



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI MILANO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

CORSO DI DOTTORATO INDUSTRIALE IN INTERSECTORAL INNOVATION
DOTTORATO INTERSETTORIALE PER L'INNOVAZIONE
Area di Scienze giuridiche, economiche e politiche sociali

CICLO XXXVIII

DIPARTIMENTO DI AFFERENZA
Dipartimento di Scienze Giuridiche "Cesare Beccaria"

TESI DI DOTTORATO

IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ. TRA LIMITI TEORICI E DEGENERAZIONI PRATICHE DELLA LEGISLAZIONE IN MATERIA PENALE

settore scientifico disciplinare: DIRITTO PENALE (IUS/17)

Dottoranda:
dott.ssa Federica ALMA
Matricola n. R14098
ORCID n. 0000-0002-8285-4119

Tutor:
Prof. Gian Luigi GATTA

Co-tutor:
Prof.ssa Angela Paola Anna DELLA BELLA

Coordinatore del Corso di Dottorato:
Prof. Ernesto DAMIANI

Tesi redatta con il contributo finanziario dell'Unione europea – Next Generation EU
CUP n. G43C22002510006

A.A. 2024/2025

INDICE

INTRODUZIONE AL TEMA DI RICERCA

La criminalizzazione tra essere e dover essere	5

CAPITOLO I

IL DIRITTO PENALE SOTTO LA LENTE DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ

1. Tra autorità e democrazia: premesse di ordine generale sul modello liberale di diritto penale.....	10
1.1. L'essenza autoritaria della materia: genesi e struttura della coercitio publica.	12
1.2. La legittimazione democratica dello ius puniendi: un inquadramento della materia attraverso gli approdi illuministici.	13
1.3. Arginare i poteri coercitivi dello Stato: l'equilibrio tra costi e giustificazione del diritto penale.	17
2. Il principio di sussidiarietà: l'extrema ratio, per il massimo contenimento di un penale ridotto al minimo.	22
2.1. Alle radici dell'etimologia e del significato di sussidiarietà.	22
2.2. Un rapido excursus sull'evoluzione storica e filosofica della concezione pubblicistica di sussidiarietà.....	27
2.3. Repetita iuvant: ancora in tema di sussidiarietà e pensiero illuminista.....	33
3. La sussidiarietà quale principio operativo: linee guida per il legislatore e per l'interprete.....	43
3.1. Il "contenente": ritratto di un metaprincipio.	44
3.2. Il "contenuto": funzione, declinazioni e componenti della sussidiarietà.	48
3.2.1. Sussidiarietà, offensività, meritevolezza della pena e proporzione.....	53
3.2.2. Sussidiarietà, efficacia, effettività e necessarietà.	59
3.2.3. Sussidiarietà e diritto penale frammentario.	61
3.3. Primi approdi del discorso sulla sussidiarietà: il giusto equilibrio tra discrezionalità legislativa e giustiziabilità del principio.	66

CAPITOLO II

LA LEGISLAZIONE IN MATERIA PENALE: FISIOLOGIA E PATOLOGIA DI UN SISTEMA

1. La legislazione penale nella realtà: il desolante passaggio dal dover essere all'essere.	72
1.1. Un necessario passo indietro: il fluire del penale nella cangiante modernità liquida.	77
2. Fisiologia del sistema: le normali tendenze ipertrofiche dell'organismo penale.	85
2.1. Dilatazione della penalità ed emersione di nuovi beni giuridici.	86
2.1.1. Ancora sulle dinamiche di espansione e sui beni giuridici: l'esempio della tutela dell'ambiente nell'esperienza italiana.	92
2.2. Crescita del diritto penale e comparsa di nuovi fenomeni criminosi: l'avvento dell'infosfera.....	99
2.3. Al confine tra fisiologia e patologia: la spinta sovranazionale verso la criminalizzazione.	104
3. Patologia del sistema: overcriminalisation e produzione normativa eccessiva.	111
3.1. Il populismo penale: il diritto nella sua dimensione "emozionale".	116
3.2. Il diritto penale simbolico: la politica criminale come spettacolo.	121
3.3. Il diritto penale del nemico: la guerra alla criminalità attentatrice della pubblica sicurezza.	125

CAPITOLO III

IL COMPLESSO DIALOGO TRA SUSSIDIARIETÀ ED IPERTROFIA: LA LEGISLAZIONE PENALE IN ITALIA

1. Alcune notazioni preliminari: premesse per un'indagine "sul campo".	131
1.1. Ancora, preliminarmente: la condanna dottrinale delle tendenze ipertrofiche del penale italiano.	133
1.2. Esplicitazione del metodo di ricerca adottato: l'ipertrofia è emergenza effettiva o percezione contingente?	139
2. La XVI legislatura: dal governo Berlusconi IV al governo Monti I.	141
2.1. Il governo Berlusconi IV: 7 maggio 2008-15 novembre 2011.	142
2.2. Il governo Monti I: 16 novembre 2011-27 aprile 2013.	151
3. La XVII legislatura: tra i governi Letta, Renzi e Gentiloni.	157
3.1. Il governo Letta I: 28 aprile 2013-21 febbraio 2014.	158
3.2. Il governo Renzi I: 22 febbraio 2014-11 novembre 2016.	161

3.3. Il governo Gentiloni-Silveri I: 12 dicembre 2016-31 maggio 2018.....	170
4. La XVIII legislatura: i governi Conte ed il governo Draghi.....	176
4.1. Il governo Conte I: 1° giugno 2018-4 settembre 2019.....	177
4.2. Il governo Conte II: 5 settembre 2019-12 febbraio 2021.....	181
4.3. Il governo Draghi I: 13 febbraio 2021-21 ottobre 2022.....	184
5. La XIX legislatura: l'attuale governo Meloni.....	190
5.1. Il governo Meloni I: dal 22 ottobre 2022.....	191

CONCLUSIONE

La criminalizzazione: ciò che è, ciò che deve essere	202
Riferimenti bibliografici	207

APPENDICE

TABELLE DEI RISULTATI DEL LAVORO DI RICERCA

0. Breve premessa introduttiva.....	230
1. La legislazione penale nella XVI legislatura.....	231
1.1. Il governo Berlusconi IV: 7 maggio 2008-15 novembre 2011.....	231
1.2. Il governo Monti I: 16 novembre 2011-27 aprile 2013.....	308
2. La legislazione penale nella XVII legislatura.....	328
2.1. Il governo Letta I: 28 aprile 2013-21 febbraio 2014.....	328
2.2. Il governo Renzi I: 22 febbraio 2014-11 novembre 2016.....	340
2.3. Il governo Gentiloni-Silveri I: 12 dicembre 2016-31 maggio 2018.....	392
3. La legislazione penale nella XVIII legislatura.....	426
3.1. Il governo Conte I: 1° giugno 2018-4 settembre 2019.....	426
3.2. Il governo Conte II: 5 settembre 2019-12 febbraio 2021.....	447
3.3. Il governo Draghi I: 13 febbraio 2021-21 ottobre 2022.....	455
4. La legislazione penale nella XIX legislatura.....	479
4.1. Il governo Meloni I: dal 22 ottobre 2022.....	479
5. Raffronto conclusivo delle risultanze.....	538

INTRODUZIONE AL TEMA DI RICERCA

LA CRIMINALIZZAZIONE TRA ESSERE E DOVER ESSERE

«L'agricoltore semina. La semente si sviluppa, cresce, getta e dirama profonde radici in terra, e vigorosi rami in aria. L'organizzazione del germe racchiuso fra i lobi e cinto dal guscio, le relazioni fra la terra e la semente, il concorso ed il fermento delle diverse molecole di fluido e di solido concorrenti a nutrire la pianta, e finalmente le leggi con cui vegeta e fruttifica sono tutte cose affatto indipendenti dall'agricoltore.

Non è suo che l'atto della seminazione: il resto è della natura. In somma egli non è che cagione occasionale dello stato attuale della pianta. Eppure, questo atto solo basta per arrecargliela sviluppata e fruttifera.»

G.D. ROMAGNOSI, *Genesi del diritto penale*, 1791, p. 110.

Il diritto penale rappresenta, in qualsiasi ordinamento giuridico, la più incisiva delle tecniche di regolamentazione sociale. Massima espressione della *vis* coercitiva dello Stato e dell'intensità di forza dei mezzi a sua disposizione, lo stesso trova la propria necessità nell'esigenza di salvaguardare i beni fondamentali del singolo dalle possibili e indebite usurpazioni altrui; e ciò, tuttavia, attraverso una dinamica di salvaguardia che si rivela essa stessa usurpazione. Lo *ius puniendi*, difatti, per donare pace ed equilibrio alla società, comprime e limita la libertà d'azione dei suoi membri, si insinua nelle loro sfere personali e le priva di quelle porzioni d'agire suscettibili di gettare la comunità nel disordine.

Ne discende un profilo evidente: per potersi dire legittima, la coercizione deve essere giustificata dagli scopi che si propone e deve essere limitata al perseguimento di questi; al di fuori dei confini tracciati essa si trasforma in abusiva ingerenza, arbitraria usurpazione di libertà di fatto equiparabile a quella patita dagli uomini nel *bellum omnium contra omnes* di hobbesiana memoria.

È in tal contesto che viene in considerazione il principio di sussidiarietà, parametro fondativo e, al tempo stesso, criterio di circoscrizione dell'esercizio del potere punitivo dell'Autorità pubblica. In virtù di detto principio, alla criminalizzazione dovrebbe farsi ricorso solamente in via residuale, laddove altri strumenti di tutela alternativa si rivelino inadeguati ad un'adeguata protezione dei beni giuridici e solo la più afflittiva delle sanzioni costituisca «il giusto mezzo per il giusto scopo»¹. Nella permanente tensione in cui versano le esigenze di ordine e le istanze di autonomia, l'*extrema ratio* consente, allora, di relegare il penale a quanto strettamente necessario, così consegnando un modello ideale in cui lo *ius puniendi* è eccezione e regola è la libertà².

Modello dal quale, tuttavia, l'esperienza giuridica, come ricostruita dalla dottrina che la commenta, pare progressivamente essersi allontanata: in un contesto in cui l'intervento penale è sempre più frequentemente invocato quale risposta immediata, visibile e rassicurante a fenomeni sociali percepiti come emergenziali, la portata persuasiva del principio di sussidiarietà si affievolisce e lo *ius puniendi* si fa nuova regola, in un arcipelago³ di normatività.

¹ G. COCCO, *Riflessioni su punibilità, sussidiarietà e teoria del reato. Tra vecchi e nuovi istituti*, in *L'Indice Penale*, fasc. 3, 2015, p. 265.

² G. MARRA, *Il diritto penale della società punitiva. L'eccezione della libertà nella normalità della coercizione*, in *Criminalia*, 2019, p. 2 ss.

³ M. SBRICCOLI, *Caratteri originari e tratti permanenti del sistema penale italiano (1860-1990)*, in L. Violante (a cura di), *Storia d'Italia. Annali 14. Legge diritto giustizia*, Einaudi Editore, Torino, 1998, p. 540 ss.

Ebbene, la presente ricerca si propone di indagare, in una prospettiva tanto teorica quanto empirica, la tenuta attuale del principio di sussidiarietà nel diritto penale contemporaneo, verificando se esso costituisca ancora un limite effettivo all'espansione legislativa o se, al contrario, sia stato svuotato del suo contenuto sostanziale. Più in particolare, l'indagine mira a mettere alla prova l'assunto, largamente condiviso in dottrina, secondo cui il sistema italiano verserebbe in uno stato di irreversibile degenerazione ipertrofica, dovuto ad una oramai costante utilizzazione inflazionata, disorganica e simbolica della sanzione penale. Verificata la fondatezza – o meno – sul piano pratico di detto assunto, la ricerca prospetta il principio di sussidiarietà come possibile e duplice rimedio: quale medicinale sistemico, in grado di conferire razionalità, coerenza e proporzionalità al sistema punitivo sin dalla fase della sua ideazione politica, e quale criterio di scrutinio di legittimità costituzionale, capace di restituire *ex post* al volto del sistema penale i lineamenti dell'originario modello liberale, depurandolo di quanto non pienamente aderente ai principi fondamentali.

Nella direzione così sintetizzata, il primo capitolo della trattazione affronta il diritto penale nella sua dimensione del *dover essere*: vi si procede attraverso la ricostruzione teorico-dogmatica del principio di sussidiarietà, esaminandone le origini, la *ratio* e la funzione nell'ordinamento. Dopo aver chiarito la natura metagiuridica ed il valore assiologico dell'*extrema ratio*, il capitolo ne analizza i rapporti con gli altri principi costituzionali e penalistici e ne verifica l'effettiva operatività tanto al momento dell'ideazione legislativa, quanto al tempo della verifica postuma dei frutti di questa.

Il secondo capitolo segna il passaggio dal piano teorico a quello applicativo: delineato come il penale *dovrebbe essere*, ci si sofferma sui possibili aspetti e sulle possibili *essenze* che lo stesso assume. Il capitolo analizza, pertanto, le diverse e astratte dinamiche di produzione dello *ius* criminale, individuando e

distinguendo le ipotesi di fisiologico ampliamento dalle derive di espansione patologica e soffermandosi sui plurimi fattori che possono spingere la normazione nell'una o nell'altra direzione.

Il terzo capitolo, da ultimo, costituisce la parte empirica della ricerca e ambisce ad indagare l'effettiva distanza tra *l'essere* ed il *dover essere* nell'ordinamento dello Stato. Muovendo da un'analisi sistematica dei decreti-legge, dei decreti legislativi e delle leggi che, dalla XVI alla XIX legislatura, hanno inciso sull'area del penalmente rilevante, il capitolo mira a verificare in concreto la fondatezza delle accuse dottrinali di ipertrofia del sistema penale italiano, valutando le più emblematiche scelte politiche dei singoli governi succedutesi nel periodo di riferimento in termini di osservanza o di deviazione rispetto al principio di sussidiarietà e riflettendo, da ultimo, proprio sulla pregnanza operativa e giuridicamente vincolante di questo parametro, tanto per il legislatore quanto per l'interprete.

CAPITOLO I

IL DIRITTO PENALE

SOTTO LA LENTE DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ

SOMMARIO: 1. Tra autorità e democrazia: premesse di ordine generale sul modello liberale di diritto penale. – 1.1. L'essenza autoritaria della materia: genesi e struttura della *coercitio publica*. – 1.2. La legittimazione democratica dello *ius puniendi*: un inquadramento della materia attraverso gli approdi illuministici. – 1.3. Arginare i poteri coercitivi dello Stato: l'equilibrio tra costi e giustificazione del diritto penale. – 2. Il principio di sussidiarietà: l'*extrema ratio*, per il massimo contenimento di un penale ridotto al minimo. – 2.1. Alle radici dell'etimologia e del significato di sussidiarietà. – 2.2. Un rapido *excursus* sull'evoluzione storica e filosofica della concezione pubblicistica di sussidiarietà. – 2.3. *Repetita iuvant*: ancora in tema di sussidiarietà e pensiero illuminista. – 3. La sussidiarietà quale principio operativo: linee guida per il legislatore e per l'interprete. – 3.1. Il "contenente": ritratto di un metaprincipio. – 3.2. Il "contenuto": funzione, declinazioni e componenti della sussidiarietà. – 3.2.1. Sussidiarietà, offensività, meritevolezza della pena e proporzione. – 3.2.2. Sussidiarietà, efficacia, effettività e necessarietà. – 3.2.3. Sussidiarietà e diritto penale frammentario. – 3.3. Primi approdi del discorso sulla sussidiarietà: il giusto equilibrio tra discrezionalità legislativa e giustiziabilità del principio.

1. Tra autorità e democrazia: premesse di ordine generale sul modello liberale di diritto penale.

Nella costruzione liberale e garantista dell'edificio penale, la previsione di precetti e fattispecie poggia – e non può che poggiare – su solide fondamenta di

legittimazione popolare. È questa, d'altronde, una caratteristica connaturale al diritto penale, che si sostanzia nella più invasiva delle tecniche di regolamentazione della società, idoneo – com'è – a comprimere coattivamente i beni fondamentali del singolo in nome della miglior tutela della collettività.

L'essenziale ritratto dello *ius* criminale così abbozzato, di certo elementare per chiunque si occupi di questa branca del diritto pubblico e senz'altro idealizzato nel suo soprassedere sulle storture, sugli abusi e sugli eccessi che spesso volte caratterizzano il modello nel suo concreto realizzarsi, rivela, però, la propria efficacia nell'individuare con chiarezza il fondamento autoritario e l'avallo democratico della materia, trama e ordito dal cui intrecciarsi la stessa prende forma⁴.

⁴ La dicotomica struttura della materia trova una tanto chiara quanto completa trattazione in C.E. PALIERO, *L'agorà e il palazzo. Quale legittimazione per il diritto penale?*, in *Criminalia*, 2012, p. 95 ss. In argomento, peraltro, pare altresì utile rinviare a L. FERRAJOLI, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Editori Laterza, Bari, 1989, p. 6 ss.; G. INSOLERA, *Consenso sociale e diritto penale*, in F. Giunta, R. Guerrini, V. Maiello, S. Seminara, F. Sgubbi (a cura di), *Diritto penale e paradigma liberale. Tensioni e involuzioni nella contemporaneità. Atti del convegno di Siena, Certosa di Pontignano, 24 e 25 maggio 2019*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2020, p. 336 ss.; G. MARRA, *Il diritto penale della società punitiva. L'eccezione della libertà nella normalità della coercizione*, in *Criminalia*, 2019, p. 2 ss.

1.1. *L'essenza autoritaria della materia: genesi e struttura della coercizione pubblica.*

Procedendo, allora, secondo logica⁵ dalla prima delle due citate componenti, *auctoritas, non veritas, facit legem*⁶: la matrice autoritaria è un carattere genetico del diritto penale, che ne informa l'essenza di monopolistico utilizzo della forza da parte dello Stato sin dalla sua primigenia comparsa quale forma di attuazione della giustizia divina, direttamente legittimata da un sistema metagiuridico superiore e funzionale a condurre i sudditi verso una salvezza ultraterrena⁷. Né detto tratto caratterizzante scompare dal novero degli elementi essenziali della materia al venir meno della concentrazione nelle stesse mani del potere temporale e del potere spirituale: svanito ogni riferimento alla divinità e svincolata la criminalizzazione dalla religione, dalla morale e dallo stigma

⁵ L'ordine cui si fa riferimento è, anzitutto, cronologico, come precisato di seguito in seno alla trattazione e come è dato apprendere in C.E. PALIERO, *L'agorà e il palazzo. Quale legittimazione per il diritto penale?*, cit., p. 96 ss.

⁶ È questo un celebre detto hobbesiano che, nel riprendere il principio volontaristico enunciato da Ulpiano «*quod principi placuit, legis habet vigorem*» (ULPIANO, *Digesta*, I, 4, 1), pone l'accento sulla netta separazione tra giuspositivismo e giusnaturalismo, oltreché tra convenzionalismo e sostanzialismo. Lo si rinviene in T. HOBBS, *Leviathan, sive de materia, forma et potestate civitatis ecclesiasticae et civilis*, trad. lat., in W. Molesworth (a cura di), *Opera philosophica quae latine scripsit omnia*, Scientia Verlag, Aalen, 1965, p. 202. Il detto è peraltro richiamato anche in L. FERRAJOLI, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, cit., p. 7, in cui l'A. precisa ulteriormente che «non è la verità, né la giustizia, né la morale, né la natura, ma solo ciò che dice autoritativamente la legge che conferisce ad un fenomeno rilevanza penale».

⁷ C.E. PALIERO, *L'agorà e il palazzo. Quale legittimazione per il diritto penale?*, cit., p. 96 ss., che si sofferma su quella che l'A. definisce quale «essenza assiocratica del diritto penale». In senso non dissimile, L. FERRAJOLI, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, cit., p. 203 ss.

conseguente alla loro violazione⁸, la branca del diritto qui d'interesse conserva la propria natura di tecnica di controllo sociale ad uso esclusivo dell'Autorità pubblica, che rimane in una posizione *coercitiva* e d'*imperio*⁹ rispetto ai consociati, reprimendo ogni potenziale minaccia dell'assetto ordinamentale costituito.

Nondimeno, il descritto mutamento paradigmatico della materia ed il suo passaggio da un fondamento di tipo *teocratico* ad una connotazione puramente *statolatrica*¹⁰ non sopraggiunge senza portar con sé nuove ed ulteriori esigenze: prima tra tutte quella di giustificare il ricorso, per fini oramai meramente mondani, ad uno strumento efferato ed invasivo, ad un'*arma terribile* capace, allo stesso tempo, di tutelare diritti fondamentali e di coartarli e distruggerli¹¹.

1.2. La legittimazione democratica dello ius puniendi: un inquadramento della materia attraverso gli approdi illuministici.

La ricerca di una giustificazione del diritto penale conseguente al suo affrancarsi dalla morale e dalla religione e l'indagine sulle modalità di esercizio

⁸ L. FERRAJOLI, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, cit., p. 7, nonché G. FRANCOLINI, *Abbandonare il bene giuridico? Una prospettiva procedurale per la legittimazione del diritto penale*, Giappichelli Editore, Torino, 2014, p. 13 ss.

⁹ Il lessico è ripreso da C.E. PALIERO, *L'agorà e il palazzo. Quale legittimazione per il diritto penale?*, cit., p. 97.

¹⁰ Ancora una volta, la terminologia è quella utilizzata in C.E. PALIERO, *L'agorà e il palazzo. Quale legittimazione per il diritto penale?*, cit., p. 97, in cui l'A. fa rinvio ad A. BARATTA, *Positivismo giuridico e scienza del diritto penale. Aspetti teoretici e ideologici dello sviluppo della scienza penalistica tedesca dall'inizio del secolo al 1933*, A. Giuffrè, Milano, 1966, p. 116 ss.

¹¹ Cfr. M. DONINI, *Scienza penale e potere politico*, in M. Donini, L. Stortoni (a cura di), *Il diritto penale tra scienza e politica. Nel ricordo di Franco Bricola vent'anni dopo*, Bononia University Press, Bologna, 2015, p. 85.

del potere punitivo da parte dello Stato trovano fertile terreno negli sforzi speculativi del pensiero illuminista, che, prendendo le distanze dalle impostazioni più risalenti¹², conferisce centralità all’Uomo ed alla sua autonomia morale e giuridica, esaltandone la razionalità, la libertà e la dignità¹³.

Nel descritto orizzonte storico e nell’innovato antropocentrismo giusfilosofico matura, allora, l’idea che quella in capo all’Autorità non sia una mera *coercitio publica*¹⁴, espressione di una volontà superiore ed arbitraria, tale da porre in un rapporto antitetico potere e libertà, ma semmai una proiezione della funzione assegnata alla sovranità statale dal contratto sociale, in cui potere e libertà dialogano in tendenziale sintonia¹⁵.

In questo contesto, lo *ius puniendi* si rivela necessario e necessitato quale unico strumento capace di evitare le dinamiche autodistruttive dello stato di natura, hobbesianamente caratterizzato dal *bellum omnium contra omnes*¹⁶.

¹² Il carattere di rottura con il passato costituisce cifra caratteristica dell’Illuminismo, «movimento di critica divulgativa e di polemica» che «conclude il ciclo di rinnovamento della cultura europea iniziatosi con l’Umanesimo, e svoltosi attraverso i grandi sistemi filosofici del Seicento, la nascita e il progresso delle scienze della natura, la Riforma protestante e la formazione dello Stato moderno» (così G. FASSÒ, *Illuminismo*, in *Novissimo Digesto Italiano*, VIII, Torino, 1962, p. 179).

¹³ Per una ricostruzione del percorso evolutivo del diritto penale si rinvia, *ex multis*, a G. VASSALLI, *La potestà punitiva*, Utet, Torino, 1942, p. 60 ss.; sul punto, peraltro, giova richiamare, ancora una volta, C.E. PALIERO, *L’agorà e il palazzo. Quale legittimazione per il diritto penale?*, cit., p. 98, e G. FRANCOLINI, *Abbandonare il bene giuridico? Una prospettiva procedurale per la legittimazione del diritto penale*, cit., p. 13 ss.

¹⁴ C.E. PALIERO, *L’agorà e il palazzo. Quale legittimazione per il diritto penale?*, cit., p. 98.

¹⁵ Una lucida analisi del percorso evolutivo di cui si tratta è offerta da F. VIGANÒ, *Dal “diritto penale dello stato” al “diritto penale sovranazionale”*, in M. Donini, L. Garlati, M.N. Miletto, R. Orlandi, *I cardini della modernità penale dai codici Rocco alle stagioni dell’Italia repubblicana*, RomaTrE Press, Roma, 2024, p. 97 ss.

¹⁶ T. HOBBS, *Leviathan, sive de materia, forma et potestate civitatis ecclesiasticae et civilis*, cit., cap. XVII.

Così, «stanchi di vivere in un continuo stato di guerra e di godere di una libertà resa inutile dall'incertezza di conservarla»¹⁷, gli uomini decidono di passare da una dimensione atomistica ad una vita di società, sacrificando parte della propria indipendenza per godere con sicurezza e tranquillità degli interessi e dei valori loro rimanenti. Il sovrano assurge, allora, a «legittimo depositario ed amministratore» delle cessioni di libertà degli individui che abitano lo stato di natura¹⁸; cessioni di libertà che – giova precisarlo – sono solamente parziali ed hanno ad oggetto quanto strettamente ed egoisticamente¹⁹ necessario alla difesa degli interessi particolari²⁰. Nella ricostruzione prospettata, insomma, l'Autorità non agisce da titolare di uno *ius in omnia*, vedendosi consegnare integralmente i destini e le facoltà dei soggetti su cui governa in cambio di una generale garanzia di pace e sicurezza, ma riceve in deposito mere porzioni di libertà²¹ e gode di uno spazio di manovra a queste limitato: il diritto dello Stato di punire trova proprio

¹⁷ C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene* (1764), ed. a cura di F. Venturi, Torino, 2003, p. 7. A commento del celeberrimo “libriccino” del Marchese di Gualdrasco e di Villareggio si vedano G. MARINUCCI, *Beccaria penalista, nostro contemporaneo*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, fasc. 4, 2014, p. 2025 ss., nonché V. MAIELLO, *Legge e interpretazione nel ‘sistema’ di Dei delitti e delle pene*, in *DisCrimen*, 18 novembre 2020.

¹⁸ C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, cit., p. 7 e V. MAIELLO, *Legge e interpretazione nel ‘sistema’ di Dei delitti e delle pene*, cit., p. 5.

¹⁹ Sul punto C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, cit., p. 8 è chiaro: «nessun uomo ha fatto il dono gratuito di parte della propria libertà in vista del ben pubblico; questa chimera non esiste che ne’ romanzi; se fosse possibile, ciascuno di noi vorrebbe che i patti che legano gli altri, non ci legassero; ogni uomo si fa centro di tutte le combinazioni del globo».

²⁰ C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, cit., p. 9: «fu dunque la necessità che costrinse gli uomini a cedere parte della propria libertà: egli è adunque certo che ciascuno non ne vuol mettere nel pubblico deposito che la minima porzion possibile, quella sola che basti a indurre gli altri a difenderlo».

²¹ In questi termini C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, cit., p. 8.

fondamento nella «necessità di difendere il deposito della salute pubblica dalle usurpazioni particolari; e tanto più giuste sono le pene, quanto più sacra ed inviolabile è la sicurezza, e maggiore la libertà che il sovrano conserva ai sudditi»²².

Quello a cui si assiste è un progressivo processo di laicizzazione e *democratizzazione* del paradigma autoritario del diritto penale²³, che cambia volto a garanzia dei diritti fondamentali del singolo: se sotto un primo aspetto l'esercizio della potestà punitiva trova una nuova ragion d'essere e legittimazione nella volontà collettiva democratica, divenendo una vera e propria prestazione che l'amministrazione statale è tenuta ad assicurare ai cittadini per consentire loro di vivere pacificamente ²⁴, sotto un profilo differente ma complementare, da quella medesima volontà collettiva, specchio del pluralismo sociale e laico, lo *ius puniendi* è – e non può che essere – circoscritto a quanto assolutamente necessario, in maniera tale da consentire a ciascuno dei consociati la conservazione ed il godimento di una eguale sfera di libertà, al riparo da

²² V. C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, cit., p. 8.

²³ Da intendersi quale processo in cui il paradigma democratico contempera e compenetra nel principio di autorità: in questi termini v. C.E. PALIERO, *L'agorà e il palazzo. Quale legittimazione per il diritto penale?*, cit., p. 95.

²⁴ La linea di demarcazione tra i caratteri della posizione del sovrano descritto da Beccaria e quelli della visione di Hobbes e di Rousseau è con chiarezza tracciata in V. MAIELLO, *Legge e interpretazione nel 'sistema' di Dei delitti e delle pene*, cit., p. 5, ove l'A. evidenzia che «mentre il sovrano hobbesiano – quale *great Leviathan* o *Mortall God* – agisce da titolare di un *ius in omnia*, originato dalle deleghe in bianco conferitegli dai soggetti del patto in vista della loro sicurezza (...) e quello rousseauiano – concepito dalla metafora *organicistica* 'membro' del (corpo costituente) la comunità sociale e politica degli uomini – assevera il dissolvimento delle garanzie individuali, sublimato dalla famosa o famigerata tesi della 'costrizione alla libertà', il sovrano di Beccaria gode dello spazio fondato dalle cessioni solo parziali – anzi minime – di libertà degli individui abitanti lo stato di natura».

eventuali arbitrarie ingerenze perpetrate non solo dai singoli, ma anche dallo stesso Stato²⁵.

1.3. Arginare i poteri coercitivi dello Stato: l'equilibrio tra costi e giustificazione del diritto penale.

Elaborando ulteriormente quanto poco più in alto anticipato, la primaria esigenza di salvaguardare la libertà individuale del cittadino da indebite usurpazioni realizzate attraverso l'utilizzo dello strumento penale, resa palese dalla dottrina del contratto sociale di matrice illuministica, porta con sé la necessità di perimetrare anche la stessa area di esercizio della potestà punitiva statale, strutturalmente connotata – come si è detto²⁶ – da un marchio di imposizione autoritario, irrimediabilmente efferata e, perciò, naturalmente esposta al rischio di pulsioni degenerative²⁷. Quella cui si assiste – e cui si cerca di trovare soluzione – è, insomma, una dinamica di apparente insanabile aporia e di contraddittoria circolarità: lo strumento cui si ricorre per porre rimedio ad ingiustizia e violenza si rivela esso stesso capace di generare ingiustizia e

²⁵ N. BOBBIO, *Prefazione*, in L. Ferrajoli, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, cit., p. VIII. Sul punto, inoltre, v. G. FIANDACA, *Intorno al diritto penale liberale*, in *DisCrimen*, 10 giugno 2019, p. 4 ss. La necessità di una legge «che garantisce i diritti di libertà dei cittadini non solo contro gli altri cittadini [...] ma anche contro una legge ordinaria e contro lo Stato» è un *tòpos* che compare anche in M. BARBERIS, *Etica per giuristi*, Laterza, Bari-Roma, 2006, p. 98 ss.

²⁶ Sul punto si rinvia alla trattazione svolta nei primi due paragrafi del presente capitolo.

²⁷ In questi termini, V. MAIELLO, *Legge e interpretazione nel 'sistema' di Dei delitti e delle pene*, cit., p. 2. Sul punto si segnalano, inoltre, V. BORRACCETTI, *Considerazioni sulla funzione «ideologica» del diritto penale*, in M. De Acutis, G. Palombarini (a cura di), *Funzioni e limiti del diritto penale. Alternative di tutela*, Cedam, Padova, 1984, p. 207, e G. FIANDACA, *Aspetti problematici del rapporto tra diritto penale e democrazia*, in *Il Foro Italiano*, vol. 134, n. 1, 2011, p. 2 ss.

violenza, poiché suscettibile di impattare sugli stessi beni che è chiamato a proteggere²⁸.

L'accennata opera di circoscrizione diviene quanto mai essenziale, in particolare, ove si consideri la portata naturalmente afflittiva del diritto penale, che si sostanzia nel potere di una comunità politica di infliggere una *violenza programmata* ed intenzionale – ancorché idealmente giusta²⁹ e legalizzata³⁰ – su di uno dei propri membri³¹. Prodotta dalla «sinergia fra l'intensità di forza del mezzo impiegato e la pregnanza del *bene-target*»³², la pena si rivela una opzione dall'elevatissimo costo sociale, capace, com'è, di causare una restrizione della libertà di azione dei consociati non solo al tempo della sua inflizione al singolo alla presenza dei suoi presupposti applicativi, ma sin dal momento, cronologicamente anteriore, della sua previsione ed introduzione nell'ordinamento giuridico, oltrechè per tutta la durata del procedimento

²⁸ Accenna alla questione, senz'altro problematica, M. DONINI, *Scienza penale e potere politico*, cit., p. 85 ss.

²⁹ In questo senso si veda G. GENTILE, *Il carcere e l'idea dello scopo*, in *La legislazione penale*, 24 aprile 2021, p. 2, in cui l'A., richiamandosi a R. VON JHERING, *Lo scopo nel diritto*, trad. a cura di M.G. Losano, Einaudi, Torino, 1972, osserva che «Traendo origine da un conflitto, il diritto è pertanto una *politica della forza* (o della violenza: *Politik der Gewalt*), nel senso che la forza non si congeda dalla storia per lasciare spazio al diritto, ma mantiene saldamente il suo posto e include solamente il diritto come suo elemento accessorio – la forza giusta».

³⁰ Cfr. V. BORRACCETTI, *Considerazioni sulla funzione «ideologica» del diritto penale*, cit., p. 207.

³¹ In questi termini si veda L. FERRAJOLI, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, cit., p. 232.

³² Sul punto si rinvia a C.E. PALIERO, *Extrema ratio: una favola raccontata a veglia? Pragmatica e paradigmatica della clausola di 'extrema ratio'*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, fasc. 3, 2018, p. 1449. Circa la natura della pena, le sue origini e la sua giustificazione si veda, inoltre, C.E. PALIERO, *Il sogno di Clitennestra: mitologie della pena. Pensieri scettici su modernità e archeologia del punire*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, fasc. 2, 2018, p. 447 ss.

prodromico alla sua applicazione³³. All'evidenza, richiamando l'efficace suddivisione operata da illustri voci della dottrina italiana³⁴, la tecnica punitiva propria dello *ius* criminale pone un triplice freno alla libera esplicazione dell'autodeterminazione dei singoli attraverso la previsione del *reato*, del *processo* e della *pena*: si assiste ad una prima restrizione a fronte della indistinta limitazione della libertà di azione della generalità dei consociati, cui è precluso realizzare i comportamenti definiti e classificati in astratto dalla legge come *devianti*³⁵; segue un secondo vincolo, che si sostanzia nella «soggezione coattiva a giudizio penale di quanti siano sospettati di una violazione delle proibizioni» delineate dal legislatore; da ultimo, una terza barriera è quella della «repressione o punizione», realizzata nei confronti di coloro che, all'esito del procedimento penale, siano ritenuti colpevoli delle violazioni già previste in astratto dalla legge³⁶.

³³ Cfr. L. FERRAJOLI, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, cit., p. 193 ss., in cui l'A. fa richiamo alla tripartizione offerta da F. CARRARA, *Programma del corso di diritto criminale. Parte generale*, Il Mulino, Bologna, 1993, vol. I, p. 8 ss., adottata anche da F. CARNELUTTI, *Teoria generale del reato*, Cedam, Padova, 1933, p. 20 ss.

³⁴ F. CARRARA, *Programma del corso di diritto criminale. Parte generale*, cit., vol. I, p. 8 ss. (richiamato, come si è detto, da F. CARNELUTTI, *Teoria generale del reato*, cit., p. 20 ss. e L. FERRAJOLI, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, cit., p. 193 ss.). In particolare, per quanto concerne la tripartizione enucleata nel corpo della trattazione, l'A. individua nella stessa «tre grandi fatti costituenti l'obiettivo di lei [n.d.r. della scienza penale], in quanto essa ha per sua missione di frenare le aberrazioni dell'autorità sociale nel *divieto*, nella *repressione* e nel *giudizio*, onde questa si mantenga nelle vie di giustizia e non degeneri in tirannia. La scienza criminale ha per sua missione di moderare gli abusi dell'autorità nell'esercizio di quei tre grandi fatti».

³⁵ È questa la terminologia utilizzata in L. FERRAJOLI, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, cit., p. 193 ss., qui richiamata per fedeltà al testo citato sebbene criminologicamente impropria.

³⁶ Così L. FERRAJOLI, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, cit., p. 193 ss., nonché F. CARRARA, *Programma del corso di diritto criminale. Parte generale*, cit., vol. I, p. 8 ss. e F. CARNELUTTI, *Teoria generale del reato*, cit., p. 20 ss. La limitazione dei diritti e delle libertà dei consociati su più

Ebbene, «in una prospettiva che vuole essere servente nei confronti di un programma di minimizzazione della violenza punitiva»³⁷, considerando lo *ius* criminale quale luogo in cui si combinano la funzione di conservazione del *pactum unionis civilis* e la funzione di tutela dei cittadini, le ingerenze nella sfera di autonomia del singolo realizzate dall'Autorità «esorbitano dal *contratto* [sociale] ove non [strettamente] funzionali al raggiungimento della pacifica convivenza»³⁸: se i confini del diritto di punire del sovrano possono tracciarsi in corrispondenza dell'aggregato delle minime porzioni di libertà cedute dagli individui a scopo di difesa e protezione della relativa pace e sicurezza, è ovvia conseguenza che tutto ciò in eccedenza, non corrispondendo a quanto essenziale al raggiungimento del fine di tutela, «è abuso e non giustizia, è fatto, ma non già diritto»³⁹.

livelli che discende dal diritto penale è evidenziata, altresì, da G. MARRA, *Extrema ratio ed ordini sociali spontanei. Un criterio di sindacato sulle fattispecie penali eccessive*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2018, p. 2, in cui l'A. sottolinea che «l'evidente schiacciamento che questa obesità penalistica produce nella sfera della libertà individuale e dell'autonomia sociale» interviene «già prima dell'inflizione di pene privative della libertà personale».

³⁷ V. MAIELLO, *Legge e interpretazione nel 'sistema' di Dei delitti e delle pene*, cit., p. 7, in cui l'A. fa rinvio a L. FERRAJOLI, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, cit., p. 138 ss.

³⁸ Così R. RAMPIONI, *Diritto penale. Scienza dei limiti del potere punitivo*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2020, p. 16 ss. Nel medesimo senso anche V. MAIELLO, *Legge e interpretazione nel 'sistema' di Dei delitti e delle pene*, cit., p. 4, che sottolinea come «i diritti naturali istituzionalizzano i vincoli teologici della sovranità, calibrandola sui moduli di un potere conforme a determinazioni di scopo».

³⁹ C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, cit., p. 9. Sul punto torna anche V. MAIELLO, *Legge e interpretazione nel 'sistema' di Dei delitti e delle pene*, cit., p. 4, che evidenzia come contrattualismo e diritti naturali dell'uomo si rivelano quali «poli di una relazione di *biunivocità dialettica*, che identifica fondamento e limiti della *terribile* prerogativa nella cornice di una rinnovata concezione dell'*imperium* sovrano».

In definitiva, poiché «la pena è una spada a doppio taglio, [che realizza una] tutela di beni giuridici attraverso la lesione di beni giuridici»⁴⁰, la stessa può trovare spazio e cittadinanza nel quadro di un ordinamento che mette al centro l'individuo nelle sole ipotesi in cui la coercizione dalla stessa generata sia controbilanciata da scopi, ragioni o funzioni moralmente o socialmente irrinunciabili⁴¹.

Così costruito, il sistema penale presenta, tra i propri tratti identitari, la stretta necessità: «ogni pena che non derivi dalla assoluta necessità [...] è tirannica»⁴² e «quantunque le pene producano un bene, non però sono sempre giuste, perché per essere tali debbono essere necessarie, ed un'utile ingiustizia non può essere tollerata da quel legislatore che vuol chiudere tutte le porte alla vigilante tirannia»⁴³. La preoccupazione di mettere al riparo «la capacità umana

⁴⁰ F. VON LISZT, *La teoria dello scopo nel diritto penale*, trad. a cura di A.A. Calvi, Giuffrè, Milano, 1962, p. 46. Nel medesimo senso anche T. VORMBAUM, *Il diritto penale frammentario nella storia e nella dogmatica*, trad. it. a cura di M. Donini, in *Diritto penale contemporaneo*, fasc. 1, 2015, p. 56, che, nel richiamare il pensiero del giurista Urs Konrad Kindhäuser, ricorda: «il diritto penale è forza, e come ogni forza è a doppia direzione e perciò anche un nemico potenziale di quella libertà che esso intende proteggere».

⁴¹ L. FERRAJOLI, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, cit., p. 233 ss., in cui l'A. sviluppa il tema del *giustificazionismo* penale, richiamando le ideologie formatesi sul punto.

⁴² V. C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, cit., p. 8, in cui l'A. aggiunge, prima di addivenire ad una delineazione del fondamento del diritto di punire, che, più in generale, «ogni atto di autorità di uomo a uomo che non derivi dall'assoluta necessità è tirannico».

⁴³ C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, cit., p. 61. A commento del passaggio utile rinviare a G. MARINUCCI, *Beccaria penalista, nostro contemporaneo*, cit., p. 2032 ss. In argomento anche F. VON LISZT, *La teoria dello scopo nel diritto penale*, cit., p. 46, qualifica la sola pena necessaria come giusta: d'altronde, spiega l'A., «attraverso un processo di autolimitazione, la forza punitiva è diventata diritto penale (*jus puniendi*), attraverso la recezione dell'idea dello scopo la cieca e sfrenata reazione si è trasformata in pena giuridica e l'azione dominata dall'istinto è divenuta azione

di esperienza e di pensiero, oltre che quella d'azione»⁴⁴ da un uso arbitrario, imprevedibile e smodato del potere punitivo⁴⁵ porta, insomma, a concepire la previsione di divieti accompagnati da sanzioni penali come soluzioni di una sistematica della coercizione improntata ad una *ratio extrema*, tale da determinare un panorama penale frammentario⁴⁶ in cui le «*isole di illecito*» rappresentano «eccezioni legislative nell'ambito della vasta area della libertà»⁴⁷.

2. Il principio di sussidiarietà: l'extrema ratio, per il massimo contenimento di un penale ridotto al minimo.

2.1. Alle radici dell'etimologia e del significato di sussidiarietà.

Incisa nel 1650 per volontà del Re di Francia Luigi XIV, l'espressione "*ultima ratio regum*" campeggia a grandi lettere sugli affusti in bronzo dei cannoni dell'esercito francese sino alla Grande Rivoluzione del 1789 ed alla conseguente caduta della monarchia⁴⁸; a partire dal 1742, il sintagma compare al singolare anche sui cannoni prussiani di Re Federico II il Grande e, a breve distanza

controllata dalla volontà. La potestà dello Stato ha impugnato la spada della Giustizia per tutelare l'ordinamento giuridico contro lo scellerato che vi si ribella» (*op. cit.*, p. 33).

⁴⁴ H. ARENDT, *Le origini del totalitarismo*, Einaudi, Torino, 2009, p. 650.

⁴⁵ Cfr. G. FIANDACA, *Intorno al diritto penale liberale*, cit., p. 3 ss.

⁴⁶ Tra gli innumerevoli autori che si soffermano sul tema del diritto penale frammentario, più innanzi oggetto di approfondimento della presente trattazione, giova richiamare T. VORMBAUM, *Il diritto penale frammentario nella storia e nella dogmatica*, cit., p. 55 ss.

⁴⁷ Così F. SGUBBI, *Il diritto penale totale. Punire senza legge, senza verità, senza colpa. Venti tesi*, il Mulino, Bologna, 2019, p. 49.

⁴⁸ Più nel dettaglio, l'iscrizione è rimossa per decreto dall'Assemblea Nazionale il 17 agosto 1796.

temporale, su quelli dell'esercito spagnolo: le armi da fuoco pesanti sono etichettate in questo periodo storico come "*ultima ratio regis*"; ancora e per tutto il Novecento, con un diverso ordine sintattico ma pari significato, la scritta "*regis ultima ratio*" balza all'occhio sulle superfici dell'artiglieria del Regno del Belgio e si rinviene sui relativi emblemi e distintivi⁴⁹.

Nel suo oscillare tra gli epiteti *extrema* e *ultima*, la formula di cui si tratta, volta ad indicare il ricorso alla forza armata da parte del potere sovrano quando tutti gli altri strumenti di risoluzione del conflitto si siano rivelati inutili, fa una prima comparsa in ambito letterario negli scritti di Cicerone e di Giulio Cesare⁵⁰, per poi essere con chiarezza pronunciata dal Cardinale Francisco Jimenez de Cisneros: nel suo settantanovesimo anno di vita⁵¹, difatti, il reggente dei Regni di Aragona e di Castiglia, interpellato circa i suoi più recenti atti di autorità, indica le truppe armate ed i cannoni con le micce accese e perentorio esclama "*haec est ultima ratio regis!*"⁵². Così, almeno, ricostruisce i fatti il poeta e drammaturgo Pedro Calderón de la Barca, che in una sua commedia descrive polvere da sparo e palle da cannone quali *ultima razón de reyes*⁵³.

⁴⁹ Ripercorre l'origine storica della terminologia cui si fa riferimento G.P. DEMURO, *Ultima ratio: alla ricerca di limiti all'espansione del diritto penale*, in *Rivista internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana*, fasc. 11, 2013, p. 6 ss. Sul punto del pari M. DE LEONARDIS, *Ultima ratio regum. Forza militare e relazioni internazionali*, Monduzzi Editoriale, Varese, 2013, p. 7.

⁵⁰ V. R. TOSI (a cura di), *Dizionario delle sentenze latine e greche*, Rizzoli, Milano, 1991, p. 548, richiamato anche in M. DE LEONARDIS, *Ultima ratio regum. Forza militare e relazioni internazionali*, cit., p. 7.

⁵¹ E, pertanto, volendo dare una più chiara collocazione temporale alla citazione, la frase è pronunciata nel 1516.

⁵² Così M. DE LEONARDIS, *Ultima ratio regum. Forza militare e relazioni internazionali*, cit., p. 7.

⁵³ Si fa qui rinvio alla battuta contenuta nella *jornada segunda* della commedia P. CALDERÓN DE LA BARCA, *En esta vida todo es verdad y todo mentira* (1687), Ediciones Simancas, Madrid, 1900, p. 21.

La metafora bellica che, pertanto, porta in auge il concetto di *extrema* o *ultima ratio*, si rinviene, peraltro, anche alle radici di un termine dal differente significante, ma di medesimo significato⁵⁴. Indagando l'origine della parola sussidiarietà, invero, non sfugge l'appartenenza della stessa alla famiglia etimologica dei vocaboli latini *subsidium* e *subsidiar*, che indicano il soccorso e l'aiuto in caso di necessità, spesso utilizzati per far riferimento alle truppe di riserva e di rinforzo nelle campagne militari⁵⁵.

Insomma, nel quadro tracciato, l'idea generale che può trarsi al fondo dei principi richiamati pare essere al contempo unica e duplice.

Sotto un primo profilo, quello cui si fa riferimento è l'esercizio di una funzione ausiliare o suppletiva, l'attivarsi di un meccanismo di soccorso al ricorrere di una necessità aggiuntiva⁵⁶, che non può altrimenti essere soddisfatta; la conseguenza che ne discende è ai limiti dell'ovvietà: nella visione ideale, «non c'è soccorso là ove non sussiste un bisogno»⁵⁷.

⁵⁴ In questo senso C.E. PALIERO, *Extrema ratio: una favola raccontata a veglia? Pragmatica e paradigmatica della clausola di 'extrema ratio'*, cit., p. 1449, in cui l'A. evidenzia che, dal punto di vista meramente lessicale, la formula "clausola di *extrema ratio*" trova «nel linguaggio tecnico-giuridico molteplici corrispondenze, traducendosi in espressioni e 'parole d'ordine' differenti», sicché «al medesimo concetto (*significato*) [...] corrispondono diverse formule terminologiche (*significanti*)».

⁵⁵ Sul punto, G. COTTURRI, *Potere sussidiario. Sussidiarietà e federalismo in Europa e in Italia*, Carocci Editore, Roma, 2001, p. 17, nonché V. PEPE, *La sussidiarietà. Nozione ed evoluzione storica*, in V. Pepe, L. Colella (a cura di), *Saggi di diritto pubblico italiano e comparato*, Edizioni Palazzo Vargas, Salerno, 2019, p. 60.

⁵⁶ Cfr. V. PEPE, *La sussidiarietà. Nozione ed evoluzione storica*, cit., p. 63, che evidenzia la distinzione esistente tra necessità aggiuntiva e necessità sostitutiva, che si rinviene, ad esempio, laddove si faccia riferimento alla sostituzione di un soggetto assente.

⁵⁷ Così V. PEPE, *La sussidiarietà. Nozione ed evoluzione storica*, cit., p. 62. Efficace nel richiamare il concetto anche C. MILLON-DELSOL, *L'Etat subsidiaire*, trad. it. a cura di R. Sapienza, Presses

Da un differente – ma non del tutto eterogeneo – punto di vista, la competenza ad “intervenire in aiuto” risulta conferita ad un soggetto di grado superiore rispetto a quanti già in campo o comunque portatore di poteri più pregnanti e più violenti di quelli in atto, conseguentemente capaci di supplire alle insufficienze esistenti. Insomma, precisando ulteriormente quest’ultimo profilo, l’autorità gioca «un ruolo sussidiario nel senso di un soccorso positivo» ed «ha come scopo finale quello di venire incontro alle insufficienze della società, ma senza operare in sua vece nei campi in cui essa basta a sé stessa»⁵⁸; in questo senso il potere sovrano e della sua artiglieria e la forza degli eserciti di riserva sono risorsa finale nei conflitti, estremo rimedio cui ricorrere in assenza di altre vie percorribili, soluzione più dolorosa e più violenta tra quelle a disposizione giustificata dalla sola esistenza di un effettivo bisogno e dalla mancanza di alternative efficaci⁵⁹.

Nella ricostruzione offerta, il principio di sussidiarietà – o di *extrema* o *ultima ratio* – ben si presta ad essere affiancato al diritto penale, esso stesso, come già l’artiglieria pesante⁶⁰, terribile arma⁶¹ e fonte di violenza e sopraffazione per i diritti fondamentali e la libertà del singolo.

Così, applicando anche a questa branca del diritto pubblico il principio nel suo duplice atteggiarsi, si ottiene, quale risultato, la sola legittimazione dell’intervento coercitivo dello Stato nelle ipotesi in cui non esistano altri mezzi

Universitaires de France, Parigi, 1992, p. 10, in cui l’A. con una immagine di peculiare efficacia precisa che «si soccorre colui che non basta più a sé stesso [...] si tira fuori dall’acqua uno che sta annegando: ma una volta tratto a riva non c’è motivo di portarlo sulle spalle».

⁵⁸ In questi termini, C. MILLON-DELSOL, *L’Etat subsidiaire*, cit., p. 11.

⁵⁹ Utile qui rinviare a G.P. DEMURO, *Ultima ratio: alla ricerca di limiti all’espansione del diritto penale*, cit., p. 7 ss., oltreché a V. PEPE, *La sussidiarietà. Nozione ed evoluzione storica*, cit., p. 63.

⁶⁰ Si fa qui riferimento a quanto esposto all’inizio del presente paragrafo.

⁶¹ L’immagine figurata è ripresa da M. DONINI, *Scienza penale e potere politico*, cit., p. 85.

meno lesivi ed altrettanto idonei ad offrire una protezione ai beni giuridici dei consociati⁶². In quest'ottica – e secondo una visione idealizzata di un diritto penale pienamente aderente ai principi dell'ordinamento giuridico –, alla criminalizzazione dovrebbe farsi ricorso solamente in via residuale e laddove, secondo gradualità, la pena si riveli il giusto mezzo per il giusto scopo⁶³. Si arriva, allora, ad una caratterizzazione eminentemente utilitaristica della *extrema ratio*, che porta a dipingere il diritto penale come un diritto socialmente utile per l'intera collettività⁶⁴ e spiccatamente “efficiente”, giacché necessariamente adeguato ai fini che si prefigge, nell'ottica di un bilanciamento dei suoi costi con i benefici che ne conseguono⁶⁵.

⁶² Sul punto, *ex multis*, G. COCCO, *Riflessioni su punibilità, sussidiarietà e teoria del rato. Tra vecchi e nuovi istituti*, in *L'Indice Penale*, fasc. 3, 2015, p. 265.

⁶³ In materia, in particolare, si rinvia a C.E. PALIERO, *I grandi principi del diritto nell'esperienza giuridica: laicità, sussidiarietà*, in *Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche*, 2014, numero speciale, I principi nell'esperienza giuridica, Atti del Convegno della facoltà di Giurisprudenza della Sapienza, Roma, 14-15 novembre 2014, p. 307.

⁶⁴ In punto di utilità del diritto penale si veda anche C.E. PALIERO (a cura di), *Il sistema penale*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2024, p. 34, che, citando Bentham, precisa che «per principio di utilità si intende quel principio che approva o disapprova qualunque azione a seconda della tendenza che essa sembra avere ad aumentare o diminuire la felicità della parte il cui interesse è in questione; o, che è lo stesso concetto in altre parole, a seconda della tendenza a promuovere tale felicità o a contrastarla» (v. J. BENTHAM, *Introduzione ai principi della morale e della legislazione* (1789), trad. it. a cura di O. Marcacci, Utet, Torino, 1998, p. 90).

⁶⁵ G. COCCO, *Riflessioni su punibilità, sussidiarietà e teoria del rato. Tra vecchi e nuovi istituti*, cit., p. 265, ove l'A. precisa: «nella prospettiva utilitaristica è irrazionale raggiungere l'obiettivo con costi superiori al necessario, cosicché la pena deve essere utilizzata solo quando la prevenzione delle aggressioni ai beni giuridici giustifica i costi che essa implica, per cui può utilizzarsi solo quando le altre istanze statali – quali i mezzi di polizia amministrativa o le misure di assistenza sociale, il diritto civile, amministrativo, etc. – non risultino efficaci per la protezione dei beni giuridici, a fronte della sicura efficacia del diritto penale (principio di efficacia)». Nel medesimo senso anche

2.2. Un rapido excursus sull'evoluzione storica e filosofica della concezione pubblicistica di sussidiarietà.

Facendo un passo indietro rispetto alle prime definizioni che si è arrivati a formulare, per addivenire ad una più chiara ricostruzione teorica del principio in trattazione, pare necessario soffermarsi sulla progressiva edificazione e stratificazione che ha interessato lo stesso nella storia, concentrandosi, in particolar modo, sulla sua funzione di governo del rapporto tra pubblici poteri ed autonomia privata.

Sebbene sia indubbio che il principio di *extrema ratio* come oggi conosciuto sia il fortunato frutto dell'opera di forgiatura della fucina illuministica, non pare, però, potersi ignorare la presenza dei primi germi di una idea di sussidiarietà⁶⁶ già in epoche senz'altro più remote.

D. PULITANÒ, *Politica criminale*, in G. Marinucci, E. Dolcini (a cura di), *Diritto penale in trasformazione*, Giuffrè, Milano, 1985, p. 10, che sottolinea che la razionalità strumentale della pena necessaria non è puro tecnicismo, ma discende da un utilitarismo fortemente impregnato di valori etici e politici. Ancora, ricollega il principio di cui si tratta al c.d. principio di effettività del diritto penale A. CADOPPI, *Il "reato penale". Teorie e strategie di riduzione della criminalizzazione*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2022, p. 139.

⁶⁶ Giova qui operare una precisazione: l'idea di sussidiarietà che si rinviene alle origini se trasmutata ai giorni nostri sarebbe perlopiù riferibile al principio di sussidiarietà proprio del diritto amministrativo (come tale afferente ad un'idea di decentramento, che vede lo svolgersi delle funzioni amministrative al livello più vicino ai cittadini). Se il principio di sussidiarietà nel diritto penale è strumento limitativo della politica criminale, che contingenta l'operato del legislatore imponendogli di preferire – ove possibile – una disciplina meno afflittiva e misure proprie di settori dell'ordinamento diversi da quello penale, d'altra parte il principio di sussidiarietà in ambito amministrativo riguarda i rapporti tra i diversi livelli territoriali di potere

È, anzitutto, nella concezione platonica – e poi in quella aristotelica – del potere che si assiste ad un primo accenno ad una funzione suppletiva espletata dall'autorità di vertice⁶⁷: ne *La Repubblica*⁶⁸, la necessità di far spazio ad una dimensione superiore e politica nella vita umana nasce dalla presa di coscienza di una latente incapacità di ciascuno, nella propria individualità, di provvedere

e postula un criterio di ripartizione delle competenze improntato alla prossimità con il consociato. Nondimeno, pare comunque d'interesse indagare le prime concezioni legate al principio per la comune idea di fondo di un intervento superiore (per la sua intrinseca afflittività nel diritto penale, per il suo promanare da un'autorità di grado superiore in diritto amministrativo) avente natura sussidiaria e residuale, nell'ottica di una preminenza valoriale del singolo.

Peraltro, rileva aspetti di continuità tra la concezione di sussidiarietà propria del diritto penale e quella pubblicistica anche M. DONINI, *Sussidiarietà penale e sussidiarietà comunitaria*, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, fasc. 1-2, 2003, p. 154 ss., ove l'A. osserva: «in diritto penale, come in diritto pubblico in generale, gli strumenti giuridici più autoritativi e pubblicistici devono cedere il passo a linee di intervento più privatistiche e soprattutto meno invasive dell'autodeterminazione e dei diritti dei singoli in chiave neutralizzante».

⁶⁷ Parzialmente contrari ad una ricostruzione che individua le radici del principio di sussidiarietà in un'epoca arcaica, S. STAIANO, *La sussidiarietà orizzontale: profili teorici*, in *Federalismi.it*, 9 marzo 2006, che analizza il principio a partire dalla sua matrice cattolica e da quella liberale; sempre in senso critico, A. D'ATENA, *Costituzione e principio di sussidiarietà*, in *Quaderni costituzionali*, n. 1, marzo 2001, p. 13 ss. e ID., *La sussidiarietà tra valori e regole*, in *Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente*, n. 2, 2004, in cui l'A. rinviene le basi del principio in tre ideologie: quella liberale, quella cattolica e quella federalista.

⁶⁸ Si fa qui riferimento a PLATONE, *La Repubblica*, trad. a cura di G. Lozza, Mondadori, Milano, 2018, come peraltro lucidamente ripercorso in U. PAGALLO, *Testi e contesti dell'ordinamento giuridico. Sei studi di teoria generale del diritto*, Cedam, Padova, 1999, p. 173 e richiamato in V. PEPE, *La sussidiarietà. Nozione ed evoluzione storica*, cit., p. 67 ss. Un'interessante ricostruzione delle origini del principio nel panorama della Magna Grecia è, poi, offerta anche da F. VECCHIO, *Declinazioni costituzionali del principio di sussidiarietà*, in C. Magnani (a cura di), *Beni pubblici e servizi sociali in tempi di sussidiarietà*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2008, p. 173 ss.

ai personali bisogni essenziali⁶⁹. Il dualismo che viene conseguentemente a crearsi per far fronte a dette esigenze, tra sfera pubblica e sfera privata, è da Platone risolto attraverso la netta prevalenza del primo ambito – quello pubblico – sul secondo: l'uomo, padrone dell'*oikos* e delle proprie tendenze particolaristiche, viene del tutto assorbito dalla *polis* e dall'autorità del sistema politico, a creare una società ordinata capace di mettere a tacere gli effetti degenerativi delle disgreganti pulsioni nascenti dai singoli⁷⁰.

Diversamente, nella *Politica*⁷¹, dall'insoddisfazione e dall'insufficienza dell'uomo nella sua dimensione atomistica deriva una primitiva forma di associazionismo ed una primigenia comparsa di formazioni sociali, ciascuna deputata all'adempimento di compiti specifici ed al soddisfacimento di esigenze via via più composite: «la famiglia provvede ai bisogni quotidiani; il villaggio provvede ai bisogni più durevoli; la città soddisfa bisogni più complessi quali la difesa, la politica estera, la sicurezza interna, la giustizia, la finanza locale, il culto»⁷². Tutto ciò in un rapporto di progressiva sussidiarietà: tra i differenti nuclei di aggregazione si crea una dinamica di vera e propria supplenza in virtù della quale «ogni autorità [superiore] lavora per rispondere ai bisogni lasciati insoddisfatti dalla sfera immediatamente inferiore» ed interviene, solo e soltanto,

⁶⁹ Non sfugge come questa primitiva ricostruzione delle dinamiche che portano i singoli ad associarsi in più complesse società si ritrova in C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, cit., p. 7, come già più in alto ripercorso nei primi paragrafi del presente elaborato.

⁷⁰ Sul punto e, in particolare, sul dualismo *oikos-polis*, F. VECCHIO, *Declinazioni costituzionali del principio di sussidiarietà*, cit., p. 175, che fa richiamo dell'interpretazione della filosofia platonica offerta da G. BODEI GIGLIONI, *L'oikos: realtà familiare e realtà economica*, in S. Settis (a cura di), *I Greci. Storia Cultura Arte Società*, Giulio Einaudi Editore, Torino, 1997, vol. 2.1, p. 735 ss.

⁷¹ ARISTOTELE, *Politica*, trad. a cura di R. Laurenti, Laterza, Bari, 2007. Sul punto, ancora una volta, si vedano V. PEPE, *La sussidiarietà. Nozione ed evoluzione storica*, cit., p. 68 ss., nonché F. VECCHIO, *Declinazioni costituzionali del principio di sussidiarietà*, cit., p. 175.

⁷² Così V. PEPE, *La sussidiarietà. Nozione ed evoluzione storica*, cit., p. 68.

«là dove vi siano bisogni rimasti insoddisfatti ad un livello inferiore»⁷³. Fuori da questa dimensione, al di là delle ingerenze motivate e circoscritte all'utilità della società⁷⁴, l'intrusione dell'autorità nelle sfere particolari diviene mera usurpazione.

Non senza soluzione di continuità, il principio di sussidiarietà quale strumento di garanzia dell'autonomia del singolo – concepito come cristiano prima ancora che cittadino – si rinviene nel complesso di dottrine filosofiche e teologiche di Tommaso d'Aquino. Nel sistema tomista, difatti, il pieno sviluppo della personalità umana richiede l'esistenza di una organizzazione politica che consenta, attraverso il proprio *subsidium*, la realizzazione del bene comune e dei diritti naturali degli individui: l'uomo, dotato di diritti innati e di libertà naturali, responsabile del proprio destino e portatore di valori inalienabili, basta a sé stesso per conoscere e perseguire le proprie finalità, ma spesso non è in grado di raggiungerle⁷⁵. Questo scarto tra aspirazioni e capacità fonda e giustifica la

⁷³ Cfr. V. PEPE, *La sussidiarietà. Nozione ed evoluzione storica*, cit., p. 69. L'ordine così costituito porta alla realizzazione della *politeia* (πολιτεία), «ordinamento dei vari poteri e specialmente di quello che è sovrano» (τάξις τῶν ἄλλων ἀρχῶν καὶ μάλιστα τῆς κυρίας πάντων): ARISTOTELE, *Politica*, cit., III, 6, 1278).

⁷⁴ Così C. MILLON-DELSOL, *L'Etat subsidiaire*, cit., p. 28, in cui l'A. osserva: «nessun dubbio che qui possiamo trovare la radice del principio di sussidiarietà: l'idea di non ingerenza significa una ingerenza limitata all'utilità circoscritta dalle insufficienze della società».

⁷⁵ Cfr. T. D'AQUINO, *De regno ad regem Cypri*, Editori di San Tommaso, Roma, 1979, p. 72, in cui l'A. afferma «ogni uomo possiede, per sua natura, la luce innata della ragione che lo guida verso il suo scopo mediante i propri atti. E se fosse bene per l'uomo vivere da solo, come accade per molti animali, non avrebbe bisogno di essere diretto da nessun Principio guida verso questo fine, ma ognuno sarebbe re di sé stesso, ma l'uomo da solo non potrebbe assicurarsi i mezzi necessari per vivere. E quindi, è nella natura dell'uomo che egli viva in società». Sul punto, peraltro, si vedano V. PEPE, *La sussidiarietà. Nozione ed evoluzione storica*, cit., p. 70 ss., nonché F. VECCHIO, *Declinazioni costituzionali del principio di sussidiarietà*, cit., p. 180 ss.

presenza dell'autorità politica che deve, però, solamente sostenere e non sostituire le singole articolazioni della società, mettendosi al suo servizio per consentire a ciascuno di vivere *secundum modum proprie naturae*. Ecco, allora, ancora una volta, parvenze di sussidiarietà: nel pensiero dell'Aquinate, le sovrastrutture sociali – e, in particolar modo, le istituzioni che detengono il potere politico – sono legittime nella misura in cui consentono al singolo di perseguire gli obiettivi che lo stesso è incapace di raggiungere autonomamente⁷⁶: l'autorità superiore, insomma, è chiamata a «correggere, se [e solo se] trova qualcosa in disordine; supplire, se [e solo se] ci sono mancanze; perfezionare, se [e solo se] qualcosa di meglio può essere fatto»⁷⁷.

Una simile sussidiarietà di matrice religiosa, ancorché con contorni più marcati, si rinviene, poi, nella dottrina sociale della Chiesa. Se già con l'enciclica *Rerum Novarum*, accanto agli afflatti solidaristici e all'affermazione di un dovere di intervento attivo da parte dello Stato ai fini del riequilibrio sociale, papa Leone XIII ribadisce la generale necessità di contenere l'intervento statale in nome del ruolo preponderante e del primato etico dell'uomo⁷⁸, è poi con l'enciclica

⁷⁶ Così F. VECCHIO, *Declinazioni costituzionali del principio di sussidiarietà*, cit., p. 180 ss., e V. PEPE, *La sussidiarietà. Nozione ed evoluzione storica*, cit., p. 71, che fanno rinvio entrambi a C. MILLON-DELSOL, *L'Etat subsidiaire*, cit., p. 50.

⁷⁷ T. D'AQUINO, *De regno ad regem Cypri*, cit., come richiamato da F. VECCHIO, *Declinazioni costituzionali del principio di sussidiarietà*, cit., p. 180.

⁷⁸ Si fa qui riferimento all'enciclica *Rerum Novarum* promulgata da papa Leone XIII il 15 maggio 1891, di cui è celebre la formula: «certo, se qualche famiglia si trova per avventura in sì gravi ristrettezze che da sé stessa non le è affatto possibile uscirne, è giusto in tali frangenti l'intervento dei pubblici poteri, giacché ciascuna famiglia è parte del corpo sociale. Similmente in caso di gravi discordie nelle relazioni scambievoli tra i membri di una famiglia intervenga lo Stato e renda a ciascuno il suo, poiché questo non è usurpare i diritti dei cittadini, ma assicurarli e tutelarli secondo la retta giustizia. Qui però deve arrestarsi lo Stato; la natura non gli consente di andare

Quadragesimo Anno di Pio XI che la delineazione del concetto è portata a compimento, insieme alla quantificazione delle limitazioni da apporre al potere pubblico⁷⁹. In questo senso, a chiare lettere l'enciclica del 1931 puntualizza che «siccome è illecito togliere agli individui ciò che essi possono compiere con le forze e l'industria propria per affidarlo alla comunità, così è ingiusto rimettere a una maggiore e più alta società quello che dalle minori e inferiori comunità si può fare. Ed è questo insieme un grave danno e uno sconvolgimento del retto ordine della società; perché l'oggetto naturale di qualsiasi intervento della società stessa è quello di aiutare in maniera suppletiva le membra del corpo sociale, non già distruggerle ed assorbirle»⁸⁰. Quella che se ne ricava è, allora, una limpida formulazione della sussidiarietà come aiuto in via suppletiva realizzato da chi si trovi in una posizione superiore a beneficio dei sottoposti: allo Stato è sì riconosciuto un compito «di direzione, di vigilanza, di incitamento e di

oltre». A commento dell'opera pare utile rinviare a F. VECCHIO, *Declinazioni costituzionali del principio di sussidiarietà*, cit., p. 182 ss.

⁷⁹ Il richiamo è all'enciclica *Quadragesimo Anno*, promulgata il 15 maggio 1931 da papa Pio XI, ed alla trattazione svolta sul punto da S. STAIANO, *La sussidiarietà orizzontale: profili teorici*, cit., p. 3 ss.

⁸⁰ Così l'Enciclica *Quadragesimo Anno*, punto 5, par. 80, che in latino recita: «*Nam etsi verum est, idque historia luculenter ostendit, ob mutatas rerum condiciones multa nunc non nisi a magnis consociationibus posse praestari, quae superiore aetate a parvis etiam praebebantur, fixum tamen immotumque manet in philosophia sociali gravissimum illud principium quod neque moveri neque mutari potest: sicut quae a singularibus hominibus proprio Marte et propria industria possunt perfici, nefas est eisdem eripere et communitati demandare, ita quae a minoribus et inferioribus communitatibus effici praestarique possunt, ea ad maiorem et altiore societatem avocare iniuria est simulque grave damnum ac recti ordinis perturbatio; cum socialis quaevis opera vi natura sua subsidium afferre membris corporis socialis debeat, numquam vero eadem destruere et absorbere*».

repressione»⁸¹, ma detto compito deve attuarsi negli angusti confini tracciati dai casi e dalla necessità e non oltre le frontiere determinate dalle esigenze di sostegno, lontano da qualsivoglia operato di integrale sostituzione o capillare ingerenza nelle sfere dei singoli idoneo a comprimere la libertà di iniziativa e la solidarietà sociale⁸².

2.3. Repetita iuvant: ancora in tema di sussidiarietà e pensiero illuminista.

Come già rilevato in apertura⁸³, è ai pensatori del Settecento e dell'Ottocento che va ricondotto il consolidamento dell'impianto concettuale dell'idea di sussidiarietà e, soprattutto, la sua prima compiuta declinazione all'interno delle coordinate proprie del sistema penale⁸⁴.

Nel quadro di un ordinamento che, in linea con la filosofia tomista ed il personalismo religioso, mette ancora una volta al centro delle proprie preoccupazioni l'individuo⁸⁵ – percepito non più nella sua dimensione cristiana,

⁸¹ Enciclica *Quadragesimo Anno*, punto 5, par. 81: «[...] quo fiet, ut liberius, fortius et efficacius ea omnia exsequatur, quae ad ipsam solam spectant, utpote quae sola ipsa praestare possit: dirigendo, vigilando, urgendo, coercendo, prout casus fert et necessitas postulat [...]».

⁸² V. S. STAIANO, *La sussidiarietà orizzontale: profili teorici*, cit., p. 3 ss. e F. VECCHIO, *Declinazioni costituzionali del principio di sussidiarietà*, cit., p. 182 ss.

⁸³ Si fa qui rinvio ai paragrafi 1.2. ed 1.3. della presente trattazione.

⁸⁴ Si è già detto, in apertura del paragrafo che precede, delle differenze e delle similitudini concettuali esistenti tra la sussidiarietà amministrativa e quella penale: mentre la trattazione sino a qui svolta era volta a profilare gli elementi comuni ai due concetti e propri di una idea generale di sussidiarietà, in questo paragrafo ci si concentra sul solo principio di sussidiarietà di ambito penalistico e sulle specifiche caratteristiche allo stesso conferite dal pensiero illuminista.

⁸⁵ Precisa in argomento N. BOBBIO, *L'età dei diritti*, Einaudi, Torino, 1990, p. 61: «è con la nascita dello stato di diritto che avviene il passaggio finale dal punto di vista del principe a quello dei

ma nella sua essenza razionale e libera –, diviene indispensabile rimarcare la collocazione dello Stato in una posizione *secondaria* e *supplente*⁸⁶, meramente servente rispetto alla realizzazione degli interessi, particolari e generali, della collettività; e la riferita valorizzazione del ruolo sussidiario dell'autorità statale si fa ancor più esigenza ove rapportata alla specifica natura della materia penale, alla sua invasività ed alla sua capacità lesiva.

Innanzitutto ad un diritto che, nel vissuto quotidiano, si manifesta quale «pervasivo intreccio di comandi legali coercitivamente assicurati, che calano dall'alto»⁸⁷ sull'autonomia dei consociati, il principio di *extrema ratio* assume, allora, le fattezze di una aspirazione salvifica, capace di stemperare la tensione esistente tra le esigenze di ordine e le istanze di libertà, relegando l'intervento punitivo dell'autorità pubblica a quanto strettamente indispensabile. In altri termini, poiché, a ben vedere, «la pena crea disutilità» e costituisce, dunque, «un problema sociale», il suo riconoscimento come istituto legittimo all'interno dell'ordinamento passa e «non può che passare attraverso un'operazione di ricerca di un [suo] (quantomeno corrispondente) tasso di utilità»⁸⁸ per l'intera collettività.

cittadini. Nello stato dispotico i singoli individui hanno solo doveri e non diritti. Nello stato assoluto gli individui vantano nei riguardi del sovrano diritti privati. Nello stato di diritto l'individuo ha verso lo stato non solo diritti privati ma anche diritti pubblici. Lo stato di diritto è lo stato dei cittadini».

⁸⁶ V. C. MILLON-DELSOL, *L'Etat subsidiaire*, cit., p. 71, che ripercorre la visione dello Stato consegnata da Montesquieu, peraltro richiamata anche in V. PEPE, *La sussidiarietà. Nozione ed evoluzione storica*, cit., p. 74.

⁸⁷ Così MARRA G., *Extrema ratio ed ordini sociali spontanei. Un criterio di sindacato sulle fattispecie penali eccessive*, cit., p. 8.

⁸⁸ In questo senso C.E. PALIERO (a cura di), *Il sistema penale*, cit., p. 34.

Così inquadrato il comune denominatore – presente e passato – della questione penale, la riflessione teorica sui limiti dello *ius puniendi* nel pensiero illuminista si sviluppa, anzitutto, a partire dalle premesse concettuali fornite dalle dottrine del contratto sociale e dell'utilitarismo, orientate, entrambe, nella direzione di una concezione garantista e minimalista della penalità.

In questo contesto, un fortunato “*libriccino*”⁸⁹ offre una preziosa ricostruzione dell'origine contrattuale della società ed individua nello Stato lo strumento per attingere «la massima felicità divisa nel maggior numero»⁹⁰. A seguito di un atto di volontario conferimento, il sovrano diviene custode e protettore delle singole porzioni di libertà dei consociati e si trova a doverle salvaguardare «dalle private usurpazioni di ciascun uomo in particolare»⁹¹: nasce così la minaccia di pena, quale *motivo sensibile* capace di «distogliere il dispotico animo di ciascun uomo dal risommergere nell'antico caos le leggi della società»⁹².

⁸⁹ La terminologia è ripresa da G. MARINUCCI, *Beccaria penalista, nostro contemporaneo*, cit., p. 2025, in cui l'A. inserisce *Dei delitti e delle pene* tra le «opere seminali – dal cui inizio sono cominciate tante cose che non hanno mai cessato di cominciare – che fanno dell'autore un perenne contemporaneo». Così anche B.E. HARCOURT, “*Dei delitti e delle pene*” di Beccaria: uno strumento di riflessione sulla storia delle fondamenta del diritto penale moderno, trad. it. a cura di A. Corda, in *Criminalia*, 2013, p. 149, che definisce l'opera «un breve trattato che sarebbe divenuto la gemma più preziosa dell'Illuminismo italiano oltre che un classico della penalità moderna».

⁹⁰ C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, cit., p. 5.

⁹¹ Si tratta delle dinamiche, già richiamate in precedenza *sub* par. 1.2., poste da Beccaria all'origine della creazione della società: «Le leggi sono le condizioni, colle quali uomini indipendenti ed isolati si unirono in società, stanchi di vivere in un continuo stato di guerra e di godere una libertà resa inutile dall'incertezza di conservarla. Essi ne sacrificarono una parte per goderne il restante con sicurezza e tranquillità. La somma di tutte queste porzioni di libertà sacrificate al bene di ciascheduno forma la sovranità di una nazione, ed il sovrano è il legittimo depositario ed amministratore di quelle» (C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, cit., p. 7).

⁹² C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, cit., p. 5.

Nella necessità di «difendere il deposito della salute pubblica» dalle già richiamate «usurpazioni particolari»⁹³, però, l'autorità punitiva del sovrano sorge e tramonta: se è legittimo e legittimato il ricorso alla criminalizzazione a garanzia della sicurezza e della tranquillità collettiva, nondimeno tal legittimazione cessa di esistere al venir meno delle esigenze da cui nasce. Sulla scorta delle considerazioni di Beccaria, «ogni pena che non derivi dall'assoluta necessità [...] è tirannica»; e ciò perché «tanto più giuste sono le pene, quanto più sacra ed inviolabile è la sicurezza, e maggiore la libertà che il sovrano conserva ai sudditi»⁹⁴.

Entro la prospettiva delineata, allora, tra sicurezza e libertà si instaura una relazione solo apparentemente asimmetrica⁹⁵, che vede una alternativa e periodica compressione di una sfera a favore dell'altra, in una dimensione di circolare equilibrio e di reciproca dipendenza; i due beni, «inalienabile e ugual patrimonio di ogni cittadino», richiedono, anzi, in pari misura protezione e custodia, «l'uno dall'aperto o mascherato dispotismo, l'altro dalla turbolenta popolare anarchia»⁹⁶.

⁹³ C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, cit., p. 5.

⁹⁴ C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, cit., p. 8.

⁹⁵ Nel senso di una relazione di carattere simmetrico MAIELLO, *Legge e interpretazione nel 'sistema' di Dei delitti e delle pene*, cit., p. 8; sostiene, invece, l'esistenza di una relazione asimmetrica tra sicurezza e libertà D. SICILIANO, *Il potere dell'insetto e l'insetto del potere. Ovvero: la questione democratica in "Dei delitti e delle pene" di Cesare Beccaria*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, tomo II, fasc. 44, 2015, p. 947, in cui l'A. sottolinea che «Beccaria si muove all'interno di uno schema securitario, alla Hobbes, in cui la sicurezza è prioritaria rispetto alla libertà. Senza sicurezza, è questo l'implicito di Beccaria, non c'è libertà o meglio: la libertà non serve. [...] La relazione tra sicurezza e libertà è dunque asimmetrica a favore della prima».

⁹⁶ C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, cit., p. 82, che aggiunge che anzi sarebbe «troppo facile che l'una non sia favorita a spese dell'altra».

Ne consegue l'articolarsi del ruolo attribuito allo Stato in una duplice forma: se già, in una prima accezione, il potere sovrano assume un contenuto positivo e si sostanzia nella tutela effettiva dei beni giuridici individuali e nella garanzia del loro pieno godimento, assicurati mediante un impiego razionale della sanzione penale, a ciò si aggiunge una dimensione negativa, in cui il ruolo dell'autorità consiste nell'astensione da indebite ed eccessive ingerenze nella sfera privata dei consociati ed assicura la persistenza di spazi di libertà sottratti all'intervento repressivo del potere punitivo⁹⁷. Insomma, nella cornice concettuale offerta da *Dei delitti e delle pene*, al cittadino è riconosciuta sia una tutela *nel* diritto penale, sia una tutela *dal* diritto penale⁹⁸; ed è in quest'ultima direzione – in quella della garanzia *dalla* penalità – che opera il principio di sussidiarietà, quale criterio di circoscrizione dell'intervento punitivo a quanto imposto da necessità.

Nel vivace laboratorio penalistico sviluppatosi tra XVIII e XIX secolo, però, la riflessione dottrinale non si esaurisce nella proposta sistematica avanzata dal Marchese di Bonesana. Accanto a quest'ultima, difatti, si collocano plurimi contributi teorici che, pur muovendo da premesse concettuali eterogenee e talvolta distanti, giungono ad esiti sostanzialmente convergenti con la

⁹⁷ Chiaro il quadro offerto in C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, cit., p. 9: «tutte le pene che oltrepassano la necessità di conservare questo vincolo sono ingiuste di lor natura». A commento del passaggio, S. LARIZZA, *Cesare Beccaria e il principio di stretta necessità del diritto penale*, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, fasc. 4, 2014, p. 2082.

⁹⁸ S. LARIZZA, *Cesare Beccaria e il principio di stretta necessità del diritto penale*, cit., p. 2082 ss., che parla più propriamente di «garanzie attraverso il diritto penale» e «garanzie dal diritto penale». L'A., peraltro, affianca alle due citate categorie di garanzie una terza tipologia, cui anche Beccaria non manca di far riferimento: «quelle garanzie che devono accompagnare e assistere il soggetto che entra a contatto con il diritto penale, una volta che ne abbia violato i fondamentali precetti. Garanzie che abbracciano non solo il versante sostanziale [...] ma anche, e soprattutto, il versante processuale».

prospettiva di stampo beccariano, individuando nella necessità dell'intervento coercitivo il punto di equilibrio tra le pressioni securitarie e l'essenziale conservazione di libertà.

Paradigmatica della dinamica delineata la concezione punitiva romagnosiana⁹⁹: sebbene rifugga «l'assurda ipotesi del contratto sociale»¹⁰⁰ di Beccaria e invochi l'adozione di pene esemplari – con ciò assumendo una posizione, nei suoi tratti fondamentali, antipodica rispetto a quella beccariana¹⁰¹ –, l'autore della *Genesi del diritto penale* non manca di attribuire importanza essenziale alla finalità general-preventiva della pena, da perseguirsi «nel rispetto di criteri utilitaristici e di efficacia e nell'osservanza rigorosa di principi proporzionalistico-retributivi»¹⁰².

Così, ripercorrendo brevemente il pensiero di Romagnosi attraverso le sue parole, «la società ha *diritto* di far succedere la pena al delitto, come *mezzo necessario* alla conservazione de' suoi individui e dello stato di aggregazione in

⁹⁹ Si fa riferimento qui, in particolare, a G.D. ROMAGNOSI, *Genesi del diritto penale* (1791), Giuffrè, Milano, 1996. Utile, peraltro, a commento dell'opera citata, L. GARLATI, *La macchina del flagello. Romagnosi alla ricerca della pena perfetta*, in *Italian Review of Legal History*, fasc. 7, 2015.

¹⁰⁰ In questi termini E. PESSINA, *Letteratura del diritto criminale*, in P. Rossi, *Trattato di diritto penale*, Edizione per Borroni e Scotti, Milano, 1852, p. 566. In particolare, l'A. evidenzia che, nella ricostruzione offerta da Romagnosi, lo stato sociale assurge a vero stato di natura dell'uomo, per tendenza portato alla socialità.

¹⁰¹ Basti ricordare, sul punto, come, nel pensiero di Beccaria, la dolcezza delle pene assurgeva a migliore delle cure preventive: «perché una pena ottenga il suo effetto basta che il male della pena ecceda il bene che nasce dal delitto, e in questo eccesso di male deve essere calcolata l'infallibilità della pena e la perdita del bene che il delitto produrrebbe. Tutto il di più è dunque superfluo e perciò tirannico» (C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, cit., p. 55).

¹⁰² L. GARLATI, *La macchina del flagello. Romagnosi alla ricerca della pena perfetta*, cit., p. 3.

cui ella è»¹⁰³; e siffatto *diritto* di punire «si estende quanto la *necessità* di usare delle pene per la preservazione del giusto ben essere umano e [...] oltre la detta necessità non dispiega la sua esistenza ed attività»¹⁰⁴. «La ragione de' Legislatori, sprovvista di saldo ed unico sostegno, è costretta [...] ad errare a seconda di incerte o licenziose o tiranniche opinioni»¹⁰⁵: proprio per questa ragione, ogni pena, per potersi dire giusta¹⁰⁶, deve essere connotata da necessarietà e deve, pertanto, rivelarsi «un mezzo *efficace* ad imprigionare le cagioni ed il *solo* mezzo a ciò efficace»¹⁰⁷. La necessità della pena «è l'unico punto di contratto, mercè il quale il *fatto* delle pene può unirsi al diritto [...]; senza di lei, verrà eternamente proscritto come crudele e condannato come tirannico. Quindi, io lo ripeto, la necessità [è] quell'unico e gran canone dal quale al Filosofo ed al Legislatore non [è] mai lecito, per minima distanza, allontanarsi»¹⁰⁸; e detta necessità va intesa nel senso che, della pena, non sia possibile fare a meno, «atteso che ogni altro mezzo non penoso riescirebbe frustraneo»¹⁰⁹

L'uso cauto e parsimonioso della criminalizzazione nei limiti di quanto essenziale ed inevitabile, progetto nelle impalpabili idee della riflessione liberale,

¹⁰³ Cfr. G.D. ROMAGNOSI, *Genesi del diritto penale* (1791), cit., p. 120, in cui l'A. prosegue individuando in questa dinamica «il momento della nascita del diritto penale, il quale in sostanza non è che un diritto di difesa abituale contro una minaccia permanente nata dall'ingenita intemperanza».

¹⁰⁴ Così G.D. ROMAGNOSI, *Genesi del diritto penale* (1791), cit., p. 122.

¹⁰⁵ G.D. ROMAGNOSI, *Genesi del diritto penale* (1791), cit., p. 126.

¹⁰⁶ «Ogni pena debb'essere *necessaria* a fine d'essere giusta»: G.D. ROMAGNOSI, *Genesi del diritto penale* (1791), cit., p. 128. E ancora, «qual è la regola giustificante l'uso delle pene? La sola *Necessità*»: G.D. ROMAGNOSI, *Genesi del diritto penale* (1791), cit., p. 129.

¹⁰⁷ G.D. ROMAGNOSI, *Genesi del diritto penale* (1791), cit., p. 132.

¹⁰⁸ G.D. ROMAGNOSI, *Genesi del diritto penale* (1791), cit., p. 129.

¹⁰⁹ G.D. ROMAGNOSI, *Genesi del diritto penale* (1791), cit., p. 103, che trova richiamo anche in G.P. DEMURO, *Ultima ratio: alla ricerca di limiti all'espansione del diritto penale*, cit., p. 7.

si fa, infine, concreto fondamento della potestà punitiva nelle dichiarazioni dei diritti e nelle prime codificazioni settecentesche.

È, difatti, nel corpo della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789 che si trova scolpita – ancora una volta – l'immagine di una pena giusta perché necessaria¹¹⁰: giacché il fine di ogni associazione politica è la conservazione della libertà, della proprietà, della sicurezza e della resistenza all'oppressione, diritti naturali ed imprescrittibili dell'uomo¹¹¹ e dal momento che la libertà consiste «nel poter fare tutto ciò che non nuoce ad altri»¹¹², la legge, quale espressione della volontà generale dei consociati¹¹³, ha il diritto di vietare esclusivamente le azioni nocive alla società¹¹⁴; a scudo dal nocumento della

¹¹⁰ Per una ricostruzione dei contenuti della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789 si veda altresì MARRA G., *Extrema ratio ed ordini sociali spontanei. Un criterio di sindacato sulle fattispecie penali eccessive*, cit., p. 27 ss.

¹¹¹ Più nel dettaglio, l'art. 2 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789 sancisce: *Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression* (Il fine di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali e imprescrittibili dell'uomo. Questi diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza all'oppressione).

¹¹² Art. 4 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789: *La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui: ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi* (La libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non nuoce ad altri: così, l'esercizio dei diritti naturali di ciascun uomo ha come limiti solo quelli che assicurano agli altri membri della società il godimento di quegli stessi diritti. Questi limiti possono essere determinati solo dalla Legge).

¹¹³ Art. 6 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789: *La loi est l'expression de la volonté générale [...] (La Legge è l'espressione della volontà generale).*

¹¹⁴ Così Art. 5 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789: *La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut*

pluralità, il legislatore può, allora, prevedere delle pene, ma le stesse non possono dirsi legittime se non «strettamente ed evidentemente necessarie»¹¹⁵. Quest'ultimo limite alla potestà legislativa non viene meno – ed anzi pare divenire più stringente – nella successiva *Déclaration des droits de l'homme et du citoyen* del 1793: accanto all'esplicitazione di un nuovo compito della legge, chiamata a «proteggere la libertà pubblica ed individuale contro l'oppressione di coloro che governano»¹¹⁶, si precisa che tal strumento, «espressione libera e solenne della volontà generale»¹¹⁷, può comminare «solo pene strettamente ed

être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas (La Legge ha il diritto di vietare solo le azioni nocive alla società. Tutto ciò che non è vietato dalla Legge non può essere impedito, e nessuno può essere costretto a fare ciò che essa non ordina).

¹¹⁵ Art. 8 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789: La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée (La Legge deve stabilire solo pene strettamente ed evidentemente necessarie e nessuno può essere punito se non in virtù di una legge stabilita e promulgata anteriormente al delitto, e legalmente applicata).

¹¹⁶ Art. 9 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1793: La loi doit protéger la liberté publique et individuelle contre l'oppression de ceux qui gouvernent (la legge deve proteggere la libertà pubblica e individuale contro l'oppressione di coloro che governano).

¹¹⁷ Così l'art. 4 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1793: La loi est l'expression libre et solennelle de la volonté générale ; elle est la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ; elle ne peut ordonner que ce qui est juste et utile à la société ; elle ne peut défendre que ce qui lui est nuisible (La legge è l'espressione libera e solenne della volontà generale; essa è la stessa per tutti, sia che protegga, sia che punisca; può ordinare solo ciò che è giusto e utile alla società; non può vietare se non ciò che le è nocivo). La disposizione pare, peraltro, potersi leggere in uno con l'art. 3 del medesimo testo: Tous les hommes sont égaux par la nature et devant la loi (Tutti gli uomini sono uguali per natura e davanti alla Legge).

evidentemente necessarie: le pene devono essere proporzionate al delitto e utili alla società»¹¹⁸.

Quella cui si addiviene è, in definitiva, la cristallizzazione di un ideale di diritto penale, improntato all'*extrema ratio*, sorretto dal principio di sussidiarietà e lontano dalle aberrazioni autoritarie; ideale che, peraltro, rivela una costante e permanente attualità¹¹⁹ innanzi all'altalenante andamento del ricorso alla criminalizzazione da parte dei legislatori nella storia, ove l'aspirazione al raggiungimento del modello liberale descritto ed il tentativo di frenare le degenerazioni tiranniche degli interventi statali assume un ruolo preminente tra le missioni della scienza criminale¹²⁰.

¹¹⁸ Art. 15 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1793: La loi ne doit décerner que des peines strictement et évidemment nécessaires: les peines doivent être proportionnées au délit et utiles à la société (La legge deve comminare solo pene strettamente ed evidentemente necessarie: le pene devono essere proporzionate al delitto e utili alla società).

¹¹⁹ In questo senso, *ex multis*, S. SENESE, *La riserva di codice*, in U. Curi, G. Palombarini (a cura di), *Diritto penale minimo*, Donzelli Editore, 2002 p. 86, ove l'A. sottolinea che «il lascito dell'illuminismo giuridico rivela una sua fecondità che gli consente di svolgere oggi un ruolo essenziale di orientamento nella costruzione di un ordine giuridico all'altezza delle grandi trasformazioni del nostro tempo».

¹²⁰ In questi termini si esprime, in sede di prefazione, F. CARRARA, *Programma del Corso di diritto criminale. Del delitto e della pena* (1859), Il mulino, Bologna, 1993, p. 31, in cui l'A. evidenzia che la scienza criminale «ha per sua missione di frenare le aberrazioni dell'autorità sociale nel *divieto*, nella *repressione* e nel *giudizio*, onde questa si mantenga nelle vie della giustizia e non degeneri in tirannia. La scienza criminale ha per sua missione di moderare gli abusi dell'autorità nell'esercizio di quei tre grandi fatti».

Per una densa ricostruzione del ricorrente *topos* della denuncia dell'eccessiva produzione di fattispecie incriminatrici nella scuola classica e nella scuola positiva si fa rinvio a C.E. PALIERO, «Minima non curat praetor». *Ipertrofia del diritto penale e decriminalizzazione dei reati bagatellari*, Cedam, Padova, 1985, p. 6 ss.: trattasi di argomento che per il momento si preferisce non

3. La sussidiarietà quale principio operativo: linee guida per il legislatore e per l'interprete.

Nella progettazione della politica criminale, il principio che riserva la pena alle ipotesi criminose non altrimenti governabili assurge a fondamentale confine del potere punitivo dello Stato, imprescindibile strumento di protezione dei beni giuridici che il diritto penale riceve in tutela. Nel suo ideale atteggiarsi, l'*extrema ratio* ordina, orienta e limita a monte l'agire del legislatore che ricorre allo strumento penale, offrendo, al contempo, legittimazione e giustificazione a quelle scelte normative che si rivelano le più afflittive per i consociati.

Se, però, analizzato con il rigore matematico e la precisione geometrica «a cui la nebbia dei sofismi, la seduttrice eloquenza ed il timido dubbio non posson resistere»¹²¹, il principio di cui si tratta disvela appieno il proprio potenziale, lasciando affiorare una sua ulteriore utilizzazione: se con chiarezza ritratta nei suoi contenuti e nella sua portata, se analiticamente scissa nei corollari che da essa discendono, se puntualmente convertita in una serie di indici sintomatici, la

approfondire, giacché necessariamente connesso a valutazioni e critiche relative al concreto utilizzo della criminalizzazione nei diversi momenti storici.

¹²¹ Sono le parole di C. BECCARIA, *On crimes and punishments and other writings*, Cambridge University Press, Cambridge, 1995, p. 30, richiamate in B.E. HARCOURT, *“Dei delitti e delle pene” di Beccaria: uno strumento di riflessione sulla storia delle fondamenta del diritto penale moderno*, cit., p. 154 ss., in cui l'A., nel ripercorrere la filosofia benthamiana, evidenzia la significativa influenza esplicita su questa dal trattato di Beccaria, «fonte di ispirazione per Bentham e [...] pietra angolare della nota concezione dell'“aritmetica morale”, che si colloca al centro della filosofia utilitaristica che egli poi avrebbe sviluppato».

sussidiarietà può, invero, rivelarsi un utile strumento operativo anche per l'interprete – giurista o giudice – che voglia vagliare a valle la piena rispondenza dell'intervento legislativo ad esigenze non altrimenti colmabili¹²².

Né pare, peraltro, che l'utilizzazione del principio a valle sarebbe priva di conseguenze sull'attività svolta a monte: in termini di rigorosa logica e senza voler trarre conclusioni affrettate, non può, difatti, trascurarsi come la prospettiva di una verifica *ex post* – eventualmente estesa sino al controllo di costituzionalità della norma che abbia l'*extrema ratio* a parametro, con conseguente possibilità di espungere dall'ordinamento quanto con il parametro confliggente – potrebbe indurre ad una più diligente osservanza dei limiti all'intervento legislativo sin dalle prime fasi del ricorso alla norma penale, fungendo da deterrente rispetto ad un uso ingiustificato e meramente simbolico della sanzione.

3.1. Il “contenente”: ritratto di un metaprincipio.

Per avvicinarsi più agevolmente all'individuazione della collocazione topografica della sussidiarietà nell'ordinamento, pare utile prender le mosse da una interessante chiave di lettura consegnata dall'elaborazione di Ronald Dworkin¹²³, incentrata sulla contrapposizione tra regole e principi e spesse volte

¹²² È qui che si vuole finalmente esplicitare l'obiettivo della presente ricerca: evidenziate le fondamenta storico-filosofiche della materia, si procede ora ad una enucleazione dei contenuti del principio di sussidiarietà, così da verificarne i caratteri ineliminabili e offrire un utile strumento operativo al legislatore e all'interprete. Strumento che, peraltro, sarà messo alla prova nel terzo capitolo del presente elaborato, per cui si rinvia alla trattazione ivi svolta.

¹²³ R. DWORKIN, *I diritti presi sul serio* (1978), il Mulino, Bologna, 2010, cui fa rinvio C.E. PALIERO, *I grandi principi del diritto nell'esperienza giuridica: laicità, sussidiarietà, cit.*, p. 300 ss., oltrechè ID.,

utilizzata dalla dottrina costituzionalistica italiana per «accostarsi alla lettura delle disposizioni costituzionali che tutelano i diritti ed intendere le strategie argomentative adottate dalla Corte costituzionale»¹²⁴.

Ebbene, nella visione offerta dal filosofo e giurista statunitense, il discrimine tra le due tipologie di norma giuridica si articola principalmente in relazione alle modalità attraverso cui le stesse si atteggiavano rispetto alle decisioni che ad esse conseguono: le une e le altre «orientano a particolari decisioni, in particolari circostanze, su questioni di obblighi giuridici; ma differiscono per il carattere dell'orientamento che suggeriscono»¹²⁵. In questo senso, se, da un lato, le regole sono applicabili secondo un meccanismo «sussuntorio ed algoritmico»¹²⁶ nella sola forma del *tutto-o-niente*, potendo solamente essere

Extrema ratio: una favola raccontata a veglia? Pragmatica e paradigmatica della clausola di 'extrema ratio', cit., p. 1457 ss., che osserva come lo «schema istituzionale» dato dalla dicotomia tra regole e principi, «considerato precipuamente per la sua complessità [...], condiziona in modo ineludibile un discorso attuale sull'ERK [i.e. sull'Extrema-Ratio-Klausel, n.d.r.]: al crescere delle fonti di flusso, la portata del fondo tende a crescere piuttosto che a diminuire».

¹²⁴ In questo senso, R. BIN, *Diritti e argomenti. Il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale*, Giuffrè Editore, Milano, 1992, p. 10, richiamato peraltro anche in C.E. PALIERO, *I grandi principi del diritto nell'esperienza giuridica: laicità, sussidiarietà*, cit., p. 300 ss. Giova, peraltro, notare che la contrapposizione di cui si tratta è, per verità, tutt'altro che pacifica: lo precisa R. BIN, *Diritti e argomenti. Il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale*, cit., p. 9.

¹²⁵ R. DWORKIN, *I diritti presi sul serio* (1978), cit., p. 93 ss., che si rinviene anche in C.E. PALIERO, *I grandi principi del diritto nell'esperienza giuridica: laicità, sussidiarietà*, cit., p. 301.

¹²⁶ La terminologia è ripresa da C.E. PALIERO, *I grandi principi del diritto nell'esperienza giuridica: laicità, sussidiarietà*, cit., p. 301, che sul punto aggiunge: «al verificarsi del fatto disciplinato da una regola, conseguono necessariamente gli effetti giuridici previsti dalla regola stessa, alla sola condizione che la regola sia valida; e, per converso, qualora una regola non sia valida, essa andrà integralmente disapplicata».

integralmente applicate o integralmente disapplicate¹²⁷, all'opposto i principi non si prestano ad una applicazione altrettanto automatica e lineare, poiché, per decidere della loro applicazione, diviene necessaria una valutazione del relativo peso o importanza, «fattori che appaiono del tutto trascurabili quando si opera con regole, mentre sono determinanti nella procedura di bilanciamento»¹²⁸; procedura che, in quest'ambito, occupa anch'essa una posizione tutt'altro che secondaria, giacché è nella natura dei principi «di non essere applicabili uno alla volta, poiché ognuno viene necessariamente applicato in congiunzione con altri»¹²⁹.

Dalla caratterizzazione descritta discendono differenze significative quanto alle modalità di composizione dei possibili conflitti tra due o più regole o tra due o più principi. Laddove la confliggenza si instauri tra due o più regole, a nulla giova indagare l'importanza o il peso delle singole: «se due regole confliggono, di una soltanto potrà predicarsi la validità» e «la decisione relativa a quale regola sia valida, e quindi applicabile, discende da criteri che stanno al di fuori della regola stessa»¹³⁰; al contrario, come già si è detto, in ipotesi di conflitti tra principi opera quale criterio risolutivo il maggior peso di ciascuno,

¹²⁷ R. DWORKIN, *I diritti presi sul serio* (1978), cit., p. 93 ss., in cui l'A. precisa ulteriormente che «se si danno i fatti stabiliti da una regola, allora: o la regola è valida, e in tal caso si deve accettare la risposta che esse fornisce; oppure la regola è invalida, e in tal caso non influisce sulla decisione».

¹²⁸ Così R. DWORKIN, *I diritti presi sul serio* (1978), cit. p. 26 ss., cui fanno richiamo R. BIN, *Diritti e argomenti. Il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale*, cit., p. 10 e C.E. PALIERO, *I grandi principi del diritto nell'esperienza giuridica: laicità, sussidiarietà*, cit., p. 301.

¹²⁹ Così R. BIN, *Diritti e argomenti. Il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale*, cit., p. 39 ss.

¹³⁰ In questi termini, C.E. PALIERO, *I grandi principi del diritto nell'esperienza giuridica: laicità, sussidiarietà*, cit., p. 301.

ammettendosi una composizione degli stessi nella direzione di un equo contemperamento *a priori* incerto¹³¹.

Ebbene, nel panorama contemporaneo di diritto, caratterizzato da una endemica interferenza tra universo giuridico sovranazionale e fonti interne, come tale policentrico, permeabile e dinamico, «il funzionamento e i limiti dell'attività normativa dipendono completamente dai principi, che assumono in questo modo un peso specifico elevatissimo nel sistema»¹³². E principio – e non regola – è anche la sussidiarietà, che dal punto di vista semantico adempie una funzione predicativa rispetto all'uso della pena¹³³: il bilanciamento, in questo caso, «è sempre tra il bene (la libertà personale) *aggredito dal* e il bene (giuridico) *tutelato attraverso il diritto penale*»¹³⁴.

Sebbene questo primo approdo concernente la struttura dell'*extrema ratio* possa ritenersi pacifico, nondimeno si impone la necessità di operare una ulteriore precisazione: quello di cui si discute non deve essere qualificato come principio in senso stretto, bensì, più propriamente, come *metapprincipio*. Sotto

¹³¹ R. DWORKIN, *I diritti presi sul serio* (1978), cit. p. 96, ove l'A. osserva che sul punto «non può esservi, ovviamente, un'esatta misurazione, e il giudizio, per cui un particolare principio o politica è più importante di un altro, sarà spesso assai controverso».

¹³² Cfr. C. SOTIS, *Il diritto senza codice. Uno studio sul sistema penale europeo vigente*, Giuffrè Editore, Milano, 2007, p. 16, cui rinvia anche C.E. PALIERO, *I grandi principi del diritto nell'esperienza giuridica: laicità, sussidiarietà*, cit., p. 302, che ulteriormente osserva: «un contesto come quello attuale [...] ha aperto lo spazio a una radicale prevalenza dei principi sulle regole, stante l'assenza di un 'centro ordinante', di un 'totem' gerarchizzante e 'monopolista' equiparabile allo Stato, e dei tradizionali criteri ordinatori (la gerarchia e la competenza), che possano definire *ex ante* l'esito dei conflitti inter-ordinamentali».

¹³³ Così C.E. PALIERO, *I grandi principi del diritto nell'esperienza giuridica: laicità, sussidiarietà*, cit., p. 299.

¹³⁴ C.E. PALIERO, *Extrema ratio: una favola raccontata a veglia? Pragmatica e paradigmatica della clausola di 'extrema ratio'*, cit., p. 1458.

queste vesti, la sussidiarietà si rivela principio genetico del sistema penale nel suo complesso: il metapprincipio non nasce dall'ordinamento ma preesiste a questo, costituendone una fonte di legittimazione. Di conseguenza non necessariamente trova formalizzazione nei corpi normativi di base, ma ben può essere anche indirettamente o implicitamente costituzionalizzato, quale presupposto o implicazione di altri principi formalizzati *expliciter*¹³⁵.

Richiamando, allora, per intero l'insegnamento di una illustre voce dottrinale, si addivene ad una prima conclusione: nel nostro ordinamento la sussidiarietà è «principio pre-costituzionale, recepito in fonti sia eso- che endo-ordinamentali [...] e a consistenza prevalentemente sostanziale; la [sua] eventuale formalizzazione non appare diretta, [e cioè operata] da parte di norme *ad hoc*, ma implicita e ricavabile (talvolta a fatica) sul piano sistematico, oppure ricorrendo all'ermeneutica combinatoria indiretta, [quale] combinato disposto delle *rationes* sottese a più norme disciplinanti altri principi/regole»¹³⁶.

3.2. Il “contenuto”: funzione, declinazioni e componenti della sussidiarietà.

Sebbene non sia possibile rinvenire, per le ragioni or ora esplicitate, un suo fondamento costituzionale preciso, esplicito o diretto, nondimeno il principio – o, meglio, metapprincipio – di sussidiarietà si pone come principio fondante dell'ordinamento, che legittima, orienta e vincola lo *ius puniendi* alla direttiva

¹³⁵ In questi termini C.E. PALIERO, *I grandi principi del diritto nell'esperienza giuridica: laicità, sussidiarietà*, cit., p. 304.

¹³⁶ Il passaggio richiamato è contenuto in C.E. PALIERO, *I grandi principi del diritto nell'esperienza giuridica: laicità, sussidiarietà*, cit., p. 304; in argomento pare utile rinviare anche ad ID., *Extrema ratio: una favola raccontata a veglia? Pragmatica e paradigmatica della clausola di 'extrema ratio'*, cit., p. 1458 ss.

politico-criminale di un diritto penale ridotto al minimo e di stretta necessità, come tale rispettoso dei diritti e delle libertà fondamentali del cittadino.

Volendone indagare i contenuti, il significante *sussidiarietà* pare, anzitutto, potersi ricondurre ad una diade di significati¹³⁷, entrambi e ciascuno sintomatici dell'ambizione sistemica al raggiungimento di un ideale di legislazione penale razionale. *In primis*, la pena è uno strumento di protezione dei privati interessi sussidiario poiché *residuale* (c.d. *extrema ratio* in senso stretto): si fa – si può e si deve fare – ricorso a detto mezzo di coercizione, difatti, solo laddove, all'esito di un vaglio di tutte le altre scelte di tutela possibili, la criminalizzazione si riveli l'unica strada percorribile, in ragione dell'insufficienza degli «altri (meno incisivi) strumenti di controllo sociale (offerta dal diritto civile, dal diritto amministrativo, dall'arsenale delle misure di terapia sociale)»¹³⁸. Secondariamente, l'intervento coercitivo dello Stato è sussidiario poiché *graduale*, in quanto giusto mezzo per il giusto scopo o, per quanto più propriamente affine alla materia qui d'interesse, *minimo* mezzo per il giusto scopo¹³⁹: in questo senso, lo *ius puniendi* può essere utilizzato limitatamente a quelle «schegge di dannosità sociale che raggiungano il picco del socialmente intollerabile», ovvero sia con riferimento a quei singoli frammenti di condotta che il legislatore penale, nell'esercizio della propria arte, non possa ignorare, poiché insopportabili per le modalità di lesione loro proprie e, come tali, da reprimere, nell'ottica della

¹³⁷ Così C.E. PALIERO (a cura di), *Il sistema penale*, p. 53 ss., e, più analiticamente, ID., *I grandi principi del diritto nell'esperienza giuridica: laicità, sussidiarietà*, cit., p. 307 ss.

¹³⁸ C.E. PALIERO, *I grandi principi del diritto nell'esperienza giuridica: laicità, sussidiarietà*, cit., p. 307 ss. L'aspetto della sussidiarietà così delineato è dall'A. etichettato «principio di sussidiarietà in senso proprio, o di necessità, o del bisogno di pena».

¹³⁹ In questi termini C.E. PALIERO, *I grandi principi del diritto nell'esperienza giuridica: laicità, sussidiarietà*, cit., p. 308.

conservazione dell'ordine giuridico-sociale¹⁴⁰. Come evidente, il carattere di gradualità impone, allora, «di porre la scelta criminalizzatrice in funzione del grado dell'offesa», operando una selezione drastica ed una perimetrazione accurata delle «forme di manifestazione dei comportamenti offensivi in ragione del grado di intensità e delle modalità di offesa ai beni giuridici meritevoli [...] di tutela penale»¹⁴¹; né sfuggono i profili marcatamente utilitaristici dell'aspetto, che riconnette la sanzione penale ad un giudizio di efficienza e di adeguatezza al fine, «reso necessario dal fatto che la pena non solo non è l'unico strumento per la protezione dei beni giuridici, ma si differenzia dagli altri per i maggiori costi che comporta in termini di perdita o limitazione di beni fondamentali della persona»¹⁴².

Nella sua generale ambizione al contenimento o, in ogni caso, all'utilizzo cauto e prudente della sanzione penale¹⁴³, il principio di cui si tratta, nella sua duplice declinazione di intervento penale residuale e graduale, rappresenta «un paradigma selettivo ed un canone di controllo sull'an, prima ancora che sul

¹⁴⁰ Il passaggio richiamato è ripreso da C.E. PALIERO, *I grandi principi del diritto nell'esperienza giuridica: laicità, sussidiarietà*, cit., p. 307 ss., che definisce quanto descritto nei termini di principio di frammentarietà del diritto penale.

¹⁴¹ In questo senso C.E. PALIERO, *I grandi principi del diritto nell'esperienza giuridica: laicità, sussidiarietà*, cit., p. 308.

¹⁴² G. COCCO, *Riflessioni su punibilità, sussidiarietà e teoria del rato. Tra vecchi e nuovi istituti*, cit., p. 265, ove l'A. aggiunge: «nella prospettiva utilitaristica è irrazionale raggiungere l'obiettivo con costi superiori al necessario, cosicché la pena deve essere utilizzata solo quando la prevenzione delle aggressioni ai beni giuridici giustifica i costi che essa implica, per cui può utilizzarsi solo quando le altre istanze statali – quali i mezzi di polizia amministrativa o le misure di assistenza sociale, il diritto civile, amministrativo, etc. – non risultino efficaci per la protezione dei beni giuridici, a fronte della sicura efficacia del diritto penale».

¹⁴³ In questi termini F. FORZATI, *Il congedo dell'ultima ratio fra sistema sanzionatorio multilivello e penale totale: verso la pena come unica ratio?*, in *Archivio Penale*, fasc. 1, 2020, p. 7.

quomodo e sul quantum della sanzione»¹⁴⁴ ed assolve, pertanto, ad una doppia funzione¹⁴⁵: se, difatti, sotto un primo profilo, l'*extrema ratio* si pone quale genetico e immutato fondamento dell'intervento coercitivo dello Stato, da diverso punto prospettico, connotato da dinamicità e conformato dalle vicende evolutive dell'ordinamento¹⁴⁶, il principio si atteggia quale limite per la criminalizzazione; limite che, peraltro, risulta relativo nella sua portata e «ha modulazioni nozionali interne che ne declinano i possibili diversi significati», taluni dei quali, pur «ricompresi nello spettro semantico (ma correlativamente nel perimetro ermeneutico) di ogni singolo principio, hanno acquisito nel tempo autonomia e si costituiscono come ulteriori sotto-principi limitativi e regolativi»¹⁴⁷.

È in questo senso che, allora, la sussidiarietà «riceve alimento e vigore dall'esistenza e dal rispetto di altri principi fondamentali del nostro ramo del diritto»¹⁴⁸: ancorché suscettibile di essere sintetizzata in definizioni in apparenza lineari e semplicistiche quale contingentamento dell'intervento penale alle sole ipotesi in cui il bilanciamento costi benefici lo richieda¹⁴⁹, analizzata più a fondo

¹⁴⁴ Così F. FORZATI, *Il congedo dell'ultima ratio fra sistema sanzionatorio multilivello e penale totale: verso la pena come unica ratio?*, cit., p. 7.

¹⁴⁵ Con riferimento alla doppia funzione assolta dal principio di sussidiarietà si veda C.E. PALIERO, *I grandi principi del diritto nell'esperienza giuridica: laicità, sussidiarietà*, cit., p. 304 ss.

¹⁴⁶ Il duplice atteggiamento delle funzioni della *extrema ratio*, l'una – la funzione di fondamento – connotata da staticità, l'altra – la funzione di limite – caratterizzata da dinamismo, si rinviene in C.E. PALIERO, *I grandi principi del diritto nell'esperienza giuridica: laicità, sussidiarietà*, cit., p. 304 ss.

¹⁴⁷ In questo senso C.E. PALIERO, *I grandi principi del diritto nell'esperienza giuridica: laicità, sussidiarietà*, cit., p. 304 ss.

¹⁴⁸ Così G.P. DEMURO, *Ultima ratio: alla ricerca di limiti all'espansione del diritto penale*, cit., p. 9 ss. Nel medesimo senso anche C.E. PALIERO, *I grandi principi del diritto nell'esperienza giuridica: laicità, sussidiarietà*, cit., p. 303 ss.

¹⁴⁹ Si tratta della definizione riportata in G. COCCO, *Riflessioni su punibilità, sussidiarietà e teoria del reato. Tra vecchi e nuovi istituti*, cit., p. 265. Utile, sul punto, fare richiamo anche alla definizione

essa rivela una struttura complessa ed eterogenea, dalle molteplici corrispondenze e ramificazioni, inscindibilmente legata a plurimi principi e suscettibile di tradursi «in espressioni e 'parole d'ordine' differenti»¹⁵⁰. E in ciò la sussidiarietà pare quanto mai vicina alla definizione di principio di dworkiniana memoria, quale «*standard* che deve essere osservato non perché provochi o mantenga una situazione (economica, politica, o sociale) desiderata, ma in quanto [...] esigenza di giustizia, o di correttezza, o di qualche altra dimensione della morale»¹⁵¹: l'espressione giuridica dell'*extrema ratio*, ancorché riconducibile ai concetti di residualità e gradualità della pena, non si esaurisce in questi, rivelandosi, altresì, inevitabilmente intrisa dei caratteri propri del «fascio di

prospettata in C.E. PALIERO, *Extrema ratio: una favola raccontata a veglia? Pragmatica e paradigmatica della clausola di 'extrema ratio'*, cit., p. 1449: «per ridurre a estrema sintesi il concetto in termini operazionalizzabili: si tratta di perseguire il massimo contenimento dell'uso della pena alla soglia minima garante della tutela collettiva necessaria».

Giova, peraltro, sottolineare che il principio di sussidiarietà non è unanimemente inquadrato dalla dottrina contemporanea che identifica diverse nozioni e differenti funzioni del principio: sul punto si vedano C.E. PALIERO, «Minima non curat praetor». *Ipertrofia del diritto penale e decriminalizzazione dei reati bagatellari*, cit., p. 162 ss., oltreché F. FORZATI, *Il congedo dell'ultima ratio fra sistema sanzionatorio multilivello e penale totale: verso la pena come unica ratio?*, cit., p. 7.

¹⁵⁰ Così C.E. PALIERO, *Extrema ratio: una favola raccontata a veglia? Pragmatica e paradigmatica della clausola di 'extrema ratio'*, cit., p. 1449, in cui l'A. aggiunge: «in modo eterogeneo, infatti, al medesimo concetto (*significato*) [...] corrispondono diverse formule terminologiche (*significanti*) largamente diffuse nella nostra scienza: (principio di) sussidiarietà, necessarietà, frammentarietà, nonché — sia pure in funzione accessoria — proporzionalità».

¹⁵¹ R. DWORKIN, *I diritti presi sul serio* (1978), cit., p. 90, cui fa rinvio anche C.E. PALIERO, *Extrema ratio: una favola raccontata a veglia? Pragmatica e paradigmatica della clausola di 'extrema ratio'*, cit., p. 1457.

istanze valoriali ad essa sottese, tutte orbitanti attorno al 'polo' della 'garanzia' e della tutela *dal*, piuttosto che *del*, diritto penale»¹⁵².

3.2.1. Sussidiarietà, offensività, meritevolezza della pena e proporzione.

Nel tentativo di tracciare i connotati fondamentali del principio di sussidiarietà e di conferire agli stessi ed al loro dinamismo¹⁵³ una, seppur apparente, staticità, diviene necessario accennare a quei parametri che, nell'incidere direttamente sulle dinamiche di scelta della materia penale, arricchiscono i contenuti dell'*extrema ratio* e le donano un rinnovato vigore, procedendo, al contempo, ad un loro raffronto con il metaprincipio che qui interessa.

Premessa logica al ricorso alla criminalizzazione è, anzitutto, il principio di offensività, che postula la necessaria lesività sociale di una condotta per farne oggetto di divieto e far conseguire alla sua commissione l'applicazione di una

¹⁵² Così C.E. PALIERO, *Extrema ratio: una favola raccontata a veglia? Pragmatica e paradigmatica della clausola di 'extrema ratio'*, cit., p. 1457.

¹⁵³ Si rinvia qui ad una definizione del principio di sussidiarietà che ci è consegnata da M. DONINI, *Il volto attuale dell'illecito penale. La democrazia penale tra differenziazione e sussidiarietà*, Giuffrè Editore, Milano, 2004, p. 9, ove l'A. descrive l'*extrema ratio* come «il principio più dinamico di tutti e, nello stesso tempo, quello che pare abbia bisogno di maggiore implementazione e di sviluppi teorici».

pena¹⁵⁴. Base fondativa¹⁵⁵ del descritto principio è il bene giuridico, situazione di fatto o di diritto «carica di valore, modificabile e, quindi, offendibile»¹⁵⁶ per tramite di una condotta umana¹⁵⁷: l'*offensibilità* ed il *grado* di una possibile aggressione al bene si atteggiavano quali elementi fondamentali per sciogliere le primarie questioni relative alla legittimazione del diritto penale e, più nel

¹⁵⁴ Nell'esemplificare le dinamiche operative del principio di offensività, osserva A. CADOPPI, *Il "reato penale". Teorie e strategie di riduzione della criminalizzazione*, cit., p. 138 ss.: «il diritto penale è di per sé profondamente lesivo di diritti di libertà dei cittadini [...]. Perciò, per giustificare tali intrusioni nei diritti di libertà dei consociati da parte dello Stato, occorre limitarle ai casi in cui il cittadino ha arrecato un'offesa ad altri o a certi interessi o valori ritenuti fondamentali». Quanto all'amplessissima letteratura in materia, sia concesso richiamare qui, a titolo esemplificativo e senza ambizione di completezza, nella manualistica G. MARINUCCI, E. DOLCINI, G.L. GATTA, *Manuale di Diritto Penale. Parte Generale*, Tredicesima Edizione, Giuffrè Editore, Milano, 2024, p. 10 ss. e C.E. PALIERO (a cura di), *Il sistema penale*, p. 45 ss., oltrechè, nella dottrina, A. DE LIA, "Ossi di seppia"? appunti sul principio di offensività, in *Archivio Penale*, n. 2, 2019; M. DONINI, *Il principio di offensività. Dalla penalistica italiana ai programmi europei*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, fasc. 4, 2013, p. 4 ss.; V. MANES, *Il principio di offensività nel diritto penale. Canone di politica criminale, criterio ermeneutico, parametro di ragionevolezza*, Giappichelli Editore, Torino, 2005.

¹⁵⁵ In questi termini M. DONINI, *Il principio di offensività. Dalla penalistica italiana ai programmi europei*, cit., p. 6.

¹⁵⁶ Cfr. G. MARINUCCI, E. DOLCINI, G.L. GATTA, *Manuale di Diritto Penale. Parte Generale*, cit., p. 10.

¹⁵⁷ Non sfugge, qui, il riferimento al principio di materialità (*nullum crimen sine actione*), intrinsecamente riconnesso – se non logicamente precedente – al principio di offensività, con riferimento al quale si consenta di far integralmente rinvio a A. CADOPPI, *Il "reato penale". Teorie e strategie di riduzione della criminalizzazione*, cit., p. 140 ss., ove l'A. con efficacia precisa che «il fatto commesso dal reo, in sostanza, deve avere una sua corporeità, una sua materialità. Punire qualcosa di impalpabile, ad esempio il mero pensiero, sarebbe sicuramente illegittimo costituzionalmente (*cogitationis poenam nemo patitur*)».

dettaglio, gli interrogativi «sull'*an* dell'incriminazione [...] e, successivamente, se del caso, sul *quantum* di pena meritata dall'offesa»¹⁵⁸.

Come già rilevato con riferimento alla sussidiarietà, anche l'offensività si colloca, allora, tra i principi-cardine funzionali ad un contingentamento della penalità; contingentamento che, però, se possibile, opera, all'interno dell'*iter* legislativo, in un momento precedente rispetto all'*extrema ratio*, momento in cui è ancora possibile che il legislatore concluda nel senso di una non necessità di tutela di una specifica qualità o quantità di offesa. In altre parole, se il quesito sullo sfondo della sussidiarietà ha come *prius* un'esigenza di tutela ed ha, quale oggetto, l'indagine sul miglior strumento – penale o non – per soddisfarla, il quesito su cui si radica l'offensività non solo manca di tale premessa, ma, anzi, la pone quale proprio oggetto¹⁵⁹, così rivelandosi un «originale e formidabile volano per cercare di rintracciare fondamento, contenuti e limiti dell'intervento penale, sia nella sua circoscrizione astratta, che nella sua gestione concreta»¹⁶⁰.

E ciò anche in considerazione del fatto che non ogni aggressione ad un bene giuridico richiede necessariamente un intervento di tutela, di qualsivoglia sorta, da parte dello Stato o, addirittura, la previsione e l'applicazione di una sanzione penale: come mette in luce il principio di meritevolezza della pena, che

¹⁵⁸ Così C.E. PALIERO (a cura di), *Il sistema penale*, p. 45, oltreché V. MANES, *Il principio di offensività nel diritto penale. Canone di politica criminale, criterio ermeneutico, parametro di ragionevolezza*, cit., p. 11 ss.

¹⁵⁹ Volendo richiamare le parole utilizzate da M. DONINI, *Sussidiarietà penale e sussidiarietà comunitaria*, cit., p. 146: «il principio di offensività, operando in chiave deontologica nella sua dimensione costituzionale (e quindi a prescindere dalla sua dimensione ermeneutica applicata al diritto ordinario già vigente), non lascia che a decidere del carattere penale di un illecito sia esclusivamente il tipo di sanzione minacciata, ma si interroga previamente sull'intrinseca legittimità della sanzione criminale rispetto a un tipo di illecito».

¹⁶⁰ In questi termini V. MANES, *Il principio di offensività nel diritto penale. Canone di politica criminale, criterio ermeneutico, parametro di ragionevolezza*, cit., p. 2.

si pone al confine tra offensività e proporzione e, al contempo, alimenta la sussidiarietà con i propri contenuti, «solo offese abbastanza gravi arrecate ad un bene giuridico sufficientemente importante *meritano* il ricorso alla pena»¹⁶¹. In tal direzione, la criminalizzazione non è ammissibile se non in ipotesi in cui il grado di offesa ad interessi degni di tutela divenga intollerabile: così, precisando ulteriormente la dinamica riferita, «quanto più alto è il livello del bene all'interno di una scala gerarchica recepita dalla Costituzione, tanto più giustificato risulterà asserire la meritevolezza di pena dei comportamenti che tale bene ledono o pongono in pericolo. Per converso, quanto è più basso il valore del bene all'interno della scala gerarchica, tanto più giustificato apparirà limitare la reazione penale a forme particolarmente gravi di aggressione»¹⁶².

Senz'altro d'interesse, poi, in un discorso sulla sussidiarietà, è il principio di proporzione o proporzionalità, senza il quale l'*extrema ratio* «resterebbe mera – seppur vitale – aspirazione garantista e razionale»¹⁶³.

¹⁶¹ Sul punto si veda G.P. DEMURO, *Ultima ratio: alla ricerca di limiti all'espansione del diritto penale*, cit., p. 9, oltreché A. CADOPPI, *Il "reato penale". Teorie e strategie di riduzione della criminalizzazione*, cit., p. 140 ss.

¹⁶² G. Fiandaca, E. Musco, *Diritto penale. Parte generale*, V edizione, Zanichelli Editore, Bologna-Roma, 2007, p. 31, richiamato anche in A. CADOPPI, *Il "reato penale". Teorie e strategie di riduzione della criminalizzazione*, cit., p. 140.

¹⁶³ Così G.P. DEMURO, *Ultima ratio: alla ricerca di limiti all'espansione del diritto penale*, cit., p. 9. Anche in tema di proporzione e proporzionalità la letteratura è sconfinata: *ex multis* si vedano G. MARINUCCI, E. DOLCINI, G.L. GATTA, *Manuale di Diritto Penale. Parte Generale*, cit., p. 12 ss.; C.E. PALIERO (a cura di), *Il sistema penale*, p. 56 ss.; N. RECCHIA, *Il principio di proporzionalità nel Diritto Penale. Scelte di criminalizzazione e ingerenza nei diritti fondamentali*, Giappichelli Editore, Torino, 2020. Nella letteratura spagnola, tra i tanti, riconnettono proporzionalità e sussidiarietà J.A. LASCURAÍN SÁNCHEZ, *La proporcionalidad de la norma penal*, in *Cuadernos de Derecho Público*, n. 5, settembre-dicembre 1998, p. 159 ss.; J.A. LASCURAÍN SÁNCHEZ, M.A. RUSCONI, *El principio de proporcionalidad penal*, Ad Hoc, Buenos Aires, 2014.

La proporzionalità si innerva su una logica costi-benefici e impone, nell'ambito della scelta della materia penale, di soppesare i vantaggi che la criminalizzazione di una data condotta apporta alla società con i costi, sociali ed individuali, immanenti al ricorso alla sanzione penale. Detto più semplicisticamente, nel rapporto tra mezzi e fini, ogni reazione, per dirsi legittima ed adeguata, deve essere proporzionata alla condotta offensiva da cui origina¹⁶⁴: la tutela e l'osservanza del principio conducono, così, a «negare legittimità alle incriminazioni che, anche se presumibilmente idonee a raggiungere finalità statuali di prevenzione, producono, attraverso la pena, danni all'individuo, ai suoi diritti fondamentali ed alla società sproporzionatamente maggiori dei vantaggi ottenuti (o da ottenere) da quest'ultima con la tutela dei beni e dei valori offesi»¹⁶⁵. Non solo: a ben vedere la logica costi benefici non appone unicamente un limite alle scelte legislative di incriminazione, ma opera, altresì, quale restrizione alle scelte sanzionatorie. La conseguenza è evidente: non solo «il legislatore può criminalizzare esclusivamente condotte lesive di beni giuridici proporzionati [...] rispetto al 'bene di raffronto' della libertà personale», ma, soprattutto, «la misura della tutela penale può estendersi, in ampiezza e profondità, solo

¹⁶⁴ Così G.P. DEMURO, *Ultima ratio: alla ricerca di limiti all'espansione del diritto penale*, cit., p. 9. Sul punto si veda, altresì, M. DONINI, *Sussidiarietà penale e sussidiarietà comunitaria*, cit., p. 157, ove l'A. sottolinea che «il criterio della proporzione è fondamentalmente legato alla logica del rapporto tra mezzi e fini, di adeguatezza e conformità dei primi ai secondi. Di tale criterio, pertanto, è possibile – e anzi in genere prevalente – una declinazione secondo la c.d. razionalità rispetto ai valori e agli scopi, che presenta valenze di tipo assiologico e teleologico, e quindi in chiave sia retributiva sia utilitaristica».

¹⁶⁵ In questi termini Corte cost., 10 novembre 2016, n. 236 e, nello stesso senso, Corte cost., 22 luglio 1994, n. 341 e Corte cost., 18 luglio 1989, n. 409, richiamate anche in G. MARINUCCI, E. DOLCINI, G.L. GATTA, *Manuale di Diritto Penale. Parte Generale*, cit., p. 13.

proporzionatamente»¹⁶⁶. Nei termini così precisati, la proporzionalità prescrive a priori un bilanciamento e a posteriori un controllo della fattispecie incriminatrice nelle sue due componenti della norma di condotta (o norma sostanziale) e della norma sanzionatoria (o norma formale autorizzatoria): se, sotto il primo profilo, il principio impone di soppesare «il divieto o l'obbligo cui ciascun consociato deve attenersi» con i possibili diritti fondamentali afferenti ai consociati e con esso confliggenti, guardando al secondo aspetto, diviene necessario verificare che, nel «riconnettere una sanzione alla trasgressione del divieto o dell'obbligo da parte di un individuo», la scelta operata dagli organi statali sia stata proporzionale tanto nell'individuazione della qualità – penale – della sanzione, quanto nel quantificarla¹⁶⁷.

Procedendo, ancora una volta, ad una comparazione, sebbene la logica costi-benefici sia caratteristica sia della proporzionalità sia della sussidiarietà, nondimeno il secondo principio gode di una sua propria autonomia nel rappresentare uno sviluppo nel primo, non nella forma dell'«orientamento ai valori ed agli scopi», ma più propriamente quale criterio di «orientamento alle conseguenze della tutela giuridica»¹⁶⁸. Insomma, diversa ed ulteriore rispetto alla proporzione, l'*extrema ratio* «implica un'apertura più ampia concernente l'effettiva verifica delle diverse possibilità di realizzazione degli obiettivi»¹⁶⁹: nel suo esercizio, non ci si interroga solo in punto di necessità o idoneità astratta di

¹⁶⁶ Così C.E. PALIERO (a cura di), *Il sistema penale*, p. 56.

¹⁶⁷ I passaggi riportati, come già l'integrale descrizione del procedimento di giudizio di proporzionalità, si rinvencono in N. RECCHIA, *Il principio di proporzionalità nel Diritto Penale. Scelte di criminalizzazione e ingerenza nei diritti fondamentali*, cit., p. 122 ss.

¹⁶⁸ M. DONINI, *Sussidiarietà penale e sussidiarietà comunitaria*, cit., p. 157 e, nel medesimo senso, ID., *Metodo democratico e metodo scientifico nel rapporto fra diritto penale e politica*, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, fasc. 1, 2001, p. 27 ss.

¹⁶⁹ Così M. DONINI, *Sussidiarietà penale e sussidiarietà comunitaria*, cit., p. 157.

un dato mezzo al raggiungimento di un precipuo scopo, ma ci si sofferma sulla prospettiva di utilizzazione di mezzi alternativi, verificando i costi ed i benefici dei singoli e procedendo, quindi, alla comparazione dei risultati dei giudizi operati.

3.2.2. Sussidiarietà, efficacia, effettività e necessità.

Ancora, nella disamina delle fondamentali considerazioni che si pongono – talvolta in maniera meramente ideale, come sarà evidenziato nei prossimi capitoli della trattazione – sullo sfondo delle scelte legislative di conferimento di penale rilevanza, non possono ignorarsi efficacia, effettività e necessità, caratteri differenti ma inscindibilmente riconnessi tra loro¹⁷⁰ e con la sussidiarietà nella loro funzione di materiale giustificazione al ricorso alla penalità.

Anzitutto, per potersi dire legittima, la reazione sanzionatoria di caratura penale deve inserirsi in un quadro di tutela efficace ed effettivo: non solo la minaccia di pena deve produrre un reale effetto di prevenzione generale – in linea con la massima d’esperienza che postula un’automatica diminuzione dei fatti oggetto di criminalizzazione nel mondo degli accadimenti sociali come risposta alla previsione legislativa di reati –, ma siffatto strumento deve rivelare una reale idoneità, «scientificamente prognosticata *ex ante* ed empiricamente verificata *ex*

¹⁷⁰ Il collegamento esistente tra i principi citati è con chiarezza delineato da F. MANTOVANI, *Il vero “diritto penale minimo”: la riduzione della criminalità?*, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, fasc. 3, 2005, p. 870 ss., ove l’A. precisa che «vi può essere effettività senza necessità, onde in questo caso la pena non è giustificata, mentre nel caso opposto della non effettività, occorre accertare: a) se esista la necessità, nel qual caso la pena è giustificata ed è compito dell’ordinamento di cercare di ripristinare l’effettività; b) se non esista la necessità, nel qual caso la pena non è giustificata e si può procedere alle sostituzioni alternative».

post», ad inibire comportamenti «socialmente disfunzionali, realizzando un utile sociale apprezzabilmente superiore al danno sociale che produce»¹⁷¹.

Ma ciò non è sufficiente: oltrechè effettiva ed efficace, la pena deve risultare necessaria, deve, cioè, costituire lo strumento unico ed indispensabile per garantire una tutela adeguata al bene giuridico suscettibile di lesione¹⁷². *Complemento speculare*¹⁷³ dell'*extrema ratio*, da esso derivato e ad esso complementare, il principio di necessità esprime, invero, «il vincolo del legislatore alla certezza del carattere indispensabile del ricorso alla pena, nonché il confinamento della tutela entro gli stretti limiti della proporzionalità al 'bene di raffronto' della libertà personale»¹⁷⁴: ben può ipotizzarsi, difatti, che, pur a fronte di una condotta che violi un precetto e produca un'offesa socialmente apprezzabile, il ricorso alla pena non si riveli di per sé in grado di raggiungere lo scopo cui sarebbe preordinato ed anzi, «per una sorta di eterogenesi dei fini», invece che mezzo per la «stabilizzazione sociale», risulti fonte di «un effetto criminogeno»¹⁷⁵.

¹⁷¹ In questi termini C.E. PALIERO, *Il principio di effettività nel diritto penale*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2011, p. 447 e 461 ss., oltrechè G.P. DEMURO, *Ultima ratio: alla ricerca di limiti all'espansione del diritto penale*, cit., p. 9.

¹⁷² Così C.E. PALIERO (a cura di), *Il sistema penale*, p. 54 ss. In argomento pare utile rinviare anche a G.P. DEMURO, *Ultima ratio: alla ricerca di limiti all'espansione del diritto penale*, cit., p. 9 ss., F. MANTOVANI, *Il vero "diritto penale minimo": la riduzione della criminalità?*, cit., p. 870 ss. e C.E. PALIERO, *I grandi principi del diritto nell'esperienza giuridica: laicità, sussidiarietà*, cit., p. 299 ss.

¹⁷³ La terminologia è ripresa da C.E. PALIERO, *I grandi principi del diritto nell'esperienza giuridica: laicità, sussidiarietà*, cit., p. 299.

¹⁷⁴ C.E. PALIERO (a cura di), *Il sistema penale*, p. 54.

¹⁷⁵ Così C.E. PALIERO (a cura di), *Il sistema penale*, p. 54, ove l'A. aggiunge che «anche in questo caso il ragionamento segue le cadenze logiche dell'Analisi-Costi-Benefici, nella quale vanno ponderati i costi di una "opzione pena" 'secca', cioè priva di alternative rintracciabili in altri modelli di sanzione, comparandoli con i benefici che tale 'scelta obbligata' comporta rispetto a

In questo senso, allora, appurato che uno specifico interesse – fondamentale e meritevole di tutela – richieda un intervento coercitivo dello Stato per poter essere salvaguardato da condotte che lo restringano e ne limitino il pieno godimento da parte dei legittimi titolari, ed ammesso che lo strumento penale, nel caso di specie, sia proporzionale e proporzionato in sé e rispetto agli altri strumenti a disposizione del legislatore per l’implementazione degli obiettivi di tutela, comunque dovrà procedersi ad un controllo di efficacia, effettività e necessità della pena in concreto; e, laddove detto vaglio desse esito negativo, indipendentemente dagli ipotetici esiti positivi ottenuti nella fase originaria dell’indagine prodromica al ricorso alla criminalizzazione, la pena sarà da ritenersi una opzione superflua, inutile e sovrabbondante, esercizio arbitrario di uno *ius puniendi* idoneo a ledere, e non proteggere, beni che sarebbe, invece, chiamato a tutelare¹⁷⁶.

3.2.3. Sussidiarietà e diritto penale frammentario.

Il risultato ideale cui sia addiviene all’esito dell’applicazione del principio di sussidiarietà – nel suo complesso coordinarsi e completarsi con gli ulteriori canoni di scelta della criminalizzazione su cui ci si è voluti soffermare più in alto – è quello di un panorama penale frammentario ed “insulare”, una area della

una rinuncia *tout court* a qualsiasi forma di sanzione», offrendo, poi, esempi concreti della descritta dinamica.

¹⁷⁶ In questo senso anche A. CADOPPI, *Il “reato penale”. Teorie e strategie di riduzione della criminalizzazione*, cit., p. 139, che conclude affermando che «la criminalizzazione, in questi casi, si risolverebbe in un uso simbolico del diritto penale, da molti ritenuto sconsigliabile».

illiceità discontinua e puntiforme, ove la libertà è regola ed il divieto è anormalità¹⁷⁷.

Emerge, così, il principio di frammentarietà che, nel suo essere espressione di una dinamica di contenimento e contingentamento del diritto penale, stabilisce che lo stesso può occuparsi solo di «specifici e circoscritti nuclei di condotta, individuati selettivamente, in ragione della loro particolare offensività o del loro particolare disvalore, all'interno delle diverse sfere dell'agire sociale»¹⁷⁸: rispetto all'universalità degli atteggiamenti sociali, la maggioranza dei quali esula dalla sfera dello *ius* criminale ed è, come tale, penalmente indifferente, i comportamenti tipizzati dal legislatore come di penale rilevanza sono, allora, irriducibilmente e necessariamente eccezionali, contenuti in norme precise, chiare e determinate e non previsti da «fattispecie "piovra", capaci di

¹⁷⁷ Utile anche in questa sede ricordare le parole di F. SGUBBI, *Il diritto penale totale. Punire senza legge, senza verità, senza colpa. Venti tesi*, cit., p. 49, già richiamate in seno al paragrafo 1.3. della presente trattazione: nel panorama penale frammentario le «isole di illecito» rappresentano «eccezioni legislative nell'ambito della vasta area della libertà». L'espressione, peraltro, si rinviene già in F. PALAZZO, *Legalità penale: considerazioni su trasformazione e complessità di un principio 'fondamentale'*, in *Principio di legalità e diritto penale* (per Mario Sbriccoli), in *Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, Giuffrè Editore, Milano, n. 36, 2007, p. 1285, ove l'A. descrive il diritto penale come «un'isola felice (...) nel mare della libertà».

Ricollega *extrema ratio* e frammentarietà anche C.E. PALIERO, *Extrema ratio: una favola raccontata a veglia? Pragmatica e paradigmatica della clausola di 'extrema ratio'*, cit., p. 1464, che utilizza «il lessema (e corrispondente concetto) di frammentarietà [...] per sondare l'attuale vitalità (o meno), nell'orizzonte penalistico, del nucleo di valori di cui l'ERK è espressione».

¹⁷⁸ Così C.E. PALIERO (a cura di), *Il sistema penale*, p. 30. Sul principio di frammentarietà si vedano, inoltre, G.P. DEMURO, *Ultima ratio: alla ricerca di limiti all'espansione del diritto penale*, cit., p. 10, C.E. PALIERO, «Minima non curat praetor». *Ipertrofia del diritto penale e decriminalizzazione dei reati bagatellari*, cit., p. 159 ss., ID., *Extrema ratio: una favola raccontata a veglia? Pragmatica e paradigmatica della clausola di 'extrema ratio'*, cit., p. 1464 ss. e T. VORMBAUM, *Il diritto penale frammentario nella storia e nella dogmatica*, cit., p. 51 ss.

comprendere disomogenei tipi di attacco al bene giuridico di volta in volta in considerazione»¹⁷⁹.

Il concetto in esame, peraltro, nonostante le apparenze che le considerazioni appena svolte potrebbero suggerire, si rivela refrattario ad una definizione univoca, mostrando una naturale propensione ad essere ricondotto ad una pluralità di significati e ad una molteplicità di prospettive interpretative. Per ripercorrerne le diverse articolazioni esegetiche, appare, allora, opportuno richiamare, ancora una volta, la felice metafora elaborata da un'autorevolissima voce della dottrina italiana¹⁸⁰, che offre una chiave di lettura quanto mai chiara ed efficace per restituire la complessità intrinseca della nozione oggetto di analisi¹⁸¹.

Ebbene, in primo luogo la frammentarietà può intendersi su un piano esterno quale relazione che si instaura tra i «corpi insulari della penalità, nel [loro reciproco e] rispettivo posizionamento spaziale»¹⁸². Ogni norma giuridica, «pezzo autonomo di un tutto», è frammentaria, giacché, con la propria formulazione, individua e descrive un ambito applicativo specifico, un particolare «ritaglio dalla realtà»¹⁸³: in una visione di sistema o, comunque,

¹⁷⁹ In questi termini A. CADOPPI, *Il "reato penale". Teorie e strategie di riduzione della criminalizzazione*, cit., p. 143.

¹⁸⁰ Si fa riferimento alla metafora delle isole, che si rinviene in F. PALAZZO, *Legalità penale: considerazioni su trasformazione e complessità di un principio 'fondamentale'*, cit., p. 1285, richiamata in F. SGUBBI, *Il diritto penale totale. Punire senza legge, senza verità, senza colpa. Venti tesi*, cit., p. 49 ed in C.E. PALIERO, *Extrema ratio: una favola raccontata a veglia? Pragmatica e paradigmatica della clausola di 'extrema ratio'*, cit., p. 1466 ss.

¹⁸¹ Sui plurimi significati di frammentarietà all'interno ed all'esterno dell'ambito penale si veda T. VORMBAUM, *Il diritto penale frammentario nella storia e nella dogmatica*, cit., p. 51 ss.

¹⁸² C.E. PALIERO, *Extrema ratio: una favola raccontata a veglia? Pragmatica e paradigmatica della clausola di 'extrema ratio'*, cit., p. 1466.

¹⁸³ Cfr. T. VORMBAUM, *Il diritto penale frammentario nella storia e nella dogmatica*, cit., p. 55.

complessiva, il penalmente rilevante può presentarsi, allora, a chi lo osserva, nelle forme di «un *arcipelago sparso* (che massimizza l'ERK [i.e. l'*Extrema-Ratio-Klausel*, n.d.r.]) piuttosto che di un *arcipelago fitto* o, addirittura, giungere all'estremo di una *penisola continentale* (che minimizza l'ERK)»¹⁸⁴. Differente è, invece, la concezione della frammentarietà interna, afferente al «disegno costiero, [al]la frastagliatura delle singole isole di penalità, [al]la profilatura che il Tipo penale riceve attraverso il bulino piuttosto che attraverso la scalpellatura posta in atto, con tecnica e profondità differenti, dai diversi Formanti»¹⁸⁵: le isole della penalità «non sono disposte in cerchio, [né] sono forme chiuse, ma presentano numerose insenature e frastagliature, perfino lagune e laghi, che in forza del principio *nullum crimen sine lege* non possono, come tali, essere eliminate»¹⁸⁶. Si passa, in questa prospettiva, da una visione globale ad una particolare, concentrandosi sui caratteri degli specifici nuclei di incriminazione, sul peso e sull'*impatto contenitivo*¹⁸⁷ di ciascuna disposizione penale positiva, incapace di ricomprendere – o, comunque, di ricomprendere integralmente –, nella sua singolarità, «tutto quell'ambito rispetto al quale, considerata in modo sostanziale, vige la sua disciplina»¹⁸⁸.

Ma la frammentarietà non è solo esterna o interna: guardando alla funzione epistemica del principio, difatti, esso rivela un carattere descrittivo ed un carattere prescrittivo. Da un primo punto di vista, la frammentarietà si

¹⁸⁴ Così C.E. PALIERO, *Extrema ratio: una favola raccontata a veglia? Pragmatica e paradigmatica della clausola di 'extrema ratio'*, cit., p. 1466 ss.

¹⁸⁵ C.E. PALIERO, *Extrema ratio: una favola raccontata a veglia? Pragmatica e paradigmatica della clausola di 'extrema ratio'*, cit., p. 1467.

¹⁸⁶ Cfr. T. VORMBAUM, *Il diritto penale frammentario nella storia e nella dogmatica*, cit., p. 58.

¹⁸⁷ La terminologia è ripresa da C.E. PALIERO, *Extrema ratio: una favola raccontata a veglia? Pragmatica e paradigmatica della clausola di 'extrema ratio'*, cit., p. 1467.

¹⁸⁸ T. VORMBAUM, *Il diritto penale frammentario nella storia e nella dogmatica*, cit., p. 55.

sostanza in una descrizione della realtà penale come incompleta, lacunosa e naturalmente frammentata, tanto nelle sue singole componenti quanto nel suo complessivo disegno d'insieme: come riflesso del principio *nullum crimen sine lege*, il diritto penale è frammentario e può sensibilmente percepirsi come tale¹⁸⁹. Ma, accanto alla mera constatazione dell'essere, la frammentarietà si staglia anche nella sua dimensione prescrittiva, quale postulato del dover essere dell'edificio penale: «se, nello stato di diritto, vale il principio *in dubio pro libertate*, da ciò consegue che la punizione dei cittadini, quale forma di lesione della loro personalità compiuta dallo Stato, deve rimanere un'eccezione»; insomma, in questa direzione, le isole non possono moltiplicarsi sino a diventare arcipelaghi, né possono ingrandirsi fino ad essere continenti, né, ancora, il legislatore deve provare timore «delle insenature delle isole e che chi applica la legge le rispetti»¹⁹⁰. È in questi profili che, allora, meglio si comprende come la frammentarietà – tanto nella sua visione idealizzata quanto nel suo concreto manifestarsi nella realtà – sia inscindibilmente riconnessa alla sussidiarietà come conseguenza dell'effettiva conformazione dell'ordinamento all'*extrema ratio*, principio che, in definitiva, postula il restringimento e la disincentivazione dal ricorso alla creazione di isole sconfinite e di continenti sterminati, sintomo e rappresentazione tangibile di una patologica sovrabbondanza dei poteri pubblici, suscettibile, con un'inversione di prospettive, di far divenire il divieto regola e la libertà anormalità¹⁹¹.

¹⁸⁹ Sul punto si vedano T. VORMBAUM, *Il diritto penale frammentario nella storia e nella dogmatica*, cit., p. 56 e C.E. PALIERO, *Extrema ratio: una favola raccontata a veglia? Pragmatica e paradigmatica della clausola di 'extrema ratio'*, cit., p. 1467.

¹⁹⁰ In questo senso T. VORMBAUM, *Il diritto penale frammentario nella storia e nella dogmatica*, cit., p. 58.

¹⁹¹ Si riprende qui quanto indicato in apertura del presente paragrafo, per cui si rinvia alla trattazione ed alla nota 174. Quanto alla connessione tra sussidiarietà e frammentarietà si veda

3.3. Primi approdi del discorso sulla sussidiarietà: il giusto equilibrio tra discrezionalità legislativa e giustiziabilità del principio.

Portando a composizione i plurimi profili sino a qui descritti, il principio di sussidiarietà impone la contingentazione della *potestas* legislativa di somministrazione della pena ai soli casi in cui «sussista e sia possibile provare con certezza tanto la dannosità sociale del comportamento incriminato, quanto la reale effettività del mezzo-pena», nonché «nella misura in cui la sanzione impiegata possa ritenersi correlatamente proporzionata sia al rango del bene aggredito, sia al grado dell'aggressione attuata»¹⁹²; e ciò sempre che le forme di condotta oggetto di divieto penale non possano trovare altrove una risposta adeguata diversa da quella del ricorso alla minaccia punitiva ed alla pena¹⁹³. Così delineato, il principio è tassello che si inserisce nel più complesso *iter* legislativo di selezione delle fattispecie cui conferire penale rilievo che, positivamente verificata la sussistenza di un interesse specifico, essenziale e suscettibile di essere lesa, impone la verifica dell'adeguatezza della sanzione penale – nei già riferiti termini della proporzionalità, effettività, efficacia e necessità della stessa – rispetto alle finalità di protezione giuridica alla stessa sottese.

Pare evidente e incontestabile, allora, come l'*extrema ratio* operi quale criterio di orientamento del legislatore – già chiamato ad una attenta redazione

C.E. PALIERO, «Minima non curat praetor». *Ipertrofia del diritto penale e decriminalizzazione dei reati bagatellari*, cit., p. 159 ss.

¹⁹² Così C.E. PALIERO, *Extrema ratio: una favola raccontata a veglia? Pragmatica e paradigmatica della clausola di 'extrema ratio'*, cit., p. 1450.

¹⁹³ T. VORMBAUM, *Il diritto penale frammentario nella storia e nella dogmatica*, cit., p. 58.

della norma giuridica in genere¹⁹⁴ – verso una utilizzazione dello *ius* criminale cauta e prudente, nell’ottica di un penale ridotto al minimo possibile ed indispensabile.

Più complesso è, invece, comprendere se il principio, già limite in astratto all’agire legislativo, sia suscettibile di divenire anche un criterio di contenimento in concreto delle esorbitanze arbitrarie del potere punitivo, utilizzabile a valle dall’interprete in sede di controllo di legittimità costituzionale della previsione che non si dimostri portatrice di una *ratio* sufficientemente *extrema*.

La difficoltà di individuare nella sussidiarietà un parametro di giudizio della legittimità – o illegittimità – a stare nell’ordinamento di una disposizione ipoteticamente superflua è resa evidente dall’assenza di una univoca formalizzazione del principio nel corpo normativo di base: come già illustrato più in alto¹⁹⁵, il criterio può, al più, ritenersi indirettamente o implicitamente costituzionalizzato¹⁹⁶ attraverso il richiamo ad altri e diversi principi dell’ordinamento; e tal aspetto, insieme alle plurime nozioni e funzioni non unanimemente riconnesse all’*extrema ratio* dalla dottrina contemporanea,

¹⁹⁴ In questi termini dispone la Circolare 2 maggio 2001, *Guida alla redazione dei testi normativi*, emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3 maggio 2001, n. 101, che ulteriormente precisa: «l’attenzione verso la qualità della regolazione si è andata accentuando in questi ultimi anni. Alla base di tale attenzione v’è la constatazione che la norma giuridica non è neutra, ma anzi orienta la dislocazione di risorse materiali ed umane. Essa è quindi parametro di efficienza o d’inefficienza del sistema economico e sociale. Le regole non sono di per sé troppe o poche in termini assoluti. Sono troppe le regole cattive, e sono tali quelle che costituiscono onere ingiustificato per cittadini ed imprese. Come quei rimedi che, nell’intento di curare un male, ne provocano di nuovi e maggiori o comunque generano gravi effetti collaterali».

¹⁹⁵ Si rinvia al paragrafo 3.1. del presente capitolo.

¹⁹⁶ Così C.E. PALIERO, *I grandi principi del diritto nell’esperienza giuridica: laicità, sussidiarietà*, cit., p. 303 ss.

potrebbe portare a concludere nel senso della «non azionabilità di un principio tanto vago quanto scarsamente vincolante sul piano operativo»¹⁹⁷. Né sfugge, quale ulteriore elemento di complicazione, l'assenza di un qualsivoglia obbligo di motivazione dell'esercizio della legislazione suscettibile di dar espressamente conto della residualità dell'intervento penale, realizzato nell'impossibilità di procedere per vie alternative ugualmente efficaci ed effettive: la sussidiarietà è, difatti, un limite prevalentemente inteso in chiave negativa, sicché «lo Stato non deve provare in positivo la necessità della pena e l'inadeguatezza di altri strumenti rispetto a ogni singola incriminazione»¹⁹⁸.

Così, in maniera inversamente proporzionale alla diminuzione della perentorietà del principio, i cui contorni si fanno via via più sfumati, cresce lo spazio di esclusività riservato alla discrezionalità del legislatore: e non solo difficoltoso, ma, addirittura impossibile diviene un controllo a posteriori della Corte costituzionale sulla sussidiarietà, che diviene «un principio “non giustiziabile”, di mero valore argomentativo ma non cogente»¹⁹⁹, il cui vaglio finisce per ricadere nel divieto di sindacato sulle valutazioni politiche oggetto dell'articolo 28 della legge 11 marzo 1953, n. 87²⁰⁰.

¹⁹⁷ F. FORZATI, *Il congedo dell'ultima ratio fra sistema sanzionatorio multilivello e penale totale: verso la pena come unica ratio?*, cit., p. 7.

¹⁹⁸ In questi termini M. DONINI, *Sussidiarietà penale e sussidiarietà comunitaria*, cit., p. 153.

¹⁹⁹ Così G.P. DEMURO, *Ultima ratio: alla ricerca di limiti all'espansione del diritto penale*, cit., p. 14, che precisa che tornano ad esistere margini di “giustiziabilità” ove la violazione dell'*extrema ratio* «si converta in violazione di altri principi (ritenuti) di maggiore concretezza, come quello di ragionevolezza».

²⁰⁰ Più nel dettaglio, l'art. 28 della legge 11 marzo 1953 n. 87 dispone che il sindacato di legittimità su una legge o su atto avente forza di legge esclude ogni valutazione politica ed ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento.

È questa la conclusione cui porta una considerazione semplicistica del principio di sussidiarietà, nella sua atomistica dimensione di aspirazione al contenimento della sanzione penale. Non potendosi, però, ignorare le origini illuministiche e liberali ed il fondamento utilitaristico del principio, sembra più corretto preferire una visione che rinviene nell'*extrema ratio* una più generale espressione di una istanza democratica, funzionale a parametrare la potestà punitiva sull'esclusiva utilità rispetto alle necessità proprie dell'ordine di una convivenza civile tra sfere di libertà. In questo senso, diviene «fattore essenziale di difesa del costituzionalismo penale, tanto più essenziale a fronte dei rischi di deriva populistica e di interpretazioni arroganti del principio maggioritario»²⁰¹, garantire l'esistenza di meccanismi di controllo sulle opzioni politico-criminali del legislatore; meccanismi penetranti, sì, ma in ogni caso fondati «su canoni razionali apertamente e chiaramente 'riempiti' di argomenti scientifici, storici e comparatistici»²⁰², come tali comunque rispettosi degli effettivi margini di discrezionalità e delle considerazioni autenticamente ideologiche e politiche che devono conservarsi al legislatore all'interno di un intervento rispettoso ed osservante dei limiti costituzionali al suo operato.

Nella prospettiva ricostruita, acquista, allora, nuovo vigore il postulato illuministico in virtù del quale «il di più di libertà soppressa costituisce abuso»²⁰³

²⁰¹ Così D. PULITANÒ, *Appunti su democrazia penale, scienza giuridica, poteri del giudice*, in G. Insolera (a cura di), *Riserva di legge e democrazia penale: il ruolo della scienza penale*, Monduzzi Editore, Bologna, 2005, p. 137 ss.

²⁰² F. PALAZZO, *Offensività e ragionevolezza nel controllo di costituzionalità sul contenuto delle leggi penali*, in G. Giostra, G. Insolera, *Costituzione, diritto e processo penale*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 1998, p. 84.

²⁰³ In questo senso G.P. DEMURO, *Ultima ratio: alla ricerca di limiti all'espansione del diritto penale*, cit., p. 6.

e, con esso, l'articolo 13 della Costituzione²⁰⁴: è proprio nell'inviolabilità della libertà personale, difatti, che pare potersi rinvenire un parametro suscettibile di essere utilizzato da parte della Consulta per censurare le scelte di criminalizzazione che, sconfinando dai limiti di *ultima ratio*, finiscano per ostacolare la libertà in misura superiore a quanto strettamente necessario a garantirla; ciò non senza, però, il ricorso ad una visione di insieme, che non scinda il principio di sussidiarietà dagli altri ed ulteriori parametri di regolamentazione del ricorso alla penalizzazione – primi tra tutti l'offensività e la proporzionalità – che ne costituiscono premessa e fondamento di operatività, oltrechè alimento dei relativi contenuti.

²⁰⁴ Invoca il principio di cui all'art. 13 Cost. G.P. DEMURO, *Ultima ratio: alla ricerca di limiti all'espansione del diritto penale*, cit., p. 14 ss., che richiama, altresì, la giurisprudenza costituzionale formatasi in materia. Sul punto si veda, altresì, C. PAONESSA, *Gli obblighi di tutela penale. La discrezionalità legislativa nella cornice dei vincoli costituzionali e comunitari*, Edizioni ETS, Pisa, 2007, p. 116 ss.

CAPITOLO II

LA LEGISLAZIONE IN MATERIA PENALE: FISIOLOGIA E PATOLOGIA DI UN SISTEMA

SOMMARIO: 1. La legislazione penale nella realtà: il desolante passaggio dal dover essere all'essere. – 1.1. Un necessario passo indietro: il fluire del penale nella cangiante modernità liquida. – 2. Fisiologia del sistema: le normali tendenze ipertrofiche dell'organismo penale – 2.1. Dilatazione della penalità ed emersione di nuovi beni giuridici. – 2.1.1. Ancora sulle dinamiche di espansione e sui beni giuridici: l'esempio della tutela dell'ambiente nell'esperienza italiana. – 2.2. Crescita del diritto penale e comparsa di nuovi fenomeni criminosi: l'avvento dell'infosfera. – 2.3. Al confine tra fisiologia e patologia: la spinta sovranazionale verso la criminalizzazione. – 3. Patologia del sistema: *overcriminalisation* e produzione normativa eccessiva. – 3.1. Il populismo penale: il diritto nella sua dimensione "emozionale". – 3.2. Il diritto penale simbolico: la politica criminale come spettacolo. – 3.3. Il diritto penale del nemico: la guerra alla criminalità attentatrice della pubblica sicurezza.

1. La legislazione penale nella realtà: il desolante passaggio dal dover essere all'essere.

L'ideale della legislazione nel settore penale si presenta – nella mente di chi la immagina aderente al modello classico – come un edificio che, seppur austero, ha un'architettura chiara ed armonica, formata da linee essenziali, sinuose e senza tempo, che lo rendono riconoscibile, riconosciuto ed apprezzato

da tutti coloro che lo abitano²⁰⁵. Costruito sulle fondamenta di una lunga elaborazione scientifica e politica, arredato attraverso una felice unione di elementi liberali e di componenti solidaristiche, il palazzo è informato al legittimo perseguimento del controllo sociale secondo criteri di razionalità ed efficienza, che garantiscono un assoluto rispetto delle prerogative di libertà e dignità della persona²⁰⁶. Così strutturato, lo Stato «ad alta civiltà giuridica»²⁰⁷ – quale dovrebbe essere lo Stato democratico liberale – offre alte mura a protezione del consociato, potenziale autore di reato, a tutela «della sua innocenza, sempre da presumere»²⁰⁸ e, al contempo, prospetta la garanzia al cittadino vittima di un'aggressione «che infallibile sarà la punizione – mite, magari, ma infallibile – di chi, senza alcun dubbio, ne risulterà l'autore colpevole»²⁰⁹. Non solo: come già si è avuto modo di rimarcare²¹⁰, nella visione ideale prospettata il soggetto trova nel diritto penale tanto un sicuro riparo dalle angherie dei propri simili, quanto un affidabile rifugio dagli eccessi di arbitraria ingerenza del potere punitivo, per

²⁰⁵ La metafora della legislazione penale quale edificio si rinviene, altresì, in A. BARATTA, *Prefazione*, in S. Moccia, *La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1995, p. XVII.

²⁰⁶ Così S. MOCCIA, *La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1995, p. 1.

²⁰⁷ La terminologia è ripresa da G. MARINUCCI, *Il diritto penale messo in discussione*, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura penale*, fasc. 3, 2002, p. 1040 ss.

²⁰⁸ G. MARINUCCI, *Il diritto penale messo in discussione*, cit., p. 1040.

²⁰⁹ G. MARINUCCI, *Il diritto penale messo in discussione*, cit., p. 1040, in cui l'A. sottolinea, ancora, che nella tipologia di stato prospettata «la bilancia della giustizia penale dovrebbe perciò trovarsi – sostenuta da mani fermissime – in equilibrio perfetto. Ma anche in quel tipo di Stato la lotta per il diritto è lotta anche per il mantenimento di quell'equilibrio».

²¹⁰ Si consenta qui di rinviare alla trattazione del principio di sussidiarietà svolta nel capitolo I del presente elaborato.

sua natura allo stesso tempo scudo e spada di violenza, come tale da relegarsi ad una dimensione sussidiaria ed eccezionale²¹¹.

Basta aprire gli occhi, però, per scoprire che, nella realtà, l'immutabile costruzione marmorea ed i suoi lineamenti eterni²¹² non esistono. Ciò che si staglia davanti all'osservatore è, al contrario, un sistema disordinato e dall'equilibrio precario, pianificato attraverso una progettazione urbanistica caotica e realizzato con interventi subitanei, modificazioni frequenti e *bricolage*²¹³ legislativi spesso volte imprecisi e non necessari. E più lo sguardo si posa sulle pareti, più vi si ritrovano vizi e crepe, difetti strutturali e storture che confermano l'esistenza di una significativa lontananza tra «essere e dover essere, tra funzioni "manifeste" e funzioni "latenti", tra principi dichiarati e principi reali di

²¹¹ Sul punto si veda, oltre alla letteratura già richiamata in seno al primo capitolo della presente trattazione, A. BARATTA, *Prefazione*, cit., p. XVI, ove l'A., ripercorrendo quanto oggetto di S. MOCCIA, *La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale*, cit., osserva che «nello Stato sociale di diritto [...] il diritto penale non ha solamente la funzione di contenere la violenza delle aggressioni a diritti fondamentali, ma anche quella di contenere le limitazioni degli stessi, provocate dall'esercizio della penalità pubblica, di "addomesticare la bestia selvaggia", ossia la violenza penale radicata nell'inconscio collettivo». Analogo ritratto del diritto penale liberale si rinviene anche in UNIONE DELLE CAMERE PENALI, *Manifesto del diritto penale liberale e del giusto processo*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 8 maggio 2019, ove, al punto 2 si precisa che «il diritto penale è uno strumento di controllo sociale che incide fortemente sui beni fondamentali della persona e in primo luogo sui suoi diritti di libertà, così come su onore e reputazione, rapporti di lavoro e di famiglia, e più in generale sugli spazi di interazione sociale dell'individuo» e, conseguentemente, al punto 3 si definisce come liberale «il modello di diritto penale che legittima l'intervento punitivo solo quando è strettamente necessario e proporzionato alle esigenze di tutela, oltre che rispettoso della persona che lo subisce».

²¹² Si richiama, qui, la visione propria della filosofia di Henri Bergson, che impone alla legislazione penalistica una duplice durata, «durata-intensità del processo di costruzione legislativa, durata-intensità della vigenza normativa ed empirica»: A. BARATTA, *Prefazione*, cit., p. XVII.

²¹³ Parla di un «perenne *bricolage* [...] del legislatore penale» A. BARATTA, *Prefazione*, cit., p. XVII.

funzionamento»²¹⁴. Nel desolante panorama della penalità, l'intervento più violento dello Stato, sulla carta di stretta – se non di assoluta – necessità, legittimato dall'indisponibilità di alternative di tutela equivalenti, da eccezione si fa regola, «presenza sociale certa ed imprescrittibile [...], sempre pronta a correre in soccorso della *sanior pars* del corpo sociale, qualunque sia la sua richiesta»²¹⁵.

Il ricorso al diritto penale da parte del legislatore diviene, insomma, prassi non più improntata ad una *ratio ultima* o *extrema*, ma ad una *ratio prima*, *first resort*²¹⁶ che ignora l'esistenza di strumenti alternativi di garanzia per perseguire i propri obiettivi politico criminali nella maniera più efferata, sfruttando la forte carica simbolica e la potente efficacia coercitiva della pena. In questa dimensione, come profetizzavano le parole di una illustre voce dottrinale in un passato ormai remoto, sebbene «la crescente civiltà di un popolo e la allargata sua libertà dovrebbero essere potente ragione di diminuire gradatamente il numero delle azioni dichiarate delitti, [cresce, al contrario,] tra noi la mania di moltiplicarne il numero per ricorrere al periglioso rimedio del magistero penale, contro azioni

²¹⁴ Cfr. A. BARATTA, *Prefazione*, cit., p. XI. Sul punto, peraltro, si veda anche N. BOBBIO, *Prefazione*, in L. Ferrajoli, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, cit., p. XI ss., ove l'A. rimarca che «il divario tra ciò che il diritto è e ciò che il diritto deve essere, espresso tradizionalmente sotto forma di contrasto tra legge positiva e legge naturale, si è venuto sempre più trasformando nel divario tra ciò che il diritto è e ciò che il diritto deve essere all'interno di un medesimo ordinamento giuridico o, con le parole usate ripetutamente dall'autore, tra "effettività" e "normatività"».

²¹⁵ Così G. MARRA, *Il diritto penale della società punitiva. L'eccezione della libertà nella normalità della coercizione*, cit., p. 1 ss.

²¹⁶ La terminologia è qui utilizzata quale forma antitetica del sintagma *last resort*, invalso nella letteratura anglosassone per far riferimento al principio di sussidiarietà: sul punto, *ex multis*, N. JAREBORG, *Criminalisation as Last resort (Ultima Ratio)*, in *Ohio State Journal of Criminal Law*, vol. 2, n. 2, 2005, p. 521 ss.

che i veri caratteri del delitto non avrebbero»²¹⁷. Compito dello *ius* criminale diviene la generica lotta contro l'ostilità sociale, «comunque si manifesti, ovunque si nasconda»²¹⁸, ed il perseguimento di detto scopo avviene, indiscusso ed inesorabile, attraverso la riduzione sensibile di ogni potenziale margine di impunità²¹⁹: la legge penale, «sempre più illimitata nei suoi contenuti e relativistica nelle sue forme», non è più circoscritta nei confini illuministici tracciati dall'offensività, dalla proporzione, dalla sussidiarietà e dalla necessità, ma è sottoposta ad un semplice «test di funzionalità di fatto», che ne verifica la sola pronta e completa rispondenza alla domanda di pena avanzata dalla società²²⁰.

Così, *sic et simpliciter*, si anticipa e si semplifica la legittimazione dell'utilizzazione della sanzione penale: «dato uno scopo – ascrivibile al *topos* della *sicurezza collettiva* – il mezzo è giustificato dall'esclusiva necessità di

²¹⁷ F. CARRARA, *Programma del corso di diritto criminale. Parte generale*, cit., p. 72.

²¹⁸ G. MARRA, *Il diritto penale della società punitiva. L'eccezione della libertà nella normalità della coercizione*, cit., p. 1 ss.

²¹⁹ L'inesorabile slittamento della giustizia penale nella vendetta si rinviene in E. AMODIO, *A furor di popolo. La giustizia vendicativa gialloverde*, Donzelli Editore, Milano, 2019, che descrive un inquietante panorama in cui «alla razionalità si sostituisce l'emotività delle vittime di reati [ed] al rispetto della dignità umana subentra la collera, che spinge a vedere nel delinquente un nemico da eliminare»; in tal contesto «la proporzionalità della pena cede il posto a un estremismo sanzionatorio che pretende dal giudice pene sempre più aspre [ed] il carcere diventa il luogo elettivo per segregare chi ha sbagliato, al fine di garantire al massimo la sicurezza collettiva». Se ne rinviene richiamo anche in G. MARRA, *Il diritto penale della società punitiva. L'eccezione della libertà nella normalità della coercizione*, cit., p. 1 ss.

²²⁰ G. MARRA, *Il diritto penale della società punitiva. L'eccezione della libertà nella normalità della coercizione*, cit., p. 2.

realizzare un fine»²²¹ e, sulle macerie delle garanzie liberali ed illuministe, paradigma fondativo del diritto di punire, prende vita una spirale di criminalizzazione sempre più ampia e neutralizzante, in cui le differenti ed altre considerazioni sui possibili percorsi alternativi meno afflittivi per il raggiungimento dell'obiettivo di repressione passano in secondo, se non in ultimo, piano.

1.1. Un necessario passo indietro: il fluire del penale nella cangiante modernità liquida²²².

Come denunciano a gran voce numerosi esponenti della dottrina italiana²²³, abbandonata la rotta della sussidiarietà, l'interventismo ed il dirigismo

²²¹ E. AMODIO, *A furor di popolo. La giustizia vendicativa gialloverde*, cit., p. 10 ss. Sul punto si veda altresì G. MARRA, *Il diritto penale della società punitiva. L'eccezione della libertà nella normalità della coercizione*, cit., p. 2.

²²² Il titolo del paragrafo riprende espressamente Z. BAUMAN, *Liquid Modernity*, Polity Press, Malden (USA), 2000. Sulla *liquidità* del penale si veda, altresì, C.E. PALIERO, *Il diritto liquido. Pensieri post-delmasiani sulla dialettica delle fonti penali*, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, fasc. 3, 2014, p. 1099 ss.

²²³ In materia di produzione ipertrofica del diritto penale si vedano, *ex multis*, A. CADOPPI, *Il "reato penale". Teorie e strategie di riduzione della criminalizzazione*, cit.; F. FORZATI, *Il congedo dell'ultima ratio fra sistema sanzionatorio multilivello e penale totale: verso la pena come unica ratio?*, cit.; F. MANTOVANI, *Il vero "diritto penale minimo": la riduzione della criminalità?*, cit.; G. MARRA, *Extrema ratio ed ordini sociali spontanei. Un criterio di sindacato sulle fattispecie penali eccessive*, cit.; ID., *Il diritto penale della società punitiva. L'eccezione della libertà nella normalità della coercizione*, cit.; C.E. PALIERO, «Minima non curat praetor». *Ipertrofia del diritto penale e decriminalizzazione dei reati bagatellari*, cit.; ID., *Extrema ratio: una favola raccontata a veglia? Pragmatica e paradigmatica della clausola di 'extrema ratio'*, cit.; F. SGUBBI, *Il reato come rischio sociale. Ricerche sulle scelte di allocazione dell'illegalità penale*,

dello Stato sociale-assistenziale portano alla produzione di una «marea di leggi» e, soprattutto, ad una espansione ipertrofica della penalità²²⁴. In questo ramo dell'ordinamento pubblicistico si osserva, allora, una progressiva compressione dello spazio di libertà lasciato ai singoli, cui corrisponde un uguale e contrario moltiplicarsi delle situazioni e dei rapporti penalmente rilevanti.

È qui drastico il rovesciamento dei postulati tradizionali: tutt'altro che minimo il diritto, tutt'altro che *extrema ratio*²²⁵, «frammentaria, ora, è la libertà»²²⁶, onnicomprensivo e *totale* il penale; *totale* perché «ogni spazio della vita

Il Mulino, Bologna, 1990; ID., *Il diritto penale totale. Punire senza legge, senza verità, senza colpa. Venti tesi*, cit.

²²⁴ In questi termini F. SGUBBI, *Il reato come rischio sociale. Ricerche sulle scelte di allocazione dell'illegalità penale*, cit., p. 11, ove l'A. nota che «nonostante le periodiche depenalizzazioni, nonostante le tendenze alla medicalizzazione ed alla amministrativizzazione [...] oggi è davvero raro rintracciare condotte che possano dirsi con certezza estranee all'area di operatività dell'ordinamento penale». Il passaggio è richiamato anche in T. PADOVANI, *Prefazione*, in *Il diritto penale totale. Punire senza legge, senza verità, senza colpa. Venti tesi*, cit., p. 9.

Sul punto si veda altresì E. AMATI, *Insorgenze populiste e produzione del penale*, in F. Giunta, R. Guerrini, V. Maiello, S. Seminara, F. Sgubbi (a cura di), *Diritto penale e paradigma liberale. Tensioni e involuzioni nella contemporaneità. Atti del convegno di Siena, Certosa di Pontignano, 24 e 25 maggio 2019*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2020, in cui l'A. perentorio asserisce: «la produzione del penale è sempre più selvaggia, con la conseguenza che il diritto penale è in crisi, cioè in salute»: il diritto è in crisi, difatti, «rispetto a tutti i principi garantistici, perché si sviluppa fuori da qualunque disegno razionale»; è in salute, al contrario, perché appare fortificato, «è sempre più muscolare, massimo».

²²⁵ In questi termini, N. MAZZACUVA, *Sistema punitivo e diritto penale liberale*, in F. Giunta, R. Guerrini, V. Maiello, S. Seminara, F. Sgubbi (a cura di), *Diritto penale e paradigma liberale. Tensioni e involuzioni nella contemporaneità. Atti del convegno di Siena, Certosa di Pontignano, 24 e 25 maggio 2019*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2020, p. 317 ss.

²²⁶ F. SGUBBI, *Il reato come rischio sociale. Ricerche sulle scelte di allocazione dell'illegalità penale*, cit., p. 11.

individuale e sociale è penetrato dall'intervento punitivo», che si insinua anche nel tempo dell'esistenza dei singoli, contaminandola per periodi di durata estrema o, addirittura, indeterminata, prima di portare a definizione la relativa situazione di diritto²²⁷; *totale*, ancora, perché è invalsa nella collettività e nell'ambiente politico la convinzione che proprio in quello strumento così afflittivo possa ritrovarsi «il rimedio giuridico a ogni ingiustizia e ad ogni male»²²⁸; e ciò anche e soprattutto perché è proprio il penale a dare una definizione dell'ingiustizia e del male: in un contesto in cui è assente un unico sistema di valori pregnante, eloquente e generalmente condiviso, è lo stesso *ius puniendi* che indica ai consociati le scelte etiche e le condotte censurabili, assumendo, così, le fattezze di una «nuova etica pubblica»²²⁹ o, forse, di qualcosa di ancora più denso, di una «religione di massa» che «salva e condanna», che individua i capri espiatori e li neutralizza²³⁰.

²²⁷ Così F. SGUBBI, *Il diritto penale totale. Punire senza legge, senza verità, senza colpa. Venti tesi*, cit., p. 23.

²²⁸ In questo senso, F. SGUBBI, *Il diritto penale totale. Punire senza legge, senza verità, senza colpa. Venti tesi*, cit., p. 23.

²²⁹ In questo senso M. DONINI, *Il diritto penale come etica pubblica. Considerazioni sul politico quale 'tipo d'autore'*, Mucchi Editore, Modena, 2014, che dichiara: «non esiste una terra di mezzo fra ciò che è reato e ciò che è lecito perché non è reato, non esiste un'etica non giuridico-penale». Sul punto si rinvia, altresì, ad A. CADOPPI, *Il "reato penale". Teorie e strategie di riduzione della criminalizzazione*, cit., p. 44.

²³⁰ Così M. DONINI, *Il penale come religione di massa e l'ennesima riforma della giustizia*, in *Sistema Penale*, 18 luglio 2023, che aggiunge: «*extra poenam nulla salus*. È solo l'incontro con la verità della giustizia punitiva ad apparire risolutivo: si tratti di una vicenda privata, pubblica o addirittura storica e militare. È molto più di un'etica pubblica, che fissa i limiti e i contenuti della moralità richiesta». Nella visione offerta dall'A., insomma, il penale è religione, ma nella sua doppia declinazione di «oppio del popolo» e di «*instrumentum regni*».

Insomma, lungi dal muoversi evolutivamente nella direzione di un intervento minimale e sussidiario, orientato ai valori ed ai principi costituzionali, pare innegabile che l'attuale fase storica del diritto penale si caratterizzi per una tendenza alla dilatazione della repressione, per un ricorso sempre più intenso e frequente alla criminalizzazione, tale da far comparire nella branca del diritto che qui ci occupa i sintomi propri del gigantismo²³¹.

Guardando, però, con più attenzione alle ragioni di fondo che portano il legislatore a fare sempre maggior affidamento sul proprio potere coercitivo, pare potersi notare che il catastrofico ed inesorabile straripamento del diritto penale, come sino a qui delineato nei suoi aspetti esclusivamente negativi e sconcertanti²³², corrisponde ad una visione solamente parziale di una dinamica senz'altro più complessa, non priva di tratti anche positivi e redditizi, utili

²³¹ Basti rilevare che, circa un quarto di secolo fa, un gruppo di ricerca coordinato dal professor Massimo Donini aveva calcolato che, solamente in sede *extra* codicistica, potevano rinvenirsi circa 5500 reati: v. M. DONINI, *Oltre il tecnicismo e l'ideologia: per una costruzione più scientifica delle leggi penali*, in M. Donini (a cura di), *Modelli ed esperienze di riforma del diritto penale complementare*, Atti del Convegno di Modena, 14-15 dicembre 2001, Giuffrè, Milano, 2003, p. 25 ss.

Parla di gigantismo del diritto penale anche N. MAZZACUVA, *Sistema punitivo e diritto penale liberale*, cit., p. 317 ss.

Per un'analisi delle concrete dinamiche di espansione del diritto penale nel tempo nel contesto italiano si consenta, peraltro, di rinviare al terzo capitolo del presente elaborato.

²³² Una ricostruzione come quella riportata già nel primo paragrafo del presente capitolo può ricondursi a quella frangia della dottrina cui F. MANTOVANI, *Il vero "diritto penale minimo": la riduzione della criminalità?*, cit., p. 866, fa riferimento nei termini di «estremistica e sparuta schiera dei nemici del diritto penale».

all'eliminazione o, perlomeno, alla mitigazione delle storture della realtà sociale²³³.

Invero, a questo proposito non può tralasciarsi un carattere naturale e fondante dell'ambito giuridico qui in discussione: nel trattamento penale si manifesta «allo stato puro e nella maniera più diretta e conflittuale» la relazione che si instaura tra lo Stato ed il cittadino, tra il potere pubblico e la libertà privata, tra la difesa sociale ed i diritti individuali²³⁴. Il modo di essere dello *ius puniendi* – inteso quale estensione della penalità nello spazio legislativo e sua corrispondente invadenza nella dimensione di autodeterminazione dei consociati – si pone in un rapporto di stretta connessione e coesistenzialità con le condizioni generali, presenti e verosimilmente future, della società; e poche scienze «sono tanto condizionate dal fluire della storia, dell'ideologia e della cultura, quando non anche dal mutare delle mode e delle suggestioni del pensiero transeunte; nonché dai miti e dalle false certezze, dagli ottimismo trionfalistici e dai disinganni e scetticismi, dagli indulgenzialismi pseudoumanitari e dai repressivismi ancestrali»²³⁵, come tale branca del diritto.

In tal senso, il diritto penale «non vive di vita autonoma», ma può dirsi «strettamente dipendente e compenetrato»²³⁶ da quanto lo circonda, dalle contingenze in cui si inserisce; e sono proprio queste condizioni generali sociali i fattori primari da cui dipendono le connotazioni della criminalizzazione ed i loro ondivaghi sviluppi, improntati, di volta in volta, a «riduzionismo ed

²³³ Lo nota lo stesso F. MANTOVANI, *Il vero "diritto penale minimo": la riduzione della criminalità?*, cit., p. 866: «qualche benemerita il diritto penale ha acquistato e continua a conservare nel rendere la vita quotidiana di tutti noi un po' più sicura e tranquilla».

²³⁴ In questi termini L. FERRAJOLI, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, cit., p. 194.

²³⁵ Così osserva F. MANTOVANI, *Il vero "diritto penale minimo": la riduzione della criminalità?*, cit., p. 866 ss.

²³⁶ Così F. MANTOVANI, *Il vero "diritto penale minimo": la riduzione della criminalità?*, cit., p. 865.

umanizzazione» o «ad espansione ed irrigidimento»²³⁷: al trasformarsi della struttura di un paese, il suo sistema di giustizia criminale muta e vi si adatta²³⁸. E, d'altronde, non potrebbe essere diversamente, posto che, nella sua essenza, il diritto penale altro non è che un «delicatissimo *instrumentum regni*», utensile a disposizione dello Stato che ne riflette immediatamente le finalità perseguite²³⁹. Finalità che, peraltro, non possono che fluire in un contesto in cui, dissoltosi ogni solido riferimento del passato, il cambiamento è una costante, l'incertezza una certezza²⁴⁰ e l'immobilismo del diritto penale, congelato nel suo nucleo minimo ed essenziale, una assurda utopia²⁴¹.

²³⁷ F. MANTOVANI, *Il vero "diritto penale minimo": la riduzione della criminalità?*, cit., p. 865. Nel medesimo senso anche F. PALAZZO, F. VIGANÒ, *Diritto penale. Una conversazione*, Il Mulino, Bologna, 2018, p. 27 ss., ove si definisce «quasi un luogo comune» l'affermazione in virtù della quale «i contesti politico-istituzionali e i loro mutamenti incidono in modo rilevante sulla fisionomia del sistema penale».

²³⁸ In questo senso, seppur in maniera critica, A. BARATTA, *Prefazione*, cit., p. XI, in cui l'A. evidenzia l'esistenza di una «crisi di adattamento del sistema della giustizia criminale alla trasformazione della struttura politica» della società. Parimenti A. CADOPPI, *Il "reato penale". Teorie e strategie di riduzione della criminalizzazione*, cit., p. 34, e G. FIANDACA, *Sul bene giuridico. Un consuntivo critico*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2014, p. 8.

²³⁹ Cfr. S. MOCCIA, *La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale*, cit., p. 5 ss., ove l'A. aggiunge: «per il diritto penale da ciò consegue che la sua finalità non può essere [...] altra che quella di assicurare il singolo e la pacifica convivenza tra i consociati».

²⁴⁰ Z. BAUMAN, *Liquid Modernity*, cit.

²⁴¹ Interessante, sul punto, l'analisi svolta da F. MANTOVANI, *Il vero "diritto penale minimo": la riduzione della criminalità?*, cit., p. 869 ss., che, nel descrivere la struttura interna del diritto penale, affianca un «nucleo duro di costanti, pressoché intangibile, confermato dalla storia e dalla comparazione e indipendente dalle valutazioni contingenti dei singoli legislatori e dal mutare delle strutture politico-sociali», ad «un alone di variabili storiche, [...] dipendenti dai tipi di ordinamenti politico-sociali e posti a tutela di interessi non essenziali, ma contingenti e talvolta arbitrari». Ancora, in punto di dinamismo della penalità cfr. R. ALAGNA, *Tipicità e riformulazione*

Un'indagine che pretende di analizzare l'andamento qualitativo e quantitativo della criminalizzazione e la sua rispondenza – o meno – al principio di sussidiarietà non può, allora, prescindere dalla considerazione anche di questi ultimi profili, or ora tratteggiati, che portano ad affiancare alla patologica *nomorrea penale*²⁴², profluvio continuo ed esagerato della legislazione contrario a qualsivoglia idea del penale come *extrema ratio*, anche una forma di eutrofia²⁴³ della penalità, rispondente al principio di sussidiarietà poiché legittimamente coincidente con le effettive esigenze palesate dalla società, nel suo costante e continuo divenire.

Insomma, ammesso che, in linea teorica, la pena è giusta alla presenza di fatti che, secondo offensività, meritevolezza, proporzionalità e sussidiarietà, richiedono una violenta repressione, si impone una distinzione, sul fronte pratico, tra quei settori di fattispecie che palesano l'esigenza di un siffatto intervento e quei settori rispetto ai quali, al contrario, detta necessità non esiste; settori, questi ultimi, che, per le ragioni anticipate, possono essere agilmente

del reato, Bononia University Press, Bologna, 2007, p. 3 ss., ove l'A. osserva che, nell'odierno panorama legislativo, «alla certezza del diritto, alla solidità “panottica” delle istituzioni giuridiche, sembra succedere l'esigenza della “garanzia del cambiamento”, del continuo rifacimento delle strutture esistenti».

²⁴² È questo un termine coniato da F. CARRARA, *Un nuovo delitto*, in *Opuscoli di diritto criminale*, Tipografia Giusti, Lucca, 1889, vol. IV, p. 493 ss.

²⁴³ Il termine utilizzato vuole mettere in evidenza la posizione antitetica in cui si pone l'andamento di espansione “normale” del diritto penale, ad esso connaturato, rispetto al fenomeno patologico dell'ipertrofia della criminalizzazione. Sul punto, peraltro, anche A. CADOPPI, *Il “reato penale”. Teorie e strategie di riduzione della criminalizzazione*, cit., p. 32, evidenzia, nel rilevare l'esistenza di una tendenza all'inflazione nel sistema penale, che «non pochi di questi nuovi reati [...] sono probabilmente giustificati, tanto che non si può di certo dire che quello della criminalizzazione sia solo un fenomeno negativo».

estromessi dall'ambito penale, secondo un operato che consente di ricondurre la materia nei binari dell'*extrema ratio*²⁴⁴.

Il tentativo di distinguere tra i due fenomeni dell'ipertrofia e dell'eutrofia, tanto difforni da un punto di vista formale, quanto pressoché identici sul piano sostanziale, si incardina, così, sulla ricerca della legittimazione della criminalizzazione e sui fattori che fanno correttamente ritenere o illusoriamente pensare che sia giustificato il ricorso alla pena²⁴⁵; e ciò senza dimenticare che detta giustificazione dello *ius* criminale non è qualcosa di esatto e puntuale, ma,

²⁴⁴ È qui ripreso il sillogismo proposto in F. MANTOVANI, *Il vero "diritto penale minimo": la riduzione della criminalità?*, cit., p. 865 ss., che vede quale *premessa maggiore* la «giustificazione non più metafisica, ma utilitaristica, della pena, che oggi è data secondo le prevalenti teorie relativistiche dalla necessità generalpreventiva [...] o, secondo la più integrale teoria mista, dalla necessità e giustizia della pena»; la *premessa minore* «è costituita dall'individuazione dei settori di fatti rispetto ai quali la necessità generalpreventiva permane e dei settori di fatti rispetto ai quali tale necessità non sussiste»; da ultimo, la *conclusione* è dall'A. individuata nel «mantenimento nell'ambito del diritto penale del primo dei suddetti settori [e nella] estromissione dal diritto penale del secondo».

In argomento si veda, peraltro, anche G. MARRA, *Il diritto penale della società punitiva. L'eccezione della libertà nella normalità della coercizione*, cit., p. 12 ss., ove l'A. evidenzia gli effetti positivi di un siffatto operato: «conservato il presidio penalistico a garanzia delle condizioni necessarie a prevenire fughe centrifughe nella dinamica plurale degli interessi e delle diversità, la rinuncia alla tutela penale, che presidia la compattezza teleologica dell'ordine positivistico del reale, non è un salto nel vuoto dello stato di natura dominato dalla legge del più forte, ma la prima condizione che consente all'ordine sociale spontaneo di ri-espandersi a beneficio della sue interne differenziazioni, [della] sua intrinseca complessità, traducentesi sempre in autentica ricchezza», individuale e collettiva».

²⁴⁵ Così A. CADOPPI, *Il "reato penale". Teorie e strategie di riduzione della criminalizzazione*, cit., p. 35, ove l'A. precisa ulteriormente: «non voglio dire che un reato è giustificato finché non si dimostra il contrario. Tutt'altro. È chi vuole punire o reprimere che [...] deve dimostrare la legittimazione di quel reato».

semmai, una composizione segmentata di plurimi valori variabili, la cui complessità è diretta conseguenza della specialità di questa – e non di qualsiasi altra – branca del diritto: insomma, più in breve, «*criminal laws are special and more difficult to justify than any other kinds of law*»²⁴⁶.

2. Fisiologia del sistema: le normali tendenze ipertrofiche dell'organismo penale.

La modificazione del sentire sociale, il progresso del sapere tecnologico e scientifico, l'andamento evolutivo dell'ordinamento nazionale e sovranazionale, sono solamente alcuni dei profili che concorrono, tutti e ciascuno, ad infondere una innovata sensibilità nel legislatore penale e che lo spingono a ricorrere allo *ius puniendi* per far fronte alle nuove esigenze palesate da una coscienza tendenzialmente comune e progressivamente più attenta a interessi e valori determinati.

Ove effettivamente corrispondenti a esigenze nuove e necessarie «a prevenire fughe centrifughe nella dinamica plurale degli interessi e delle diversità», i citati fattori si rivelano fonte di una espansione della criminalizzazione dovuta, esercitata su mandato dell'atomistica libertà individuale e nell'ottica di un suo rafforzamento, rappresentato dal suo

²⁴⁶ Così D. HUSAK, *Overcriminalisation. The Limits of the Criminal Law*, Oxford University Press, New York, 2008, p. 79. Sulla "specialità" del diritto penale si veda anche M. PAPA, *Fantastic Voyage. Attraverso la specialità del diritto penale*, Giappichelli Editore, Torino, 2019.

dispiegarsi autonomo nel pluralismo sociale²⁴⁷. È questa quella forma di sviluppo del penale che più in alto si è definito nei termini di *eutrofia*: una crescita naturale e fisiologica di un organismo che vive e respira in simbiosi con la società e con i suoi cambiamenti e che vi si adatta nei limiti di quanto strettamente essenziale, per garantire il più pieno godimento dei diritti ai consociati che lo abitano, conservando un impianto di minimo intervento.

2.1. Dilatazione della penalità ed emersione di nuovi beni giuridici.

Procedendo, allora, all'analisi di quei profili che legittimamente determinano un ampliamento della coercizione penale, non sfugge, in primo luogo, la possibilità che, ad invocare un necessario e necessitato intervento del legislatore, sia l'emersione di nuovi beni giuridici o la valorizzazione di beni giuridici che, seppur preesistenti, godano di una superiore o più diffusa considerazione sociale rispetto a quanto loro proprio nel passato²⁴⁸. In questa dinamica, nel suo ruolo di mediatore dell'instabile rapporto tra potere e società – rapporto che spesso volte vede la prevalenza nello scambio dialettico delle idee di quest'ultima parte su quelle della prima²⁴⁹ –, il diritto penale recepisce l'affermazione categorica di valori etici e di imperativi di coscienza e, in un più ampio progetto «di stabilizzazione ed integrazione sociale e di legittimazione

²⁴⁷ Così G. MARRA, *Il diritto penale della società punitiva. L'eccezione della libertà nella normalità della coercizione*, cit., p. 11 ss.

²⁴⁸ Sul punto necessario il rinvio a A. CADOPPI, *Il "reato penale". Teorie e strategie di riduzione della criminalizzazione*, cit., p. 71 ss.

²⁴⁹ Così R. ALAGNA, *Tipicità e riformulazione del reato*, cit., p. 6 ss.

delle strutture statuali», tenta di placare i legittimi bisogni emotivi di repressione che promanano dai consociati²⁵⁰.

Sullo sfondo di questo primo fattore di propulsione della legislazione si staglia, allora, il principio di offensività, che, come già accennato in precedenza, legittima il solo ricorso all'opzione penale finalizzato alla repressione di condotte effettivamente o potenzialmente lesive di interessi, di diritti o di valori meritevoli di tutela²⁵¹.

La definizione e la pratica applicazione del principio ruotano, all'evidenza, attorno al *topos* del bene giuridico. Oggetto del reato coniato dal pensiero di matrice illuministica²⁵² dall'«immanente contenuto liberale»²⁵³, il bene

²⁵⁰ G. MARINUCCI, *Profili di una riforma del diritto penale*, in CRS (a cura di), *Beni e tecniche della tutela penale. Materiali per la riforma del codice*, Casa editrice Franco Angeli, Milano, 1987, p. 20 ss.

²⁵¹ Si rinvia qui alla trattazione svolta nel capitolo I, paragrafo 3.2.1. Giova, peraltro, precisare che, anche in questa sede, come già nel paragrafo ora citato, l'approfondimento del principio di offensività non ambisce a completezza, ma è utilizzato solamente per meglio comprendere le dinamiche di espansione dell'area del penalmente rilevante. Per una più approfondita trattazione del tema si vedano, tra i moltissimi, nella manualistica C.E. PALIERO (a cura di), *Il sistema penale*, cit., p. 45 ss. e nell'elaborazione dottrinale E. CONTIERI, *Dialettica del bene giuridico. Per il recupero di una prospettiva costituzionalmente orientata*, Pacini Giuridica, Pisa, 2019; G. FIANDACA, *Sul bene giuridico. Un consuntivo critico*, cit.; V. Manes, *Il principio di offensività nel diritto penale. Canone di politica criminale, criterio ermeneutico, parametro di ragionevolezza*, cit.; M. ROMANO, *La legittimazione delle norme penali: ancora su limiti e validità della teoria del bene giuridico*, in *Criminalia*, fasc. 1, 2011, p. 33 ss.

²⁵² Il concetto di bene quale oggetto del reato è coniato in un saggio del 1834 da F. BIRNBAUM, *Ueber das Erfordernib einer Rechtsverletzung zum Begriffe des Verbrechens*, in *Archiv des Criminalrechts, Neue Folge*, 1834, p. 149 ss., come riportato in E. CONTIERI, *Dialettica del bene giuridico. Per il recupero di una prospettiva costituzionalmente orientata*, cit., p. 15.

²⁵³ Così E. CONTIERI, *Dialettica del bene giuridico. Per il recupero di una prospettiva costituzionalmente orientata*, cit., p. 16. Per una ricostruzione dell'evoluzione storica del concetto si vedano, altresì,

costituisce fondamentale parametro di orientamento delle scelte di politica criminale²⁵⁴ e, al contempo, «categoria dommatica capace di contribuire ad esprimere, in una dimensione oggettivistica e secolarizzata, il nucleo generale di disvalore dell'illecito penale»²⁵⁵. Ancora, il descritto elemento si individua in un'entità giuridica della realtà empirica che preesiste²⁵⁶ all'intervento penale e che trae, da quest'ultimo, una tutela accessoria e di rinforzo: non è, insomma, la norma positiva a creare *ex novo* il bene giuridico, ma è semmai il bene giuridico a fondare la norma, fornendo la ragion d'essere sottesa alla creazione della seconda²⁵⁷. Così, secondo questa visione esogena del bene giuridico, l'operato del legislatore non è creativo ma selettivo, sostanziandosi nella scelta della tipologia di tutela che meglio si adatta alle esigenze di salvaguardia dell'interesse meritevole di protezione. Si individua, in definitiva, una dimensione tanto formale quanto sostanziale del bene giuridico: se questo, sotto un primo profilo, ha vita autonoma e «non mutua il proprio significato dalla singola fattispecie

C.E. PALIERO (a cura di), *Il sistema penale*, cit., p. 45 ss. e G. FIANDACA, *Sul bene giuridico. Un consuntivo critico*, cit., p. 7 ss.

²⁵⁴ C.E. PALIERO (a cura di), *Il sistema penale*, cit., p. 45 ss. precisa, sul punto, che il bene giuridico è elemento fondamentale «per decidere sull'an dell'incriminazione (sioè per stabilire se punire o meno una condotta) e, successivamente, se del caso, sul quantum di pena meritata dall'offesa (per determinare cioè la quantità di pena da collegarsi a quella condotta)».

²⁵⁵ E. CONTIERI, *Dialettica del bene giuridico. Per il recupero di una prospettiva costituzionalmente orientata*, cit., p. 9 ss.

²⁵⁶ Per una ricostruzione della concezione formale, contraria a quella qui esposta, che profila il bene giuridico come dato interno alla norma, si rinvia alla trattazione di V. MANES, *Il principio di offensività nel diritto penale. Canone di politica criminale, criterio ermeneutico, parametro di ragionevolezza*, cit., p. 25 ss.

²⁵⁷ In questo senso, C.E. PALIERO (a cura di), *Il sistema penale*, cit., p. 46 ss., che trae, da questa affermazione, la conclusione che «nessuna norma è priva di bene giuridico, essendoci sempre una ragione sottesa alla sua creazione».

normativa preposta alla sua difesa», né tantomeno cade al cadere di questa, da altro punto di vista esso limita l'agire legislativo e le sue scelte, confinandoli nell'area dei soli valori primari e degli interessi preminenti e consentendone una valutazione esterna, alla luce del criterio di giudizio che lo stesso bene giuridico offre all'interprete²⁵⁸.

Seppur con chiarezza delineabile nei suoi profili più marcatamente teorici, il concetto di cui si discute perde, però, i propri contorni definiti allo spostarsi sul piano identificativo e diviene via via maggiormente inafferrabile ove si tratti di riempire lo stesso di un significato tangibile. Qui, considerato nella sua dimensione atomistica, il concetto di bene giuridico si rivela un duttile «concetto-ombra», un «paradigma senza regole» malleabile e di difficile efficacia orientativa²⁵⁹, che non appare più quale fattore positivo di espansione del penale, ma assume le sembianze di elemento negativo di ipertrofia, sconfinatamente disponibile e, così, alla mercè delle più disparate scelte legislative²⁶⁰.

²⁵⁸ Ancora sul punto C.E. PALIERO (a cura di), *Il sistema penale*, cit., p. 46 ss. Nel medesimo senso si veda E. CONTIERI, *Dialettica del bene giuridico. Per il recupero di una prospettiva costituzionalmente orientata*, cit., p. 11, che precisa che detto concetto non è rimesso all'arbitrio del potere legislativo, ma «pur trovando fondamento nel diritto positivo, [si rivela] al contempo in grado di limitarlo». Circa la funzione critica del concetto di bene giuridico si rinvia a V. MANES, *Il principio di offensività nel diritto penale. Canone di politica criminale, criterio ermeneutico, parametro di ragionevolezza*, cit., p. 17 ss.

²⁵⁹ Così, sulle attuali vicende di crisi del concetto V. MANES, *Il principio di offensività nel diritto penale. Canone di politica criminale, criterio ermeneutico, parametro di ragionevolezza*, cit., p. 13 ss., che definisce il bene giuridico un «concetto estremamente *user-friendly*» in virtù della sua estrema plasticità e plasmabilità ermeneutica, «confermata dal suo successo euristico e direttamente proporzionale [...] all'incapacità di offrire punti di riferimento precisi per ricostruire i gradi dell'offesa».

²⁶⁰ V. MANES, *Il principio di offensività nel diritto penale. Canone di politica criminale, criterio ermeneutico, parametro di ragionevolezza*, cit., p. 13.

È a questo proposito, allora, che, per tentare di superare le problematiche ad essa connaturate, la concezione citata inizia ad essere ancorata ai principi costituzionali: «aprendo la cittadella della dogmatica al contributo della politica del diritto codificata nei programmi di scopo della Carta fondamentale», l'approccio costituzionale al bene giuridico diviene lo strumento teoretico necessario a donare maggior concretezza al concetto, il mezzo essenziale per tentare di «urbanizzare la sconfinata provincia del bene giuridico attraverso precisi riferimenti di diritto positivo»²⁶¹. Nel solco di questa visione, volta ad attribuire alla Costituzione valore fondante per il diritto penale, oltrechè per l'intero ordinamento giuridico, lo spazio di legittimazione dello *ius puniendi* è circoscritto non solo ai beni giuridici, ma, con maggior rigore, ai beni di rilevanza costituzionale²⁶², «unici sostrati di valore legittimati alla protezione penale»²⁶³; beni di rilevanza costituzionale che sono da individuarsi, più precisamente, non nella mera «non antitetività» o incompatibilità di interessi pubblici o privati con la Costituzione, ma nei valori esplicitamente o implicitamente garantiti dalla stessa Carta Costituzionale²⁶⁴, o, comunque, nelle oggettività giuridiche necessariamente presupposte a valori esplicitamente riconosciuti nella Costituzione²⁶⁵, giacché, in ogni caso, «solo beni di livello costituzionale – o

²⁶¹ Così V. MANES, *Il principio di offensività nel diritto penale. Canone di politica criminale, criterio ermeneutico, parametro di ragionevolezza*, cit., p. 13.

²⁶² Pare qui necessario rinviare all'elaborazione teorica offerta da F. BRICOLA, *Teoria generale del reato*, in *Novissimo Digesto Italiano*, Utet, Torino, 1974, p. 7 ss.

²⁶³ V. MANES, *Il principio di offensività nel diritto penale. Canone di politica criminale, criterio ermeneutico, parametro di ragionevolezza*, cit., p. 44.

²⁶⁴ In questo senso F. BRICOLA, *Teoria generale del reato*, cit., p. 16, che ulteriormente osserva che «malgrado il carattere ampio della Costituzione italiana, sussistono valori che, pur non essendo in contrasto con la Costituzione stessa, non assumono il rango di valori costituzionali».

²⁶⁵ F. BRICOLA, *Teoria generale del reato*, cit., p. 16, che sul punto chiarisce: «l'illecito penale può ledere un valore privo di rilievo costituzionale, ma legato ad un valore costituzionale da un

interessi da questi necessariamente presupposti, pur in via implicita – possono giustificare il sacrificio necessario o eventuale della libertà personale sotteso alla sanzione penale»²⁶⁶.

Insomma, appurato che l'equazione che qualifica il reato come offesa ad un bene giuridico permane indisturbata nell'opinione largamente prevalente, perché l'offensività continui ad operare quale «livella [effettiva e] costante della politica criminale»²⁶⁷ e non come volano di spiccata capacità propulsiva agilmente governabile dall'arbitrarietà del legislatore, occorre fare propria un'impostazione costituzionalmente orientata, che individui i beni penalmente tutelabili nei soli valori dotati di un ancoraggio costituzionale; ma ciò senza limitare, in maniera rigida ed a tratti irragionevole, il novero dei beni giuridici di rilevanza al catalogo di oggetti giuridico-sociali – declinabili in diritti fondamentali e valori primari – esplicitamente individuato dalla Carta Costituzionale. A ben vedere, difatti, il catalogo offerto dalla Carta fondamentale è, al contempo, troppo ampio e troppo ristretto: troppo esteso nel suo prevedere «principi di larghissimo spettro, che per essere tradotti in beni giuridici richiederebbero successive e puntuali specificazioni», la suddetta elencazione risulta, del pari, troppo limitata e limitante, cristallizzata, com'è, nella sua dimensione storica e pertanto incapace di prevedere l'emersione successiva di «diritti divenuti meritevoli di tutela penale a seguito dell'evoluzione tecnologica [...] o dello sviluppo industriale»²⁶⁸. Per tal ragione, il significato di bene giuridico

rapporto di presupposizione necessaria; talché, cioè, la lesione del primo sia necessariamente ed inequivocabilmente idonea a mettere in pericolo il secondo».

²⁶⁶ Così V. MANES, *Il principio di offensività nel diritto penale. Canone di politica criminale, criterio ermeneutico, parametro di ragionevolezza*, cit., p. 45.

²⁶⁷ Ancora una volta, sul punto si veda V. MANES, *Il principio di offensività nel diritto penale. Canone di politica criminale, criterio ermeneutico, parametro di ragionevolezza*, cit., p. 11 ss.

²⁶⁸ In questo senso C.E. PALIERO (a cura di), *Il sistema penale*, cit., p. 47.

rilevante deve estendersi non solo a quanto espressamente previsto dai Padri costituenti, ma anche a ciò implicitamente sancito ed a quanto effettivamente presupposto alle disposizioni della Carta Costituzionale, nella sua essenza votata a ricomprendere anche beni di nuova emersione o di rilevanza indiretta; ed in ciò diviene, altresì, palese l'operare della Costituzione come fonte di legittimazione della legislazione in materia penale in una doppia direzione: quale fonte negativa, che delegittima la criminalizzazione di condotte «in qualsiasi modo espressive di un diritto costituzionalmente riconosciuto», e, specularmente, quale fonte positiva, che forza dinamiche di inerzia legislativa o scelte di decriminalizzazione fissando «obblighi di penalizzazione» innanzi a particolari forme di aggressione a diritti primari²⁶⁹.

2.1.1. Ancora sulle dinamiche di espansione e sui beni giuridici: l'esempio della tutela dell'ambiente nell'esperienza italiana²⁷⁰.

Messo a punto il ritratto del bene giuridico costituzionalmente rilevante, che ben può legittimare il ricorso alla pena da parte del legislatore che voglia tutelarlo, è agile rinvenire nell'esperienza italiana alcuni esempi della dinamica espansiva cui può dar luogo l'emersione di nuovi interessi o la valorizzazione di valori preesistenti ritenuti meritevoli di una più pregnante considerazione.

²⁶⁹ Sul punto C.E. PALIERO (a cura di), *Il sistema penale*, cit., p. 47. Tratta dell'argomento anche V. MANES, *Il principio di offensività nel diritto penale. Canone di politica criminale, criterio ermeneutico, parametro di ragionevolezza*, cit., p. 45 ss.

²⁷⁰ Per un più ampio approfondimento sulle dinamiche in concreto palesate dall'esperienza italiana e sul ricorso alla legislazione penale nel corso della storia del Paese, si consenta di rinviare al Capitolo III della presente trattazione.

In questo senso, pare potersi ritenere espressiva di una dinamica eutrofica generata dalla promozione del valore dell'ecosistema e della biodiversità, oltrechè dall'allarme proveniente da fenomeni di illegalità ambientale²⁷¹, l'introduzione nel Codice penale del Titolo VI *bis*, rubricato "*Dei delitti contro l'ambiente*"²⁷². Con la legge 22 maggio 2015, n. 68²⁷³, il legislatore ha, difatti, recepito le istanze di un ampio e crescente movimento dottrinale e, dando seguito alle pressanti richieste di una più incisiva tutela della flora e della fauna, ha riconosciuto al bene ambiente la qualifica di interesse primario dell'ordinamento, pienamente meritevole di protezione in sede penale²⁷⁴. Modificando il quadro

²⁷¹ In questi termini la proposta di legge n. 1814, presentata in data 15 novembre 2013, ove si denuncia una presenza massiccia sul territorio italiano di reati ambientali, tale da far pensare agli stessi come ad una «forma di economia che non conosce recessione e che contribuisce fortemente ad alimentare i profitti delle organizzazioni criminali e il loro radicamento sul territorio».

²⁷² In materia si vedano, *ex multis*, M. CATENACCI, *La tutela penale dell'ambiente. Contributo all'analisi delle norme penali a struttura «sanzionatoria»*, CEDAM, Roma, 1996; ID, *L'introduzione dei delitti contro l'ambiente nel codice penale. Una riforma con poche luci e molte ombre*, in *Rivista Quadrimestrale di Diritto dell'Ambiente*, n. 2, 2015, p. 32 ss.; G. DE NOZZA, *Il diritto dell'ambiente nella prospettiva della tutela amministrativa e penale*, in *Sistema Penale*, 24 novembre 2024; L. MASERA, *I nuovi delitti contro l'ambiente*, in R. Garofoli, T. Treu (a cura di), *Treccani. Il libro dell'anno del diritto*, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma, 2016; L. SIRACUSA, *Ambiente e diritto penale: brevi riflessioni fra le modifiche agli artt. 9 e 41 Cost. e le prospettive di riforma in ambito internazionale*, in *La Legislazione Penale*, 6 giugno 2023.

²⁷³ Pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 122 del 28 maggio 2015. Per un'analisi dei lavori preparatori che hanno portato all'inserimento dei delitti contro l'ambiente nel Codice penale si rinvia alla piattaforma istituzionale, consultabile all'indirizzo: <https://www.camera.it/leg17/561?appro=1> inserimento dei delitti contro l'ambiente nel codice penale

²⁷⁴ Così M. CATENACCI, *L'introduzione dei delitti contro l'ambiente nel codice penale. Una riforma con poche luci e molte ombre*, cit., p. 33. L'innovata sensibilità nei confronti del problema ambientale si

normativo previgente, che affidava in modo pressoché esclusivo il diritto dell'ambiente a contravvenzioni e sanzioni amministrative rinvenibili nel Codice dell'ambiente²⁷⁵, il citato testo di legge ha inserito nel Codice penale un novero di nuovi delitti, relegati ad un nuovo ed autonomo capo²⁷⁶, ampliando, in parallelo, il catalogo di reati presupposto per la configurazione di una responsabilità amministrativa delle persone giuridiche²⁷⁷ e, del pari, riformando la disciplina operativa predisposta dal Codice dell'ambiente²⁷⁸.

Così facendo, il nuovo sottosistema di diritto dell'ambiente introdotto dalla l. n. 68 del 2015 ha, di fatto, realizzato un ampliamento della criminalizzazione benigno e necessario, sussidiariamente imposto dalla dimostrata inefficacia delle preesistenti misure alternative alla dimensione

rinviene, altresì, in S. MOCCIA, *La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale*, cit., p. 9 ss.

²⁷⁵ Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, *Norme in materia ambientale*, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006.

²⁷⁶ Così prevede l'art. 1 della legge n. 68 del 2015, primo comma, che, inserito dopo il Titolo VI del Libro Secondo del Codice penale il già ricordato Titolo VI *bis*, vi colloca gli articoli 452-*bis* (Inquinamento ambientale), 452-*ter* (Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale), 452-*quater* (Disastro ambientale), 452-*quinqies* (Delitti colposi contro l'ambiente), 452-*sexies* (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività), 452-*septies* (Impedimento del controllo), seguiti dalla previsione di aggravanti specifiche, da una disposizione premiale per ipotesi di ravvedimento operoso, dalla configurazione della confisca applicabile ai delitti in oggetto e dalla disciplina della misura riparatoria del ripristino dello stato dei luoghi. In materia si veda L. MASERA, *I nuovi delitti contro l'ambiente*, cit.

²⁷⁷ La previsione è contenuta nell'art. 1 della legge n. 68 del 2015, comma 8, che novella l'art. 25-*undecies* del decreto legislativo n. 231 del 2001, estendendo il catalogo dei reati che costituiscono presupposto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche dipendente da reato.

²⁷⁸ In questo senso l'art. 1 della legge n. 68 del 2015 è intervenuto sul Codice dell'ambiente prevedendo, al comma 9, un procedimento per l'estinzione delle contravvenzioni previste nel medesimo codice.

penale, nella direzione della repressione di condotte potenzialmente o effettivamente dannose per la natura, suscettibili di trasformarsi in offese dirette all'uomo ed alle condizioni essenziali per la sua esistenza²⁷⁹.

Non altrettanto apprezzabile – quanto l'ispirazione politico criminale della riforma, «accuratamente discussa e preparata da un lungo *iter* parlamentare»²⁸⁰ – la concreta e specifica messa in opera degli scopi di salvaguardia dichiarati: non sono mancate, a tal proposito, critiche dalle fila della dottrina, che hanno segnalato l'esistenza di approssimazioni e pressapochismi nella disciplina introdotta dal legislatore del 2015, suscettibili di minare la concreta applicabilità delle prescrizioni dettate²⁸¹. Nel dettaglio, la mancanza della «dovuta attenzione» nel dosaggio e nell'utilizzo della terminologia e dell'aggettivazione ha portato a qualificare il neo introdotto insieme di figure criminose come «contraddittorio ed a tratti irragionevole»²⁸² e ciò anche e soprattutto per l'assenza di una specifica circoscrizione legislativa della natura e delle caratteristiche del bene giuridico al fondo delle previsioni, «interesse trasversale, di rilievo meramente sussidiario e strumentale rispetto alla tutela di

²⁷⁹ Così M. CATENACCI, *L'introduzione dei delitti contro l'ambiente nel codice penale. Una riforma con poche luci e molte ombre*, cit., p. 35, che richiama ancora una volta l'impostazione antropocentrica della riforma.

²⁸⁰ M. CATENACCI, *L'introduzione dei delitti contro l'ambiente nel codice penale. Una riforma con poche luci e molte ombre*, cit., p. 34.

²⁸¹ Per tutti, M. CATENACCI, *L'introduzione dei delitti contro l'ambiente nel codice penale. Una riforma con poche luci e molte ombre*, cit., p. 34 ss., ove l'A. osserva che la riforma, «quasi a contrappeso delle apprezzabili scelte di politica criminale» di cui si fa portatrice, «appare invece assai deludente e, per certi aspetti, preoccupante».

²⁸² M. CATENACCI, *L'introduzione dei delitti contro l'ambiente nel codice penale. Una riforma con poche luci e molte ombre*, cit., p. 36.

altri interessi esplicitamente riconosciuti dal testo costituzionale»²⁸³. Nel panorama descritto, in mancanza di una apposita definizione normativa o, perlomeno, di un più preciso inquadramento di un concetto tanto complesso quanto multireferenziale²⁸⁴, il bene ambiente non gode – ancora – di una dignità sua propria, ma assume rilievo in virtù delle relazioni che stringe con altri beni e valori definiti nelle norme costituzionali: in questo senso, la definizione di ambiente impone una visione antropocentrica degli equilibri naturali e comporta scelte legislative che coinvolgono «la dimensione etica tra uomo e natura», relativizzate poiché riferite a specifiche aree o singoli ecosistemi e parametrize all'evoluzione della percezione e della conoscenza scientifica, nonché agli impulsi ed alle paure «derivanti dalle valutazioni emozionali dei fenomeni da affrontare»²⁸⁵.

²⁸³ In questi termini L. SIRACUSA, *Ambiente e diritto penale: brevi riflessioni fra le modifiche agli artt. 9 e 41 Cost. e le prospettive di riforma in ambito internazionale*, cit., p. 3 ss., che sottolinea come, in detto contesto, «il diritto ambientale traeva [...] la propria legittimazione dal fatto di costituire un importante mezzo per l'attuazione e la garanzia di altri valori costituzionali: il paesaggio (art. 9 co. 2 Cost.) e la salute individuale e collettiva (art. 32 Cost.)». Si sofferma sulle difficoltà emergenti dalla materia, «[sul]l'indeclinabilità delle esigenze connesse con la tutela ambientale, [sul] carattere fortemente interdisciplinare dei temi coinvolti, [sul] carattere adespota degli interessi e [sulla] difficoltà di delimitare, in un ambito territoriale predefinito, il fenomeno da disciplinare» anche S. GRASSI, *Ambiente e Costituzione*, in *Rivista Quadrimestrale di Diritto dell'Ambiente*, n. 3, 2017, p. 4 ss.

²⁸⁴ In questo senso S. GRASSI, *Ambiente e Costituzione*, cit., p. 7 ss., che definisce l'individuazione della dimensione giuridica dell'ambiente come «la prima sfida» posta dalla disciplina della materia.

²⁸⁵ Delinea il concetto di ambiente nella sua dimensione relazionale S. GRASSI, *Ambiente e Costituzione*, cit., p. 8 ss. Sul punto altresì L. SIRACUSA, *Ambiente e diritto penale: brevi riflessioni fra le modifiche agli artt. 9 e 41 Cost. e le prospettive di riforma in ambito internazionale*, cit., p. 3 ss.

La domanda di più precisi riferimenti al bene giuridico e di una più pregnante tutela della biodiversità trova risposta a distanza di poco più di un lustro, quando, nell'ambito del medesimo progetto politico, teso a salvaguardare l'*habitat* «anche nell'interesse delle future generazioni»²⁸⁶ in ragione delle utilità che l'insieme delle sue componenti rappresenta per l'uomo²⁸⁷, l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi fanno esplicitamente ingresso nel tessuto costituzionale. Invero, con la legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1²⁸⁸ e, con essa, con la revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione²⁸⁹, il bene giuridico in considerazione è costituzionalizzato ed assurge a principio fondamentale: la sua salvaguardia diviene una responsabilità tanto intragenerazionale, quanto

²⁸⁶ Così recita l'art. 9 Cost., come modificato dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1: «la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali».

²⁸⁷ La visione fatta propria dalla riforma del codice penale prima e dalla revisione costituzionale poi lascia in disparte una impostazione ecocentrica – che fa delle singole componenti dell'*habitat* altrettanti oggetti di tutela – a favore di una dimensione antropocentrica – che, come indicato nel corpo del testo, protegge le utilità che dette componenti dell'*habitat* rappresentano per i consociati. Sul punto si veda M. CATENACCI, *L'introduzione dei delitti contro l'ambiente nel codice penale. Una riforma con poche luci e molte ombre*, cit., p. 34.

²⁸⁸ Pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2022. Per una ricostruzione dei lavori preparatori che hanno portato all'adozione della legge costituzionale si rinvia alla pagina istituzionale <https://www.riformeistituzionali.gov.it/it/la-legge-costituzionale-in-materia-di-tutela-dell-ambiente/>

²⁸⁹ Sul punto interessanti i contenuti di R. NEVOLA, G. VERRENGIA, M. PRESTIPINO (a cura di), *I diritti delle nuove generazioni nel nuovo art. 9 Cost. Selezione di contributi di dottrina*, in *Corte Costituzionale Servizio Studi*, ottobre 2023.

intergenerazionale²⁹⁰, a tal punto pregnante da costituire un limite per la libertà di iniziativa economica privata, insuscettibile di svolgersi in maniera tale da recare detrimento, tra le altre cose, all'ambiente²⁹¹; e a trarne beneficio non è solo il bene giuridico in sé, che acquista una rinnovata ed autonoma forza ed importanza, ma anche l'intero ordinamento, che, per quanto qui d'interesse, pare assumere tratti più chiari e definiti con riferimento all'area da preservare attraverso l'utilizzo dello strumento penale²⁹².

²⁹⁰ In questo senso è da interpretarsi il neo-introdotta riferimento alle «future generazioni» di cui all'art. 9 Cost. secondo L. BARTOLUCCI, *Il più recente cammino delle generazioni future nel diritto costituzionale*, in *Osservatorio Costituzionale AIC*, fasc. 4, 2021 (e, del pari, in R. Nevola, G. Verrengia, M. Prestipino (a cura di), *I diritti delle nuove generazioni nel nuovo art. 9 Cost. Selezione di contributi di dottrina*, in *Corte Costituzionale Servizio Studi*, ottobre 2023, p. 12). In senso contrario, F. RESCIGNO, *Quale riforma per l'articolo 9*, in *Federalismi.it*, 23 giugno 2021, p. 4, che critica l'inciso, «famoso» e ambiguo, «che suscita confusione rispetto agli stessi interessi umani e dimostra al contempo un'impostazione marcatamente antropocentrica».

²⁹¹ Così sancisce l'art. 41 Cost. come risultante dalla revisione costituzionale operata dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1.

²⁹² In questo senso L. SIRACUSA, *Ambiente e diritto penale: brevi riflessioni fra le modifiche agli artt. 9 e 41 Cost. e le prospettive di riforma in ambito internazionale*, cit., p. 4 ss., che individua il principale merito dell'intervento di revisione costituzionale in argomento nell'aver «definitivamente fugato ogni dubbio circa la rilevanza costituzionale del bene ambiente, [...] sinora riconosciuta solo in via interpretativa». Nel medesimo senso R. BIFULCO, *Prmissime riflessioni alla l. cost. 1/2022 in materia di tutela dell'ambiente*, in *Federalismi.it*, 6 aprile 2022, p. 2 ss.

2.2. Crescita del diritto penale e comparsa di nuovi fenomeni criminosi: l'avvento dell'infosfera.

Accanto al fenomeno di eutrofia determinato dall'affiorare di nuovi beni giuridici o di beni giuridici che, seppur preesistenti, si manifestino sotto nuove spoglie, una non dissimile ipotesi di espansione positiva del diritto penale si rinviene laddove la novità sopravvenuta non riguardi direttamente il bene ma le modalità in cui lo stesso può essere aggredito²⁹³. In questo senso, fermo l'oggetto dell'offesa, l'evoluzione della tecnologia e lo svilupparsi delle scienze e delle conoscenze umane amplia il novero di condotte potenzialmente o effettivamente lesive e, conseguentemente, impone un intervento legislativo in grado di mantenere il penale "al passo coi tempi".

La dinamica descritta può agevolmente comprendersi ove si abbia in considerazione l'enorme impatto che la comparsa di nuove tecnologie ha avuto sulla società umana e, così, sui fenomeni criminosi²⁹⁴. Negli ultimi decenni, difatti, la rivoluzione informatica²⁹⁵, che sin dalla seconda metà del secolo scorso

²⁹³ Sul punto si veda A. CADOPPI, *Il "reato penale". Teorie e strategie di riduzione della criminalizzazione*, cit., p. 79 ss., che rinviene, anch'egli, una criminalizzazione «legittimata e probabilmente necessaria» nell'ipotesi di espansione descritta, «corretta applicazione dei principi che reggono il processo fisiologico» del fenomeno.

²⁹⁴ In argomento pare utile ricordare le riflessioni di L. FLORIDI, *La quarta rivoluzione. Come l'infosfera sta trasformando il mondo*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2017. In argomento, poi, tra i tanti si vedano C. BERNASCONI, *L'educazione digitale come strumento di contenimento dei rischi di vittimizzazione rispetto ai reati nella "rete"*, in *DisCrimen*, 14 settembre 2023 e T. PIETRELLA, *Reati informatici e concorso di norme: come l'evoluzione tecnologica informa il diritto penale. Il caso delle Botnets*, in *DisCrimen*, 2 dicembre 2021.

²⁹⁵ La terminologia compare per la prima volta in *Information Revolution* (1974) dell'economista D. M. Lamberton per evidenziare come la portata innovativa della tecnologia dell'informazione sulla società fosse equiparabile a quella delle rivoluzioni agricola ed industriale. Sul punto si veda altresì C.

aveva portato ad affiancare alla realtà empirica e materiale una esistenza virtuale e parallela, ha determinato una diffusione capillare di strumenti e tecnologie digitali, a tal punto da trasformare il mero affiancamento di reale e virtuale in una effettiva commistione dei due piani, in cui il secondo permea il primo e, a tratti, ne assume le sembianze.

Le ripercussioni di tale avanzamento storico, antropologico e, soprattutto, tecnologico, si notano «non soltanto su quelli che sono i rapporti leciti tra individui, ma anche [...] su una vasta gamma di condotte illecite e criminali»²⁹⁶. In questo contesto, difatti, la smaterializzazione della realtà fenomenica porta con sé l'evoluzione delle pratiche criminose e il mezzo cibernetico si rivela «un formidabile elemento criminogenetico»²⁹⁷: gli strumenti informatici non solo risultano facilmente accessibili – quando non nella permanente e immediata disponibilità del *quisque de populo* –, ma favoriscono la caduta nel reato, giacché eludono i naturali meccanismi inibitori dell'aggressività del singolo rendendo più semplice e, al contempo, meno coinvolgente la realizzazione dell'illecito penalmente rilevante²⁹⁸. Insomma, lungi dal dover offendere a voce l'onore, la

BERNASCONI, *L'educazione digitale come strumento di contenimento dei rischi di vittimizzazione rispetto ai reati nella "rete"*, cit., p. 2 ss.

²⁹⁶ Così F. VITALE, *Brevi riflessioni sul reato di "frode informatica": i servizi a contenuto applicati dalle compagnie telefoniche nell'alveo dei cybercrime*, in *Archivio penale*, n. 1, 2015.

²⁹⁷ A. CADOPPI, *Il "reato penale". Teorie e strategie di riduzione della criminalizzazione*, cit., p. 79. Nel medesimo senso anche T. PIETRELLA, *Reati informatici e concorso di norme: come l'evoluzione tecnologica informa il diritto penale. Il caso delle Botnets*, cit., p. 1 ss.

²⁹⁸ Cfr. A. CADOPPI, *Il "reato penale". Teorie e strategie di riduzione della criminalizzazione*, cit., p. 80 ss., ove l'A. richiama l'efficace esempio di K. Lorenz in relazione alla rivoluzione determinata dall'avvento delle armi da fuoco: «in precedenza l'uomo, per uccidere un suo simile, avrebbe dovuto prendere un pugnale e penetrarne con esso le carni, magari macchiandosi del suo sangue. In simili circostanze i freni inibitori sviluppati nei millenni entravano immediatamente in azione. [...] Con l'introduzione delle armi da fuoco tutto cambiava. Un uomo, con un archibugio in mano,

stima o il decoro di un soggetto, spendendosi perché la propria comunicazione raggiunga una pluralità di persone, diviene sufficiente un *click* per propagare all'infinito un'informazione ed ipoteticamente diffamare taluno innanzi ad una platea sconfinata di spettatori, invisibili eppure esistenti.

Così, anzitutto, come nel caso appena richiamato, l'evoluzione tecnologica porta alla luce nuove modalità di commissione di reati già esistenti; modalità che, per il fatto di implicare l'utilizzo di mezzi insidiosi come gli strumenti informatici, che consentono all'autore della condotta di rimanere distante e distaccato dal fatto di reato e dalla persona da esso offesa, sono ritenute meritevoli di un trattamento sanzionatorio più incisivo di quello previsto per il reato base; modalità che, pertanto, nella maggior parte dei casi, determinano il legislatore penale ad ampliare, sì, il tessuto codicistico, ma attraverso la previsione di una circostanza aggravante.

A tal proposito, basta guardare ai più recenti interventi legislativi per rinvenire plurimi esempi della descritta dinamica: prima tra tutti la neo introdotta aggravante specifica del delitto di truffa, prevista per ipotesi in cui il fatto di reato sia commesso «a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei ad ostacolare la propria o altrui identificazione»²⁹⁹. Con la legge

poteva tirare un grilletto e questo bastava per uccidere un suo simile, magari a distanza di metri. I freni inibitori faticavano a entrare in funzione, perché l'arma da fuoco spezzava quell'immediato contatto fisico tra aggressore e aggredito caratteristico delle armi precedenti».

²⁹⁹ Così ad oggi prescrive l'art. 640, co. 2, n. 2-ter c.p., come modificato dalla legge n. 90 del 28 giugno 2024. In dottrina, sulle problematiche generate dal *novum* legislativo, cfr. tra i tanti C. BESTAGNO, *Truffe online; si applica l'aggravante della minorata difesa o l'aggravante dell'uso di strumenti informatici e telematici? I rapporti tra le due circostanze dopo il decreto sicurezza 2025*, in *Giurisprudenza Penale Web*, fasc. 5, 2025. Per una più completa trattazione della fattispecie criminosa nella sua interezza si veda G.P. DEMURO, *Art. 640*, in E. Dolcini, G.L. Gatta (diretto da), *Codice penale commentato*, Wolters Kluwer, Milano, 2025, p. 909 ss.

28 giugno 2024, n. 90³⁰⁰, difatti, nel quadro di un intervento teso al rafforzamento della cybersicurezza nazionale ed alla prevenzione ed al contrasto dei reati informatici, l'articolo 640 del codice penale (truffa) è stato arricchito dalla previsione, al comma secondo, numero 2-ter, di una disciplina *ad hoc* per le truffe *online*, corredata da una differente e più elevata cornice edittale rispetto alla fattispecie base in ragione dell'utilizzazione, da parte dell'autore del reato, di meccanismi informatici o telematici idonei a rendere più difficoltosa la sua individuazione. In tal modo si è voluto riservare uno spazio di autonomia a quelle forme di truffa che sono agevolate dalle tecnologie avanzate e dall'anonimato garantito dalla rete, distinguendole di fatto dalle fattispecie aggravate che utilizzano forme di vulnerabilità diverse, quali la debolezza psicologica e fisica della vittima³⁰¹.

³⁰⁰ Più nel dettaglio, l'introduzione della circostanza aggravante si deve all'art. 16, co. 1, lett. t della legge citata, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 153 del 2 luglio 2024, i cui lavori preparatori possono rinvenirsi all'indirizzo <https://www.camera.it/leg19/126?leg=19&idDocumento=1717>.

³⁰¹ Si fa qui riferimento all'aggravante della minorata difesa, in passato contenuta nell'art. 640, comma 2, lett. 2-bis c.p. e ad oggi, a seguito della previsione di cui all'art. 11, co. 2, d.l. 11 aprile 2025, n. 48, collocata al comma terzo dell'art. 640 c.p. La distinzione tra i due ambiti ha, peraltro, dato luogo a non poche problematicità: in giurisprudenza, in punto di riconducibilità della truffa *online* nella truffa aggravata poiché commessa in condizioni di minorata difesa della vittima, si vedano, *ex multis*, Cass., Sez. II, sent. n. 2818 del 15 gennaio 2025 (dep. 23 gennaio 2025) e Cass., Sez. VI, sent. n. 3096 del 3 dicembre 2024 (dep. 27 gennaio 2025), Rv. 287452, in cui la Corte osserva che «in tema di truffa "on line", è configurabile l'aggravante della minorata difesa, "sub specie" di approfittamento delle condizioni di luogo, solo quando l'autore abbia tratto, consapevolmente e in concreto, specifici vantaggi dall'utilizzazione dello strumento della rete. (In motivazione la Corte ha precisato che la vendita attraverso un portale telematico pone l'acquirente in condizione di debolezza quanto alla verifica della qualità del prodotto e dell'identità del venditore)»; nel medesimo senso anche Cass., Sez. II, sent. n. 28070 dell'8 aprile 2021 (dep. 20 luglio 2021), Rv. 281800.

Diversa è poi la tipologia di estensione dell'area della penalità che si osserva ove le fenomenologie criminose generate dall'avanzamento informatico non si limitino a configurare nuove modalità di commissione di illeciti preesistenti, ma producano aree di penale rilevanza nuove ed autonome, così imponendo l'introduzione nell'ordinamento di inedite fattispecie di reato³⁰². Sempre nell'ambito dei delitti contro il patrimonio disciplinati dal Capo II del Titolo XIII del Libro Secondo del Codice penale si rinviene, a tal proposito, il reato di frode informatica, consistente nell'interferenza con il regolare svolgimento di un processo di elaborazione di dati finalizzata all'illecito arricchimento³⁰³. È questo un lampante esempio di criminalizzazione di fattispecie sviluppatesi in seguito alla rivoluzione digitale: introdotto dalla legge del 23 dicembre 1993, n. 547³⁰⁴ e in diverse occasioni rimaneggiato dal legislatore³⁰⁵, il delitto di cui all'art. 640-ter c.p., seppur ispirato allo schema della truffa, se ne distingue nettamente, non implicando l'induzione in errore di una persona, ma la manipolazione di un

³⁰² In questo senso A. CADOPPI, *Il "reato penale". Teorie e strategie di riduzione della criminalizzazione*, cit., p. 81 ss. e T. PIETRELLA, *Reati informatici e concorso di norme: come l'evoluzione tecnologica informa il diritto penale. Il caso delle Botnets*, cit., p. 1 ss.

³⁰³ In argomento, C. PECORELLA, *Art. 640 ter*, in E. Dolcini, G.L. Gatta (diretto da), *Codice penale commentato*, Wolters Kluwer, Milano, 2025, p. 977 ss.

³⁰⁴ Rubricata "Modificazioni ed integrazioni alle norme del Codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica" e pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 30 dicembre 1993, n. 305. Nel dettaglio, la fattispecie criminosa in commento è stata aggiunta dall'art. 10 della legge.

³⁰⁵ Nel dettaglio, l'articolo è stato modificato dal decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (G.U. 16 agosto 2013, n. 191), convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 (G.U. 15 ottobre 2013, n. 242); quindi, dal decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36 (G.U. 24 aprile 2018, n. 95); poi, dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 184 (G.U. 29 novembre 2021, n. 284); infine, dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (G.U. 17 ottobre 2022, n. 243).

sistema informatico, con conseguente causazione di un risultato irregolare³⁰⁶. La previsione criminosa si pone, così, a tutela del patrimonio, offrendo una protezione a «tutti quei mezzi e quegli strumenti finanziari che possono essere gestiti anche attraverso l'interfaccia di un computer o internet»³⁰⁷ da un insieme di potenziali aggressioni in precedenza non coperte dal divieto; potenziali aggressioni cui «sarebbe stata applicabile la norma sulla truffa, se soltanto la condotta fraudolenta si fosse rivolta ad una persona, anziché ad un computer»³⁰⁸.

2.3. Al confine tra fisiologia e patologia: la spinta sovranazionale verso la criminalizzazione.

Un significativo fattore di propulsione dell'allocazione dell'illiceità penale si rinviene, poi, negli obblighi di criminalizzazione sanciti a livello sovranazionale, divenuti, con il passare dei decenni, sempre più frequenti e cogenti³⁰⁹.

³⁰⁶ Sul punto C. PECORELLA, *Art. 640 ter, cit.*, p. 979 ss. e F. VITALE, *Brevi riflessioni sul reato di "frode informatica": i servizi a contenuto applicati dalle compagnie telefoniche nell'alveo dei cybercrime*, cit., p. 4 ss.

³⁰⁷ Così F. VITALE, *Brevi riflessioni sul reato di "frode informatica": i servizi a contenuto applicati dalle compagnie telefoniche nell'alveo dei cybercrime*, cit., p. 4.

³⁰⁸ In questo senso C. PECORELLA, *Art. 640 ter, cit.*, p. 979.

³⁰⁹ Sul punto si rinvia a A. CADOPPI, *Il "reato penale". Teorie e strategie di riduzione della criminalizzazione*, cit., p. 61 ss. Nella amplissima letteratura creatasi in argomento si vedano, poi, L. GROSSI, *I "nuovi" obblighi costituzionali di tutela penale: dall'an al quomodo dell'incriminazione*, in *La Legislazione Penale*, 9 gennaio 2024; G. LEO, *Le trasformazioni delle legalità penale nel sistema multilivello delle fonti*, in *Questione Giustizia*, fasc. 4, 2016, p. 161 ss.; C. PAONESSA, *Gli obblighi di tutela penale. La discrezionalità legislativa nella cornice dei vincoli costituzionali e comunitari*, cit.; V. VALENTINI, *Continua la navigazione a vista. Europeismo giudiziario ed europeizzazione della legalità*

A tal proposito, per quanto concerne, in particolare, l'ordinamento comunitario, di certo non sfugge che l'Unione europea è senz'altro priva di una potestà punitiva sua propria³¹⁰ e che il principio costituzionale di riserva di legge in materia penale costituisce un insuperabile ostacolo per l'eventuale esercizio diretto dello *ius puniendi* comunitario nell'ordinamento nazionale³¹¹; nondimeno, ciò non esclude *tout court* la possibilità di interventi indiretti³¹² del legislatore UE, capaci di incidere ed influire sulle scelte discrezionali dello Stato in materia; interventi indiretti che sempre più spesso si manifestano nella realtà quotidiana, attraverso la previsione di obblighi di criminalizzazione di condotte determinate e di «vincoli dettagliati sulla concreta conformazione dei precetti, [...] sulla natura e sulla misura delle sanzioni penali che lo Stato è tenuto ad adottare»³¹³. Il

penale continentale: incoerenze, velleità, occasioni, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 20 gennaio 2015; F. VIGANÒ, *Dal "diritto penale dello stato" al "diritto penale sovranazionale"*, cit.

³¹⁰ Nella manualistica si veda G. MARINUCCI, E. DOLCINI, G.L. GATTA, *Manuale di Diritto Penale. Parte Generale*, cit., p. 56 ss., ove si precisa che è ormai assolutamente pacifico che gli organi dell'Unione Europea non possono tutelare direttamente gli interessi comunitari attraverso la creazione di norme incriminatrici.

³¹¹ In questo senso stabilisce l'art. 25, comma 2, Cost., che implica che le richieste di tutela di matrice comunitaria, attestanti l'impiego di sanzioni penali, non possano trovare diretta attuazione nell'ordinamento interno senza la mediazione del Parlamento nazionale, cui è riservata la titolarità delle scelte di incriminazione: così C. PAONESSA, *Gli obblighi di tutela penale. La discrezionalità legislativa nella cornice dei vincoli costituzionali e comunitari*, cit., p. 5 ss., oltretutto, nella manualistica, G. MARINUCCI, E. DOLCINI, G.L. GATTA, *Manuale di Diritto Penale. Parte Generale*, cit., p. 60 ss.

³¹² Indiretti poiché non hanno alcuna efficacia nei confronti del cittadino, «che potrà essere assoggettato ad una sanzione penale soltanto laddove una legge nazionale preveda come reato il fatto da lui commesso»: G. MARINUCCI, E. DOLCINI, G.L. GATTA, *Manuale di Diritto Penale. Parte Generale*, cit., p. 60.

³¹³ Così G. MARINUCCI, E. DOLCINI, G.L. GATTA, *Manuale di Diritto Penale. Parte Generale*, cit., p. 60 ss.

discorso assume le medesime sembianze anche ove traslato sul piano internazionale: da lungo tempo trattati e convenzioni internazionali costituiscono, difatti, un significativo stimolo per la produzione del penale nazionale e per l'intensificazione della protezione di interessi specifici e di vittime vulnerabili³¹⁴.

Peraltro, se in passato la dinamica descritta si traduceva nell'individuazione, da parte dell'ordinamento sovranazionale, di settori meritevoli di tutela e nella previsione di doveri di predisposizione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, «senza alcuna ulteriore specificazione in merito alla natura» di siffatte sanzioni, così riservando ai singoli Stati membri il diritto di avvalersi di misure penali nelle sole ipotesi in cui, secondo sussidiarietà, nessun altro strumento si rivelasse adeguato, più di recente pare aver preso piede una «significativa evoluzione delle dinamiche operative della *partnership* europea»³¹⁵ e internazionale, nel senso di una sempre maggior incidenza dell'ordinamento sovranazionale sulle decisioni nazionali: in determinati settori, difatti, pare farsi strada la convinzione che gli interessi della comunità europea ed internazionale non possano essere adeguatamente assicurati e protetti «senza la predisposizione di un'idonea regolamentazione penale, alla cui adozione, peraltro, ciascuno Stato membro risulterebbe obbligato»³¹⁶. Insomma, in tutti questi casi, sebbene ci si muova in «una branca del diritto dai caratteri

³¹⁴ In argomento v. A. CADOPPI, *Il "reato penale". Teorie e strategie di riduzione della criminalizzazione*, cit., p. 61 ss. e F. VIGANÒ, *Dal "diritto penale dello stato" al "diritto penale sovranazionale"*, cit., p. 7 ss., che individua nel diritto internazionale uno dei principali vettori che determina la crescita del penale nazionale.

³¹⁵ La terminologia è ripresa da C. PAONESSA, *Gli obblighi di tutela penale. La discrezionalità legislativa nella cornice dei vincoli costituzionali e comunitari*, cit., p. 7 ss.

³¹⁶ Così, ancora, C. PAONESSA, *Gli obblighi di tutela penale. La discrezionalità legislativa nella cornice dei vincoli costituzionali e comunitari*, cit., p. 7 ss.

spiccatamente nazionali»³¹⁷, la verifica della rispondenza della scelta di criminalizzazione ai principi liberali e illuministici e, in particolare, la compatibilità della stessa con il canone di sussidiarietà subisce un moto verso l'alto ed è consegnata alle istituzioni sovranazionali, che impongono i propri apprezzamenti a chi in posizione subordinata; e ciò non solo a fronte di fenomeni criminosi che senza ombra di dubbio richiedono l'adozione delle misure più afflittive da parte dello Stato membro, ma anche innanzi ad interessi che l'ordinamento nazionale ben potrebbe decidere di tutelare utilmente attraverso strumenti meno lesivi per la libertà personale dei consociati³¹⁸.

Emblematica dei profili or ora delineati e di uno slancio verso il penale necessario e giustificato ma, del pari, sotto certi aspetti, eccessivo³¹⁹, è la dinamica che ha portato all'introduzione nel nostro paese della disciplina in materia di pedopornografia³²⁰. Invero, sulla spinta generata dalla Convenzione sui diritti del fanciullo³²¹, ratificata con la legge 27 maggio 1991, n. 176, e dal Congresso

³¹⁷ In questo senso F. VIGANÒ, *Dal "diritto penale dello stato" al "diritto penale sovranazionale"*, cit., p. 1 ss.

³¹⁸ Critico sul punto, in particolare, A. CADOPPI, *Il "reato penale". Teorie e strategie di riduzione della criminalizzazione*, cit., p. 61 ss.

³¹⁹ In argomento si rinvia, ancora una volta a A. CADOPPI, *Il "reato penale". Teorie e strategie di riduzione della criminalizzazione*, cit., p. 63.

³²⁰ In materia si rinvia, oltretutto a A. CADOPPI, *Il "reato penale". Teorie e strategie di riduzione della criminalizzazione*, cit., p. 62 ss., a M. BIANCHI, *I confini della repressione penale della pornografia minorile. La tutela dell'immagine sessuale del minore fra esigenze di protezione e istanze di autonomia*, Giappichelli Editore, Torino, 2019.

³²¹ Trattasi della *Convention of the Rights of the Child* (CRC), approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia con legge n. 176 del 27 maggio 1991, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 giugno 1991, n. 35. Offre un'analisi del corpus normativo sovranazionale M. BIANCHI, *I confini della repressione penale della pornografia minorile. La tutela dell'immagine sessuale del minore fra esigenze di protezione e istanze di autonomia*, cit., p. 63 ss.

mondiale contro lo sfruttamento sessuale e commerciale minorile, tenutosi a Stoccolma tra il 27 ed il 31 agosto 1996, l'ordinamento italiano ha deciso di colmare un «ingiustificabile vuoto di tutela»³²² e di prevedere una pluralità di disposizioni dirette alla prevenzione ed alla repressione di ogni forma di sfruttamento della prostituzione, della pornografia e del turismo sessuale in danno di minori, ad ogni effetto «nuove forme di riduzione in schiavitù»³²³ dell'infante e dell'adolescente. La legge 3 agosto 1998, n. 269 e la successiva legge 15 febbraio 1996, n. 66, hanno, così, consentito allo Stato di allinearsi all'orientamento internazionale in materia di perseguibilità penale per il reato di pornografia minorile, nonché di perseguibilità penale extraterritoriale per i reati di violenza e sfruttamento sessuale dei minori, dando luogo, rispettivamente, all'introduzione nel tessuto codicistico di nuove specifiche fattispecie delittuose, previste dagli articoli dal 600-*bis* al 600-*septies* c.p., e ad un mutamento più generale dell'oggettività giuridica dei reati di abuso sessuale, non più relegati nella categoria dei reati contro la moralità pubblica ed il buon costume, come originariamente previsto dal Codice Rocco, ma elevati a reati contro la persona³²⁴.

³²² Così A. CADOPPI, *Il "reato penale". Teorie e strategie di riduzione della criminalizzazione*, cit., p. 63.

³²³ Così recita la rubrica della legge 3 agosto 1998, n. 269 "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di schiavitù", pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 185 del 10 agosto 1998.

³²⁴ È in quest'ultimo profilo che si individua il merito della legge 15 febbraio 1996, n. 66, rubricata "Norme contro la violenza sessuale" e pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1996: il *corpus* normativo ha qualificato la libertà sessuale come corollario insopprimibile della libertà individuale ed ha unificato nell'unico delitto di violenza sessuale i reati di violenza carnale e gli atti di libidine violenti, considerando eguali il disvalore sociale ed il grado di offensività del bene giuridico tutelato generati dagli stessi. Un quadro completo della disciplina in materia si rinviene sulla pagina istituzionale del Ministero della Giustizia, consultabile al link https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/minori_abuso_sfruttamento_sessuale

Senz'altro necessario e necessitato per proteggere lo sviluppo «fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale»³²⁵ del minore, il *novum* legislativo non è tuttavia andato esente da critiche circa alcuni dei suoi contenuti, da molti ritenuti «eccessi dovuti in buona parte alla foga del legislatore di adattarsi senza mezze misure allo “spirito” di quei pur fondamentali documenti internazionali»³²⁶. Più nel dettaglio, un significativo nodo problematico è stato rinvenuto dalla prima dottrina commentatrice nell'incriminazione del mero possesso di pornografia minorile di cui all'art. 600-*quater* c.p., novità nel panorama penalistico italiano che, prima della riforma, risultava nel suo complesso improntato alla riservatezza di ogni attività non lesiva di terzi racchiusa nell'intimità del domicilio del cittadino³²⁷. In questo contesto, secondo alcuni, la previsione di una pena per il solo possesso di materiale pedopornografico sarebbe entrato in conflitto con il diritto alla riservatezza e con il principio di offensività, insinuandosi con prepotenza «nell'intimità delle mura domestiche per reprimere una condotta che, in sé, non [avrebbe leso] né [avrebbe messo] direttamente in

³²⁵ In questo senso l'art. 1 della legge 3 agosto 1998, n. 269.

³²⁶ Sul punto, per tutti, A. CADOPPI, *Il “reato penale”. Teorie e strategie di riduzione della criminalizzazione*, cit., p. 63, e ID (a cura di), *Commentario delle norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia*, CEDAM, Padova, 1999, p. 425 ss., 457 ss., 497 ss., 567 ss. e 577 ss. In argomento anche M. BIANCHI, *I confini della repressione penale della pornografia minorile. La tutela dell'immagine sessuale del minore fra esigenze di protezione e istanze di autonomia*, cit., p. 118 ss. e 487 ss.

³²⁷ Si dilunga in materia M. BIANCHI, *I confini della repressione penale della pornografia minorile. La tutela dell'immagine sessuale del minore fra esigenze di protezione e istanze di autonomia*, cit., p. 120 ss., che richiama, a suffragare la tesi, la disciplina in materia di pubblicazioni oscene. Sulle problematichità della criminalizzazione del possesso di pornografia minorile cfr. anche A. CADOPPI, *Il “reato penale”. Teorie e strategie di riduzione della criminalizzazione*, cit., p. 63, e ID., *Art. 600-*quater**, in A. CADOPPI (a cura di), *Commentario delle norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia*, CEDAM, Padova, 1999, p. 229.

pericolo alcun bene giuridico»³²⁸; criticità, quest'ultima, peraltro superata dalla diversa dottrina che ha individuato il nucleo della previsione «nella regola di mercato della domanda e dell'offerta» e nella necessità di contrastare la produzione del materiale in discussione: partendo da tal presupposto, la natura offensiva del delitto di cui all'articolo 600-*quater* c.p. si sarebbe potuta inquadrare nella categoria dei reati di pericolo indiretto, caratterizzati da un'anticipazione della tutela penale ad uno stadio anteriore alla messa in pericolo e, nel caso di specie, dalla punizione di un comportamento che costituisce l'esito finale dell'attività di produzione di materiale pedo-pornografico e che, con ciò, «pur non offendendo direttamente lo sviluppo psico-fisico dei minori, lo mette indirettamente in pericolo»³²⁹.

In definitiva, avendo in considerazione il diritto sovranazionale nella sua dimensione di fattore di espansione del diritto penale nazionale, questo rivela una doppia fisionomia: se, per certi versi, lo stesso può dar luogo ad una evoluzione positiva ed uniforme dei sistemi nazionali, portando alla creazione di una innovativa sfera di tutela di nuovi beni giuridici o alla repressione di fenomeni criminosi in emersione, nondimeno non può ignorarsi il pericolo che detto fenomeno degeneri in una espansione ipertrofica, con duplicazione di norme, sottovalutazione di aspetti eminentemente garantistici dello *ius* criminale e imposizione di una copertura penale in ambiti che, altrimenti valutati dal

³²⁸ *Ex multis*, A. MANNA, *Profili problematici della nuova legge in tema di pedofilia*, in *Indice Penale*, 1999, p. 51 ss., peraltro richiamato anche in M. BIANCHI, *I confini della repressione penale della pornografia minorile. La tutela dell'immagine sessuale del minore fra esigenze di protezione e istanze di autonomia*, cit., p. 120 ss.

³²⁹ In questi termini A. CADOPPI, *Art. 600-quater*, cit., p. 229 e M. BIANCHI, *I confini della repressione penale della pornografia minorile. La tutela dell'immagine sessuale del minore fra esigenze di protezione e istanze di autonomia*, cit., p. 121.

legislatore nazionale, potrebbero adeguatamente tutelarsi con misure differenti³³⁰.

3. Patologia del sistema: overcriminalisation e produzione normativa eccessiva.

Gettando uno sguardo realistico all'odierno panorama di diritto penale ed alla crescita esponenziale che lo caratterizza, non può ignorarsi che l'evoluzione dello stesso non ha una provenienza solamente positiva, né è frutto di una dinamica unicamente eutrofica. Accanto alle fattispecie razionali e ragionate, che affondano le proprie radici nella «delimitazione critica dell'autorità punitiva»³³¹ e che sono, secondo sussidiarietà, collocate dal legislatore a presidio di beni fondamentali, difatti, si possono individuare plurime istanze di criminalizzazione che trovano cittadinanza nel nostro ordinamento senza prima esser passate per un analitico controllo di rispondenza a principi quali l'*extrema ratio*, promosse, come sono, da moti patologici e contingenti e fondate sulla dimensione emotiva ed emozionale della pena³³².

³³⁰ Sul punto, ancora una volta, A. CADOPPI, *Il "reato penale". Teorie e strategie di riduzione della criminalizzazione*, cit., p. 63 ss.

³³¹ Così si rinviene nella manualistica, in S. CANESTRARI, L. CORNACCHIA, G. DE SIMONE, *Manuale di diritto penale. Parte Generale*, II ed., Il Mulino, Bologna, 2017, p. 40.

³³² La letteratura in argomento è senz'altro vastissima: senza ambizione di completezza, si rinvia ad A. ALESSANDRI, *L'assedio al diritto penale costituzionale*, in *Sistema Penale*, 15 aprile 2025; E. AMATI, *L'enigma penale. L'affermazione politica dei populismi nelle democrazie liberali*, Giappichelli Editore, Torino, 2020; ID., *Insorgenze populiste e produzione del penale*, cit.; A. CADOPPI, *Il "reato penale". Teorie e strategie di riduzione della criminalizzazione*, cit.; ID., "Too much criminal law". Per

Insomma, se non molto tempo addietro una illustre voce dottrinale sentenziava categorica che «*the most pressing problem with the criminal law today is that we have too much of it*»³³³, nondimeno tal affermazione pare doversi rimodulare: non è di per sé la quantità del penale, che ben può nascere – come già si è detto³³⁴ – da fattori legittimi, a generare un *vulnus* ordinamentale, ma è semmai la quantità di penale di scarsa qualità e non pienamente aderente ai principi ed alle garanzie liberali a costituire il reale problema della contemporaneità.

È quest'ultimo il principale e preoccupante sintomo di una malattia congenita, secondo alcuni ad uno stadio ormai avanzato, se non terminale, che

una drastica riduzione della criminalizzazione, in *Studi Senesi*, fasc. 1, 2022, p. 1 ss.; G.P. DEMURO, *Ultima ratio: alla ricerca di limiti all'espansione del diritto penale*, cit.; M. DONINI, *Il volto attuale dell'illecito penale. La democrazia penale tra differenziazione e sussidiarietà*, cit.; F. FORZATI, *Il congedo dell'ultima ratio fra sistema sanzionatorio multilivello e penale totale: verso la pena come unica ratio?*, cit.; D. HUSAK, *Overcriminalisation. The Limits of the Criminal Law*, cit.; ID., *Six questions about overcriminalisation*, in *Annual review of criminology*, vol. 6, 2023; V. MAIELLO, *Il diritto penale che cambia in una conversazione tra Francesco Palazzo e Francesco Viganò*, in *DisCrimen*, 27 febbraio 2019; G. MARRA, *Il diritto penale della società punitiva. L'eccezione della libertà nella normalità della coercizione*, cit.; V. MANES, *Diritto penale no-limits. Garanzie e diritti fondamentali come presidio per la giurisdizione*, in *Questione Giustizia*, 18 marzo 2019; N. MAZZACUVA, *L'epoca della straripante 'overcriminalisation': un possibile (immediato) rimedio*, in *Penale Diritto e Procedura*, 18 gennaio 2024; S. MOCCIA, *La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale*, cit.; C.E. PALIERO, «Minima non curat praetor». *Ipertrofia del diritto penale e decriminalizzazione dei reati bagatellari*, cit.; L. RISICATO, *Le tossine del populismo penale e gli strumenti di contrasto: leggendo Giustizia e Politica di Luigi Ferrajoli*, in *DisCrimen*, 14 giugno 2024; J.M. SILVA SÁNCHEZ, *La expansión del derecho penal. Aspectos de la política criminal en las sociedades postindustriales*, Civitas, Madrid, 2001; E.R. ZAFFARONI, *En busca de las penas perdidas. Deslegitimación y dogmática jurídico-penal*, Ediar, Buenos Aires, 1998.

³³³ D. HUSAK, *Overcriminalisation. The Limits of the Criminal Law*, cit.

³³⁴ Si rinvia qui alla trattazione svolta nel paragrafo 2 del presente capitolo.

affligge il diritto penale moderno; un male cronico generato da una «crisi di adattamento del sistema della giustizia criminale alla trasformazione della struttura politica»³³⁵ ed aggravato da fenomeni quali l'uso inflazionistico e simbolico della legislazione, il sacrificio delle garanzie costituzionali «a vantaggio di pretese ragioni di efficienza»³³⁶ e le tendenze autoritarie del sistema.

Sommerso da un'incontrollabile moltitudine di norme incriminatrici³³⁷, caratterizzato da una produzione del penale sempre più "selvaggia"³³⁸, lo *ius criminale* «è in crisi, cioè in salute»³³⁹: è in crisi poiché presenta fattezze spesse volte confliggenti con il ruolo di garanzia che gli è proprio, fallendo nel tutelare i consociati da qualsivoglia ingerenza arbitraria, non solo proveniente da altri cittadini, ma soprattutto promanante dal superiore potere punitivo³⁴⁰; è in salute giacché è muscolare, è massimo, «non interviene più in via sussidiaria, [ma come] prima, se non unica, *ratio*» della politica criminale, oramai mossa dalla «pazza idea che il giure punitivo debba estirpare i delitti dalla terra, [che, nella scienza

³³⁵ Così A. BARATTA, *Prefazione*, in S. Moccia, *La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale*, cit., p. XI ss.

³³⁶ In questo senso, ancora, A. BARATTA, *Prefazione*, cit., p. XII.

³³⁷ N. MAZZACUVA, *L'epoca della straripante 'overcriminalisation': un possibile (immediato) rimedio*, cit., p. 4.

³³⁸ In questi termini si esprime E. AMATI, *Insorgenze populiste e produzione del penale*, cit., p. 1.

³³⁹ Così M. SBRICCOLI, *Caratteri originari e tratti permanenti del sistema penale italiano (1860-1990)*, in L. Violante (a cura di), *Storia d'Italia. Annali 14. Legge diritto giustizia*, Einaudi Editore, Torino, 1998, p. 540 ss., ove l'A. individua nell'ipertrofia penale, «con il suo corteo di penalizzazione selvaggia, di cadute di razionalità, di svalutazione della penalità e di sfiancamento dei principi generali e del ruolo di garanzia», il luogo del «più radicale e minaccioso fattore di crisi della normatività dell'età attuale». Richiama l'opera anche E. AMATI, *Insorgenze populiste e produzione del penale*, cit., p. 1 ss.

³⁴⁰ Sul punto si rinvia alla più approfondita analisi dell'argomento svolta nel primo capitolo della presente trattazione.

penale, conduce] alla idolatria del terrore»³⁴¹. Lasciato sulla carta l'ideale di un diritto penale minimo improntato all'*extrema ratio*, a farsi strada nella realtà è uno *ius criminale* massimo e dilagante, che accantona la propria ragion d'essere ed i propri caratteri originali³⁴² per dar risposta, con un andamento pandemico, alle «spinte emotivo-punitive della gente, spesso alimentate dalle stesse frange politiche populiste»³⁴³. Così, la prassi soverchia la teoria³⁴⁴ e le opzioni politiche, prima ancora che dall'alto dei principi fondamentali, sono veicolate dal basso, da quel fenomeno psicosociale così pervasivo che è la quotidiana rappresentazione pubblica, visione parziale e selettiva di episodi che suscitano allarme nella società, «generando la continua richiesta di interventi punitivi, illusoriamente ritenuti salvifici»³⁴⁵; richiesta cui corrisponde la pronta reazione e risposta del ceto politico, «che confida, mediante opzioni punitive simboliche, di raccogliere consensi a breve termine»³⁴⁶, soprassedendo sulla capacità general e special preventiva dei provvedimenti adottati, ovvero sulla loro efficacia ed effettività.

³⁴¹ In questo senso L. FERRAJOLI, *Democrazia e paura*, in M. Bovero, V. Panzè (a cura di), *La democrazia in nove lezioni*, Laterza, Bari, 2010, p. 122 ss. ed E. AMATI, *Insorgenze populiste e produzione del penale*, cit., p. 2 ss.

³⁴² Parla di «svuotamento progressivo dei principi fondamentali», oltrechè di «progressiva demolizione delle conquiste democratiche» A. ALESSANDRI, *L'assedio al diritto penale costituzionale*, cit., p. 1 ss.

³⁴³ Così A. CADOPPI, "Too much criminal law". *Per una drastica riduzione della criminalizzazione*, cit., p. 3 ss. Tratta del fenomeno in termini di sviluppo pandemico del penale A. CADOPPI, *Il "reato penale". Teorie e strategie di riduzione della criminalizzazione*, cit., p. 29 ss.

³⁴⁴ La terminologia è ripresa da A. CAVALIERE, *Qualche considerazione sui rapporti tra teoria e prassi in diritto penale*, in *Archivio Penale*, n. 1, 2024, p. 2.

³⁴⁵ Così A. CAVALIERE, *Qualche considerazione sui rapporti tra teoria e prassi in diritto penale*, cit., p. 6 ss.

³⁴⁶ Ancora, sul punto, A. CAVALIERE, *Qualche considerazione sui rapporti tra teoria e prassi in diritto penale*, cit., p. 6 ss.

Nel contesto delineato, ciò che pare sfuggire al legislatore che, disattento e spensierato, fa immediato ricorso al penale per calmare gli animi popolari, sono le problematicità concrete che la dinamica descritta porta con sé. Persi i propri essenziali riferimenti valoriali e la sua portata garantista, la penalità diviene mero «congegno pratico della distribuzione del male della pena»³⁴⁷; e da detto svuotamento di significato discende un correlato ed automatico svuotamento di valore e di pregnanza dell'intervento punitivo dello Stato: come già nell'inflazione monetaria, ove l'eccessiva produzione ed offerta di moneta determina una diminuzione generalizzata e prolungata del potere d'acquisto della stessa, anche la sovrabbondante crescita della legislazione penale è capace di determinare un progressivo ma inesorabile svuotamento di valore dell'intervento punitivo, non più associato ad una condotta o ad un evento serio, grave, ripugnante e intollerabile, ma ricondotto, semmai, nell'immaginario comune, ad una più annacquata trasgressione, non necessariamentepregna di spessore criminale³⁴⁸.

Quella che si osserva, insomma, è una svalutazione dello strumento penale quale mezzo di *extrema ratio* nella considerazione che di esso ha tanto l'autorità pubblica che vi fa ricorso quanto il destinatario privato chiamato alla sua osservanza; svalutazione che, cionondimeno, non interessa anche i contenuti e la natura dello strumento: seppur ignorato in questa sua dimensione, svilito e normalizzato in ragione della sua onnipresenza nel panorama ordinamentale, lo *ius criminale* continua ad essere una opzione dall'elevatissimo costo sociale, capace, com'è, per l'intensità, la pervasività e la forza ad esso connaturati, di

³⁴⁷ A. ALESSANDRI, *L'assedio al diritto penale costituzionale*, cit., p. 6.

³⁴⁸ In questo senso D. HUSAK, *Overcriminalisation. The Limits of the Criminal Law*, cit., come richiamato anche in A. CADOPPI, *Il "reato penale". Teorie e strategie di riduzione della criminalizzazione*, cit., p. 32 ss.

causare una restrizione profonda della libertà di azione e dei beni fondamentali dei consociati³⁴⁹.

3.1. Il populismo penale: il diritto nella sua dimensione “emozionale”.

Da quando è stata svincolata dalle «leggi degli antichi nostri padri»³⁵⁰, «da trascendenze varie [e] dai vincoli di valore dedotti da regolarità naturali»³⁵¹, la penalità è divenuta, «da cima a fondo, politica»³⁵². Lasciata sotto il dominio della volontà dell’Autorità, che si erge a monopolista della «violenza legittima» ed a garante di «progetti di normalità, da cui l’eccezione è bandita»³⁵³, questa trova il proprio interlocutore nell’opinione pubblica, destinataria passiva delle disposizioni previste in materia e, al contempo, controparte attiva, che evidenzia le problematiche che la affliggono, esprime i propri bisogni e manifesta le proprie attese di riparazione dell’ingiustizia criminale³⁵⁴. In questo senso, il diritto penale

³⁴⁹ In punto di costo sociale della pena si rinvia a C.E. PALIERO, *Extrema ratio: una favola raccontata a veglia? Pragmatica e paradigmatica della clausola di ‘extrema ratio’*, cit., p. 1449, nonché alla trattazione svolta nel primo capitolo del presente elaborato.

³⁵⁰ C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, cit., p. 13.

³⁵¹ Così G. MARRA, *Il diritto penale della società punitiva. L’eccezione della libertà nella normalità della coercizione*, cit., p. 14 ss.

³⁵² In questi termini M. FOUCAULT, *Teoria ed istituzioni penali*, Feltrinelli, Milano, 2019, p. 208, peraltro richiamato anche in G. MARRA, *Il diritto penale della società punitiva. L’eccezione della libertà nella normalità della coercizione*, cit., p. 14 ss.

³⁵³ La perifrasi è ripresa da C. GALLI, *Sovranità*, Il Mulino, Bologna, 2019, p. 69 ss.

³⁵⁴ Sul punto D. FALCINELLI, *Dal diritto penale “emozionale” al diritto penale “etico”. Il garantismo costituzionale contro l’illusione di giustizia del populismo penale*, in S. Anastasia, M. Anselmi, D. Falcinelli, *Populismo penale: una prospettiva italiana*, Wolters Kluwer, Milano, 2020, p. 21 ss., dal cui titolo trae ispirazione anche l’intitolazione del presente paragrafo.

dialoga con il popolo e con la sua ambivalenza: popolo che è una «massa salvifica», una entità metafisica superiore depositaria dei valori morali della nazione; popolo che, tuttavia, è anche una «massa incolta», un agglomerato grezzo e non istruito, guidato dalle proprie pulsioni prima ancora che dalla propria ragione³⁵⁵.

Ebbene, è qui che si rinviene il primo tra i potenziali fattori di moltiplicazione negativa ed ipertrofica della penalità: al congiungimento tra le richieste di criminalizzazione avanzate dai consociati e le mire politiche volte ad assecondare e captare opportunisticamente il consenso pubblico, al vertice dell'ampliamento della *potestas puniendi* quale «strumento di propaganda e di lotta politica» funzionale ad «intercettare il bisogno emotivo-irrazionale di pena della popolazione»³⁵⁶ si colloca, difatti, il populismo penale³⁵⁷.

³⁵⁵ Il dualismo del popolo come massa salvifica e come massa incolta si rinviene in D. PULITANÒ, *Populismi e penale. Sulla attuale situazione spirituale della giustizia penale*, in *DisCrimen*, 2 settembre 2018, p. 123. In argomento si veda altresì N. MERKER, *Filosofie del populismo*, Editori Laterza, Bari, 2009.

³⁵⁶ Così si esprime F. FORZATI, *Il congedo dell'ultima ratio fra sistema sanzionatorio multilivello e penale totale: verso la pena come unica ratio?*, cit., p. 40, che nota, ulteriormente, come siffatta dinamica si traduce in un «azzeramento della componente tecnico-dommatica della norma penale, a favore dei suoi contenuti simbolici e del suo impatto mass-mediatico».

³⁵⁷ In argomento, *ex multis*, E. AMATI, *L'enigma penale. L'affermazione politica dei populismi nelle democrazie liberali*, cit.; ID., *Insorgenze populiste e produzione del penale*, cit.; S. ANASTASIA, M. ANSELMi, D. FALCINELLI, *Populismo penale: una prospettiva italiana*, Wolters Kluwer, Milano, 2020; J. ANTÓN-MELLÓN, G. ÁLVAREZ, P.A. ROTHSTEIN, *Populismo punitivo en España (1995-2015): presión mediática y reformas legislativas*, in *Revista Española de Ciencia Política*, fasc. 43, 2017, p. 13 ss.; J. ANTÓN-MELLÓN, E. ANTÓN CARBONELL, *Populismo punitivo, opinión pública y leyes penales en España (1995-2016)*, in *Revista Internacional de Pensamiento Político*, vol. 12, 2017, p. 133 ss.; A. CADOPPI, *Il "reato penale". Teorie e strategie di riduzione della criminalizzazione*, cit.; ID., *"Too much criminal law". Per una drastica riduzione della criminalizzazione*, cit.; G. FIANDACA, *Populismo politico e populismo giudiziario*, in *DisCrimen*, 2 settembre 2018; G. INSOLERA, *Il populismo penale*, in *DisCrimen*, 13

Sebbene il termine populismo abbia un significato tutt'altro che pacifico nel panorama dottrinale³⁵⁸, per taluni vago e sdruciolevole³⁵⁹, per talaltri camaleontico³⁶⁰ nel suo continuo mutare, detto concetto assume contorni più definiti ove accostato all'attributo penale e collocato nel contesto politico criminale. Così perimetrato, il populismo si disvela quale forma politica «che punta ad assecondare e ad alimentare i timori e le paure collettive», quale strategia «diretta ad ottenere demagogicamente il consenso popolare, rispondendo alla paura generata dalla criminalità di strada con un uso congiunturale del diritto penale tanto duramente repressivo e antigarantista, quanto inefficace rispetto alle dichiarate finalità di prevenzione»³⁶¹. In questo senso, sin dai primi studi in materia, il concetto è riferito alla “punitività”, quale modalità di attuazione di una punizione³⁶²; e più nel dettaglio, in seno alla dottrina inglese, il termine è associato ad una peculiare modalità di attuazione

giugno 2019; V. MANES, *Diritto penale no-limits. Garanzie e diritti fondamentali come presidio per la giurisdizione*, cit.; D. PULITANÒ, *Populismi e penale. Sulla attuale situazione spirituale della giustizia penale*, cit.; L. RISICATO, *Le tossine del populismo penale e gli strumenti di contrasto: leggendo Giustizia e Politica di Luigi Ferrajoli*, cit.; L. VIOLANTE, *Populismo e plebeismo nelle politiche criminali*, in *Criminalia*, 2014, p. 197 ss.

³⁵⁸ Sul punto ripercorre i differenti orientamenti formati nella dottrina anglosassone M. ANSELMI, *Populismo e populismi*, in S. Anastasia, M. Anselmi, D. Falcinelli, *Populismo penale: una prospettiva italiana*, Wolters Kluwer, Milano, 2020, p. 1 ss.

³⁵⁹ In questi termini P. TAGGART, *Populism*, Open University Press, Buckingham, 2000.

³⁶⁰ Così lo qualifica M. CANOVAN, *Populism*, Harcourt Brace Javonovich, New York, 1981.

³⁶¹ Il passo è tratto da L. FERRAJOLI, *Democrazia e paura*, cit., p. 115 ss.

³⁶² Più nel dettaglio, i primi studi in materia si devono ad Antony Bottoms, professore emerito dell'*Institute of Criminology* dell'Università di Cambridge che in A.E. BOTTOMS, *The Philosophy and Politics of Punishment and Sentencing*, in C. Clarkson, R. Morgan, *The Politics in Sentencing Reform*, Clarendon, Oxford, 1995, utilizza il termine “populist punitiveness”.

della punizione, «che si basa più su condizionamenti e influenze di tipo populistico, [che sull'effettivo] merito giuridico della questione»³⁶³.

Nella sua inclinazione ad una «chiassosa retorica del popolo»³⁶⁴, perpetrata attraverso l'utilizzo di tecniche retoriche e manipolative da parte di chi pretende di essere l'interprete più autentico o il difensore più credibile degli interessi della collettività³⁶⁵, il fenomeno di cui si tratta si presta ad abbracciare movimenti politici e partiti di qualsivoglia orizzonte e ideologia, tutti accomunati dalla volontà di realizzare i propri obiettivi attraverso una accentuata strumentalizzazione dello *ius criminale* e della sua valenza simbolica. In ciò si rinviene, allora, una fondamentale caratteristica del populismo penale, che ne consente la distinzione dal populismo politico: se quest'ultimo è un atteggiamento o una prassi riferibile al singolo *leader* o al suo partito di appartenenza ed alle modalità in cui questi esercitano il proprio potere di governo sui consociati, nel populismo penale la prospettiva è invertita e pone l'attenzione su «tendenze collettive che resistono all'ascesa o alla caduta di singoli movimenti politici», slegate da eventi o personaggi, che «determinano profonde distorsioni antidemocratiche» nel sistema giuridico³⁶⁶. In questo senso, il populismo è una «possibilità del sistema sociale»³⁶⁷, cui politici e detentori di un potere sociale fanno – o, comunque, possono fare – ricorso per creare una forma di consenso generalizzato.

³⁶³ M. ANSELMi, *Populismo e populismi*, cit., p. 15.

³⁶⁴ Così A. MASTROPAOLO, *Democrazia e populismo*, in M. Bovero, V. Pazè (a cura di), *La democrazia in nove lezioni*, Laterza, Roma, 2010, p. 70, peraltro richiamato anche in G. FIANDACA, *Populismo politico e populismo giudiziario*, cit., p. 96 ss.

³⁶⁵ G. FIANDACA, *Populismo politico e populismo giudiziario*, cit., p. 97.

³⁶⁶ Nei termini richiamati si veda M. ANSELMi, *Populismo e populismi*, cit., p. 3 ss.

³⁶⁷ Così, ancora, M. ANSELMi, *Populismo e populismi*, cit., p. 3 ss.

Non sorprende, dunque, che le campagne elettorali rappresentino uno dei contesti privilegiati in cui il populismo penale attecchisce e trova terreno fertile³⁶⁸. In detto ambito non è infrequente, difatti, l'adozione di una strategia politica fondata sulla distorsione – e, financo, sulla falsificazione – della realtà a favore di stereotipi ed aspetti irrazionali condivisi dal popolo elettore. Così, nonostante i dati statistici degli ultimi decenni descrivano la curva del delinquere come parabola discendente, registrando una progressiva diminuzione dei delitti, in particolare contro la persona, alla realtà dei fatti non corrisponde la percezione degli stessi, indotta o enfatizzata da «campagne politico-mediatiche propense a drammatizzare il rischio-criminalità»³⁶⁹: quello cui si assiste è l'ingigantimento «del problema giustizia, la sua rappresentazione come una realtà così gravemente malata da apparire inaccettabile e bisognosa di una innovazione permanente, inesauribile»³⁷⁰.

«Sollecitata dai *media*, dalla televisione e dalla politica»³⁷¹, cresce, allora l'insicurezza collettiva e, in parallelo, aumenta la domanda di sicurezza della generalità; d'altro canto, si accentua la strumentalizzazione del penale, «religione di massa»³⁷², utilizzato quale fonte di rassicurazione dei consociati dalle paure e dagli allarmi, strategicamente canalizzati nei confronti di precipui capri espiatori che, se puniti, paiono risolvere, neutralizzare e narcotizzare ogni problema

³⁶⁸ Precisa ulteriormente M. ANSELMi, *Populismo e populismi*, cit., p. 15 ss., che «non tutto l'intero fenomeno del populismo penale è riducibile al solo contesto elettorale, bensì i contesti elettorali hanno mostrato per primi una caratteristica tipica del populismo penale: la falsificazione della realtà giudiziaria e criminale come scelta strategica per la creazione di consenso».

³⁶⁹ Cfr. G. FIANDACA, *Populismo politico e populismo giudiziario*, cit., p. 97. Nel medesimo senso anche A. CADOPPI, *Il "reato penale". Teorie e strategie di riduzione della criminalizzazione*, cit., p. 55 ss.

³⁷⁰ M. DONINI, *Il penale come religione di massa e l'ennesima riforma della giustizia*, cit.

³⁷¹ In argomento pare necessario il rinvio a L. FERRAJOLI, *Democrazia e paura*, cit., p. 115 ss.

³⁷² Così M. DONINI, *Il penale come religione di massa e l'ennesima riforma della giustizia*, cit.

sociale; e, in tutto questo, il Parlamento rimane vittima, «preda di pulsioni contingenti, agitate in modo nevrotico e confuso nella pubblica opinione fino a diventare degli “imperativi categorici”, tanto vacui quanto sonori, cui sottomettere le scelte legislative»³⁷³.

Così, in definitiva, nel vortice del populismo penale, la giustizia penale – e, con essa, ogni sua fase, dall’elaborazione ed approvazione della legge alla sua applicazione in sede giudiziale – risulta sostanzialmente in mano al popolo; e, sebbene potrebbe apparire un controsenso la generalizzata condanna del fenomeno nell’ambito di una democrazia che, per stessa etimologia della parola, riconosce proprio al popolo la sovranità, nondimeno per essere democratica e conforme ai principi fondamentali dell’ordinamento, la volontà della collettività richiede di «essere adeguatamente filtrata e rielaborata nella discussione parlamentare», secondo dinamiche che consentono di «rendere il più razionale possibile il processo legislativo ed i suoi risultati»³⁷⁴.

3.2. Il diritto penale simbolico: la politica criminale come spettacolo³⁷⁵.

Come si è più in alto evidenziato³⁷⁶, il fenomeno del populismo penale si rivela un fattore capace di generare un aumento della criminalizzazione patologico, vittimocentrico e securitario: attraverso la propria abilità

³⁷³ Così E. AMATI, *Insorgenze populiste e produzione del penale*, cit., p. 9, che, peraltro, fa rinvio a C. VISCONTI, *Codice antimafia: luci e ombre della riforma*, in *Diritto Penale e Processo*, fasc. 2, 2018, p. 145 ss.

³⁷⁴ In questo senso, A. CADOPPI, *Il “reato penale”. Teorie e strategie di riduzione della criminalizzazione*, cit., p. 54.

³⁷⁵ Il titolo rinvia ad una espressione utilizzata da A. BARATTA, *Prefazione*, cit., p. XIV.

³⁷⁶ Si fa qui rinvio al paragrafo precedente.

demagogica, i «giuristi-vati si alternano dalle tribune» e promettono soluzioni salvifiche al popolo, impaurito dalla crescente sensazione di insicurezza in esso ingenerata³⁷⁷; soluzioni che si condensano, il più delle volte, in un unico vaccino, in una unica terapia: il diritto penale. In quest'ottica si potrebbe dire *extra poenam nulla salus*³⁷⁸; ma questa presunta *salus* ingenerata dalla criminalizzazione non ponderata e non razionale altro non è che un benessere momentaneo e transeunte, se non esso stesso un malessere sotto celate spoglie³⁷⁹: in questo contesto il penale è una cura palliativa, capace sì di alleviare i sintomi di un male – e così di attrarre il consenso di chi ne invocava il ricorso – ma non di curarne ed annullarne la causa.

Il populismo penale si atteggia come l'Idra di Lerna: investe «la società, la politica, i mezzi di comunicazione e l'amministrazione della giustizia»; deborda nel plebeismo, assumendo «comportamenti politici che tendono a suggerire o a provocare movimenti di popolo» che invocano condanne o assoluzioni esemplari; riprogramma la penalità, trasformandola in «tecnica di accoglienza di istanze vendicative»³⁸⁰.

L'intervento con il «braccio forte» della legge penale, la produzione di nuovi reati e nuove norme come risposta di *prima ratio*, facile e di utilizzo immediato, per andare incontro «alle aspettative giustizialiste del popolo

³⁷⁷ M. DONINI, *Il penale come religione di massa e l'ennesima riforma della giustizia*, cit.

³⁷⁸ Ancora una volta, in argomento deve richiamarsi M. DONINI, *Il penale come religione di massa e l'ennesima riforma della giustizia*, cit.

³⁷⁹ Sul punto ci si è soffermati più volte nella presente trattazione: il diritto penale, che già è chiamato a proteggere dai mai, si rivela esso stesso un male ove svincolato dai principi costituzionali che lo regolano e che lo limitano, invadendo indebitamente ed arbitrariamente la sfera di autonomia e di libertà del cittadino.

³⁸⁰ Il passaggio è tratto da S. BONINI, *La funzione simbolica nel diritto penale del bene giuridico*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018, p. 158.

vendicativo»³⁸¹, altro non è che una dinamica propria della «politica spettacolare», adusa a far ricorso ad un «simbolismo efficientista»³⁸². E se pare quasi un'ovvietà rimarcare la naturale funzione di orientamento comportamentale che svolge, da sempre, il diritto penale attraverso la previsione di obblighi e divieti, non altrettanto ovvio sembrerebbe osservare l'involuzione patologica che consegue ad uno *ius criminale* «portatore di un messaggio comunicativo che mira [esclusivamente] ad orientare i comportamenti, senza collegarsi all'effettivo mettersi in moto della macchina giudiziaria ed all'inflizione della pena»³⁸³. Insomma, il diritto penale trova nella stigmatizzazione la propria cifra identitaria, è naturalmente simbolico e, quando non è stigmatizzante – ed è pertanto «sprovvisto di [una] dimensione simbolica» –, perde la propria essenza³⁸⁴; ma dalla fisionomia si scivola nella patologia quando detto simbolismo si separa dal perseguimento di effettivi risultati socialmente utili e rispondenti ai principi costituzionali, quando, insomma, «il diritto penale diviene *eminentemente* simbolico»³⁸⁵. È proprio in quest'ultimo fenomeno – l'utilizzo del penale solo come simbolo³⁸⁶ di una presunta efficienza

³⁸¹ A. CADOPPI, *Il "reato penale". Teorie e strategie di riduzione della criminalizzazione*, cit., p. 58.

³⁸² In questo senso A. BARATTA, *Prefazione*, cit., p. XII.

³⁸³ Così M. PAPA, *Finis Terrae: la pena abbandona il reato e spicca da sola il folle volo*, in *Criminalia*, 2023, p. 175 ss.

³⁸⁴ Così C. SOTIS, *Intervento*, in Aa.Vv., *La società punitiva. Populismo, diritto penale simbolico e ruolo del penalista*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 21 dicembre 2016, p. 14 ss.

³⁸⁵ C. SOTIS, *Intervento*, cit. p. 14 ss. Sul punto si sofferma, ulteriormente, anche A. CADOPPI, *Il "reato penale". Teorie e strategie di riduzione della criminalizzazione*, cit., p. 382 ss.

³⁸⁶ In materia pare utile rinviare a S. BONINI, *La funzione simbolica nel diritto penale del bene giuridico*, cit.; ID., *Funzione «strumentale» e funzione «simbolica» del diritto penale, fra discorsività «critica» e discorsività «dialogica»*, in Aa.Vv., *La società punitiva. Populismo, diritto penale simbolico e ruolo del penalista*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 21 dicembre 2016, p. 27 ss.; A. MANNA, *Alcuni recenti esempi di legislazione penale compulsiva e di ricorrenti tentazioni circa l'utilizzazione di un diritto penale*

del sistema, di una sua ipotetica guarigione da ogni male – che si rinviene, allora, un ulteriore fattore di moltiplicazione della penalità, che si interseca e che a tratti pare inscindibile dalle politiche di marcato populismo.

Come già nel populismo penale, anche nel ricorso strumentale alla forza espressiva dello *ius puniendi* i protagonisti sulla scena sono i politici ed i cittadini. In un rapporto paragonabile alla relazione teatrale che lega attori e pubblico, si assiste ad una artificiale inversione delle fasi della legittimazione della pena: con una *fictio*, dal proprio palcoscenico il legislatore persegue effetti simbolici, «accampando finalità strumentali alla difesa dei beni giuridici»³⁸⁷; ed attraverso quello scambio tra illusioni di sicurezza e voti ingenerato nella platea, «invece di essere il consenso sui valori costituzionali la base di legittimità delle decisioni legislative, il sostegno elettorale è il prodotto cui esse vengono finalizzate»³⁸⁸. Così, lo *ius criminale*, svincolatosi dai principi e dalle funzioni che ne rappresentano la solida base, inserito con leggerezza nei delicati gangli del sistema, diviene instabile «esibizione muscolare di buone intenzioni di tutela repressiva severa», aderente agli umori ed ai bisogni emotivi della gente comune, carico di significati di autorappresentazione politica e teleologicamente orientato all'acquisizione di consenso innanzi all'opinione pubblica³⁸⁹; insomma, il diritto

simbolico, in Aa.Vv., *La società punitiva. Populismo, diritto penale simbolico e ruolo del penalista*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 21 dicembre 2016, p. 7 ss.; M. PAPA, *La fattispecie incriminatrice come forma simbolica*, in *DisCrimen*, 17 aprile 2025; A. SESSA, *Ostinata criminalizzazione della clandestinità e tenuta democratica del sistema: fondamento e limiti alle opzioni della politica criminale simbolica*, in Aa.Vv., *La società punitiva. Populismo, diritto penale simbolico e ruolo del penalista*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 21 dicembre 2016, p. 19 ss.

³⁸⁷ A. BARATTA, *Prefazione*, cit., p. XIV.

³⁸⁸ La metafora del teatro, come le notazioni che vi succedono, si riprendono da A. BARATTA, *Prefazione*, cit., p. XIV.

³⁸⁹ Così D. PULITANÒ, *Intervento*, in Aa.Vv., *La società punitiva. Populismo, diritto penale simbolico e ruolo del penalista*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 21 dicembre 2016, p. 3.

penale si rivela *doxa*, non *aletheia*, ed il piano della sua rappresentazione non coincide con la realtà della sua efficacia³⁹⁰.

Il tutto per arrivare, ancora una volta, ad una legiferazione compulsiva e ad una espansione incontrollata – e, sotto certi versi, promozionale – del penale, fiume in piena in cui «ciò che rileva è la produzione di nuove norme [e non] il modo in cui dette norme si inseriscono nel sistema»³⁹¹: in una «interessante operazione di *marketing*», la legge è «trattata come un bene di consumo»³⁹² e la criminalizzazione diviene inevitabilmente sovrabbondante, sia con riferimento al numero di fattispecie che colonizzano la parte speciale del diritto penale nell'ordinamento, sia con riferimento alla sproporzionata cornice edittale che spesso volte le stesse presentano.

3.3. Il diritto penale del nemico: la guerra alla criminalità attentatrice della pubblica sicurezza.

È ai limiti dell'ovvietà evidenziare che, con una generalizzazione, la normale funzione del diritto penale è la prevenzione e la proibizione dei «fatti più esecrabili che l'essere umano possa commettere», con conseguente condanna e punizione del consociato che li realizza³⁹³. Non altrettanto ovvio, ed anzi patologico, è però il diritto penale che assume i tratti di una «risposta esemplare,

³⁹⁰ Anche qui si rinvia a D. PULITANÒ, *Intervento*, cit., p. 3, che sul punto aggiunge: «con malinconico disincanto, dobbiamo considerare i correnti usi populistici della legislazione penale come un prodotto della democrazia, sia pure di una democrazia sfigurata».

³⁹¹ Così A. MANNA, *Alcuni recenti esempi di legislazione penale compulsiva e di ricorrenti tentazioni circa l'utilizzazione di un diritto penale simbolico*, cit., p. 7.

³⁹² La metafora si ritrova in F. SGUBBI, *Presentazione*, in G. Insolera (a cura di), *La legislazione penale compulsiva*, Cedam, Padova, 2006, p. XI.

³⁹³ A. CADOPPI, *Il "reato penale". Teorie e strategie di riduzione della criminalizzazione*, cit., p. 59 ss.

simbolica ed emotiva»³⁹⁴, che soggettivizza la tutela e la subordina a considerazioni di pericolosità sociale, canalizzando le richieste di tutela nell'individuazione di una classe attentatrice dell'ordine pubblico, capro espiatorio e *target* della repressione criminale.

È questo quello che si suole etichettare come diritto penale del nemico³⁹⁵, degenerazione patologica della criminalizzazione e dei suoi caratteri essenziali che si intreccia con i già esaminati fenomeni del populismo e del simbolismo e che determina un sempre più frequente utilizzo della legislazione, spesso volte irrazionale ed irragionevole.

Nel quadro delineato, la società è divisa: se da un lato si pongono i «cittadini onesti», vittime della dilagante delinquenza che lo Stato di diritto è chiamato a tutelare, dall'altro si stagliano i «criminali»³⁹⁶, soggetti esterni alla *polis* che incarnano il conflitto sociale, la paura e l'insicurezza collettiva e che, conseguentemente, non possono che essere emarginati, ostracizzati, financo distrutti, poiché nemici del popolo; criminali che, non di rado, sono una costruzione artificiosa ed artificiale dell'Autorità, «figure stereotipate che concentrano in sé tutte le caratteristiche che la società percepisce o interpreta come minacciose»³⁹⁷.

Il presunto rischio, identificato nel diverso, da controllare, punire e bandire, favorisce lo sviluppo di un'«ideologia del guscio»³⁹⁸: la comunità sociale, già naturalmente esposta ad ansie identitarie, si chiude in sé stessa e costruisce barricate per proteggersi contro le minacce esterne, reali o presunte; ed il diritto penale concorre nella compattazione degli onesti e nella separazione degli stessi dalla criminalità, offrendo una sentita protezione della vittima dal nemico:

³⁹⁴ Così D. FALCINELLI, *Dal diritto penale "emozionale" al diritto penale "etico". Il garantismo costituzionale contro l'illusione di giustizia del populismo penale*, cit., p. 27.

³⁹⁵ In argomento si vedano, *ex multis*, P. BRUNETTI, *Diritto penale del nemico: una lettura critica dei presupposti filosofici*, in *Penale Diritto e Procedura*, 29 maggio 2020, M. DONINI, M. PAPA (a cura di), *Diritto penale del nemico. Un dibattito internazionale*, Giuffrè, Milano, 2007 e T. PADOVANI, *Diritto penale del nemico*, Pisa University Press, Pisa 2014.

³⁹⁶ La terminologia è qui ripresa da A. CADOPPI, *Il "reato penale". Teorie e strategie di riduzione della criminalizzazione*, cit., p. 59 ss. In argomento si veda anche P. BRUNETTI, *Diritto penale del nemico: una lettura critica dei presupposti filosofici*, cit., che ripercorre l'elaborazione teorica dello studioso tedesco Günter Jakobs.

³⁹⁷ In argomento E. AMATI, *L'enigma penale. L'affermazione politica dei populismi nelle democrazie liberali*, cit., p. 80 ss.

³⁹⁸ G. FIANDACA, *Populismo politico e populismo giudiziario*, cit., p. 97.

germinano, allora, plurime fattispecie penali, incentrate su una logica punitiva tanto severa quanto, ancora una volta, simbolica.

Si accredita, così, l'immagine di una «società percorsa da una generalizzata guerra civile»: l'intervento repressivo dell'Autorità, invece che rispondere alla «sua vera missione di stabilizzazione e pacificazione della società», contribuisce a fomentare la conflittualità e lo spirito sociale di inimicizia³⁹⁹; il diritto penale si militarizza rispetto a specifiche forme di criminalità e la pena è inflitta automaticamente in ragione dell'appartenenza dell'autore del reato ad una precipua categoria soggettiva⁴⁰⁰; e se la legge ed il processo arrivano ad essere concepiti «come strumenti di guerra, anziché di regolazione e di accertamento della responsabilità penale», non solo divengono occasione di giudizi sommari «nelle aule della società», ma si trasformano in «volani di accelerazione della spirale della violenza [...] che pervade la società» stessa⁴⁰¹. Il tutto in nome di un idealtipo nemicale che, in parallelo, non manca di aver effetti positivi per le dinamiche della stessa politica criminale: «grazie ad esso si creano coalizioni sociali, si giustificano logiche emergenziali ed eccezionali in sede legislativa e si conculcano facilmente, in nome di un'ipotetica sicurezza, alcune libertà fondamentali dell'individuo»⁴⁰².

In definitiva, in questa sua manifestazione, come già nel suo uso populistico e simbolico, lo *ius criminale* si rivela, ancora una volta, estraneo al rispetto della sua fisionomia tradizionale, frutto di un'elaborazione secolare da parte della civiltà giuridica; e con la propria asprezza punitiva, attraverso la

³⁹⁹ S. BONINI, *La funzione simbolica nel diritto penale del bene giuridico*, cit., p. 169. Evidenzia questo profilo anche A. BARATTA, *Prefazione*, cit., p. XVI, che rinviene un segno semantico della trasformazione della società nell'uso «oggi dominante della terminologia bellica per definire i compiti della giustizia penale».

⁴⁰⁰ Sul punto L. RISICATO, *Le tossine del populismo penale e gli strumenti di contrasto: leggendo Giustizia e Politica di Luigi Ferrajoli*, cit., p. 6 ss., ove l'A., nell'elencare gli elementi su cui affonda le proprie radici il diritto penale del nemico, affianca allo *status* del soggetto attivo, oramai elemento costitutivo di quell'identità dell'autore rilevante ai fini dell'instaurazione di una relazione "nemicale", «la de-giurisdizionalizzazione del processo di applicazione della risposta sanzionatoria», conseguenza della criminalizzazione di uno *status*, e «l'adozione di una risposta sanzionatoria che tende all'esclusione/eliminazione/neutralizzazione del nemico, sia attraverso l'esorbitanza dei limiti edittali di pena che col divieto assoluto di benefici penitenziari».

⁴⁰¹ A. BARATTA, *Prefazione*, cit., p. XVI ss.

⁴⁰² Così L. FERRAJOLI, *Democrazia e paura*, cit., p. 130, peraltro richiamato in E. AMATI, *L'enigma penale. L'affermazione politica dei populismi nelle democrazie liberali*, cit., p. 80.

canalizzazione degli impulsi aggressivi e delle emozioni e la deumanizzazione dei potenziali autori di reato, ridotti a mere categorie oggettive contro le quali puntare il dito, si manifesta radicalmente allotrio rispetto alla sua natura di risposta autoritaria al male inevitabilmente dura, ma intrinsecamente garantista⁴⁰³.

⁴⁰³ Sul punto si veda, ancora una volta, S. BONINI, *La funzione simbolica nel diritto penale del bene giuridico*, cit., p. 168.

CAPITOLO III

IL COMPLESSO DIALOGO

TRA SUSSIDIARIETÀ ED IPERTROFIA:

LA LEGISLAZIONE PENALE IN ITALIA

SOMMARIO: 1. Alcune notazioni preliminari: premesse per un'indagine "sul campo". – 1.1. Ancora, preliminarmente: la condanna dottrinale delle tendenze ipertrofiche del penale italiano. – 1.2. Esplicitazione del metodo di ricerca adottato: l'ipertrofia è emergenza effettiva o percezione contingente? – 2. La XVI legislatura: dal governo Berlusconi IV al governo Monti I. – 2.1. Il governo Berlusconi IV: 7 maggio 2008-15 novembre 2011. – 2.2. Il governo Monti I: 16 novembre 2011-27 aprile 2013. – 3. La XVII legislatura: tra i governi Letta, Renzi e Gentiloni. – 3.1. Il governo Letta I: 28 aprile 2013-21 febbraio 2014. – 3.2. Il governo Renzi I: 22 febbraio 2014-11 novembre 2016. – 3.3. Il governo Gentiloni-Silveri I: 12 dicembre 2016-31 maggio 2018. – 4. La XVIII legislatura: i governi Conte ed il governo Draghi. – 4.1. Il governo Conte I: 1° giugno 2018-4 settembre 2019. – 4.2. Il governo Conte II: 5 settembre 2019-12 febbraio 2021. – 4.3. Il governo Draghi I: 13 febbraio 2021-21 ottobre 2022. – 5. La XIX legislatura: l'attuale governo Meloni. – 5.1. Il governo Meloni I: dal 22 ottobre 2022.

1. Alcune notazioni preliminari: premesse per un'indagine "sul campo".

È incontestabile: «la Grande Scienza penale è scienza non solo dell'essere, ma anche del *dover essere*»⁴⁰⁴. È questo un suo carattere innato, che con chiarezza emerge dalla consuetudine creatasi nel campo dell'indagine teorica sulla giustificazione della pena: nonostante la molteplicità ed eterogeneità delle soluzioni in cui sfocia, il procedimento metodologico via via adottato nella speculazione scientifica è costante nel suo andamento ondivago, nel suo oscillare tra ciò che il penale è e ciò che il penale dovrebbe essere⁴⁰⁵. Così, individuati i fini ed i confini della penalità dipinti dai principi fondamentali, in cui l'ambito di diritto pubblico di cui ci si occupa affonda le proprie radici, lo studioso medio si trova a proiettare la teoria sul piano pratico e si trova a confrontare il freudiano principio del piacere – «ciò che sarebbe piacevole o bello che [il diritto penale] fosse»⁴⁰⁶ – con le sue concrete manifestazioni. In questo senso, anche nella presente trattazione, evidenziato il ruolo paradigmatico riconosciuto e da riconoscere al principio di *extrema ratio*, farò che dovrebbe idealmente guidare

⁴⁰⁴ È questa la terminologia utilizzata da F. MANTOVANI, *Il vero "diritto penale minimo": la riduzione della criminalità?*, cit., p. 865 e 876, ove l'A. aggiunge che detta Grande Scienza penale è «non solo dogmatica, storia e comparazione, ma anche critica e, perché no, contropotere critico».

⁴⁰⁵ Così F. MANTOVANI, *Il vero "diritto penale minimo": la riduzione della criminalità?*, cit., p. 864 ss. In argomento si veda altresì M. PAVARINI, *Governare la penalità. Struttura sociale, processi decisionali e discorsi pubblici sulla pena*, Bononia University Press, Bologna, 2007 e L. EUSEBI, *Senza politica criminale non può darsi diritto penale. L'essere e il dover essere della risposta ai reati nel pensiero di Massimo Pavarini*, in *Criminalia*, 2015, p. 467 ss. Sul punto osserva, poi, M. DONINI, *Alla ricerca di un disegno. Scritti sulle riforme penali in Italia*, Cedam, Padova, 2003, p. 21 ss.: «c'è una sola politica che lo studioso penalista ama: è quella che egli immagina sottostante ai suoi disegni teorici, i quali soltanto danno al sistema penale una patente di legittimazione. [...] Non è la politica reale del sistema, ma il suo abbellimento».

⁴⁰⁶ F. MANTOVANI, *Il vero "diritto penale minimo": la riduzione della criminalità?*, cit., p. 864 ss.

ogni forma di esercizio dello *ius puniendi* portando il legislatore a relegare la norma penale in un ambito ristretto ed eccezionale⁴⁰⁷, si è proceduto ad evidenziare il concreto peso conferito, nella prassi, al principio; e ciò guardando non solo alle ipotesi legittime e giustificate in cui la criminalizzazione possa dirsi sussidiariamente orientata, ma anche ai casi, più problematici e patologici, in cui la legiferazione penale promana da pulsioni e da dinamiche malate del sistema e si sviluppa in una direzione contraria a quella indicata dai fondamenti illuministici e liberali⁴⁰⁸.

Lo studio sino a qui svolto ha, tuttavia, voluto mantenersi sul solo piano dell'astrazione: seppur corroborato da taluni esempi emblematici presi in prestito dalla realtà dei fatti, l'analisi dei principi di diritto e dei fattori – positivi e negativi – di moltiplicazione del penale ha avuto come obiettivo principale la ricostruzione di un quadro teorico di riferimento, funzionale a valutare, di volta in volta, la coerenza o la distorsione del singolo intervento punitivo rispetto all'ideale della penale sussidiarietà.

Ciò al fine di predisporre il terreno per l'indagine concreta che si intende ora intraprendere. Giunti a questo punto dell'elaborazione appare, difatti, necessario analizzare, dal punto di vista quantitativo e qualitativo, l'operato del legislatore penale italiano degli ultimi anni; operato che, all'evidenza, ha fatto elevare in plurime circostanze – e tutt'ora fa elevare – perplessità più o meno fondate in ordine alla conformità delle scelte incriminatrici al principio di sussidiarietà; operato che, insomma, impone una verifica della sua rispondenza ai principi fondamentali dell'ordinamento, così da consentire di abbozzare una risposta ad un essenziale quesito: il sistema penale italiano è insopportabilmente ipertrofico?

⁴⁰⁷ Si rinvia qui alla trattazione svolta nel primo capitolo del presente elaborato.

⁴⁰⁸ I profili ora tratteggiati si rinvergono nel secondo capitolo della presente trattazione.

1.1. Ancora, preliminarmente: la condanna dottrinale delle tendenze ipertrofiche del penale italiano.

Quello del sempre più esteso ricorso al diritto penale è un fenomeno ben noto e da tempo oggetto di approfondita analisi da parte della dottrina italiana, che, con costanza, ne denuncia i tratti allarmanti, descrivendolo tendenzialmente come espressione di una situazione di cronica e perdurante emergenza⁴⁰⁹.

I primi ammonimenti ai «legislatori del reame d'Italia»⁴¹⁰ si rinvencono, invero, in un'epoca ancora pervasa dalla tradizione illuministica, in cui le codificazioni sono – o dovrebbero essere – diretta applicazione di quei principi liberali di nuovo conio: già nella seconda metà dell'Ottocento, difatti, Francesco Carrara avanza critiche alla politica criminale a lui contemporanea, per la sua «manifesta tendenza ad abusare della sanzione penale incriminando comportamenti che meglio potrebbero essere sottoposti ad un sindacato morale ovvero ad altre sanzioni giuridiche»⁴¹¹. Quella che affligge il sistema italiano,

⁴⁰⁹ La letteratura è qui amplissima: *ex multis* si vedano E. AMATI, *L'enigma penale. L'affermazione politica dei populismi nelle democrazie liberali*, cit.; M. DONINI, *Alla ricerca di un disegno. Scritti sulle riforme penali in Italia*, cit.; M. DONINI, L. STORTONI (a cura di), *Il diritto penale tra scienza e politica. Nel ricordo di Franco Bricola vent'anni dopo*, Bononia University Press, Bologna, 2015; G. INSOLERA (a cura di), *La legislazione penale compulsiva*, Cedam, Padova, 2006; S. MOCCIA, *La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale*, cit.; F. SGUBBI, *Il reato come rischio sociale. Ricerche sulle scelte di allocazione dell'illegalità penale*, cit.; ID., *Il diritto penale totale. Punire senza legge, senza verità, senza colpa. Venti tesi*, cit.

⁴¹⁰ In questi termini F. CARRARA, *Programma del corso di diritto criminale. Parte generale*, cit.

⁴¹¹ Il passaggio è tratto da F. BRICOLA, *Introduzione a F. Carrara «Programma del corso di diritto penale»*, in F. Bricola, *Politica criminale e scienza del diritto penale*, Il Mulino, Bologna, 1997, p. 294, ove l'A. precisa che non è un controsenso che il Carrara denunci un fenomeno di ipertrofia

secondo il Carrara, è una patologica «nomorrea»⁴¹², un male incurabile che nasce da un inspiegabile zelo del legislatore penale e da una sua irriducibile «mania di moltiplicare il numero [delle azioni dichiarate delitti] per ricorrere al periglioso rimedio del magistero penale contro azioni che i veri caratteri del delitto non avrebbero»⁴¹³; e, seguendo il percorso tracciato dall'analisi dottrinale successiva, detta malattia sembrerebbe non aver mai subito alcun arresto: seppur a stagioni alterne, ma a cadenze sempre più ravvicinate, con vigore più o meno marcato, essa si ripresenta e riproduce i propri caratteri degenerativi all'interno del sistema penale⁴¹⁴.

Così, nel corso del Novecento, il principio di *extrema ratio* conosce fortune alterne. Da un primo punto di vista, la sussidiarietà guadagna una nuova centralità, favorita dall'affermarsi del neoliberalismo e del costituzionalismo

penalistica in un periodo ove la stessa elaborazione codicistica germina dai principi illuministici, giacché, nel medesimo periodo, «si delinea in maniera sempre più netta il passaggio dal diritto soggettivo come oggetto esclusivo e necessariamente delimitativo dell'area della tutela penale al bene giuridico, garanzia di stampo liberal ma più suscettibile di dilatare l'ambito della sfera punibile».

⁴¹² Il neologismo, composto dalla parola norma e dalla radicale greca *-rrhea*, che allude al concetto di flusso o di eccesso, fa riferimento all'iper-penalizzazione o alla pan-penalizzazione ed è coniato da F. CARRARA, *Un nuovo delitto*, cit., p. 493 ss.

⁴¹³ Così F. CARRARA, *Programma del corso di diritto criminale. Parte generale*, cit., p. 72, che evidenzia come «la crescente civiltà di un popolo e la allargata sua libertà» dovrebbero naturalmente sfociare nella diminuzione graduale dei delitti.

⁴¹⁴ Ancora, in argomento, F. BRICOLA, *Introduzione a F. Carrara «Programma del corso di diritto penale»*, cit., p. 294, che evidenzia che le critiche al processo di inflazione penalistica muovono da «un'esigenza di *extrema ratio* e di sussidiarietà, che rappresenta ancor oggi il principio (di rilevanza costituzionale) e il vessillo attorno al quale si svolge una battaglia purtroppo senza esito positivo». Sostiene l'alternanza, nella storia, di fasi ascendenti e di fasi discendenti del principio di sussidiarietà C.E. PALIERO, *Extrema ratio: una favola raccontata a veglia? Pragmatica e paradigmatica della clausola di 'extrema ratio'*, cit., p. 1450 ss.

penale di autori quali Franco Bricola e Giorgio Marinucci⁴¹⁵. Detta restaurazione teorica trova concreta realizzazione negli anni Ottanta, con la promozione di campagne di depenalizzazione e con la ricerca di un diritto punitivo più selettivo e razionale: si assiste, allora, al «recupero di competenze differenziali da parte del pre-illuministico diritto penale-amministrativo»⁴¹⁶ e prende forma la legge 24 novembre 1981, n. 689, modello di una «razionale legiferazione punitiva» fondata, oltrechè sul reato, sull'illecito amministrativo punitivo⁴¹⁷. D'altro canto, però, non mancano, nella medesima parentesi storica, fasi «di arretramento, sia a livello culturale che normativo, delle istanze veicolate dalla clausola di *extrema ratio*, con conseguente espansione [...] degli interventi di criminalizzazione»⁴¹⁸ e creazione di un vero e proprio «arcipelago normativo»⁴¹⁹. Ecco, allora, il ricomparire dei sintomi acuti della nomorrea penale con la legge 22 maggio 1975,

⁴¹⁵ In argomento si fa rinvio alla ricostruzione offerta da C.E. PALIERO, *Extrema ratio: una favola raccontata a veglia? Pragmatica e paradigmatica della clausola di 'extrema ratio'*, cit., p. 1451 ss. ed a M. DONINI, *Alla ricerca di un disegno. Scritti sulle riforme penali in Italia*, cit., p. 38 ss.

⁴¹⁶ Così M. DONINI, *Il delitto contravvenzionale. Culpa iuris e oggetto del dolo nei reati a condotta neutra*, Giuffrè, Milano, 1993, p. 38 ss., peraltro richiamato anche in C.E. PALIERO, *Extrema ratio: una favola raccontata a veglia? Pragmatica e paradigmatica della clausola di 'extrema ratio'*, cit., p. 1452.

⁴¹⁷ In argomento, ancora, C.E. PALIERO, *Extrema ratio: una favola raccontata a veglia? Pragmatica e paradigmatica della clausola di 'extrema ratio'*, cit., p. 1452, che evidenzia come la «stella polare di quest'ultimo suggerito itinerario di legiferazione penale razionale era – dichiaratamente e programmaticamente – proprio il principio di *extrema ratio*». Per quanto concerne, poi, la menzionata legge n. 689 del 1981, questa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 329 del 30 novembre 1981 ed è possibile visionarne i lavori preparatori sulla pagina istituzionale <https://legislature.camera.it/ dati/leg08/lavori/schedela/trovaschedacamera.asp?pdl=441>

⁴¹⁸ C.E. PALIERO, *Extrema ratio: una favola raccontata a veglia? Pragmatica e paradigmatica della clausola di 'extrema ratio'*, cit., p. 1453.

⁴¹⁹ M. SBRICCOLI, *Caratteri originari e tratti permanenti del sistema penale italiano (1860-1990)*, cit., p. 538.

n. 152 (c.d. legge Reale)⁴²⁰, con la quale si ha la messa a punto di «una macchina penale [...] efficientista e simbolica», motivata dalla contingente necessità di contrastare il terrorismo ed il crimine organizzato; macchina penale il cui funzionamento, tuttavia, non è limitato alla sola lotta dei fenomeni per i quali è messa in moto, ma è esteso, altresì, ad emergenze successive e sempre nuove⁴²¹. Sicché, seppur generata da una logica dell'emergenza ed agilmente penetrata nei gangli dell'ordinamento come strumento di diritto speciale, detta macchina penale vi si stabilizza, assumendo le vesti di nuova permanente normalità⁴²²; nuova normalità che, tuttavia, conserva le storture di quella vecchia normativa emergenziale da cui origina e si presenta come quadro normativo in cui si avvicinano «approssimazione, caoticità, rigorismo repressivo, simbolicità [e] caduta in termini di garanzie»⁴²³.

Lo Stato sociale ed interventista assume le forme di una innovativa «democrazia militante», pronta a «rispondere al fuoco con il fuoco»: si fa ricorso a «strumentazioni repressive e preventive illiberali in presenza di nemici del sistema democratico» e si preferiscono opzioni di politica criminale in apparenza «più efficaci e meno dispendiose nel breve periodo» a politiche sociali o economiche, «più dispendiose, più complesse e con effetti visibili solo nel lungo

⁴²⁰ Pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 136 del 24 maggio 1975.

⁴²¹ In questo senso A. BARATTA, *Prefazione*, cit., p. XII ss., che riferisce l'utilizzo di tal meccanismo «dalla droga alla mafia, fino a Tangentopoli e, da ultimo, ai naziskin». Fa riferimento alla legislazione per far fronte a Tangentopoli nei termini di un «giustizialismo catartico» M. DONINI, *Il penale come religione di massa e l'ennesima riforma della giustizia*, cit., p. 2. In argomento si veda, altresì, G. INSOLERA, *Declino e caduta del diritto penale liberale*, Edizioni ETS, Pisa, 2019, p. 14 ss.

⁴²² Così, ancora, A. BARATTA, *Prefazione*, cit., p. XIII.

⁴²³ In questo senso S. MOCCIA, *La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale*, cit., p. 27, ove l'A. osserva che, nel descritto contesto, si assiste ad un «accavallarsi confuso ed incoerente di interventi legislativi che, in maniera del tutto scoordinata, [creano] un quadro normativo in cui appare complessa la stessa ricostruzione delle disposizioni».

periodo»⁴²⁴. Accanto ad effettive esigenze di garanzia del benessere sociale e dell'ordine pubblico pare, insomma, far capolino un accenno di populismo e, in tal orizzonte, «la conciliabilità tra garantismo penale e democrazia resta un tema sul quale continua a persistere [una] irrisolta penombra problematica, [tipica del] rapporto tra le istituzioni basate sulla partecipazione popolare e l'ideologia liberale»⁴²⁵.

Passano gli anni, ma l'eccesso di zelo del legislatore del Carrara non pare placarsi⁴²⁶: si dilata progressivamente l'area della penalità e, con essa, si moltiplica esponenzialmente il numero di fattispecie criminosi previste all'interno ed all'esterno del codice penale. Alle voci che denunciavano l'eccessivo ricorso allo *ius puniendi* da parte dell'Autorità pubblica, si sommano nuove istanze, che evidenziano la sopravvenuta incalcolabilità dei reati e la conseguente erosione delle garanzie individuali funzionali all'autodeterminazione dell'agire del singolo⁴²⁷. Ciò anche in sede di

⁴²⁴ Così nota L. VIOLANTE, *Delinquere, perdonare, punire*, in Aa. Vv., *Storia d'Italia. Annali 12, La criminalità*, Einaudi, Torino, 1997, p. XVII ss., peraltro richiamato anche in E. Amati, *L'enigma penale. L'affermazione politica dei populismi nelle democrazie liberali*, cit., p. 22. In argomento si veda, altresì, F. PALAZZO, *La politica criminale nell'Italia repubblicana*, in Aa. Vv., *Storia d'Italia. Annali 12, La criminalità*, Einaudi, Torino, 1997, p. 851 ss., che sottolinea: «punire “costa” ed impegna assai meno del provvedere» ed «il ricorso alla sanzione criminale contribuisce a dare l'impressione di una “risposta” e di un impegno legislativi di particolare consistenza».

⁴²⁵ Il passaggio è ripreso da G. INSOLERA, *Declino e caduta del diritto penale liberale*, cit., p. 18, che descrive, ancora, l'orizzonte come «un terreno nebuloso che, sul piano teorico, e non certo da oggi, si può prestare ad inganni e mistificazioni».

⁴²⁶ Così A. CADOPPI, “Too much criminal law”. *Per una drastica riduzione della criminalizzazione*, cit., p. 2 e ID., *Il “reato penale”. Teorie e strategie di riduzione della criminalizzazione*, cit., p. 30 ss.

⁴²⁷ In argomento pare necessario menzionare che, un gruppo di ricerca coordinato da Massimo Donini è giunto, nei primi anni del nuovo millennio, a calcolare che, nell'ambito delle sole leggi complementari, erano presenti circa 5500 reati, il cui 80% era costituito da contravvenzioni: M.

inaugurazione dell'anno giudiziario 2005, ove la descritta tendenza all'iper-criminalizzazione è, con tono d'allarme, messa in risalto anche dall'allora Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dott. Francesco Favara, che la colloca tra i «mali indotti» del processo penale. Insomma, richiamando le parole del Procuratore Generale, nel panorama presentato, «alla crescita delle aspettative sociali di sicurezza», si è risposto con pluridecennali politiche criminali orientate alla sola repressione e non anche alla prevenzione, ritenendo, erroneamente, che «una legislazione penale ritorsiva» sarebbe stata efficace nel bilanciare il senso di insicurezza collettiva; e ciò, però, senza considerare le conseguenze di detto ricorso illimitato allo *ius* criminale: come è stato efficacemente osservato, «è illusorio pensare [alle leggi penali come atti] a costo zero; [sebbene esse non necessitino] di copertura finanziaria, [comportano, tuttavia,] pesanti costi di attuazione»⁴²⁸, cui deve, inevitabilmente, sommarsi l'immutabile prezzo dell'opzione penale rappresentato dal sacrificio della libertà individuale che la stessa implica. Un profilo, quest'ultimo, che non

DONINI, *Oltre il tecnicismo e l'ideologia: per una costruzione più scientifica delle leggi penali*, cit., p. 25 ss.

⁴²⁸ Nei termini riportati F. FAVARA, *Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2004*, in *Corte di Cassazione Web*, 11 gennaio 2005, p. 44 ss., ove il dott. Favara continua osservando che «l'inflazione di norme penali porta, a lungo andare, ad una perdita di autorità delle stesse. La curva di capacità di deterrenza e prevenzione della norma penale si piega sempre di più [e] la legislazione penale da effettiva tende a diventare simbolica. Il sovraffollamento di norme penali, spesso di difficile interpretazione, genera un eccesso di reati e un eccesso di processi, che rendono inefficace la risposta giudiziaria. L'inefficacia del processo penale rende, a sua volta, inefficace l'impatto motivante della norma penale sui comportamenti sociali. Applicando il modello costi-benefici si rileva che l'incremento di criminalizzazione aumenta progressivamente i costi sociali e ne riduce i benefici. L'efficacia del processo penale è minata alla radice dalla inefficacia della legge penale». Il testo è consultabile sul sito istituzionale della Corte, all'indirizzo https://www.cortedicassazione.it/resources/cms/documents/20050111_Relazione.pdf

pare essere stato pienamente tenuto in considerazione nemmeno dal legislatore successivo e più recente che – sempre seguendo le parole della dottrina che ne ha, di volta in volta, analizzato l’agire – con i suoi interventi «non è riuscito a contenere la pandemia penale»⁴²⁹, ma ne ha, semmai, acuito i sintomi.

1.2. Esplicitazione del metodo di ricerca adottato: l’ipertrofia è emergenza effettiva o percezione contingente?

Per mettere alla prova le affermazioni della dottrina e le accuse di perdurante ipertrofia rivolte all’ordinamento italiano e per verificare, al contempo, se l’attuale tendenza all’ampliamento della penalità trovi fondamento esclusivamente in fattori patologici o anche in dinamiche fisiologiche del sistema, appare necessario procedere, come poco più in alto anticipato, ad un esame tanto quantitativo quanto qualitativo della legislazione penale succedutasi nel tempo.

Più nel dettaglio, il presente studio prende le mosse dall’analisi dei decreti-legge, dei decreti legislativi e delle leggi che hanno esercitato una qualche influenza sull’apparato penale, generale o speciale, di parte sostanziale. Avendo

⁴²⁹ Così A. CADOPPI, *Il “reato penale”. Teorie e strategie di riduzione della criminalizzazione*, cit., p. 32. In argomento si consenta di rinviare alla trattazione svolta in seno al secondo capitolo del presente elaborato, paragrafo 3. Sul punto, peraltro, *ex multis*, E. AMATI, *L’enigma penale. L’affermazione politica dei populismi nelle democrazie liberali*, cit.; ID., *Insorgenze populiste e produzione del penale*, cit.; G.P. DEMURO, *Ultima ratio: alla ricerca di limiti all’espansione del diritto penale*, cit.; M. DONINI, *Il volto attuale dell’illecito penale. La democrazia penale tra differenziazione e sussidiarietà*, cit.; D. HUSAK, *Overcriminalisation. The Limits of the Criminal Law*, cit.; V. MAIELLO, *Il diritto penale che cambia in una conversazione tra Francesco Palazzo e Francesco Viganò*, in *DisCrimen*, 27 febbraio 2019; G. MARRA, *Il diritto penale della società punitiva. L’eccezione della libertà nella normalità della coercizione*, cit.;

a riferimento un concetto di penalità che si incardina su un criterio nominalistico⁴³⁰ e, quindi, sul *nomen* della sanzione riconnessa ad una data condotta, ovvero su altri espressi riferimenti testuali adottati dal legislatore per richiamare lo specifico ambito di diritto pubblico di cui ci si occupa, l'indagine analizza tutti quei provvedimenti che, in qualunque modo, hanno modificato l'estensione dell'area del penalmente rilevante, ampliandone o restringendone i confini, sia all'interno del codice penale sia nell'ambito della legislazione complementare. A tal fine, mediante la consultazione delle Gazzette ufficiali della Repubblica e delle principali banche dati istituzionali disponibili⁴³¹, sono

⁴³⁰ È questo, d'altronde, il criterio invalso per caratterizzare lo *ius* criminale e distinguerlo dalle differenti branche dell'ordinamento: in questo senso, nella manualistica, G. Marinucci, E. Dolcini, G.L. Gatta, *Manuale di Diritto Penale. Parte Generale*, cit., p. 221.

⁴³¹ Più specificamente, oltre ai testi delle Gazzette ufficiali, si è voluto consultare l'archivio completo della legislazione vigente e storica, disponibile al sito <https://www.normattiva.it>, confrontandolo con i dati che emergono dalle pagine istituzionali della Camera dei Deputati (<https://www.camera.it/leg18/leggi>) e del Senato (<https://www.senato.it>). L'impostazione adottata è stata quella di utilizzare la piattaforma <https://www.normattiva.it> per interrogare l'archivio della legislazione prodotta nei singoli periodi di riferimento attraverso la modalità di ricerca avanzata: selezionate le date da tenere a riferimento e richiesto alla banca dati di indicare i soli testi di legge contenenti, in qualsiasi loro parte, termini potenzialmente sintomatici di un contenuto di *ius puniendi* (quali "penale", "penali", "pena", "reato", "reati", "responsabilità", "punibilità", "ergastolo", "reclusione", "arresto", "multa" ed "ammenda"), si sono analizzati i risultati consegnati dalla ricerca, separando quanto d'interesse da quanto, invece, pur presentando i termini di riferimento nel proprio corpo, irrilevante ai fini dello studio condotto (si pensi, ad esempio di casi non di rilievo per la presente indagine, a tutti i provvedimenti che contengono il termine "penale" ma nel suo significato più propriamente civilistico, quale obbligazione di un contraente). I risultati sono stati quindi confrontati con le indicazioni di massima rinvenibili sui siti della Camera dei Deputati (<https://www.camera.it/leg18/leggi>) e del Senato (<https://www.senato.it>) e sono stati analizzati nei loro contenuti, via via riportando quanto osservato nelle tabelle in appendice alla presente tesi.

stati raccolti e catalogati tutti i provvedimenti di rango primario⁴³² caratterizzati dalla descritta incidenza penale promulgati nel corso della XVI, della XVII, della XVIII e della XIX (ed attuale) legislatura.

Suddivisi secondo un criterio temporale e in forza del governo in carica al momento della loro adozione, detti atti normativi sono stati, poi, analizzati nei loro contenuti e raggruppati in virtù degli interessi comuni agli stessi sottesi.

Il quadro offerto consente, così, esecutivo dopo esecutivo, di acquisire una visione particolare e generale dell'atteggiamento del legislatore e del suo evolversi nel tempo, non solo innanzi all'alternarsi di maggioranze di diverso colore politico al vertice del Paese, ma anche a fronte dell'evolvere della società e del fluire, insieme ad essa, delle tecnologie e delle emergenze; visione particolare e generale che si è cercato di ricostruire, nelle sue linee fondamentali, nei paragrafi che seguono, ma che può più analiticamente ritrovarsi in appendice alla presente tesi, ove sono collocati, suddivisi in tabelle, i singoli risultati consegnati dall'indagine condotta.

2. La XVI legislatura: dal governo Berlusconi IV al governo Monti I.

La XVI legislatura della Repubblica Italiana prende avvio il 29 aprile 2008, quando, a seguito delle elezioni politiche del 13 e 14 aprile, vengono a costituirsi

⁴³² Più nello specifico, nell'approccio adottato si sono tenuti in considerazione, come tipologie di atti, solamente le leggi, i decreti-legge ed i decreti legislativi. Nel procedere, poi, ad una quantificazione degli interventi, non sono state considerate le leggi delega (salvo quelle apportanti effettive modifiche al sistema) ed i decreti-legge convertiti sono stati computati ad uno insieme alle relative leggi di conversione.

la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica nelle loro nuove composizioni, caratterizzate entrambe da una solida maggioranza del centrodestra⁴³³.

2.1. Il governo Berlusconi IV: 7 maggio 2008-15 novembre 2011.

Il governo della prima parte della legislatura è guidato da Silvio Berlusconi: il *leader*, per la terza volta al vertice dell'esecutivo, assume la carica di Presidente del Consiglio l'8 maggio 2008, proponendosi di rilanciare l'economia italiana e garantire la stabilità politica del Paese dopo la breve esperienza del Governo Prodi II⁴³⁴.

⁴³³ Nel dettaglio, come è dato apprendere da pagine istituzionali quali <https://leg16.camera.it/28>, la Camera dei deputati aveva, alla propria presidenza, Gianfranco Fini (appartenente in un primo momento al partito Popolo della Libertà – PdL, quindi, a seguito di scissione, a Futuro e Libertà per l'Italia – FLI); i 630 deputati annoveravano, tra le propria fila, 203 membri del Partito Democratico – PD, 202 membri del PdL, 57 membri della Lega Nord – LNP, 36 membri dell'Unione di Centro – UdC, 24 membri di FLI e 15 membri di Italia dei Valori – IdV. Il Senato della Repubblica aveva, alla propria presidenza, Renato Schifani (PdL), e tra i propri 315 senatori, 113 membri del PdL, 104 membri del PD, 22 membri della LNP, 14 membri dell'IdV e 3 membri dell'UdC.

⁴³⁴ Il governo Berlusconi IV qui richiamato si caratterizza come il secondo più longevo della storia della Repubblica, subito dopo il governo Berlusconi II; esso ottenne la fiducia alla Camera dei Deputati il 14 maggio 2008, con 335 voti favorevoli, 275 contrari e 1 astenuto (cfr. *Resoconto stenografico dell'Assemblea*, Seduta n. 5 di mercoledì 14 maggio 2008, consultabile al link <https://leg16.camera.it/410?idSeduta=5>); ottenne la fiducia al Senato il 15 maggio 2008 con 173 voti favorevoli, 137 contrari e 2 astenuti (cfr. *Resoconto sommario e stenografico*, 5° seduta pubblica, giovedì 15 maggio 2008, consultabile al link <https://www.senato.it/show-doc?tipodoc=Resaula&leg=16&id=301913>).

È questo un periodo dominato da notevoli tensioni politiche, economiche e sociali: il contesto internazionale ed europeo è segnato da una profonda crisi finanziaria e ciò non manca di colpire profondamente anche il sistema italiano, che replica, di conseguenza, per far fronte all'aumento del debito sovrano, con l'intensificazione di politiche di austerità, con manovre finanziarie e con la riduzione dei margini di bilancio. Oltrechè dettati dal contesto economico⁴³⁵, però, gli interventi del legislatore della fase storica in considerazione trovano propria ragion d'essere anche in plurime altre situazioni emergenziali, talune delle quali fonte di allarme poste a motivazione di celeri risposte, date, in particolare, utilizzando lo strumento del decreto-legge.

Guardando, allora, con maggiore attenzione agli interventi in ambito penale operati nel corso del governo Berlusconi IV, nel lungo periodo di riferimento⁴³⁶ è possibile contare, su un totale di 497 atti legislativi⁴³⁷, 38

⁴³⁵ Anticipando la suddivisione cui si procede più innanzi, possono collocarsi tra gli interventi afferenti all'area economica e finanziaria che incidono sullo *ius puniendi*: il decreto legislativo 17 luglio 2009, n. 101, recante modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 24 febbraio 1998, n. 58, e 17 settembre 2007, n. 164, in materia di intermediazione finanziaria e di mercati degli strumenti finanziari; il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, attuativo della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati; il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, riconnesso all'abusiva attività di prestazione di servizi di pagamento; il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, in materia di abusiva attività finanziaria.

⁴³⁶ Come già si è detto, il governo in considerazione è il secondo più longevo della storia della Repubblica, con una durata di 1287 giorni (3 anni, 6 mesi ed 8 giorni).

⁴³⁷ Il numero riportato indica la produzione normativa registratasi nel corso del periodo in considerazione ed costituito dalle leggi, dai decreti legislativi, dai decreti-legge e dai regolamenti di delegificazione adottati in tal arco temporale, come indicato in OSSERVATORIO SULLA LEGISLAZIONE, *Rapporto 2009 sulla legislazione, tra Stato, Regioni e Unione Europea*, in *Documenti della Camera dei deputati*, 30 ottobre 2009, p. 256 ss., in OSSERVATORIO SULLA LEGISLAZIONE, *Rapporto 2010 sulla legislazione, tra Stato, Regioni e Unione Europea*, in *Documenti della Camera dei deputati*, 29 novembre 2010, p. 303 ss. ed in OSSERVATORIO SULLA LEGISLAZIONE, *Rapporto 2011 sulla legislazione*,

provvedimenti incidenti sull'area della penalità; di questi, 21 hanno la forma del decreto legislativo e 17 sono leggi (e, di queste, 9 sono leggi di conversione di decreti-legge, tutte apportanti modificazioni al testo originariamente adottato, di volta in volta, dal Governo per far fronte a differenti casi di necessità e urgenza⁴³⁸).

tra Stato, Regioni e Unione Europea, in *Documenti della Camera dei deputati*, 4 novembre 2011, p. 308 ss.

⁴³⁸ I singoli provvedimenti sono catalogati nel paragrafo 1.1. dell'Appendice. Volendo anche in questa sede, come poi nella richiamata parte dell'Appendice, elencare i decreti-legge convertiti in materia penale nel periodo di riferimento, questi sono:

1. DECRETO-LEGGE 23 maggio 2008, n. 92, Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica. Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008, n. 125 (in G.U. 25/07/2008, n.173); 2. DECRETO-LEGGE 6 novembre 2008, n. 172 Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale. Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 dicembre 2008, n. 210 (in G.U. 03/01/2009, n.2); 3. DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2009, n. 11 Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori. Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 2009, n. 38 (in G.U. 24/04/2009, n. 95); 4. DECRETO-LEGGE 28 aprile 2009, n. 39 Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile. (09G0047) Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 giugno 2009, n. 77 (in SO n. 99, relativo alla G.U. 27/06/2009, n. 147); 5. DECRETO-LEGGE 1° luglio 2009, n. 78 Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini ((. . .)). (09G0091) Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 (in SO n. 140, relativo alla G.U. 04/08/2009, n. 179); 6. DECRETO-LEGGE 25 settembre 2009, n. 135, Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee. (09G0145) Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 2009, n. 166 (in SO n. 215, relativo alla G.U. 24/11/2009, n. 274); 7. DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2009, n. 195 Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla

L'impulso proveniente dall'ordinamento sovranazionale rappresenta il principale motore dell'esercizio dello *ius puniendi*; esercizio che si sviluppa, in via essenziale, lungo due direttrici⁴³⁹. Anzitutto, da un primo punto di vista, si osserva l'implementazione di una disciplina volta a realizzare una tutela sempre più intensa dell'ambiente, della flora e della fauna: così, tra i molti interventi, il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, esplicita, tra le proprie finalità, quella di «ridurre il più possibile eventuali effetti negativi per [...] l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna, la flora e il paesaggio, nonché eventuali rischi per la salute umana, conseguenti ad una errata gestione di rifiuti prodotti dalle industrie estrattive»⁴⁴⁰ ed il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, nel dare attuazione alla direttiva 2009/28/CE, promuove l'utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili; con riferimento, poi, alla protezione degli animali, a venire in considerazione sono,

protezione civile. (09G0208). Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 26 (in SO n. 39, relativo alla G.U. 27/02/2010, n. 48); 8. DECRETO-LEGGE 12 novembre 2010, n. 187, Misure urgenti in materia di sicurezza. (10G0211), Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217 (in G.U. 18/12/2010, n.295); 9. DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70, Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia. (11G0113) Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 (in G.U. 12/7/2011, n. 160).

⁴³⁹ Le due direttrici riferite non sono, peraltro, le uniche direzioni di sviluppo della penalità su impulso sovranazionale: tra le altre, a mero titolo esemplificativo, giova ricordare la direzione della tutela dei beni culturali, apprestata dalla legge 16 aprile 2009, n. 45, di ratifica del Protocollo relativo alla Convenzione dell'Aja del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, che inserisce nell'ordinamento sei fattispecie penali ed una causa di esclusione della punibilità dalla struttura non dissimile allo stato di necessità, seppur riconnessa ad una «necessità militare imperativa» (Art. 13).

⁴⁴⁰ In questo senso il citato decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117. Un ulteriore intervento legislativo correlato alle riferite esigenze di tutela dell'ambiente si rinviene nel decreto legislativo 28 luglio 2008, n. 145, concernente la materia della classificazione, dell'imballaggio e dell'etichettatura di sostanze pericolose per l'uomo e per l'ambiente.

in maniera particolare, la legge 4 novembre 2010, n. 201⁴⁴¹ ed il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121, che, operando direttamente delle modifiche nel testo del codice penale, predispongono, rispettivamente, un sistema a protezione degli animali da compagnia ed uno volto a salvaguardare le specie protette.

Da una seconda prospettiva, i plurimi interventi legislativi causati dalla spinta internazionale, seppur eterogenei nei loro contenuti, paiono potersi inquadrare nella macrocategoria della tutela della persona da qualsiasi evento, lecito o non, atto a lederla. In questo senso, abrogate le previsioni di cui agli articoli 600, terzo comma, 601, secondo comma e 602, secondo comma, la legge 2 luglio 2010, n. 108, ratifica la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani e prevede, collocandolo nel codice penale, un aggravamento di pena per le ipotesi in cui i delitti di riduzione in schiavitù, di tratta di persone e di acquisto o alienazione di schiavi siano commessi ai danni di un minore, siano diretti allo sfruttamento della prostituzione, siano preordinati al prelievo di organi o determinino un grave pericolo per la vita o l'integrità della persona offesa. Ancora, sempre nell'ambito della sicurezza della collettività si inseriscono il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, volto alla creazione di un «sistema di identificazione e di tracciabilità degli esplosivi ad uso civile», il decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, relativo all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici, ed il decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, funzionale al «controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi». Ulteriormente, in un ambito più attinente alla salvaguardia della salute si rinvencono il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, posto a tutela della salute

⁴⁴¹ Trattasi della legge che ratifica la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia. Peraltro, sempre con riferimento alla tutela delle specie animali, sembra che questa sia la ragione sottostante – insieme ad una *ratio* più generale di salute e di sicurezza della collettività – al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, contenente misure comunitarie di lotta all'influenza aviaria.

e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ed il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 37, preordinato alla tutela del paziente in precipui campi sanitari, quale quello dei dispositivi medici impiantabili⁴⁴².

Le due direttrici riferite si ripresentano, peraltro, seppur sotto diverse spoglie e, spesse volte, tra loro combinate, anche quando si abbia a considerare l'intervento del legislatore penale scaturente non da una spinta superiore, ma da emergenze e contingenze proprie del Paese⁴⁴³. Quanto, allora, alla tutela dell'ambiente e del territorio, oltrechè della popolazione ivi insediata, assume questo compito di protezione la legge 30 dicembre 2008, n. 210, che converte con modificazioni il decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania⁴⁴⁴; e, nel medesimo senso, anche le previsioni della

⁴⁴² Nell'ambito della tutela della salute del singolo paiono, inoltre, potersi inserire anche le previsioni del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 50, in tema di precursori di droghe, e quelle del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, in materia di sicurezza di giocattoli.

⁴⁴³ Anche in questo caso, non si tratta delle uniche direttrici di intervento, ma delle principali. Accanto a queste si riscontrano interventi preordinati alla tutela delle imprese: così la legge 23 luglio 2009, n. 99, che interviene direttamente sul codice penale per intensificare la tutela dei diritti di proprietà industriale; così, anche, la legge 20 novembre 2009, n. 166, che nel convertire con modificazioni il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, introduce la tutela del *Made in Italy* e pone, a salvaguardia di chi realizzi interamente in Italia i propri prodotti e del consumatore che faccia affidamento sulla etichetta riportata sulla merce, sanzioni penali.

⁴⁴⁴ Si legge nell'*incipit* dell'indicato testo di legge: «tenuto conto che l'indiscriminato abbandono dei rifiuti in zone non autorizzate e le violazioni delle norme in materia ambientale sono suscettibili di comportare gravi danni alla salute delle popolazioni dei territori nei quali - come attualmente accade per la regione Campania - è stato dichiarato lo stato di emergenza previsto dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e che pertanto in tali territori è necessario garantire una maggiore incisività della disciplina sanzionatoria in materia di diritto ambientale».

legge 24 giugno 2009, n. 77, si adoperano per apprestare una transeunte salvaguardia alla popolazione aquilana colpita dagli eventi sismici, convertendo con modificazioni il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39⁴⁴⁵.

Quanto, poi, alla seconda direttrice della tutela della persona, questa, a sua volta, pare biforcarsi in una duplice direzione. Un primo indirizzo è, difatti, quello della protezione dei consociati da fenomeni capaci di attentare alla loro sicurezza. Sono plurimi, a questo proposito, gli interventi che tentano di porre argine al manifestarsi dell'immigrazione irregolare⁴⁴⁶, vista come veicolo di pericoli per il regolare svolgimento della vita dei consociati. Per ricondurre il fenomeno nei suoi limiti essenziali, stabiliti dal principio di programmazione dei flussi⁴⁴⁷, si registrano, allora, provvedimenti che intervengono direttamente sulla

Con riferimento alla tutela dell'ambiente si segnala, poi, l'intervento del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, che prevede la disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale e le sanzioni per la sua violazione.

⁴⁴⁵ Nel dettaglio, il testo di legge cerca di porre argine al dilagante fenomeno dello sciacallaggio, punendo ai sensi dell'art. 497-ter c.p. «chiunque utilizza indebitamente il segno distintivo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile», nei territori in cui vige lo stato emergenza dichiarato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Peraltro, nel medesimo periodo storico, nel solco delle due richiamate situazioni emergenziali si colloca anche la legge 26 febbraio 2010, n. 26, di conversione, con modifiche, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania e per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo.

⁴⁴⁶ A tal proposito, nasce da impulso sovranazionale la legge 30 giugno 2009, n. 85, di adesione al trattato internazionale per la cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale, che prevede la contestuale istituzione di una Banca dati nazionale del DNA.

⁴⁴⁷ Con riferimento al principio di cui si tratta si rinvia alla pagina istituzionale del Parlamento dedicata ad esso, nonché alle politiche volte a disciplinare l'immigrazione irregolare, accessibile all'indirizzo <https://leg16.camera.it/561?appro=847>.

posizione del soggetto straniero, prevedendone, tra le altre cose, l'espulsione⁴⁴⁸; strumenti cui si affiancano dispositivi che operano in maniera indiretta, non attingendo lo straniero ma, semmai, il terzo che favorisca la sopravvivenza illegale del primo nel territorio dello Stato, ad esempio assumendolo alle proprie dipendenze nonostante l'assenza di un permesso di soggiorno⁴⁴⁹.

In una seconda direzione, a destare allarme è una singolare impennata delle illecite ingerenze alla sfera personale del singolo, causata, in particolare, da un sempre maggior numero di «episodi collegati alla violenza sessuale»: conseguentemente, con la legge 23 aprile 2009, n. 38, si procede alla conversione con modificazioni del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 e si introduce nel codice penale la fattispecie di atti persecutori, garantendo, al contempo, una più pregnante tutela della vittima di fenomeni simili attraverso la previsione della possibilità di richiedere al questore un ammonimento dell'autore della condotta penalmente rilevante.

E, peraltro, le due rette, scaturenti entrambe dall'esigenza più generale di tutelare la persona, trovano un peculiare punto di intersezione nel testo della legge 29 aprile 2009, n. 38, ove il legislatore riconnette i due fenomeni descritti indicando che quello che si vuole predisporre è «un sistema di norme finalizzate

⁴⁴⁸ In questo senso si segnalano la legge 24 luglio 2008, n. 125, che converte, con modificazioni, il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e la legge 15 luglio 2009, n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, dedicata alla disciplina dell'espulsione del cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea, ma, altresì, a disposizioni più generali, quali l'oltraggio a pubblico ufficiale e la causa di non punibilità di cui all'art. 393-bis, oltrechè altre fattispecie quali impiego di minori in accattonaggio.

⁴⁴⁹ Così la legge 3 agosto 2009, n. 102, che, nel convertire con modificazioni il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, prevede sanzioni penali per il datore di lavoro che impieghi illecitamente un soggetto extracomunitario o comunque non legittimamente residente nel territorio della Repubblica.

al contrasto di tali fenomeni e ad una più concreta tutela delle vittime dei suddetti reati, all'introduzione di una disciplina organica in materia di atti persecutori, ad una più efficace disciplina dell'espulsione e del respingimento degli immigrati irregolari, nonché ad un più articolato controllo del territorio»⁴⁵⁰.

Per quanto sino a qui descritto, non sfugge di certo come, nel periodo in considerazione, il moto impresso al sistema penale dai fattori ad esso contingenti sia quello di una lenta ma decisiva espansione: lenta perché l'intervento penale, seppur nutrito, si distribuisce lungo un lungo intervallo temporale⁴⁵¹; decisiva perché, senz'altro, ne risultano significativamente accresciuti tanto il testo del codice penale⁴⁵², quanto, soprattutto, la legislazione complementare⁴⁵³.

⁴⁵⁰ Così la legge 29 aprile 2009, n. 38. Peraltro, una *ratio* di tutela della collettività e della sua sicurezza si rinviene altresì tra le previsioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, a cura del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e nelle disposizioni della legge 17 dicembre 2010, n. 217, in materia di sicurezza degli impianti sportivi.

⁴⁵¹ In questo senso, volendo misurare la densità degli interventi nel periodo in considerazione, si osserva una media di un provvedimento ogni 34 giorni di governo.

⁴⁵² Sono interventi che incidono direttamente sul codice penale: la legge 24 luglio 2008, n. 125, che introduce la disciplina dell'ordine di espulsione e di allontanamento del cittadino straniero dal territorio dello Stato e rende più intensa e gravosa, per quanto concerne gli edittali di pena previsti, la disciplina delle false dichiarazioni e attestazioni al pubblico ufficiale sulla propria o altrui identità e delle fraudolente alterazioni preordinate all'impedimento dell'identificazione; la legge 29 aprile 2009, n. 38, che introduce gli atti persecutori e l'ammonimento del Questore; la legge 15 luglio 2009, n. 94; la legge 23 luglio 2009, n. 99; la legge 2 luglio 2010, n. 108; la legge 4 novembre 2010, n. 201, che introduce la fattispecie di traffico illecito di animali da compagnia; legge 26 novembre 2010, n. 199, contenente previsioni relative all'evasione in ipotesi di esecuzione presso domicilio di pene detentive; il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121.

⁴⁵³ Introducono previsioni penali fuori dal codice penale: il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117; la legge 24 luglio 2008, n. 125; il decreto legislativo 28 luglio 2008, n. 145; la legge 30 dicembre 2008, n. 210; il decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22; la legge 16 aprile 2009, n. 45; il decreto legislativo 14 maggio 2009, n. 64; la legge 24 giugno 2009, n. 77; la legge 30 giugno 2009, n. 85; la

A crescere, però, nell'arco di tempo in considerazione, non è solo la produzione del penale, ma anche un certo malcontento nei confronti dell'esecutivo al governo: accanto agli scandali giudiziari ed alle vicende personali che coinvolgono il Presidente del Consiglio e minano la credibilità politica del suo *entourage*, l'Italia è definitivamente travolta dalla crisi del debito sovrano europeo e lo *spread* tra i titoli italiani e quelli tedeschi subisce un'impennata. È l'8 novembre 2011 quando, durante il voto sul rendiconto generale dello Stato, il Governo perde la maggioranza alla Camera dei Deputati; seguono, a breve distanza, le dimissioni del Presidente del Consiglio, rassegnate il 12 novembre 2011 nelle mani del Capo dello Stato Giorgio Napolitano⁴⁵⁴.

2.2. Il governo Monti I: 16 novembre 2011-27 aprile 2013.

A seguito delle dimissioni dell'onorevole Berlusconi, nella speranza di assistere alla formazione di una compagine governativa largamente appoggiata

legge 15 luglio 2009, n. 94; il decreto legislativo 17 luglio 2009, n. 101; il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106; la legge 3 agosto 2009, n. 102; la legge 20 novembre 2009, n. 166; il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8; il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9; il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 37; il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11; la legge 26 febbraio 2010, n. 26; il decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58; il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128; il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141; la legge 13 ottobre 2010, n. 175; il decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204; la legge 17 dicembre 2010, n. 217; il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28; il decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 50; il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54; il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59; la legge 12 luglio 2011, n. 106; il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

⁴⁵⁴ Una chiara ricostruzione del quadro storico e politico descritto si rinviene in N. MACCABIANI, M. FRAU, E. TIRA, *Dalla crisi del IV governo Berlusconi alla formazione del I governo Monti*, in *Rivista AIC*, n. 1, 2012.

dal Parlamento e, così, capace di adottare celermente «scelte urgenti di consolidamento della situazione finanziaria [italiana] e di miglioramento delle prospettive di crescita economica e di equità sociale»⁴⁵⁵, il Presidente della Repubblica affida l'incarico di comporre il nuovo esecutivo a Mario Monti⁴⁵⁶, *ex* Commissario europeo, senatore a vita ed economista di riconosciuto prestigio, da sempre «estraneo alla mischia politica, [ma] al tempo stesso dotato di competenze ed esperienze [tali da renderlo] una figura altamente conosciuta e rispettata in Europa e nei più larghi ambienti internazionali»⁴⁵⁷. Il 16 novembre 2011, nell'ambito dello spettrale scenario caratterizzato dalla profonda crisi politica interna alle forze di maggioranza e dalla ancor più grave crisi economica internazionale, ormai nella sua fase più acuta, vede, allora, la luce il governo

⁴⁵⁵ Così annuncia il Presidente della Repubblica nella conferenza stampa del 13 novembre 2011, il cui testo è consultabile all'indirizzo <https://presidenti.quirinale.it/Elementi/207444>.

⁴⁵⁶ Investitura che, peraltro, risultava già preannunciata: «lo stesso 9 novembre, poco dopo le 19, [...] il Presidente della Repubblica Napolitano nominava il professor Mario Monti senatore a vita ai sensi dell'articolo 59, secondo comma, della Costituzione, per aver "illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo scientifico e sociale". Tale atto, che veniva controfirmato dal Presidente del Consiglio Berlusconi, appariva ai più come una sorta di "pre-investitura" per la guida di un "governo del Presidente", soprattutto se si considera che la nomina avveniva a poche ore di distanza dalla dichiarazione con la quale il Capo dello Stato aveva chiarito che il Presidente Berlusconi si sarebbe senza dubbio dimesso entro pochi giorni, appena fosse stata approvata la legge di stabilità» (N. MACCABIANI, M. FRAU, E. TIRA, *Dalla crisi del IV governo Berlusconi alla formazione del I governo Monti*, cit., p. 40).

⁴⁵⁷ Così il Presidente della Repubblica nella conferenza stampa del 13 novembre 2011, cit.

Monti⁴⁵⁸, esecutivo tecnico di emergenza⁴⁵⁹ con la dichiarata missione di porre rimedio al pericolo di insolvenza dei conti pubblici.

Quella seguita dal governo è una linea politica di austerità, pregevole di riforme economiche e misure fiscali di notevole impatto, che porta all'adozione di 323 atti normativi di rango primario⁴⁶⁰. Non mancano, tra questi, per quanto qui d'interesse, provvedimenti che incidono anche sulla sfera penale: se ne contano 14 in totale, dei quali 4 nella forma del decreto legislativo e 10 adottati con legge (e, di questi 10, 3 risultanti dalla conversione con modificazioni di decreti-legge)⁴⁶¹.

⁴⁵⁸ Il governo ottiene la fiducia al Senato della Repubblica il 17 novembre 2011 con 281 voti favorevoli, 25 contrari e nessun astenuto (così si apprende dal resoconto della seduta del 17 novembre 2011, ripostato al *link* https://www.senato.it/leg16/3818?seduta_assemblea=4080); il giorno successivo, ottiene la fiducia alla Camera dei deputati con 556 voti favorevoli, 61 contrari e nessun astenuto (come desumibile dal Resoconto stenografico della seduta n. 551 del 18 novembre 2011, consultabile alla pagina <https://leg16.camera.it/410?idSeduta=0551&tipo=stenografico#sed0551.stenografico.tit00020.sub00030.int00060>).

⁴⁵⁹ In questi termini è descritta la compagine ministeriale di cui si tratta, in particolare in ambito giornalistico: si veda, per tutti, R. DONADIO, E. POVOLEDO, *Facing crisis, technocrats take charge in Italy*, in *The New York Times*, 16 novembre 2011.

⁴⁶⁰ Trattasi dei dati riportati in OSSERVATORIO SULLA LEGISLAZIONE, *Rapporto 2013 sulla legislazione, tra Stato, Regioni e Unione Europea*, in *Documenti della Camera dei deputati*, novembre 2013, p. 464 ss., ove si precisa che, per la durata integrale della XVI legislatura, si registra un totale di 820 atti approvati, dei quali: 391 leggi; 230 decreti legislativi; 118 decreti-legge; 81 regolamenti di delegificazione.

⁴⁶¹ Interessante, poi, notare la presenza, tra i provvedimenti di cui si tratta, di un decreto-legge non convertito (DECRETO-LEGGE 11 dicembre 2012, n. 216, Disposizioni urgenti volte a evitare l'applicazione di sanzioni dell'Unione europea), i cui effetti sono, però, fatti salvi da una legge, quella del 24 dicembre 2012, n. 228.

Come già per tutta la durata del precedente governo, anche nel corso dell'esecutivo Monti il ricorso allo *ius puniendi* si rivela principalmente motivato da una necessità di adattamento e di aggiornamento del sistema italiano alle istanze dell'ordinamento sovranazionale; adattamento ed aggiornamento che, peraltro, in maniera innovativa rispetto a quanto osservato in precedenza, determina un afflusso significativo di legislazione non solo nelle leggi complementari, ma, soprattutto, nel codice penale.

Ebbene, muovendo dall'impulso internazionale, gli interventi penali del periodo procedono, principalmente, in due direzioni⁴⁶². Da un primo punto di vista, la salvaguardia dell'ecosistema continua a ricevere una preponderante attenzione da parte del legislatore: si implementano, così, misure volte a tutelare le risorse biologiche delle acque marine, attraverso la promozione dello sfruttamento sostenibile della pesca nel mar Mediterraneo⁴⁶³; al contempo, secondo la medesima linea, ottiene una più stringente disciplina l'utilizzo, il trasporto e lo stoccaggio di sostanze pericolose o inquinanti, quali i gas ad effetto serra ed il mercurio⁴⁶⁴.

Al centro della seconda linea di tendenza si colloca, poi, la tutela della persona e, più nel dettaglio, la salvaguardia del regolare sviluppo e della corretta

⁴⁶² Ancora una volta giova precisare che quelle riportate non sono le uniche linee di tendenza delle riforme in materia penale operate nel periodo di riferimento su impulso sovranazionale: tra quelle non menzionate, ad esempio, si rinviene la finalità di dominio e regolamentazione dei flussi migratori, con contrasto al fenomeno dell'immigrazione irregolare, alla base dell'adozione del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, volto a sanzionare i datori di lavoro che impieghino soggetti irregolari alle proprie dipendenze.

⁴⁶³ Così prevede il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, volto, come si è detto, a tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonché di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

⁴⁶⁴ Discipline previste, rispettivamente, dal decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26, e dal decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 25.

crescita del minorenni. Con la legge 1° ottobre 2012, n. 172, difatti, si ratifica e si dà esecuzione alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, stipulata a Lanzarote il 25 ottobre 2007, e si assiste ad una consistente modifica del testo del codice penale: insieme ad un generale inasprimento delle cornici edittali dei reati a sfondo sessuale commessi nei confronti di minori⁴⁶⁵ e ad una revisione del relativo regime delle circostanze aggravanti e attenuanti, nell'ordinamento italiano fanno ingresso i due nuovi delitti di istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia (articolo 414-*bis* c.p.) e di adescamento di minorenni (articolo 609-*undecies* c.p.).

Avendo riguardo all'attività legislativa promanante da esigenze più propriamente interne all'ordinamento, il fondamentale compito di fronteggiare la crisi economico-finanziaria da sovraindebitamento e ristabilire la credibilità internazionale dello Stato, incarnato dall'esecutivo, non manca di riflettersi anche sulle misure penali cui si fa ricorso. In questo senso, si registrano plurimi strumenti adottati nell'ottica del rafforzamento della tutela dell'economia pubblica e della legalità amministrativa: tra questi, in materia di usura ed

⁴⁶⁵ A questo proposito, tra le modifiche più rilevanti può osservarsi che, la richiamata legge, alla lettera c) inasprisce le pene per i delitti di maltrattamenti in famiglia in danno di minori (art. 572 LQ...) alla lettera d) e di associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei reati a sfondo sessuale in danno di minori (art. 416 c.p.) e modifica, sempre inasprendone le pene, le fattispecie penali di prostituzione minorile (art. 600-bis LQ...) alla lettera g) e pornografia minorile (art. 600-ter c.p.) alla lettera h) nonché le disposizioni sui delitti a sfondo sessuale di cui agli articoli da 609-bis a 609-decies del codice penale (con particolare riferimento ai delitti di atti sessuali con minorenni e di corruzione di minorenni); con le modifiche di cui all'art. 600 ter c.p. si amplia il novero delle condotte riconducibili al reato pornografia minorile: chi utilizza, recluta o induce minori di anni diciotto, a realizzare o partecipare ad esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico, assiste a tali esibizioni o spettacoli o trae profitto da tali esibizioni o spettacoli.

estorsione la legge 27 gennaio 2013, n. 3, prevede un generalizzato inasprimento sanzionatorio delle fattispecie codicistiche ed *extra* codicistiche; l'aumento delle pene interessa, inoltre, le condotte fraudolente realizzate in ambito assicurativo e penetra, altresì, nella disciplina fallimentare⁴⁶⁶; a completare il quadro, poi, la legge 6 novembre 2012, n. 190, che, per prevenire e reprimere la corruzione e l'illegalità nella pubblica amministrazione, introduce la nuova fattispecie incriminatrice di traffico di influenze illecite (articolo 346-*bis* c.p.), eleva le cornici edittali dei delitti contro la PA e potenzia i meccanismi di trasparenza nella gestione delle pubbliche funzioni.

In definitiva, anche in questo secondo arco temporale pare potersi registrare una tendenziale crescita del tessuto penale del codice⁴⁶⁷ e delle leggi complementari⁴⁶⁸; crescita che, peraltro, di per sé, non esclude la presenza di taluni significativi movimenti di contrazione della penalità: non può ignorarsi, a questo proposito, l'apporto della legge 8 novembre 2012, n. 189, che, convertendo con modificazioni il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, introduce una limitazione della responsabilità dell'esercente la professione sanitaria ai soli fatti

⁴⁶⁶ In questo senso, rispettivamente, la legge 24 marzo 2012, n. 27, che converte con modificazioni il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e la legge 7 agosto 2012, n. 134, che converte con modificazioni il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83.

⁴⁶⁷ L'aumento delle dimensioni del codice può, in particolare, imputarsi ai seguenti provvedimenti: la legge 27 gennaio 2013, n. 3; la legge 15 febbraio 2012, n. 12; la legge 24 marzo 2012, n. 27; la legge 1° ottobre 2012, n. 172; la legge 6 novembre 2012, n. 190.

⁴⁶⁸ La crescita della legislazione complementare è legata ai seguenti atti: il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4; la legge 27 gennaio 2013, n. 3; il decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109; la legge 7 agosto 2012, n. 134; la legge 8 novembre 2012, n. 189; la legge 24 dicembre 2012, n. 228; la legge 31 dicembre 2012, n. 247; la legge 14 gennaio 2013, n. 9; il decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26; decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 25.

che, commessi nell'ambito di un operato osservante delle «linee guida e delle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica», derivino da colpa grave⁴⁶⁹.

3. La XVII legislatura: tra i governi Letta, Renzi e Gentiloni.

Lo scioglimento anticipato delle Camere, disposto il 22 dicembre 2012 a seguito della rassegnazione delle dimissioni da parte del Presidente del Consiglio, pone fine al governo tecnico ed apre la strada alle elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013 e, insieme, ad un *iter* che culmina nella formazione, il 15 marzo 2013, della XVII legislatura⁴⁷⁰.

⁴⁶⁹ L'articolo 3 della citata legge prevede, difatti, al primo comma: «l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo». Trattasi, peraltro, di previsione abrogata dalla legge 8 marzo 2017, n. 24.

⁴⁷⁰ Per quanto concerne la composizione della Camera dei Deputati, essa trova al proprio vertice Laura Boldrini e si compone di 281 membri del PD, 88 membri del Movimento 5 stelle-M5S, 62 membri appartenenti ad un gruppo misto, 56 membri di FI-PdL, 42 membri di MDP-LeU, 23 membri di AP-CpE-NDC-Ncl, 22 membri di LNA, 17 membri di SI-SEL-Pos-LU, 15 membri di Ncl-SCpl-MAIE, 12 membri di DeS-CD e 12 membri di Fdl-AN. Per quanto riguarda il Senato della Repubblica, esso vede alla propria presidenza Pietro Grasso e si compone di 97 membri PD, 44 FI-PdL, 35 M5S, 27 di gruppo misto, 27 AP-CpE-NCD, 18 Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE, 16 MDP-LeU, 14 GAL-UDC, 13 ALA-PRI, 11 LN-Aut, 11 Ncl e 10 FL.

3.1. *Il governo Letta I: 28 aprile 2013-21 febbraio 2014.*

Il clima di crescente instabilità ed incertezza in cui si apre la nuova legislatura, dominata dall'intrecciarsi tra le istanze di europeismo e di rigore finanziario lasciate in eredità dall'esecutivo tecnico e l'emergere, in un contesto già «nominalmente multipolare»⁴⁷¹, di nuovi equilibri e forze politiche, talune dichiaratamente “antisistema”⁴⁷², rende necessaria la formazione di un governo di larghe intese⁴⁷³. Al raggiungimento di un compromesso tra il Partito Democratico, il Popolo della Libertà e Scelta Civica, l'incarico di composizione della nuova compagine ministeriale è, allora, conferito all'onorevole Enrico Letta, esponente di «una generazione giovane» e cionondimeno protagonista di «importanti esperienze nell'attività parlamentare, [oltreché] in numerosi fori europei ed internazionali»⁴⁷⁴.

L'esecutivo Letta I si insedia il 28 aprile 2013 e, da allora, esercita un'azione legislativa caratterizzata dalla mediazione e dalla prudenza, funzionalmente orientata alla gestione di situazioni emergenziali già presenti nella precedente stagione politica ed al mantenimento dell'equilibrio di una cornice istituzionale la cui maggioranza ha una natura composita e parcellizzata. In questo contesto, la decretazione d'urgenza si impone come «corsia largamente preferenziale per

⁴⁷¹ La terminologia è ripresa da E. LONGO, *La funzione legislativa nella XVI e XVII legislatura. Spunti per un'indagine a partire dal Rapporto sulla legislazione 2017-2018*, in *Federalismi.it*, fasc. 3, 2019, p. 16.

⁴⁷² Si fa qui riferimento, in particolare, al neo introdotto Movimento 5 Stelle.

⁴⁷³ In argomento si fa rinvio a L. SPADACINI, *Il varo del Governo Letta: larghe intese e riforme istituzionali*, in *Osservatorio AIC*, luglio 2013.

⁴⁷⁴ Così motiva la propria scelta il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, come emerge nel comunicato del Quirinale consultabile al link <https://archivio.quirinale.it/discorsi-bookreader//discorsi/NAPOLITANO CERIMONIE E VIAGGI ITALIA VOL VIII.html#page/22/mode/2up>

l'iniziativa governativa, utilizzata anche per riforme di carattere ordinamentale»: se, da un primo punto di vista, il decreto-legge continua a presentarsi come un provvedimento di limitate dimensioni, volto a dar risposta ad urgenze di varia natura, per altro verso lo strumento diviene mezzo «a carattere intersettoriale» cui lo stesso Governo fa ricorso per dar attuazione al proprio programma⁴⁷⁵.

È questa una dinamica che si manifesta anche ove si limiti il campo di osservazione ai soli interventi in materia penale: su un totale di 9 provvedimenti adottati nell'arco temporale di riferimento, 3 hanno la forma del decreto legislativo, 6 sono leggi e, tra queste, 4 derivano dalla modificazione e conversione di decreti-legge.

Sempre con riferimento allo *ius puniendi*, gli interventi di riforma realizzati dal governo Letta, in soluzione di continuità rispetto agli approdi dei precedenti esecutivi, tornano a concentrarsi sulla salvaguardia dell'ecosistema. L'operato del legislatore trova, ancora una volta, impulso nell'ordinamento sovranazionale: così, per tramite del decreto legislativo 13 settembre 2013, n. 108, la legislazione complementare dello Stato si arricchisce di un nutrito novero di previsioni sanzionatorie per chi violi quanto sancito dal Regolamento (CE) n. 1005/2009 in materia di utilizzo e di gestione di sostanze capaci di ridurre lo strato di ozono. Ma la spinta a legiferare in materia proviene anche da situazioni emergenziali contingenti caratteristiche del Paese: è il caso della legge 6 febbraio 2014, n. 6, che, in considerazione della «estrema gravità sanitaria, ambientale, economica e della legalità in cui versano alcune aree della regione Campania», dà conversione – con

⁴⁷⁵ Quanto sino a qui riportato si rinviene in OSSERVATORIO SULLA LEGISLAZIONE, *Rapporto 2014 sulla legislazione, tra Stato, Regioni e Unione Europea*, in *Documenti della Camera dei deputati*, novembre 2014, p. 448 ss., ove, a tal proposito, si nota che, nei soli primi 6 mesi del Governo Letta sono adottati 55 atti normativi di rango primario, dei quali 22 leggi; 8 decreti legislativi; 16 decreti-legge; 9 regolamenti di delegificazione; per la durata integrale dell'esecutivo si contano, poi, 25 decreti-legge, con una media di 2,55 al mese.

modificazioni – al decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, e criminalizza la combustione illecita di rifiuti.

Da altra prospettiva, la politica criminale del periodo si incardina attorno alla sempre più sentita esigenza di contrastare e reprimere la violenza di genere. Seguendo un percorso dall'intensità crescente, l'obiettivo porta, *in primis*, ad un aumento del *quantum* sanzionatorio previsto per la commissione di atti persecutori⁴⁷⁶; quindi, con la legge 27 giugno 2013, n. 77, è ratificata ed eseguita la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, stipulata ad Istanbul l'11 maggio 2011; da ultimo, la massima incidenza sul sistema penale è quella esplicitata dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, che converte con modificazioni il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere. È con quest'ultimo atto legislativo, difatti, che il legislatore, avuto conto del «susseguirsi di eventi di grandissima efferatezza in danno di donne» e dell'allarme sociale dagli stessi derivato, predispone un sistema di più stringente tutela della vittima, prevedendo, da un lato, inasprimenti sanzionatori in ipotesi in cui l'autore del delitto sia stato in qualche modo agevolato nella commissione del reato dalle peculiari condizioni della persona offesa o dal suo rapporto personale con questa, e, dall'altro, meccanismi di carattere preventivo, finalizzati ad anticipare e prevenire la realizzazione del fatto delittuoso, anche e soprattutto con «azioni strutturate e condivise in ambito sociale, educativo, formativo ed informativo». Emblematica, sul punto, la nuova disciplina prevista dall'articolo 612-*bis* c.p., che sempre in materia di atti persecutori, prevede al secondo comma un aumento di pena «se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da

⁴⁷⁶ È questo ciò che risulta dalle modifiche operate dalla legge 9 agosto 2013, n. 94 all'articolo 612-*bis* c.p.

persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici», così introducendo una fattispecie aggravata per la quale, anche in assenza di formale querela, diviene praticabile l'applicazione della misura di prevenzione dell'ammonimento del questore e, in presenza di querela, diviene possibile l'adozione di misure di vigilanza dinamica del presunto autore.

Continua ad assistersi, in definitiva, ad una crescita della penalità⁴⁷⁷; crescita che, tuttavia, si manifesta come soluzione fisiologica ad esigenze del sistema, replica necessitata innanzi a problematiche tutt'altro che contingenti e transeunti che impongono, per la severità dei fatti che implicano, la più severa delle risposte dello Stato.

3.2. Il governo Renzi I: 22 febbraio 2014-11 novembre 2016.

La cessazione del governo Letta discende, peculiarmente, da una improvvisa e fatale disgregazione dei rapporti interni al Partito Democratico. È il 17 gennaio 2014 quando il segretario del PD Matteo Renzi, ospite del programma televisivo *Le Invasioni Barbariche*, si rivolge direttamente al Presidente del Consiglio Letta con un ironico ed ambiguo «Enrico, stai sereno, nessuno ti vuol fregare il posto». Parole in apparenza rassicuranti ma che, nella realtà, celano le reali tensioni politiche esistenti ed intestine al partito d'appartenenza dei due soggetti e che, lette a posteriori, si rivelano presagio di

⁴⁷⁷ Apportano modifiche al codice penale la legge 9 agosto 2013, n. 94; la legge 15 ottobre 2013, n. 119; il decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154; apportano modifiche alla legislazione complementare la legge 6 agosto 2013, n. 97; il decreto legislativo 13 settembre 2013, n. 108; la legge 23 settembre 2013, n. 113; la legge 6 febbraio 2014, n. 6; il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 17; la legge 21 febbraio 2014, n. 10.

mutamenti imminenti. Qualsivoglia serenità si offusca, difatti, nel giro di poco meno di un mese, quando la Direzione Nazionale del Partito Democratico rileva «la necessità e l'urgenza di aprire una fase nuova, con un nuovo esecutivo che abbia la forza politica per affrontare i problemi del Paese con un orizzonte di legislatura»⁴⁷⁸ e, con una mozione di sfiducia, costringe Letta a rassegnare le proprie dimissioni. Senza alcun passaggio elettorale, ma con una nuova maggioranza parlamentare di centro-sinistra, sostenuta anche da rilevanti componenti centriste, il 22 febbraio 2014 Matteo Renzi assume l'incarico di Presidente del Consiglio⁴⁷⁹ e dà inizio ad una stagione di riformismo deciso e dichiaratamente orientato al cambiamento⁴⁸⁰.

L'ambizioso obiettivo di generalizzata ed integrale modernizzazione del sistema si traduce, in ambito penale, in una significativa intensificazione della

⁴⁷⁸ Così il comunicato stampa diramato dal Partito Democratico e pubblicato sul sito <https://web.archive.org/web/20161112145445/http://archive.partitodemocratico.it/doc/265173/apriamo-una-fase-nuova.htm>.

⁴⁷⁹ Ottiene la fiducia al Senato della Repubblica poco dopo la mezzanotte del 24 febbraio 2014 con 169 voti favorevoli e 139 contrari (cfr. Resoconto stenografico della seduta n. 197 del 24 febbraio 2014, pubblicato alla pagina https://www.senato.it/show-doc?tipodoc=Resaula&leg=17&id=00750049&part=doc_dc-ressten_rs-gentit_rdv-intervento_presidente&parse=no); ottiene la fiducia alla Camera dei deputati la sera del 25 febbraio 2014 con 378 voti favorevoli, 220 contrari e 1 astenuto (cfr. Resoconto stenografico dell'Assemblea Seduta n. 179 di martedì 25 febbraio 2014 all'indirizzo <https://www.camera.it/leg17/410?idSeduta=0179&tipo=stenografico#sed0179.stenografico.tit00040.sub00040>).

⁴⁸⁰ È quanto emerge dal comunicato stampa più in alto citato e quanto dichiara lo stesso Renzi nella trasmissione televisiva *Ballarò* nei primi giorni della propria presidenza: «avrei preferito un'altra soluzione ma quest'accelerazione mi è stata chiesta. [...] è vero o no che il governo era fermo e impantanato?»

produzione legislativa⁴⁸¹: nel periodo di riferimento sono, infatti, 35 i provvedimenti che incidono sull'area della penality, 18 adottati nella forma del decreto legislativo e 17 con legge (e, tra questi, 4 risultanti dalla conversione con modificazione di decreti-legge); e la riferita pulsione riformista, con gli innumerevoli interventi di cui si compone, dà origine ad una politica criminale biunivoca e bifronte, che determina, al contempo, una visibile contrazione dell'area della penale rilevanza ed una sua riespansione significativa in territori nuovi ed inesplorati⁴⁸².

Così, anzitutto, prendendo le distanze dai suoi predecessori, l'esecutivo Renzi si adopera per la razionalizzazione e la deflazione dell'apparato punitivo.

⁴⁸¹ A dimostrazione dell'accelerazione di produzione penale di cui si parla, basti ricordare che, durante il governo Berlusconi, si aveva una media di 1 provvedimento penale ogni 34 giorni, durante il governo Monti di 1 ogni 38 giorni, durante il governo Letta di 1 ogni 33 giorni e durante il governo Renzi di 1 ogni 29 giorni.

⁴⁸² In particolare, giova rilevare che apportano modifiche (in senso di espansione e di contrazione) al codice penale: il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39; decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; la legge 17 aprile 2014, n. 62; la legge 28 aprile 2014, n. 67; la legge 15 dicembre 2014, n. 186; il decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28; la legge 17 aprile 2015, n. 43; la legge 28 aprile 2015, n. 58; la legge 22 maggio 2015, n. 68; la legge 27 maggio 2015, n. 69; il decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8; il decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7; la legge 23 marzo 2016, n. 41; il decreto legislativo 21 giugno 2016, n. 125; la legge 11 luglio 2016, n. 133; la legge 28 luglio 2016, n. 153; il decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 202; la legge 29 ottobre 2016, n. 199. Apportano modifiche in sede di legislazione complementare: il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46; la legge 16 maggio 2014, n. 79; la legge 11 agosto 2014, n. 116; la legge 17 ottobre 2014, n. 146; il decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178; il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72; il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105; il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123; la legge 29 luglio 2015, n. 115; il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158; il decreto legislativo 4 dicembre 2015, n. 204; il decreto legislativo 7 gennaio 2016, n. 1; il decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8; il decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81; la legge 16 giugno 2016, n. 115; il decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136; il decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135; la legge 28 luglio 2016, n. 154.

In questa direzione, i decreti legislativi 15 gennaio 2016, n. 7, e 15 gennaio 2016, n. 8, conferiscono nuovo vigore ai principi di proporzionalità e di *extrema ratio*, procedendo alla depenalizzazione di illeciti ritenuti di scarsa offensività e trasformandone le relative pene in sanzioni pecuniarie civili o amministrative. La logica della deflazione dello *ius puniendi* sostanziale e processuale, non porta, peraltro, a risultati solo in punto di caducazione della tipicità penale: con il decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28, fa, difatti, ingresso nell'ordinamento la causa di esclusione della punibilità della particolare tenuità del fatto, inserita all'articolo 131-*bis* del codice penale, e con la legge 28 aprile 2014, n. 67, si prevede un nuovo meccanismo di estinzione del reato, derivante dalla sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato.

Da diverso punto di vista, però, le istanze securitarie e le strette sovranazionali non mancano di esercitare una forte pressione sull'agenda politica, portando ad una parallela riorganizzazione e ad un contestuale accrescimento del tessuto penale, codicistico e non.

Ancora una volta, tra i terreni maggiormente battuti vi è quello della salvaguardia della flora e della fauna: in materia il legislatore si attiva non solo con riferimento a peculiari ambiti ed a specifiche sfaccettature problematiche, quali la raccolta, il trasporto e lo smaltimento di rifiuti pericolosi⁴⁸³ e la tutela dell'ecosistema ittico, messo in pericolo da pratiche di pesca illegale e di bracconaggio⁴⁸⁴, ma anche in un'ottica di più largo respiro, inserendo, dopo il Titolo VI del Libro Secondo del codice penale un apposito Titolo VI-*bis*,

⁴⁸³ È questa la modifica operata dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, attuativo della direttiva 2010/75/UE, in materia di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento di rifiuti pericolosi, oltreché di attività di incenerimento o di co-incenerimento di rifiuti pericolosi.

⁴⁸⁴ In questo senso la legge 28 luglio 2016, n. 154, recante riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale.

integralmente dedicato ai delitti contro l'ambiente⁴⁸⁵. In evidenza è, poi, il settore della tutela della persona e della protezione del minore: dando continuazione ad un'operazione iniziata dal precedente esecutivo, il governo Renzi amplia il novero delle aggravanti previste dal codice penale con riferimento alla pedopornografia ed all'abuso ed allo sfruttamento sessuale di minorenni ed intensifica le misure dirette alla prevenzione ed alla repressione del fenomeno della tratta di esseri umani⁴⁸⁶.

Massimamente improntati ad una idea di proporzionale razionalizzazione dell'ordinamento, prima ancora che di repressione degli atteggiamenti antisociali, sono, poi, i puntiformi interventi che si registrano nel campo della salvaguardia del patrimonio, delle Pubbliche Amministrazioni, dell'amministrazione della giustizia e dell'ordine pubblico: limitando la menzione ai provvedimenti più rilevanti nel movimento di crescita della penalità, con la legge 15 dicembre 2014, n. 186, si assiste alla modifica peggiorativa delle cornici edittali delle fattispecie di riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.) e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.) ed all'introduzione del delitto di autoriciclaggio (art. 648-*ter*.1 c.p.); un aumento degli edittali si osserva anche con riferimento ai delitti contro la PA ed ai reati penali tributari, rispettivamente incisi dalla legge 27 maggio 2015, n. 69⁴⁸⁷, e dal

⁴⁸⁵ Trattasi della modifica operata dalla legge 22 maggio 2015, n. 68.

⁴⁸⁶ Sono questi gli interventi normativi operati su impulso sovranazionale dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, attuativo della direttiva 2011/93/UE contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale di minori e contro la pornografia minorile, e dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, attuativo della direttiva 2011/36/UE relativa alla prevenzione ed alla repressione della tratta di esseri umani ed alla protezione delle vittime del riferito reato.

⁴⁸⁷ Occorre rilevare, tuttavia, che il citato intervento legislativo non imprime alla penalità esclusivamente un movimento di dilatazione, ma altresì un moto di compressione, prevedendo, al contempo, una diminuzione di pena per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che

decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158; ancora, acquistano una nuova e più elevata cornice edittale i fatti di associazione di stampo mafioso *ex art. 416-bis c.p.* e di scambio elettorale politico mafioso *ex art. 416-ter c.p.*⁴⁸⁸, oltrechè le ipotesi di intermediazione illecita e di sfruttamento del lavoro di cui all'*art. 603-bis c.p.*⁴⁸⁹; da ultimo, si amplia l'apparato a tutela del regolare svolgimento della funzione giudiziaria e si criminalizzano la frode in processo penale ed il depistaggio, introdotti all'articolo 375 c.p. dalla legge 11 luglio 2016, n. 133.

Rispondono, infine, più propriamente ad una logica emergenziale gli atti legislativi che si manifestano come immediata reazione – più o meno giustificata e proporzionata – dell'Autorità pubblica ad un'*escalation* di allarmanti avvenimenti nel panorama internazionale e nazionale. È in questa categoria che si collocano, *in primis*, i provvedimenti adottati in materia di contrasto al terrorismo. A partire dal gennaio 2015 si moltiplicano, difatti, gli attacchi di matrice *jihadista* nelle capitali europee: inneggiando alla guerra santa e perseguendo gli «obiettivi antimoderni del fondamentalismo [islamico]»⁴⁹⁰, sparuti gruppi o “lupi solitari” portano a termine attentati sanguinosi e di grande

l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite (*art. 323-bis c.p.*).

⁴⁸⁸ Le menzionate modifiche sono operate, rispettivamente, dalla legge 27 maggio 2015, n. 69, e dalla legge 17 aprile 2014, n. 62.

⁴⁸⁹ In questo senso la legge 29 ottobre 2016, n. 199, recante disposizioni in materia di contrasto a fenomeni di lavoro nero e sfruttamento lavoro in agricoltura.

⁴⁹⁰ Così, *ex multis*, S. D'AURIA, *Il terrorismo islamista: dalle origini allo Stato Islamico. Strategie e normative di contrasto*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, n. 2, 2015, p. 81 ss. In argomento si rinvia, altresì alle statistiche relative al terrorismo di matrice *jihadista* in Europa, pubblicate dal Parlamento Europeo e consultabili alla pagina istituzionale <https://www.europarl.europa.eu/topics/it/article/20180703STO07127/fatti-e-cifre-sul-terrorismo-di-matrice-jihadista-nell-ue>.

impatto mediatico; e il descritto quadro diviene più preoccupante ove si indaga la personalità degli attentatori: nella maggior parte dei casi, invero, non si tratta di individui cresciuti e radicalizzati nel loro paese d'origine e, solo successivamente, recatisi nel territorio bersaglio dell'attacco, quali *foreign fighters*, ma semmai di soggetti già cittadini dello stato *target* che, «con una conoscenza rudimentale e frammentata dell'Islam», reclutati per tramite di propaganda *online*, attaccano la collettività non per un reale e sentito credo religioso, ma per «potersi trasformare in eroi [o, comunque, in martiri agli occhi della collettività]»⁴⁹¹. La nuova ed essenziale esigenza di proteggere la sicurezza dello Stato e l'ordine pubblico da fenomeni che, seppur non nuovi, si manifestano con caratteri inediti porta, allora, all'adozione della legge 17 aprile 2015, n. 43: convertito con modificazioni il decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, si criminalizza, all'articolo 270-*quater*.1 c.p., l'organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo, si implementano misure di prevenzione e contrasto a fenomeni di radicalizzazione e di auto-radicalizzazione (art. 270-*quinquies* c.p.), si introducono circostanze aggravanti legate all'utilizzo di strumenti telematici ed informatici e si estende la portata dei divieti concernenti l'uso e la custodia di sostanze esplodenti e di armi da sparo, conferendo penale rilevanza anche alla detenzione abusiva di precursori di esplosivi (art. 678 c.p.). Nel medesimo senso, a colmare gli spazi rimasti privi di disciplina, interviene, poi, la legge 28 luglio 2016, n. 153, che apporta ulteriori modifiche al codice penale, inserendovi i delitti di finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*quinquies*.1 c.p.),

⁴⁹¹ In questo senso le già citate statistiche relative al terrorismo di matrice jihadista in Europa, pubblicate dal Parlamento Europeo e consultabili alla pagina istituzionale <https://www.europarl.europa.eu/topics/it/article/20180703STO07127/fatti-e-cifre-sul-terrorismo-di-matrice-jihadista-nell-ue>.

di sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-*quinquies*.2 c.p.) e di atti di terrorismo nucleare (art. 270-*septies* c.p.)⁴⁹².

Differente, ma sempre emergenziale⁴⁹³, perlomeno secondo la diffusa domanda di sicurezza e giustizia promanante dall'opinione pubblica⁴⁹⁴, è, infine, l'impostazione che spinge il legislatore ad introdurre, con la legge 23 marzo 2016, n. 41, agli articoli 589-*bis* e 590-*bis* del codice penale i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali. È questo un *novum* che, seppur finalizzato nobilmente a governare le dinamiche disfunzionali dei reati connessi alla circolazione stradale, spesse volte legati al consumo di alcool o di sostanze stupefacenti, nella realtà, ove considerato nella sua natura e nei suoi contenuti, rivela non pochi attriti con gli ideali di una legislazione penale orientata ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità: in un contesto che conferisce già penale rilevanza all'omicidio ed alle lesioni colpose, difatti, si infonde un più

⁴⁹² Tra i primi commenti sul punto si rinvia a R. BERTOLESI, *Ancora nuove norme in materia di terrorismo. Legge 28 luglio 2016, n. 153: una primissima lettura*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 19 ottobre 2016.

⁴⁹³ Sebbene non se ne parli nel corpo della trattazione, può ricondursi ad una logica emergenziale anche la riforma operata dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146, che converte con modificazioni il decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, ed adotta misure per il contrasto della frode in competizioni sportive, ritenute necessarie innanzi al ripetersi di gravi episodi di violenza e turbativa dell'ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, nonché di reati finalizzati ad alterare i risultati delle medesime manifestazioni.

⁴⁹⁴ Emblematico, al riguardo, lo Schema di parere proposto dal Relatore sul disegno di legge n. 859-1357-1378-1484-1553-B, in ragione del quale l'iniziativa legislativa in esame «intercetta una non più eludibile domanda di giustizia da parte di migliaia di famiglie che, nel corso degli anni, hanno conosciuto la perdita o l'invalidazione permanente dei propri congiunti» (cfr. quanto riportato all'indirizzo internet https://www.parlamento.it/show-doc?tipodoc=SommComm&leg=17&id=947347&part=doc_dc-allegato_a%3A1). In argomento efficace, peraltro, l'analisi offerta da E. SQUILLACI, *Ombre e (poche) luci nella introduzione dei reati di omicidio e lesioni personali stradali*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 18 aprile 2016.

intenso disvalore all'inosservanza delle precipue regole cautelari relative alla circolazione stradale, sicché, a parità di evento cagionato, le sole modalità di realizzazione colposa divengono determinanti per l'applicazione di una punizione significativamente più severa; punizione più severa che, peraltro, in maniera asistemica, non discende dalla previsione di una circostanza aggravante, ma dalla configurazione di una autonoma fattispecie di reato⁴⁹⁵. È a partire da questi rilievi, oltreché dalle elevate cornici edittali riferibili alle nuove fattispecie, che si elevano le prime critiche all'intervento del legislatore: se pare innegabile che «quello della circolazione stradale costituisca uno dei settori nei quali sono maggiormente avvertiti i bisogni di sicurezza e prevenzione», d'altro canto non può nemmeno negarsi che, nel caso di specie, detti bisogni siano soddisfatti non con rimedi effettivi ed adeguati alla significatività dei fatti, ma piuttosto «ricorrendo all'idea-propaganda della sanzione penale quale strumento di rassicurazione sociale, ritenuto idoneo a sedare la paura, prima ancora che a neutralizzare pericoli ed eventi lesivi»⁴⁹⁶.

⁴⁹⁵ In argomento F. RAMACCI, *I delitti di omicidio*, Giappichelli Editore, Torino, 2016, p. 175 ss.

⁴⁹⁶ Così E. SQUILLACI, *Ombre e (poche) luci nella introduzione dei reati di omicidio e lesioni personali stradali*, cit., p. 2 e, più in generale, M. DONINI, *Sicurezza e diritto penale*, in *Cassazione Penale*, n. 10, 2008, p. 3558 ss. *Ex multis*, commentano la nuova previsione anche G. LOSAPPIO, *Dei nuovi delitti di omicidio e lesioni "stradali"*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 30 giugno 2016, A. MASSARO, *Omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime: da un diritto penale "frammentario" a un diritto penale "frammentato"*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 20 maggio 2016 ed A. ROIATI, *L'introduzione dell'omicidio stradale e l'inarrestabile ascesa del diritto penale della differenziazione*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 1 giugno 2016.

3.3. Il governo Gentiloni-Silveri I: 12 dicembre 2016-31 maggio 2018.

La caduta del governo Renzi si colloca all'indomani del Referendum popolare del 4 dicembre 2016, confermativo della legge costituzionale finalizzata al «superamento del bicameralismo paritario, [alla] riduzione del numero dei parlamentari, [al] contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, [alla] soppressione del CNEL ed [alla] revisione del titolo V della parte II della Costituzione»⁴⁹⁷: il Presidente del Consiglio, difatti, speso personalmente per l'approvazione della riforma, pienamente in linea con la politica di rinnovamento da lui intrapresa, al prevalere netto del “no” alla modifica della Carta costituzionale rimette il proprio incarico nelle mani del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Per garantire una logica e lineare prosecuzione all'azione di governo intrapresa sino al termine naturale della legislatura, il Presidente della Repubblica conferisce, allora, il compito di formare la nuova compagine ministeriale a Paolo Gentiloni, già Ministro degli Esteri nel governo uscente. Ha inizio, pertanto, una fase che, seppur formalmente di transizione, si pone in continuità politica ed istituzionale con la stagione precedente e, come essa, si ispira ad un riformismo sistemico e razionalizzante, tale da «accompagnare e, se possibile, facilitare il percorso delle forze parlamentari per arrivare a nuove regole elettorali»⁴⁹⁸.

⁴⁹⁷ Così recita il quesito referendario, corrispondente alla legge costituzionale pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 15 aprile 2016, n. 88.

⁴⁹⁸ Sono queste le parole dello stesso Gentiloni all'indomani del conferimento del ruolo: sul punto si rinvia a M. ROVELLI, S. TURIN, *Governo, Gentiloni accetta l'incarico con riserva e inizia le consultazioni*, in *Corriere della Sera*, 11 dicembre 2016.

Per quanto concerne il panorama dello *ius puniendi*, il ricorso alla legislazione in materia subisce una ulteriore accelerata⁴⁹⁹: nel breve arco temporale di durata dell'esecutivo, sono adottati 26 provvedimenti di diritto penale, dei quali 14 nella forma del decreto legislativo e 12 nella forma della legge (tra i quali solo 2 risultanti dalla conversione con modificazioni di decreti-legge). Ma le modifiche impresse al sistema penale nel periodo di riferimento colpiscono, prima ancora che per la loro quantità numerica e per la loro frequenza, per il deciso impatto che le stesse hanno sull'ordinamento criminale, trascinato nella direzione di un modello di penalità moderata e funzionale, fondato sull'equilibrio tra le esigenze di sicurezza e la tutela dei diritti fondamentali.

Secondo questa linea, come già sotto il precedente esecutivo, il governo Gentiloni si adopera, anzitutto, per la riduzione dell'area della penale rilevanza o, comunque, per la generalizzata deflazione del sistema giudiziario: per conferire maggior chiarezza ai margini dell'esclusione della responsabilità dell'esercente la professione sanitaria, la legge 8 marzo 2017, n. 24, delinea una nuova disciplina, improntata all'osservanza di linee guida e di pratiche clinico assistenziali, e la colloca nel nuovo articolo 590-*sexies* c.p.; una nuova causa di estinzione del reato è, poi, introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, che, all'articolo 162-*ter* c.p., fa conseguire la caducazione degli effetti penali di una condotta criminosa alla riparazione integrale, da parte dell'imputato che la ha tenuta, del danno cagionato ed all'eliminazione delle relative conseguenze dannose o pericolose; ancora, sempre nella direzione di un alleggerimento dell'ingolfata macchina penale, con il decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36,

⁴⁹⁹ Su un periodo della durata di 536 giorni si distribuiscono, infatti, 26 provvedimenti, con una media di un provvedimento ogni 21 giorni, risultato significativamente lontano dalla media del precedente governo Renzi, pari ad un provvedimento ogni 29 giorni.

divengono procedibili a querela di parte plurimi reati (tra i quali, a titolo di esempio, la minaccia, la truffa e l'appropriazione indebita), in precedenza procedibili d'ufficio.

Non mancano, d'altro canto, provvedimenti di segno opposto, che pongono la penalità sulla rotta dell'espansione. Così, in materia di tutela della persona, a seguito delle modifiche terminologiche operate dal decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203, la protezione del minore e del suo regolare sviluppo nella visione di opere cinematografiche ed audiovisive è estesa ad un più ampio ambito oggettivo; ad amplificarsi è, inoltre, l'ambito soggettivo di tutte le previsioni penali riferibili ai coniugi, a partire dal *novum* apportato dal decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 6, estese anche alle parti dell'unione civile; su impulso dell'ordinamento sovranazionale fanno, poi, ingresso nel codice penale gli articoli 613-bis e 613-ter, rispettivamente dedicati ai delitti di tortura e di istigazione del pubblico ufficiale alla tortura⁵⁰⁰. Una rinnovata tutela è attribuita anche al bene giuridico della pubblica fede: alla penale rilevanza conferita dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, alla condotta di chi eserciti abusivamente l'attività di compro oro in assenza di iscrizione nell'apposito registro dedicato⁵⁰¹, segue, con la legge 11 gennaio 2018, n. 3, una più ampia riforma della fattispecie codicistica di esercizio abusivo di una professione e l'inserimento di specifiche circostanze aggravanti integrate dalla riferita condotta. Ancora, sono plurimi gli atti di rango primario dai quali deriva un inasprimento sanzionatorio: tra i tanti, la legge 23 giugno 2017, n. 103, eleva le

⁵⁰⁰ Trattasi della modifica operata dalla legge 14 luglio 2017, n. 110, recante introduzione degli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale, concernenti i reati di tortura e di istigazione del pubblico ufficiale alla tortura.

⁵⁰¹ È questa una modifica operata su impulso sovranazionale, alla luce della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

pene del delitto di scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) e quelle dei furti maggiori (art. 624-bis c.p.), del furto aggravato (art. 625 c.p.), della rapina (art. 628 c.p.) e della rapina aggravata (art. 629 c.p.); sempre nel contesto di una più rigorosa tutela del patrimonio, la legge 17 ottobre 2017, n. 161, modifica, in senso peggiorativo, la cornice edittale della truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.); ulteriormente, lo *ius puniendi* è utilizzato con la legge 3 luglio 2017, n. 105, a garanzia dei corpi politici amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti, per reprimere ipotetici atti intimidatori di natura ritorsiva realizzati ai danni di costoro (art. 339-bis c.p.).

Al di là della restrizione e dell'ampliamento, però, il movimento più marcato e caratterizzante impresso all'area della penalità in questo arco temporale si rivela quello della riorganizzazione e della razionalizzazione del sistema. Invero, con il decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21, il legislatore postula il principio di riserva di codice, disponendo che «nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell'ordinamento solo se modificano il codice penale ovvero sono inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia» (art. 3-bis c.p.); al contempo, si procede all'asportazione chirurgica di fattispecie disseminate nella normativa complementare ed al loro trapianto nel «rassicurante perimetro codicistico»⁵⁰², con contestuale abrogazione delle originarie disposizioni⁵⁰³. La *ratio* dell'intervento è quella di «un riordino a tutto

⁵⁰² Così S. DE FLAMMINEIS, *L'età della (apparente) codificazione: brevi riflessioni sul d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, fasc. 6, 2018, p. 27 ss.

⁵⁰³ La terminologia medica è ripresa dalla *Relazione illustrativa* al decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21, consultabile alla pagina istituzionale https://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0466_F001.pdf&leg=XVII#pagemode=none. Peraltro, nella amplissima letteratura sviluppata in argomento, si rinvia a S. BERNARDI, *Il nuovo principio della "riserva di codice" e le modifiche al codice penale*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 9 aprile 2018; R. BONFANTI, *La riserva di codice: un tentativo*

campo della normativa penale»⁵⁰⁴, sì da garantire «una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni e, quindi, dell'effettività della funzione rieducativa della pena, presupposto indispensabile perché l'intero ordinamento penitenziario sia pienamente conforme ai principi costituzionali»⁵⁰⁵; e, sebbene, non possa che salutarsi positivamente la previsione di un principio che abbia a mira la maggiore conoscibilità e prevedibilità delle disposizioni che comminano la più severa delle sanzioni, nondimeno non sfuggono – né sfuggono alla prima dottrina che si confronta con il *novum* legislativo – i limiti della previsione, scaturenti, principalmente, dalla scelta politico criminale da cui origina e dalla sua formulazione linguistica⁵⁰⁶.

Oggetto di critica principale⁵⁰⁷ è, in particolare, la collocazione della riserva di codice nello stesso codice penale, che «sottrae a tale regola la 'forza'

inidoneo di riforma. Analisi sull'impatto dell'art. 3-bis c.p. sul sistema penale italiano a quasi tre anni dalla sua introduzione, in *Diritto penale e uomo*, fasc. 4, 2021; S. DE FLAMMINEIS, *L'età della (apparente) codificazione: brevi riflessioni sul d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21*, cit., p. 27 ss.; M. DONINI, *La riserva di codice (art. 3-bis c.p.) tra democrazia normante e principi costituzionali. Apertura di un dibattito*, in *La legislazione penale*, 20 novembre 2018; G. LOSAPPIO, *Riserva di codice penale. La ri-codificazione che decodifica (codex reloaded)*, in *Archivio Penale*, n. 1, 2023; G. PANEBIANCO, *Una prima attuazione della riserva di codice. Tra audaci scelte e studiati silenzi*, in *La legislazione penale*, 13 novembre 2018; M. PAPA, *Dal codice penale "scheumorfico" alle playlist. Considerazioni inattuali sul principio della riserva di codice*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, fasc. 5, 2018, p. 129 ss.; G. ROTOLO, *Riserva di codice e legislazione penale complementare*, in *Jus-Online*, fasc. 3, 2019, p. 160 ss.

⁵⁰⁴ In questi termini R. BONFANTI, *La riserva di codice: un tentativo inidoneo di riforma. Analisi sull'impatto dell'art. 3-bis c.p. sul sistema penale italiano a quasi tre anni dalla sua introduzione*, cit., p. 3 ss.

⁵⁰⁵ Così precisa la legge delega 23 giugno 2017, n. 103, all'art. 2, comma 85, lettera q).

⁵⁰⁶ In questi termini anche G. ROTOLO, *Riserva di codice e legislazione penale complementare*, cit., p. 161 ss.

⁵⁰⁷ Si consenta di precisare che la trattazione qui riservata al principio di riserva di codice – che di per sé meriterebbe una analisi sconfinata in ragione dei plurimi profili di interesse che lo

cogente che avrebbe posseduto, ove fosse stata ammantata di valore costituzionale»⁵⁰⁸. Una critica, questa, che, tuttavia, non considera adeguatamente il fatto che la sola esistenza di un vincolo normativo, seppur di rango ordinario, «rende possibili *diverse politiche*, ma *non qualsiasi politica legislativa*»⁵⁰⁹: parrebbe, anzi, «un suicidio di sistema una pratica legislativa che, a fronte della regola della riserva di codice, si limitasse a considerarla derogabile, continuando le prassi delle leggi penali di occasione»⁵¹⁰.

La nuova regola-principio, in definitiva, nonostante la propria ubicazione, tale da renderla, secondo alcuni, «un argine alquanto labile all'espansione poco meditata del diritto penale»⁵¹¹, non può che considerarsi un effettivo limite all'agire legislativo, che impone «o una destinazione codicistica, che di per sé pare sia presunta costituire o inserirsi in un “sistema organico” di incriminazioni», oppure «riforme organiche e sistematiche “per materia”», così ammettendo «proprio solo ed esclusivamente sottosistemi integrati»⁵¹²; e ciò, di fatto, conferendo finalmente, con un'operazione da lungo tempo ritenuta necessaria⁵¹³, la forma di legge ed un contenuto giuridico minimo ai principi di

caratterizzano – è limitata ad un accenno ai profili che maggiormente attengono al principio di *extrema ratio* di cui lo stesso *novum* legislativo si rivela espressione.

⁵⁰⁸ G. ROTOLO, *Riserva di codice e legislazione penale complementare*, cit., p. 161.

⁵⁰⁹ Cfr. M. DONINI, *La riserva di codice (art. 3-bis c.p.) tra democrazia normante e principi costituzionali. Apertura di un dibattito*, cit., p. 4.

⁵¹⁰ Il passaggio è ripreso da M. Donini, *La riserva di codice (art. 3-bis c.p.) tra democrazia normante e principi costituzionali. Apertura di un dibattito*, cit., p. 8.

⁵¹¹ Così si legge nell'analisi tecnico-normativa del progetto del decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21.

⁵¹² Sul punto, ancora, M. DONINI, *La riserva di codice (art. 3-bis c.p.) tra democrazia normante e principi costituzionali. Apertura di un dibattito*, cit., p. 5 ss.

⁵¹³ Si richiama qui il nutrito dibattito in tema di diritto penale minimo e, in particolare, C.F. GROSSO, *Riserva di codice, diritto penale minimo, carcere come extrema ratio di tutela penale*, in U. Curi,

determinatezza e di *extrema ratio*, per una omogenea costruzione – o, meglio, ricostruzione – del sistema penale: «il primo (*determinatezza*), perché un sistema decodificato e acefalo (“decostruito”) produce incoerenza, particolarismo giuridico, irriconoscibilità e in conoscibilità delle regole, violando in definitiva la sufficiente determinatezza; il secondo (*ultima ratio*), perché la decodificazione moltiplica le fattispecie, causando quell’inflazione di sistema che è l’opposto del diritto penale come *extrema ratio*»⁵¹⁴. Con la previsione di cui all’articolo 3-bis si colloca, insomma, «al centro del sistema il codice penale», riservando – tendenzialmente – solo a questo un ruolo propulsivo, secondo un processo virtuoso funzionale a porre un freno, perlomeno in futuro, alla proliferazione della legislazione criminale⁵¹⁵.

4. La XVIII legislatura: i governi Conte ed il governo Draghi.

Le elezioni politiche del 4 marzo 2018 segnano un punto di rottura profondo nel panorama italiano e pongono fine ad una lunga stagione politica sotto la direzione del centro-sinistra, segnata da una pluralità di indirizzi e da una costante oscillazione tra istanze di compressione e movimenti di riespansione dello *ius* criminale. La XVIII legislatura si apre, difatti, all’insegna

G. Palombarini (a cura di), *Diritto penale minimo*, Donzelli Editore, 2002, p. 99 ss. e S. SENESE, *La riserva di codice*, cit., p. 86 ss.

⁵¹⁴ Ancora una volta, il passaggio è ripreso da M. DONINI, *La riserva di codice (art. 3-bis c.p.) tra democrazia normante e principi costituzionali. Apertura di un dibattito*, cit., p. 9. In argomento, peraltro, ricostruisce la dottrina che si pone esclusivamente in senso critico verso la riforma G. ROTOLO, *Riserva di codice e legislazione penale complementare*, cit., p. 161 ss.

⁵¹⁵ In questo senso la già citata *Relazione illustrativa* al decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21.

di un nuovo assetto in cui, a farla da padrone, sono le forze “antisistema” del Movimento 5 Stelle e della Lega, appoggiate, nella loro coalizione, da una solida maggioranza alla Camera dei Deputati ed al Senato della Repubblica⁵¹⁶.

4.1. Il governo Conte I: 1° giugno 2018-4 settembre 2019.

Dopo una complessa fase di negoziazioni⁵¹⁷, l'avvicinamento e l'aggregazione del Movimento 5 Stelle e della Lega, partiti di fatto in netta contrapposizione e cionondimeno chiamati a composizione per il bene del Paese, determina la stipulazione di un accordo di coalizione⁵¹⁸, *actio finium regundorum* con la quale le due forze politiche in campo si ripartiscono i terreni di intervento. Il ruolo di arbitro della nuova compagine ministeriale è consegnato al giurista e professore Giuseppe Conte, che, nel farsi portatore delle antitetiche istanze che

⁵¹⁶ Nel dettaglio, come illustrato alla pagina istituzionale <https://www.senato.it/legislature/18/composizione/gruppi-parlamentari/riepilogo-della-composizione>, il Senato della Repubblica ha alla propria presidenza Maria Elisabetta Alberti Casellati e vede, tra i propri membri, 62 senatori M5S, 61 LSP-PSd'Az, 47 FI-UDC, 42 di gruppo misto, 38 PD, 21 FdI, 15 IV-PSI, 13 UpC-CAL-Alt, 11 IpF-CD, 8 AUT, 2 non appartenenti a nessun gruppo e un seggio vacante; la Camera dei Deputati, come delinea https://www.camera.it/leg18/99?shadow_organismo_parlamentare=2835, ha, invece, alla propria presidenza, Roberto Fico e tra i propri membri ha 131 LSP, 107 di gruppo misto, 97 PD, 96 M5S, 68 FI, 49 IpF-IC, 40 FdI, 32 IV-Ic'e e 10 LeU.

⁵¹⁷ I momenti antecedenti alla formazione del governo Conte I sono analiticamente ripercorsi sulla pagina istituzionale <https://conoscere.camera.it/leg18/formazione-del-i-governo-conte>.

⁵¹⁸ In argomento si rinvia ad A. PERTICI, *Dalle elezioni del 4 marzo 2018 alla formazione del Governo Conte*, in *Rivista AIC*, fasc. 2, 2018, p. 9.

muovono la maggioranza, si impegna in un'azione di governo improntata all'idea del cambiamento⁵¹⁹:

Seppur ispirato alla trasformazione, quello di Conte si rivela un esecutivo carente di quella forza propositiva dimostrata dai governi precedenti: limitando lo sguardo ai soli provvedimenti di carattere penale, si contano un totale di 11 atti, dei quali 3 nella forma del decreto legislativo ed 8 nella forma di legge (tra i quali 3 risultanti dalla modificazione e dalla conversione di decreti-legge)⁵²⁰. Il mutamento di paradigma dell'agenda di politica criminale, tuttavia, non interessa il solo dato quantitativo della produzione, ma soprattutto quello qualitativo: in contrapposizione alla fase di razionalizzazione e di deflazione antecedente, il Governo Conte I fa propria una logica emergenziale e securitaria che privilegia l'aspetto repressivo dello *ius puniendi* prima ancora di quello rieducativo e preventivo; dilaga il linguaggio della sicurezza e della punizione e l'intervento penale diviene un mezzo per dare una risposta netta ed immediata, ancorché spesso volte strumentale e simbolica, alle paure sociali.

In questo senso, torna all'ordine del giorno il *topos* del contenimento e della repressione del fenomeno dell'immigrazione irregolare, inscindibilmente riconnesso a fattispecie suscettibili di minare la sicurezza urbana e l'ordine pubblico: in argomento interviene la legge 1° dicembre 2018, n. 132, che, dando conversione con modificazioni al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, da un lato si adopera per una più stringente disciplina in punto di rilascio di permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario e per una più effettiva procedura di esecuzione dei provvedimenti di espulsione, e dall'altro introduce

⁵¹⁹ Lo stesso esecutivo, invero, si fonda su un patto tra Movimento 5 Stelle e Lega denominato "Contratto per il Governo del Cambiamento", come si legge in <https://conoscere.camera.it/leg18/formazione-del-i-governo-conte>.

⁵²⁰ Pare evidente il rallentamento impresso al diritto penale: su un governo della durata di 461 giorni, si ha una media di un provvedimento ogni 42 giorni.

previsioni volte al contrasto delle forme di accattonaggio. Più nel dettaglio, insieme alla modifica della rubrica e dei contenuti dell'articolo 600-*octies* c.p., concernente l'impiego dei minori nell'accattonaggio e l'organizzazione di detta attività, e accanto alla criminalizzazione del coinvolgimento di soggetti minorenni nello svolgimento dell'occupazione di parcheggiatore abusivo, il legislatore reintroduce nell'ordinamento la fattispecie di esercizio molesto dell'accattonaggio (art. 669-*bis* c.p.) – in passato prevista dall'articolo 670 c.p. e abrogata dalla legge 25 giugno 1999, n. 205 – e, con essa, riporta in auge i sopiti dibattiti relativi al difficile equilibrio tra stato di necessità e tutela della pubblica tranquillità: a sovrintendere la legittimità costituzionale della fattispecie permangono, però, gli insegnamenti della Consulta, per la quale non è l'essere ridotti in stato di indigenza o la richiesta di aiuto alla collettività attraverso l'elemosina a godere di un suo proprio disvalore penale, ma, semmai, la modalità in cui la richiesta di aiuto è realizzata, ove la stessa voglia «destare l'altrui pietà mediante la simulazione di uno stato di infermità, in verità non sussistente, o l'utilizzo di altri mezzi fraudolenti, ovvero arrecando disturbo o impiegando modalità invasive»⁵²¹.

Ancora, nel medesimo quadro orientato alla massima tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, la legge 1° dicembre 2018, n. 132, dona un'impronta maggiormente repressiva all'invasione di terreni o edifici di cui all'articolo 633 c.p. e la legge 8 agosto 2019, n. 77, rafforza le norme a garanzia del regolare e pacifico svolgimento di manifestazioni in luogo pubblico e aperto al pubblico, prevedendo una costellazione di circostanze aggravanti ed escludendo *ex ante* la tenuità dell'offesa di cui all'articolo 131-*bis* c.p. per quei delitti «puniti

⁵²¹ Così E. NAPOLETANO, E. DI FIORINO, *Il contrasto alle forme di accattonaggio nel Decreto Sicurezza: una prima analisi*, in *Giurisprudenza Penale Web*, fasc. 2, 2019, ove gli autori richiamano le sentenze n. 51 del 1959 e n. 102 del 1975 della Corte Costituzionale.

con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive», ovvero realizzati, nei casi di cui agli articoli 336, 337 e 341-*bis* c.p., «nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni»⁵²².

Finalità di rassicurazione della collettività si rinvencono, poi, anche al fondo dell'estensione dei confini della legittima difesa domiciliare ed alla base del generale inasprimento delle cornici edittali previste per i delitti contro il patrimonio⁵²³; un limitato moto di restringimento della penale rilevanza si nota, invece, con la legge 9 gennaio 2019, n. 3, che in materia di reati contro la Pubblica Amministrazione delinea, all'articolo 323-*ter* c.p., una nuova causa di non punibilità ed abroga la fattispecie di millantato credito (art. 346 c.p.).

Da ultimo, il nuovo esecutivo non manca di dar attuazione ad una più incisiva disciplina in materia di salvaguardia della persona e della famiglia, cui è data tutela attraverso la previsione di sanzioni più elevate e di nuove fattispecie criminose: con la legge 19 luglio 2019, n. 69, insieme a più alti edittali di pena per i reati di maltrattamenti (art. 572 c.p.) e di atti persecutori (art. 612-*bis* c.p.), hanno, infatti, ingresso nel codice penale le ipotesi di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387-*bis* c.p.), di costrizione o induzione al matrimonio (art. 558-*bis* c.p.), di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-*ter* c.p.) e di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-*quinqüies* c.p.)⁵²⁴.

⁵²² Così recita la nuova previsione inserita dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, conversione con modificazioni del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 55.

⁵²³ Nel dettaglio la legge 26 aprile 2019, n. 36, modifica il trattamento sanzionatorio delle fattispecie di cui agli articoli 614, 624-*bis* e 628 c.p.

⁵²⁴ Seppur non riportato nel corpo della trattazione, giova precisare l'impegno del governo anche nell'ambito della tutela della dignità dei lavoratori e delle imprese e nell'ambito del contrasto alla

4.2. Il governo Conte II: 5 settembre 2019-12 febbraio 2021.

La crisi dell'alleanza tra le opposte forze politiche al governo, scatenata nell'agosto 2019 da una difformità di vedute in punto di realizzazione di una linea ferroviaria ad alta velocità a collegare le città di Torino e di Lione, apre la strada ad un nuovo esecutivo, ancora una volta nelle mani di Giuseppe Conte, ma sostenuto da una maggioranza composta dal Movimento 5 Stelle, dal Partito Democratico e da Liberi e Uguali. Al modificarsi del colore della compagine governativa consegue un cambiamento di rotta nell'azione di governo: sebbene non manchino misure adottate in soluzione di continuità con la stagione precedente, spesse volte guidate da persistenti pressioni dell'opinione pubblica su temi di ordine e sicurezza, non sfuggono interventi dalle coordinate più istituzionali e garantiste, determinati da una volontà di moderazione e diretti a ricalibrare i labili equilibri del rapporto tra efficienza repressiva e tutela dei diritti fondamentali.

A condizionare profondamente l'operato del legislatore del periodo si pone, però, l'irrompere della pandemia da Covid-19 che, dai primi mesi del 2020, impone una radicale riorganizzazione della legiferazione, canalizzata nell'implementazione di strumenti tesi a combattere e contenere la diffusione della malattia. Il fenomeno si traduce in un ovvio rallentamento della produzione penale del periodo⁵²⁵: nel corso del governo Conte II si contano un totale di 10

povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, testimoniati, rispettivamente, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, e dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, quest'ultima dedicata al sussidio del Reddito di Cittadinanza.

⁵²⁵ Su un periodo di governo della durata di 527 giorni, si ha una media di un provvedimento ogni 53 giorni.

provvedimenti a contenuto criminale, tra i quali 3 nella forma del decreto legislativo e 7 nella forma della legge (dei quali 6 risultanti dalla conversione di decreti-legge).

Quanto alle aree di intervento interessate da modificazioni di diritto penale, l'influenza che la crisi epidemica riversa sul sistema è tale da potersi distinguere tra interventi determinati o comunque condizionati dall'emergenza sanitaria e provvedimenti da questa isolati e indipendenti.

Prendendo le mosse proprio da questi ultimi, si osserva, anzitutto, come già per la durata del precedente esecutivo, il perseguimento di un ampio programma di valorizzazione della sicurezza e della stabilità della collettività e dell'ordine pubblico, perseguito anche attraverso la riforma di campi reciprocamente indipendenti ma tra loro dialoganti, quali la trasparenza della Pubblica Amministrazione, il libero svolgimento dell'attività giudiziaria e l'ordinata disciplina degli istituti penitenziari. In questo senso, da un primo punto di vista, la legge 11 settembre 2020, n. 120, convertendo con modificazioni il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, dona un nuovo volto alla fattispecie di abuso d'ufficio di cui all'articolo 323 c.p.⁵²⁶ e la legge 18 dicembre 2020, n. 173, a conversione del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, restringe la portata della causa di esclusione della punibilità di cui all'articolo 131-bis c.p., negando *ex ante* la caratura di particolare tenuità alla condotta di cui all'articolo 343 c.p. o, comunque ad altri fatti delittuosi perpetrati nei confronti «di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, nell'esercizio delle proprie funzioni»; da altro profilo prospettico, la già citata

⁵²⁶ Più nel dettaglio, a seguito dell'intervento legislativo, nel corpo dell'art. 323 c.p. le parole "di norme di legge o di regolamento," sono sostituite dalle seguenti: "di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità".

legge 18 dicembre 2020, n. 173, oltre ad elevare gli edittali del reato di rissa (art. 588 c.p.), elabora una nuova formulazione ed una deteriore cornice di pena per il reato di agevolazione delle comunicazioni dei detenuti sottoposti alle restrizioni di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (art. 391-*bis* c.p.) ed introduce nel tessuto codicistico la fattispecie di accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti (art. 391-*ter* c.p.). Su impulso dell'ordinamento sovranazionale e, poi, conferita una rinnovata pregnanza alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea: in particolare, con il decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, si dà attuazione alla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017 e, per prevenire e contrastare ogni forma di agire fraudolento ai danni delle finanze e dell'economia dell'organismo sovranazionale, si estendono i confini e si inaspriscono le pene previste dagli articoli 316, 316-*ter*, 319-*quater*, 322-*bis* e 640 del codice penale.

Per quanto concerne, poi, gli interventi eziologicamente derivati o, comunque, condizionalmente connessi all'emergenza pandemica, accanto ad un'oscillante e confusionaria rilevanza penale conferita e poi caducata alla violazione delle misure di contenimento del virus dettate dallo Stato⁵²⁷, il più significativo movimento di espansione dell'area della penalità si registra nella previsione di una specifica disciplina a tutela degli esercenti la professione sanitaria, massimamente coinvolti nella gestione e nella cura della ignota

⁵²⁷ Si fa qui riferimento alle modifiche apportate in un primo momento dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, che converte con modificazioni il decreto-legge 23 febbraio, n. 6, e prevede che il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al decreto sia punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale; modifica, questa, che subisce una radicale inversione di rotta con la legge 22 maggio 2020, n. 35, che converte con modificazioni il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e stabilisce che il mancato rispetto delle misure di contenimento sia punito con la sanzione amministrativa e con le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale.

malattia cinese e, del pari, massimamente colpevolizzati per le conseguenze lesive e letali dalla stessa discendenti. Così, con la legge 14 agosto 2020, n. 113, per arginare la dilagante tendenza a rispondere con la violenza al mancato raggiungimento di esiti terapeutici auspicati, si introduce un aggravamento di pena per chi cagioni lesioni personali gravi o gravissime «al personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività» (art. 583-*quater* c.p.)⁵²⁸ e, più in generale, si prevede che le pene siano aumentate laddove un qualsiasi delitto commesso con violenza o minaccia sia realizzato nei confronti di uno dei menzionati soggetti (art. 61, n. 11-*octies*, c.p.), così configurando una nuova circostanza aggravante comune capace, nel caso di percosse o lesioni, di modificarne il regime di procedibilità, rendendole procedibili d'ufficio⁵²⁹.

4.3. Il governo Draghi I: 13 febbraio 2021-21 ottobre 2022.

Le dimissioni del Presidente del Consiglio Conte, frutto dell'*escalation* di un lungo periodo di astio ed incomprensioni con l'*ex* Presidente Matteo Renzi e con il suo partito Italia Viva, intervengono il 26 gennaio 2021, in un panorama ancora flagellato dalla crisi pandemica, al cui orizzonte si stagliano nuove sfide

⁵²⁸ In questi termini è modificato l'articolo 583-*quater* c.p. dal menzionato *novum* legislativo. Per interessanti rilievi sulla qualificazione del testo come circostanza aggravante o autonoma fattispecie, anche in virtù delle successive modifiche apprestate dal legislatore, si rinvia a B. FRAGASSO, *Il d.l. n. 34/2023 inaspreisce le pene per le lesioni ai danni del personale sanitario (art. 583-*quater*, co. 2, c.p.): circostanza aggravante o figura autonoma di reato?*, in *Sistema Penale*, fasc. 4, 2023.

⁵²⁹ È questa una previsione inserita dalla stessa legge 14 agosto 2020, n. 113.

economiche di sviluppo ed efficienza imposte dall'ordinamento sovranazionale⁵³⁰. Per ovviare, allora, alle ulteriori problematicità suscettibili di emergere dall'indizione di elezioni anticipate⁵³¹, il Presidente della Repubblica incarica della formazione del nuovo esecutivo Mario Draghi, *ex* governatore della Banca d'Italia ed *ex* presidente della Banca Centrale Europea.

Ne scaturisce un governo tecnico di unità nazionale⁵³², il cui programma politico risulta improntato alla realizzazione, prima ancora di singoli interventi puntiformi, di riforme organiche e strutturali. Ben si osserva la descritta dinamica nel campo della politica criminale, ove, superate le derive emergenziali e simboliche dello *ius puniendi* del passato, l'utilizzo del diritto penale è ricondotto negli argini della funzionalità sistemica e della coerenza con i principi costituzionali. Così, a riprova del nuovo approccio, in materia si registra l'adozione di 13 atti di rango primario, dei quali 5 sono decreti legislativi, 7 sono leggi (tra le quali 4 derivanti dalla conversione con modificazione di decreti-legge) e 1 è un decreto-legge non convertito, ma, al contrario, abrogato in sede di

⁵³⁰ Per un'analitica ricostruzione del quadro in cui si inserisce il governo Draghi si veda A. LAURO, *Note critiche sulla crisi del governo Conte II e la formazione del governo Draghi*, in *Consulta Online*, fasc. 2, 2021, p. 379 ss.

⁵³¹ Più nel dettaglio, il Presidente della Repubblica riferisce «che è meglio evitare che si debba fare campagna elettorale e organizzare nuove elezioni in un periodo cruciale per l'Italia» come quello di riferimento: riporta le dichiarazioni, *ex multis*, l'articolo *Mattarella ha convocato Mario Draghi*, in *Il Post*, 2 febbraio 2021.

⁵³² In punto di qualificazione della tipologia di governo, come governo tecnico-politico o meramente tecnico, cfr. N. LUPO, *Un governo "tecnico-politico"? Sulle costanti nel modello dei governi "tecnici", alla luce della formazione del governo Draghi*, in *Federalismi.it*, n. 8, 2021, p. 134 ss.

recepimento⁵³³: una frequenza di intervento relativamente bassa⁵³⁴ cui corrisponde, però, una ingerenza nella sfera della penalità tutt'altro che irrilevante, talvolta declinata nel senso della prosecuzione o della più chiara delineazione di iniziative della trascorsa stagione politica, talaltra caratterizzata dall'innovazione o dalla netta contrapposizione al più recente passato.

Un primo terreno di riforma del Governo Draghi è quello dell'ordine economico e della tutela del patrimonio: in questo senso, su impulso, ancora una volta, dell'ordinamento sovranazionale ed in linea di continuità con le modifiche operate dall'esecutivo precedente a tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea, il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 195, innova le fattispecie di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 c.p. per realizzare un più effettivo contrasto ai fenomeni di riciclaggio ed il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 184, si adopera nella lotta alle frodi, criminalizzando la nuova ipotesi di detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*quater* c.p.)⁵³⁵.

⁵³³ Trattasi del DECRETO-LEGGE 25 febbraio 2022, n. 13, Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili, non è stato convalidato, ma, al contrario, è stato abrogato ad opera dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

⁵³⁴ Più nel dettaglio, gli indicati 13 provvedimenti si distribuiscono su un periodo della durata di 616 giorni, con una media di un provvedimento ogni 47 giorni: una media di poco superiore, quindi, alla stagione immediatamente precedente, ma ancora nettamente inferiore rispetto ai governi passati.

⁵³⁵ Più nel dettaglio, il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 195, dà attuazione alla direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale; il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 184, dà attuazione alla direttiva 2019/713/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, relativa alla lotta

Un secondo punto di contatto con l'antecedente compagine ministeriale si rinviene, poi, nella maggiore tutela garantita a chi si trovi a prestare la propria opera di sanitario nel perdurante contesto pandemico; maggiore tutela che, se in pendenza del governo Conte II aveva determinato un ampliamento dello *ius* criminale per tramite dell'inserimento di nuove circostanze aggravanti, con l'esecutivo Draghi porta ad una restrizione della penalità, attraverso la previsione di appositi scudi dalla responsabilità penale. Così, la legge 28 maggio 2021, n. 76, convertendo con modificazioni il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, da un lato esclude la punibilità del vaccinatore laddove da una somministrazione del vaccino «conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio» siano comunque derivati eventi lesivi o letali e, dall'altra, limita la punibilità per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale «commessi nell'esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nella situazione di emergenza», ai soli casi in cui gli stessi siano imputabili ad una colpa grave dell'agente⁵³⁶.

contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio.

⁵³⁶ Ai fini di maggior chiarezza, si riportano di seguito gli articoli 3 e 3-bis del testo di legge richiamato:

Art. 3 – Responsabilità penale da somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2

1. Per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV -2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria in attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la punibilità è esclusa quando l'uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate nel sito internet istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione.

Art. 3-bis – Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19

Differente e innovativa – seppur con radici che affondano nella legislatura precedente⁵³⁷ – è, invece, la scelta di sistema che porta all'introduzione di un nuovo Titolo VIII-*bis* nel codice penale, dedicato ai delitti contro il patrimonio culturale. Invero, in osservanza del principio di riserva di codice e con «una tecnica basata sulla specificità dell'oggetto del reato più che sulla condotta tenuta»⁵³⁸, il legislatore adotta la legge 9 marzo 2022, n. 22, e conferisce concretezza alla tutela del «patrimonio storico e artistico nazionale» di cui al secondo comma dell'articolo 9 della Costituzione: sono, di conseguenza, raggruppate in una parte dedicata del codice fattispecie in precedenza disseminate tra il tessuto codicistico e la normativa complementare di settore; e accanto alle ipotesi preesistenti, se ne inseriscono di nuove e si elevano gli edittali di pena previsti, confezionando, del pari, apposite fattispecie aggravanti ed attenuanti per casi in cui l'oggetto materiale del reato comune sia un bene culturale.

1. Durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe, i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi nell'esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nella situazione di emergenza, sono punibili solo nei casi di colpa grave.

2. Ai fini della valutazione del grado della colpa, il giudice tiene conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravità, della limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle patologie da SARS-CoV-2 e sulle terapie appropriate, nonché della scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, oltre che del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato per far fronte all'emergenza.

⁵³⁷ In questo senso nota G.P. DEMURO, *I delitti contro il patrimonio culturale nel codice penale: prime riflessioni sul nuovo titolo VIII-bis*, in *Sistema Penale*, 29 aprile 2022.

⁵³⁸ Così G.P. DEMURO, *I delitti contro il patrimonio culturale nel codice penale: prime riflessioni sul nuovo titolo VIII-bis*, cit., p. 2.

Da ultimo – ma non per importanza – un afflato nuovo e produttivo è quello che si rinviene nella pianificazione e nella realizzazione di un riassetto organico e qualitativo della giustizia, incentrato sull’efficientamento dei processi e sull’incentivazione di meccanismi di definizione alternativa dei procedimenti. Invero, con la legge delega 27 settembre 2021, n. 134, prima, e con i decreti legislativi 10 ottobre 2022, n. 149 e n. 150, poi, il governo Draghi innova e modernizza profondamente lo *ius* criminale, al fine di imprimere una significativa riduzione ai tempi di durata del processo penale e di riequilibrare, in senso maggiormente proporzionale, la concreta risposta sanzionatoria alle differenti fattispecie criminose⁵³⁹. Ne discendono, tra le altre previsioni, l’introduzione di un regime di procedibilità a querela di parte per un’ampia schiera di reati, la rimeditazione del campo di applicabilità della particolare tenuità del fatto di cui all’articolo 131-*bis* c.p., una nuova scansione del flusso della prescrizione e la configurazione di meno afflittive misure sostitutive e di programmi giustizia riparativa⁵⁴⁰; modifiche, tutte, che, portate a composizione nel loro quadro d’insieme, paiono suscettibili di ricondurre in una naturale posizione di sussidiarietà la pena, ancorché intesa solo nella sua dimensione operativa e non anche nella sua previsione astratta.

⁵³⁹ La letteratura creatasi in argomento è senz’altro sconfinata: si consenta, per tutti, di rinviare a G.L. GATTA, *Riforma della giustizia penale: contesto, obiettivi e linee di fondo della “legge Cartabia”*, in *Sistema Penale*, 15 ottobre 2021 e, per un più diffuso commento alle singole modifiche introdotte dalla riforma, a G.L. GATTA, M. GIALUZ (diretto da), *Riforma Cartabia. Le modifiche al sistema penale*, Giappichelli, Milano, 2024.

⁵⁴⁰ Per l’elencazione dei singoli apporti della riforma si rinvia al testo della stessa, oltreché alla relativa *Relazione illustrativa*, pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 19 ottobre 2022, n. 245, e consultabile all’indirizzo <https://www.sistemapenale.it/it/documenti/riforma-giustizia-penale-in-gu-la-relazione-illustrativa-dlgs-150-2022>.

5. La XIX legislatura: l'attuale governo Meloni.

Una «guerra dei *Roses*, cominciata da un inceneritore locale e finita bruciando un governo [intero], durato soli 17 mesi»⁵⁴¹. Con queste parole una testata giornalistica romanza la causa scatenante della caduta dell'esecutivo Draghi: al crescere delle tensioni nella maggioranza parlamentare ed al diminuire della coesione tra le forze politiche che ne costituiscono l'ampia base, le dimissioni del Presidente del Consiglio si configurano come diretta conseguenza del combinarsi e del degenerare di plurime concause improvvise, prima tra tutte il divario di vedute creatosi con riferimento alla realizzazione di un impianto di incenerimento nella capitale⁵⁴². Seguono, a stretto giro, lo scioglimento anticipato delle Camere e le elezioni del nuovo Parlamento, che portano ad una XIX legislatura sotto la guida di una coalizione di centro-destra⁵⁴³.

⁵⁴¹ Si rinvia a F. ZATTI, *La fine del governo Draghi. Cosa è successo e perché. Dai primi scricchiolii della maggioranza al voto di fiducia in Senato, fino alle ipotesi sulle date delle prossime elezioni*, in Rai News, 21 luglio 2022, consultabile al link <https://www.rainews.it/articoli/2022/07/la-fine-del-governo-draghi-cosa--successo-e-perch-a4ba5ff9-e766-4f87-bd82-0d5720c0d4b8.html>.

⁵⁴² Tra gli articoli giornalistici che ricostruiscono l'avvenimento si rinvia a *Termovalorizzatore a Roma, Silvestri (M5S) scrive a Draghi: "Incenerire i rifiuti è contro gli obiettivi del Pnrr, il governo ci ripensi"*, in *Il Fatto Quotidiano*, 29 aprile 2022, e *Come è caduto il governo, daccapo. Le cause puntuali, quelle che arrivano da lontano, le responsabilità dei partiti e quelle di Draghi, con ordine*, in *Il Post*, 21 luglio 2022.

⁵⁴³ Per quanto concerne la composizione dei due rami del Parlamento, la Camera dei deputati risulta guidata da Lorenzo Fontana e si compone di 116 membri FdI, 70 PD-IDP, 65 Lega, 52 FI-PPE, 49 M5S, 13 di gruppo misto, 10 AZ-PER-RE, 10 AVS, 9 NM-CP e 6 IV-C-RE (cfr. <https://www.camera.it/leg19/28>); il Senato della Repubblica ha al proprio vertice Ignazio La Russa e si compone di 63 membri FdI, 36 PD-IDP, 29 LSP-PSd'Az, 26 M5S, 20 FI-BP-PPE, 8 di

5.1. *Il governo Meloni I: dal 22 ottobre 2022.*

Il 21 ottobre 2022, al termine delle consultazioni, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella incarica, per la prima volta, una figura femminile della composizione della compagine governativa. Si insedia, così, il governo Meloni, forte di un programma politico volto a «risollevare l'Italia» attraverso la valorizzazione della sovranità nazionale e la tutela della sicurezza interna⁵⁴⁴. In tal direzione sono innumerevoli gli ambiti toccati dall'intervento del legislatore, spesso volte perpetrato con lo strumento della decretazione d'urgenza pur in assenza di conclamate ed indifferibili emergenze: è quanto si osserva già in territorio penale, ove, dei 37 provvedimenti adottati in materia, 10 sono decreti legislativi, 27 sono leggi e, tra queste ultime, 15 discendono dalla conversione di decreti-legge.

Ebbene, volgendo l'attenzione agli interventi nel settore pubblicistico d'interesse, non sfugge di certo come, in linea con il disegno presentato in sede di elezioni politiche, l'esecutivo Meloni infonde, nella propria agenda politico criminale, una marcata carica securitaria; aspetto quest'ultimo che, se talvolta è motore di modifiche ordinamentali ragionevolmente finalizzate alla repressione

gruppo misto, 8 UDC-NM-MAIE, 8 IV-C-RE e 7 SVP-PATT (v. <https://www.senato.it/composizione/gruppi-parlamentari/riepilogo-della-composizione>).

⁵⁴⁴ Sono questi profili che con chiarezza emergono già nel programma presentato dal partito Fratelli d'Italia alle elezioni politiche, programma pubblicato sulla pagina istituzionale [https://dait.interno.gov.it/documenti/trasparenza/POLITICHE_20220925/Documenti/68/\(68_program_2_-\)programma.pdf](https://dait.interno.gov.it/documenti/trasparenza/POLITICHE_20220925/Documenti/68/(68_program_2_-)programma.pdf).

di vecchi o nuovi fenomeni criminosi d'allarme, talaltra si rivela fattore di derive simboliche della penalità⁵⁴⁵.

Prendendo le mosse, anzitutto, dai più ampi moti di riforma avviati con ponderazione dal governo, vi si rinviene una costante attenzione per problematicità oramai classiche e periodicamente affrontate dal legislatore, poiché minaccia per la pace pubblica e pericolo per l'incolumità dei consociati. In tale prospettiva, l'esecutivo si adopera, *in primis*, con la legge 5 maggio 2023, n. 50, per contrastare l'immigrazione irregolare e per dominare il flusso di ingresso legale degli stranieri, rimodulando, in senso peggiorativo, le previsioni del Testo Unico immigrazione; del pari, si inasprisce, anche su impulso sovranazionale, la lotta al terrorismo, non solo sul piano virtuale, ostacolando la diffusione di contenuti terroristici nella rete *internet*⁵⁴⁶, ma anche su quello materiale, punendo la detenzione di documentazione contenente istruzioni e tecniche per la perpetrazione di atti violenti ai danni di servizi pubblici essenziali (art. 270-*quinquies*.3 c.p.)⁵⁴⁷.

In parallelo, il legislatore mostra consapevolezza del progressivo emergere di nuove fisionomie criminose, strettamente connesse all'evoluzione scientifica e tecnologica, e provvede a colmare i sopravvenuti vuoti di normazione con lo strumento penale. È quanto si osserva, ad esempio, nella legge 7 ottobre 2024, n. 143, nel decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129, nella legge

⁵⁴⁵ Giova sin da subito precisare che, anche in questa sede, come già in precedenza, l'analisi non affronta tutti i terreni di intervento del governo, ma solamente i più eclatanti, in ragione delle critiche che sono state loro avanzate, ovvero del rapporto in cui si pongono rispetto a governi precedenti.

⁵⁴⁶ In questo senso il decreto legislativo 24 luglio 2023, n. 107, che dà attuazione al regolamento (UE) 2021/784, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online.

⁵⁴⁷ Così la legge 9 giugno 2026, n. 80, che converte il decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, e, oltre ad introdurre la fattispecie di cui all'articolo 270-*quinquies*.3 c.p., apporta modifiche all'articolo 435.

28 giugno 2024, n. 90⁵⁴⁸ e, da ultimo, nella legge 23 settembre 2025, n. 132⁵⁴⁹: interventi che, nel disciplinare via via nuove fenomenologie legate alla rete, alle criptovalute, ai reati informatici ed all'intelligenza artificiale, delineano, ciascuno e tutti, una cornice normativa orientata alla protezione della cybersicurezza nazionale ed alla prevenzione di inedite forme di aggressione virtuale.

Passando all'esame di quelle ipotesi in cui il diritto penale, abbandonati i terreni di una riforma generale e sistematica, razionale e razionalizzante, torna ad assumere le fattezze di dispositivo di disciplina sociale, non risulta difficile, nel periodo in considerazione, trovare anche forme di impiego patologico della penalità, utilizzata quale risposta immediata e simbolicamente appagante a singoli episodi di peculiare risonanza mediatica.

È il caso, anzitutto, della legge 30 dicembre 2022, n. 199, che converte con modificazioni il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, e introduce nell'ordinamento il nuovo reato di invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l'incolumità pubblica (art. 633-*bis* c.p.)⁵⁵⁰. *L'occasio legis*

⁵⁴⁸ È questo un provvedimento che apporta significative modifiche all'articolo 615-*ter* c.p. e che, insieme ad un generalizzato incremento delle pene previste per i reati informatici, predispone talune attenuanti, legate alla lieve entità del fatto di reato commesso.

⁵⁴⁹ Trattasi, per verità, di una legge delega che reca i principi in materia di ricerca, sperimentazione, sviluppo, adozione e applicazione di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale; legge delega che, però, al contempo, introduce una circostanza aggravante all'articolo 61, n. 11-*undecies* c.p.: l'aver commesso il fatto mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale, quando gli stessi, per la loro natura o per le modalità di utilizzo, abbiano costituito mezzo insidioso, ovvero quando il loro impiego abbia comunque ostacolato la pubblica o la privata difesa, ovvero aggravato le conseguenze del reato.

⁵⁵⁰ In argomento si vedano, in particolare, G. GENTILE, *I rave party tra propaganda politica e diritto penale*, in *La legislazione penale*, 24 maggio 2023, S. MALLARDO, *Il decreto-legge n. 162 del 31 ottobre 2022. La disciplina anti-rave riveduta ... e corretta?*, in *Osservatorio AIC*, fasc. 1, 2023 e C. RUGA RIVA,

dell'intervento è il rapido susseguirsi, in sequenza, di un *rave party* sul lago di Mezzano, nel viterbese, nell'agosto 2022, e di uno nei pressi di Modena il successivo ottobre, all'interno di un capannone agricolo in stato di abbandono: ai danni cagionati, in occasione delle due celebrazioni, dalle migliaia di persone radunatesi nei due luoghi è data estrema risonanza dai mezzi di comunicazione di massa e, per contrastare il diffondersi di una presunta impressione di «lassismo» dello Stato «sul rispetto delle regole»⁵⁵¹, si conferisce autonomo rilievo criminale all'organizzazione di una riunione programmata aperta ad un numero non definito né pronosticabile di soggetti, «che si aggregano progressivamente aderendo all'invito degli organizzatori o al passa parola di altri partecipanti»⁵⁵²; e ciò quando da detta organizzazione e dal raduno musicale o di intrattenimento che ne consegue discenda «un concreto pericolo per la salute pubblica o per l'incolumità pubblica a causa dell'inosservanza delle norme in materia di sostanze stupefacenti ovvero in materia di sicurezza o di igiene degli spettacoli e delle manifestazioni pubbliche di intrattenimento»⁵⁵³: specificazione,

La festa è finita. Prime osservazioni sulla fattispecie che incrimina i "rave party" (e molto altro), in *Sistema Penale*, 3 novembre 2022.

⁵⁵¹ Così in un'intervista rilasciata ad *adnkronos.com* la stessa Giorgia Meloni, che afferma «quando ci fu il famoso rave di Viterbo, mi colpì che migliaia di persone arrivate in Italia a devastare, provenivano da tutta Europa, perché l'impressione che in questi anni ha dato l'Italia è stata di lassismo sul rispetto delle regole. Ora l'Italia non è più la Nazione in cui si può venire a delinquere, ci sono le norme e vengono fatte rispettare. Vedremo se con l'applicazione della norma accadrà ancora o se si dovrà migliorare. Questo però può essere un deterrente per proibire di venire qui a devastare». Riporta il passaggio anche C. RUGA RIVA, *La festa è finita. Prime osservazioni sulla fattispecie che incrimina i "rave party" (e molto altro)*, cit.

⁵⁵² Così ancora C. RUGA RIVA, *La festa è finita. Prime osservazioni sulla fattispecie che incrimina i "rave party" (e molto altro)*, cit.

⁵⁵³ In questi termini l'articolo 633-bis c.p., che introduce, pertanto, un requisito senz'altro delicato in ragione della sua vaghezza: da questo ed altri profili nascono le plurime critiche avanzate dalla dottrina alla

quest'ultima, che, pur allontanando le accuse di vaghezza ed indeterminatezza avanzate all'originaria formulazione contenuta nel decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162⁵⁵⁴, non elimina gli ulteriori dubbi sull'efficacia e sull'effettività della previsione, oltrechè sulla sua proporzione.

Le preoccupazioni innescate dalla narrazione mediatica di avvenimenti di cronaca si pongono alla base, poi, di una più sanguinosa lotta al fenomeno della criminalità minorile, intrapresa con la legge 13 novembre 2023, n. 159, di conversione del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123. In tal direzione, «ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere interventi infrastrutturali per fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile nel territorio del comune di Caivano», il governo presenta «una serie diversificata di misure a contenuto preventivo e sanzionatorio»⁵⁵⁵: se, da un lato, si inaspriscono le conseguenze sanzionatorie di condotte delittuose riconnesse alla materia delle armi e degli stupefacenti, integrando, altresì, le previsioni normative con nuove fattispecie quali la pubblica intimidazione con uso di armi (art. 421-*bis* c.p.), dall'altro si adottano regole volte ad incentivare l'osservanza dell'obbligo di istruzione del minore, assumendo l'elusione scolastica come dinamica

fattispecie, per cui si rinvia a C. RUGA RIVA, *La festa è finita. Prime osservazioni sulla fattispecie che incrimina i "rave party" (e molto altro)*, cit., e S. MALLARDO, *Il decreto-legge n. 162 del 31 ottobre 2022. La disciplina anti-rave riveduta ... e corretta?*, cit. In particolare, per le critiche rivolte all'originaria formulazione della fattispecie, si veda E. ANTONUCCI, *"La norma anti-rave? Un caso di analfabetismo legislativo"*. Parla Tullio Padovani, in *Il Foglio*, 1 novembre 2022.

⁵⁵⁴ In senso favorevole alle modificazioni operate, C. CUPELLI, *Le modifiche al decreto rave e la virtù del dialogo parlamentare. Un segnale per le riforme in tema di giustizia*, in *Il Foglio*, 17 dicembre 2022.

⁵⁵⁵ In questi termini S. BERNARDI, *Convertito in legge il d.l. "Caivano" in tema di contrasto al disagio e alla criminalità minorili: una panoramica dei numerosi profili d'interesse per il penalista*, in *Sistema Penale*, fasc. 11, 2023. In argomento si segnala, altresì, A. CAVALIERE, *Il c.d. decreto Caivano: tra securitarismo e simbolicità*, in *Penale Diritto e Procedura*, 9 febbraio 2024.

criminogena dotata di un «valore di incoraggiamento alla devianza»⁵⁵⁶ e, pertanto, configurando una responsabilità penale a carico di chi, responsabile dell'adempimento di detto obbligo di formazione, non si adopera per il suo effettivo soddisfacimento (art. 570-ter c.p.)⁵⁵⁷.

Ancora, invocando la «potenza salvifica del diritto penale», l'esecutivo Meloni appresta un severo apparato punitivo a tutela di chi ricopra specifici ruoli nella società. Così, in linea di continuità con gli interventi legislativi realizzati dal governo Conte II a protezione del personale sanitario, la legge 26 maggio 2023, n. 56, prima, e legge 18 novembre 2024, n. 171⁵⁵⁸, poi, ampliano il campo di applicazione ed elevano la cornice edittale della previsione di cui all'articolo 583-*quater* c.p. e, «attesa la recrudescenza di gravi episodi di violenza» non solo in danno dei professionisti, ma anche delle strutture sanitarie pubbliche, estendono la fattispecie di danneggiamento anche ai casi di distruzione, dispersione e

⁵⁵⁶ Così lo stesso decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123.

⁵⁵⁷ Più nel dettaglio, il citato articolo 570-ter c.p. (Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori), dispone: 1. Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni. 2. Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno.

⁵⁵⁸ Si tratta, rispettivamente, degli interventi legislativi che hanno convertito in legge il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, ed il decreto-legge 1° ottobre 2024, n. 137.

deterioramento di cose mobili o immobili altrui situate «all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private» o comunque «destinate al servizio sanitario» (art. 635 c.p.).

Del pari, secondo un'analogia dinamica, una più incisiva protezione è offerta anche al personale scolastico nelle scuole ed agli arbitri sui campi di gioco: con la legge 4 marzo 2024, n. 25, e con la legge 8 agosto 2025, n. 119, vedono, difatti, rispettivamente la luce nuove aggravanti per le condotte violente o minacciose commesse nei confronti «di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni» ed una nuova formulazione dell'articolo 583-*quater* c.p., esteso a ricomprendere ogni forma di lesione personale realizzata ai danni di «un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, [degli] arbitri e [degli] altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive, [del] personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e [di] chiunque svolga attività ausiliarie a essa funzionali»⁵⁵⁹.

Non scatenato da un unico episodio esemplare, ma semmai riconnesso ad una asserita ed incalzante emergenza, che dal moltiplicarsi dei singoli eventi trae alimento, è poi un secondo nucleo di interventi legislativi, all'interno del quale è possibile inquadrare le modifiche adottate per garantire maggiori livelli di sicurezza nella navigazione da diporto e nella circolazione stradale. È in questa direzione che va, perlomeno, la legge 26 settembre 2023, n. 138, che, nel solco

⁵⁵⁹ A commento delle più recenti modifiche apportate all'articolo 583-*quater* c.p. si vedano, in particolare, G.L. GATTA, *Decreto-sicurezza e lesioni a ufficiali o agenti di p.g. o di p.s. (art. 583-*quater*, co. 1 c.p.): dimenticate l'esistenza dell'aggravante di cui agli artt. 585, 576 n. 5-bis c.p. e le pene più severe per le lesioni gravi e gravissime?*, in *Sistema penale*, 22 aprile 2025 ed E. LO MONTE, *Inasprito il regime sanzionatorio per le lesioni all'arbitro di calcio (art. 583-*quater* c.p. dopo il d.l. n. 96/2025 conv. in l. 119/2025): ovvero 'molto rumore per nulla'*, in *La legislazione penale*, 24 settembre 2025.

dell'operato dell'esecutivo Renzi e della «tecnica casistica di parcellizzazione dell'omicidio colposo»⁵⁶⁰ dallo stesso introdotta, accanto all'omicidio ed alle lesioni stradali colloca l'omicidio e le lesioni nautiche; medesima rotta che segue anche la legge 25 novembre 2024, n. 177, che nel rimeditare il codice della strada e le fattispecie penalistiche di cui all'articolo 589-*bis* e 590-*bis* c.p., fa propria un'impostazione di «tolleranza zero nei confronti di chi si mette al volante» dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope⁵⁶¹.

All'interno di questo medesimo gruppo non mancano di palesarsi, da ultimo, come già nelle stagioni politiche passate, iniziative di contenimento e di contrasto alla violenza sulle donne ed alla violenza domestica: azioni che, su un piano astratto, appaiono indubbiamente necessarie e doverose per far fronte ad un fenomeno criminoso preoccupante, radicato in dinamiche di potere e di sopraffazione proprie di relazioni affettive strutturalmente discriminatorie;

⁵⁶⁰ La terminologia è ripresa da G.P. DEMURO, *Uguali ma diversi: sul reato di omicidio stradale o nautico*, in *Sistema Penale*, 21 settembre 2023, p. 37 ss. Parla di parcellizzazione di «istituti di parte generale e di fattispecie incriminatrici che costituiscono storicamente il “nucleo duro” del diritto penale anche A. MASSARO, *Omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime: da un diritto penale “frammentario” a un diritto penale “frammentato”*, cit.

⁵⁶¹ Trattasi di un *novum* legislativo da cui è sorto un nutrito dibattito teorico, soprattutto a partire dall'intervenuta soppressione del riferimento allo «stato di alterazione psicofisica» conseguente all'assunzione delle sostanze, soppressione che ha portato ad avanzare dubbi di legittimità costituzionale sulle norme intaccate dalla modifica: in argomento, tra i tanti, si vedano M.C. UBIALI, *Riforma del codice della strada (l. n. 177/2024) e “guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti” punibile a prescindere dallo stato di alterazione psico-fisica del conducente: sollevata questione di legittimità costituzionale*, in *Sistema Penale*, 17 aprile 2025; G.L. GATTA, *Guida “dopo” l'assunzione di stupefacenti (art. 187 c. strad.). Una circolare fa rientrare dalla finestra lo stato di alterazione psico-fisica ed esclude l'accertamento attraverso l'esame delle urine*, in *Sistema Penale*, 12 maggio 2025; M.L. MATTHEUDAKIS, *Guida dopo l'assunzione di stupefacenti. Altre due questioni di legittimità costituzionale sull'art. 187 c.d.s.: quali margini per un'interpretazione conforme in attesa della Corte?*, in *Sistema Penale*, 21 maggio 2025.

azioni che, tuttavia, al contempo, nella loro concreta realizzazione, possono rivelarsi terreno fertile di derive di carattere populistico e di impieghi simbolici della penalità. In tal prospettiva, nell'ambito delle politiche intraprese dal governo Meloni, se può indubbiamente accogliersi con favore quanto previsto dalla legge 24 novembre 2023, n. 168, che rinforza lo scheletro normativo a protezione della vittima ed inasprisce il trattamento di chi violi ordini di protezione contro gli abusi familiari, più problematica pare, avendo a mente i principi del diritto penale liberale, la proposta – tutt'ora in discussione⁵⁶² – di dare autonoma rilevanza all'ipotesi di femminicidio. Quest'ultima prospettiva, difatti, come additato da molti⁵⁶³, pur muovendo da una volontà emancipatoria e di antidiscriminazione⁵⁶⁴, rischia di tradursi essa stessa in una anomala forma di

⁵⁶² Quello che prospetta l'introduzione del delitto di femminicidio è, al tempo in cui si scrive, ancora un disegno di legge, il cui testo si rinviene all'indirizzo <https://www.camera.it/leg19/126?leg=19&idDocumento=2528>.

⁵⁶³ Nell'ampio dibattito formatosi in argomento si segnalano, in particolar modo: R. BARTOLI, *Il tornante del femminicidio: si compirà il passaggio dal populismo al sadismo penale?*, in *Sistema Penale*, 15 luglio 2025; M. DONINI, *Perché non introdurre un reato di femminicidio che c'è già*, in *Sistema Penale*, 18 marzo 2025; G. FIANDACA, *Cari Prof. di Diritto penale, è l'ora di protestare contro il delitto di femminicidio*, in *Sistema Penale*, 14 marzo 2025; G.L. GATTA, *Il reato di femminicidio: una proposta da riformulare. Tra real politik e principi costituzionali*, in *Sistema Penale*, 20 giugno 2025; D. PULITANÒ, *Messaggi normativi e messaggi culturali. La discussione sul femminicidio*, in *Sistema Penale*, 21 giugno 2025; M. ROMANO, *l'ipertrofia legislativa in materia penale di matrice populista e securitaria: l'emblematico caso del d.d.l. "femminicidio"*, in *Penale Diritto e Procedura*, 2 luglio 2025. Di segno contrario e a favore dell'introduzione del delitto di cui si discute P. DI NICOLA TRAVAGLINI, *Il femminicidio esiste ed è un delitto di potere*, in *Sistema Penale*, 2 maggio 2025.

⁵⁶⁴ Precisa sul punto F. MENDITTO, *Riflessioni sul delitto di femminicidio*, in *Sistema Penale*, 2 aprile 2025: «la previsione di una fattispecie penale autonoma consentirà di nominare un fenomeno radicato e, a tutti gli operatori del diritto e a ogni livello, di riconoscerlo e approfondire le ragioni strutturali della specifica violenza contro le donne»; e ancora P. DI NICOLA TRAVAGLINI, *Il femminicidio esiste ed è un delitto di potere*, cit., p. 4 ss.: «il potere di nomina esprime,

discriminazione all'inverso, facendo discendere dal solo genere dell'autore e della vittima del reato un diverso e precipuo disvalore penale della condotta realizzata. Il tutto, peraltro, in un terreno materialmente già battuto dalla legislazione criminale e dalle sue previsioni; terreno in cui si creerebbe, conseguentemente, una duplicazione normativa, difficilmente conciliabile con il principio di necessità della risposta penale. Se portato a legge senza le dovute cautele, insomma, il disegno finirebbe per assumere la tipica fisionomia di un vessillo securitario: lasciate in secondo piano le attese di prevenzione, di deterrenza e di rieducazione, la previsione di pena assurgerebbe a mero segnale culturale di pronta visibilità, senz'altro rassicurante per i consociati, ma velatamente anche afflittivo per i loro diritti fondamentali; e ciò poiché lo stesso non sarebbe pienamente rispondente ai principi fondamentali nella sua essenza di sovrabbondante esercizio dello *ius puniendi*, non necessario, non sussidiario, non liberale⁵⁶⁵: si rivelerebbe, allora, «un'utile ingiustizia», che tuttavia «non può essere tollerata da quel legislatore che vuol chiudere tutte le porte alla vigilante tirannia»⁵⁶⁶.

nell'ambito giuridico, gli schemi con cui viene consacrato l'ordine stabilito, necessariamente fondato sulla realtà sociale e da questa riconosciuto, e fissa categorie di pensiero che lo riproducono».

⁵⁶⁵ In questo senso, in particolare, R. BARTOLI, *Il tornante del femminicidio: si compirà il passaggio dal populismo al sadismo penale?*, cit., p. 2 ss., ove l'A. osserva: «ogni surplus di violenza di Stato è illegittimo e poiché si tratta di esercizio della violenza nei confronti di una persona, che, ancorché rea, resta persona, il *surplus* di violenza si può definire non solo come illegittimo, ma anche come criminale, perché, comportando un esercizio di violenza abusivo degrada lo Stato al pari di chi delinque aggredendo».

⁵⁶⁶ C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, cit., p. 61. A commento del passaggio utile rinviare a G. MARINUCCI, *Beccaria penalista, nostro contemporaneo*, cit., p. 2032 ss.

CONCLUSIONE

LA CRIMINALIZZAZIONE: CIÒ CHE È, CIÒ CHE DEVE ESSERE

«È meglio prevenire i delitti che punirgli. Questo è il fine principale d'ogni buona legislazione, che è l'arte di condurre gli uomini al massimo di felicità o al minimo d'infelicità possibile, per parlare secondo tutt'i calcoli dei beni e dei mali della vita»

CESARE BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, 1764, p. 107.

Giunti al termine della presente trattazione, si fa impellente l'esigenza di trovare risposta ai quesiti che hanno guidato la nostra analisi: l'ordinamento penalistico è cronicamente affetto da gigantismo? E detta degenerazione ipertrofica è patologia terminale, irreversibile ed incurabile? Limitando l'attenzione alla maggior parte della letteratura formatasi in materia⁵⁶⁷ o alle testate giornalistiche che, suscitando scalpore, enfatizzano a grandi caratteri le sole dinamiche patologiche del sistema⁵⁶⁸, parrebbe inevitabile rispondere affermativamente. E, d'altronde, è del pari innegabile che la nomorrea penale,

⁵⁶⁷ Si fa qui richiamo alla dottrina richiamata in seno ai capitoli 2 e 3, in particolar modo a quella cui si fa rinvio in sede di trattazione delle generali dinamiche di *overcriminalisation* e cui si rimanda via via nell'analisi dei più eclatanti interventi legislativi succedutisi dal 2008 ad oggi.

⁵⁶⁸ Insieme ai plurimi articoli riferibili ai singoli casi di cronaca ed all'inflazione legislativa da questi generata, già richiamati nel capitolo 3 della presente trattazione, si vedano, a mero titolo di esempio, S. CASSESE, *L'oscurità delle leggi ci fa male*, in *Corriere della Sera*, 4 maggio 2025; B. ROMANO, *Il (facile) ricorso al diritto penale, tra populismo legislativo e populismo giudiziario*, in *Il Foglio*, 22 maggio 2025; E. ANTONUCCI, *Il decreto Sicurezza è l'ennesimo trionfo del populismo penale. Ma non tutto è da buttare*, in *Il Foglio*, 4 giugno 2025; S. SEGIO, *Sicurezza. Il governo del manganello*, in *Il manifesto*, 4 giugno 2025.

che a gran voce si denuncia, esiste e si manifesta nella realtà tangibile, quale sviluppo antitetico della matrice ideologica e liberale da cui la società prende forma, deteriore e massimamente afflittiva per i beni fondamentali dei consociati che sarebbe chiamata a proteggere. Né il fenomeno di cui si discute potrebbe definirsi altrimenti o in termini positivi: «gli attacchi alla stessa civile convivenza che connotano fatti di grave criminalità, non possono comportare il sacrificio di taluni dei diritti su cui essa si fonda», giacché «conculcare i diritti fondamentali oltre i limiti di proporzione ad essi intrinseci equivale ad attentare, per altra via, alla stessa civile convivenza che, in uno stato sociale di diritto, deve fondarsi proprio sul rispetto dei principi che presiedono alle garanzie dei diritti fondamentali»⁵⁶⁹.

Cionondimeno, etichettare l'ordinamento intero come patologico prodotto di un'espansione immotivata della penalità, oppure far coincidere qualsivoglia ricorso al penale da parte del legislatore con la problematica dinamica dell'ipertrofia, pare una ipocondriaca sineddoche, un pregiudizio cognitivo in virtù del quale, alla maggiore consapevolezza acquisita sull'esistenza del morbo, alla scoperta delle sue singole manifestazioni, secondo schemi ricorrenti, si fa seguire un'inconscia ricerca delle sue ulteriori espressioni – e solo di queste – e si addivene alla convinzione di una sua elevata frequenza, con conseguente diagnosi di uno stadio ormai terminale della malattia⁵⁷⁰. Avendo, però, a riferimento i dati empirici quantitativi e qualitativi consegnati dall'esame condotto nel terzo capitolo⁵⁷¹, non può ignorarsi come lo sviluppo anomalo del sistema penale sia riferibile soltanto a forme episodiche di ipertrofia,

⁵⁶⁹ Il passaggio è ripreso da S. MOCCIA, *La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale*, cit., p. 151.

⁵⁷⁰ Il pregiudizio cognitivo cui si fa riferimento è anche identificato come effetto *Baader-Meinhof* o *bias* dell'illusione di frequenza, per il cui approfondimento si rinvia alla letteratura di settore.

⁵⁷¹ Si rinvia qui ai contenuti del terzo capitolo e dell'appendice, posta al fondo della trattazione.

riconducibili a specifici interventi legislativi ed a determinati contesti politici e sociali. Accanto a questi permane, allora, un sostrato fisiologico e razionale del diritto penale; sostrato in cui si sovrappongono contrazioni della penalità, ispirate a logiche di razionalizzazione, depenalizzazione e semplificazione, ed ampliamenti dovuti e necessari, sospinti da quei fattori e da quelle esigenze di difesa che – come osservato nel secondo capitolo della trattazione – legittimamente impongono l’attivazione del controllo penale, in termini di efficienza e di rispetto delle garanzie formali e sostanziali; sostrato che, in definitiva, è una componente necessaria in una società complessa e tecnologicamente avanzata, in cui l’evoluzione dei rapporti economici, dei saperi scientifici e delle conoscenze impone un continuo fluire delle norme, per adattarsi coerentemente al contesto in cui sono contenute.

In altri termini, e secondo una visione globale, il sistema penale italiano, pur attraversato da momenti di disordinata espansione, non è, nel suo complesso ipertrofico, né caratterizzato, nei suoi tratti strutturali, da un’irreversibile patologia; patologici sono, semmai, i singoli interventi contingenti, simbolici e populistici che di esso fanno parte, isolati fenomeni morbosi che fanno dell’ipertrofia una malattia intermittente e non onnipresente.

Così, ridipinta secondo un più realistico ottimismo, l’esperienza legislativa del paese conserva margini di equilibrio e profili di recuperabilità, riferibili a quelle episodiche manifestazioni problematiche di cui si è detto. Manifestazioni problematiche nei confronti delle quali pare necessario – seguendo un percorso circolare che riconduce all’analisi condotta nel primo capitolo del presente elaborato – valorizzare ed utilizzare il rimedio consegnato dal principio di sussidiarietà; principio capace di dispiegare il proprio potenziale, non solo a monte, in sede di orientamento ed elaborazione delle scelte del legislatore, ma altresì a valle, sul piano giuridico e giudiziale, ove allo stesso può

e deve riconoscersi dignità di parametro di legittimità costituzionale delle scelte in materia penale. Il tutto in nome dell'assoluta inviolabilità della libertà personale, inevitabilmente violata dalla criminalizzazione che, nella penombra dell'ineffettività, dimentichi il proprio ruolo di *ratio extrema*, perda potere d'acquisto a seguito della propria sovrabbondante espansione e, ciononostante, finisca con l'infliggere, con il suo elevatissimo costo sociale, un ulteriore danno alla situazione sociale; «servendo, così, poco e male le ragioni della democrazia»⁵⁷².

⁵⁷² S. MOCCIA, *La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale*, cit., p. 158.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- ALAGNA R., *Tipicità e riformulazione del reato*, Bononia University Press, Bologna, 2007;
- ALESSANDRI A., *L'assedio al diritto penale costituzionale*, in *Sistema Penale*, 15 aprile 2025;
- AMATI E., *Insorgenze populiste e produzione del penale*, in F. Giunta, R. Guerrini, V. Maiello, S. Seminara, F. Sgubbi (a cura di), *Diritto penale e paradigma liberale. Tensioni e involuzioni nella contemporaneità. Atti del convegno di Siena, Certosa di Pontignano, 24 e 25 maggio 2019*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2020;
- AMATI E., *L'enigma penale. L'affermazione politica dei populismi nelle democrazie liberali*, Giappichelli Editore, Torino, 2020;
- AMODIO E., *A furor di popolo. La giustizia vendicativa gialloverde*, Donzelli Editore, Milano, 2019;
- ANASTASIA S., ANSELMi M., FALCINELLI D., *Populismo penale: una prospettiva italiana*, Wolters Kluwer, Milano, 2020;
- ANSELMi M., *Populismo e populismi*, in S. Anastasia, M. Anselmi, D. Falcinelli, *Populismo penale: una prospettiva italiana*, Wolters Kluwer, Milano, 2020;
- ANTÓN-MELLÓN J., ÁLVAREZ G., ROTHSTEIN P.A., *Populismo punitivo en España (1995-2015): presión mediática y reformas legislativas*, in *Revista Española de Ciencia Política*, fasc. 43, 2017;
- ANTÓN-MELLÓN J., ANTÓN CARBONELL E., *Populismo punitivo, opinión pública y leyes penales en España (1995-2016)*, in *Revista Internacional de Pensamiento Político*, vol. 12, 2017;
- ANTONUCCI E., *"La norma anti-rave? Un caso di analfabetismo legislativo". Parla Tullio Padovani*, in *Il Foglio*, 1° novembre 2022;

- ANTONUCCI E., *Il decreto Sicurezza è l'ennesimo trionfo del populismo penale. Ma non tutto è da buttare*, in *Il Foglio*, 4 giugno 2025;
- ARENDT H., *Le origini del totalitarismo*, Einaudi, Torino, 2009;
- BARATTA A., *Positivismo giuridico e scienza del diritto penale. Aspetti teoretici e ideologici dello sviluppo della scienza penalistica tedesca dall'inizio del secolo al 1933*, A. Giuffrè, Milano, 1966;
- BARATTA A., *Prefazione*, in S. Moccia, *La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1995;
- BARBERIS M., *Etica per giuristi*, Laterza, Bari-Roma, 2006;
- BARTOLI R., *Il tornante del femminicidio: si compirà il passaggio dal populismo al sadismo penale?*, in *Sistema Penale*, 15 luglio 2025;
- BARTOLUCCI L., *Il più recente cammino delle generazioni future nel diritto costituzionale*, in *Osservatorio Costituzionale AIC*, fasc. 4, 2021;
- BAUMAN Z., *Liquid Modernity*, Polity Press, Malden (USA), 2000;
- BECCARIA C., *On crimes and punishments and other writings*, Cambridge University Press, Cambridge, 1995;
- BECCARIA C., *Dei delitti e delle pene* (1764), ed. a cura di F. Venturi, Torino, 2003;
- BENTHAM J., *Introduzione ai principi della morale e della legislazione* (1789), trad. it. a cura di O. Marcacci, Utet, Torino, 1998;
- BERNARDI S., *Il nuovo principio della "riserva di codice" e le modifiche al codice penale*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 9 aprile 2018;

- BERNARDI S., *Convertito in legge il d.l. "Caivano" in tema di contrasto al disagio e alla criminalità minorili: una panoramica dei numerosi profili d'interesse per il penalista*, in *Sistema Penale*, fasc. 11, 2023;
- BERNASCONI C., *L'educazione digitale come strumento di contenimento dei rischi di vittimizzazione rispetto ai reati nella "rete"*, in *DisCrimen*, 14 settembre 2023;
- BERTOLESI R., *Ancora nuove norme in materia di terrorismo. Legge 28 luglio 2016, n. 153: una primissima lettura*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 19 ottobre 2016;
- BESTAGNO C., *Truffe online; si applica l'aggravante della minorata difesa o l'aggravante dell'uso di strumenti informatici e telematici? I rapporti tra le due circostanze dopo il decreto sicurezza 2025*, in *Giurisprudenza Penale Web*, fasc. 5, 2025;
- BIANCHI M., *I confini della repressione penale della pornografia minorile. La tutela dell'immagine sessuale del minore fra esigenze di protezione e istanze di autonomia*, Giappichelli Editore, Torino, 2019;
- BIFULCO R., *Primissime riflessioni alla l. cost. 1/2022 in materia di tutela dell'ambiente*, in *Federalismi.it*, 6 aprile 2022;
- BIN R., *Diritti e argomenti. Il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale*, Giuffrè Editore, Milano, 1992;
- BIRNBAUM F., *Ueber das Erfordernib einer Rechtsverletzung zum Begriffe des Verbrechens*, in *Archiv des Criminalrechts, Neue Folge*, 1834;
- BOBBIO N., *Prefazione*, in L. Ferrajoli, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Editori Laterza, Bari, 1989;
- BOBBIO N., *L'età dei diritti*, Einaudi, Torino, 1990;
- BODEI GIGLIONI G., *L'oikos: realtà familiare e realtà economica*, in S. Settis (a cura di), *I Greci. Storia Cultura Arte Società*, Giulio Einaudi Editore, Torino, 1997, vol. 2.1;

- BONFANTI R., *La riserva di codice: un tentativo inidoneo di riforma. Analisi sull'impatto dell'art. 3-bis c.p. sul sistema penale italiano a quasi tre anni dalla sua introduzione*, in *Diritto penale e uomo*, fasc. 4, 2021;
- BONINI S., *Funzione «strumentale» e funzione «simbolica» del diritto penale, fra discorsività «critica» e discorsività «dialogica»*, in Aa.Vv., *La società punitiva. Populismo, diritto penale simbolico e ruolo del penalista*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 21 dicembre 2016;
- BONINI S., *La funzione simbolica nel diritto penale del bene giuridico*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018;
- BORRACCETTI V., *Considerazioni sulla funzione «ideologica» del diritto penale*, in M. De Acutis, G. Palombarini (a cura di), *Funzioni e limiti del diritto penale. Alternative di tutela*, Cedam, Padova, 1984;
- BOTTOMS A.E., *The Philosophy and Politics of Punishment and Sentencing*, in C. Clarkson, R. Morgan, *The Politics in Sentencing Reform*, Clarendon, Oxford, 1995;
- BRICOLA F., *Teoria generale del reato*, in *Novissimo Digesto Italiano*, Utet, Torino, 1974;
- BRICOLA F., *Introduzione a F. Carrara «Programma del corso di diritto penale»*, in F. Bricola, *Politica criminale e scienza del diritto penale*, Il Mulino, Bologna, 1997;
- BRUNETTI P., *Diritto penale del nemico: una lettura critica dei presupposti filosofici*, in *Penale Diritto e Procedura*, 29 maggio 2020;
- CADOPPI A. (a cura di), *Commentario delle norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia*, CEDAM, Padova, 1999;
- CADOPPI A., *Il "reato penale". Teorie e strategie di riduzione della criminalizzazione*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2022;
- CADOPPI A., *"Too much criminal law". Per una drastica riduzione della criminalizzazione*, in *Studi Senesi*, fasc. 1, 2022;

- CALDERÓN DE LA BARCA P., *En esta vida todo es verdad y todo mentira* (1687), Ediciones Simancas, Madrid, 1900;
- CANESTRARI S., CORNACCHIA L., DE SIMONE G., *Manuale di diritto penale. Parte Generale*, II ed., Il Mulino, Bologna, 2017;
- CANOVAN M., *Populism*, Harcourt Brace Javonovich, New York, 1981;
- CARNELUTTI F., *Teoria generale del reato*, Cedam, Padova, 1933;
- CARRARA F., *Un nuovo delitto*, in *Opuscoli di diritto criminale*, Tipografia Giusti, Lucca, 1889, vol. IV;
- CARRARA F., *Programma del corso di diritto criminale. Parte generale*, Il Mulino, Bologna, 1993, vol. I;
- CASSESE S., *L'oscurità delle leggi ci fa male*, in *Corriere della Sera*, 4 maggio 2025;
- CATENACCI M., *La tutela penale dell'ambiente. Contributo all'analisi delle norme penali a struttura «sanzionatoria»*, CEDAM, Roma, 1996;
- CATENACCI M., *L'introduzione dei delitti contro l'ambiente nel codice penale. Una riforma con poche luci e molte ombre*, in *Rivista Quadrimestrale di Diritto dell'Ambiente*, n. 2, 2015;
- CAVALIERE A., *Il c.d. decreto Caivano: tra securitarismo e simbolicità*, in *Penale Diritto e Procedura*, 9 febbraio 2024;
- CAVALIERE A., *Qualche considerazione sui rapporti tra teoria e prassi in diritto penale*, in *Archivio Penale*, n. 1, 2024;
- COCCO G., *Riflessioni su punibilità, sussidiarietà e teoria del reato. Tra vecchi e nuovi istituti*, in *L'Indice Penale*, fasc. 3, 2015;
- CONTIERI E., *Dialettica del bene giuridico. Per il recupero di una prospettiva costituzionalmente orientata*, Pacini Giuridica, Pisa, 2019;

- COTTURRI G., *Potere sussidiario. Sussidiarietà e federalismo in Europa e in Italia*, Carocci Editore, Roma, 2001;
- CUPELLI C., *Le modifiche al decreto rave e la virtù del dialogo parlamentare. Un segnale per le riforme in tema di giustizia*, in *Il Foglio*, 17 dicembre 2022;
- D'AQUINO T., *De regno ad regem Cypri*, Editori di San Tommaso, Roma, 1979;
- D'ATENA A., *Costituzione e principio di sussidiarietà*, in *Quaderni costituzionali*, n. 1, marzo 2001;
- D'ATENA A., *La sussidiarietà tra valori e regole*, in *Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente*, n. 2, 2004;
- D'AURIA S., *Il terrorismo islamista: dalle origini allo Stato Islamico. Strategie e normative di contrasto*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, n. 2, 2015;
- DE FLAMMINEIS S., *L'età della (apparente) codificazione: brevi riflessioni sul d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, fasc. 6, 2018;
- DE LEONARDIS M., *Ultima ratio regum. Forza militare e relazioni internazionali*, Monduzzi Editoriale, Varese, 2013;
- DE LIA A., *"Ossi di seppia"? appunti sul principio di offensività*, in *Archivio Penale*, n. 2, 2019;
- DEMURO G.P., *Ultima ratio: alla ricerca di limiti all'espansione del diritto penale*, in *Rivista internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana*, fasc. 11, 2013;
- DEMURO G.P., *I delitti contro il patrimonio culturale nel codice penale: prime riflessioni sul nuovo titolo VIII-bis*, in *Sistema Penale*, 29 aprile 2022;
- DEMURO G.P., *Uguali ma diversi: sul reato di omicidio stradale o nautico*, in *Sistema Penale*, 21 settembre 2023;
- DEMURO G.P., *Art. 640*, in E. Dolcini, G.L. Gatta (diretto da), *Codice penale commentato*, Wolters Kluwer, Milano, 2025;

- DE NOZZA G., *Il diritto dell'ambiente nella prospettiva della tutela amministrativa e penale*, in *Sistema Penale*, 24 novembre 2024;
- DI NICOLA TRAVAGLINI P., *Il femminicidio esiste ed è un delitto di potere*, in *Sistema Penale*, 2 maggio 2025;
- DONADIO R., POVOLEDO E., *Facing crisis, technocrats take charge in Italy*, in *The New York Times*, 16 novembre 2011 ;
- DONINI M., *Il delitto contravvenzionale. Culpa iuris e oggetto del dolo nei reati a condotta neutra*, Giuffrè, Milano, 1993;
- DONINI M., *Metodo democratico e metodo scientifico nel rapporto fra diritto penale e politica*, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, fasc. 1, 2001;
- DONINI M., *Alla ricerca di un disegno. Scritti sulle riforme penali in Italia*, Cedam, Padova, 2003;
- DONINI M., *Oltre il tecnicismo e l'ideologia: per una costruzione più scientifica delle leggi penali*, in M. Donini (a cura di), *Modelli ed esperienze di riforma del diritto penale complementare*, Atti del Convegno di Modena, 14-15 dicembre 2001, Giuffrè, Milano, 2003;
- DONINI M., *Sussidiarietà penale e sussidiarietà comunitaria*, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, fasc. 1-2, 2003;
- DONINI M., *Il volto attuale dell'illecito penale. La democrazia penale tra differenziazione e sussidiarietà*, Giuffrè Editore, Milano, 2004;
- DONINI M., PAPA M. (a cura di), *Diritto penale del nemico. Un dibattito internazionale*, Giuffrè, Milano, 2007;
- DONINI M., *Sicurezza e diritto penale*, in *Cassazione Penale*, n. 10, 2008;

- DONINI M., *Il principio di offensività. Dalla penalistica italiana ai programmi europei*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, fasc. 4, 2013;
- DONINI M., *Il diritto penale come etica pubblica. Considerazioni sul politico quale 'tipo d'autore'*, Mucchi Editore, Modena, 2014;
- DONINI M., STORTONI L. (a cura di), *Il diritto penale tra scienza e politica. Nel ricordo di Franco Bricola vent'anni dopo*, Bononia University Press, Bologna, 2015;
- DONINI M., *Scienza penale e potere politico*, in M. Donini, L. Stortoni (a cura di), *Il diritto penale tra scienza e politica. Nel ricordo di Franco Bricola vent'anni dopo*, Bononia University Press, Bologna, 2015;
- DONINI M., *La riserva di codice (art. 3-bis c.p.) tra democrazia normante e principi costituzionali. Apertura di un dibattito*, in *La legislazione penale*, 20 novembre 2018;
- DONINI M., *Il penale come religione di massa e l'ennesima riforma della giustizia*, in *Sistema Penale*, 18 luglio 2023;
- DONINI M., *Perché non introdurre un reato di femminicidio che c'è già*, in *Sistema Penale*, 18 marzo 2025;
- DWORKIN R., *I diritti presi sul serio* (1978), il Mulino, Bologna, 2010;
- EUSEBI L., *Senza politica criminale non può darsi diritto penale. L'essere e il dover essere della risposta ai reati nel pensiero di Massimo Pavarini*, in *Criminalia*, 2015;
- FALCINELLI D., *Dal diritto penale "emozionale" al diritto penale "etico". Il garantismo costituzionale contro l'illusione di giustizia del populismo penale*, in S. Anastasia, M. Anselmi, D. Falcinelli, *Populismo penale: una prospettiva italiana*, Wolters Kluwer, Milano, 2020;
- FASSÒ G., *Illuminismo*, in *Novissimo Digesto Italiano*, VIII, Torino, 1962;
- FAVARA F., *Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2004*, in *Corte di Cassazione Web*, 11 gennaio 2005;

- FERRAJOLI L., *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Editori Laterza, Bari, 1989;
- FERRAJOLI L., *Democrazia e paura*, in M. Bovero, V. Panzè (a cura di), *La democrazia in nove lezioni*, Laterza, Bari, 2010;
- FIANDACA G., *Aspetti problematici del rapporto tra diritto penale e democrazia*, in *Il Foro Italiano*, vol. 134, n. 1, 2011;
- FIANDACA G., *Sul bene giuridico. Un consuntivo critico*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2014;
- FIANDACA G., *Populismo politico e populismo giudiziario*, in *DisCrimen*, 2 settembre 2018;
- FIANDACA G., *Intorno al diritto penale liberale*, in *DisCrimen*, 10 giugno 2019;
- FIANDACA G., *Cari Prof. di Diritto penale, è l'ora di protestare contro il delitto di femminicidio*, in *Sistema Penale*, 14 marzo 2025;
- FLORIDI L., *La quarta rivoluzione. Come l'infosfera sta trasformando il mondo*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2017;
- FORZATI F., *Il congedo dell'ultima ratio fra sistema sanzionatorio multilivello e penale totale: verso la pena come unica ratio?*, in *Archivio Penale*, fasc. 1, 2020;
- FOUCAULT M., *Teoria ed istituzioni penali*, Feltrinelli, Milano, 2019;
- FRAGASSO B., *Il d.l. n. 34/2023 inaspreisce le pene per le lesioni ai danni del personale sanitario (art. 583-quater, co. 2, c.p.): circostanza aggravante o figura autonoma di reato?*, in *Sistema Penale*, fasc. 4, 2023;
- FRANCOLINI G., *Abbandonare il bene giuridico? Una prospettiva procedurale per la legittimazione del diritto penale*, Giappichelli Editore, Torino, 2014;
- GALLI C., *Sovranità*, Il Mulino, Bologna, 2019;

- GARLATI L., *La macchina del flagello. Romagnosi alla ricerca della pena perfetta*, in *Italian Review of Legal History*, fasc. 7, 2015;
- GATTA G.L., *Riforma della giustizia penale: contesto, obiettivi e linee di fondo della "legge Cartabia"*, in *Sistema Penale*, 15 ottobre 2021;
- GATTA G.L., GIALUZ M. (diretto da), *Riforma Cartabia. Le modifiche al sistema penale*, Giappichelli, Milano, 2024;
- GATTA G.L., *Decreto-sicurezza e lesioni a ufficiali o agenti di p.g. o di p.s. (art. 583-quater, co. 1 c.p.): dimenticate l'esistenza dell'aggravante di cui agli artt. 585, 576 n. 5-bis c.p. e le pene più severe per le lesioni gravi e gravissime?*, in *Sistema penale*, 22 aprile 2025;
- GATTA G.L., *Guida "dopo" l'assunzione di stupefacenti (art. 187 c. strad.). Una circolare fa rientrare dalla finestra lo stato di alterazione psico-fisica ed esclude l'accertamento attraverso l'esame delle urine*, in *Sistema Penale*, 12 maggio 2025;
- GATTA G.L., *Il reato di femminicidio: una proposta da riformulare. Tra real politik e principi costituzionali*, in *Sistema Penale*, 20 giugno 2025;
- GENTILE G., *Il carcere e l'idea dello scopo*, in *La legislazione penale*, 24 aprile 2021;
- GENTILE G., *I rave party tra propaganda politica e diritto penale*, in *La legislazione penale*, 24 maggio 2023;
- GRASSI S., *Ambiente e Costituzione*, in *Rivista Quadrimestrale di Diritto dell'Ambiente*, n. 3, 2017;
- GROSSI L., *I "nuovi" obblighi costituzionali di tutela penale: dall'an al quomodo dell'incriminazione*, in *La Legislazione Penale*, 9 gennaio 2024;
- GROSSO C.F., *Riserva di codice, diritto penale minimo, carcere come extrema ratio di tutela penale*, in U. Curi, G. Palombarini (a cura di), *Diritto penale minimo*, Donzelli Editore, 2002;

- HARCOURT B.E., *“Dei delitti e delle pene” di Beccaria: uno strumento di riflessione sulla storia delle fondamenta del diritto penale moderno*, trad. it. a cura di A. Corda, in *Criminalia*, 2013;
- HOBBS T., *Leviathan, sive de materia, forma et potestate civitatis ecclesiasticae et civilis*, trad. lat., in W. Molesworth (a cura di), *Opera philosophica quae latine scripsit omnia*, Scientia Verlag, Aalen, 1965;
- HUSAK D., *Overcriminalisation. The Limits of the Criminal Law*, Oxford University Press, New York, 2008;
- HUSAK D., *Six questions about overcriminalisation*, in *Annual review of criminology*, vol. 6, 2023 ;
- INSOLERA G. (a cura di), *La legislazione penale compulsiva*, Cedam, Padova, 2006;
- INSOLERA G., *Declino e caduta del diritto penale liberale*, Edizioni ETS, Pisa, 2019;
- INSOLERA G., *Il populismo penale*, in *DisCrimen*, 13 giugno 2019;
- INSOLERA G., *Consenso sociale e diritto penale*, in F. Giunta, R. Guerrini, V. Maiello, S. Seminara, F. Sgubbi (a cura di), *Diritto penale e paradigma liberale. Tensioni e involuzioni nella contemporaneità. Atti del convegno di Siena, Certosa di Pontignano, 24 e 25 maggio 2019*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2020;
- JAREBORG N., *Criminalisation as Last resort (Ultima Ratio)*, in *Ohio State Journal of Criminal Law*, vol. 2, n. 2, 2005;
- LARIZZA S., *Cesare Beccaria e il principio di stretta necessità del diritto penale*, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, fasc. 4, 2014;
- LASCURAÍN SÁNCHEZ J.A., *La proporcionalidad de la norma penal*, in *Cuadernos de Derecho Público*, n. 5, settembre-dicembre 1998;
- LASCURAÍN SÁNCHEZ J.A., RUSCONI M.A., *El principio de proporcionalidad penal*, Ad Hoc, Buenos Aires, 2014;

- LAURO A., *Note critiche sulla crisi del governo Conte II e la formazione del governo Draghi*, in *Consulta Online*, fasc. 2, 2021;
- LEO G., *Le trasformazioni delle legalità penale nel sistema multilivello delle fonti*, in *Questione Giustizia*, fasc. 4, 2016;
- LO MONTE E., *Inasprito il regime sanzionatorio per le lesioni all'arbitro di calcio (art. 583-
quater c.p. dopo il d.l. n. 96/2025 conv. in l. 119/2025): ovvero 'molto rumore per nulla'*, in *La legislazione penale*, 24 settembre 2025;
- LONGO E., *La funzione legislativa nella XVI e XVII legislatura. Spunti per un'indagine a partire
dal Rapporto sulla legislazione 2017-2018*, in *Federalismi.it*, fasc. 3, 2019;
- LOSAPPIO G., *Dei nuovi delitti di omicidio e lesioni "stradali"*, in *Diritto Penale Contemporaneo*,
30 giugno 2016;
- LOSAPPIO G., *Riserva di codice penale. La ri-codificazione che decodifica (codex reloaded)*, in
Archivio Penale, n. 1, 2023;
- LUPO N., *Un governo "tecnico-politico"? Sulle costanti nel modello dei governi "tecnici", alla
luce della formazione del governo Draghi*, in *Federalismi.it*, n. 8, 2021;
- MACCABIANI N., FRAU M., TIRA E., *Dalla crisi del IV governo Berlusconi alla formazione del I
governo Monti*, in *Rivista AIC*, n. 1, 2012;
- MAIELLO V., *Il diritto penale che cambia in una conversazione tra Francesco Palazzo e Francesco
Viganò*, in *DisCrimen*, 27 febbraio 2019;
- MAIELLO V., *Legge e interpretazione nel 'sistema' di Dei delitti e delle pene*, in *DisCrimen*, 18
novembre 2020;
- MALLARDO S., *Il decreto-legge n. 162 del 31 ottobre 2022. La disciplina anti-rave riveduta ... e
corretta?*, in *Osservatorio AIC*, fasc. 1, 2023;

- MANES V., *Il principio di offensività nel diritto penale. Canone di politica criminale, criterio ermeneutico, parametro di ragionevolezza*, Giappichelli Editore, Torino, 2005;
- MANES V., *Diritto penale no-limits. Garanzie e diritti fondamentali come presidio per la giurisdizione*, in *Questione Giustizia*, 18 marzo 2019;
- MANNA A., *Profili problematici della nuova legge in tema di pedofilia*, in *Indice Penale*, 1999;
- MANNA A., *Alcuni recenti esempi di legislazione penale compulsiva e di ricorrenti tentazioni circa l'utilizzazione di un diritto penale simbolico*, in Aa.Vv., *La società punitiva. Populismo, diritto penale simbolico e ruolo del penalista*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 21 dicembre 2016;
- MANTOVANI F., *Il vero "diritto penale minimo": la riduzione della criminalità?*, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, fasc. 3, 2005;
- MARINUCCI G., *Profili di una riforma del diritto penale*, in CRS (a cura di), *Beni e tecniche della tutela penale. Materiali per la riforma del codice*, Casa editrice Franco Angeli, Milano, 1987;
- MARINUCCI G., *Il diritto penale messo in discussione*, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura penale*, fasc. 3, 2002;
- MARINUCCI G., *Beccaria penalista, nostro contemporaneo*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, fasc. 4, 2014;
- MARINUCCI G., DOLCINI E., GATTA G.L., *Manuale di Diritto Penale. Parte Generale*, Tredicesima Edizione, Giuffrè Editore, Milano, 2024;
- MARRA G., *Extrema ratio ed ordini sociali spontanei. Un criterio di sindacato sulle fattispecie penali eccessive*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2018;
- MARRA G., *Il diritto penale della società punitiva. L'eccezione della libertà nella normalità della coercizione*, in *Criminalia*, 2019;

- MASERA L., *I nuovi delitti contro l'ambiente*, in R. Garofoli, T. Treu (a cura di), *Treccani. Il libro dell'anno del diritto*, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma, 2016;
- MASSARO A., *Omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime: da un diritto penale "frammentario" a un diritto penale "frammentato"*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 20 maggio 2016;
- MASTROPAOLO A., *Democrazia e populismo*, in M. Bovero, V. Pazè (a cura di), *La democrazia in nove lezioni*, Laterza, Roma, 2010;
- MATTHEUDAKIS M.L., *Guida dopo l'assunzione di stupefacenti. Altre due questioni di legittimità costituzionale sull'art. 187 c.d.s.: quali margini per un'interpretazione conforme in attesa della Corte?*, in *Sistema Penale*, 21 maggio 2025;
- MAZZACUVA N., *Sistema punitivo e diritto penale liberale*, in F. Giunta, R. Guerrini, V. Maiello, S. Seminara, F. Sgubbi (a cura di), *Diritto penale e paradigma liberale. Tensioni e involuzioni nella contemporaneità. Atti del convegno di Siena, Certosa di Pontignano, 24 e 25 maggio 2019*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2020;
- MAZZACUVA N., *L'epoca della straripante 'overcriminalisation': un possibile (immediato) rimedio*, in *Penale Diritto e Procedura*, 18 gennaio 2024;
- MENDITTO F., *Riflessioni sul delitto di femminicidio*, in *Sistema Penale*, 2 aprile 2025;
- MERKER N., *Filosofie del populismo*, Editori Laterza, Bari, 2009;
- MILLON-DELSOL C., *L'Etat subsidiaire*, trad. it. a cura di R. Sapienza, Presses Universitaires de France, Parigi, 1992;
- MOCCIA S., *La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1995;
- NAPOLETANO E., DI FIORINO E., *Il contrasto alle forme di accattonaggio nel Decreto Sicurezza: una prima analisi*, in *Giurisprudenza Penale Web*, fasc. 2, 2019;

- NEVOLA R., VERRENGIA G., PRESTIPINO M. (a cura di), *I diritti delle nuove generazioni nel nuovo art. 9 Cost. Selezione di contributi di dottrina*, in *Corte Costituzionale Servizio Studi*, ottobre 2023;
- OSSERVATORIO SULLA LEGISLAZIONE, *Rapporto 2009 sulla legislazione, tra Stato, Regioni e Unione Europea*, in *Documenti della Camera dei deputati*, 30 ottobre 2009;
- OSSERVATORIO SULLA LEGISLAZIONE, *Rapporto 2010 sulla legislazione, tra Stato, Regioni e Unione Europea*, in *Documenti della Camera dei deputati*, 29 novembre 2010;
- OSSERVATORIO SULLA LEGISLAZIONE, *Rapporto 2011 sulla legislazione, tra Stato, Regioni e Unione Europea*, in *Documenti della Camera dei deputati*, 4 novembre 2011;
- OSSERVATORIO SULLA LEGISLAZIONE, *Rapporto 2013 sulla legislazione, tra Stato, Regioni e Unione Europea*, in *Documenti della Camera dei deputati*, novembre 2013;
- OSSERVATORIO SULLA LEGISLAZIONE, *Rapporto 2014 sulla legislazione, tra Stato, Regioni e Unione Europea*, in *Documenti della Camera dei deputati*, novembre 2014;
- PADOVANI T., *Diritto penale del nemico*, Pisa University Press, Pisa 2014;
- PADOVANI T., *Prefazione*, in *Il diritto penale totale. Punire senza legge, senza verità, senza colpa. Venti tesi*, il Mulino, Bologna, 2019;
- PAGALLO U., *Testi e contesti dell'ordinamento giuridico. Sei studi di teoria generale del diritto*, Cedam, Padova, 1999;
- PALAZZO F., *La politica criminale nell'Italia repubblicana*, in Aa. Vv., *Storia d'Italia. Annali 12, La criminalità*, Einaudi, Torino, 1997;
- PALAZZO F., *Offensività e ragionevolezza nel controllo di costituzionalità sul contenuto delle leggi penali*, in G. Giostra, G. Insolera, *Costituzione, diritto e processo penale*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 1998;
- PALAZZO F., *Legalità penale: considerazioni su trasformazione e complessità di un principio 'fondamentale'*, in *Principio di legalità e diritto penale* (per Mario Sbriccoli), in

Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, Giuffrè Editore, Milano, n. 36, 2007;

PALAZZO F., VIGANÒ F., *Diritto penale. Una conversazione*, Il Mulino, Bologna, 2018;

PALIERO C.E., «Minima non curat praetor». *Ipertrofia del diritto penale e decriminalizzazione dei reati bagatellari*, Cedam, Padova, 1985;

PALIERO C.E., *Il principio di effettività nel diritto penale*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2011;

PALIERO C.E., *L'agorà e il palazzo. Quale legittimazione per il diritto penale?*, in *Criminalia*, 2012;

PALIERO C.E., *I grandi principi del diritto nell'esperienza giuridica: laicità, sussidiarietà*, in *Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche*, 2014, numero speciale, *I principi nell'esperienza giuridica*, Atti del Convegno della facoltà di Giurisprudenza della Sapienza, Roma, 14-15 novembre 2014;

PALIERO C.E., *Il diritto liquido. Pensieri post-delmasiani sulla dialettica delle fonti penali*, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, fasc. 3, 2014;

PALIERO C.E., *Il sogno di Clitennestra: mitologie della pena. Pensieri scettici su modernità e archeologia del punire*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, fasc. 2, 2018;

PALIERO C.E., *Extrema ratio: una favola raccontata a veglia? Pragmatica e paradigmatica della clausola di 'extrema ratio'*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, fasc. 3, 2018;

PALIERO C.E. (a cura di), *Il sistema penale*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2024;

PANEBIANCO G., *Una prima attuazione della riserva di codice. Tra audaci scelte e studiati silenzi*, in *La legislazione penale*, 13 novembre 2018;

PAONESSA C., *Gli obblighi di tutela penale. La discrezionalità legislativa nella cornice dei vincoli costituzionali e comunitari*, Edizioni ETS, Pisa, 2007;

- PAPA M., *Dal codice penale "scheumorfico" alle playlist. Considerazioni inattuali sul principio della riserva di codice*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, fasc. 5, 2018;
- PAPA M., *Fantastic Voyage. Attraverso la specialità del diritto penale*, Giappichelli Editore, Torino, 2019;
- PAPA M., *Finis Terrae: la pena abbandona il reato e spicca da sola il folle volo*, in *Criminalia*, 2023;
- PAPA M., *La fattispecie incriminatrice come forma simbolica*, in *DisCrimen*, 17 aprile 2025;
- PAVARINI M., *Governare la penalità. Struttura sociale, processi decisionali e discorsi pubblici sulla pena*, Bononia University Press, Bologna, 2007;
- PECORELLA C., *Art. 640 ter*, in E. Dolcini, G.L. Gatta (diretto da), *Codice penale commentato*, Wolters Kluwer, Milano, 2025;
- PEPE V., *La sussidiarietà. Nozione ed evoluzione storica*, in V. Pepe, L. Colella (a cura di), *Saggi di diritto pubblico italiano e comparato*, Edizioni Palazzo Vargas, Salerno, 2019;
- PERTICI A., *Dalle elezioni del 4 marzo 2018 alla formazione del Governo Conte*, in *Rivista AIC*, fasc. 2, 2018;
- PESSINA E., *Letteratura del diritto criminale*, in P. Rossi, *Trattato di diritto penale*, Edizione per Borroni e Scotti, Milano, 1852;
- PIETRELLA T., *Reati informatici e concorso di norme: come l'evoluzione tecnologica informa il diritto penale. Il caso delle Botnets*, in *DisCrimen*, 2 dicembre 2021;
- PLATONE, *La Repubblica*, trad. a cura di G. Lozza, Mondadori, Milano, 2018;
- PULITANÒ D., *Politica criminale*, in G. Marinucci, E. Dolcini (a cura di), *Diritto penale in trasformazione*, Giuffrè, Milano, 1985;

- PULITANÒ D., *Appunti su democrazia penale, scienza giuridica, poteri del giudice*, in G. Insolera (a cura di), *Riserva di legge e democrazia penale: il ruolo della scienza penale*, Monduzzi Editore, Bologna, 2005;
- PULITANÒ D., *Intervento*, in Aa.Vv., *La società punitiva. Populismo, diritto penale simbolico e ruolo del penalista*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 21 dicembre 2016;
- PULITANÒ D., *Populismi e penale. Sulla attuale situazione spirituale della giustizia penale*, in *DisCrimen*, 2 settembre 2018;
- PULITANÒ D., *Messaggi normativi e messaggi culturali. La discussione sul femminicidio*, in *Sistema Penale*, 21 giugno 2025;
- RAMACCI F., *I delitti di omicidio*, Giappichelli Editore, Torino, 2016;
- RAMPIONI R., *Diritto penale. Scienza dei limiti del potere punitivo*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2020;
- RECCHIA N., *Il principio di proporzionalità nel Diritto Penale. Scelte di criminalizzazione e ingerenza nei diritti fondamentali*, Giappichelli Editore, Torino, 2020;
- RESCIGNO F., *Quale riforma per l'articolo 9*, in *Federalismi.it*, 23 giugno 2021;
- RISICATO L., *Le tossine del populismo penale e gli strumenti di contrasto: leggendo Giustizia e Politica di Luigi Ferrajoli*, in *DisCrimen*, 14 giugno 2024;
- ROIATI A., *L'introduzione dell'omicidio stradale e l'inarrestabile ascesa del diritto penale della differenziazione*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 1° giugno 2016;
- ROMAGNOSI G.D., *Genesi del diritto penale (1791)*, Giuffrè, Milano, 1996;
- ROMANO B., *Il (facile) ricorso al diritto penale, tra populismo legislativo e populismo giudiziario*, in *Il Foglio*, 22 maggio 2025;
- ROMANO M., *La legittimazione delle norme penali: ancora su limiti e validità della teoria del bene giuridico*, in *Criminalia*, fasc. 1, 2011;

- ROMANO M., *l'ipertrofia legislativa in materia penale di matrice populista e securitaria: l'emblematico caso del d.d.l. "femminicidio"*, in *Penale Diritto e Procedura*, 2 luglio 2025;
- ROTOLO G., *Riserva di codice e legislazione penale complementare*, in *Jus-Online*, fasc. 3, 2019;
- ROVELLI M., TURIN S., *Governo, Gentiloni accetta l'incarico con riserva e inizia le consultazioni*, in *Corriere della Sera*, 11 dicembre 2016;
- RUGA RIVA C., *La festa è finita. Prime osservazioni sulla fattispecie che incrimina i "rave party" (e molto altro)*, in *Sistema Penale*, 3 novembre 2022;
- SBRICCOLI M., *Caratteri originari e tratti permanenti del sistema penale italiano (1860-1990)*, in L. Violante (a cura di), *Storia d'Italia. Annali 14. Legge diritto giustizia*, Einaudi Editore, Torino, 1998;
- SEGIO S., *Sicurezza. Il governo del manganello*, in *Il manifesto*, 4 giugno 2025.
- SENESE S., *La riserva di codice*, in U. Curi, G. Palombarini (a cura di), *Diritto penale minimo*, Donzelli Editore, 2002;
- SESSA A., *Ostinata criminalizzazione della clandestinità e tenuta democratica del sistema: fondamento e limiti alle opzioni della politica criminale simbolica*, in Aa.Vv., *La società punitiva. Populismo, diritto penale simbolico e ruolo del penalista*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 21 dicembre 2016;
- SGUBBI F., *Il reato come rischio sociale. Ricerche sulle scelte di allocazione dell'illegalità penale*, Il Mulino, Bologna, 1990;
- SGUBBI F., *Presentazione*, in G. Insolera (a cura di), *La legislazione penale compulsiva*, Cedam, Padova, 2006;
- SGUBBI F., *Il diritto penale totale. Punire senza legge, senza verità, senza colpa. Venti tesi*, il Mulino, Bologna, 2019;

- SICILIANO D., *Il potere dell'insetto e l'insetto del potere. Ovvero: la questione democratica in "Dei delitti e delle pene" di Cesare Beccaria*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, tomo II, fasc. 44, 2015;
- SILVA SÁNCHEZ J.M., *La expansión del derecho penal. Aspectos de la política criminal en las sociedades postindustriales*, Civitas, Madrid, 2001;
- SIRACUSA L., *Ambiente e diritto penale: brevi riflessioni fra le modifiche agli artt. 9 e 41 Cost. e le prospettive di riforma in ambito internazionale*, in *La Legislazione Penale*, 6 giugno 2023;
- SOTIS C., *Il diritto senza codice. Uno studio sul sistema penale europeo vigente*, Giuffrè Editore, Milano, 2007;
- SOTIS C., *Intervento*, in Aa.Vv., *La società punitiva. Populismo, diritto penale simbolico e ruolo del penalista*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 21 dicembre 2016;
- SPADACINI L., *Il varo del Governo Letta: larghe intese e riforme istituzionali*, in *Osservatorio AIC*, luglio 2013;
- SQUILLACI E., *Ombre e (poche) luci nella introduzione dei reati di omicidio e lesioni personali stradali*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 18 aprile 2016;
- STAIANO S., *La sussidiarietà orizzontale: profili teorici*, in *Federalismi.it*, 9 marzo 2006;
- TAGGART P., *Populism*, Open University Press, Buckingham, 2000;
- TOSI R. (a cura di), *Dizionario delle sentenze latine e greche*, Rizzoli, Milano, 1991;
- UBIALI M.C., *Riforma del codice della strada (l. n. 177/2024) e "guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti" punibile a prescindere dallo stato di alterazione psico-fisica del conducente: sollevata questione di legittimità costituzionale*, in *Sistema Penale*, 17 aprile 2025;
- UNIONE DELLE CAMERE PENALI, *Manifesto del diritto penale liberale e del giusto processo*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 8 maggio 2019;

- VALENTINI V., *Continua la navigazione a vista. Europeismo giudiziario ed europeizzazione della legalità penale continentale: incoerenze, velleità, occasioni*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 20 gennaio 2015;
- VASSALLI G., *La potestà punitiva*, Utet, Torino, 1942;
- VECCHIO F., *Declinazioni costituzionali del principio di sussidiarietà*, in C. Magnani (a cura di), *Beni pubblici e servizi sociali in tempi di sussidiarietà*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2008;
- VIGANÒ F., *Dal "diritto penale dello stato" al "diritto penale sovranazionale"*, in M. Donini, L. Garlati, M.N. Miletto, R. Orlandi, *I cardini della modernità penale dai codici Rocco alle stagioni dell'Italia repubblicana*, RomaTrE Press, Roma, 2024;
- VIOLANTE L., *Delinquere, perdonare, punire*, in Aa. Vv., *Storia d'Italia. Annali 12, La criminalità*, Einaudi, Torino, 1997;
- VIOLANTE L., *Populismo e plebeismo nelle politiche criminali*, in *Criminalia*, 2014;
- VISCONTI C., *Codice antimafia: luci e ombre della riforma*, in *Diritto Penale e Processo*, fasc. 2, 2018;
- VITALE F., *Brevi riflessioni sul reato di "frode informatica": i servizi a contenuto applicati dalle compagnie telefoniche nell'alveo dei cybercrime*, in *Archivio penale*, n. 1, 2015;
- VON JHERING R., *Lo scopo nel diritto*, trad. a cura di M.G. Losano, Einaudi, Torino, 1972;
- VON LISZT F., *La teoria dello scopo nel diritto penale*, trad. a cura di A.A. Calvi, Giuffrè, Milano, 1962;
- VORMBAUM T., *Il diritto penale frammentario nella storia e nella dogmatica*, trad. it. a cura di M. Donini, in *Diritto penale contemporaneo*, fasc. 1, 2015;
- ZAFFARONI E.R., *En busca de las penas perdidas. Deslegitimación y dogmatica jurídico-penal*, Ediar, Buenos Aires, 1998;

ZATTI F., *La fine del governo Draghi. Cosa è successo e perché. Dai primi scricchiolii della maggioranza al voto di fiducia in Senato, fino alle ipotesi sulle date delle prossime elezioni*, in *Rai News*, 21 luglio 2022

APPENDICE

TABELLE DEI RISULTATI DEL LAVORO DI RICERCA

SOMMARIO: 0. Breve premessa introduttiva. – 1. La legislazione penale nella XVI legislatura. – 1.1. Il governo Berlusconi IV: 7 maggio 2008-15 novembre 2011. – 1.2. Il governo Monti I: 16 novembre 2011-27 aprile 2013. – 2. La legislazione penale nella XVII legislatura. – 2.1. Il governo Letta I: 28 aprile 2013-21 febbraio 2014. – 2.2. Il governo Renzi I: 22 febbraio 2014-11 novembre 2016. – 2.3. Il governo Gentiloni-Silveri I: 12 dicembre 2016-31 maggio 2018. – 3. La legislazione penale nella XVIII legislatura. – 3.1. Il governo Conte I: 1° giugno 2018-4 settembre 2019. – 3.2. Il governo Conte II: 5 settembre 2019-12 febbraio 2021. – 3.3. Il governo Draghi I: 13 febbraio 2021-21 ottobre 2022. – 4. La legislazione penale nella XIX legislatura. – 4.1. Il governo Meloni I: dal 22 ottobre 2022. – 5. Raffronto conclusivo delle risultanze.

0. Breve premessa introduttiva.

Si riportano di seguito, catalogate per legislatura e per singolo governo, le risultanze del lavoro di ricerca presentate in seno al terzo capitolo della presente trattazione.

Come già riferito in detta sede, si tratta dei singoli interventi legislativi di rango primario adottati da ciascun esecutivo e che influiscono – in maniera più o meno diffusa – sul diritto penale sostanziale, sia codicistico, sia di normazione complementare. L'individuazione di un intervento come di natura penale è stata operata, come di consueto, utilizzando a riferimento il *nomen* della sanzione comminata, ovvero facendo leva sulla terminologia specifica utilizzata dallo

stesso legislatore. Le tipologie di provvedimento prese in considerazione sono solamente la legge, il decreto-legge ed il decreto legislativo; non sono riportate nelle tabelle le leggi delega, salvo quelle che apportino effettive modifiche all'ordinamento penale, né sono indicati i decreti-legge convertiti, i cui contenuti trovano collocazione in corrispondenza della legge di conversione.

L'indagine è stata svolta interrogando le banche dati istituzionali e, in particolare, la piattaforma *Normattiva*; i dati così raccolti sono stati organizzati nelle tabelle che seguono ove, per ogni atto riportato, ne sono indicate le specifiche e le modificazioni dallo stesso apportate al sistema penale.

A conclusione di ogni paragrafo si riporta, poi, una breve nota di sintesi, che procede ad una quantificazione dello *ius puniendi* del singolo periodo.

Da ultimo, a chiusura dell'appendice, si riporta una tabella che raffronta i dati numerici di tutti i governi analizzati.

1. La legislazione penale nella XVI legislatura.

1.1. Il governo Berlusconi IV: 7 maggio 2008-15 novembre 2011.

Data			Numero	Denominazione Atto	Data GU	N. GU	Titolo Atto	Modifiche operate
30	maggio	2008	117	DECRETO LEGISLATIVO	2008-07-07	157	Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE	Vista la direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE; Art. 1 Finalità 1. Il presente decreto stabilisce le misure, le procedure e le azioni necessarie per prevenire o per ridurre il più possibile eventuali effetti negativi per l'ambiente, in particolare per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna, la flora e il paesaggio,

							nonché eventuali rischi per la salute umana, conseguenti alla gestione dei rifiuti prodotti dalle industrie estrattive. Il decreto si applica alla gestione di rifiuti di estrazione Art. 19 Sanzioni 1. ((L'operatore che gestisca una struttura di deposito di rifiuti di estrazione in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 7 è punito con la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da cinquemila duecento a cinquantaduemila euro)). Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la struttura di deposito abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi; 2. L'operatore che gestisce una struttura di deposito di rifiuti di estrazione senza l'osservanza delle condizioni e delle prescrizioni contenute o richiamate nell'autorizzazione di cui all'articolo 7 è punito con le pene di cui al comma 1, ridotte della metà.
24	luglio	2008	125	LEGGE	2008-07-25	173	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica. Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni volte ad apprestare un quadro normativo più efficiente per contrastare fenomeni di illegalità diffusa collegati all'immigrazione illegale e alla criminalità organizzata, nonché norme dirette a tutelare la sicurezza della circolazione stradale in relazione all'incremento degli incidenti stradali e delle relative vittime; Art. 1 Modifiche al codice penale 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 235 è sostituito dal seguente: "Art. 235 (Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato). - Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad

							uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, quando lo straniero ((o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea)) sia condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni. ((Fermo restando le disposizioni in materia di esecuzione delle misure di sicurezza personali, l'espulsione e l'allontanamento dal territorio dello Stato sono eseguiti dal questore secondo le modalità di cui, rispettivamente, all'articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e all'articolo 20, comma 11, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.)) Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro anni. ((In tal caso è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo)) b) l'articolo 312 è sostituito dal seguente: "Art. 312 (Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato). - Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, quando lo straniero ((o il cittadino appartenente ad uno Stato membro)) dell'Unione europea sia condannato ad una pena restrittiva della libertà personale per taluno dei delitti previsti da questo titolo. ((Fermo restando le disposizioni in materia di esecuzione delle misure di sicurezza personali, l'espulsione e l'allontanamento dal territorio dello Stato sono eseguiti dal questore secondo le modalità di cui, rispettivamente, all'articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25

							<u>luglio 1998, n. 286, e all'articolo 20, comma 11, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.</u>) Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro anni. <i>((In tal caso è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo.))</i> <i>((b-bis) all'articolo 416-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:</i> <i>1) al primo comma, le parole: "da cinque a dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "da sette a dodici anni";</i> <i>2) al secondo comma, le parole: "da sette a dodici anni" sono sostituite dalle seguenti: "da nove a quattordici anni";</i> <i>3) al quarto comma, le parole: "da sette" sono sostituite dalle seguenti: "da nove" e le parole: "da dieci" sono sostituite dalle seguenti: "da dodici".</i> <i>4) all'ottavo comma, dopo le parole: "comunque localmente denominate," sono inserite le seguenti: "anche straniera,";</i> <i>5) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Associazioni di tipo mafioso anche straniera".</i> <i>b-ter) l'articolo 495 è sostituito dal seguente:</i> <i>"Art. 495 (Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri). - Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l'identità, lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni.</i> <i>La reclusione non è inferiore a due anni:</i> <i>1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile;</i> <i>2) se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa all'autorità giudiziaria da un imputato o da una persona sottoposta ad indagini, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel</i>

							casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome"; <i>b-quater</i>) dopo l'articolo 495-bis, è inserito il seguente: "Art. 495-ter (Fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali). - Chiunque, al fine di impedire la propria o altrui identificazione, altera parti del proprio o dell'altrui corpo utili per consentire l'accertamento di identità o di altre qualità personali, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Il fatto è aggravato se commesso nell'esercizio di una professione sanitaria"; <i>b-quinquies</i>) l'articolo 496 è sostituito dal seguente: "Art. 496 (False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri). - Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell'altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione da uno a cinque anni". <i>b-sexies</i>) all'articolo 576, primo comma, è aggiunto il seguente numero: "5-bis) contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio." c) all'articolo 589 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al secondo comma, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: (("sette")) 2) dopo il secondo comma, è inserito il seguente: "Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.

							285, e successive modificazioni; 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope."; 3) al terzo comma, le parole: "anni dodici" sono sostituite dalle seguenti: "anni quindici"; <i>c-bis) all'articolo 157, sesto comma, le parole: "589, secondo e terzo comma", sono sostituite dalle seguenti: "589, secondo, terzo e quarto comma.";</i> d) al terzo comma dell'articolo 590, è aggiunto il seguente periodo: "Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni."; e) dopo l'articolo 590 è inserito il seguente: "Art. 590-bis (Computo delle circostanze). - Quando ricorre la circostanza di cui all'articolo 589, terzo comma, ovvero quella di cui all'articolo 590, <i>((terzo comma, ultimo periodo))</i>, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti."; f) all'articolo 61, primo comma, dopo il numero 11 è <i>((aggiunto))</i> il seguente: "11-bis. <i>((l'avere il colpevole commesso il fatto mentre si trova))</i> illegalmente sul territorio nazionale."; <i>f-bis) all'articolo 62-bis, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: "In ogni caso, l'assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non può essere, per ciò solo, posta a</i>

							<i>fondamento della concessione delle circostanze di cui al primo comma."))</i> Art. 3 Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 1. All'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, dopo le parole: «derivi una malattia di durata superiore a venti giorni» sono inserite le seguenti: «, nonché ad esclusione delle fattispecie di cui all'articolo 590, terzo comma, quando si tratta di fatto commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope,». Art. 4 Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni <i>((01. Alla tabella allegata all'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, al capoverso "art. 187" le parole: "commi 7 e 8" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1 e 8".))</i> <i>((secondo comma, del codice penale))</i> <i>((, salvo che risulti che abbia commesso in precedenza altre violazioni della disposizione di cui alla presente lettera))</i> <i>((La procedura di cui ai due periodi precedenti si applica anche nel caso di cui al comma 2-bis.))</i> <i>((b-bis) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: "2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2 sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dalla lettera c) del medesimo comma 2, è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È fatta salva in ogni caso l'applicazione delle</i>

							<i>sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223";))</i> <i>((e) al comma 7, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione";))</i> <i>((2-bis. All'articolo 187, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: "ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI," sono sostituite dalle seguenti: "e si applicano le disposizioni dell'ultimo periodo del comma 1,")</i> <i>((del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285),))</i> Art. 5 Modifiche <i>((al testo unico di cui al))</i>decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 01. All'articolo 12, comma 5 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.") 1. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-bis. ((Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ad uno straniero, privo di titolo di

							soggiorno in un immobile di cui abbia disponibilità, ovvero lo cede allo stesso, anche in locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.)) La condanna con provvedimento irrevocabile ((ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche se è stata concessa la sospensione condizionale della pena,)) comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina." ((1-bis. all'articolo 13, comma 3, quinto periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la parola: "quindici" è sostituita dalla seguente: "sette". 1-ter. All'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: "con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato".))
28	luglio	2008	145	DECRETO LEGISLATIVO	2008- 09-18	219	Attuazione della direttiva 2006/121/CE, che modifica la direttiva 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, per adattarle al regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la Art. 1 Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 1. All'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il presente decreto disciplina, relativamente alle sostanze di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), anche se contenute in preparati, allorché tali sostanze siano immesse sul mercato comunitario: la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze

							restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche.	pericolose per l'uomo e per l'ambiente.». Art. 9 Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 1. L'articolo 36 del decreto legislativo del 3 febbraio 1997, n. 52, è sostituito dal seguente: «Art. 36 (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque immette nel mercato le sostanze pericolose di cui al presente decreto in violazione delle disposizioni in tema d'imballaggio e di etichettatura di cui agli articoli 19, 20, 21 e 22, nonché in violazione delle disposizioni sulla classificazione di cui all'articolo 4 è punito con l'ammenda da 5.000 euro a 30.000 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola la disposizione di cui all'articolo 23 in tema di pubblicità è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 15.000 euro. 3. Le sanzioni di cui al presente articolo non si applicano al commerciante al dettaglio che pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo sostanze pericolose in confezioni originali, sempre che non sia a conoscenza della violazione e la confezione originale non presenti segni di alterazione.».
30	dicembre	2008	210	LEGGE	2009-01-03	2	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale	Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di definire un quadro di adeguate iniziative per consolidare i risultati positivi ottenuti nell'aumento della capacità di smaltimento dei rifiuti nel territorio campano e per il definitivo superamento dell'emergenza con una graduale e tempestiva restituzione dei poteri agli enti ordinariamente competenti; Tenuto conto che l'indiscriminato abbandono dei rifiuti in zone non autorizzate e le violazioni delle norme in materia ambientale sono suscettibili di comportare gravi danni alla salute delle popolazioni dei territori nei quali - come attualmente accade per la regione Campania - è stato dichiarato lo stato di

							emergenza previsto dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e che pertanto in tali territori è necessario garantire una maggiore incisività della disciplina sanzionatoria in materia di diritto ambientale; Ravvisata inoltre l'esigenza di assicurare il pieno coinvolgimento degli enti locali nelle attività di competenza, anche mediante interventi sostitutivi nei confronti delle amministrazioni inadempienti; Considerata altresì la necessità e l'urgenza di attivare procedure accelerate per la rimozione dei cumuli di rifiuti e misure di incentivazione per il conferimento di rifiuti ingombranti, di imballaggi usati e di rifiuti di imballaggio, per assicurare l'immediato smaltimento dei rifiuti giacenti o abbandonati sulle strade e nei territori urbani ed extraurbani della regione Campania; Art. 6 Disciplina sanzionatoria 1. Nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti dichiarato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225: a) chiunque in modo incontrollato o presso siti non autorizzati abbandona, scarica, deposita sul suolo o nel sottosuolo o immette nelle acque superficiali o sotterranee (ovvero <i>incendio</i>)) rifiuti pericolosi, speciali ovvero rifiuti ingombranti domestici e non, di volume pari ad almeno 0.5 metri cubi e con almeno due delle dimensioni di altezza, lunghezza o larghezza superiori a cinquanta centimetri, è punito con la reclusione fino a tre anni e sei mesi; se l'abbandono, lo sversamento, il deposito o l'immissione nelle acque superficiali o sotterranee riguarda rifiuti diversi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cento euro a seicento euro; b) i titolari di imprese ed i responsabili di enti che abbandonano, scaricano o depositano sul suolo o nel

							sottosuolo in modo incontrollato e presso siti non autorizzati ((o incendiario)) i rifiuti, ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee, sono puniti con la reclusione da tre mesi a quattro anni se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la reclusione da sei mesi a cinque anni se si tratta di rifiuti pericolosi; c) se i fatti di cui alla lettera b) sono posti in essere con colpa, il responsabile è punito con l'arresto da un mese ad otto mesi se si tratta di rifiuti non pericolosi e con l'arresto da sei mesi a un anno se si tratta di rifiuti pericolosi; d) chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza dell'autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritte dalla normativa vigente è punito: 1) con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni, nonché con la multa da diecimila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; 2) con la pena della reclusione da uno a sei anni e con la multa da quindicimila euro a cinquantamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi; e) chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e con la multa da ventimila euro a sessantamila euro. Si applica la pena della reclusione da due a sette anni e della multa da cinquantamila euro a centomila euro se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi; alla sentenza di condanna o alla sentenza pronunciata ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore del reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi;

							f) le pene di cui alle lettere b), c), d) ed e) sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni; g) chiunque effettua attività di miscelazione di categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'allegato G della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, è punito con la pena di cui alla lettera d), numero 2), o, se il fatto è commesso per colpa, con l'arresto da sei mesi a un anno; h) chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da diecimila euro a quarantamila euro, ovvero con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno se il fatto è commesso per colpa. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimila cinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti. <i>((1-bis. Per tutte le fattispecie penali di cui al presente articolo, poste in essere con l'uso di un veicolo, si procede, nel corso delle indagini preliminari, al sequestro preventivo del medesimo veicolo. Alla sentenza di condanna consegue la confisca del veicolo⁵⁷³.</i>

⁵⁷³ Elemento di peculiare interesse è la previsione, da parte del testo di legge in analisi, oltreché di un apparato sanzionatorio di natura penale, anche di un intervento di tipo “educativo”. A tal proposito, è previsto agli articoli 7 e 7-bis: **Art. 7** Campagna informativa

1. Al fine di sensibilizzare e responsabilizzare la popolazione sul sistema di raccolta differenziata dei rifiuti, si può far ricorso ad una campagna informativa e di comunicazione, anche sul sistema

24	febbraio	2009	22	DECRETO LEGISLATIVO	2009- 03-20	66	Attuazione della direttiva 2006/87/CE che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, come modificata dalle direttive 2006/137/CE, 2008/59/CE, 2008/68/CE e 2008/87/CE.	Art. 19 Sanzioni 1. Il proprietario o l'armatore dell'unità navale, o il loro rappresentante, che viola l'obbligo di cui all'articolo 7, comma 1, l'obbligo di cui all'articolo 11, o quello di cui all'articolo 13, è punito con la pena prevista dall'articolo 1231 del codice della navigazione. La stessa pena si applica al comandante della nave od al responsabile del galleggiante che naviga senza essere provvisto del certificato comunitario per la navigazione interna o del certificato supplementare. 2. Il proprietario o l'armatore dell'unità navale di Paesi terzi, o il loro rappresentante, che non presenta l'istanza all'autorità competente per il riconoscimento del certificato di navigabilità o non sottopone l'unità navale a visita ai sensi dell'articolo 8, comma 1, per il rilascio del certificato comunitario per la navigazione interna, è punito con la pena prevista dall'articolo 1231 del codice della navigazione. 3. Il comandante della nave ed il responsabile del galleggiante che non tiene a bordo il certificato di cui agli articoli 3, 4, 7, comma 2, o 16, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1193 del codice della navigazione. 4. Il rapporto di cui all'articolo 17, della legge 24 novembre 1981, n. 689, è trasmesso all'autorità competente come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera b). 5. All'accertamento dei reati e delle violazioni amministrative di cui al presente articolo è

sanzionatorio introdotto dal presente decreto, mediante appositi comunicati o adeguati spazi all'interno della programmazione televisiva e radiofonica.

Art. 7-bis ((*Formazione scolastica*)))

1. Al fine di formare i giovani relativamente all'importanza della conservazione di un ambiente sano e al rispetto del territorio, nonché alla realizzazione di tutte le pratiche utili per l'attuazione del ciclo completo dei rifiuti, sono previste iniziative di formazione attraverso l'inserimento dell'educazione ambientale nei programmi scolastici relativi al periodo dell'obbligo di istruzione, come definito dall' [articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), e successive modificazioni.

								competente anche il personale del Corpo delle capitanerie di porto ⁵⁷⁴ .
16	aprile	2009	45	LEGGE	2009-05-08	105	Ratifica ed esecuzione del II Protocollo relativo alla Convenzione dell'Aja del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, fatto a L'Aja il 26 marzo 1999, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. (09G0051)	Art. 1 Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il II Protocollo relativo alla Convenzione de L'Aja del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, fatto a L'Aja il 26 marzo 1999. Art. 6 Ambito di applicazione 1. Le disposizioni penali della presente legge si applicano a chiunque commette il fatto in danno di beni situati nel territorio dello Stato nel corso di un conflitto armato o di missioni internazionali. 2. Le disposizioni penali della presente legge si applicano altresì quando nel corso di un conflitto armato o di missioni internazionali: a) il fatto è commesso dal cittadino italiano in danno di beni situati in territorio estero; b) il fatto è commesso in danno di beni situati in territorio estero dallo straniero, qualora lo stesso si trovi nel territorio dello Stato. Art. 7 Attacco e distruzione di beni culturali 1. Chiunque attacca un bene culturale protetto dalla Convenzione è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. 2. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso su un bene culturale sottoposto a protezione rafforzata, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni.

⁵⁷⁴ L'art. 1231 del codice della navigazione dispone: Art. 1231. (Inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione). Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di sicurezza della navigazione è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire duemila. Alla luce del dato testuale, non pare che l'intervento citato abbia determinato un ampliamento dell'area della penalità, trattandosi di norma già applicabile anche in sua assenza.

							3. Le pene stabilite dai commi 1 e 2 sono aumentate se al fatto consegue il danneggiamento, il deterioramento o la distruzione del bene. Art. 8 Utilizzo illecito di un bene culturale protetto 1. Chiunque utilizza un bene culturale protetto dalla Convenzione ovvero la zona circostante a sostegno di un'azione militare è punito con la reclusione da uno a cinque anni. 2. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso su un bene culturale sottoposto a protezione rafforzata, la pena è della reclusione da due a sette anni. 3. Le pene stabilite dai commi 1 e 2 sono aumentate se al fatto consegue il danneggiamento, il deterioramento o la distruzione del bene. Art. 9 Devastazione e saccheggio di beni culturali protetti 1. Chiunque commette fatti di devastazione ai danni di beni culturali protetti dalla Convenzione o dal Protocollo, è punito con la reclusione da otto a quindici anni. 2. Le pene stabilite dal comma 1 si applicano anche a chiunque saccheggia beni culturali protetti dalla Convenzione o dal Protocollo. Art. 10 Impossessamento illecito e danneggiamento di un bene culturale protetto 1. Chiunque illecitamente si impossessa di un bene culturale protetto dalla Convenzione, ovvero, avendone a qualunque titolo la disponibilità, se ne appropriata, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. 2. Chiunque illecitamente distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibile un bene culturale protetto dalla Convenzione, è punito con la reclusione da due a otto anni. 3. Se i fatti previsti dai commi 1 e 2 sono commessi su un bene culturale sottoposto a protezione

							rafforzata, la pena è, rispettivamente, della reclusione da due a otto anni o da quattro a dieci anni. Art. 11 Esportazione e trasferimento illecito di beni culturali protetti 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque esporta, rimuove o trasferisce illecitamente la proprietà di beni protetti dalla Convenzione o dal Protocollo è punito con la reclusione da due a otto anni, ovvero da quattro a dieci anni se il bene culturale è sottoposto a protezione rafforzata. 2. La pena stabilita dal comma 1 è aumentata se al fatto consegue la distruzione del bene. Art. 12 Alterazione o modificazione d'uso di beni culturali protetti 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque altera o modifica arbitrariamente l'uso di un bene protetto dalla Convenzione ovvero illecitamente effettua scavi archeologici, è punito con la reclusione da uno a tre anni. 2. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso su un bene culturale sottoposto a protezione rafforzata, la pena è della reclusione da due a sette anni. 3. La pena stabilita dai commi 1 e 2 è aumentata se al fatto consegue il danneggiamento, il deterioramento o la distruzione del bene. Art. 13 Causa di esclusione della punibilità 1. Non è punibile chi commette i fatti di cui agli articoli 7 e 8 per esservi costretto da una necessità militare imperativa ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo.
23	aprile	2009	38	LEGGE	2009-04-24	95	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori. (09G0046) Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure per assicurare una maggiore tutela della sicurezza della collettività, a fronte dell'allarmante crescita degli episodi collegati alla violenza sessuale, attraverso un sistema di norme finalizzate al contrasto di tali fenomeni e ad una più concreta tutela delle vittime dei suddetti reati,

							all'introduzione di una disciplina organica in materia di atti persecutori, ad una più efficace disciplina dell'espulsione e del respingimento degli immigrati irregolari, nonché ad un più articolato controllo del territorio; Art. 1 Modifiche al codice penale 1. All'articolo 576, primo comma, del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il n. 5) è sostituito dal seguente: "5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies;" ; b) dopo il numero 5) è inserito il seguente: "5.1) dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis <i>((nei confronti della stessa persona offesa))</i>" Art. 7 Modifiche al codice penale 1. Dopo l'articolo 612 del codice penale è inserito il seguente: "Art. 612-bis (Atti persecutori). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di

							cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.". Art. 8 Ammonimento 1. Fino a quando non è proposta querela per <i>((i reati di cui agli articoli 612-bis e 612-ter del codice penale))</i>, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore. 2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore adotta i provvedimenti in materia di armi e munizioni. <i>((3. Le pene per i delitti di cui agli articoli 612-bis e 612-ter del codice penale sono aumentate se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l'ammonimento previsto dal presente articolo))</i> <i>((4. Si procede d'ufficio per i delitti previsti dagli articoli 612-bis e 612-ter quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l'ammonimento previsto dal presente articolo))</i>
14	maggio	2009	64	DECRETO LEGISLATIVO	2009- 06-17	138	Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 423/2007, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran. (09G0076) Art. 2 Sanzioni 1. Chiunque viola i divieti di cui agli articoli 2, 4 e 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 423/2007 è punito con la pena della reclusione da tre a otto anni. 2. Chiunque effettua le operazioni di cui agli articoli 3, 5, paragrafo 2, e 6 del regolamento (CE) n.

								423/2007, in assenza o in difformità delle autorizzazioni ivi previste, è punito con la pena della reclusione da due a sei anni. 3. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 423/2007 è punito con la pena della reclusione da due a sei anni. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, tale pena non esclude l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al medesimo articolo. 4. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo si applicano le sanzioni previste dalla legislazione vigente⁵⁷⁵.
24	giugno	2009	77	LEGGE	2009-06-27	147	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile. (09G0088)	Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per fronteggiare, con ulteriori interventi, gli eccezionali eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo, nonché per potenziare le attività e gli interventi di protezione civile; Art. 1 Modalità di attuazione del presente decreto; ambito oggettivo e soggettivo 1. Le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, necessarie per l'attuazione del presente decreto sono emanate di concerto con il

⁵⁷⁵ Trattasi di provvedimento abrogato ad opera del d.lgs. 15 dicembre 2017, n. 221

Gli articoli cui rinvia la norma con riferimento al regolamento CE 423/2007 concernono il divieto di vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni e le tecnologie seguenti, originari o meno della Comunità, a qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo in Iran o per un uso in Iran: tutti i beni e le tecnologie contenuti negli elenchi del gruppo dei fornitori nucleari e del regime di non proliferazione nel settore missilistico. Tali beni e tecnologie sono elencati nell'allegato I; gli altri beni e le altre tecnologie definiti dal comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite come beni e tecnologie che potrebbero contribuire alle attività dell'Iran connesse con l'arricchimento, il ritrattamento o l'acqua pesante o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari. Anche tali beni e tecnologie sono elencati nell'allegato (...).

							Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario. <i>2. Le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, adottate ai sensi del comma 1 del presente articolo salvo quanto previsto dal comma 3, hanno effetto esclusivamente con riferimento al territorio dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 che, sulla base dei dati risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal Dipartimento della protezione civile, abbiano risentito una intensità MSC uguale o superiore al sesto grado, identificati con il decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009. Le stesse ordinanze riguardano le persone fisiche ivi residenti, le imprese operanti e gli enti aventi sede nei predetti territori alla data del 6 aprile 2009.</i> 3. Gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, ad eccezione di quelli di cui alla lettera f), possono riguardare anche beni localizzati al di fuori dei territori dei comuni di cui al comma 2 <i>((del presente articolo))</i> in presenza di un nesso di causalità diretto tra il danno subito e l'evento sismico, comprovato da apposita perizia giurata. Art. 15 Erogazioni liberali e tutela della fede pubblica 1. In relazione all'applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, le modalità di impiego delle erogazioni liberali effettuate in favore delle popolazioni e per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma sono comunicate al commissario delegato per la verifica della sua coerenza con le misure adottate ai sensi del presente decreto; per le medesime finalità analoga comunicazione è effettuata da chiunque raccoglie fondi in favore delle popolazioni e

							per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma ovvero comunque connessi e giustificati con gli eventi sismici del 6 aprile 2009. 2. L'uso del logo e della denominazione: "Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della protezione civile" di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 novembre 2002 è esclusivamente riservato agli operatori ad esso appartenenti. 3. Nei territori in cui vige lo stato emergenza dichiarato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, chiunque utilizza indebitamente il segno distintivo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, è punito ai sensi dell'articolo 497-ter del codice penale⁵⁷⁶.
30	giugno	2009	85	LEGGE	2009-07-13	160	Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. Modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale. (09G0092) Art. 5 (Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA) 1. Al fine di facilitare l'identificazione degli autori dei delitti, presso il Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, è istituita la banca dati nazionale del DNA. 2. Presso il Ministero della giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, è istituito il laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Art. 14(Sanzioni) 1. Il pubblico ufficiale che comunica o fa uso di dati ed informazioni in violazione delle disposizioni di cui al presente capo, o al di fuori dei fini previsti dallo stesso capo, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. 2. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a sei mesi.

⁵⁷⁶ Si noti che i commi qui riportati sono stati abrogati ad opera della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

15	luglio	2009	94	LEGGE	2009-07-24	170	Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. (09G0096)	Art. 1 1. La disposizione di cui all'articolo 61, numero 11-bis), del codice penale si intende riferita ai cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi. (2) 2. All'articolo 235 del codice penale, il secondo comma è abrogato. 3. Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 312 del codice penale è soppresso. 4. Dopo l'articolo 183 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono inseriti i seguenti: "Art. 183-bis. - (Esecuzione della misura di sicurezza dell'espulsione del cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea e dell'apolide). - 1. L'espulsione del cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea e dell'apolide dal territorio dello Stato è eseguita dal questore secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Art. 183-ter. - (Esecuzione della misura di sicurezza dell'allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea). - 1. L'allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea è disposto in conformità ai criteri e con le modalità fissati dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30". 5. All'articolo 416, sesto comma, del codice penale, le parole: "600, 601 e 602" sono sostituite dalle seguenti: "600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286". 6. All'articolo 376, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "e 373" sono inserite le seguenti: ", nonché dall'articolo 378". 7. All'articolo 61 del codice penale, il numero 5) è sostituito dal seguente: "5) l'aver profittato di circostanze di tempo, di

							luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;". 8. All'articolo 342 del codice penale è premesso il seguente: Art. 341-bis. - (Oltraggio a pubblico ufficiale). - Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l'onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Se la verità del fatto è provata o se per esso l'ufficiale a cui il fatto è attribuito è condannato dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'offesa non è punibile. Ove l'imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell'ente di appartenenza della medesima, il reato è estinto". 9. Nel libro II, titolo III, capo III, del codice penale, dopo l'articolo 393 è aggiunto il seguente: Art. 393-bis. - (Causa di non punibilità). -Non si applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 341-bis, 342 e 343 quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni". (...) 14. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, il primo periodo del comma 5-bis è sostituito dal seguente: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della

							stipula o del rinnovo del contratto di locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni". 15. All'articolo 116, primo comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano". 16. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 10 è inserito il seguente: "Art. 10-bis. - (Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato). - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonché di quelle di cui all'articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, è punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di cui al presente comma non si applica l'articolo 162 del codice penale." 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano allo straniero destinatario del provvedimento di respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 1. (...) 22. Al citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: ... h) all'articolo 6, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza giustificato motivo, all'ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda fino ad euro 2.000"; m) all'articolo 14, i commi 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies sono sostituiti dai seguenti: "5-bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di

							identificazione ed espulsione, ovvero la permanenza in tale struttura non abbia consentito l'esecuzione con l'accompagnamento alla frontiera dell'espulsione o del respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni. L'ordine è dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione delle conseguenze sanzionatorie della permanenza illegale, anche reiterata, nel territorio dello Stato. L'ordine del questore può essere accompagnato dalla consegna all'interessato della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonché per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, nello Stato di provenienza. 5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo permane illegalmente nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis, è punito con la reclusione da uno a quattro anni se l'espulsione o il respingimento sono stati disposti per ingresso illegale nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e c), ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno o non aver dichiarato la propria presenza nel territorio dello Stato nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato. Si applica la pena della reclusione da sei mesi ad un anno se l'espulsione è stata disposta perché il permesso di soggiorno è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato richiesto il rinnovo, ovvero se la richiesta del titolo di soggiorno è stata rifiutata, ovvero se lo straniero si è trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68. In ogni caso, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con

							accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica per violazione all'ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del comma 5-bis. Qualora non sia possibile procedere all'accompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis del presente articolo nonché, ricorrendone i presupposti, quelle di cui all'articolo 13, comma 3. 5-quater. Lo straniero destinatario del provvedimento di espulsione di cui al comma 5-ter e di un nuovo ordine di allontanamento di cui al comma 5-bis, che continua a permanere illegalmente nel territorio dello Stato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 5-ter, terzo e ultimo periodo. 5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter, primo periodo, e 5-quater si procede con rito direttissimo ed è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto"; (...) 26. All'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, dirige, promuove, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona"; b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri

								atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti"; c) il comma 3-bis è sostituito dal seguente: "3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata"; d) il comma 3-ter è sostituito dal seguente: "3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto"⁵⁷⁷;

⁵⁷⁷ Giova qui ricordare che la Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 8 luglio 2010, n. 249 (in G.U. 1a s.s. 14/7/2010, n. 28) ha dichiarato "in via consequenziale, ai sensi dell'[art. 27 della legge 11](#)

								Art. 2 (...) 26. Nel libro II, titolo III, capo II, del codice penale, dopo l'articolo 391 è inserito il seguente: "Art. 391-bis. - (Agevolazione ai detenuti e internati sottoposti a particolari restrizioni delle regole di trattamento e degli istituti previsti dall'ordinamento penitenziario). Chiunque consente a un detenuto, sottoposto alle restrizioni di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, di comunicare con altri in elusione delle prescrizioni all'uopo imposte è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense si applica la pena della reclusione da due a cinque anni". Art. 3 1. All'articolo 36 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Quando i reati di cui all'articolo 527 del codice penale, i delitti non colposi di cui ai titoli XII e XIII del libro II del codice penale, nonché i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, sono commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, la pena è aumentata da un terzo alla metà". 2. All'articolo 635 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo comma, numero 3), dopo le parole: "centri storici" sono inserite le seguenti: "ovvero su immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati"; b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: "Per i reati di cui al secondo comma, la sospensione condizionale della pena è

[marzo 1953, n. 87](#), l'illegittimità costituzionale dell'[art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2009, n. 94](#)(Disposizioni in materia di sicurezza pubblica)".

							subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna". 3. All'articolo 639 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: "o immobili" sono soppresse; b) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati, si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico, si applica la pena della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 1.000 a 3.000 euro"; c) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti: "Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa fino a 10.000 euro. Nei casi previsti dal secondo comma si procede d'ufficio". (...) 15. All'articolo 112 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, numero 4), dopo le parole: "avvalso degli stessi" sono inserite le seguenti: "o con gli stessi ha partecipato"; b) al secondo comma, dopo le parole: "si è avvalso di persona non imputabile o non punibile, a cagione di una condizione o qualità personale," sono inserite le seguenti: "o con la stessa ha partecipato"; c) al terzo comma, dopo le parole: "Se chi ha determinato altri a commettere il reato o si è avvalso di altri" sono inserite le seguenti: "o con questi ha partecipato". (...) 19. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

							a) dopo l'articolo 600-septies è inserito il seguente: "Art. 600-octies. - (Impiego di minori nell'accattonaggio). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, è punito con la reclusione fino a tre anni"; b) dopo l'articolo 602 è inserito il seguente: "Art. 602-bis. - (Pene accessorie). - La condanna per i reati di cui agli articoli 583-bis, 600, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies comporta, qualora i fatti previsti dai citati articoli siano commessi dal genitore o dal tutore, rispettivamente: 1) la decadenza dall'esercizio della potestà del genitore; 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente all'amministrazione di sostegno, alla tutela e alla cura"; c) all' articolo 609-decies, primo comma, dopo la parola: "600-quinquies," è inserita la seguente: "600-octies,"; d) l'articolo 671 è abrogato. 20. All'articolo 61 del codice penale, dopo il numero 11-bis) è aggiunto il seguente: "11-ter) l'aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore all'interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione". 21. L'articolo 388 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 388. - (Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice). - Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi nascenti da un provvedimento dell'autorità giudiziaria, o dei quali è in corso l'accertamento dinanzi all'autorità giudiziaria stessa, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi all'ingiunzione di eseguire il

							provvedimento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032. La stessa pena si applica a chi elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile, ovvero amministrativo o contabile, che concerna l'affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescrive misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito. Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a euro 309. Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la multa da euro 30 a euro 309 se il fatto è commesso dal proprietario su una cosa affidata alla sua custodia, e la reclusione da quattro mesi a tre anni e la multa da euro 51 a euro 516 se il fatto è commesso dal custode al solo scopo di favorire il proprietario della cosa. Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 516. La pena di cui al quinto comma si applica al debitore o all'amministratore, direttore generale o liquidatore della società debitrice che, invitato dall'ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti pignorabili, omette di rispondere nel termine di quindici giorni o effettua una falsa dichiarazione. Il colpevole è punito a querela della persona offesa". 22. All'articolo 527 del codice penale, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano". 23. All'articolo 609-ter, primo comma, del codice penale, dopo il

								numero 5) è aggiunto il seguente: "5-bis) all'interno o nelle immediate vicinanze di istituto d'istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa". <u>24. All'articolo 614, primo comma, del codice penale,</u> le parole: "fino a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "da sei mesi a tre anni". (...) <u>26. All'articolo 625, primo comma, del codice penale,</u> dopo il numero 8) sono aggiunti i seguenti: "8-bis) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto; 8-ter) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro". <u>27. All'articolo 628 del codice penale</u> sono apportate le seguenti modificazioni: a) al terzo comma, dopo il numero 3) sono aggiunti i seguenti: "3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 624-bis; 3-ter) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto; 3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro"; b) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: "Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti". <u>28. All'articolo 640, secondo comma, del codice penale,</u> dopo il numero 2) è aggiunto il seguente: "2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5)".

							29. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 605, dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti: "Se il fatto di cui al primo comma è commesso in danno di un minore, si applica la pena della reclusione da tre a dodici anni. Se il fatto è commesso in presenza di taluna delle circostanze di cui al secondo comma, ovvero in danno di minore di anni quattordici o se il minore sequestrato è condotto o trattenuto all'estero, si applica la pena della reclusione da tre a quindici anni. Se il colpevole cagiona la morte del minore sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Le pene previste dal terzo comma sono altresì diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera concretamente: 1) affinché il minore riacquisti la propria libertà; 2) per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati; 3) per evitare la commissione di ulteriori fatti di sequestro di minore"; b) nel libro II, titolo XI, capo IV, dopo l'articolo 574 è inserito il seguente: "Art. 574-bis. - (Sottrazione e trattenimento di minore all'estero). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque sottrae un minore al genitore esercente la potestà dei genitori o al tutore, conducendolo o trattenendolo all'estero contro la volontà del medesimo genitore o tutore, impedendo in tutto o in parte allo stesso l'esercizio della potestà genitoriale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se il fatto di cui al primo comma è commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo consenso, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni. Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi da un genitore in

							danno del figlio minore, la condanna comporta la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori". 30. All'articolo 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Salvo che il porto d'arma costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso, la pena prevista dal primo comma è aumentata da un terzo alla metà: a) quando il fatto è commesso da persone travisate o da più persone riunite; b) quando il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 61, numero 11-ter), del codice penale; c) quando il fatto è commesso nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto". 31. All'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, il sesto comma è sostituito dal seguente: "La pena prevista dal terzo comma è raddoppiata quando ricorre una delle circostanze previste dall'articolo 4, secondo comma, della legge 2 ottobre 1967, n. 895, salvo che l'uso costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso". (...) 55. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 186, dopo il comma 2-quinquies sono inseriti i seguenti: "2-sexies. L'ammenda prevista dal comma 2 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. 2-septies. Le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante di cui al comma 2-sexies non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente

							alla predetta aggravante. 2-octies. Una quota pari al venti per cento dell'ammenda irrogata con la sentenza di condanna che ha ritenuto sussistente l'aggravante di cui al comma 2-sexies è destinata ad alimentare il Fondo contro l'incidentalità notturna di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni"; b) all'articolo 187, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente: "1-quater. L'ammenda prevista dal comma 1 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 186, commi 2-septies e 2-octies"; (...) 56. All'articolo 600-sexies del codice penale, dopo il quarto comma è inserito il seguente: "Nei casi previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 600-sexies, 600-septies, 600-octies, 601, 602 e 416, sesto comma, le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione e la cattura di uno o più autori dei reati ovvero per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti". (...) 59. Il primo comma dell'articolo 585 del codice penale è sostituito dal seguente: "Nei casi previsti dagli articoli 582, 583, 583-bis e 584, la pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 576, ed è aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 577, ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da più persone riunite".

							60. All'articolo 24 del codice penale: al primo comma, le parole: "non inferiore a euro 5" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore a euro 50" e le parole: "né superiore a euro 5.164" sono sostituite dalle seguenti: "né superiore a euro 50.000"; al secondo comma, le parole: "da euro 5 a euro 2.065" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 50 a euro 25.000". 61. All'articolo 26 del codice penale, le parole: "non inferiore a euro 2" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore a euro 20" e le parole: "né superiore a euro 1.032" sono sostituite dalle seguenti: "né superiore a euro 10.000". 62. All'articolo 135 del codice penale, le parole: "calcolando euro 38, o frazione di euro 38" sono sostituite dalle seguenti: "calcolando euro 250, o frazione di euro 250".
17	luglio	2009	101	DECRETO LEGISLATIVO	2009- 08-03	178	Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 24 febbraio 1998, n. 58, e 17 settembre 2007, n. 164, in materia di intermediazione finanziaria e di mercati degli strumenti finanziari. (09G0108) Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52; Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004; Vista la legge 20 giugno 2007, n. 77, recante delega legislativa per il recepimento delle direttive 2002/15/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, 2004/25/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, e 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, nonché per l'adozione delle disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, di attuazione della direttiva 2002/98/CE; Art. 1 Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (...) 17. All'articolo 184 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 3 è inserito il

							seguente: «3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.». 18. All'articolo 185 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.».
23	luglio	2009	99	LEGGE	2009-07-31	176	Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. (09G0111) Art. 15 (Tutela penale dei diritti di proprietà industriale) 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 473 è sostituito dal seguente: "Art. 473. - (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni). - Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela

								della proprietà intellettuale o industriale"; b) l'articolo 474 è sostituito dal seguente: "Art. 474. - (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi). - Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale"; c) dopo l'articolo 474 sono inseriti i seguenti: "Art. 474-bis. - (Confisca). - Nei casi di cui agli articoli 473 e 474 è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti. Quando non è possibile eseguire il provvedimento di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto. Si applica il terzo comma dell'articolo 322-ter. Si applicano le disposizioni dell'articolo 240, commi terzo e quarto, se si tratta di cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, ovvero che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, appartenenti a persona estranea al reato medesimo, qualora questa dimostri di

							non averne potuto prevedere l'illecito impiego, anche occasionale, o l'illecita provenienza e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza. Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma del titolo II del libro sesto del codice di procedura penale. Art. 474-ter. - (Circostanza aggravante). - Se, fuori dai casi di cui all'articolo 416, i delitti puniti dagli articoli 473 e 474, primo comma, sono commessi in modo sistematico ovvero attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate, la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 50.000. Si applica la pena della reclusione fino a tre anni e della multa fino a euro 30.000 se si tratta dei delitti puniti dall'articolo 474, secondo comma. Art. 474-quater. - (Circostanza attenuante). - Le pene previste dagli articoli 473 e 474 sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nell'azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti articoli 473 e 474, nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per la individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti"; d) all'articolo 517, le parole: "fino a un anno o" sono sostituite dalle seguenti: "fino a due anni e"; e) al libro secondo, titolo VIII, capo II, dopo l'articolo 517-bis sono aggiunti i seguenti: "Art. 517-ter. - (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale). - Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è

							punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale. Art. 517-quater. - (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari). - Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. Art. 517-quinquies. - (Circostanza attenuante). - Le pene previste dagli articoli 517-ter e 517-quater sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria

							nell'azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti articoli 517-ter e 517-quater, nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per la individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti".
3	agosto	2009	106	DECRETO LEGISLATIVO	2009- 08-05	180	Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (09G0119) Vista la direttiva 2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche); Vista la legge comunitaria 2006 del 6 febbraio 2007, n. 13, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2006; Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 257, recante attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici); Art. 32 (Modifiche all'articolo 55 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 1. L'articolo 55 del decreto è sostituito dal seguente: "ART. 55 (Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente) 1. È punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro: a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1; b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell'articolo 34, comma 2; 2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa: a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6,

							lettere a), b), c), d), f) e g); b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto; c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno. 3. È punito con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere b), c) o d), o senza le modalità di cui all'articolo 29, commi 2 e 3. 4. È punito con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere a), primo periodo, ed f). 5. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 3, comma 12-bis, 18, comma 1, lettera o), 26, comma 1, lettera b), 43, commi 1, lettere a), b), c) ed e), e 4, 45, comma 1; b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione dell'articolo 26, comma 1, lettera a); c) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere c), e), f) e q), 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 9 e 10, 43, comma 1, lettere d) ed e-bis), 46, comma 2; d) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere a), d) e z) prima parte, e 26, commi 2 e 3, primo periodo. Medesima pena si applica al soggetto che viola l'articolo

							26, commi 3, quarto periodo, o 3-ter. e) con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere g), n), p), seconda parte, s) e v), 35, comma 4; f) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.600 euro per la violazione degli articoli 29, comma 4, 35, comma 2, 41, comma 3; g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere r), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, bb), e comma 2; h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere g-bis) e r), con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno, e dell'articolo 25, comma 1, lettera e), secondo periodo, e dell'articolo 35, comma 5; i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore, in caso di violazione dell'articolo 26, comma 8; l) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro in caso di violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera aa). 6. L'applicazione della sanzione di cui al comma 5, lettera g), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, esclude l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124." Art. 56 (Modifiche all'articolo 87 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 1. L'articolo 87 del decreto è sostituito dal seguente: "ART. 87 (Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso) 1. Il datore di lavoro è punito con la pena dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 80, comma 2.

							2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione: a) dell'articolo 70, comma 1; b) dell'articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti 3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8 e 5.13.9 dell'allegato V, parte II; c) dell'articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8; d) degli articoli 75 e 77, commi 3, 4, lettere a), b) e d), e 5; e) degli articoli 80, comma 2, 82, comma 1, 83, comma 1, e 85, comma 1. 3. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione: a) dell'articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti 2.10, 3.1.8, 3.1.11, 3.3.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.5.3, 5.5.7, 5.7.1, 5.7.3, 5.12.1, 5.15.2, 5.16.2, 5.16.4, dell'allegato V, parte II; b) dell'articolo 71, comma 3, limitatamente ai punti 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.1 dell'allegato VI; c) dell'articolo 77, comma 4, lettere e), f) ed h); d) dell'articolo 80, commi 3 e 4. 4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.800 per la violazione: a) dell'articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti dell'allegato V, parte II, diversi da quelli indicati alla lettera a) del comma 3 e alla lettera b) del comma 2; b) dell'articolo 71, comma 3, limitatamente ai punti dell'allegato VI diversi da quelli indicati alla lettera b) del comma 2, e commi 6, 9, 10 e 11; c) dell'articolo 77, comma 4, lettere c) e g); d) dell'articolo 86, commi 1 e 3. 5. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all'allegato V, parte II, punti 1, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15 e 5.16 è

							considerata una unica violazione, penale o amministrativa a seconda della natura dell'illecito, ed è punita con la pena o la sanzione amministrativa pecuniaria rispettivamente previste dai precedenti commi. L'organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati. 6. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all'allegato VI, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2, 3.1, 3.2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 2, lettera b). L'organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati. 7. Il venditore, il noleggiatore o il concedente in uso è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 750 a 2.700 euro per la violazione dell'articolo 72. ". Art. 88 (Modifiche all'articolo 159 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 1. L'articolo 159 del decreto è sostituito dal seguente: "ART. 159 (Sanzioni per i datori di lavoro e dirigenti) 1. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 96, comma 1, lettera g); si applica la pena dell'arresto da 4 a 8 mesi o l'ammenda da 2.000 a 8.000 euro se la violazione è commessa in cantieri temporanei o mobili in cui l'impresa svolga lavorazioni in presenza di rischi particolari, individuati in base all'allegato XI; si applica la pena dell'ammenda da 2.000 a 4.000 euro se il piano operativo di sicurezza è redatto in assenza di uno o più degli elementi di cui all'allegato XV. 2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: a) con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da

							2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 97, comma 1, 100, comma 3, 111, commi 1, lettera a), e 6, 114, comma 1, 117, 118, 121, 122, 126, 128, comma 1, 145, commi 1 e 2 e 148; b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione degli articoli 108, 112, 119, 123, 125, commi 1, 2 e 3, 127, 129, comma 1, 136, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 140, comma 3, 147, comma 1, 151, comma 1, 152, commi 1 e 2 e 154; c) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione degli articoli 96, comma 1, lettere. a), b), c), d), e) ed f), e 97, commi 3 e 3-ter, nonché per la violazione delle disposizioni del capo II del presente titolo non altrimenti sanzionate; d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione degli articoli 100, comma 4, e 101, commi 2 e 3. 3. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all'allegato XIII, nella parte relativa alle "Prescrizioni per i servizi igienico-assistenziali a disposizione dei lavoratori nei cantieri", punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e nella parte relativa alle "Prescrizioni per i posti di lavoro nei cantieri" per i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 2, lettera c). L'organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati. ".
3	agosto	2009	102	LEGGE	2009-08-04	179	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché' proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali. (09G0116) Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare provvedimenti anticrisi; Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la proroga di termini in scadenza previsti da disposizioni di legge per consentire l'attuazione dei conseguenti adempimenti amministrativi; Ritenuta infine la straordinaria necessità ed urgenza di

							emanare disposizioni volte ad assicurare la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni internazionali; Art. 1-ter (Dichiarazione di attività di assistenza e di sostegno alle famiglie). 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero ai datori di lavoro extracomunitari in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, che alla data del 30 giugno 2009 occupavano irregolarmente alle proprie dipendenze, da almeno tre mesi, lavoratori italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero lavoratori extracomunitari, comunque presenti nel territorio nazionale, e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, adibendoli: a) ad attività di assistenza per se stesso o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza; b) ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare. 15. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto, nell'ambito della procedura di emersione prevista dal presente articolo, è punito ai sensi dell'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se il fatto è commesso attraverso la contraffazione o l'alterazione di documenti oppure con l'utilizzazione di uno di tali documenti, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale.

20	novembre	2009	166	LEGGE	2009-11-24	274	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee. (09G0180) Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti da atti normativi comunitari, da sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee e da procedure di infrazione comunitaria pendenti nei confronti dello Stato italiano; Art. 16 Made in Italy e prodotti interamente italiani 1. Si intende realizzato interamente in Italia il prodotto o la merce, classificabile come made in Italy ai sensi della normativa vigente, e per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano. (...) 4. Chiunque fa uso di un'indicazione di vendita che presenti il prodotto come interamente realizzato in Italia, quale "100% made in Italy", "100% Italia", "tutto italiano", in qualunque lingua espressa, o altra che sia analogamente idonea ad ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia del prodotto, ovvero segni o figure che inducano la medesima fallace convinzione, al di fuori dei presupposti previsti nei commi 1 e 2, è punito, ferme restando le diverse sanzioni applicabili sulla base della normativa vigente, con le pene previste dall'articolo 517 del codice penale, aumentate di un terzo.
25	gennaio	2010	8	DECRETO LEGISLATIVO	2010-02-10	33	Attuazione della direttiva 2008/43/CE, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile. (10G0022) Art. 4 Disciplina sanzionatoria 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque introduce nel territorio nazionale ovvero detiene oggetti esplodenti di cui al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, senza avere provveduto agli adempimenti preliminari di etichettatura previsti dalle leggi e dai regolamenti per l'identificazione univoca, la tracciabilità e la sicurezza dei depositi e del trasporto, è punito con l'arresto da venti giorni a tre mesi e con

								l'ammenda da 20.000 a 200.000 euro.
25	gennaio	2010	9	DECRETO LEGISLATIVO	2010- 02-11	34	Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE. (10G0023)	Art. 5 (Obbligo di denuncia) 1. Il sospetto o l'accertamento di influenza aviaria, in conformità a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, deve essere denunciato immediatamente. 2. Per i fini di cui al comma 1: a) il proprietario o qualsiasi persona incaricata della cura di animali, che li accompagna durante il trasporto o se ne occupa in altro modo, è obbligato a denunciare immediatamente al servizio veterinario dell'azienda sanitaria competente per territorio la presenza o la sospetta presenza di influenza aviaria e deve custodire gli animali infetti o sospetti di infezione lontano dai luoghi in cui sono presenti altri animali di specie sensibili; b) i veterinari, compresi i veterinari ufficiali, il personale dirigente dei laboratori veterinari ufficiali o privati e qualsiasi persona la cui attività professionale è connessa ad animali delle specie sensibili o prodotti da essi derivati, sono obbligati a denunciare immediatamente al Ministero e alla regione o alla provincia autonoma, qualsiasi notizia o dato circa la presenza, presunta o confermata, di influenza aviaria di cui siano comunque venuti a conoscenza prima di un intervento ufficiale ai sensi del presente decreto. Art. 57 (Sanzioni) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i soggetti indicati all'articolo 5, comma 2, lettere a) e b), che non adempiono all'obbligo di denuncia di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sono puniti con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro 5.000 a euro 30.000.⁵⁷⁸

⁵⁷⁸ Le disposizioni riportate sono state abrogate ad opera del d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.

25	gennaio	2010	37	DECRETO LEGISLATIVO	2010- 03-13	60	Attuazione della direttiva 2007/47/CE che modifica le direttive 90/385/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi, 93/42/CE concernente i dispositivi medici e 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato dei biocidi. (10G0053)	Art. 1 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507 , recante attuazione della direttiva 90/385/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi. 2. Chiunque viola le prescrizioni adottate dal Ministero della salute in attuazione degli articoli 8-bis, comma 1, e 8-ter, comma 1, è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da 10.000 a 100.000 euro. Quando le prescrizioni violate riguardano limitazioni o condizioni particolari di immissione in commercio o di messa in servizio la pena è diminuita in misura non eccedente ad un terzo. cc) l'articolo 23 è sostituito dal seguente: «Art. 23 (Sanzioni). - 1. I fabbricanti o i loro mandatarî, gli operatori sanitari, i legali rappresentanti delle strutture sanitarie o, se nominati, i referenti per la vigilanza, che violano le prescrizioni dell'articolo 9, commi 2, 3 o 7, sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da 7.200 euro a 43.200 euro. 2. Chiunque viola le prescrizioni adottate dal Ministero della salute in attuazione degli articoli 7, comma 1, e 13-ter, comma 1, è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da 10.000 a 100.000 euro. Quando le prescrizioni violate riguardano limitazioni o condizioni particolari di immissione in commercio o di messa in servizio la pena è diminuita in misura non eccedente ad un terzo.
27	gennaio	2010	39	DECRETO LEGISLATIVO	2010- 03-23	68	Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE. (10G0057)	Vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006 , relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio ; Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 , recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti

							dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B; Art. 27 (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale). 1. I responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno. 2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. 3. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico o di ente sottoposto a regime intermedio, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. 4. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico o di un ente sottoposto a regime intermedio per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena di cui al comma 3 è aumentata fino alla metà. 5. La pena prevista dai commi 3 e 4 si applica a chi dà o promette l'utilità nonché ai direttori generali e ai componenti

							dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico o dell'ente sottoposto a regime intermedio assoggettati a revisione legale, che abbiano concorso a commettere il fatto. Art. 28 (Corruzione dei revisori) 1. I responsabili della revisione legale, i quali, a seguito della dazione o della promessa di utilità, per sé o per un terzo, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione sino a tre anni. La stessa pena si applica a chi dà o promette l'utilità. 2. Il responsabile della revisione legale e i componenti dell'organo di amministrazione, i soci, e i dipendenti della società di revisione legale, i quali, nell'esercizio della revisione legale dei conti degli enti di interesse pubblico o degli enti sottoposti a regime intermedio o delle società da questi controllate, fuori dei casi previsti dall'articolo 30, per denaro o altra utilità data o promessa, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica a chi dà o promette l'utilità. 3. Si procede d'ufficio. Art. 29 (Impedito controllo) 1. I componenti dell'organo di amministrazione che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di revisione legale sono puniti con l'ammenda fino a settantacinquemila euro. 2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno ai soci o a terzi, si applica la pena dell'ammenda fino a settantacinquemila euro e dell'arresto fino a diciotto mesi.

								3. Nel caso di revisione legale di enti di interesse pubblico o di enti sottoposti a regime intermedio, le pene di cui ai commi 1 e 2 sono raddoppiate. 4. Si procede d'ufficio. Art. 30 (Compensi illegali) 1. Il responsabile della revisione legale e i componenti dell'organo di amministrazione, i soci, e i dipendenti della società di revisione legale, che percepiscono, direttamente o indirettamente, dalla società assoggettata a revisione legale compensi in denaro o in altra forma, oltre quelli legittimamente pattuiti, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro mille a euro centomila. 2. La stessa pena si applica ai componenti dell'organo di amministrazione, ai dirigenti e ai liquidatori della società assoggettata a revisione legale che hanno corrisposto il compenso non dovuto. Art. 31 (Illeciti rapporti patrimoniali con la società assoggettata a revisione) 1. Gli amministratori, i soci responsabili della revisione legale e i dipendenti della società di revisione che contraggono prestiti, sotto qualsiasi forma, sia direttamente che per interposta persona, con la società assoggettata a revisione o con una società che la controlla, o ne è controllata, o si fanno prestare da una di tali società garanzie per debiti propri, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 206 a euro 2.065.
27	gennaio	2010	11	DECRETO LEGISLATIVO	2010- 02-13	36	Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE. (10G0027)	11. Dopo l' articolo 131-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , è inserito il seguente: "Articolo 131-ter (Abusiva attività di prestazione di servizi di pagamento) 1. Chiunque presta servizi di pagamento senza essere autorizzato ai sensi dell'articolo 114 - novies è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.066 euro a 10.329 euro.".
26	febbraio	2010	26	LEGGE	2010- 02-27	48	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30	Art. 15-bis ((Modifica dell'articolo 15 del decreto-legge 28 aprile

						dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile. (10G0041)	<u>2009, n. 39</u>. <u>1.All'articolo 15 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:</u> "2. L'uso del logo, degli stemmi, degli emblemi, delle denominazioni e di ogni altro segno distintivo dell'immagine, riferiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, è esclusivamente riservato agli operatori ad esso appartenenti. 3. Ferma la facoltà del Capo del Dipartimento della protezione civile di autorizzare, anche convenzionalmente, l'uso temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi, di cui al comma 2, ed in deroga al comma medesimo, anche nell'ambito di iniziative culturali ed editoriali in coerenza con le finalità istituzionali e dell'immagine attribuite al Dipartimento della protezione civile, chiunque li utilizzi indebitamente è punito con la multa da 1.000 a 5.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato. 3-bis. L'uso del logo, degli stemmi, degli emblemi, delle denominazioni e di ogni altro segno distintivo dell'immagine, riferiti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, è esclusivamente riservato agli operatori ad esso appartenenti. 3-ter. Ferma la facoltà del Capo di Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di autorizzare, anche convenzionalmente, l'uso temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi, di cui al comma 3-bis ed in deroga al comma medesimo, anche nell'ambito di iniziative culturali ed editoriali in coerenza con le finalità istituzionali e dell'immagine attribuite al Dipartimento dei vigili del

							<i>fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente, ovvero utilizza al fine di trarne profitto, le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e i marchi di cui al predetto comma 3-bis, in violazione delle disposizioni di cui al medesimo comma, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la multa da 1.000 a 5.000 euro. In via transitoria, i rapporti già instaurati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, applicativi di iniziative culturali ed editoriali intraprese nell'ambito delle finalità istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche attraverso la costituzione di fondazioni, continuano a dispiegare la propria efficacia".))</i>
4	aprile	2010	58	DECRETO LEGISLATIVO	2010- 04-22	93	Attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici Vista la direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici; Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008, ed in particolare gli articoli 1, 2 e 29; Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, recante recepimento della direttiva 93/15/CEE, relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile, ed il relativo regolamento di esecuzione, adottato con decreto del Ministro dell'interno 19 settembre 2002, n. 272; Art. 17 Disciplina sanzionatoria 1. L'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è sostituito dal seguente: «Art. 53. - 1. È vietato fabbricare, tenere in casa o altrove, trasportare, immettere sul mercato, importare, esportare, trasferire, o vendere, anche

							negli stabilimenti, laboratori, depositi o spacci autorizzati, prodotti esplodenti che non siano stati riconosciuti e classificati dal Ministero dell'interno, sentito il parere di una commissione tecnica, ovvero che sono privi della marcatura CE e che non hanno superato la valutazione di conformità previsti dalle disposizioni di recepimento delle direttive comunitarie in materia di prodotti esplodenti. 2. Nel regolamento sono classificati nelle categorie e nei relativi gruppi, ai fini della sicurezza fisica dei depositi e dei locali di vendita, tutti i prodotti esplodenti secondo la loro natura, composizione ed efficacia esplosiva. 3. L'iscrizione dei prodotti nelle singole categorie è disposta con provvedimento del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza. 4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le violazioni di cui al comma 1 sono punite con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 100.000 euro. 5. La pena di cui al comma 4 si applica anche nei casi in cui le condotte di cui al comma 1 sono riferibili a prodotti oggettivamente difformi dai modelli depositati o altrimenti riconosciuti, anche se recanti la marcatura "CE del tipo" ovvero gli estremi del provvedimento di riconoscimento del Ministero dell'interno.».
29	giugno	2010	128	DECRETO LEGISLATIVO	2010- 08-11	186	Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (10G0147) Art. 2 Modifiche alla parte seconda del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 24. Dopo l'articolo 29 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è introdotto il seguente Titolo: «Titolo III-bis - L'autorizzazione integrata ambientale (...) Articolo 29-quattordices: Sanzioni 1. Chiunque esercita una delle attività di cui all'allegato VIII senza essere in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro. 2. Salvo che il fatto

							costituisca più grave reato, si applica la sola pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall'autorità competente. 3. Chiunque esercita una delle attività di cui all'allegato VIII dopo l'ordine di chiusura dell'impianto è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.
2	luglio	2010	108	LEGGE	2010-07-15	163	Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. (10G0131) Art. 3 Modifiche al codice penale in materia di tratta di persone 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 600, il terzo comma è abrogato; b) all'articolo 601, il secondo comma è abrogato; c) all'articolo 602, il secondo comma è abrogato; d) dopo l'articolo 602-bis è inserito il seguente: «Art. 602-ter (Circostanze aggravanti). - La pena per i reati previsti dagli articoli 600, 601 e 602 è aumentata da un terzo alla metà: a) se la persona offesa è minore degli anni diciotto; b) se i fatti sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi; c) se dal fatto deriva un grave pericolo per la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa. Se i fatti previsti dal titolo VII, capo III, del presente libro sono commessi al fine di realizzare od agevolare i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, le pene ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà».
13	agosto	2010	141	DECRETO LEGISLATIVO	2010-09-04	207	Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. (10G0170) Art. 8 Altre modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 2. L'articolo 132 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente: "Art. 132. Abusiva attività finanziaria 1. Chiunque svolge, nei confronti del pubblico una o più attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 107 o dell'iscrizione di cui

							all'articolo 111 ovvero dell'articolo 112, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 2.065 ad euro 10.329.". (...) 4. All'articolo 137 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella rubrica la parola "bancario" è soppressa; b) al comma 1-bis è aggiunto il seguente periodo: "Nel caso in cui le notizie o i dati falsi siano forniti ad un intermediario finanziario, si applica la pena dell'arresto fino a un anno o dell'ammenda fino ad euro 10.000.".
13	ottobre	2010	175	LEGGE	2010-10-27	252	Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione. (10G0196) Art. 1 Modifiche all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, concernente il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione. 1. All'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, dopo il comma 5-bis sono inseriti i seguenti: «5-bis.1. Dal termine stabilito per la presentazione delle liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, ai sensi della presente legge, è fatto divieto di svolgere le attività di propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale. 5-bis.2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il contravventore al divieto di cui al comma 5-bis.1 è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica al candidato che, avendo diretta conoscenza della condizione di sottoposto in via definitiva alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, richiede al medesimo di svolgere le attività di propaganda elettorale previste dal citato comma 5-bis.1 e se ne avvale concretamente. L'esistenza del fatto deve risultare anche da prove diverse dalle dichiarazioni del soggetto

							sottoposto alla misura di prevenzione».
26	ottobre	2010	204	DECRETO LEGISLATIVO	2010- 12-10	288	Attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. (10G0223) Art. 5 Modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 110 1. Alla legge 18 aprile 1975, n. 110, sono apportate le seguenti modificazioni: (...) b) all'articolo 4: (...)3) al terzo comma, le parole: "con l'arresto da un mese a un anno e con l'ammenda da euro 51 a euro 206" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro"; 4) al quarto comma sono apportate le seguenti modificazioni: 4.1) al secondo periodo le parole: "con l'arresto da quattro a diciotto mesi e con l'ammenda da euro 103 a euro 413," sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 20.000 euro"; 4.2) al terzo periodo, le parole: "La pena è dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 206 a euro 413" sono sostituite dalle seguenti: "La pena è dell'arresto da tre a sei anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 20.000 euro"; 5) al quinto comma le parole: "è punito con l'arresto da due a diciotto mesi e con l'ammenda da euro 103 a euro 413" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con l'arresto da sei a diciotto mesi e con l'ammenda da 2.000 euro a 20.000 euro"; (...) 4) il sesto comma è sostituito dal seguente: " Chiunque produce o pone in commercio gli strumenti di cui al presente articolo, senza l'osservanza delle disposizioni del quarto comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.500 euro a 15.000 euro."; (...) e) all'articolo 10 : 1) al comma 3, le parole: "da 206 euro a 2065 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 2.000 euro a 20.000 euro"; 2) al comma 4, le parole: "fino a 103 euro" sono sostituite dalle seguenti: "fino a 1.000 euro"; 3) al comma 10, le parole:

							"da euro 206 a euro 1032" sono sostituite dalle seguenti: "da 1.500 euro a 10.000 euro";
4	novembre	2010	201	LEGGE	2010-12-03	283	Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. (10G0220) Art. 3 (Modifiche al codice penale). 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 544-bis, le parole: « da tre mesi a diciotto mesi » sono sostituite dalle seguenti: « da quattro mesi a due anni »; b) all'articolo 544-ter, primo comma, le parole: « da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro ». Art. 4 (Traffico illecito di animali da compagnia). 1. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, reiteratamente o tramite attività organizzate, introduce nel territorio nazionale animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, privi di sistemi per l'identificazione individuale <i>((o delle necessarie certificazioni sanitarie o non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale))</i> è punito <i>((con la reclusione da quattro a diciotto mesi e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000))</i> 2. La pena di cui al comma 1 si applica altresì a chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, trasporta, cede o riceve a qualunque titolo animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, introdotti nel territorio nazionale in violazione del citato comma 1. 3. La pena è aumentata se gli animali di cui al comma 1 hanno un'età accertata inferiore a dodici settimane o se provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate per contrastare la diffusione di malattie trasmissibili proprie della specie.

26	novembre	2010	199	LEGGE	2010-12-01	281	Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ((a diciotto mesi)). (10G0224)	Art. 2 Modifiche all'articolo 385 del codice penale, in materia di evasione 1. All'articolo 385 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: «da sei mesi ad un anno» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a tre anni»; b) al secondo comma: 1) le parole: «da uno a tre» sono sostituite dalle seguenti: «da due a cinque»; 2) la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «sei». Art. 3 Circostanza aggravante 1. All'articolo 61 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero: «11-quater. l'avere il colpevole commesso un delitto non colposo durante il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in carcere».
17	dicembre	2010	217	LEGGE	2010-12-18	295	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza. (10G0243)	Art. 2 Disposizioni urgenti per il personale addetto agli impianti sportivi 3. All'articolo 6-quater, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 339, terzo comma, del codice penale". 4. Dopo l'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è inserito il seguente: "Art. 6-quinquies. - (Lesioni personali gravi o gravissime nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive). 1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dall'art. 583-quater del codice penale nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, <i>((nell'espletamento delle mansioni svolte in occasione delle manifestazioni sportive))</i>, è punito con le stesse pene previste dal medesimo articolo 583-quater".
3	marzo	2011	28	DECRETO LEGISLATIVO	2011-03-28	71	Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili,	Vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 , sulla promozione dell'uso

						recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. (11G0067)	dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE; Vista la direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio, nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 99/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna ed abroga la direttiva 93/12/CEE; Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009, ed in particolare l'articolo 17, comma 1, con il quale sono dettati criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2009/28/CE; Art. 1 Finalità 1. Il presente decreto, in attuazione della direttiva 2009/28/CE e nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 4 giugno 2010 n. 96, definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti. Il presente decreto inoltre detta norme relative ai trasferimenti statistici tra gli Stati membri, ai progetti comuni tra gli Stati membri e con i paesi terzi, alle garanzie di origine, alle procedure amministrative, all'informazione e alla formazione nonché all'accesso alla rete elettrica per l'energia da fonti rinnovabili e fissa criteri di

							sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi. Art. 43 Disposizioni specifiche per l'attuazione dell'articolo 2-sexies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41 1. Fatte salve le norme penali, qualora sia stato accertato che i lavori di installazione dell'impianto fotovoltaico non sono stati conclusi entro il 31 dicembre 2010, a seguito dell'esame della richiesta di incentivazione ai sensi del comma 1 dell'articolo 2-sexies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, e successive modificazioni, il GSE rigetta l'istanza di incentivo e dispone contestualmente l'esclusione dagli incentivi degli impianti che utilizzano anche in altri siti le componenti dell'impianto non ammesso all'incentivazione. Con lo stesso provvedimento il GSE dispone l'esclusione dalla concessione di incentivi per la produzione di energia elettrica di sua competenza, per un periodo di dieci anni dalla data dell'accertamento, della persona fisica o giuridica che ha presentato la richiesta, nonché dei seguenti soggetti: a) il legale rappresentante che ha sottoscritto la richiesta; b) il soggetto responsabile dell'impianto; c) il direttore tecnico; d) i soci, se si tratta di società in nome collettivo; e) i soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice; f) gli amministratori con potere di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. ((11)) 2. Fatte salve più gravi ipotesi di reato, il proprietario dell'impianto di produzione e il soggetto responsabile dell'impianto che con dolo impiegano pannelli fotovoltaici le cui matricole sono alterate o contraffatte sono puniti con la reclusione da due a tre

							anni e con l'esclusione da qualsiasi incentivazione, sovvenzione o agevolazione pubblica per le fonti rinnovabili ⁵⁷⁹ .
24	marzo	2011	50	DECRETO LEGISLATIVO	2011- 04-26	95	Attuazione dei Regolamenti (CE) numeri 273/2004, 111/2005 e 1277/2005, come modificato dal Regolamento (CE) n. 297/2009, in tema di precursori di droghe, a norma dell'articolo 45 della legge 4 giugno 2010, n. 96. (11G0091) Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009, ed in particolare l'articolo 45; Visto il regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe; Visto il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i Paesi terzi; Art. 1 Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 1. Al Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni: (...) 4. Chiunque effettua, in relazione a sostanze classificate nella categoria I dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, taluna delle operazioni di immissione sul mercato, importazione o esportazione indicate nel comma 1, ovvero comunque detiene tali sostanze, senza aver conseguito la licenza di cui al comma 3, è punito con la reclusione da quattro a sedici anni e con la multa da 15.000 euro a 150.000 euro. Se il fatto è commesso da soggetto titolare di licenza o autorizzazione relativa a

⁵⁷⁹ Si noti che la Costituzione, con sentenza 21 febbraio - 10 marzo 2017, n. 51 (in G.U. 1^a s.s. 15/03/2017, n. 11), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale degli [artt. 23, comma 3](#), e [43, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28](#) (Attuazione della [direttiva 2009/28/CE](#) sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle [direttive 2001/77/CE](#) e [2003/30/CE](#))".

							sostanze diverse da quelle oggetto dell'operazione o della detenzione, ovvero da soggetto registratosi ai sensi del comma 5, la pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da 26.000 euro a 260.000 euro. In tali casi alla condanna consegue la revoca della licenza, nonché il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di sei anni. Con la sentenza di condanna, il giudice dispone inoltre la sospensione dell'attività svolta dall'operatore, con riferimento alle sostanze di cui alle categorie 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni e non superiore ad un anno e sei mesi. (...) 6. Chiunque, in violazione dell'obbligo di registrazione di cui al comma 5, effettua taluna delle operazioni di immissione sul mercato, importazione o esportazione indicate nell'allegato II, è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da 6.000 euro a 60.000 euro, qualora si tratti di operazioni relative a sostanze classificate nella categoria 2, e con la reclusione fino a quattro anni e la multa fino a 2.000 euro, qualora si tratti di esportazione di sostanze classificate nella categoria 3. Se il fatto è commesso da soggetto titolare della licenza di cui al comma 3, ovvero da soggetto titolare di autorizzazione o registratosi per sostanze diverse da quelle oggetto dell'operazione, la pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da 9.000 euro a 90.000 euro qualora si tratti di operazioni relative a sostanze classificate nella categoria 2, e della reclusione fino a cinque anni e della multa fino a 3.000 euro qualora si tratti di esportazione di sostanze classificate nella categoria 3. In tali casi, qualora si tratti di operazioni relative a sostanze classificate nella categoria 2, alla condanna consegue la revoca della licenza, nonché il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di cinque anni. Con la sentenza di condanna, il giudice dispone inoltre la

							sospensione dell'attività svolta dall'operatore, con riferimento alle sostanze di cui alle categorie 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni e non superiore ad un anno e sei mesi. Qualora si tratti di esportazione di sostanze classificate nella categoria 3, alla condanna consegue la revoca della licenza, nonché il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di quattro anni. Con la sentenza di condanna, il giudice dispone inoltre la sospensione dell'attività svolta dall'operatore, con riferimento alle sostanze di cui alle categorie 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno. (...) 17. Gli operatori sono altresì tenuti a collaborare in ogni altro modo con il Dipartimento della Pubblica sicurezza - Direzione centrale per i servizi antidroga del Ministero dell'Interno, in particolare fornendo ogni informazione eventualmente richiesta, nonché segnalando immediatamente ogni fatto od elemento che, per caratteristiche, entità, natura o per qualsiasi altra circostanza conosciuta in ragione dell'attività esercitata, induce a ritenere che le sostanze trattate possono essere in qualsiasi modo impiegate per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Il trasgressore è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, ai sensi del comma 14. 18. La vigilanza nei confronti degli operatori è esercitata dal Ministero della salute, in conformità di quanto previsto dai regolamenti (CE) n. 273/2004 e n. 111/2005. La vigilanza predetta si effettua mediante ispezioni ordinarie e straordinarie, per la cui esecuzione il predetto Ministero può avvalersi della collaborazione degli organi di polizia, i quali comunque hanno facoltà di accedere in qualunque

							momento nei locali ove si svolgono le attività previste dal presente articolo. Ai fini della vigilanza e dei controlli previsti, gli operatori sono tenuti ad esibire ai funzionari del Ministero della salute ed agli appartenenti alle forze di polizia tutti i documenti inerenti le operazioni di cui alla licenza o alla registrazione. 19. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 300 euro a 3.000 euro chiunque, impedisce od ostacola lo svolgimento delle attività di vigilanza, controllo ed ispezione previste dal comma precedente. Il giudice, con la sentenza di condanna, può disporre la revoca della licenza con divieto di ulteriore rilascio per un periodo di quattro anni, e la sospensione dell'attività svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno.
11	aprile	2011	54	DECRETO LEGISLATIVO	2011- 04-27	96	Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli. (11G0097) Art. 31 Sanzioni 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato prodotti in violazione degli articoli 3, comma 1, e 5, comma 2, è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da 10.000 a 50.000 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il fabbricante, l'importatore o il distributore che non ottempera ai provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 30, comma 2, è punito con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da 10.000 a 50.000 euro.
18	aprile	2011	59	DECRETO LEGISLATIVO	2011- 04-30	99	Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida. (11G0104) Art. 3. Modifiche all'articolo 116 del Codice della strada, in materia di patente e di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli 15. Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con l'ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici

							e psichici. Nell'ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica.
7	luglio	2011	121	DECRETO LEGISLATIVO	2011- 08-01	177	Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni. (11G0163) Art. 1 Modifiche al codice penale 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 727, è inserito il seguente: «Art. 727-bis (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.»; b) dopo l'articolo 733, è inserito il seguente: «Art. 733-bis (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto) Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro.». 2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle

							indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE. 3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per "habitat all'interno di un sito protetto si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.
12	luglio	2011	106	LEGGE	2011-07-12	160	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia. (11G0152) Art. 5 Costruzioni private 3) l'articolo 20 è sostituito dal seguente: "Art. 20 - (Procedimento per il rilascio del permesso di costruire). (...) 13. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni di cui al comma 1, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al medesimo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni. In tali casi, il responsabile del procedimento informa il competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.
6	settembre	2011	159	DECRETO LEGISLATIVO	2011-09-28	226	Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (11G0201) Art. 71 Circostanza aggravante 1. Le pene stabilite per i delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 336, 338, 353, 377, terzo comma, 378, 379, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 424, 435, 513-bis, 575, 582, 600, 601, 602, 605, 610, 611, 612, 628, 629, 630, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 640-bis, 648-bis, 648-ter, del codice penale, nonché per i delitti <i>((di cui all'articolo 4-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, e per quelli))</i> commessi con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies del codice penale, sono

							aumentate da un terzo alla metà e quelle stabilite per le contravvenzioni di cui agli articoli 695, primo comma, 696, 697, 698, 699 del codice penale sono aumentate nella misura di cui al secondo comma dell'articolo 99 del codice penale se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione. 2. In ogni caso si procede d'ufficio e quando i delitti di cui al comma 1, per i quali è consentito l'arresto in flagranza, sono commessi da persone sottoposte alla misura di prevenzione, la polizia giudiziaria può procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza. 3. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva. Art. 72 Reati concernenti le armi e gli esplosivi 1. Le pene stabilite per i reati concernenti le armi alterate nonché le armi e le munizioni di cui all'articolo 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono triplicate e quelle stabilite per i reati concernenti le armi e le munizioni di cui all'articolo 2, commi primo e secondo, della stessa legge sono aumentate nella misura in cui al terzo comma dell'articolo 99 del codice penale, se i fatti sono commessi da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione. Art. 73 Violazioni al codice della strada 1. Nel caso di guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, la pena è dell'arresto da sei mesi a tre anni, qualora si tratti di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a

								una misura di prevenzione personale⁵⁸⁰. Art. 74 Reati del pubblico ufficiale 1. Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente che, intervenuta la decadenza o la sospensione di cui all'articolo 67, non dispone, entro trenta giorni dalla comunicazione, il ritiro delle licenze, autorizzazioni, abilitazioni o la cessazione delle erogazioni o concessioni ovvero la cancellazione dagli elenchi, è punito con la reclusione da due a quattro anni. 2. Le stesse pene si applicano in caso di rilascio di licenze, concessioni, autorizzazioni o abilitazioni ovvero di iscrizioni e di attestazioni di qualificazione nonché di concessione di erogazioni in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 67. 3. Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente dello Stato o di altro ente pubblico ovvero il concessionario di opere e di servizi pubblici nonché il contraente generale che consente alla conclusione di contratti o subcontratti in violazione dei divieti previsti dall'articolo 67, è punito con la reclusione da due a quattro anni. 4. Se il fatto di cui ai commi 1, 2 e 3 è commesso per colpa, la pena è della reclusione da tre mesi ad un anno.

⁵⁸⁰ A questo proposito, La Corte Costituzionale con sentenza 5 giugno - 2 luglio 2024, n. 116 (in G.U. 1^as.s. 03/07/2024, n. 27) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'[art. 73 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#) (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli [articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136](#)), nella parte in cui prevede come **reato** la condotta di colui che - sottoposto a misura di prevenzione personale con provvedimento definitivo, ma senza che per tale ragione gli sia stata revocata la patente di guida - si ponga alla guida di un veicolo dopo che il titolo abilitativo gli sia stato revocato o sospeso a causa di precedenti violazioni di disposizioni del [codice della strada](#)".

							Art. 75 Violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale 1. Il contravventore agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno. 2. Se l'inosservanza riguarda gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni ed è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza⁵⁸¹. 3. Nell'ipotesi indicata nel comma 2 gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza. 4. Salvo quanto è prescritto da altre disposizioni di legge, il sorvegliato speciale che, per un reato commesso dopo il decreto di sorveglianza speciale, abbia riportato condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi, può essere sottoposto a libertà vigilata per un tempo non inferiore a due anni. Art. 75-bis Violazione delle misure imposte con provvedimenti d'urgenza Il contravventore al divieto di espatrio conseguente all'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2-

⁵⁸¹ La Corte Costituzionale, con sentenza 24 gennaio - 27 febbraio 2019, n. 25 (in G.U. 1^a s.s. 6/3/2019, n. 10), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'[art. 75, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#) (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli [articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136](#)), nella parte in cui prevede come delitto la violazione degli obblighi e delle prescrizioni inerenti la misura della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno ove consistente nell'inosservanza delle prescrizioni di "vivere onestamente" e di "rispettare le leggi"" e, in via consequenziale, ai sensi dell'[art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87](#), "l'illegittimità costituzionale dell'art. 75, comma 1, cod. antimafia, nella parte in cui prevede come **reato** contravvenzionale la violazione degli obblighi inerenti la misura della sorveglianza speciale senza obbligo o divieto di soggiorno ove consistente nell'inosservanza delle prescrizioni di "vivere onestamente" e di "rispettare le leggi"".

							bis dell'articolo 9 è punito con la reclusione da uno a cinque anni. 1-bis. Il contravventore ai divieti, agli obblighi e alle prescrizioni conseguenti all'applicazione delle misure di cui all'articolo 9, comma 2, è punito con la reclusione da uno a cinque anni; l'arresto è consentito anche fuori dei casi di flagranza)). Art. 76 Altre sanzioni penali 1. La persona che, avendo ottenuto l'autorizzazione di cui all'articolo 12, non rientri nel termine stabilito nel comune di soggiorno obbligato, o non osservi le prescrizioni fissate per il viaggio, ovvero si allontani dal comune ove ha chiesto di recarsi, è punita con la reclusione da due a cinque anni; è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza. 2. Chiunque violi il divieto di cui all'articolo 3, ((commi 4, 5 e 6-bis)), è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. Gli strumenti, gli apparati, i mezzi e i programmi posseduti o utilizzati sono confiscati ed assegnati alle Forze di polizia, se ne fanno richiesta, per essere impiegati nei compiti di istituto. 3. Il contravventore alle disposizioni di cui all'articolo 2, è punito con ((la reclusione da sei a diciotto mesi e con la multa fino a 10.000 euro)) 4. Chi non ottempera, nel termine fissato dal tribunale, all'ordine di deposito della cauzione di cui all'articolo 31, ovvero omette di offrire le garanzie sostitutive di cui al comma 3 della medesima disposizione, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni. 5. La persona a cui è stata applicata l'amministrazione giudiziaria dei beni personali, la quale con qualsiasi mezzo, anche simulato, elude o tenta di eludere l'esecuzione del provvedimento è punita con la reclusione da tre a cinque anni. La stessa pena si applica a chiunque anche fuori dei casi di concorso nel reato,

							aiuta la persona indicata a sottrarsi all'esecuzione del provvedimento. Per il reato di cui al comma precedente si procede in ogni caso con giudizio direttissimo. 6. Chi omette di adempiere ai doveri informativi di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 34-bis nei confronti dell'amministratore giudiziario è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Alla condanna consegue la confisca dei beni acquistati e dei pagamenti ricevuti per i quali è stata omessa la comunicazione. 7. Chiunque, essendovi tenuto, omette di comunicare entro i termini stabiliti dalla legge le variazioni patrimoniali indicate nell'articolo 80 è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.329 a euro 20.658. Alla condanna segue la confisca dei beni a qualunque titolo acquistati nonché del corrispettivo dei beni a qualunque titolo alienati. Nei casi in cui non sia possibile procedere alla confisca dei beni acquistati ovvero del corrispettivo dei beni alienati, il giudice ordina la confisca, per un valore equivalente, di somme di denaro, beni o altre utilità dei quali i soggetti di cui all'articolo 80, comma 1, hanno la disponibilità. 8. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il contravventore al divieto di cui all'articolo 67, comma 7 è punito con la reclusione da uno a sei anni. La stessa pena si applica al candidato che, avendo diretta conoscenza della condizione di sottoposto in via definitiva alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, richiede al medesimo di svolgere le attività di propaganda elettorale previste all'articolo 67, comma 7 e se ne avvale concretamente. L'esistenza del fatto deve risultare anche da prove diverse dalle dichiarazioni del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione. 9. La condanna alla pena della reclusione,

								anche se conseguente all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dal comma 8, comporta l'interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena detentiva. A tal fine la cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza trasmette copia dell'estratto esecutivo, chiusa in piego sigillato, all'organo o all'ente di appartenenza per l'adozione degli atti di competenza. Nel caso in cui il condannato sia un membro del Parlamento, la Camera di appartenenza adotta le conseguenti determinazioni secondo le norme del proprio regolamento. Dall'interdizione dai pubblici uffici consegue l'ineleggibilità del condannato per la stessa durata della pena detentiva. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini dell'interdizione dai pubblici uffici.

Si riportano di seguito i decreti-legge convertiti, nella tabella riportati solamente in corrispondenza della relativa legge di conversione:

1. DECRETO-LEGGE 23 maggio 2008, n. 92, Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica. Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008, n. 125 (in G.U. 25/07/2008, n.173).
2. DECRETO-LEGGE 6 novembre 2008, n. 172 Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale. Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 dicembre 2008, n. 210 (in G.U. 03/01/2009, n.2)
3. DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2009, n. 11 Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di

- atti persecutori. Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 2009, n. 38 (in G.U. 24/04/2009, n. 95).
4. DECRETO-LEGGE 28 aprile 2009, n. 39 Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile. (09G0047) Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 giugno 2009, n. 77 (in SO n. 99, relativo alla G.U. 27/06/2009, n. 147).
 5. DECRETO-LEGGE 1° luglio 2009, n. 78 Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini ((. . .)). (09G0091) Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 (in SO n. 140, relativo alla G.U. 04/08/2009, n. 179).
 6. DECRETO-LEGGE 25 settembre 2009, n. 135, Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee. (09G0145) Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 2009, n. 166 (in SO n. 215, relativo alla G.U. 24/11/2009, n. 274).
 7. DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2009, n. 195 Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile. (09G0208). Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 26 (in SO n. 39, relativo alla G.U. 27/02/2010, n. 48).
 8. DECRETO-LEGGE 12 novembre 2010, n. 187, Misure urgenti in materia di sicurezza. (10G0211), Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217 (in G.U. 18/12/2010, n.295).

9. DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70, Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia. (11G0113) Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 (in G.U. 12/7/2011, n. 160).

Non si hanno decreti-legge non convertiti incidenti sulla materia penale.

In definitiva, si contano 38 provvedimenti in materia penale, dei quali 21 nella forma del decreto legislativo e 17 nella forma della legge (dei quali 9 risultanti dalla conversione di decreti-legge). Detti provvedimenti si distribuiscono su un periodo della durata di 1287, con una media di un provvedimento all'incirca ogni 34 giorni.

1.2. Il governo Monti I: 16 novembre 2011-27 aprile 2013.

Data	N.	Denominazione Atto	Data GU	N. GU	Titolo Atto	Modifiche operate
9	gennaio	2012	4	DECRETO LEGISLATIVO	2012-02-01	26
					Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96. (12G0012)	Visto il regolamento (CE), n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94; Visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004, abrogando i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999; Visto il regolamento (CE) n. 404/2011 della Commissione, 8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca; Art. 1 Finalità e obiettivi 1. Il presente decreto legislativo in conformità ai principi e criteri direttivi di cui al comma 1 dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96, provvede al riordino, al coordinamento ed all'integrazione della normativa nazionale in materia di pesca ed acquacoltura, fatte salve le competenze

							regionali, al fine di dare corretta attuazione ai criteri ed agli obiettivi previsti dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, nonché dal regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. Art. 7 (Contravvenzioni).) <i>1. Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonché di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, è fatto divieto di:</i> <i>a) pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente;</i> <i>b) danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l'uso di materie esplodenti, dell'energia elettrica o di sostanze tossiche atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri organismi acquatici;</i> <i>c) raccogliere, trasportare o mettere in commercio pesci ed altri organismi acquatici intorpiditi, storditi o uccisi con le modalità di cui alla lettera b);</i> <i>d) pescare in acque sottoposte alla sovranità di altri Stati, salvo che nelle zone, nei tempi e nei modi previsti dagli accordi internazionali, ovvero sulla base delle autorizzazioni rilasciate dagli Stati interessati. Allo stesso divieto sono sottoposte le unità non battenti bandiera italiana che pescano nelle acque sottoposte alla sovranità della Repubblica italiana;</i> <i>e) esercitare la pesca in acque sottoposte alla competenza di un'organizzazione regionale per la pesca, violandone le misure di conservazione o gestione e senza avere la bandiera di uno degli Stati membri di detta organizzazione;</i> <i>f) sottrarre od asportare gli organismi acquatici oggetto dell'altrui attività di pesca, esercitata mediante attrezzi o strumenti fissi o mobili, sia quando il fatto si commetta con azione diretta su tali attrezzi o strumenti, sia esercitando la pesca con violazione delle distanze di rispetto stabilite dalla normativa vigente;</i> <i>g) sottrarre od asportare gli organismi acquatici che si trovano in spazi acquei sottratti al libero uso e riservati agli stabilimenti di pesca e di acquacoltura e comunque detenere, trasportare e fare commercio dei detti organismi.</i> <i>2. Il divieto di cui al comma 1, lettera a), non riguarda la pesca scientifica, nonché le altre attività espressamente autorizzate ai sensi delle normative internazionale, europea e nazionale vigenti.</i> <i>Resta esclusa qualsiasi forma di commercializzazione per i prodotti di</i>

							<i>tale tipo di pesca ed è consentito detenere e trasportare le specie pescate per soli fini scientifici.</i> Art. 8 (Pene principali per le contravvenzioni).) 1. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 2.000 euro a 12.000 euro. 2. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere f) e g), è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a querela della persona offesa, con l'arresto da un mese a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 6.000 euro.
2 7	gennaio	201 2	3	LEGGE	2012- 01-30	24	Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitament o. (12G0011) Art. 1 Modifiche alla legge 7 marzo 1996, n. 108 3. All'articolo 16, comma 9, della citata legge n. 108 del 1996, le parole da: «con l'arresto» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da due a quattro anni». Art. 4 Modifiche all'articolo 629 del codice penale 1. All'articolo 629 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: «con la multa da euro 516 a euro 2.065» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da euro 1.000 a euro 4.000»; b) al secondo comma, le parole: «da euro 1.032 a euro 3.098» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 5.000 a euro 15.000». Art. 16 (Sanzioni) 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che: a) al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi di cui alla sezione prima del presente capo aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simula attività inesistenti; b) al fine di ottenere l'accesso alle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile; c) omette l'indicazione di beni nell'inventario di cui all'articolo 14-ter, comma 3; d) nel corso della procedura di cui alla sezione prima del presente capo, effettua pagamenti in violazione dell'accordo o del piano del consumatore;

							e) dopo il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua posizione debitoria; f) intenzionalmente non rispetta i contenuti dell'accordo o del piano del consumatore. 2. Il componente dell'organismo di composizione della crisi, ovvero il professionista di cui all'articolo 15, comma 9, che rende false attestazioni in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta o nei documenti ad essa allegati, alla fattibilità del piano ai sensi dell'articolo 9, comma 2, ovvero nella relazione di cui agli articoli 9, comma 3-bis, 12, comma 1 e 14-ter, comma 3, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro. 3. La stessa pena di cui al comma 2 si applica al componente dell'organismo di composizione della crisi, ovvero al professionista di cui all'articolo 15, comma 9, che cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio.)
15	febbraio	2012	12	LEGGE	2012-02-23	45	Norme in materia di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità informatica. (12G0027) Art. 1 Modifiche al codice penale in materia di confisca obbligatoria dei beni informatici o telematici utilizzati per la commissione di reati informatici 1. All'articolo 240 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo comma, dopo il numero 1 è inserito il seguente: «1-bis. dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640-ter e 640-quinquies»; b) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Le disposizioni della prima parte e dei numeri 1 e 1-bis del capoverso precedente non si applicano se la cosa o il bene o lo strumento informatico o telematico appartiene a persona estranea al reato. La disposizione del numero 1-bis del capoverso precedente si applica anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale».
24	marzo	2012	27	LEGGE	2012-03-24	71	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività (12G0048) Ritenuta la straordinarietà ed urgenza di emanare disposizioni per favorire la crescita economica e la competitività del Paese, al fine di allinearla a quella dei maggiori partners europei ed internazionali, anche attraverso l'introduzione di misure volte alla modernizzazione ed allo sviluppo delle infrastrutture nazionali, all'implementazione della concorrenza dei mercati, nonché alla facilitazione dell'accesso dei giovani nel mondo dell'impresa;

							Art. 33 Sanzioni per frodi nell'attestazione delle invalidità derivanti da incidenti 1. All'articolo 10-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) la parola: «micro-invalidità» è sostituita dalla seguente: «invalidità»; 2) le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 3»; b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Ai periti assicurativi che accertano e stimano falsamente danni a cose conseguenti a sinistri stradali da cui derivi il risarcimento a carico della società assicuratrice si applica la disciplina di cui al comma 1, in quanto applicabile»; c) nella rubrica, le parole: «micro-invalidità» sono sostituite dalla seguente: «invalidità». ((1-bis. Al primo comma dell'articolo 642 del codice penale, le parole: "da sei mesi a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "da uno a cinque anni"))
16	luglio	2012	109	DECRETO LEGISLATIVO	2012-07-25	172	Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. (12G0136) Vista la direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare; Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010, ed in particolare l'articolo 21, recante delega al Governo per l'attuazione, fra le altre, della predetta direttiva 2009/52/CE, nonché l'articolo 24 che, ai fini dell'esercizio delle deleghe, richiama l'applicazione, in quanto compatibili, degli articoli 1 e 2 della legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009; Art. 1 Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: (...) b) All'articolo 22, dopo il comma 12, sono inseriti i seguenti: "12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori

							in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale .
7	agosto	2012	134	LEGGE	2012-08-11	187	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0152) Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per favorire la crescita, lo sviluppo e la competitività nei settori delle infrastrutture, dell'edilizia e dei trasporti, nonché per il riordino degli incentivi per la crescita e lo sviluppo sostenibile finalizzate ad assicurare, nell'attuale situazione di crisi internazionale ed in un'ottica di rigore finanziario e di effettivo rilancio dello sviluppo economico, un immediato e significativo sostegno e rinnovato impulso al sistema produttivo del Paese, anche al fine di garantire il rispetto degli impegni assunti in sede europea indispensabili, nell'attuale quadro di contenimento della spesa pubblica, al conseguimento dei connessi obiettivi di stabilità e di crescita; Art. 33 Revisione della legge fallimentare per favorire la continuità aziendale 1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 sono apportate le seguenti modificazioni: (...) l) dopo l'articolo 236 è inserito il seguente: «Articolo 236-bis (Falso in attestazioni e relazioni). - Il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli articoli 67, terzo comma, lettera d), 161, terzo comma, 182-bis, 182-quinquies e 186-bis espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri, la pena è aumentata. Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena è aumentata fino alla metà».
1	ottobre	2012	172	LEGGE	2012-10-08	235	Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. (12G0192) Art. 4 Modifiche al codice penale 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 157, sesto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I termini di cui ai commi che precedono sono altresì raddoppiati per il reato di cui all'articolo 572 e per i reati di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II e di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell'articolo 609-bis ovvero dal quarto comma dell'articolo 609-quater»; b) dopo l'articolo 414 è inserito il seguente: «Art. 414-bis (Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia). -

							Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o più delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Alla stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti previsti dal primo comma. Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalità di carattere artistico, letterario, storico o di costume»; c) all'articolo 416 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma»; d) l'articolo 572 è sostituito dal seguente: «Art. 572 (Maltrattamenti contro familiari e conviventi). - Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni quattordici. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni»; e) all'articolo 576: 1) al primo comma, alinea, le parole: «la pena di morte» sono sostituite dalle seguenti: «la pena dell'ergastolo»; 2) il numero 5) del primo comma è sostituito dal seguente: «5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies»; 3) nella rubrica, le parole: «Pena di morte» sono sostituite dalla seguente: «Ergastolo»; f) all'articolo 583-bis, dopo il terzo comma, è inserito il seguente: «La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a

							norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente: 1) la decadenza dall'esercizio della potestà del genitore; 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno»; g) l'articolo 600-bis è sostituito dal seguente: «Art. 600-bis (Prostituzione minorile). - È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque: 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000»; h) all'articolo 600-ter: 1) il primo comma è sostituito dal seguente: «È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque: 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto»; 2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000. Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali»; i) l'articolo 600-sexies è abrogato; l) l'articolo 600-septies è sostituito dal seguente: «Art. 600-septies (Confisca). - Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dalla presente sezione, nonché dagli articoli 609-bis, quando il fatto è

							commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato è aggravato dalle circostanze di cui all'articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato è aggravato dalle circostanze di cui all'articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), e 609-undecies, è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento dei danni, la confisca dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato. Ove essa non sia possibile, il giudice dispone la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il condannato abbia, anche indirettamente o per interposta persona, la disponibilità. Si applica il terzo comma dell'articolo 322-ter»; m) dopo l'articolo 600-septies sono inseriti i seguenti: «Art. 600-septies.1 (Circostanza attenuante). - La pena per i delitti di cui alla presente sezione è diminuita da un terzo fino alla metà nei confronti del concorrente che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti. Art. 600-septies.2 (Pene accessorie). - Alla condanna o all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui all'articolo 414-bis del presente codice conseguono: 1) la perdita della potestà genitoriale, quando la qualità di genitore è prevista quale circostanza aggravante del reato; 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela o all'amministrazione di sostegno; 3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa; 4) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici; l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l'applicazione dell'articolo 29, primo comma, quanto all'interdizione perpetua. La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui all'articolo 414-bis del presente codice, quando commessi in danno di minori, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture

							pubbliche o private frequentate abitualmente da minori. In ogni caso è disposta la chiusura degli esercizi la cui attività risulta finalizzata ai delitti previsti dalla presente sezione, nonché la revoca della licenza di esercizio o della concessione o dell'autorizzazione per le emittenti radiotelevisive»; n) l'articolo 602-bis è abrogato; o) all'articolo 602-ter, dopo il secondo comma, sono aggiunti i seguenti: «Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso con violenza o minaccia. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma, 600-ter, primo comma, e 600-quinquies, la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso approfittando della situazione di necessità del minore. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma, 600-ter e 600-quinquies, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso in danno di un minore degli anni sedici. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonché, se il fatto è commesso in danno di un minore degli anni diciotto, dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni ovvero ancora se è commesso in danno di un minore in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso mediante somministrazione di sostanze alcoliche, narcotiche, stupefacenti o comunque pregiudizievoli per la salute fisica o psichica del minore, ovvero se è commesso nei confronti di tre o più persone. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui alla presente sezione, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti»; p) dopo l'articolo 602-ter, è inserito il seguente: «Art. 602-quater (Ignoranza dell'età della persona offesa). - Quando i delitti

							previsti dalla presente sezione sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile»; q) all'articolo 604, le parole: «e 609-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies»; r) all'articolo 609-quater: 1) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Fuori dei casi previsti dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni»; 2) al quarto comma, le parole: «fino a due terzi» sono sostituite dalle seguenti: «in misura non eccedente i due terzi»; s) l'articolo 609-quinquies è sostituito dal seguente: «Art. 609-quinquies (Corruzione di minorenni). - Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali. La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza»; t) l'articolo 609-sexies è sostituito dal seguente: «Art. 609-sexies (Ignoranza dell'età della persona offesa). - Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 609-undecies sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, e quando è commesso il delitto di cui all'articolo 609-quinquies, il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile»; u) all'articolo 609-nonies: 1) il primo comma è sostituito dal seguente: «La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter,

							609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies comporta: 1) la perdita della potestà del genitore, quando la qualità di genitore è elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato; 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno; 3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa; 4) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici; l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l'applicazione dell'articolo 29, primo comma, quanto all'interdizione perpetua; 5) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte»; 2) al secondo comma, le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 609-undecies»; 3) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti: «La condanna per i delitti previsti dall'articolo 600-bis, secondo comma, dall'articolo 609-bis, nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 609-ter, dagli articoli 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, nelle ipotesi aggravate di cui al terzo comma del medesimo articolo, comporta, dopo l'esecuzione della pena e per una durata minima di un anno, l'applicazione delle seguenti misure di sicurezza personali: 1) l'eventuale imposizione di restrizione dei movimenti e della libera circolazione, nonché il divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati abitualmente da minori; 2) il divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori; 3) l'obbligo di tenere informati gli organi di polizia sulla propria residenza e sugli eventuali spostamenti. Chiunque viola le disposizioni previste dal terzo comma è soggetto alla pena della reclusione fino a tre anni»; v) all'articolo 609-decies: 1) il primo comma è sostituito dal seguente: «Quando si procede per taluno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609-quater, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni»; 2) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Nei casi previsti dal primo comma, l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne è assicurata, in ogni stato e grado del

							procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minore, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza e del supporto alle vittime dei reati di cui al primo comma e iscritti in apposito elenco dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del minore, e ammessi dall'autorità giudiziaria che procede»; z) nella sezione II del capo III del titolo XII del libro II, dopo l'articolo 609-decies è aggiunto il seguente: «Art. 609-undecies (Adescamento di minorenni). - Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione».
6	novembre	2012	190	LEGGE	2012-11-13	265	Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. (12G0213) Art. 1 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione 1. In attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n.110, la presente legge individua, in ambito nazionale, l'Autorità nazionale anticorruzione e gli altri organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. (...) 75. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 32-quater, dopo le parole: «319-bis,» sono inserite le seguenti: «319-quater,»; b) all'articolo 32-quinquies, dopo le parole: «319-ter» sono inserite le seguenti: «, 319-quater, primo comma,»; c) al primo comma dell'articolo 314, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro»; d) l'articolo 317 è sostituito dal seguente: «Art. 317. - (Concussione). - Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere

							indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni»; e) all'articolo 317-bis, le parole: «314 e 317» sono sostituite dalle seguenti: «314, 317, 319 e 319-ter»; f) l'articolo 318 è sostituito dal seguente: «Art. 318. - (Corruzione per l'esercizio della funzione). - Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni»; g) all'articolo 319, le parole: «da due a cinque» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a otto»; h) all'articolo 319-ter sono apportate le seguenti modificazioni: 1) nel primo comma, le parole: «da tre a otto» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a dieci»; 2) nel secondo comma, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «cinque»; i) dopo l'articolo 319-ter è inserito il seguente: «Art. 319-quater. - (Induzione indebita a dare o promettere utilità). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni»; l) all'articolo 320, il primo comma è sostituito dal seguente: «Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio»; m) all'articolo 322 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) nel primo comma, le parole: «che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri»; 2) il terzo comma è sostituito dal seguente: «La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri»; n) all'articolo 322-bis sono apportate le seguenti modificazioni: 1) nel secondo comma, dopo le parole: «Le disposizioni degli articoli» sono inserite le seguenti: «319-quater, secondo comma,»; 2) nella rubrica, dopo la parola: «concussione,» sono inserite le

							seguenti: «induzione indebita a dare o promettere utilità,»; o) all'articolo 322-ter, primo comma, dopo le parole: «a tale prezzo» sono aggiunte le seguenti: «o profitto»; p) all'articolo 323, primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni»; q) all'articolo 323-bis, dopo la parola: «319,» sono inserite le seguenti: «319-quater,»; r) dopo l'articolo 346 è inserito il seguente: «Art. 346-bis. - (Traffico di influenze illecite). - Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita». 76. L'articolo 2635 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 2635. - (Corruzione tra privati). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si

							tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , e successive modificazioni. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi».
8	novembre	2012	189	LEGGE	2012-11-10	263	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute. (12G0212) Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di procedere al riassetto dell'organizzazione sanitaria, tenuto conto della contrazione delle risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale a seguito delle varie manovre di contenimento della spesa pubblica, attraverso la riorganizzazione ed il miglioramento dell'efficienza di alcuni fondamentali elementi del Servizio stesso, allo scopo di garantire e promuovere in tale ottica un più alto livello di tutela della salute, adottando misure finalizzate all'assistenza territoriale, alla professione e responsabilità dei medici, alla dirigenza sanitaria e governo clinico, alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza per le persone affette da malattie croniche e rare e da dipendenza da gioco con vincita di denaro, all'adozione di norme tecniche per le strutture ospedaliere, nonché alla sicurezza alimentare, al trattamento di emergenze veterinarie, ai farmaci, alla sperimentazione clinica dei medicinali, alla razionalizzazione di alcuni enti sanitari e al trasferimento alle regioni delle funzioni di assistenza sanitaria al personale navigante; Art. 3 Responsabilità professionale dell'esercente le professioni sanitarie 1. L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo⁵⁸². Art. 7 Disposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco, misure di prevenzione per contrastare la ludopatia e per l'attività sportiva non agonistica 3-ter. All'articolo 689 del codice penale, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti: "La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi pone in essere una delle condotte di cui al medesimo comma, attraverso distributori automatici che

⁵⁸² Trattasi di comma abrogato dalla legge 8 marzo 2017, n. 24.

								non consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell'utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti. La pena di cui al periodo precedente non si applica qualora sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il controllo dei dati anagrafici. Se il fatto di cui al primo comma è commesso più di una volta si applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 25.000 euro con la sospensione dell'attività per tre mesi".
24	dicembre	2012	228	LEGGE	2012-12-29	302	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013). (12G0252)	Art.1. 340. Alla legge 1° aprile 1999, n. 91 , in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti sono apportate le seguenti modificazioni: (...) e) dopo l'articolo 22 è inserito il seguente: «Art. 22-bis (Sanzioni in materia di traffico di organi umani destinati ai trapianti). - 1. Chiunque a scopo di lucro svolge opera di mediazione nella donazione di organi da vivente è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 50.000 a euro 300.000. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione ⁵⁸³ .
31	dicembre	2012	247	LEGGE	2013-01-18	15	Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. (13G00018)	Art. 46 Esame di Stato 10. Chiunque faccia pervenire in qualsiasi modo ad uno o più candidati, prima o durante la prova d'esame, testi relativi al tema proposto è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la pena della reclusione fino a tre anni. Per i fatti indicati nel presente comma e nel comma 9, i candidati sono denunciati al consiglio distrettuale di disciplina del distretto competente per il luogo di iscrizione al registro dei praticanti, per i provvedimenti di sua competenza
14	gennaio	2013	9	LEGGE	2013-01-31	26	Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini. (13G00030)	Art. 6 Ipotesi di reato connesse alla fallace indicazione nell'uso del marchio 1. All' articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 , dopo il comma 49-ter è inserito il seguente: «49-quater. Fatto salvo quanto disposto dal comma 49-ter e fatte salve le sanzioni di cui all' articolo 16, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166 , la fallace indicazione nell'uso del marchio, di cui al comma 49-bis, è punita, quando

⁵⁸³ Si tratta di quanto previsto dal decreto-legge 11 dicembre 2012, n. 216, all'articolo 4 (Disposizioni volte al recepimento della direttiva 2010/53/UE del 7 luglio 2010 in materia di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti. Procedura di infrazione 2012/0370) decaduto per mancata conversione, i cui effetti sono stati fatti salvi dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228.

							abbia per oggetto oli di oliva vergini, ai sensi dell'articolo 517 del codice penale». Art. 12 Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato 1. Gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva sono responsabili, in conformità al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per i reati di cui agli articoli 440, 442, 444, 473, 474, 515, 516, 517 e 517-quater del codice penale, commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da persone: a) che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a). 2. La responsabilità dell'ente sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile.
5	marzo	2013	26	DECRETO LEGISLATIVO	2013-03-28	74	Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra. (13G00065) Visto il regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati ad effetto serra e, in particolare, l'articolo 13; Visto il regolamento n. 1493/2007 della Commissione, del 17 dicembre 2007, che istituisce, a norma del regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato della relazione che deve essere presentata dai produttori, importatori ed esportatori di taluni gas fluorurati ad effetto serra; Visto il regolamento n. 1494/2007 della Commissione, del 17 dicembre 2007, che stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006, la forma delle etichette e i requisiti di etichettatura ulteriori per i prodotti e le apparecchiature contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra; Art. 8 Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 842/2006 in materia di controllo dell'uso. 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque utilizza esafluoruro di zolfo o preparati a base di esafluoruro di zolfo nella pressofusione del magnesio, salvo qualora la quantità di esafluoruro di zolfo utilizzata sia inferiore a 850 chilogrammi l'anno, è punito con l'arresto da tre mesi a nove mesi o con l'ammenda da 50.000,00 euro a 150.000,00 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque utilizza esafluoruro di zolfo o preparati a base di esafluoruro di zolfo per il riempimento degli pneumatici, è punito con l'arresto da tre mesi a nove mesi o con l'ammenda da 50.000,00 euro a 150.000,00 euro.

							Art. 9 Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 9 del regolamento (CE) n. 842/2006 in materia di immissione in commercio. 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque immette in commercio prodotti e apparecchiature che contengono gas fluorurati ad effetto serra elencati nell'allegato II del regolamento o il cui funzionamento dipende da tali gas, salvo che la data di fabbricazione è precedente all'entrata in vigore del relativo divieto di immissione in commercio, è punito con l'arresto da tre mesi a nove mesi o con l'ammenda da 50.000,00 euro a 150.000,00 euro⁵⁸⁴.
5	marzo	2013	25	DECRETO LEGISLATIVO	2013-03-26	72	Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento (CE) n. 1102/2008 relativo al divieto di esportazione del mercurio metallico e di taluni composti e miscele del mercurio e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico. (13G00063) Visto il regolamento (CE) n. 1102/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo al divieto di esportazione del mercurio metallico e di taluni composti e miscele del mercurio e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico e, in particolare, l'articolo 7 che rinvia agli Stati membri la determinazione delle norme relative alle sanzioni applicabili per la violazione delle disposizioni del regolamento e l'adozione di tutte le misure necessarie per la loro applicazione; Visto il regolamento (CE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose (rifusione); Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale; Art. 1 Campo di applicazione 1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1102/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo al divieto di esportazione del mercurio metallico e di taluni composti e miscele del mercurio e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico, di seguito denominato: 'regolamento'. Art. 2 Violazioni degli obblighi derivanti dall'articolo 1 del regolamento in materia di divieto di esportazione 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento è punito con l'arresto da tre mesi fino a nove mesi o con l'ammenda da 50.000,00 euro a 150.000,00 euro⁵⁸⁵.

⁵⁸⁴ Il provvedimento è stato abrogato dal decreto legislativo 5 dicembre 2019, n. 163.

⁵⁸⁵ Il provvedimento è stato abrogato dal decreto legislativo 2 novembre 2021, n. 189.

Si riportano di seguito i decreti-legge convertiti, nella tabella riportati solamente in corrispondenza della relativa legge di conversione:

1. DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1 (Raccolta 2012) Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. (12G0009), Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 (in S.O. n. 53, relativo alla G.U. 24/03/2012, n. 71).
2. DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012, n. 83, Misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0109), Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (in SO n. 171, relativo alla G.U. 11/08/2012, n. 187).
3. DECRETO-LEGGE 13 settembre 2012, n. 158, Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute. (12G0180) Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2012, n. 189 (in S.O. n. 201, relativo alla G.U. 10/11/2012, n. 263).

Si registra inoltre un decreto-legge non convertito: trattasi del DECRETO-LEGGE 11 dicembre 2012, n. 216, Disposizioni urgenti volte a evitare l'applicazione di sanzioni dell'Unione europea. (12G0239), decaduto per mancata conversione, i cui effetti sono, però stati fatti salvi dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, in corrispondenza della quale ne sono riportati i contenuti.

In definitiva, si contano 14 provvedimenti in materia penale, dei quali 4 nella forma del decreto legislativo e 10 nella forma della legge (dei quali 3 risultanti dalla conversione di decreti-legge). Detti provvedimenti si distribuiscono su un periodo della durata di 529 giorni, con una media di un provvedimento all'incirca ogni 38 giorni.

2. La legislazione penale nella XVII legislatura.

2.1. Il governo Letta I: 28 aprile 2013-21 febbraio 2014.

	Data	N.	Denominazione Atto	Data GU	N. GU	Titolo Atto	Modifiche operate
6	agosto	2013	97	LEGGE	2013-08-20	194	Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013. (13G00138)
							Art. 14 Modifica al decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267, in materia di protezione delle galline ovaiole e registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento. Procedura di infrazione 2011/2231. 1. L'articolo 7 del decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267, è sostituito dal seguente: «Art. 7 (Sanzioni amministrative e penali). (...) 6. Il proprietario o il detentore che viola il divieto di esercizio dell'attività di allevamento di cui ai commi 1 e 5 o la sospensione dell'esercizio dell'attività di allevamento di cui al comma 3 è soggetto alla pena prevista dall'articolo 650 del codice penale, alla revoca, se ne è in possesso, della registrazione di cui all'articolo 4, nonché al ritiro delle uova immesse sul mercato durante i relativi periodi di restrizione. Le uova prodotte in tali periodi sono destinate alla distruzione o all'industria non alimentare. 7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente». Art. 33 Disposizioni attuative del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, concernente gli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni. (...) p) all'articolo 166: 1) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Con la stessa pena è punito chiunque esercita l'attività di controparte centrale di cui al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione ivi prevista»;
9	agosto	2013	94	LEGGE	2013-08-19	193	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, recante
							Art. 1-bis (Modifica al codice penale in materia di atti persecutori) 1. All'articolo 612-bis, primo comma, del codice penale, le parole: "a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "a cinque anni"⁵⁸⁶

⁵⁸⁶ Pare potersi qui rilevare la peculiarità della disposizione riportata, che risulta senz'altro lontana dalle finalità del provvedimento e delle altre norme di cui si compone, improntati ad

							disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena. (13G00139)	
13	settembre	2013	108	DECRETO LEGISLATIVO	2013- 09-27	227	Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. (13G00151)	Visto il regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, come modificato dal regolamento (UE) n. 744/2010 della Commissione, del 18 agosto 2010, ed in particolare l'articolo 29; Visto il regolamento (UE) n. 291/2011 della Commissione, del 24 marzo 2011, sugli usi essenziali di sostanze controllate e diverse dagli idroclorofluorocarburi per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi nell'Unione a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono; Vista la decisione della Commissione del 18 giugno 2010 riguardante l'uso di sostanze controllate come agenti di fabbricazione di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio; Vista la legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico, come modificata dalla legge 16 giugno 1997, n. 179; Art. 1 Campo di applicazione 1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, e successive modificazioni, di seguito denominato "regolamento". Art. 3 Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 4, 5, 15 e 17 del regolamento in materia di produzione, immissione sul mercato, uso, importazione ed esportazione di sostanze controllate 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque immette sul mercato, ad eccezione dell'ipotesi di cui all'articolo 9 del regolamento, produce, utilizza, importa o esporta sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino a 120.000 euro. Art. 4 Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 5 del regolamento in materia di immissione sul mercato di sostanze controllate in contenitori non riutilizzabili 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque immette sul mercato sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, in contenitori non riutilizzabili è punito con l'arresto fino a tre anni e con l'ammenda fino a 150.000 euro.

esigenze di tipo penitenziario legate all'inadeguatezza delle strutture e del regime di esecuzione delle pene detentive.

								Art. 5 Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 6, 15 e 17 del regolamento in materia di immissione sul mercato, importazione ed esportazione di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque immette sul mercato, ad eccezione dell'ipotesi di cui all'articolo 9 del regolamento, importa o esporta, ad esclusione degli effetti personali, prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino a 120.000 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque detiene e non elimina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i sistemi di protezione antincendio contenenti sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda fino a 100.000 euro. Art. 10 Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 14 del regolamento in materia di trasferimento di diritti e razionalizzazione industriale 1. Salvo che il fatto costituisca reato, i produttori, titolari di una licenza di cui all'articolo 10, paragrafi 6 e 8, del regolamento, e gli importatori, titolari di una licenza di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento, che cedono i loro diritti ad altri produttori o importatori senza adempiere all'obbligo di notifica di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 150.000 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore che supera i livelli di produzione consentiti per ragioni di razionalizzazione industriale senza l'autorizzazione di cui all'articolo 14, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda fino a 100.000 euro. Art. 11 Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 16 del regolamento in materia di immissione in libera pratica nella Comunità di sostanze controllate importate 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'importatore, titolare di una licenza di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento, che immette in libera pratica nella Comunità sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, in quantità eccedenti alle quote assegnate ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda fino a 100.000 euro. Art. 12 Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 20 del regolamento in materia di scambi con Stati che non

							sono Parti del protocollo e con i territori non coperti dal protocollo 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque importa o esporta da o verso Stati che non sono Parti del protocollo, sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, o prodotti ed apparecchiature che contengono o dipendono da dette sostanze, è punito con l'arresto fino a tre anni e con l'ammenda fino a 150.000 euro. Art. 15 Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 24 del regolamento in materia di sostanze nuove 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque produce, importa, immette sul mercato, utilizza ed esporta sostanze nuove di cui alla parte A dell'allegato II del regolamento, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino a 120.000 euro.
23	settembre	2013	113	LEGGE	2013-10-09	237	Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94ma sessione della Conferenza generale dell'OIL, nonché norme di adeguamento interno. (13G00156) Art. 3 Modifiche al codice della navigazione 1. L'articolo 368 del codice della navigazione è sostituito dal seguente: «Art. 368 (Rimpatrio di stranieri arruolati su navi italiane). - Le disposizioni di questo capo si applicano agli stranieri arruolati su navi nazionali». 2. L'articolo 1091 del codice della navigazione è sostituito dal seguente: «Art. 1091 (Diserzione). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il componente dell'equipaggio che non si reca a bordo della nave o dell'aeromobile ovvero l'abbandona, cagionando un pericolo per la vita o per l'incolumità fisica delle persone ovvero per la sicurezza della nave o dell'aeromobile, è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il componente dell'equipaggio che non si reca a bordo della nave o dell'aeromobile ovvero l'abbandona, è punito, se dal fatto deriva una notevole difficoltà nel servizio della navigazione, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 10.000 euro. Se dal fatto deriva un grave turbamento in un servizio pubblico o di pubblica necessità, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 25.000 euro». 3. L'articolo 1094 del codice della navigazione è sostituito dal seguente: «Art. 1094 (Inosservanza di ordine da parte di componente dell'equipaggio). - Salvo che il fatto costituisca reato, il componente dell'equipaggio che non esegue un ordine di un superiore concernente un servizio tecnico della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro. Se il fatto di cui al primo comma è commesso in occasione di servizio concernente la manovra, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 10.000 euro.

								Se dal fatto di cui al primo comma deriva una notevole difficoltà nel servizio della navigazione ovvero un grave turbamento in un servizio pubblico o di pubblica necessità, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 25.000 euro. Il componente dell'equipaggio che non esegue un ordine di un superiore concernente un servizio tecnico della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, cagionando un pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero per la sicurezza della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni. Il componente dell'equipaggio che non esegue un ordine di un superiore concernente un servizio tecnico della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni se l'ordine è dato per la salvezza della nave, del galleggiante o dell'aeromobile o per soccorso da prestare a nave, galleggiante, aeromobile o persona in pericolo».
15	ottobre	2013	119	LEGGE	2013-10-15	242	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province. (13G00163)	Ritenuto che il susseguirsi di eventi di gravissima efferatezza in danno di donne e il conseguente allarme sociale che ne è derivato rendono necessari interventi urgenti volti a inasprire, per finalità dissuasive, il trattamento punitivo degli autori di tali fatti, introducendo, in determinati casi, misure di prevenzione finalizzate alla anticipata tutela delle donne e di ogni vittima di violenza domestica; Considerato, altresì, necessario affiancare con urgenza ai predetti interventi misure di carattere preventivo da realizzare mediante la predisposizione di un piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, che contenga azioni strutturate e condivise, in ambito sociale, educativo, formativo e informativo per garantire una maggiore e piena tutela alle vittime; Ravvisata la necessità di intervenire con ulteriori misure urgenti per alimentare il circuito virtuoso tra sicurezza, legalità e sviluppo a sostegno del tessuto economico-produttivo, nonché per sostenere adeguati livelli di efficienza del comparto sicurezza e difesa; Ravvisata, altresì, la necessità di introdurre disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica a tutela di attività di particolare rilievo strategico, nonché per garantire soggetti deboli, quali anziani e minori, e in particolare questi ultimi per quanto attiene all'accesso agli strumenti informatici e telematici, in modo che ne possano usufruire in condizione di maggiore sicurezza e senza pregiudizio della loro integrità psico-fisica; Art. 1 Norme in materia di maltrattamenti, violenza sessuale e atti persecutori 1. All'articolo 61 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero: "11-quinquies) l'avere, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale

								nonché nel delitto di cui all'articolo 572, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza". 1-bis. Il secondo comma dell'articolo 572 del codice penale è abrogato. 1-ter. All'articolo 609-ter, primo comma, del codice penale, il numero 5) è sostituito dal seguente: "5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, il tutore") 2. All'articolo 609-ter, primo comma, del codice penale, dopo il numero 5-bis) sono aggiunti i seguenti: "5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza; 5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza.". 2-bis. All'articolo 609-decies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, dopo le parole: "per il delitto previsto dall'articolo 609-quater" sono inserite le seguenti: "o per i delitti previsti dagli articoli 572 e 612-bis, se commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell'altro genitore"; b) dopo il primo comma è inserito il seguente: "Qualora riguardi taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-ter e 612-bis, commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell'altro genitore, la comunicazione di cui al primo comma si considera effettuata anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 155 e seguenti, nonché 330 e 333 del codice civile". 2-ter. All'articolo 612, primo comma, del codice penale, le parole: "fino a euro 51" sono sostituite dalle seguenti: "fino a euro 1.032") 3. All'articolo 612-bis del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni: ((a) il secondo comma è sostituito dal seguente: "La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici") ((b) al quarto comma, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma") 4. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, le parole: "valuta l'eventuale adozione di provvedimenti" sono

							sostituite dalle seguenti: "adotta i provvedimenti". <i>((4-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, le parole: "di atti persecutori, di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies o 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7"))</i> Art. 3 Misura di prevenzione per condotte di violenza domestica 1. Nei casi in cui alle forze dell'ordine sia segnalato , in forma non anonima, un fatto che debba ritenersi riconducibile ai reati di cui agli articoli <i>((581, 582, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter, 614 e 635, consumati o tentati) del codice penale, nell'ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all'ammonimento dell'autore del fatto. Ai fini del presente articolo si intendono per violenza domestica uno o più atti, gravi ovvero non episodici <i>((o commessi in presenza di minorenni))</i> , di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.</i> (...) Art. 3.1 <i>((Particolari tutele per le vittime di violenza domestica).)</i> <i>((1. L'organo di polizia che procede a seguito di denuncia o querela per fatti riconducibili ai delitti di cui all'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale commessi in ambito di violenza domestica, qualora dai primi accertamenti emergano concreti e rilevanti elementi di pericolo di reiterazione della condotta, ne dà comunicazione al prefetto che, sulla base delle valutazioni espresse nelle riunioni di coordinamento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, può adottare misure di vigilanza dinamica, da sottoporre a revisione trimestrale, a tutela della persona offesa))</i> Art. 5 Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata per le pari opportunità, anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo

							19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, elabora, con il contributo delle amministrazioni interessate, delle associazioni di donne impegnate nella lotta contro la violenza e dei centri antiviolenza, e adotta, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata, un Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, di seguito denominato "Piano", con cadenza almeno triennale, in sinergia con gli obiettivi della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77.
28	dicembre	2013	154	DECRETO LEGISLATIVO	2014- 01-08	5	Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219. (14G00001) Art. 93 Modifiche al codice penale in materia di filiazione 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 19, primo comma, numero 6), le parole: "potestà dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale"; b) all'articolo 32, secondo comma, le parole: "potestà dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale"; c) all'articolo 34, nella rubrica e nel testo dell'articolo, le parole: "potestà dei genitori" e la parola: "potestà", ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale"; d) all'articolo 98, secondo comma, le parole: "potestà dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale"; e) all'articolo 111, secondo comma, la parola: "potestà" è sostituita dalle seguenti: "responsabilità genitoriale"; f) all'articolo 112, terzo comma, la parola: "potestà" è sostituita dalle seguenti: "responsabilità genitoriale"; g) all'articolo 146, secondo comma, la parola: "potestà" è sostituita dalle seguenti: "responsabilità genitoriale"; h) all'articolo 147, terzo comma, la parola: "potestà" è sostituita dalle seguenti: "responsabilità genitoriale"; i) all'articolo 540, primo comma, la parola: "illegittima" è sostituita dalle seguenti: "fuori del matrimonio" e la parola: "legittima" è sostituita dalle seguenti: "nel matrimonio"; nel secondo comma, la parola: "illegittima" è sostituita dalle seguenti: "fuori del matrimonio"; l) all'articolo 564, quarto comma, le parole: "potestà dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale"; m) nella rubrica dell'articolo 568 le parole: "fanciullo legittimo o naturale riconosciuto" sono sostituite dalla seguente: "figlio"; al primo comma le parole: "legittimo o naturale riconosciuto" sono sostituite dalle seguenti "nato nel matrimonio o riconosciuto";

								n) all'articolo 569, le parole: "potestà dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale"; o) all'articolo 570, primo comma, le parole: "potestà dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale"; p) all'articolo 573, primo comma, le parole: "potestà dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale"; q) all'articolo 574, primo comma, le parole: "potestà dei genitori", ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale"; r) all'articolo 574-bis, le parole: "potestà dei genitori" e le parole: "potestà genitoriale", ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale"; s) all'articolo 583-bis, quarto comma, numero 1), le parole: "potestà del genitore" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale"; t) all'articolo 600-septies.2, primo comma, numero 1), le parole: "potestà genitoriale" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale"; u) all'articolo 609-nonies, primo comma, numero 1), le parole: "potestà del genitore" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale".⁵⁸⁷
6	febbraio	2014	6	LEGGE	2014-02-08	32	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate. (14G00013)	Considerata la estrema gravità sanitaria, ambientale, economica e della legalità in cui versano alcune aree della regione Campania; Considerato che la sicurezza della continuità del funzionamento produttivo di stabilimenti di interesse strategico costituisce una priorità di carattere nazionale, soprattutto in considerazione dei prevalenti profili di protezione dell'ambiente e della salute e di salvaguardia dei livelli occupazionali; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per una più incisiva repressione delle condotte di illecita combustione dei rifiuti, per la mappatura dei terreni della regione Campania destinati all'agricoltura e per una efficace organizzazione e coordinamento degli interventi di bonifica in quelle aree, nell'interesse della salute dei cittadini, dell'ambiente, delle risorse e della produzione agroalimentare, nonché garantire la continuità degli interventi di bonifica già avviati; Art. 3 Combustione illecita di rifiuti 1. Dopo l'articolo 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente: «Art. 256-bis. (Combustione illecita di rifiuti). - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero

⁵⁸⁷ Quella riferita è una modifica che investe il dato letterale prima ancora che l'intensità della risposta penale a fenomeni criminali: non pare, insomma, che dalle modifiche riportate possa derivarsi un ampliamento o una contrazione della penalità.

							depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica. 2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, comma 1, e le condotte di reato di cui agli articoli 256 e 259 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti. 3. La pena è aumentata di un terzo se il delitto di cui al comma 1 è commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa; ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 4. La pena è aumentata di un terzo se il fatto di cui al comma 1 è commesso in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225. 5. I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi. 6. Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 255 se le condotte di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e).».
19	febbraio	2014	17	DECRETO LEGISLATIVO	2014- 03-07	55	Attuazione della direttiva 2011/62/UE, che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale. (14G00027) Vista la direttiva 2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale; Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;

							Art. 1 Attuazione della direttiva 2011/62/UE 1. Al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, recante "Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE", di seguito denominato: "decreto legislativo", sono apportate le seguenti modifiche: 31) all'articolo 147 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il titolare o il legale rappresentante dell'impresa che inizia l'attività di produzione, distribuzione, importazione ed esportazione di sostanze attive senza aver ottemperato alle disposizioni di cui all'articolo 52-bis, commi 1, 2 e 3, è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da euro diecimila a euro centomila."; b) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: "4-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i titolari di farmacie e di esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che mettono in vendita al pubblico a distanza, mediante i servizi della società dell'informazione, medicinali soggetti a prescrizione medica sono puniti con la reclusione sino ad un anno e con la multa da euro duemila a euro diecimila. 4-ter. Fatta eccezione per le farmacie e gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del citato decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, sul territorio nazionale, mette in vendita medicinali al pubblico a distanza mediante i servizi della società dell'informazione è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro tremila a euro diciottomila."; c) dopo il comma 7, è inserito il seguente: "7-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque fabbrica, distribuisce, importa, esporta, commercia e vende a distanza al pubblico mediante i servizi della società dell'informazione medicinali falsificati, nonché esercita attività di brokeraggio di medicinali falsificati, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro duemilaseicento a euro quindicimila seicento."; 32) all'articolo 148, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: "3-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, i produttori e gli importatori di eccipienti che non

								ottemperano alle disposizioni del presente decreto e in particolare dell'articolo 51, comma 1, lettere e) ed e-quater), nonché dell'articolo 60, comma 2, sono soggetti alla sanzione amministrativa da euro diecimila a euro cinquantamila.
21	febbraio	2014	10	LEGGE	2014-02-21	43	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria. (14G00022)	Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure per ridurre con effetti immediati il sovraffollamento carcerario, in particolare, sul versante della legislazione penale in materia di modalità di controllo degli arresti domiciliari, di reati concernenti le sostanze stupefacenti, di misure alternative alla detenzione, della misura sostitutiva dell'espulsione del condannato cittadino extracomunitario, di esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi; Ritenuta la necessità di rafforzare la tutela dei diritti delle persone detenute attraverso l'introduzione di un nuovo procedimento giurisdizionale davanti al magistrato di sorveglianza ed attraverso l'istituzione della figura del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o comunque private della libertà personale; Art. 2 Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. Delitto di condotte illecite in tema di sostanze stupefacenti o psicotrope di lieve entità 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 73, il comma 5 è sostituito dal seguente comma: "5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000."; b) all'articolo 94, il comma 5 è abrogato.

Si riportano di seguito i decreti-legge convertiti, nella tabella riportati solamente in corrispondenza della relativa legge di conversione:

1. DECRETO-LEGGE 1° luglio 2013, n. 78, Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena. (13G00119), Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 94 (in G.U. 19/8/2013, n. 193).
2. DECRETO-LEGGE 23 dicembre 2013, n. 146, Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della

popolazione carceraria. (13G00190), Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 10 (in G.U. 21/2/2014, n. 43).

3. DECRETO-LEGGE 14 agosto 2013, n. 93, Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province. (13G00141), Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119 (in G.U. 15/10/2013, n. 242).

4. DECRETO-LEGGE 10 dicembre 2013, n. 136, Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate. (13G00180), Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 febbraio 2014, n. 6 (in G.U. 8/2/2014, n. 32)

Non si hanno decreti-legge non convertiti.

In definitiva, si contano 9 provvedimenti in materia penale, dei quali 3 nella forma del decreto legislativo e 6 nella forma della legge (dei quali 4 risultanti dalla conversione di decreti-legge). Detti provvedimenti si distribuiscono su un periodo della durata di circa 300 giorni, con una media di un provvedimento ogni 33 giorni.

2.2. Il governo Renzi I: 22 febbraio 2014-11 novembre 2016.

	Data	N.	Denominazione e Atto	Data GU	N. GU	Titolo Atto	Modifiche operate
4	marzo	2014	46 DECRETO LEGISLATIV O	2014 -03- 27	72	Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) . (14G00058)	Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96 , recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 e, in particolare, gli articoli 1, 2 e 3; Vista la direttiva 2010/75/UE relativa alla emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento); Art. 7 Modifiche al Titolo III-bis, della Parte Seconda, del decreto legislativo 3

								aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni (...) 13. L'articolo 29-quattordices del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "Art. 29-quattordices (Sanzioni). - 1. Chiunque esercita una delle attività di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda senza essere in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale, o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro. Nel caso in cui l'esercizio non autorizzato comporti lo scarico di sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte Terza, ovvero la raccolta, o il trasporto, o il recupero, o lo smaltimento di rifiuti pericolosi, nonché nel caso in cui l'esercizio sia effettuato dopo l'ordine di chiusura dell'installazione, la pena è quella dell'arresto da sei mesi a due anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro. Se l'esercizio non autorizzato riguarda una discarica, alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, se di proprietà dell'autore o del partecipante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall'autorità competente. 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la sola pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall'autorità competente nel caso in cui l'inosservanza: a) sia costituita da violazione dei valori limite di emissione, rilevata durante i controlli previsti nell'autorizzazione o nel corso di ispezioni di cui all'articolo 29-decies, commi 4 e 7, a meno che tale violazione non sia contenuta in margini di tolleranza, in termini di frequenza ed entità, fissati nell'autorizzazione stessa; b) sia relativa alla gestione di rifiuti; c) sia relativa a scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa. 4. Nei casi previsti al comma 3 e salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro e la pena dell'arresto fino a due anni qualora l'inosservanza sia relativa: a) alla gestione di rifiuti pericolosi non autorizzati; b) allo scarico di sostanze pericolose di cui alle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte Terza;

									c) a casi in cui il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa; d) all'utilizzo di combustibili non autorizzati. 5. Chiunque sottopone una installazione ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro. Art. 16 Modifiche al Capo I del Titolo VI della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni 1. Al Capo I del Titolo VI della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 261 è aggiunto il seguente: "Art. 261-bis (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque effettua attività di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione all'esercizio di cui presente titolo, è punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro. 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque effettua attività di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti non pericolosi, negli impianti di cui all'articolo 237-ter, comma 1, lettere b), c) d) ed e), in mancanza della prescritta autorizzazione all'esercizio, è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da diecimila euro a trentamila euro. 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque effettua lo scarico sul suolo, nel sottosuolo o nelle acque sotterranee, di acque reflue evacuate da un impianto di incenerimento o coincenerimento e provenienti dalla depurazione degli effluenti gassosi di cui all'articolo 237-duodecies, comma 5, è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da diecimila euro a trentamila euro. 4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il proprietario ed il gestore che nell'effettuare la dismissione di un impianto di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti non provvedono a quanto previsto all'articolo 237-octies, comma 10, sono puniti con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da diecimila euro a venticinquemila euro. 5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque effettua attività di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti nelle condizioni di cui all'articolo 237-septiesdecies, comma 3, superando anche uno solo dei limiti temporali ivi previsti, è punito con l'arresto fino a nove mesi e con l'ammenda da cinquemila euro a trentamila euro. 6. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque effettua lo scarico in acque superficiali di acque reflue evacuate da un impianto di incenerimento o coincenerimento e provenienti dalla depurazione degli effluenti gassosi di cui all'articolo 237-duodecies, comma 5, non rispettando i valori di emissione previsti all'Allegato 1, paragrafo D, è punito con

							l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da diecimila euro a trentamila euro. 7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque effettua lo scarico delle acque reflue di cui all'articolo 237-duodecies, in mancanza della prescritta autorizzazione di cui al comma 1, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da cinquemila euro a trentamila euro. 8. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nell'esercizio dell'attività di incenerimento o coincenerimento, supera i valori limite di emissione di cui all'articolo 237-undecies, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da diecimila euro a venticinquemila euro. Se i valori non rispettati sono quelli di cui all'Allegato 1, paragrafo A, punti 3) e 4), il responsabile è punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da diecimila euro a quarantamila euro. 9. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il professionista che, nel certificato sostitutivo di cui all'articolo 237-octies, comma 8, e all'articolo 237-octies, comma 10, con riferimento agli impianti di coincenerimento, attesta fatti non corrispondenti al vero, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da cinquemila euro a venticinquemila euro. 10. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque mette in esercizio un impianto di incenerimento o di coincenerimento autorizzato alla costruzione ed all'esercizio, in assenza della verifica di cui all'articolo 237-octies, comma 7, o della relativa certificazione sostitutiva comunicata nelle forme di cui all'articolo 237-octies, comma 8, e all'articolo 237-octies, comma 10, con riferimento agli impianti di coincenerimento, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a venticinquemila euro. 11. Salvo che il fatto costituisca più grave reato e salvo quanto previsto al comma 12, chiunque, nell'esercizio di un impianto autorizzato di incenerimento o coincenerimento, non osserva le prescrizioni indicate nell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 237-quinquies, comma 2, con riferimento agli impianti di incenerimento, all'articolo 237-quinquies, comma 3, all'articolo 237-septies, comma 1, e all'articolo 237-octies, comma 1, è punito con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro.
4	marzo	2014	39	DECRETO LEGISLATIVO	2014-03-22	68	Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI. (14G00051)
							Vista la direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio; Art. 1 Modifiche al regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante la approvazione del testo definitivo del Codice penale 1. All'articolo 602-ter del codice penale, dopo il settimo comma, sono aggiunti i seguenti:

							«Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1. e 600-quinquies, la pena è aumentata. a) se il reato è commesso da più persone riunite; b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività; c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave. Le pene previste per i reati di cui al comma precedente sono aumentate in misura non eccedente i due terzi nei casi in cui gli stessi siano compiuti con l'utilizzo di mezzi atti ad impedire l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche.». 2. All'articolo 609-ter del codice penale, al primo comma, dopo il numero 5-quater) sono aggiunti i seguenti: «5-quinquies) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività; 5-sexies) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.». 3. All'articolo 609-quinquies del codice penale, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: «La pena è aumentata. a) se il reato è commesso da più persone riunite; b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività; c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.». 4. Dopo l'articolo 609-undecies del codice penale è inserito il seguente: «Art. 609-duodecies CircoStanze aggravanti Le pene per i reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies, sono aumentate in misura non eccedente la metà nei casi in cui gli stessi siano compiuti con l'utilizzo di mezzi atti ad impedire l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche.».
4	marzo	2014	24	DECRETO LEGISLATIV O	2014 -03- 13	60	Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI. (14G00035) Vista la direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime; Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2013 e, in particolare, gli articoli 1 e 5, nonché l'allegato B; Art. 2 Modifiche al codice penale 1. Al regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 600: 1) al primo comma, dopo le parole: «all'accattonaggio o comunque» le parole: «a prestazioni» sono sostituite dalle seguenti parole: «al compimento di attività illecite» e dopo la parola «sfruttamento»

								sono inserite le seguenti parole: «ovvero a sottoporsi al prelievo di organi»; 2) al secondo comma, dopo le parole: «approfittamento di una situazione» sono aggiunte le seguenti parole: «di vulnerabilità.»; b) l'articolo 601 è sostituito dal seguente: «È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi. Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età».
1 7	aprile	201 4	62	LEGGE	2014 -04- 17	90	Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso. (14G00078)	Art. 1 1. L' articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 416-ter. - (Scambio elettorale politico-mafioso). - Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma».
2 8	aprile	201 4	67	LEGGE	2014 -05- 02	10 0	Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. (14G00070)	Art. 3 Modifiche al codice penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova 1. Dopo l' articolo 168 del codice penale sono inseriti i seguenti: «Art. 168-bis (Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato). - Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale , l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova. La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato , nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresì l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l'altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare

							determinati locali. La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore. La sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di una volta. La sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108. Art. 168-ter (Effetti della sospensione del procedimento con messa alla prova). - Durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il corso della prescrizione del reato è sospeso. Non si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 161. L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede. L'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge. Art. 168-quater (Revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova). - La sospensione del procedimento con messa alla prova è revocata: 1) in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte, ovvero di rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità; 2) in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede». Art. 12 Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato 1. Al primo comma dell'articolo 159 del codice penale, dopo il numero 3) è aggiunto il seguente: «3-bis) sospensione del procedimento penale ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale». 2. Dopo il terzo comma dell'articolo 159 del codice penale, è aggiunto il seguente: «Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice».
1 6	maggio	2014	79	LEGGE	2014-05-20	11 5	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36, recante Vista la sentenza della Corte costituzionale del 12 febbraio 2014, n. 32, depositata il 25 febbraio 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 2014, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale degli articoli 4-bis e 4-vicies-ter, del decreto-

						disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale. (14G00090)	legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; Visto l'articolo 10 della legge 15 marzo 2010, n. 38, recante disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, che ha apportato modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, finalizzate alla semplificazione delle procedure di accesso ai medicinali impiegati nella terapia del dolore; Considerato che la citata pronuncia di incostituzionalità è fondata sul ravvisato vizio procedurale dovuto all'assenza dell'omogeneità e del necessario legame logico-giuridico tra le originarie disposizioni del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, e quelle introdotte dalla legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49, in carenza dei presupposti di cui all'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, e non già sulla illegittimità sostanziale delle norme oggetto della pronuncia; Considerato che la citata pronuncia di incostituzionalità ha determinato, anche in ragione della dichiarata applicabilità delle disposizioni vigenti prima dell'intervento di modifica di cui alla citata legge 21 febbraio 2006, n. 49, una situazione di incertezza giuridica in ordine alla validità di tutti gli atti adottati sulla base delle norme contenute nel testo unico, come modificato dalle norme censurate, che regolamentano la fabbricazione, la produzione, la commercializzazione, la prescrizione e la dispensazione dei medicinali contenenti sostanze ad azione stupefacente o psicotropa, compresi gli atti di aggiornamento delle tabelle ivi previste, anche in relazione alle disposizioni introdotte al predetto testo unico dalla legge 15 marzo 2010, n. 38, in materia di semplificazione delle procedure di accesso ai medicinali impiegati nella terapia del dolore; Considerato, in particolare, che la caducazione delle tabelle introdotte dagli articoli 4-bis e 4-vicies-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, con i relativi aggiornamenti, determina l'effetto di escludere dal novero delle sostanze sottoposte a controllo del Ministero della

							salute tutte le sostanze sottoposte a controllo in attuazione di convenzioni internazionali ed anche le nuove sostanze psicoattive introdotte sulla base delle nuove acquisizioni scientifiche, dalla data di entrata in vigore della predetta legge 21 febbraio 2006, n. 49, fino alla data del 5 marzo 2014, di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata sentenza della Corte costituzionale; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la continuità della sottoposizione al controllo del Ministero della salute delle predette sostanze e il rispetto delle convenzioni internazionali in base alle quali sono state aggiornate le relative tabelle, nonché la continuità e la funzionalità dell'assetto autorizzativo, distributivo e di prescrizione e dispensazione di medicinali, determinatosi in attuazione della disciplina recata in materia dalle disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime; Ritenuta pertanto la straordinaria necessità ed urgenza di ripristinare, a tutela della salute pubblica e dell'esigenza di certezza giuridica, la disciplina normativa vigente alla data di pubblicazione della citata sentenza della Corte costituzionale, garantendo contestualmente, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la continuità degli effetti degli atti amministrativi adottati sino alla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 12 febbraio 2014, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni; Art. 1 Modificazioni al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (...) 24-ter. All'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329";
1 1	agosto	201 4	11 6	LEGGE	2014 -08- 20	19 2	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni finalizzate a coordinare il sistema dei controlli e a semplificare i procedimenti amministrativi, nonché di prevedere disposizioni finalizzate alla sicurezza alimentare dei cittadini; RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni per rilanciare il comparto agricolo, quale parte

							l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. (14G00128)	trainante dell'economia nazionale, e la competitività del medesimo settore, incidendo in particolar modo sullo sviluppo del "made in Italy", nonché misure per sostenere le imprese agricole condotte dai giovani anche incentivando l'assunzione a tempo indeterminato o, comunque, la stabilizzazione dei giovani in agricoltura; RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni volte a superare alcune criticità ambientali, alla immediata mitigazione del rischio idrogeologico e alla salvaguardia degli ecosistemi, intervenendo con semplificazioni procedurali, promuovendo interventi di incremento dell'efficienza energetica negli usi finali dell'energia nel settore pubblico e razionalizzando le procedure in materia di impatto ambientale; Art. 4 (Misure per la sicurezza alimentare e la produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP) (...) 8. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque viola i divieti di coltivazione introdotti con atti adottati, anche in via cautelare, ai sensi degli articoli 53 e 54 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, è punito ((con la multa da euro 25.000 a euro 50.000)) L'autore del delitto di cui al presente comma è tenuto altresì a rimuovere, a propria cura e spese, secondo le prescrizioni del competente organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, le coltivazioni di sementi vietate ed alla realizzazione delle misure di riparazione primaria e compensativa nei termini e con le modalità definiti dalla regione competente per territorio.
1 7	ottobre	201 4	14 6	LEGGE	2014 -10- 21	24 5	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno. (14G00160)	Ritenuto che il ripetersi di gravi episodi di violenza e turbativa dell'ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, nonché di reati finalizzati ad alterare i risultati delle medesime manifestazioni rende necessario, anche in vista dell'avvio della prossima stagione calcistica, adottare interventi urgenti finalizzati a rafforzare la prevenzione di tali fatti e a inasprire il trattamento punitivo di coloro che se ne rendono responsabili; Ravvisata, altresì, la necessità di adottare misure urgenti per fare fronte alle crescenti esigenze, determinate anche dalle crisi internazionali in atto in Paesi del bacino del Mediterraneo, connesse agli interventi di assistenza ai richiedenti la protezione internazionale; Art. 1 Misure per il contrasto della frode in competizioni sportive 1. All'articolo 1 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da euro 258 a euro 1.032. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa.» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.»;

							b) al comma 3, le parole: «i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822.» sono sostituite dalle seguenti: «per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000.». Art. 4 Ulteriori misure per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive 1. Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 7-bis è inserito il seguente: «Articolo 7-bis.1 (Divieto di trasferta). - 1 Fuori dai casi di adozione da parte del Prefetto di provvedimenti di propria competenza, in caso di gravi episodi di violenza commessi in occasione di competizioni riguardanti il gioco del calcio, il Ministro dell'interno, quale autorità nazionale di pubblica sicurezza, può disporre, con proprio decreto, il divieto, per una durata non superiore a due anni, di apertura del settore ospiti degli impianti sportivi in cui si svolgono gli incontri di calcio individuati in relazione al pericolo di turbativa dell'ordine pubblico. Con lo stesso decreto, è altresì disposto il divieto di vendita di titoli di accesso ai medesimi impianti sportivi nei confronti dei residenti della provincia delle squadre ospiti interessate.»;
30	ottobre	2014	178	DECRETO LEGISLATIV O	2014 -12- 10	286	Attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea e del regolamento (UE) n. 995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati. (14G00191) Visto l'articolo 10 della legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2013; Visto il piano d'azione dell'Unione europea per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (Forest Law Enforcement, Governance and Trade - FLEGT), di cui alla comunicazione della Commissione europea al Consiglio e al Parlamento europeo 21 maggio 2003, n. 251; Art. 6 Sanzioni 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque importa nel territorio dello Stato legno o prodotti derivati esportati dai paesi aderenti a un accordo di partenariato, di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2173/2005 in mancanza della licenza FLEGT, è punito con l'ammenda da euro 2.000 a euro 50.000 o con l'arresto da un mese ad un anno. 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'operatore che commercializza, ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo, lettera b), del regolamento (UE) n. 995/2010, legno o prodotti da esso derivati ottenuti violando la legislazione applicabile nel Paese di produzione, è punito con l'ammenda da euro 2.000 a euro 50.000 o con l'arresto da un mese ad un anno. 3. Se dai fatti previsti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 deriva un danno di particolare gravità per l'ambiente, le pene dell'ammenda e dell'arresto si applicano congiuntamente.

1 5	dicembre	201 4	18 6	LEGGE	2014 -12- 17	29 2	Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio. (14G00197)	Art. 1 Misure per l'emersione e il rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale 1. Dopo l'articolo 5-ter del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono inseriti i seguenti: «Art. 5-quater. - (Collaborazione volontaria). - 1. L'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, commessa fino al 30 settembre 2014, può avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo per l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato, per la definizione delle sanzioni per le eventuali violazioni di tali obblighi e per la definizione dell'accertamento mediante adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio di cui alla lettera b) per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, nonché per le eventuali violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta. A tal fine deve: a) indicare spontaneamente all'Amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta, tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la determinazione dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli, nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo, unitamente ai documenti e alle informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dei contributi previdenziali, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute, non connessi con le attività costituite o detenute all'estero, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1; b) versare le somme dovute in base all'invito di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione e secondo le ulteriori modalità indicate nel comma 1-bis del medesimo articolo per l'adesione ai contenuti dell'invito, ovvero le somme dovute in base all'accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazione dell'atto, oltre alle somme dovute in base all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto entro il termine per la

							proposizione del ricorso, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il versamento può essere eseguito in unica soluzione ovvero essere ripartito, su richiesta dell'autore della violazione, in tre rate mensili di pari importo. Il pagamento della prima rata deve essere effettuato nei termini e con le modalità di cui alla presente lettera. Il mancato pagamento di una delle rate comporta il venir meno degli effetti della procedura. (...) Art. 5-quinquies. - (Effetti della procedura di collaborazione volontaria). - 1. Nei confronti di colui che presta la collaborazione volontaria ai sensi dell'articolo 5-quater: a) è esclusa la punibilità per i delitti di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni; b) è altresì esclusa la punibilità delle condotte previste dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, commesse in relazione ai delitti di cui alla lettera a) del presente comma. 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano limitatamente alle condotte relative agli imponibili, alle imposte e alle ritenute oggetto della collaborazione volontaria. 3. Limitatamente alle attività oggetto di collaborazione volontaria, le condotte previste dall'articolo 648-ter.1 del codice penale non sono punibili se commesse in relazione ai delitti di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo sino alla data del 30 settembre 2015, entro la quale può essere attivata la procedura di collaborazione volontaria. (...) Art. 5-septies. - (Esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero). - 1. L'autore della violazione di cui all'articolo 4, comma 1, che, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. Art. 3 Modifiche al codice penale in materia di autoriciclaggio 1. All'articolo 648-bis, primo comma, del codice penale, le parole: «1.032 a euro 15.493» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 a euro 25.000». 2. All'articolo 648-ter, primo comma, del codice penale, le parole: «1.032 a euro 15.493» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 a euro 25.000». 3. Dopo l'articolo 648-ter del codice penale è inserito il seguente: «Art. 648-ter. 1. - (Autoriciclaggio). Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo

							commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648». 4. All'articolo 648-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: «articolo 648-bis e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1»; b) al terzo comma, le parole: «648-bis e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «648-bis, 648-ter e 648-ter.1». 5. All'articolo 25-octies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «, 648-ter e 648-ter.1»; b) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché autoriciclaggio».
1 6	marzo	201 5	28	DECRETO LEGISLATIV O	2015 -03- 18	64	Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67. (15G00044) Art. 1 Modifiche al codice penale 1. Dopo l'articolo 131 del codice penale, le denominazioni del Titolo V e del Capo I sono sostituite dalle seguenti: «Titolo V Della non punibilità per particolare tenuità del fatto. Della modificazione, applicazione ed esecuzione della pena Capo I - Della non punibilità per particolare tenuità del fatto. Della modificazione e applicazione della pena». 2. Prima dell'articolo 132 è inserito il seguente:

								«Art. 131-bis. - (Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto). Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale. L'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona. Il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate. Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'articolo 69. La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante.».
1 7	aprile	201 5	43	LEGGE	2015 -04- 20	91	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di	Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, anche alla luce dei recenti gravissimi episodi verificatisi all'estero, di perfezionare gli strumenti di prevenzione e contrasto del terrorismo, anche attraverso la semplificazione delle modalità di trattamento di dati personali da parte delle Forze di polizia, nel rispetto dei diritti riconosciuti ai soggetti interessati dalle norme vigenti in materia; Ritenuta in particolare, la straordinaria necessità di adottare misure urgenti, anche di carattere sanzionatorio, al fine di prevenire il reclutamento nelle organizzazioni terroristiche e il compimento di atti terroristici, rafforzando altresì l'attività del Sistema di informazione per la Sicurezza della Repubblica; Art. 1 Nuove fattispecie di delitto in materia di terrorismo 1. All'articolo 270-quater del codice penale, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione ((da cinque a otto anni))

						stabilizzazione. (15G00060) 2. Dopo l'articolo 270-quater del codice penale è inserito il seguente: «Art. 270-quater.1 Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi <i>((in territorio estero))</i> finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione ((da cinque a otto anni))» 3. All'articolo 270-quinquies del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla fine del primo comma, dopo le parole: «della persona addestrata» sono aggiunte le seguenti: «, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti <i>((univocamente))</i> finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies»; b) dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto <i>((di chi addestra o istruisce))</i> è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.». <i>((3-bis. La condanna per i delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1 e 270-quinquies del codice penale comporta la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale quando è coinvolto un minore))</i> Art. 2 Integrazione delle misure di prevenzione e contrasto delle attività terroristiche 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 302, primo comma, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.»; b) all'articolo 414 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al terzo comma è aggiunto, infine, il seguente periodo: «La pena prevista dal presente comma nonché dal primo e dal secondo comma è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.»; 2) al quarto comma è aggiunto, infine, il seguente periodo: «La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.»; b-bis) all'articolo 497-bis, primo comma, le parole: "è punito con la reclusione da uno a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la reclusione da due a cinque anni". Art. 3 Integrazione della disciplina dei reati concernenti l'uso e la custodia di sostanze esplodenti <i>((e di quella della detenzione di armi comuni da sparo e dei relativi caricatori, nonché tracciabilità delle armi</i>

							e delle sostanze esplodenti)) 1. Dopo l'articolo 678 del codice penale, è inserito il seguente: «Art. 678-bis Detenzione abusiva di precursori di esplosivi Chiunque, senza averne titolo, introduce nel territorio dello Stato, detiene, usa o mette a disposizione di privati le sostanze o le miscele che le contengono indicate come precursori di esplosivi nell'allegato I del regolamento (CE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda fino a ((euro 1.000)) 2. Dopo l'articolo 679 del codice penale, è inserito il seguente: «Art. 679-bis Omissioni in materia di precursori di esplosivi Chiunque omette di denunciare all'Autorità il furto o la sparizione delle materie indicate come precursori di esplosivi negli Allegati I e II del Regolamento (CE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, e di miscele o sostanze che le contengono, è punito con l'arresto fino a dodici mesi o con l'ammenda fino a euro 371.».
28	aprile	2015	58	LEGGE	2015-05-13	109	Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno. (15G00070) Art. 8 Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale 1. Dopo l'articolo 433 del codice penale è inserito il seguente: «Art. 433-bis (Attentato alla sicurezza delle installazioni nucleari). - Chiunque attenta alla sicurezza delle installazioni nucleari ovvero degli impianti, dei luoghi o dei mezzi adibiti alla produzione, alla conservazione o al trasporto di materie nucleari è punito, qualora dal fatto derivi pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da quattro a otto anni. Se dal fatto deriva un disastro, la pena è della reclusione da cinque a venti anni».
12	maggio	2015	72	DECRETO LEGISLATIVO	2015-06-12	134	Attuazione della direttiva 2013/36/UE, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (15G00087) Vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento; Visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012; Art. 1 Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (...) 48. L'articolo 136 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è così modificato: a) al comma 1, dopo le parole: «presa all'unanimità» sono inserite le seguenti: «con l'esclusione del voto dell'esponente interessato»; b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L'inosservanza delle disposizioni del comma 1 è punita con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 206 a 2.066 euro.».

2 2	maggio	201 5	68	LEGGE	2015 -05- 28	12 2	Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente. (15G00082)	Art. 1 1. Dopo il titolo VI del libro secondo del codice penale è inserito il seguente: «Titolo VI-bis - Dei delitti contro l'ambiente. Art. 452-bis. (Inquinamento ambientale). - È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata. Art. 452-ter. (Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale). - Se da uno dei fatti di cui all'articolo 452-bis deriva, quale conseguenza non voluta dal reo, una lesione personale, ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni; se ne deriva una lesione grave, la pena della reclusione da tre a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la pena della reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva la morte, la pena della reclusione da cinque a dieci anni. Nel caso di morte di più persone, di lesioni di più persone, ovvero di morte di una o più persone e lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per l'ipotesi più grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni venti. Art. 452-quater. (Disastro ambientale). - Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata. Art. 452-quinquies. (Delitti colposi contro l'ambiente). - Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di

							inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo. Art. 452-sexies. (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà. Art. 452-septies. (Impedimento del controllo). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Art. 452-octies. (Circostanze aggravanti). - Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale. Art. 452-novies. (Aggravante ambientale). - Quando un fatto già previsto come reato è commesso allo scopo di eseguire uno o più tra i delitti previsti dal presente titolo, dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o da altra disposizione di legge posta a tutela dell'ambiente, ovvero se dalla commissione del fatto deriva la violazione di una o più norme previste dal citato decreto legislativo n. 152 del 2006 o da altra legge che tutela l'ambiente, la pena nel primo caso è aumentata da un terzo alla metà e nel secondo caso è aumentata di un terzo. In ogni caso il reato è procedibile d'ufficio. Art. 452-decies. (Ravvedimento operoso). - Le pene previste per i delitti di cui al presente titolo, per il delitto di associazione per delinquere di cui all'articolo 416 aggravato ai sensi dell'articolo 452-octies, nonché per il delitto di cui all'articolo 260

								del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti. Ove il giudice, su richiesta dell'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado disponga la sospensione del procedimento per un tempo congruo, comunque non superiore a due anni e prorogabile per un periodo massimo di un ulteriore anno, al fine di consentire le attività di cui al comma precedente in corso di esecuzione, il corso della prescrizione è sospeso. Art. 452-undecies. (Confisca). - Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies e 452-octies del presente codice, è sempre ordinata la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando, a seguito di condanna per uno dei delitti previsti dal presente titolo, sia stata disposta la confisca di beni ed essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca. I beni confiscati ai sensi dei commi precedenti o i loro eventuali proventi sono messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente e vincolati all'uso per la bonifica dei luoghi. L'istituto della confisca non trova applicazione nell'ipotesi in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi. Art. 452-duodecies. (Ripristino dello stato dei luoghi). - Quando pronuncia sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dal presente titolo, il giudice ordina il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l'esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di cui all'articolo 197 del presente codice. Al ripristino dello stato dei luoghi di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui al titolo II della parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di ripristino ambientale. Art. 452-terdecies. (Omessa bonifica). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di

							un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000». 2. All'articolo 257 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 sono premesse le seguenti parole: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato,»; b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1». 3. All'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «4-bis. È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca». 4. All'articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, dopo la parola: «416-bis,» sono inserite le seguenti: «452-quater, 452-octies, primo comma,» e dopo le parole: «dalla legge 7 agosto 1992, n. 356,» sono inserite le seguenti: «o dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni,». 5. All'articolo 32-quater del codice penale, dopo la parola: «437,» sono inserite le seguenti: «452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies,» e dopo la parola: «644» sono inserite le seguenti: «, nonché dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni». 6. All'articolo 157, sesto comma, secondo periodo, del codice penale, dopo le parole: «sono altresì raddoppiati» sono inserite le seguenti: «per i delitti di cui al titolo VI-bis del libro secondo,». 7. All'articolo 118-bis, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo le parole: «del codice» sono inserite le seguenti: «, nonché per i delitti di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-octies del codice penale,», dopo le parole: «presso la Corte di appello» sono inserite le seguenti: «nonché all'Agenzia delle entrate ai fini dei necessari accertamenti» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il procuratore della Repubblica, quando procede a indagini per i delitti di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-octies del codice penale e all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ne dà altresì notizia al Procuratore nazionale antimafia».

								8. All'articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: «a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote; d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote; e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote»; b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a)». 9. Dopo la parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente: «Parte sesta-bis. - Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale. Art. 318-bis. (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni della presente parte si applicano alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal presente decreto che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette. Art. 318-ter. (Prescrizioni). - 1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria impartisce al contravventore un'apposita prescrizione asseverata tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia trattata, fissando per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario. In presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore che determinino un ritardo nella regolarizzazione, il termine può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero. 2. Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore. 3. Con la prescrizione l'organo accertatore

								può imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose. 4. Resta fermo l'obbligo dell'organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale. Art. 318-quater. (Verifica dell'adempimento). - 1. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione ai sensi dell'articolo 318-ter, l'organo accertatore verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione. 2. Quando risulta l'adempimento della prescrizione, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo accertatore comunica al pubblico ministero l'adempimento della prescrizione nonché l'eventuale pagamento della predetta somma. 3. Quando risulta l'inadempimento della prescrizione, l'organo accertatore ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella stessa prescrizione. Art. 318-quinquies. (Notizie di reato non pervenute dall'organo accertatore). - 1. Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo di vigilanza e dalla polizia giudiziaria, ne dà comunicazione all'organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria affinché provveda agli adempimenti di cui agli articoli 318-ter e 318-quater. 2. Nel caso previsto dal comma 1, l'organo di vigilanza o la polizia giudiziaria informano il pubblico ministero della propria attività senza ritardo. Art. 318-sexies. (Sospensione del procedimento penale). - 1. Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all'articolo 318-quater, commi 2 e 3, del presente decreto. 2. Nel caso previsto dall'articolo 318-quinquies, comma 1, il procedimento rimane sospeso fino al termine indicato al comma 1 del presente articolo. 3. La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, l'assunzione delle prove con incidente probatorio, né gli atti urgenti di indagine preliminare, né il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale. Art. 318-septies. (Estinzione del reato). - 1. La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel

							termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall'articolo 318-quater, comma 2. 2. Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione è estinta ai sensi del comma 1. 3. L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato dalla prescrizione, ma che comunque risulta congruo a norma dell'articolo 318-quater, comma 1, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza sono valutati ai fini dell'applicazione dell'articolo 162-bis del codice penale. In tal caso, la somma da versare è ridotta alla metà del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Art. 318-octies. (Norme di coordinamento e transitorie). - 1. Le norme della presente parte non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima parte». Art. 2 1. All'articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, alinea, le parole: «con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantomila»; b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni»; c) al comma 3, le parole: «è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni» sono sostituite dalle seguenti: «è punita con la sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentamila». 2. All'articolo 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, alinea, le parole: «con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno» sono sostituite dalle seguenti: «con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno»; b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi»; c) al comma 3, le parole: «è punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni» sono sostituite dalle seguenti: «è punita con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila»;

							d) al comma 4, le parole: «è punito con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila». 3. All'articolo 5 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 5-bis è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentamila». 4. All'articolo 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila»; b) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro sessantamila». 5. All'articolo 8-bis della legge 7 febbraio 1992, n. 150, il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro cinquecento a euro duemila». 6. All'articolo 8-ter della legge 7 febbraio 1992, n. 150, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Chiunque contravviene alle disposizioni previste al comma 2 è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa da euro cinquemila a euro trentamila».
2 7	maggio	201 5	69	LEGGE	2015 -05- 30	12 4	Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio. (15G00083) Art. 1 Modifiche alla disciplina sanzionatoria in materia di delitti contro la pubblica amministrazione 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 32-ter, secondo comma, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «cinque»; b) all'articolo 32-quinquies, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «due»; c) all'articolo 35, secondo comma, le parole: «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi» e le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni»; d) all'articolo 314, primo comma, le parole: «da quattro a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro anni a dieci anni e sei mesi»; e) all'articolo 318, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a sei anni»; f) all'articolo 319, le parole: «da quattro a otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dieci anni»; g) all'articolo 319-ter: 1) al primo comma, le parole: «da quattro a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dodici anni»; 2) al secondo comma, le parole: «da cinque

							a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a quattordici anni» e le parole: «da sei a venti anni» sono sostituite dalle seguenti: «da otto a venti anni»; h) all'articolo 319-quater, primo comma, le parole: «da tre a otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei anni a dieci anni e sei mesi»; i) all'articolo 323-bis: 1) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo a due terzi»; 2) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Circostanze attenuanti». Art. 2 Modifica all'articolo 165 del codice penale, in materia di sospensione condizionale della pena 1. Dopo il terzo comma dell'articolo 165 del codice penale è inserito il seguente: «Nei casi di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento di una somma equivalente al profitto del reato ovvero all'ammontare di quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, fermo restando il diritto all'ulteriore eventuale risarcimento del danno». Art. 3 Modifica dell'articolo 317 del codice penale, in materia di concussione 1. L'articolo 317 del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 317 (Concussione). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni». Art. 4 Introduzione dell'articolo 322-quater del codice penale, in materia di riparazione pecuniaria 1. Dopo l'articolo 322-ter del codice penale è inserito il seguente: «Art. 322-quater (Riparazione pecuniaria). - Con la sentenza di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, è sempre ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione cui il pubblico

							ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno». Art. 5 Associazioni di tipo mafioso, anche straniere 1. All'articolo 416-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: «da sette a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da dieci a quindici anni»; b) al secondo comma, le parole: «da nove a quattordici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da dodici a diciotto anni»; c) al quarto comma, le parole: «da nove a quindici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da dodici a venti anni» e le parole: «da dodici a ventiquattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quindici a ventisei anni». Art. 10 Introduzione degli articoli 2621-bis e 2621-ter del codice civile 1. Dopo l'articolo 2621 del codice civile sono inseriti i seguenti: «Art. 2621-bis (Fatti di lieve entità). - Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale. Art. 2621-ter (Non punibilità per particolare tenuità). - Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis». Art. 11 Modifica dell'articolo 2622 del codice civile 1. L'articolo 2622 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 2622 (False comunicazioni sociali delle società quotate). - Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti

								materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.
26	giugno	2015	105	DECRETO LEGISLATIV O	2015-07-14	161	Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. (15G00121)	Vista la direttiva 2012/18/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012 sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose; Vista la legge del 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 e, in particolare, l'allegato B; Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, recante attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee; Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, recante attuazione della direttiva 96/82/CE, relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose; Art. 28 Sanzioni 1. Il gestore che omette di presentare la notifica di cui all'articolo 13, comma 1, o il rapporto di sicurezza di cui all'articolo 15 o di redigere il documento di cui all'articolo 14, entro i termini previsti, è punito con l'arresto fino a un anno o con la ammenda da euro quindicimila a euro novantamila. 2. Il gestore che omette di presentare le informazioni di cui all'articolo 13, comma 4, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro diecimila a euro sessantamila. 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il gestore che non adempie alle prescrizioni indicate nel rapporto di sicurezza o alle eventuali misure integrative prescritte dall'autorità competente, anche a seguito di controlli ai sensi dell'articolo 27, o che non adempie agli obblighi previsti all'articolo 25, comma 1, per il caso di accadimento di incidente rilevante, è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centoventimila. 4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il gestore che non attua il sistema di gestione di cui all'articolo 14, comma 5, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da euro quindicimila a euro novantamila. 5. Il gestore che non aggiorna, in conformità all'articolo 18, il rapporto di sicurezza di cui all'articolo 15 o il documento di cui all'articolo 14, comma 1, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda di euro venticinquemila.
29	luglio	2015	123	DECRETO LEGISLATIVO	2015-08-12	186	Attuazione della direttiva 2013/29/UE	Vista la direttiva 2013/29/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013 , concernente

							concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici. (15G00141)	l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici, con la quale si è proceduto alla rifusione della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici; Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013, secondo semestre, ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, ed il relativo Allegato B; Art. 33 Disciplina sanzionatoria 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque vende fuochi artificiali o altri prodotti pirotecnici a minori di anni quattordici è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da 2.000 euro a 20.000 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque vende o comunque consegna fuochi d'artificio della categoria F2 e articoli pirotecnici delle categorie T1 e P1 a minori di anni diciotto o fuochi d'artificio della categoria F3 in violazione degli obblighi di identificazione e di registrazione di cui all'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ovvero in violazione delle previste autorizzazioni di legge, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 20.000 euro a 200.000 euro. 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque vende o comunque consegna fuochi d'artificio della categoria F4 e articoli pirotecnici professionali delle categorie T2 e P2 a persone prive dell'abilitazione e dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, ovvero in violazione degli obblighi di identificazione e di registrazione previsti o delle prescrizioni di cui alle licenze di polizia, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 30.000 euro a 300.000 euro. 4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del divieto di cui all'articolo 5, comma 8, è punita con l'arresto da un anno a tre anni e con l'ammenda da 15.000 euro a 150.000 euro.
29	luglio	2015	115	LEGGE	2015-08-03	178	Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014. (15G00129)	Art. 20 Disposizioni in materia di organismi geneticamente modificati. Attuazione delle misure transitorie di cui all'articolo 26-quater della direttiva 2001/18/CE - Caso EU-Pilot 3972/12/SNCO 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque viola i divieti di coltivazione introdotti ai sensi dei commi 1 e 2 è punito con la multa da euro 25.000 a euro 50.000. L'autore del delitto di cui al presente comma è tenuto altresì a rimuovere, a proprie cura e spese, secondo le prescrizioni del competente organo di vigilanza nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, le coltivazioni di

								sementi vietate e a realizzare misure di riparazione primaria e compensativa nei termini e con le modalità definiti dalla regione competente per territorio.
2 4	settembr e	201 5	15 8	DECRETO LEGISLATIVO	2015 -10- 07	23 3	Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23. (15G00169)	Vista la legge 11 marzo 2014, n. 23, con la quale è stata conferita delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita e, in particolare, l'articolo 8, comma 1, che delega il Governo a procedere alla revisione del sistema sanzionatorio penale tributario secondo criteri di predeterminazione e di proporzionalità rispetto alla gravità dei comportamenti e alla revisione del sistema sanzionatorio amministrativo; Art. 3 Modifica dell'articolo 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in materia di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici 1. L'articolo 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, è sostituito dal seguente: «Art. 3 (Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici). - 1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. 3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.».

								Art. 5 Modifica dell'articolo 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in materia di omessa dichiarazione 1. All'articolo 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dai seguenti: "1. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. 1-bis. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila."; b) al comma 2, le parole: "dal comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 1 e 1-bis". Art. 6 Modifica dell'articolo 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in materia di occultamento o di distruzione di documenti contabili 1. All'articolo 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, al comma 1, le parole: "da sei mesi a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "da un anno e sei mesi a sei anni.". Art. 8 Modifica dell'articolo 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in materia di omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto 1. L'articolo 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, è sostituito dal seguente: «Art. 10-ter (Omesso versamento di IVA). - 1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d'imposta.». Art. 9 Modifica dell'articolo 10-quater del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in materia di indebita compensazione 1. L'articolo 10-quater del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, è sostituito dal seguente: «Art. 10-quater (Indebita compensazione). - 1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. 2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,

								crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.». Art. 11 Modifica dell'articolo 13 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in materia di cause di estinzione e circostanze del reato. Pagamento del debito tributario 1. L'articolo 13 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, è sostituito dal seguente: «Art. 13 (Causa di non punibilità. Pagamento del debito tributario). - 1. I reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso. 2. I reati di cui agli articoli 4 e 5 non sono punibili se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. 3. Qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateizzazione, anche ai fini dell'applicabilità dell'articolo 13-bis, è dato un termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo. In tal caso la prescrizione è sospesa. Il Giudice ha facoltà di prorogare tale termine una sola volta per non oltre tre mesi, qualora lo ritenga necessario, ferma restando la sospensione della prescrizione.».
4	dicembre	2015	2014	DECRETO LEGISLATIV O	2015 -12- 22	29 7	Disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici. (15G00220)	Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle Direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013, ed in particolare, l'articolo 2; Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013, ed in particolare, l'articolo 16; Visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici; Art. 3 Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 3 del regolamento in materia di sicurezza dei prodotti cosmetici 1. Chiunque produce, detiene per il commercio o pone in commercio prodotti cosmetici che, nelle condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili,

							possono essere dannosi per la salute umana, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 3 del regolamento, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore ad euro 1.000. 2. Se il fatto è commesso per colpa, le pene di cui al presente articolo sono ridotte da un terzo a un sesto. Art. 10 Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 14 e 15 del regolamento in materia di restrizioni applicabili alle sostanze elencate negli allegati del regolamento e alle sostanze classificate come sostanze CMR 1. Salvo che i fatti costituiscano i più gravi reati previsti dall'articolo 3, chiunque impiega nella fabbricazione di prodotti cosmetici le sostanze di cui all'allegato II del regolamento è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 15.000, o, se il fatto è commesso per colpa, con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da euro 1.000 ad euro 10.000. 2. Salvo che i fatti costituiscano i più gravi reati previsti dall'articolo 3, chiunque impiega nella fabbricazione di prodotti cosmetici sostanze comprese negli allegati III, IV, V e VI del regolamento senza osservare i limiti e le condizioni specificate nei medesimi allegati è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da euro 500 a euro 5.000. Se il fatto è commesso per colpa si applica l'arresto fino a sei mesi o l'ammenda da euro 250 ad euro 2.500. 3. Salvo che i fatti costituiscano i più gravi reati previsti dall'articolo 3, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 15 del regolamento, in materia di sostanze classificate come sostanze CMR, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 ad euro 15.000, o, se il fatto è commesso per colpa, con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da euro 1.000 ad euro 10.000. Art. 12 Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 18 in materia di sperimentazione animale 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque immette sul mercato prodotti cosmetici in violazione dei divieti di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento è punito con l'arresto da un mese ad un anno e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000. 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque realizza sperimentazioni animali in violazione dei divieti di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettere c) e d), del regolamento è punito con l'arresto da uno a sei mesi e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000.
7	gennaio	2016	1	DECRETO LEGISLATIVO	2016-01-11	7	Attuazione della direttiva 2014/58/UE, che istituisce, a norma della direttiva 2007/23/CE, un sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici. (16G00002) Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B; Vista la direttiva di esecuzione 2014/58/UE della Commissione europea del 16 aprile 2014 che istituisce, a norma della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del

							Consiglio, un sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici; Art. 5 Disciplina sanzionatoria 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque non adempie agli obblighi previsti dagli articoli 3 e 4 è punito con l'arresto da un mese a un anno e con l'ammenda non inferiore a euro 129.
1 5	gennaio	201 6	8	DECRETO LEGISLATIV O	2016 -01- 22	17	Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67. (16G00011) Art. 1 Depenalizzazione di reati puniti con la sola pena pecuniaria ed esclusioni 1. Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda. 2. La disposizione del comma 1 si applica anche ai reati in esso previsti che, nelle ipotesi aggravate, sono puniti con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria. In tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato. 3. La disposizione del comma 1 non si applica ai reati previsti dal codice penale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, e a quelli compresi nell'elenco allegato al presente decreto. 4. La disposizione del comma 1 non si applica ai reati di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 <i>((, nonché ai reati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a euro diecimila))</i> 5. La sanzione amministrativa pecuniaria, di cui al primo comma, è così determinata: a) da euro 5.000 a euro 10.000 per i reati puniti con la multa o l'ammenda non superiore nel massimo a euro 5.000; b) da euro 5.000 a euro 30.000 per i reati puniti con la multa o l'ammenda non superiore nel massimo a euro 20.000; c) da euro 10.000 a euro 50.000 per i reati puniti con la multa o l'ammenda superiore nel massimo a euro 20.000. 6. Se per le violazioni previste dal comma 1 è prevista una pena pecuniaria proporzionale, anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi, la somma dovuta è pari all'ammontare della multa o dell'ammenda, ma non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000. Art. 2 Depenalizzazione di reati del codice penale 1. All'articolo 527 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel primo comma, le parole «è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000»; b) nel secondo comma, le parole «La pena è aumentata da un terzo alla metà» sono sostituite dalle seguenti: «Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi.». 2. All'articolo 528 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel primo comma, le parole «è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103» sono sostituite dalle seguenti: «è soggetto alla

							sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000); b) nel secondo comma, le parole «Alla stessa pena» sono sostituite dalle seguenti: «Alla stessa sanzione»; c) nel terzo comma, le parole «Tale pena si applica inoltre» sono sostituite dalle seguenti: «Si applicano la reclusione da tre mesi a tre anni e la multa non inferiore a euro 103». 3. All'articolo 652 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel primo comma, le parole «è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309» sono sostituite dalle seguenti: «è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000»; b) nel secondo comma, le parole «è punito con l'arresto da uno a sei mesi ovvero con l'ammenda da euro 30 a euro 619» sono sostituite dalle seguenti: «è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000 a euro 18.000». 4. All'articolo 661 del codice penale, le parole «è punito» sono sostituite con le seguenti: «è soggetto» e le parole «con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000». 5. All'articolo 668 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel primo comma, le parole «è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 309» sono sostituite dalle seguenti: «è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000»; b) nel secondo comma, le parole «Alla stessa pena» sono sostituite dalle seguenti: «Alla stessa sanzione»; c) nel terzo comma, le parole «la pena pecuniaria e la pena detentiva sono applicate congiuntamente» sono sostituite dalle seguenti: «si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 30.000». 6. L'articolo 726 del codice penale è sostituito dal seguente: «Chiunque, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000». Art. 3 Altri casi di depenalizzazione 1. Alla legge 8 gennaio 1931, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 8, primo comma, in fine, dopo la parola «reato» sono aggiunte le seguenti: «, o delle sanzioni amministrative pecuniarie, qualora si tratti di illeciti amministrativi»; b) all'articolo 11: 1) al primo comma, le parole «reato più grave, con una ammenda da lire 40.000 a lire 400.000 o con l'arresto fino a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000»; 2) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Chiunque commette la violazione indicata nel primo comma, dopo avere commesso la stessa violazione accertata con provvedimento esecutivo, è

								l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni» sono sostituite dalle seguenti: «è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000».
1 5	gennaio	201 6	7	DECRETO LEGISLATIVO	2016 -01- 22	17	Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67. (16G00010)	Art. 1 Abrogazione di reati 1. Sono abrogati i seguenti articoli del codice penale: a) 485; b) 486; c) 594; d) 627; e) 647. Art. 2 Modifiche al codice penale 1. Al regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 488 è sostituito dal seguente: «488. Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali. - Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli previsti dall'articolo 487 si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici.»; b) all'articolo 489, il secondo comma è abrogato; c) all'articolo 490: 1) il primo comma è sostituito dal seguente: «Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico vero o, al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri, soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477 e 482, secondo le distinzioni in essi contenute.»; 2) il secondo comma è abrogato; d) l'articolo 491 è sostituito dal seguente: «491. Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito. - Se alcuna delle falsità previste dagli articoli precedenti riguarda un testamento olografo, ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore e il fatto è commesso al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, si applicano le pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell'articolo 476 e nell'articolo 482. Nel caso di contraffazione o alterazione degli atti di cui al primo comma, chi ne fa uso, senza essere concorso nella falsità, soggiace alla pena stabilita nell'articolo 489 per l'uso di atto pubblico falso.»; e) l'articolo 491-bis è sostituito dal seguente: «491-bis. Documenti informatici. - Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.»; f) l'articolo 493-bis è sostituito dal seguente: «493-bis. Casi di perseguibilità a querela. - I delitti previsti dagli articoli 490 e 491, quando concernono una cambiale o

							un titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore, sono punibili a querela della persona offesa. Si procede d'ufficio, se i fatti previsti dagli articoli di cui al precedente comma riguardano un testamento olografo.»; g) all'articolo 596: 1) al comma primo, le parole «dei delitti previsti dai due articoli precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «dal delitto previsto dall'articolo precedente»; 2) al comma quarto, le parole «applicabili le disposizioni dell'articolo 594, primo comma, ovvero dell'articolo 595, primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «applicabile la disposizione dell'articolo 595, primo comma»; h) all'articolo 597, comma primo, le parole «I delitti previsti dagli articoli 594 e 595 sono punibili» sono sostituite dalle seguenti: «Il delitto previsto dall'articolo 595 è punibile»; i) all'articolo 599: 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Provocazione.»; 2) i commi primo e terzo sono abrogati; 3) nel secondo comma, le parole «dagli articoli 594 e» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo»; l) l'articolo 635 è sostituito dal seguente: «635. Danneggiamento. - Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui: 1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625; 2. opere destinate all'irrigazione; 3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento; 4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive. Per i reati di cui al primo e al secondo comma, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.»; m) l'articolo 635-bis, secondo comma, è sostituito dal seguente: «Se il fatto è

							commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.»; n) l'articolo 635-ter, terzo comma, è sostituito dal seguente: «Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.»; o) l'articolo 635-quater, secondo comma, è sostituito dal seguente: «Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.»; p) l'articolo 635-quinquies, terzo comma, è sostituito dal seguente: «Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.».
2 3	marzo	201 6	41	LEGGE	2016 -03- 24	70	Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. (16G00048) Art. 1 1. Dopo l'articolo 589 del codice penale sono inseriti i seguenti: «Art. 589-bis. (Omicidio stradale). - Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni. Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni. La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa la morte di una persona. Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La pena di cui al comma precedente si applica altresì: 1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona; 2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona; 3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in

							corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto. Art. 589-ter. (Fuga del conducente in caso di omicidio stradale). - Nel caso di cui all'articolo 589-bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a cinque anni». 2. L'articolo 590-bis del codice penale è sostituito dai seguenti: «Art. 590-bis. (Lesioni personali stradali gravi o gravissime). - Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime. Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime. Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime. Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime. Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì:

									1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime; 2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime; 3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette. Art. 590-ter. (Fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali). - Nel caso di cui all'articolo 590-bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a tre anni. Art. 590-quater. (Computo delle circostanze). - Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui agli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 589-ter, 590-bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, e 590-ter, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti. Art. 590-quinquies. (Definizione di strade urbane e extraurbane). - Ai fini degli articoli 589-bis e 590-bis si intendono per strade extraurbane le strade di cui alle lettere A, B e C del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e per strade di un centro urbano le strade di cui alle lettere D, E, F e F-bis del medesimo comma 2». 3. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 157, sesto comma, le parole: «e 589, secondo, terzo e quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «, 589, secondo e terzo comma, e 589-bis»;

							b) all'articolo 582, primo comma, le parole: «da tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi»; c) all'articolo 589, secondo comma, le parole: «sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle» sono soppresse; d) all'articolo 589, il terzo comma è abrogato; e) all'articolo 590, terzo comma, primo periodo, le parole: «sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle» sono soppresse; f) all'articolo 590, terzo comma, il secondo periodo è soppresso. 4. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 224-bis, comma 1, dopo le parole: «superiore nel massimo a tre anni» sono inserite le seguenti: «, per i delitti di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale»; b) all'articolo 359-bis, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Nei casi di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale, qualora il conducente rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, se vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, il decreto di cui al comma 2 e gli ulteriori provvedimenti ivi previsti possono, nei casi di urgenza, essere adottati anche oralmente e successivamente confermati per iscritto. Gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono all'accompagnamento dell'interessato presso il più vicino presidio ospedaliero al fine di sottoporlo al necessario prelievo o accertamento e si procede all'esecuzione coattiva delle operazioni se la persona rifiuta di sottoporvisi. Del decreto e delle operazioni da compiersi è data tempestivamente notizia al difensore dell'interessato, che ha facoltà di assistervi, senza che ciò possa comportare pregiudizio nel compimento delle operazioni. Si applicano le previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 365. Entro le quarantotto ore successive, il pubblico ministero richiede la convalida del decreto e degli eventuali ulteriori provvedimenti al giudice per le indagini preliminari, che provvede al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone immediato avviso al pubblico ministero e al difensore. Le operazioni devono sempre svolgersi nel rispetto delle condizioni previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 224-bis».
1 9	maggio	201 6	81	DECRETO LEGISLATIVO	2016 -05- 25	12 1	Attuazione della direttiva 2014/28/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile. (16G00099) Vista la direttiva 2014/28/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile, con la quale si è proceduto alla rifusione della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile; Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, Allegato B, n.15, recante delega al Governo per il

							recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014; Art. 37 Disciplina sanzionatoria 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo di conservazione dei dati di cui agli articoli 4, comma 3, 6, comma 7, 9, comma 2, e 16, comma 3, è punita con l'arresto da venti giorni a tre mesi e con l'ammenda fino a euro 103. (...) 7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, La violazione dei divieti di cui al comma 6 dell'articolo 22 equivale alla mancata apposizione dei marchi o delle iscrizioni ed è punita con l'arresto da venti giorni a tre mesi e con l'ammenda da 20.000 euro a 200.000 euro. 8. Salvo quanto previsto dal presente decreto e dalle relative disposizioni di attuazione restano ferme le vigenti disposizioni penali e di pubblica sicurezza. 9. La violazione delle disposizioni del presente decreto, da parte degli operatori economici, per le quali non è stabilita una pena o una sanzione amministrativa è punita con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 206 euro.
1 6	giugno	201 6	11 5	LEGGE	2016 -06- 28	14 9	Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale. (16G00124) Art. 1 1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232».
2 1	giugno	201 6	12 5	DECRETO LEGISLATIVO	2016 -07- 12	16 1	Attuazione della direttiva 2014/62/UE sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI. (16G00136) Vista la direttiva 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio; Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014 e, in particolare, l'allegato B; Art. 1 Disposizioni in materia di tutela penale dell'euro contro la falsificazione 1. Al codice penale approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 453, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti: «La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto

							alle prescrizioni. La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.»; b) all'articolo 461, primo comma: 1) dopo la parola: «programmi» sono inserite le seguenti: «e dati»; 2) la parola: «esclusivamente» è soppressa.
1 1	luglio	201 6	13 3	LEGGE	2016 -07- 18	16 6	Introduzione nel codice penale del reato di frode in processo penale e depistaggio. (16G00145) Art. 1 1. L' articolo 375 del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 375 (Frode in processo penale e depistaggio). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato , è punito con la reclusione da tre a otto anni il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale : a) immuta artificiosamente il corpo del reato ovvero lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone connessi al reato ; b) richiesto dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria di fornire informazioni in un procedimento penale , afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito. Se il fatto è commesso mediante distruzione, soppressione, occultamento, danneggiamento, in tutto o in parte, ovvero formazione o artificiosa alterazione, in tutto o in parte, di un documento o di un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta del reato o al suo accertamento, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Se il fatto è commesso in relazione a procedimenti concernenti i delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 276, 280, 280-bis, 283, 284, 285, 289-bis, 304, 305, 306, 416-bis, 416-ter e 422 o i reati previsti dall' articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17 , ovvero i reati concernenti il traffico illegale di armi o di materiale nucleare, chimico o biologico e comunque tutti i reati di cui all' articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale , si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. La pena è diminuita dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove, nonché per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e nell'individuazione degli autori. Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 e dal quarto comma, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al terzo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste ultime e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti. La condanna alla reclusione superiore a tre anni comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. La pena di cui ai commi precedenti si applica anche quando il pubblico ufficiale o

								l'incaricato di pubblico servizio siano cessati dal loro ufficio o servizio. La punibilità è esclusa se si tratta di reato per cui non si può procedere che in seguito a querela, richiesta o istanza, e questa non è stata presentata. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle indagini e ai processi della Corte penale internazionale in ordine ai crimini definiti dallo Statuto della Corte medesima». <u>2. All'articolo 374, primo comma, del codice penale</u>, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a cinque anni». <u>3. Dopo l'articolo 383 del codice penale</u> è inserito il seguente: «Art. 383-bis (Circostanze aggravanti per il caso di condanna). - Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374 e 375, la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se dal fatto deriva una condanna alla reclusione non superiore a cinque anni; è della reclusione da sei a quattordici anni se dal fatto deriva una condanna superiore a cinque anni; è della reclusione da otto a venti anni se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo». <u>4. All'articolo 157, sesto comma, primo periodo, del codice penale</u>, dopo le parole: «agli articoli» sono inserite le seguenti: «375, terzo comma,». Art. 2 1. Al libro secondo, titolo VII, capo I, del <u>codice penale</u>, dopo l'articolo 384-bis è aggiunto il seguente: «Art. 384-ter (Circostanze speciali). - Se i fatti di cui agli articoli 371-bis, 371-ter, 372, 374 e 378 sono commessi al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale in relazione ai delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 276, 280, 280-bis, 283, 284, 285, 289-bis, 304, 305, 306, 416-bis, 416-ter e 422 o ai reati previsti dall'<u>articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17</u>, ovvero ai reati concernenti il traffico illegale di armi o di materiale nucleare, chimico o biologico e comunque in relazione ai reati di cui all'<u>articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale</u>, la pena è aumentata dalla metà a due terzi e non opera la sospensione del procedimento di cui agli articoli 371-bis e 371-ter. La pena è diminuita dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove, nonché per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e nell'individuazione degli autori». Art. 3 1. All'<u>articolo 376, primo comma, del codice penale</u>, dopo la parola: «nonché» sono inserite le seguenti: «dall'articolo 375, primo comma, lettera b), e».
1 7	luglio	201 6	13 6	DECRETO LEGISLATIVO	2016 -07- 21	16 9	Attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del	Vista la <u>direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996</u> , relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi;

							Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»). (16G00152)	Vista la direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 , concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»); Art. 3 Autenticità del distacco (...) 5. Nelle ipotesi in cui il distacco non risulti autentico, il distaccante e il soggetto che ha utilizzato la prestazione dei lavoratori distaccati sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. In ogni caso l'ammontare della sanzione non può essere inferiore a 5.000 euro né superiore a 50.000 euro. Nei casi in cui il distacco non autentico riguardi i minori, il distaccante e il soggetto che ha utilizzato la prestazione dei lavoratori distaccati sono puniti con la pena dell' arresto fino a diciotto mesi e con l' ammenda di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione aumentata fino al sestuplo.
1 7	luglio	201 6	13 5	DECRETO LEGISLATIV O	2016 -07- 21	16 9	Attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE concernente la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati. (16G00151)	Vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio ; Vista la direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che ha modificato la direttiva 2006/43/CE ; Art. 21 Modifiche al Capo VIII del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 1. Il Capo VIII del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 , è sostituito dal seguente: «CAPO VIII - SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI (...) Art. 27 (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale). - 1. I responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l' arresto fino a un anno. 2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

								3. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico o di ente sottoposto a regime intermedio, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. 4. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico o di un ente sottoposto a regime intermedio per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena di cui al comma 3 è aumentata fino alla metà. 5. La pena prevista dai commi 3 e 4 si applica a chi dà o promette l'utilità nonché ai direttori generali e ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico o dell'ente sottoposto a regime intermedio assoggettati a revisione legale, che abbiano concorso a commettere il fatto. Art. 28 (Corruzione dei revisori). - 1. I responsabili della revisione legale, i quali, a seguito della dazione o della promessa di utilità, per sé o per un terzo, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione sino a tre anni. La stessa pena si applica a chi dà o promette l'utilità. 2. Il responsabile della revisione legale e i componenti dell'organo di amministrazione, i soci, e i dipendenti della società di revisione legale, i quali, nell'esercizio della revisione legale dei conti degli enti di interesse pubblico o degli enti sottoposti a regime intermedio o delle società da questi controllate, fuori dei casi previsti dall'articolo 30, per denaro o altra utilità data o promessa, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica a chi dà o promette l'utilità. 3. Si procede d'ufficio. Art. 29 (Impedito controllo). - 1. I componenti dell'organo di amministrazione che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di revisione legale sono puniti con l'ammenda fino a settantacinquemila euro. 2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno ai soci o a terzi, si applica la pena dell'ammenda fino a settantacinquemila euro e dell'arresto fino a diciotto mesi. 3. Nel caso di revisione legale di enti di interesse pubblico o di enti sottoposti a regime intermedio, le pene di cui ai commi 1 e 2 sono raddoppiate.
28	luglio	2016	154	LEGGE	2016-08-10	186	Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e	Art. 39 Modificazioni al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura 1. Al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni: a) gli articoli da 7 a 12 sono sostituiti dai seguenti: «Art. 7 (Contravvenzioni). - 1. Al fine di

						agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale. (16G00169)	tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonché di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, è fatto divieto di: a) pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente; b) danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l'uso di materie esplodenti, dell'energia elettrica o di sostanze tossiche atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri organismi acquatici; c) raccogliere, trasportare o mettere in commercio pesci ed altri organismi acquatici intorpiditi, storditi o uccisi con le modalità di cui alla lettera b); d) pescare in acque sottoposte alla sovranità di altri Stati, salvo che nelle zone, nei tempi e nei modi previsti dagli accordi internazionali, ovvero sulla base delle autorizzazioni rilasciate dagli Stati interessati. Allo stesso divieto sono sottoposte le unità non battenti bandiera italiana che pescano nelle acque sottoposte alla sovranità della Repubblica italiana; e) esercitare la pesca in acque sottoposte alla competenza di un'organizzazione regionale per la pesca, violandone le misure di conservazione o gestione e senza avere la bandiera di uno degli Stati membri di detta organizzazione; f) sottrarre od asportare gli organismi acquatici oggetto dell'altrui attività di pesca, esercitata mediante attrezzi o strumenti fissi o mobili, sia quando il fatto si commetta con azione diretta su tali attrezzi o strumenti, sia esercitando la pesca con violazione delle distanze di rispetto stabilite dalla normativa vigente; g) sottrarre od asportare gli organismi acquatici che si trovano in spazi acquei sottratti al libero uso e riservati agli stabilimenti di pesca e di acquacoltura e comunque detenere, trasportare e fare commercio dei detti organismi. (...) Art. 8 (Pene principali per le contravvenzioni). - 1. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 2.000 euro a 12.000 euro. 2. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere f) e g), è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a querela della persona offesa, con l'arresto da un mese a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 6.000 euro. Art. 40 Contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne (...) 4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque viola i divieti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), e al comma 3 è punito con l'arresto da due mesi a due

							anni o con l'ammenda da 2.000 a 12.000 euro. Ove colui che viola il divieto di cui al comma 3 ne sia in possesso, si applicano altresì la sospensione della licenza di pesca di professione per tre anni e la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni.
28	luglio	2016	153	LEGGE	2016-08-09	185	Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; e) del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015. (16G00165) Art. 4 Modifiche al codice penale 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 270-quinquies sono inseriti i seguenti: «Art. 270-quinquies.1 (Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo). - Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte. Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Art. 270-quinquies.2 (Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro). - Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000»; b) dopo l'articolo 270-sexies è inserito il seguente: «Art. 270-septies (Confisca). - Nel caso di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti commessi con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è sempre disposta la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo, prodotto o profitto»; c) dopo l'articolo 280-bis è inserito il seguente: «Art. 280-ter. (Atti di terrorismo nucleare). - È punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies: 1) procura a sé o ad altri materia radioattiva; 2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso. È punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies: 1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare; 2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva. Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici».

29	ottobre	2016	202	DECRETO LEGISLATIVO	2016-11-09	262	Attuazione della direttiva 2014/42/UE relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea. (16G00216)	Vista la direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea; Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 secondo semestre e, in particolare, l'allegato B; Art. 2 Modifiche al codice penale 1. Al codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 240, secondo comma, numero 1-bis), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «nonché dei beni che ne costituiscono il profitto o il prodotto ovvero di somme di denaro, beni o altre utilità di cui il colpevole ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto, se non è possibile eseguire la confisca del profitto o del prodotto diretti»; b) dopo l'articolo 466 è inserito il seguente: «Art. 466-bis (Confisca). - Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 460 e 461 è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto, il prezzo o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile dei beni di cui il condannato ha comunque la disponibilità, per un valore corrispondente al profitto, al prodotto o al prezzo del reato. Si applica il terzo comma dell'articolo 322-ter.».
29	ottobre	2016	199	LEGGE	2016-11-03	257	Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo. (16G00213)	Art. 1 Modifica dell'articolo 603-bis del codice penale 1. L'articolo 603-bis del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 603-bis. (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti

								collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro». Art. 2 Introduzione degli articoli 603-bis.1 e 603-bis.2 del codice penale 1. Dopo l'articolo 603-bis del codice penale sono inseriti i seguenti: «Art. 603-bis.1. (Circostanza attenuante). - Per i delitti previsti dall'articolo 603-bis, la pena è diminuita da un terzo a due terzi nei confronti di chi, nel rendere dichiarazioni su quanto a sua conoscenza, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti o per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite. Nel caso di dichiarazioni false o reticenti si applicano le disposizioni dell'articolo 16-septies del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 600-septies.1. Art. 603-bis.2. (Confisca obbligatoria). - In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dall'articolo 603-bis, è sempre obbligatoria, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato. Ove essa non sia possibile è disposta la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità, anche indirettamente o per interposta persona, per un valore corrispondente al prodotto, prezzo o profitto del reato».

Si riportano di seguito i decreti-legge convertiti, nella tabella riportati solamente in corrispondenza della relativa legge di conversione:

1. DECRETO-LEGGE 20 marzo 2014, n. 36, Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali ((...)). (14G00047), Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 16 maggio 2014, n. 79 (in G.U. 20/5/2014, n. 115).
2. DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 91, Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. (14G00105), Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 (in S.O. n. 72, relativo alla G.U. 20/8/2014, n. 192).
3. DECRETO-LEGGE 22 agosto 2014, n. 119, Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno. (14G00137), Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 ottobre 2014, n. 146 (in G.U. 21/10/2014, n. 245).
4. DECRETO-LEGGE 18 febbraio 2015, n. 7, Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. (15G00019), Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 aprile 2015, n. 43 (in G.U. 20/04/2015, n. 91).

Non si hanno decreti-legge non convertiti.

In definitiva, si contano 35 provvedimenti in materia penale, dei quali 18 nella forma del decreto legislativo e 17 nella forma della legge (dei quali 4 risultanti dalla conversione di decreti-legge). Detti provvedimenti si distribuiscono su un periodo della durata di 1024 giorni, con una media di un provvedimento ogni 29 giorni.

2.3. Il governo Gentiloni-Silveri I: 12 dicembre 2016-31 maggio 2018.

	Data	N.	Denominazione Atto	Data GU	N. GU	Titolo Atto	Modifiche operate
19	gennaio	2017	6	DECRETO LEGISLATIVO	2017- 01-27	22	Modificazioni ed integrazioni normative in materia penale per il necessario coordinamento con la disciplina delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettera c), della legge 20 maggio 2016, n. 76. (17G00012) Visto l'articolo 1, comma 28, lettera c), della legge 20 maggio 2016, n. 76, che delega il Governo all'adozione di modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti; Art. 1 Modifiche al codice penale 1. Al codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 307, quarto comma, dopo le parole: «il coniuge,» sono inserite le seguenti: «la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso,»; b) dopo l'articolo 574-bis è inserito il seguente: «Art. 574-ter. (Costituzione di un'unione civile agli effetti della legge penale). - Agli effetti della legge penale il termine matrimonio si intende riferito anche alla costituzione di un'unione civile tra persone dello stesso sesso. Quando la legge penale considera la qualità di coniuge come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato essa si intende riferita anche alla parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso. »; c) all'articolo 649, primo comma, dopo il numero 1) è inserito il seguente: «1-bis. della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso,»; d) all'articolo 649, secondo comma, dopo le parole: «del coniuge legalmente separato» sono inserite le seguenti: «o della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, nel caso in cui sia stata manifestata la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello

							stato civile e non sia intervenuto lo scioglimento della stessa».
8	marzo	2017	24	LEGGE	2017-03-17	64	Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. (17G00041) Art. 6 Responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria 1. Dopo l'articolo 590-quinquies del codice penale è inserito il seguente: «Art. 590-sexies (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario). - Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma. Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto». 2. All'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il comma 1 è abrogato.
15	marzo	2017	38	DECRETO LEGISLATIVO	2017-03-30	75	Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato. (17G00052) Vista la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato; Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015 e in particolare l'articolo 19; Art. 2 Modifiche alla rubrica del titolo XI, del libro V, del codice civile 1. La rubrica del titolo XI, del libro V, del codice civile, è sostituita dalla seguente: «Disposizioni penali in materia di società, di consorzi e di altri enti privati». Art. 3 Modifiche all'articolo 2635 del codice civile 1. All'articolo 2635 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo comma è sostituito dal seguente: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.»; b) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Chi, anche per interposta

							persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.»; c) al sesto comma le parole: «utilità date o promesse» sono sostituite dalle seguenti: «utilità date, promesse o offerte».
18	aprile	2017	48	LEGGE	2017-04-21	93	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città. (17G00060) Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle città e la vivibilità dei territori e di promuovere interventi volti al mantenimento del decoro urbano; Art. 13-bis (Disposizioni per la prevenzione di disordini negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico trattenimento) 1. Fuori dei casi di cui all'articolo 13, nei confronti delle persone denunciate, negli ultimi tre anni, per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico trattenimento ovvero nelle immediate vicinanze degli stessi, o per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale, <i>((oppure per i reati di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, o per i reati di cui agli articoli 336 e 337 del codice penale,))</i> qualora dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza, il Questore può disporre il divieto di accesso a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento specificamente individuati in ragione dei luoghi in cui sono stati commessi i predetti reati ovvero delle persone con le quali l'interessato si associa, specificamente indicati. Il Questore può altresì disporre, per motivi di sicurezza, la misura di cui al presente comma anche nei confronti dei soggetti condannati, anche con sentenza non definitiva, per taluno dei predetti reati. 1-bis. Il Questore può disporre il divieto di accesso ai pubblici esercizi o ai locali di pubblico trattenimento presenti nel territorio dell'intera provincia nei confronti delle persone che, per i reati di cui al comma 1, sono state poste in stato di arresto o di fermo convalidato dall'autorità giudiziaria o sottoposte a una delle misure cautelari di cui agli articoli 284 e 285 del codice di procedura penale, ovvero condannate, anche con sentenza non definitiva. 1-ter. In ogni caso, la misura disposta dal Questore, ai sensi dei commi 1 e 1-bis, ricomprende anche il divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi e dei locali di pubblico trattenimento ai quali è vietato l'accesso. 2. Il divieto di cui ai commi 1 e 1-bis può essere limitato a specifiche fasce orarie e non può avere una durata inferiore a un anno né superiore a tre anni. Il divieto è disposto, con provvedimento motivato, individuando comunque

								modalità applicative compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto. 3. Il divieto di cui ai commi 1 e 1-bis può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. 4. Il questore può prescrivere, per la durata massima di due anni, alle persone alle quali è notificato il divieto previsto dai commi 1 e 1-bis di comparire personalmente una o più volte, negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente indicato. 5. In relazione al provvedimento di cui al comma 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401. 6. La violazione dei divieti e delle prescrizioni di cui al presente articolo è punita con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10.000 a 24.000 euro. Art. 16 ((Modifica)) all'articolo 639 del codice penale 1. All'articolo 639 del codice penale, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: «Con la sentenza di condanna per i reati di cui al secondo e terzo comma il giudice, ai fini di cui all'articolo 165, primo comma, può disporre l'obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi ovvero, qualora ciò non sia possibile, ((l'obbligo di sostenerne le spese o di rimborsare)) quelle a tal fine sostenute, ovvero, se il condannato non si oppone, la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna.».
25	maggio	2017	92	DECRETO LEGISLATIVO	2017- 06-20	141	Disposizioni per l'esercizio dell'attività di compro oro, in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170. (17G00109)	Vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione e, in particolare l'articolo 2, paragrafo 7; Art. 8 Esercizio abusivo dell'attività 1. Chiunque svolge l'attività di compro oro, in assenza dell'iscrizione al registro degli operatori compro oro di cui all'articolo 3, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.000 euro a 10.000 euro.
25	maggio	2017	90	DECRETO LEGISLATIVO	2017- 06-19	140	Attuazione della direttiva (UE)	Vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del

						2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006. (17G00104)	20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e l'attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006; Art. 5 Modifiche al Titolo V del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 1. Il Capo I del Titolo V del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è sostituito dal seguente: «Capo I (Sanzioni penali) - Art. 55 (Fattispecie incriminatrici). - 1. Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, falsifica i dati e le informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro. Alla medesima pena soggiace chiunque essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, in occasione dell'adempimento dei predetti obblighi, utilizza dati e informazioni falsi relativi al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione. 2. Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di conservazione ai sensi del presente decreto, acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e sull'operazione ovvero si avvale di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro. 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro. 4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi tenuto, viola il divieto di comunicazione di cui agli articoli 39, comma 1, e 41, comma 3, è punito con l'arresto da sei

							mesi a un anno e con l'ammenda da 5.000 euro a 30.000 euro. 5. Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi. (...) 4. Dopo l'articolo 648-ter.1 del codice penale è inserito il seguente articolo: "Art. 648-quater (Confisca). - Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato. In relazione ai reati di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, il pubblico ministero può compiere, nel termine e ai fini di cui all'articolo 430 del codice di procedura penale, ogni attività di indagine che si renda necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilità da sottoporre a confisca a norma dei commi precedenti."
16	giugno	2017	106	DECRETO LEGISLATIVO	2017- 07-10	159	Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE. (17G00119) Art. 1 Finalità 1. Il presente decreto disciplina l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE. 2. Restano ferme le disposizioni nazionali che stabiliscono regole tecniche inerenti la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo e la manutenzione delle opere da costruzione. Art. 19 Violazione degli obblighi di dichiarazione di prestazione e marcatura CE da parte del fabbricante

							1. Il fabbricante che viola l'obbligo di redigere la dichiarazione di prestazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 305/2011 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro; salvo che il fatto costituisca più grave reato, quando si tratta di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio, il fabbricante che viola l'obbligo di cui al primo periodo o l'obbligo di dichiarare la prestazione del prodotto conformemente alle norme tecniche o alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro. (...) 4. Il fabbricante che redige la dichiarazione di prestazione di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 305/2011 non rispettando le prescrizioni ivi previste è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro; salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito con l'arresto sino a due mesi e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro qualora si riferisca all'utilizzo di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio. (...) 6. Il fabbricante che viola i principi generali e le disposizioni relative all'uso della marcatura CE di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 305/2011 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro; salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro qualora si riferisca all'utilizzo di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio. 7. Il fabbricante che viola le regole e le condizioni previste dall'articolo 9 del regolamento (UE) n. 305/2011 per l'apposizione della marcatura CE è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro; salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro qualora si riferisca all'utilizzo di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio. Art. 20 Violazione degli obblighi di impiego dei prodotti da costruzione 1. Il costruttore, il direttore dei lavori, il direttore dell'esecuzione o il collaudatore che, nell'ambito delle specifiche competenze, utilizzi prodotti non conformi agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del regolamento (UE) n. 305/2011 e all'articolo 5, comma 5, del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro; salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda da

							10.000 euro a 50.000 euro qualora vengano utilizzati prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio. 2. Il progettista dell'opera che prescrive prodotti non conformi a quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, del presente decreto o in violazione di una delle disposizioni in materia di dichiarazione di prestazione e marcatura CE di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del regolamento (UE) n. 305/2011 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro; salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito con l'arresto sino a tre mesi e con l'ammenda da 5.000 euro a 25.000 euro qualora la prescrizione riguardi prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio. Art. 21 Violazione degli obblighi degli operatori economici 1. L'operatore economico che non ottempera ai provvedimenti di ritiro, sospensione o richiamo adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettere d) ed e), del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro; salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro qualora si riferisca all'utilizzo di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio. Art. 22 Violazione degli obblighi di certificazione 1. Chiunque, nell'esercizio delle attività svolte dall'organismo notificato o dal laboratorio di cui all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, nelle certificazioni e rapporti di prova, attesti fatti rilevanti non rispondenti al vero, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro; salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da 5.000 euro a 25.000 euro, qualora vengano utilizzati prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio. (...) 3. Chiunque rilasci documenti che attestino la conformità del prodotto da costruzione e che non sia soggetto autorizzato ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011, ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 o ai sensi del decreto del Ministro dell'interno del 26 marzo 1985, ciascuno per le proprie specifiche attribuzioni, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro; salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro, qualora vengano utilizzati prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.

23	giugno	2017	103	LEGGE	2017-07-04	154	Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario. (17G00116) Art. 1 1. Dopo l'articolo 162-bis del codice penale è inserito il seguente: «Art. 162-ter (Estinzione del reato per condotte riparatorie). - Nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato. Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo. Quando dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non addebitabile, entro il termine di cui al primo comma, l'imputato può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento; in tal caso il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito e comunque non oltre novanta giorni dalla predetta scadenza, imponendo specifiche prescrizioni. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso. Si applica l'articolo 240, secondo comma. Il giudice dichiara l'estinzione del reato, di cui al primo comma, all'esito positivo delle condotte riparatorie». 2. Le disposizioni dell'articolo 162-ter del codice penale, introdotto dal comma 1, si applicano anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e il giudice dichiara l'estinzione anche quando le condotte riparatorie siano state compiute oltre il termine della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. (...) 5. All'articolo 416-ter, primo comma, del codice penale, le parole: «da quattro a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dodici anni». 6. All'articolo 624-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: «è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500»; b) al terzo comma, le parole: «La pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1.549» sono sostituite dalle seguenti:

							«La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000»; c) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: «Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625-bis, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti». 7. All'articolo 625, primo comma, alinea, del codice penale, le parole: «La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 è della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti: «La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 927 a euro 1.500». 8. All'articolo 628 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: «è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500»; b) al terzo comma, le parole: «La pena è della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098» sono sostituite dalle seguenti: «La pena è della reclusione da cinque a venti anni e della multa da euro 1.290 a euro 3.098»; c) dopo il terzo comma è inserito il seguente: «Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 1.538 a euro 3.098». 9. All'articolo 629, secondo comma, del codice penale, le parole: «da sei a venti anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sette a venti anni». 10. All'articolo 158 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Per i reati previsti dall'articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, se commessi nei confronti di minore, il termine della prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa, salvo che l'azione penale sia stata esercitata precedentemente. In quest'ultimo caso il termine di prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato». 11. All'articolo 159 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

							a) al primo comma: 1) i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti: «1) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l'autorità competente la accoglie; 2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione»; 2) dopo il numero 3-bis) è aggiunto il seguente: «3-ter) rogatorie all'estero, dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria»; b) dopo il primo comma sono inseriti i seguenti: «Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi: 1) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi; 2) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi. I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha prosciolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell'articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, del codice di procedura penale. Se durante i termini di sospensione di cui al secondo comma si verifica un'ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente»; c) il secondo comma è abrogato. 12. All'articolo 160, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: «davanti al pubblico ministero» sono inserite le seguenti: «o alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero,». 13. Il primo comma dell'articolo 161 del codice penale è sostituito dal seguente: «L'interruzione della prescrizione ha effetto per tutti coloro che hanno

							commesso il reato. La sospensione della prescrizione ha effetto limitatamente agli imputati nei cui confronti si sta procedendo». 14. Al secondo comma dell'articolo 161 del codice penale, dopo le parole: «della metà» sono inserite le seguenti: «per i reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis, limitatamente ai delitti richiamati dal presente comma, e 640-bis, nonché». 15. Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 14 si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
3	luglio	2017	105	LEGGE	2017-07-07	157	Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti. (17G00118) Art. 1 Modifiche all'articolo 338 del codice penale 1. All'articolo 338 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, dopo le parole: «Corpo politico, amministrativo o giudiziario» sono inserite le seguenti: «, ai singoli componenti» e dopo la parola: «collegio» sono inserite le seguenti: «o ai suoi singoli componenti»; b) dopo il primo comma è inserito il seguente: «Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per ottenere, ostacolare o impedire il rilascio o l'adozione di un qualsiasi provvedimento, anche legislativo, ovvero a causa dell'avvenuto rilascio o adozione dello stesso»; c) alla rubrica, dopo le parole: «Corpo politico, amministrativo o giudiziario» sono aggiunte le seguenti: «o ai suoi singoli componenti». Art. 3 Introduzione dell'articolo 339-bis del codice penale 1. Dopo l'articolo 339 del codice penale è inserito il seguente: «Art. 339-bis (Circostanza aggravante. Atti intimidatori di natura ritorsiva ai danni di un componente di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene stabilite per i delitti previsti dagli articoli 582, 610, 612 e 635 sono aumentate da un terzo alla metà se la condotta ha natura ritorsiva ed è commessa ai danni di un componente di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario a causa del compimento di un atto nell'adempimento del mandato, delle funzioni o del servizio». Art. 4 Modifica all'articolo 393-bis del codice penale 1. All'articolo 393-bis del codice penale, dopo le parole: «338, 339,» è inserita la seguente: «339-bis,». Art. 5 Modifica all'articolo 90 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 1. All'articolo 90 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dopo il primo comma è inserito il seguente: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena soggiace

							chiunque con minacce o con atti di violenza ostacola la libera partecipazione di altri alle competizioni elettorali previste dal presente testo unico».
14	luglio	2017	110	LEGGE	2017-07-18	166	Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano. (17G00126) Art. 1 Introduzione degli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale, concernenti i reati di tortura e di istigazione del pubblico ufficiale alla tortura 1. Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale, dopo l'articolo 613 sono aggiunti i seguenti: «Art. 613-bis (Tortura). - Chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, è punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona. Se i fatti di cui al primo comma sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni. Il comma precedente non si applica nel caso di sofferenze risultanti unicamente dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti. Se dai fatti di cui al primo comma deriva una lesione personale le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate; se ne deriva una lesione personale grave sono aumentate di un terzo e se ne deriva una lesione personale gravissima sono aumentate della metà. Se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena è della reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell'ergastolo. Art. 613-ter (Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, istiga in modo concretamente idoneo altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni». Art. 4 Esclusione dall'immunità. Estradizione nei casi di tortura 1. Non può essere riconosciuta alcuna forma di immunità agli stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura in altro Stato o da un tribunale internazionale.

							2. Nel rispetto del diritto interno e dei trattati internazionali, nei casi di cui al comma 1, lo straniero è estradato verso lo Stato richiedente nel quale è in corso il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti ad un tribunale internazionale, verso il tribunale stesso o lo Stato individuato ai sensi dello statuto del medesimo tribunale.
3	agosto	2017	129	DECRETO LEGISLATIVO	2017- 08-25	198	Attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, così, come modificata dalla direttiva 2016/1034/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, così come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016.) (17G00142) Art. 5 Modifiche alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 1. All'articolo 166 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'alinea del comma 1 è sostituito dal seguente: «È punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da euro quattromila a euro diecimila chiunque, senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto:»; b) al comma 1, lettera c), dopo le parole: «a distanza,» sono inserite le seguenti: «prodotti finanziari o»; c) al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «c-bis) svolge servizi di comunicazione dati.»; d) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «del risparmio» sono inserite le seguenti: «o i servizi di comunicazione dati».
3	agosto	2017	123	LEGGE	2017- 08-12	188	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno. (17G00139) Art. 9-sexies (Norme di contrasto del fenomeno degli incendi boschivi).)) 1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I contratti che costituiscono diritti reali di godimento su aree e immobili situati nelle zone di cui al primo periodo stipulati entro due anni dal fatto sono trasmessi, a cura dell'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla registrazione, al prefetto e al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche con riguardo ai contratti di affitto e di locazione relativi alle predette aree e immobili". 2. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353,

							è inserito il seguente: <i>"1-bis. La disposizione di cui al primo periodo del comma 1 non si applica al proprietario vittima del delitto, anche tentato, di estorsione, accertato con sentenza definitiva, quando la violenza o la minaccia è consistita nella commissione di uno dei delitti previsti dagli articoli 423-bis e 424 del codice penale e sempre che la vittima abbia riferito della richiesta estorsiva all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria")</i>)
15	settembre	2017	137	DECRETO LEGISLATIVO	2017- 09-19	219	Attuazione della direttiva 2014/87/Euratom che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari. (17G00151) Vista la direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio del 25 giugno 2009 che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari; Vista la direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio del 19 luglio 2011 che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi; Vista la direttiva 2014/87/Euratom del Consiglio dell'8 luglio 2014 che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari; Art. 1 Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (...) 17. Al capo XI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, prima dell'articolo 136 è inserito il seguente: «Art. 135-bis (Contravvenzioni al capo III). - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque impedisce l'esecuzione delle ispezioni previste dal presente decreto o comunque ne ostacola l'effettuazione, ovvero non esibisce i documenti richiesti dagli ispettori dell'ISIN, è punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda da trentamila euro a centomila euro.». 18. All'articolo 138 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Chi pone in esercizio gli impianti di cui agli articoli 36, 37, 51 e 52, senza la relativa licenza, o esegue le operazioni connesse alla disattivazione di un impianto nucleare senza la relativa autorizzazione, è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da cinquantamila euro a centocinquantamila euro. La medesima pena si applica a chi pone in esercizio gli impianti di cui agli articoli 36, 37, 51 e 52, o esegue le operazioni connesse alla disattivazione di un impianto nucleare, dopo che la licenza o l'autorizzazione sono state sospese o revocate.»; b) al comma 2 le parole: «venti a ottanta milioni» sono sostituite dalle seguenti: «trentamila euro a centoventimila euro»; c) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Il titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 55 che mette in esecuzione i progetti particolareggiati ovvero i piani operativi di cui all'articolo

								56, comma 4-bis, senza l'approvazione dell'ISIN, è punito con l' arresto da uno a tre mesi o con l' ammenda da quindicimila euro a sessantamila euro»; d) al comma 3 le parole: «venti a ottanta milioni»; sono sostituite dalle seguenti: «trentamila euro a centoventimila euro.» e le parole: «la violazione degli adempimenti di cui all'articolo 48, commi 3 e 4, è punita con l' arresto sino a quindici giorni o con l' ammenda da uno a cinque milioni» sono soppresse; e) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: «3-bis. Il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 48, commi 3 e 4, è punito con l' arresto sino a quindici giorni o con l' ammenda da tremila euro a quindicimila euro. 3-ter. Il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta che realizza i progetti particolareggiati di cui all'articolo 41, comma 1, in difformità da quanto approvato dall'ISIN è punito con l' arresto da uno a tre mesi o con l' ammenda da quindicimila euro a sessantamila euro. 3-quater. Il titolare dell'autorizzazione alla disattivazione che realizza i progetti particolareggiati e i piani operativi di cui all'articolo 56, comma 4-bis, in difformità da quanto approvato dall'ISIN è punito con l' arresto da quindici giorni a due mesi o con l' ammenda da ottomila euro a trentamila euro.».
17	ottobre	2017	161	LEGGE	2017-11-04	258	Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate. (17G00176)	Art. 30 Modifiche al codice penale , alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e all' articolo 25-duodecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 . 1. All' articolo 640-bis del codice penale , le parole: «da uno a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sette anni».
20	novembre	2017	167	LEGGE	2017-11-27	277	Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017. (17G00180)	Art. 5 Disposizioni per la completa attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale - Caso EU Pilot 8184/15/JUST 1. Al comma 3-bis dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654 , dopo le parole: «si fondano in tutto o in parte sulla negazione» sono inserite le seguenti: «, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia». 2. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 , dopo l'articolo 25-duodecies è inserito il seguente: «Art. 25-terdecies (Razzismo e xenofobia). - 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all' articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre

								1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote. 2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno. 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3».
4	dicembre	2017	172	LEGGE	2017-12-05	284	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie. (17G00186)	Art. 1 1. Il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. All'articolo 162-ter del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi di cui all'articolo 612-bis».
7	dicembre	2017	203	DECRETO LEGISLATIVO	2017-12-28	301	Riforma delle disposizioni legislative in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo, a norma dell'articolo 33 della legge 14 novembre 2016, n. 220. (17G00217)	Vista la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante disciplina del cinema e dell'audiovisivo, e, in particolare, l'articolo 33, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma delle disposizioni legislative di disciplina degli strumenti e delle procedure attualmente previsti dall'ordinamento in materia di tutela dei minori nella visione di opere cinematografiche e audiovisive; Art. 13 Abrogazioni e disposizioni finali (...) 3. Al secondo comma dell'articolo 668 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, la parola: «pellicole» è sostituita dalla seguente: «opere» e dopo le parole: «dell'autorità» sono aggiunte le seguenti: «o non sottoposte a classificazione o senza rispettare la classificazione verificata dalla Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche».
15	dicembre	2017	230	DECRETO LEGISLATIVO	2018-01-30	24	Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive. (18G00012)	Visto il regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive; Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015, e, in particolare, l'articolo 3; Art. 25 Sanzioni 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato: a) chiunque, al di fuori dei permessi o delle autorizzazioni rilasciate ai sensi del

							Titolo III o di quanto previsto al Titolo VIII, viola i divieti previsti dall'articolo 6, comma 1, lettere c), e) ed h), è punito con l'arresto fino a tre anni o con l'ammenda da € 10.000 a € 150.000; b) chiunque ostacola o impedisce l'effettuazione dei controlli e degli interventi di attuazione delle misure di eradicazione di cui all'articolo 19 e delle misure di gestione di cui all'articolo 22, previsti dal presente decreto è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da € 150 a € 3.000; c) il titolare del permesso o dell'autorizzazione rilasciati ai sensi del Titolo III che non rispetta le prescrizioni in essi contenute relative alla detenzione o al trasporto in confinamento degli esemplari è punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda da € 5.000 a € 75.000. 2. Le pene di cui al comma 1, lettere a) e c), sono comminate congiuntamente se dal fatto deriva la necessità di applicare le misure previste dagli articoli 19, 22 e 23. 3. Le pene previste ai commi che precedono sono diminuite di un terzo se la violazione è commessa per colpa. Se il fatto è commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza fino a sei mesi.
15	dicembre	2017	221	DECRETO LEGISLATIVO	2018- 01-17	13	Attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 7 della legge 12 agosto 2016, n. 170, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti. (18G00007) Visto l'articolo 7 della legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso, di sanzioni in materia di embarghi commerciali, di commercio di strumenti di tortura, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti; Visto il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio del 5 maggio 2009 che procede alla rifusione del regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio del 22 giugno 2000 ed istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazioni e del transito di prodotti a duplice uso; Art. 18 (Sanzioni relative ai prodotti a duplice uso) 1. Chiunque effettua operazioni di esportazione di prodotti a duplice uso listati o di prodotti a duplice uso non listati, anche in forma intangibile, di transito o di trasferimento all'interno dell'Unione europea, ovvero presta servizi di intermediazione o assistenza tecnica concernenti i prodotti medesimi, senza la relativa autorizzazione ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false, è punito con la reclusione fino a sei anni e con la multa da euro 25.000 a euro 250.000. 2. Chiunque effettua le operazioni ovvero presta i servizi di cui al comma 1 in difformità dagli obblighi prescritti dalla relativa autorizzazione è punito con la reclusione fino a quattro anni e

								con la multa da euro 15.000 a euro 150.000. 3. L'operatore che nei casi previsti dagli articoli 4, paragrafo 2, 5, paragrafo 2, 6, paragrafo 2, e 8, paragrafo 2, del regolamento duplice uso, omette di informare l'Autorità competente è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro 15.000 a euro 90.000. La medesima pena si applica in caso di violazione dell'obbligo di informativa di cui all'articolo 9, comma 7. Art. 19 Sanzioni relative alle merci soggette al regolamento antitortura 1. È punito con la reclusione fino a sei anni e con la multa da euro 25.000 a euro 250.000 chiunque effettui: a) operazioni, diverse da quelle di cui alla lettera b), concernenti merci elencate all'allegato II del regolamento antitortura in violazione dei divieti previsti dagli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del regolamento medesimo; b) operazioni di esportazione, importazione o transito di merci elencate nell'allegato II del regolamento antitortura, nei casi previsti, rispettivamente, dall'articolo 3, paragrafo 2, dall'articolo 4, paragrafo 2, e dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento antitortura, senza la prescritta autorizzazione, ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazioni false; c) operazioni di transito di merci elencate negli allegati III e IV del regolamento antitortura in violazione dei divieti di cui agli articoli 13 e 18 del regolamento medesimo; d) operazioni di esportazione di merci elencate negli allegati III e IV del regolamento antitortura, ovvero presta servizi di intermediazione o di assistenza tecnica concernenti le merci medesime, senza la relativa autorizzazione, ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false. 2. Chiunque effettua le operazioni ovvero presta i servizi di cui al comma 1, lettere b) e d), in difformità dagli obblighi prescritti dalla relativa autorizzazione, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000. Art. 20 Sanzioni relative ai prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali 1. È punito con la reclusione fino a sei anni chiunque, in violazione dei divieti contenuti nei regolamenti (UE) concernenti misure restrittive: a) effettua operazioni di esportazione o importazione di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali; b) presta servizi di qualsiasi natura soggetti a misure restrittive unionali; c) partecipa a qualsiasi titolo a procedure per l'affidamento di contratti di appalto pubblico o di concessione soggetti a misure restrittive unionali o esegue, in tutto o in parte, uno o più dei medesimi contratti. 2. Chiunque effettua le operazioni di cui al comma 1 senza la prescritta

							autorizzazione, ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false, è punito con la reclusione fino a sei anni e con la multa da euro 25.000 a euro 250.000. 3. Chiunque effettua le operazioni di cui al ((comma 1)) in difformità dagli obblighi prescritti dalla relativa autorizzazione, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa da euro 15.000 a euro a 150.000 euro. Art. 21 Sanzioni relative all'assistenza tecnica riguardante taluni fini militari 1. Chiunque trasgredisce il divieto di cui all'articolo 16, comma 1, è punito con la reclusione ((fino a sei anni e)) con la multa da 25.000 a 250.000 euro. 2. Chiunque trasgredisce il divieto di cui all'articolo 16, comma 2, è punito con la reclusione ((fino a quattro anni e)) con la multa da 15.000 a 150.000 euro.
11	gennaio	2018	6	LEGGE	2018-02-06	30	Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia. (18G00022) Art. 22 Aggravanti per il reato di calunnia 1. Le pene previste per il reato di calunnia di cui all'articolo 368 del codice penale sono aumentate da un terzo alla metà quando il colpevole ha commesso il fatto allo scopo di usufruire o di continuare ad usufruire delle speciali misure di protezione previste dalla presente legge. L'aumento è dalla metà ai due terzi se uno dei benefici è stato conseguito.
11	gennaio	2018	4	LEGGE	2018-02-01	26	Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici. (18G00020) Art. 2 Modifiche all'articolo 577 del codice penale 1. All'articolo 577 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, numero 1), dopo le parole: «il discendente» sono aggiunte le seguenti: «o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente»; b) al secondo comma, dopo le parole: «il coniuge» sono inserite le seguenti: «divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata».
11	gennaio	2018	3	LEGGE	2018-01-31	25	Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. (18G00019) Art. 12 Esercizio abusivo di una professione 1. L'articolo 348 del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 348 (Esercizio abusivo di una professione). - Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000. La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell'applicazione dell'interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata.

							Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo». 2. All'articolo 589 del codice penale, dopo il secondo comma è inserito il seguente: «Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni». 3. All'articolo 590 del codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente: «Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni». Art. 14 Circostanza aggravante per i reati contro la persona commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali 1. All'articolo 61 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero: «11-sexies) l'avere, nei delitti non colposi, commesso il fatto in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, ovvero presso strutture socio-educative».
1	marzo	2018	21	DECRETO LEGISLATIVO	2018- 03-22	68	Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103. (18G00046) Art. 1 Principio della riserva di codice 1. Dopo l'articolo 3 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, è inserito il seguente: «Art. 3-bis (Principio della riserva di codice). - Nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell'ordinamento solo se modificano il codice penale ovvero sono inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia.». Art. 2 Modifiche in materia di tutela della persona 1. Al codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 289-bis è inserito il seguente: «Art. 289-ter (Sequestro di persona a scopo di coazione). - Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289-bis e 630, sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una

							organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Si applicano i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 289-bis. Se il fatto è di lieve entità si applicano le pene previste dall'articolo 605 aumentate dalla metà a due terzi.»; b) al secondo comma dell'articolo 388, dopo le parole: «a chi elude» sono inserite le seguenti: «l'ordine di protezione previsto dall'articolo 342-ter del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero ancora»; c) dopo l' articolo 570 è inserito il seguente: «Art. 570-bis (Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio). - Le pene previste dall'articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.»; d) dopo l'articolo 586 è inserito il seguente: «Art. 586-bis (Utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645 chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l'utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste dalla legge, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze. La pena di cui al primo comma si applica, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a chi adotta o si sottopone alle pratiche mediche ricomprese nelle classi previste dalla legge non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero dirette a modificare i risultati dei controlli sul ricorso a tali pratiche. La pena di cui al primo e secondo comma è aumentata: a) se dal fatto deriva un danno per la

							salute; b) se il fatto è commesso nei confronti di un minorenni; c) se il fatto è commesso da un componente o da un dipendente del Comitato olimpico nazionale italiano ovvero di una federazione sportiva nazionale, di una società, di un'associazione o di un ente riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano. Se il fatto è commesso da chi esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione temporanea dall'esercizio della professione. Nel caso previsto dal terzo comma, lettera c), alla condanna consegue l'interdizione permanente dagli uffici direttivi del Comitato olimpico nazionale italiano, delle federazioni sportive nazionali, società, associazioni ed enti di promozione riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano. Con la sentenza di condanna è sempre ordinata la confisca dei farmaci, delle sostanze farmaceutiche e delle altre cose servite o destinate a commettere il reato. Chiunque commercia i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive ricompresi nelle classi indicate dalla legge, che siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero idonei a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze, attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle altre strutture che detengono farmaci direttamente destinati alla utilizzazione sul paziente, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 5.164 a euro 77.468.»; e) dopo il Capo I del Titolo XII del Libro II è inserito il seguente: «Capo I-bis Dei delitti contro la maternità Art. 593-bis (Interruzione colposa di gravidanza). - Chiunque cagiona a una donna per colpa l'interruzione della gravidanza è punito con la reclusione da tre mesi a due anni. Chiunque cagiona a una donna per colpa un parto prematuro è punito con la pena prevista dal primo comma, diminuita fino alla metà. Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma, se il fatto è commesso con la violazione delle norme poste a tutela del lavoro la pena è aumentata. Art. 593-ter (Interruzione di gravidanza non consensuale). - Chiunque cagiona l'interruzione della gravidanza senza il consenso della donna è punito con la reclusione da quattro a otto anni. Si considera come non prestato il consenso estorto con violenza o minaccia ovvero carpito con l'inganno. La stessa pena si applica a chiunque provochi l'interruzione della gravidanza con azioni dirette a provocare lesioni alla donna. Detta pena è diminuita fino alla metà se

							da tali lesioni deriva l'acceleramento del parto. Se dai fatti previsti dal primo e dal secondo comma deriva la morte della donna si applica la reclusione da otto a sedici anni; se ne deriva una lesione personale gravissima si applica la reclusione da sei a dodici anni; se la lesione personale è grave quest'ultima pena è diminuita. Le pene stabilite dai commi precedenti sono aumentate se la donna è minore degli anni diciotto.»; f) dopo il secondo comma dell'articolo 601 sono aggiunti i seguenti: «La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo. Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.»; g) all'articolo 601-bis sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al primo comma, il secondo periodo è soppresso; 2) dopo il primo comma, sono inseriti i seguenti: «Chiunque svolge opera di mediazione nella donazione di organi da vivente al fine di trarne un vantaggio economico è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da euro 50.000 a euro 300.000. Se i fatti previsti dai precedenti commi sono commessi da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.»; h) all'articolo 602-ter, alinea, dopo la parola: «601», sono inserite le seguenti: «primo e secondo comma»; i) al Capo III del Titolo XII del Libro II, dopo l'articolo 604 è inserita la seguente sezione: «Sezione I-bis Dei delitti contro l'eguaglianza Art. 604-bis (Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito: a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti

							o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale. Art. 604-ter (Circostanza aggravante). - Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità la pena è aumentata fino alla metà. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.»; Art. 3 Modifiche in materia di tutela dell'ambiente 1. Al <u>codice penale</u>, approvato con <u>regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398</u>, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 452-terdecies, è inserito il seguente: «Art. 452-quaterdecies (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti). - Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'<u>articolo 444 del codice di procedura penale</u>, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente. È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a

							persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.». Art. 4 Modifiche in materia di tutela del sistema finanziario 1. Al codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 493-bis è inserito il seguente: «Art. 493-ter (Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento). - Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.»; b) dopo l'articolo 512 è inserito il seguente: «Art. 512-bis (Trasferimento fraudolento di valori). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.». Art. 5 Modifiche in materia di associazioni di tipo mafioso e con finalità di terrorismo e di altri gravi reati

							1. Al codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 61 è inserito il seguente: «Art. 61-bis (Circostanza aggravante del reato transnazionale). - Per i reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni nella commissione dei quali abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato la pena è aumentata da un terzo alla metà. Si applica altresì il secondo comma dell'articolo 416-bis.1.»; b) dopo l'articolo 69 è inserito il seguente: «Art. 69-bis (Casi di esclusione del giudizio di comparazione tra circostanze). - Per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6), del codice di procedura penale le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui agli articoli 111 e 112, primo comma, numeri 3) e 4), e secondo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste se chi ha determinato altri a commettere il reato, o si è avvalso di altri nella commissione del delitto, ne è il genitore esercente la responsabilità genitoriale ovvero il fratello o la sorella e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.»; c) dopo l'articolo 270-bis è inserito il seguente: «Art. 270-bis.1 (Circostanze aggravanti e attenuanti). - Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato. Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al primo comma. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti. Per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, salvo quanto disposto nell'articolo 289-bis, nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia e l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura

							dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà. Quando ricorre la circostanza di cui al terzo comma non si applica l'aggravante di cui al primo comma. Fuori del caso previsto dal quarto comma dell'articolo 56, non è punibile il colpevole di un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che volontariamente impedisce l'evento e fornisce elementi di prova determinanti per la esatta ricostruzione del fatto e per la individuazione degli eventuali concorrenti.»; d) dopo l'articolo 416-bis è inserito il seguente: «Art. 416-bis.1 (Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose). - Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante. Per i delitti di cui all'articolo 416-bis e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà. Nei casi previsti dal terzo comma non si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma.». Art. 6 Modifiche in materia di confisca in casi particolari 1. Dopo l'articolo 240 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, è inserito il seguente: «Art. 240-bis (Confisca in casi particolari). - Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 325, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455, 460, 461, 517-ter

							e 517-quater, nonché dagli articoli 452-quater, 452-octies, primo comma, 493-ter, 512-bis, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 603-bis, 629, 644, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, dall'articolo 2635 del codice civile, o per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine costituzionale, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, salvo che l'obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge. La confisca ai sensi delle disposizioni che precedono è ordinata in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta per i reati di cui agli articoli 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies quando le condotte ivi descritte riguardano tre o più sistemi. Nei casi previsti dal primo comma, quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui allo stesso comma, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona.». Art. 7 Abrogazioni 1. Sono, in particolare, abrogate le seguenti disposizioni: a) articoli 1152 e 1153 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; b) articolo 12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898; c) articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654; d) articolo 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205; e) articoli 17 e 18 della legge 22 maggio 1978, n. 194; f) articoli 1, 4 e 5 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15; g) articoli 3 e 4 della legge 26 novembre 1985, n. 718; h) articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172;

							i) articoli 7 e 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; l) articolo 12-sexies, commi 1, 2-ter, 4-bis, 4-quinquies, 4-sexies, 4-septies, 4-octies e 4-novies, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356; m) articolo 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91; n) articolo 9 della legge 14 dicembre 2000, n. 376; o) articolo 3 della legge 8 febbraio 2006, n. 54; p) articolo 4 della legge 16 marzo 2006, n. 146; q) articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; r) articolo 6 della legge 4 aprile 2001, n. 154; s) articolo 55, commi 5 e 6, secondo periodo, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231; t) articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.
10	aprile	2018	36	DECRETO LEGISLATIVO	2018-04-24	95	Disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17, della legge 23 giugno 2017, n. 103. (18G00061) Art. 1 Minaccia 1. All'articolo 612 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo comma, le parole: «e si procede d'ufficio» sono soppresse; b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «Si procede d'ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339.». Art. 2 Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale 1. All'articolo 615 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «Nel caso previsto dal secondo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa.». Art. 3 Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche 1. All'articolo 617-ter del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa.». Art. 4 Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche 1. All'articolo 617-sexies del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa.».

							Art. 5 Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni 1. All'articolo 619 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa.». Art. 6 Rivelazione del contenuto di corrispondenza, commessa da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni 1. All'articolo 620 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa.». Art. 7 Effetti sulla procedibilità delle circostanze aggravanti ad effetto speciale 1. Dopo il Capo III del Titolo XII del Libro II del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, è inserito il seguente: «Capo III-bis Disposizioni comuni sulla procedibilità Art. 623-ter (Casi di procedibilità d'ufficio). - Per i fatti perseguibili a querela previsti dagli articoli 612, se la minaccia è grave, 615, secondo comma, 617-ter, primo comma, 617-sexies, primo comma, 619, primo comma, e 620 si procede d'ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale.». Art. 8 Truffa 1. All'articolo 640 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, al terzo comma le parole: «un'altra circostanza aggravante» sono sostituite dalle seguenti: «la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7». Art. 9 Frode informatica 1. All'articolo 640-ter, del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, al quarto comma le parole: «un'altra circostanza aggravante» sono sostituite dalle seguenti: «taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7». Art. 10 Appropriazione indebita 1. All'articolo 646 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, il terzo comma è abrogato.

							Art. 11 Effetti sulla procedibilità delle circostanze aggravanti ad effetto speciale 1. Dopo il Capo III del Titolo XIII del Libro II del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, è inserito il seguente: «Capo III-bis Disposizioni comuni sulla procedibilità Art. 649-bis (Casi di procedibilità d'ufficio). - Per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli 640, terzo comma, 640-ter, quarto comma, e per i fatti di cui all'articolo 646, secondo comma, o aggravati dalle circostanze di cui all'articolo 61, primo comma, numero 11, si procede d'ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale.». Art. 12 Disposizioni transitorie in materia di perseguibilità a querela 1. Per i reati perseguibili a querela in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato. 2. Se è pendente il procedimento, il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, o il giudice, dopo l'esercizio dell'azione penale, anche, se necessario, previa ricerca anagrafica, informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata.
11	maggio	2018	63	DECRETO LEGISLATIVO	2018- 06-07	130	Attuazione della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti. (18G00088) Art. 9 Modifiche al codice penale in materia di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice e in materia di rivelazione di segreti scientifici o industriali 1. All'articolo 388 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti: «La stessa pena si applica a chi elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice che prescriva misure inibitorie o correttive a tutela dei diritti di proprietà industriale. È altresì punito con la pena prevista al primo comma chiunque, essendo obbligato alla riservatezza per espresso provvedimento adottato dal giudice nei procedimenti che riguardino diritti di proprietà industriale, viola il relativo ordine.»; b) all'ottavo comma le parole: «quinto comma» sono sostituite dalle seguenti: «settimo comma». 2. L'articolo 623 del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 623 (Rivelazione di segreti scientifici o commerciali). - Chiunque, venuto a cognizione per ragioni del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte, di segreti commerciali o di notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche, li rivela o li impiega a proprio o altrui

								profitto, è punito con la reclusione fino a due anni. La stessa pena si applica a chiunque, avendo acquisito in modo abusivo segreti commerciali, li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto. Se il fatto relativo ai segreti commerciali è commesso tramite qualsiasi strumento informatico la pena è aumentata. Il colpevole è punito a querela della persona offesa.». 3. Ai fini dell'articolo 623 del codice penale, nel testo riformulato dal presente articolo, le notizie destinate a rimanere segrete sopra applicazioni industriali, di cui alla formulazione previgente del medesimo articolo 623, costituiscono segreti commerciali.
18	maggio	2018	51	DECRETO LEGISLATIVO	2018- 05-24	119	Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio. (18G00080)	Vista la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio; Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE concernente regolamento generale sulla protezione dei dati; Art. 43 Trattamento illecito di dati 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 1, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi o, se la condotta comporta comunicazione o diffusione dei dati, con la reclusione da sei mesi a due anni. 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dall'articolo 7 o dall'articolo 8, comma 4, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni. Art. 44 Falsità in atti e dichiarazioni al Garante 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante riguardante il trattamento dei dati di cui all'articolo 1, comma 2, o nel corso di accertamenti riguardanti i medesimi dati, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o

								documenti falsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Art. 45 Inosservanza di provvedimenti del Garante 1. Chiunque, ((non osservando)) il provvedimento adottato dal Garante ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera c), del Codice, in un procedimento riguardante il trattamento dei dati di cui all'articolo 1, comma 2, ((arrecca un concreto nocumento a uno o più interessati)) è punito ((, a querela della persona offesa,)) con la reclusione da tre mesi a due anni.

Si riportano di seguito i decreti-legge convertiti, nella tabella riportati solamente in corrispondenza della relativa legge di conversione:

1. DECRETO-LEGGE 20 febbraio 2017, n. 14, Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città. (17G00030) Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48 (in G.U. 21/04/2017, n. 93).
2. DECRETO-LEGGE 20 giugno 2017, n. 91, Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno. (17G00110), Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123 (in G.U. 12/08/2017, n. 188).

Non si hanno decreti-legge non convertiti.

In definitiva, si contano 26 provvedimenti in materia penale, dei quali 14 nella forma del decreto legislativo e 12 nella forma della legge (dei quali 2 risultanti dalla conversione di decreti-legge). Detti provvedimenti si distribuiscono su un periodo della durata di 536 giorni, con una media di un provvedimento ogni 21 giorni.

3. La legislazione penale nella XVIII legislatura.

3.1. Il governo Conte I: 1° giugno 2018-4 settembre 2019.

Data	N.	Denominazione Atto	Data GU	N. GU	Titolo Atto	Modifiche operate
9 agosto 2018	96	LEGGE	2018-07-13	161	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. (18G00122)	Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di attivare con immediatezza misure a tutela della dignità dei lavoratori e delle imprese, introducendo disposizioni per contrastare fenomeni di crescente precarizzazione in ambito lavorativo, mediante interventi sulle tipologie contrattuali e sui processi di delocalizzazione, a salvaguardia dei livelli occupazionali ed operando semplificazioni fiscali per professionisti e imprese; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre strumenti volti a consentire un efficace contrasto alla ludopatia; Art. 2 Modifiche alla disciplina della somministrazione di lavoro (...) <i>((1-bis. Dopo l'articolo 38 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è inserito il seguente:</i> <i>"Art. 38-bis. (Somministrazione fraudolenta). - 1. Ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l'utilizzatore sono puniti con la pena dell'ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione".</i>
10 agosto 2018	104	DECRETO LEGISLATIVO	2018-09-08	209	Attuazione della direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. (18G00127)	Art. 5 Modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 110 1. Alla legge 18 aprile 1975, n. 110, sono apportate le seguenti modificazioni: (...) f) l'articolo 17 è sostituito dal seguente: «Art. 17 - Compravendita di armi comuni da sparo per corrispondenza o mediante contratto a distanza. 1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di importazione, esportazione e trasferimenti intracomunitari di armi comuni da sparo, alle persone residenti nello Stato è consentita la compravendita di armi comuni da sparo commissionate per corrispondenza o acquistate in base a contratto a distanza, di cui all'articolo 45, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, qualora l'acquirente sia autorizzato ad esercitare attività industriali o commerciali in materia di armi,

							ovvero, se privo delle predette autorizzazioni, provveda al ritiro dell'arma presso un titolare di licenza per il commercio di armi comuni da sparo o presso un intermediario di armi, muniti, rispettivamente, delle licenze di cui agli articoli 31 e 31-bis del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Di ogni spedizione la ditta interessata deve dare comunicazione all'ufficio di pubblica sicurezza, o, in mancanza, al comando dei carabinieri del comune in cui risiede il destinatario. 2. I trasgressori sono puniti con la reclusione da uno a sei mesi e con la multa fino a euro 154.».
10	agosto	2018	101	DECRETO LEGISLATIVO	2018- 09-04	205	Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). (18G00129) Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017, e in particolare l'articolo 13, che delega il Governo all'emanazione di uno o più decreti legislativi di adeguamento del quadro normativo nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016; Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento) generale sulla protezione dei dati); Vista la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio; Art. 15 Modifiche alla parte III, titolo III, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 1. Alla parte III, titolo III, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: (...) b) l'articolo 167 è sostituito dal seguente: «Art. 167 (Trattamento illecito di dati). - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, operando in violazione di quanto disposto dagli articoli 123, 126 e 130 o dal provvedimento di cui all'articolo 129 arreca nocumento all'interessato, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi. 2. Salvo che il fatto costituisca più

								grave reato , chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, procedendo al trattamento dei dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2-sexies e 2-octies, o delle misure di garanzia di cui all'articolo 2-septies ovvero operando in violazione delle misure adottate ai sensi dell'articolo 2-quinquiesdecies arreca nocumento all'interessato, è punito con la reclusione da uno a tre anni 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato , la pena di cui al comma 2 si applica altresì a chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, procedendo al trasferimento dei dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dei casi consentiti ai sensi degli articoli 45, 46 o 49 del Regolamento, arreca nocumento all'interessato.
1	dicembre	2018	132	LEGGE	2018-12-03	281	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. (18G00161)	Ritenuta la necessità e urgenza di prevedere misure volte a individuare i casi in cui sono rilasciati speciali permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario, nonché di garantire l'effettività dell'esecuzione dei provvedimenti di espulsione; Ritenuta la necessità e urgenza di adottare norme in materia di revoca dello status di protezione internazionale in conseguenza dell'accertamento della commissione di gravi reati e di norme idonee a scongiurare il ricorso strumentale alla domanda di protezione internazionale, a razionalizzare il ricorso al Sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati, nonché di disposizioni intese ad assicurare l'adeguato svolgimento dei procedimenti di concessione e riconoscimento della cittadinanza; Considerata la straordinaria necessità e urgenza di introdurre norme per rafforzare i dispositivi a garanzia della sicurezza pubblica, con particolare riferimento alla minaccia del terrorismo e della criminalità organizzata di tipo mafioso, al miglioramento del circuito informativo tra le Forze di polizia e l'Autorità giudiziaria e alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni criminali negli enti locali, nonché mirate ad assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno; Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di introdurre strumenti finalizzati a migliorare l'efficienza e la funzionalità dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, attraverso il rafforzamento della sua organizzazione, nell'intento di

							potenziare le attività di contrasto alle organizzazioni criminali; Art. 5-bis (Disposizioni in materia di convalida del respingimento disposto dal questore e di registrazione nel sistema di informazione Schengen).) ((1. All'articolo 10 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: "2-bis. Al provvedimento di respingimento di cui al comma 2 si applicano le procedure di convalida e le disposizioni previste dall'articolo 13, commi 5-bis, 5-ter, 7 e 8. 2-ter. Lo straniero destinatario del provvedimento di respingimento di cui al comma 2 non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con la reclusione da uno a quattro anni ed è espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 13, terzo periodo. 2-quater. Allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 2-ter ed espulso, abbia fatto reingresso nel territorio dello Stato si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni. 2-quinquies. Per i reati previsti dai commi 2-ter e 2-quater è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo. Art. 17 ((Prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli per la prevenzione di reati di particolare gravità)) 1. Per le finalità di prevenzione del terrorismo ((nonché per la prevenzione dei reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale)) , gli esercenti di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2001, n. 481, comunicano, per il successivo raffronto effettuato dal Centro elaborazione dati, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, i dati identificativi riportati nel documento di identità esibito dal soggetto che richiede il noleggio di un autoveicolo, di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ((, nonché i dati identificativi del veicolo, con particolare riferimento al numero di targa, al numero di telaio, agli intervenuti mutamenti della proprietà e ai contratti di subnoleggio)) . La comunicazione è effettuata contestualmente alla stipula del contratto di noleggio e comunque con

								un congruo anticipo rispetto al momento della consegna del veicolo. Sono esclusi dall'applicazione del presente comma i contratti di noleggio di autoveicoli per servizi di mobilità condivisa, e in particolare il car sharing, al fine di non comprometterne la facilità di utilizzo. ((Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a euro 206)) . Art. 21 Estensione dell'ambito di applicazione del divieto di accesso in specifiche aree urbane 1-ter. Dopo l'articolo 13 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, è inserito il seguente: "Art. 13-bis (Disposizioni per la prevenzione di disordini negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico trattenimento). - 1. Fuori dei casi di cui all'articolo 13, il questore può disporre per ragioni di sicurezza, nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o confermata in grado di appello nel corso degli ultimi tre anni per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi ovvero in locali di pubblico trattenimento, per delitti non colposi contro la persona e il patrimonio, nonché per i delitti previsti dall'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il divieto di accesso agli stessi locali o ad esercizi pubblici analoghi, specificamente indicati, ovvero di stationamento nelle immediate vicinanze degli stessi. (...) 6. La violazione del divieto di cui al presente articolo è punita con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da 5.000 a 20.000 euro". Art. 21-ter (Sanzioni in caso di inottemperanza al divieto di accesso in specifiche aree urbane) 1. All'articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il contravventore al divieto di cui al presente comma è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno"; b) al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il contravventore al divieto emesso in relazione ((ai casi di cui al presente comma è)) punito con l'arresto da uno a due anni". Art. 21-quater (Introduzione del delitto di esercizio molesto dell'accattonaggio)

							1. Dopo l'articolo 669 del codice penale è inserito il seguente: "Art. 669-bis (Esercizio molesto dell'accattonaggio). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque esercita l'accattonaggio con modalità vessatorie o simulando deformità o malattie o attraverso il ricorso a <i>((mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà è punito))</i> con la pena dell'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da euro 3.000 a euro 6.000. È sempre disposto il sequestro delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere l'illecito o che ne costituiscono il provento". Art. 21-quinquies <i>((Modifiche alla disciplina sull'accattonaggio).))</i> <i>((1. All'articolo 600-octies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:</i> a) è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Chiunque organizzi l'altrui accattonaggio, se ne avvalga o comunque lo favorisca a fini di profitto è punito con la reclusione da uno a tre anni"; b) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Impiego di minori nell'accattonaggio. Organizzazione dell'accattonaggio")) Art. 21-sexies <i>((Disposizioni in materia di parcheggiatori abusivi).))</i> <i>((1. Il comma 15-bis dell'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:</i> "15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano senza autorizzazione, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare senza autorizzazione l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 771 ad euro 3.101. Se nell'attività sono impiegati minori, o se il soggetto è già stato sanzionato per la medesima violazione con provvedimento definitivo, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e dell'ammenda da 2.000 a 7.000 euro. È sempre disposta la confisca delle somme percepite, secondo le modalità indicate al titolo VI, capo I, sezione II")) Art. 25 Sanzioni in materia di subappalti illeciti 1. All'articolo 21, comma 1, della legge 13 settembre 1982, n. 646, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole «l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda» sono sostituite dalle

							seguenti: «la reclusione da uno a cinque anni e con la multa»; b) al secondo periodo, le parole «dell'arresto da sei mesi ad un anno e dell'ammenda» sono sostituite dalle seguenti: «della reclusione da uno a cinque anni e della multa.». Art. 30 (Modifica dell'articolo 633 del codice penale) 1. L'articolo 633 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 633 (Invasione di terreni o edifici). - Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032. Si applica la pena della reclusione da due a quattro ((anni e della multa da euro 206 a euro 2.064 e si procede)) d'ufficio se il fatto è commesso da più di cinque persone o se il fatto è commesso da persona palesemente armata. Se il fatto è commesso da due o più persone, la pena per i promotori o gli organizzatori è aumentata".
9	gennaio	2019	3	LEGGE	2019-01-16	13	Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici. (18G00170) Art. 1 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 9, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: «Nei casi previsti dalle disposizioni precedenti, la richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 320, 321 e 346-bis»; b) all'articolo 10, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «La richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis»; c) l'articolo 32-quater è sostituito dal seguente: «Art. 32-quater (Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione). - Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies, 452-quaterdecies, 501, 501-bis, 640, secondo comma, numero 1, 640-bis e 644, commessi in danno o a vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione»; d) all'articolo 158, il primo comma è sostituito dal seguente: «Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente o

							continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione»; e) all'articolo 159: 1) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di condanna»; 2) il terzo e il quarto comma sono abrogati; f) all'articolo 160: 1) il primo comma è abrogato; 2) al secondo comma, la parola: «pure» è soppressa; g) all'articolo 165, quarto comma, dopo la parola: «320» è inserita la seguente: «, 321» e le parole: «di una somma equivalente al profitto del reato ovvero all'ammontare di quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia,» sono sostituite dalle seguenti: «della somma determinata a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 322-quater,»; h) all'articolo 166, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nondimeno, nel caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis, il giudice può disporre che la sospensione non estenda i suoi effetti alle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione»; i) all'articolo 179 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «La riabilitazione concessa a norma dei commi precedenti non produce effetti sulle pene accessorie perpetue. Decorso un termine non inferiore a sette anni dalla riabilitazione, la pena accessoria perpetua è dichiarata estinta, quando il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta»; l) all'articolo 316-ter, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri»; m) l'articolo 317-bis è sostituito dal seguente: «Art. 317-bis (Pene accessorie). - La condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità in perpetuo di contrattare con la pubblica

							amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Nondimeno, se viene inflitta la reclusione per un tempo non superiore a due anni o se ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis, primo comma, la condanna importa l'interdizione e il divieto temporanei, per una durata non inferiore a cinque anni né superiore a sette anni. Quando ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis, secondo comma, la condanna per i delitti ivi previsti importa le sanzioni accessorie di cui al primo comma del presente articolo per una durata non inferiore a un anno né superiore a cinque anni»; n) all'articolo 318, primo comma, le parole: «da uno a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a otto anni»; o) all'articolo 322-bis: 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri»; 2) al primo comma, dopo il numero 5-bis) sono aggiunti i seguenti: «5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali; 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali»; 3) al secondo comma, numero 2), le parole: «, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria» sono soppresse; p) dopo l'articolo 322-ter è inserito il seguente: «Art. 322-ter.1 (Custodia giudiziale dei beni sequestrati). - I beni sequestrati nell'ambito dei procedimenti penali relativi ai delitti indicati all'articolo 322-ter, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, possono essere affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi della polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per le proprie esigenze operative»; q) all'articolo 322-quater, dopo la parola: «320» è inserita la seguente: «, 321» e le parole: «di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione cui il

							pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia,» sono sostituite dalle seguenti: «di una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio,»; r) dopo l'articolo 323-bis è inserito il seguente: «Art. 323-ter (Causa di non punibilità). - Non è punibile chi ha commesso taluno dei fatti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis, limitatamente ai delitti di corruzione e di induzione indebita ivi indicati, 353, 353-bis e 354 se, prima di avere notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini in relazione a tali fatti e, comunque, entro quattro mesi dalla commissione del fatto, lo denuncia volontariamente e fornisce indicazioni utili e concrete per assicurare la prova del reato e per individuare gli altri responsabili. La non punibilità del denunciante è subordinata alla messa a disposizione dell'utilità dallo stesso percepita o, in caso di impossibilità, di una somma di denaro di valore equivalente, ovvero all'indicazione di elementi utili e concreti per individuarne il beneficiario effettivo, entro il medesimo termine di cui al primo comma. La causa di non punibilità non si applica quando la denuncia di cui al primo comma è preordinata rispetto alla commissione del reato denunciato. La causa di non punibilità non si applica in favore dell'agente sotto copertura che ha agito in violazione delle disposizioni dell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146»; s) l'articolo 346 è abrogato; t) all'articolo 346-bis: 1) il primo comma è sostituito dal seguente: «Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi»; 2) al secondo e al terzo comma, le parole: «altro vantaggio patrimoniale» sono sostituite dalle seguenti: «altra utilità»;

							3) al quarto comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio»; u) all'articolo 646, primo comma, le parole: «con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.000 a euro 3.000»; v) all'articolo 649-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero se la persona offesa è incapace per età o per infermità o se il danno arrecato alla persona offesa è di rilevante gravità». 2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e) e f), entrano in vigore il 1° gennaio 2020. 3. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, è abrogato.
19	febbraio	2019	17	DECRETO LEGISLATIVO	2019- 03-11	59	Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio. (19G00023) Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea; Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, recante attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale; Art. 1 Modifiche al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 1. Al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, sono apportate le seguenti modificazioni: (...) m) l'articolo 14 è sostituito dal seguente: «Art. 14 (Sanzioni e disposizioni penali). - 1. Il fabbricante che produce o mette a disposizione sul mercato DPI non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II del regolamento DPI nonché l'importatore che immette sul mercato DPI non conformi ai requisiti suddetti è punito: a) se trattasi di DPI di prima categoria, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 euro sino a 48.000 euro; b) se trattasi di DPI di seconda categoria, con l'arresto sino a sei mesi o con la ammenda da 10.000 euro sino a 16.000 euro; c) se trattasi di DPI di terza categoria, con l'arresto da sei mesi a tre anni.
28	marzo	2019	26	LEGGE	2019- 03-29	75	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere una misura di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale volta a garantire il diritto al lavoro e a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione, alla

							e di pensioni. (19G00034) cultura mediante politiche finalizzate al sostegno economico e all'inserimento dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro e garantire così una misura utile ad assicurare un livello minimo di sussistenza, incentivando la crescita personale e sociale dell'individuo; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere la semplificazione del sistema di assistenza sociale al fine di renderlo certo ed essenziale con l'obiettivo di una ridefinizione del modello di benessere collettivo; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di dare corso ad una generale razionalizzazione dei servizi per l'impiego, attraverso una riforma complessiva delle strutture esistenti nonché ad una più efficace gestione delle politiche attive; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di dare attuazione a interventi in materia pensionistica finalizzati alla rivisitazione del sistema vigente e all'introduzione di ulteriori modalità di pensionamento anticipato anche mediante l'immanenza nel sistema di misure già adottate; Art. 7 Sanzioni 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni. 2. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, è punita con la reclusione da uno a tre anni. Art. 27 Disposizioni in materia di giochi 6. Al fine di contrastare più efficacemente l'esercizio abusivo di giochi e scommesse offerti al pubblico e i fenomeni di disturbo da gioco d'azzardo patologico, all'articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole «con la reclusione da sei mesi a tre anni» ovunque ricorrono sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da tre a sei anni e con la multa ((da 20.000 a 50.000 euro))
26	aprile	2019	36	LEGGE	2019-05-03	102	Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa. (19G00042) Art. 1 Modifiche all'articolo 52 del codice penale 1. All'articolo 52 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo comma, dopo la parola: «sussiste» è inserita la seguente: «sempre»; b) al terzo comma, le parole: «La disposizione di cui al secondo comma

							si applica» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano»; c) dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente: «Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone». Art. 2 Modifica all'articolo 55 del codice penale 1. Dopo il primo comma dell'articolo 55 del codice penale è aggiunto il seguente: «Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all'articolo 61, primo comma, n. 5) ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto». Art. 3 Modifiche all'articolo 165 del codice penale 1. All'articolo 165 del codice penale, dopo il quinto comma è aggiunto il seguente: «Nel caso di condanna per il reato previsto dall'articolo 624-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa». Art. 4 Modifiche all'articolo 614 del codice penale 1. All'articolo 614 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni»; b) al quarto comma, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni». Art. 5 Modifiche all'articolo 624-bis del codice penale 1. All'articolo 624-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: «da tre a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a sette anni»; b) al terzo comma, le parole: «da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000» sono sostituite dalle seguenti: «da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500». Art. 6 Modifiche all'articolo 628 del codice penale

							1. All'articolo 628 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «cinque»; b) al terzo comma, alinea, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «sei» e le parole: «da euro 1.290 a euro 3.098» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 2.000 a euro 4.000»; c) al quarto comma, la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «sette» e le parole: «da euro 1.538 a euro 3.098» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 2.500 a euro 4.000».
21	maggio	2019	43	LEGGE	2019-05-27	122	Modifica all'articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso. (19G00051) Art. 1 1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 416-ter (Scambio elettorale politico-mafioso). - Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis. La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma. Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà. In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».
19	luglio	2019	69	LEGGE	2019-07-25	173	Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. (19G00076) Art. 4 Introduzione dell'articolo 387-bis del codice penale in materia di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa 1. Dopo l'articolo 387 del codice penale è inserito il seguente: «Art. 387-bis (Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). - Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, viola gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale o dall'ordine di cui all'articolo 384-bis del medesimo codice è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».

							Art. 6 Modifica all'articolo 165 del codice penale in materia di sospensione condizionale della pena 1. All'articolo 165 del codice penale, dopo il quarto comma è inserito il seguente: «Nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, nonché agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati». 2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli oneri derivanti dalla partecipazione ai corsi di recupero di cui all'articolo 165 del codice penale, come modificato dal citato comma 1, sono a carico del condannato. Art. 7 Introduzione dell'articolo 558-bis del codice penale in materia di costrizione o induzione al matrimonio 1. Dopo l'articolo 558 del codice penale è inserito il seguente: «Art. 558-bis (Costrizione o induzione al matrimonio). - Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica a chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile. La pena è aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni diciotto. La pena è da due a sette anni di reclusione se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni quattordici. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia». Art. 9 Modifiche agli articoli 61, 572 e 612-bis del codice penale, nonché al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui

							al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 1. All'articolo 61, numero 11-quinquies, del codice penale, le parole: «, contro la libertà personale nonché del delitto di cui all'articolo 572,» sono sostituite dalle seguenti: «e contro la libertà personale,». 2. All'articolo 572 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: «da due a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sette anni»; b) dopo il primo comma è inserito il seguente: «La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi»; c) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato.». 3. All'articolo 612-bis, primo comma, del codice penale, le parole: «da sei mesi a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da un anno a sei anni e sei mesi». 4. All'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole: «del delitto di cui all'articolo 612-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dei delitti di cui agli articoli 572 e 612-bis». 5. All'articolo 8, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole da: «di cui» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 1, comma 1, lettera c), e 4, comma 1, lettera i-ter), il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione o da minori». Art. 10 Introduzione dell'articolo 612-ter del codice penale in materia di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti 1. Dopo l'articolo 612-bis del codice penale è inserito il seguente: «Art. 612-ter (Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.

							La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento. La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d'ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio». Art. 11 Modifiche all'articolo 577 del codice penale 1. All'articolo 577 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, numero 1, dopo le parole: «o il discendente» sono inserite le seguenti: «anche per effetto di adozione di minorenne» e le parole: «o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente» sono sostituite dalle seguenti: «o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva»; b) al secondo comma, dopo le parole: «l'altra parte dell'unione civile, ove cessata,» sono inserite le seguenti: «la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate,» e dopo le parole: «la sorella,» sono inserite le seguenti: «l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile,»; c) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 62, numero 1, 89, 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui al primo comma, numero 1, e al secondo comma, non possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste». Art. 12 Modifiche al codice penale in materia di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, nonché modifiche all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 1. Dopo l'articolo 583-quater del codice penale è inserito il seguente:

							«Art. 583-quinquies (Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso). - Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da otto a quattordici anni. La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno». 2. All'articolo 576, primo comma, numero 5, del codice penale, dopo la parola: «572,» è inserita la seguente: «583-quinquies,». 3. All'articolo 583, secondo comma, del codice penale, il numero 4 è abrogato. 4. All'articolo 585, primo comma, del codice penale, dopo la parola: «583-bis» è inserita la seguente: «, 583-quinquies». 5. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1-quater, dopo le parole: «per i delitti di cui agli articoli» è inserita la seguente: «583-quinquies,»; b) al comma 1-quinquies, dopo le parole: «per i delitti di cui agli articoli» è inserita la seguente: «583-quinquies,». Art. 13 Modifiche agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-septies e 609-octies del codice penale 1. All'articolo 609-bis, primo comma, del codice penale le parole: «da cinque a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dodici anni». 2. All'articolo 609-ter del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma: 1) all'alinea, le parole: «La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-bis» sono sostituite dalle seguenti: «La pena stabilita dall'articolo 609-bis è aumentata di un terzo se i fatti ivi previsti»; 2) il numero 1) è sostituito dal seguente: «1) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore»; 3) il numero 5) è sostituito dal seguente: «5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto»; b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «La pena stabilita dall'articolo 609-bis è aumentata della metà se i fatti ivi previsti sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli

							anni quattordici. La pena è raddoppiata se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci». 3. All'articolo 609-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il secondo comma è inserito il seguente: «La pena è aumentata se il compimento degli atti sessuali con il minore che non abbia compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi»; b) al terzo comma, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni». 4. All'articolo 609-septies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: «articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 609-bis e 609-ter»; b) al secondo comma, la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «dodici»; c) al quarto comma, il numero 5) è abrogato. 5. All'articolo 609-octies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo comma, le parole: «da sei a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da otto a quattordici anni»; b) al terzo comma, le parole: «La pena è aumentata se concorre taluna delle» sono sostituite dalle seguenti: «Si applicano le».
8	agosto	2019	77	LEGGE	2019-08-09	186	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica. (19G00089) Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure volte a contrastare prassi elusive della normativa internazionale e delle disposizioni in materia di ordine e sicurezza pubblica, attribuite dall'ordinamento vigente al Ministro dell'interno quale Autorità nazionale di pubblica sicurezza; Ritenute altresì le particolari e straordinarie necessità ed urgenza di rafforzare il coordinamento investigativo in materia di reati connessi all'immigrazione clandestina, implementando, altresì, gli strumenti di contrasto a tale fenomeno; Considerata la straordinaria necessità e urgenza di garantire più efficaci livelli di tutela della sicurezza pubblica, definendo anche interventi per l'eliminazione dell'arretrato relativo all'esecuzione dei provvedimenti di condanna penale divenuti definitivi; Considerata inoltre la straordinaria necessità ed urgenza di rafforzare le norme a garanzia del regolare e pacifico svolgimento di manifestazioni in luogo pubblico e aperto al pubblico; Art. 6 Modifiche alla legge 22 maggio 1975, n. 152 1. Alla legge 22 maggio 1975, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

							a) all'articolo 5: 1) al secondo comma, la parola «Il» è sostituita dalle seguenti: «Nei casi di cui al primo periodo del comma precedente, il»; 2) dopo il secondo comma è inserito il seguente: «Qualora il fatto è commesso in occasione delle manifestazioni previste dal primo comma, il contravventore è punito con l'arresto da due a tre anni e con l'ammenda da 2.000 a 6.000 euro.»; b) dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente: «Art. 5-bis. - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato e fuori dai casi di cui agli articoli 6-bis e 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401, chiunque, nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, lancia o utilizza illegittimamente, in modo da creare un concreto pericolo per l'incolumità delle persone ((...)) , razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile o in grado di nebulizzare gas contenenti principi attivi urticanti, ovvero bastoni, mazze, oggetti contundenti o, comunque, atti a offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. <i>((Quando il fatto è commesso in modo da creare un concreto pericolo per l'integrità delle cose, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni))</i> Art. 7 Modifiche al codice penale 1. Al codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 339, primo comma, dopo le parole «è commessa» sono aggiunte le seguenti: «nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero»; b) all'articolo 340, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: «Quando la condotta di cui al primo comma è posta in essere nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, si applica la reclusione fino a due anni.»; ((<i>b-bis) all'articolo 341-bis, primo comma, le parole: "fino a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "da sei mesi a tre anni";</i> <i>b-ter) all'articolo 343, primo comma, le parole: "fino a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "da sei mesi a tre anni")</i> c) all'articolo 419, secondo comma, dopo le parole «è commesso» sono aggiunte le seguenti: «nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero»; d) all'articolo 635: 1) al primo comma le parole «di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o» sono soppresse; 2) dopo il secondo comma è inserito il seguente: «Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in

								parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni.»; 3) al quarto comma le parole «al primo e al secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «, di cui ai commi precedenti». Art. 16 Modifiche agli articoli 61 e 131-bis del codice penale 1. Al codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 61, dopo il numero 11-sexies) è aggiunto il seguente: «11-septies) l'avere commesso il fatto in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni.»; b) all'articolo 131-bis, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'offesa non può altresì essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive (<i>ovvero nei casi di cui agli articoli 336, 337 e 341-bis, quando il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni</i>)»

Si riportano di seguito i decreti-legge convertiti, nella tabella riportati solamente in corrispondenza della relativa legge di conversione:

1. DECRETO-LEGGE 12 luglio 2018, n. 87, Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. (18G00112), Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96 (in G.U. 11/08/2018, n. 186).
2. DECRETO-LEGGE 4 ottobre 2018, n. 113, Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. (18G00140), Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132 (in G.U. 03/12/2018, n. 281).

3. DECRETO-LEGGE 28 gennaio 2019, n. 4, Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. (19G00008), Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 (in G.U. 29/03/2019, n. 75).

Non si hanno decreti-legge non convertiti.

In definitiva, si contano 11 provvedimenti in materia penale, dei quali 3 nella forma del decreto legislativo e 8 nella forma della legge (dei quali 3 risultanti dalla conversione di decreti-legge). Detti provvedimenti si distribuiscono su un periodo della durata di 461 giorni, con una media di un provvedimento ogni 42 giorni.

3.2. Il governo Conte II: 5 settembre 2019-12 febbraio 2021.

	Data		N.	Denominazione Atto	Data GU	N. GU	Titolo Atto	Modifiche operate
18	novembre	2019	133	LEGGE	2019-11-20	272	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. (19G00140)	Considerata la straordinaria necessità ed urgenza, nell'attuale quadro normativo ed a fronte della realizzazione in corso di importanti e strategiche infrastrutture tecnologiche, anche in relazione a recenti attacchi alle reti di Paesi europei, di disporre, per le finalità di sicurezza nazionale, di un sistema di organi, procedure e misure, che consenta una efficace valutazione sotto il profilo tecnico della sicurezza degli apparati e dei prodotti, in linea con le più elevate ed aggiornate misure di sicurezza adottate a livello internazionale; Art. 1 Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica 11. Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.
5	marzo	2020	13	LEGGE	2020-02-23	45	Conversione in legge, con	Tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha

							modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00028)	dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus; Art. 3 Attuazione delle misure di contenimento 4. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.⁵⁸⁸
12	maggio	2020	43	DECRETO LEGISLATIVO	2020-06-08	144	Attuazione della direttiva (UE) 2017/2108 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri. (20G00061)	Vista la direttiva (UE) 2017/2108 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017 che modifica la direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri; Vista la direttiva 98/18/CE del Consiglio del 17 marzo 1998 relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri; Art. 10 Sanzioni 1. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, è inserito il seguente: «Art. 8-bis (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il comandante della nave che: a) naviga oltre i limiti della abilitazione della nave di cui all'articolo 3, è punito con l'arresto fino a un anno ovvero con l'ammenda fino a 1.032 euro; b) intraprende la navigazione in mancanza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 4, è punito con l'arresto da un mese a un anno ovvero con l'ammenda da euro 516 a euro 1.032; c) intraprende la navigazione privo dei certificati, di cui all'articolo 8, in regolare corso di validità, è punito con l'arresto fino a un anno ovvero con l'ammenda fino a euro 1.032. 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il comandante della nave, l'armatore, gli amministratori della società di armamento e della società di gestione che non ottemperano ai requisiti di sicurezza per le persone a mobilità ridotta di cui all'articolo 4-ter, sono puniti con l'arresto da un mese a un anno ovvero con l'ammenda da euro 516 a euro 1.032.
22	maggio	2020	35	LEGGE	2020-05-23	132	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza	Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare nuove disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando adeguate e

⁵⁸⁸ Previsione abrogata dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

						epidemiologica da COVID-19. (20G00057)	proporzionate misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus; Art. 4 Sanzioni e controlli 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, ovvero dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo la sanzione prevista dal primo periodo è aumentata fino a un terzo.
14	luglio	2020	75	DECRETO LEGISLATIVO	2020-07-15	177	Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale. (20G00091) Vista la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'unione mediante il diritto penale; Art. 1 Modifiche al codice penale 1. Al codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 316 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «La pena della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.»; b) all'articolo 316-ter, al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.»; c) all'articolo 319-quater, al secondo comma, dopo le parole «tre anni» sono aggiunte le seguenti: «ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.»; d) all'articolo 322-bis, al primo comma, dopo il numero 5-quater), è inserito il seguente: «5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.»; e) all'articolo 640, secondo comma, numero 1), dopo le parole: «ente pubblico» sono inserite le seguenti: «o dell'Unione europea». Art. 3 Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 1. All'articolo 295 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43: a) al secondo comma, alla lettera d) il segno di interpunzione «.» è sostituito dal seguente: «;» e dopo la lettera d), è inserita la seguente: «d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro.»;

							b) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro.». Art. 6 Modifiche alla legge 23 dicembre 1986, n. 898 1. All'articolo 2, comma 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 898, dopo le parole: «la reclusione da sei mesi a tre anni.» è inserito il seguente periodo: «La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.». Art. 7 Adeguamento normativo 1. In ogni norma penale vigente recante la disciplina dei reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea il riferimento alle parole «Comunità europee» dovrà intendersi come riferimento alle parole «Unione europea».
17	luglio	2020	77	LEGGE	2020-07-18	180	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00095) Art. 25 Contributo a fondo perduto 1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito testo unico delle imposte sui redditi. (...) Colui che ha rilasciato l'autocertificazione di regolarità antimafia è punito con la reclusione da due anni a sei anni. In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l'articolo 322-ter del codice penale. Art. 103 Emersione di rapporti di lavoro (...) 22. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto nell'ambito delle procedure previste dal presente articolo, è punito ai sensi dell'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se il fatto è commesso attraverso la contraffazione o l'alterazione di documenti oppure con l'utilizzazione di uno di tali documenti, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni. La pena è aumentata fino ad un terzo se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale. Art. 119 (Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici) 13-bis.1. Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13 e all'articolo 121, comma 1-ter, lettera b), espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine

								di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.
14	agosto	2020	113	LEGGE	2020-09-09	224	Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni. (20G00131)	Art. 4 Modifiche all'articolo 583-quater del codice penale 1. All'articolo 583-quater del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le stesse pene si applicano in caso di lesioni personali gravi o gravissime cagionate a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività». 2. All'articolo 583-quater del codice penale, alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali». Art. 5 Circostanze aggravanti 1. All'articolo 61 del codice penale, dopo il numero 11-septies) è aggiunto il seguente: «11-octies) l'aver agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell'esercizio di tali professioni o attività». Art. 6 Modifiche al codice penale in materia di procedibilità 1. All'articolo 581, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «a querela della persona offesa,» sono inserite le seguenti: «salvo che ricorra la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, numero 11-octies),». 2. All'articolo 582, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: «previste negli articoli» sono inserite le seguenti: «61, numero 11-octies),». Art. 7 Misure di prevenzione 1. Al fine di prevenire episodi di aggressione o di violenza, le strutture presso le quali opera il personale di cui all'articolo 1 della presente legge prevedono, nei propri piani per la sicurezza, misure volte a stipulare specifici protocolli operativi con le forze di polizia, per garantire il loro tempestivo intervento.
3	settembre	2020	116	DECRETO LEGISLATIVO	2020-09-11	226	Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. (20G00135)	Vista la direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti; Vista la direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio; Art. 4 Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo VI Sistema sanzionatorio e disposizioni finali - Capo I Sanzioni. (...) 4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero

							riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena dell'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.
11	settembre	2020	120	LEGGE	2020-09-14	228	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale. (20G00139) Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di realizzare un'accelerazione degli investimenti e delle infrastrutture attraverso la semplificazione delle procedure in materia di contratti pubblici e di edilizia, operando senza pregiudizio per i presidi di legalità; Ritenuta altresì la straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure di semplificazione procedimentale e di sostegno e diffusione dell'amministrazione digitale, nonché interventi di semplificazione in materia di responsabilità del personale delle amministrazioni, nonché di adottare misure di semplificazione in materia di attività imprenditoriale, di ambiente e di green economy, al fine di fronteggiare le ricadute economiche conseguenti all'emergenza epidemiologica da Covid-19; Art. 23 Modifiche all'articolo 323 del codice penale 1. All'articolo 323, primo comma, del codice penale, le parole "di norme di legge o di regolamento," sono sostituite dalle seguenti: "di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità".
18	dicembre	2020	173	LEGGE	2020-12-19	314	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di garantire la corretta applicazione delle disposizioni in materia di immigrazione, nel rispetto dei principi costituzionali e internazionali vigenti in materia; Ravvisata, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di modificare alcune norme in materia di riconoscimento della protezione internazionale e della protezione complementare e di riarticolare il sistema di prima assistenza e di accoglienza dei richiedenti ed i titolari di protezione internazionale, per i beneficiari di protezione complementare e per minori stranieri non accompagnati; Ravvisata la straordinaria necessità e urgenza di introdurre norme in materia di iscrizione anagrafica dello straniero e di cittadinanza; Ritenuta inoltre la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni in materia di diritto penale; Art. 7 Modifica dell'articolo 131-bis del codice penale 1. All'articolo 131-bis, secondo comma, secondo periodo, del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, le parole «di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni» sono sostituite dalle seguenti: «di

						del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. (20G00195)	un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio <i>((delle proprie funzioni, e))</i> nell'ipotesi di cui all'articolo 343». Art. 8 ((Modifiche)) all'articolo 391-bis del codice penale 1. All'articolo 391-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Agevolazione delle comunicazioni dei detenuti sottoposti alle restrizioni di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. Comunicazioni in elusione delle prescrizioni»; b) al primo comma le parole «da uno a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni»; c) al secondo comma le parole «da due a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sette anni»; d) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «La pena prevista dal primo comma si applica anche al detenuto sottoposto alle restrizioni di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 il quale comunica con altri in elusione delle prescrizioni all'uopo imposte.». Art. 9 Introduzione nel codice penale dell'articolo 391-ter in materia di contrasto all'introduzione e all'utilizzo di dispositivi di comunicazione in carcere 1. Dopo l'articolo 391-bis del codice penale è inserito il seguente: «Art. 391-ter (Accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti). - <i>((Fuori dei casi))</i> previsti dall'articolo 391-bis, chiunque indebitamente procura a un detenuto un apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni o comunque consente a costui l'uso indebito dei predetti strumenti o introduce in un istituto penitenziario uno dei predetti strumenti <i>((al fine di renderlo))</i> disponibile a una persona detenuta è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni. Si applica la pena della reclusione da due a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena prevista dal primo comma si applica anche al detenuto che indebitamente riceve o utilizza un apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni.». Art. 10 ((Modifiche all'))articolo 588 del codice penale 1. All'articolo 588 del codice penale: a) al primo comma la parola «309» è sostituita dalla seguente: «<i>((2.000))</i>» b) al secondo comma le parole «da tre mesi a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a sei anni».

Si riportano di seguito i decreti-legge convertiti, nella tabella riportati solamente in corrispondenza della relativa legge di conversione:

1. DECRETO-LEGGE 21 settembre 2019, n. 105, Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (*(e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica)*). (19G00111), Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre 2019, n. 133 (in G.U. 20/11/2019, n. 272).
2. DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6, Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00020), Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 13 (in G.U. 09/03/2020, n. 61).
3. DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19, Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00035), Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35 (in G.U. 23/05/2020, n. 132).
4. DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34, Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00052), Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 18/07/2020, n. 180)
5. DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76, Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale. (20G00096), Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 (in S.O. n. 33, relativo alla G.U. 14/09/2020, n. 228)
6. DECRETO-LEGGE 21 ottobre 2020, n. 130, Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure

in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. (20G00154), Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173 (in G.U. 19/12/2020, n. 314).

Non si hanno decreti-legge non convertiti.

In definitiva, si contano 10 provvedimenti in materia penale, dei quali 3 nella forma del decreto legislativo e 7 nella forma della legge (dei quali 6 risultanti dalla conversione di decreti-legge). Detti provvedimenti si distribuiscono su un periodo della durata di 527 giorni, con una media di un provvedimento ogni 53 giorni.

3.3. Il governo Draghi I: 13 febbraio 2021-21 ottobre 2022.

	Data	N.	Denominazione Atto	Data GU	N. GU	Titolo Atto	Modifiche operate
28	maggio	2021	76	LEGGE	2021-05-31	128	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. (21G00086) Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del predetto virus, adottando adeguate e immediate misure di prevenzione e contrasto all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per garantire in maniera omogenea sul territorio nazionale le attività dirette al contenimento dell'epidemia e alla riduzione dei rischi per la salute pubblica, con riferimento soprattutto alle categorie più fragili, anche alla luce dei dati e delle conoscenze medico-scientifiche acquisite per fronteggiare l'epidemia da COVID-19 e degli impegni assunti, anche in sede internazionale, in termini di profilassi e di copertura vaccinale; Art. 3 Responsabilità penale da somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2 1. Per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV - 2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria in attuazione del

							piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la punibilità è esclusa quando l'uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari ((pubblicate nel sito internet istituzionale)) del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione. Art. 3-bis (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19) 1. Durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe, i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi nell'esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nella situazione di emergenza, sono punibili solo nei casi di colpa grave. 2. Ai fini della valutazione del grado della colpa, il giudice tiene conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravità, della limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle patologie da SARS-CoV-2 e sulle terapie appropriate, nonché della scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, oltre che del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato per far fronte all'emergenza.
17	giugno	2021	87	LEGGE	2021-06-21	146	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. (21G00104) Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del predetto virus, prevedendo la graduale ripresa delle attività economiche e sociali, nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19; Art. 13 Sanzioni (...) 2. Alle condotte previste dagli articoli 476, 477, 479, 480, 481, 482 e 489 del codice penale, anche se relative ai documenti informatici di cui all'articolo 491-bis del medesimo codice, aventi ad oggetto le certificazioni verdi COVID-19 in formato digitale o analogico, si applicano le pene stabilite nei detti articoli.
27	settembre	2021	134	LEGGE	2021-10-04	237	Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari. (21G00146) Art. 2 Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alle norme di attuazione del codice di procedura penale e disposizioni di accompagnamento della riforma 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 159, il secondo e il quarto comma sono abrogati; b) all'articolo 160, primo comma, le parole: «e il decreto di citazione a giudizio» sono sostituite dalle seguenti: «, il decreto di citazione a giudizio e il decreto di condanna»; c) dopo l'articolo 161 è inserito il seguente: «Art. 161-bis (Cessazione del corso della prescrizione). - Il corso della prescrizione del reato cessa definitivamente con la pronunzia della sentenza di primo grado.

							Nondimeno, nel caso di annullamento che comporti la regressione del procedimento al primo grado o a una fase anteriore, la prescrizione riprende il suo corso dalla data della pronunzia definitiva di annullamento».
8	novembre	2021	195	DECRETO LEGISLATIVO	2021- 11-30	285	Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale. (21G00203) Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea; Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020, e, in particolare, l'articolo 1, comma 1 e l'allegato A, numero 2; Vista la direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale; Art. 1 Modifiche al codice penale 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 9, quarto comma, dopo la parola «321», è inserito il segno di interpunzione: «,» ed è soppressa la congiunzione: «e» e dopo la parola «346-bis», sono aggiunte le seguenti: «, 648 e 648-ter.1»; b) all'articolo 240-bis, primo comma, le parole «648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «648, esclusa la fattispecie di cui al quarto comma»; c) all'articolo 648: 1) dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti: «La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.»; 2) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.»; 3) al terzo comma, la parola «delitto», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «reato»; d) all'articolo 648-bis: 1) al primo comma sono soppresse le parole «non colposo»; 2) dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: «La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.»;

							e) all'articolo 648-ter: 1) dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: «La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.»; 2) al terzo comma, la parola «secondo» è sostituita dalla seguente: «quarto»; f) all'articolo 648-ter.1: 1) al primo comma sono soppresse le parole «non colposo»; 2) dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: «La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.»; 3) il secondo comma è sostituito dal seguente: «La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.»; 4) al terzo comma, le parole «7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «416-bis.1».
8	novembre	2021	184	DECRETO LEGISLATIVO	2021-11-29	284	Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio. (21G00200) Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020 e, in particolare l'articolo 1 e l'allegato A, numero 10; Vista la direttiva 2019/713/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio; Art. 2 Modifiche al codice penale 1. Al codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 493-ter: 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti»; 2) al primo comma, primo periodo, dopo la parola «servizi,» sono inserite le seguenti: «o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti»; 3) al primo comma, secondo periodo, le parole «carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi» sono sostituite dalle seguenti: «gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo» e le parole «tali carte» sono sostituite dalle seguenti: «tali strumenti»; b) dopo l'articolo 493-ter è inserito il seguente: «493-quater (Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi

								dai contanti). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.»; c) all'articolo 640-ter, secondo comma, dopo le parole «se il fatto» sono aggiunte le seguenti: «produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o».
8	novembre	2021	155	LEGGE	2021-11-08	266	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile. (21G00167)	Considerata l'eccezionalità del numero e dell'estensione degli incendi boschivi e di interfaccia che hanno colpito, a partire dall'ultima decade del mese di luglio, ampie porzioni del territorio nazionale, anche in conseguenza di condizioni meteorologiche eccezionali, provocando la perdita di vite umane, gravi pericoli per le popolazioni interessate, la distruzione di decine di migliaia di ettari di superfici boscate, anche ricadenti in aree protette nazionali e regionali, gravissimi danni ai territori e alle attività economiche colpiti, e rendendo necessaria una straordinaria mobilitazione delle strutture statali, regionali e del volontariato specializzato preposte alle azioni di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, nell'ambito del coordinamento assicurato dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di consolidare e rafforzare gli strumenti di coordinamento dell'azione dei diversi soggetti competenti in materia di incendi boschivi, al fine di assicurare la tempestiva attivazione di strumenti, mezzi e misure tecnologicamente avanzati, ottimizzando le azioni che possono essere messe in campo dalle diverse amministrazioni interessate; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte al mantenimento e al rafforzamento della capacità operativa del Servizio nazionale della protezione civile e per l'accelerazione delle attività di protezione civile per la previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi; Art. 6 Modifiche al codice penale

							1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni; a) all'articolo 32-quater, dopo le parole «416, 416-bis» sono inserite le seguenti: «423-bis, primo comma,»; a-bis) all'articolo 423-bis, primo comma, dopo la parola: "Chiunque" sono inserite le seguenti: ", al di fuori dei casi di uso legittimo delle tecniche di controfuoco e di fuoco prescritto,"; a-ter) all'articolo 423-bis, terzo comma, le parole: "su aree protette" sono sostituite dalle seguenti: "su aree o specie animali o vegetali protette o su animali domestici o di allevamento") b) all'articolo 423-bis, dopo il quarto comma, sono aggiunti i seguenti: le pene previste dal presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi. Le pene previste dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.»; c) dopo l'articolo 423-bis sono inseriti i seguenti: «Art. 423-ter (Pene accessorie). - Fermo quanto previsto dal secondo comma e dagli articoli 29 e 31, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per il delitto di cui all'articolo 423-bis, primo comma, importa l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica. La condanna per il reato di cui all'articolo 423-bis, primo comma, importa altresì l'interdizione da cinque a dieci anni dall'assunzione di incarichi o dallo svolgimento di servizi nell'ambito della lotta attiva contro gli incendi boschivi. Art. 423-quater (Confisca). - Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 423-bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato e delle cose che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando, a seguito di condanna per il delitto ((...)) previsto dall'articolo 423-bis, primo comma, è stata disposta la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato ed essa non è possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

								I beni confiscati e i loro eventuali proventi sono messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente e vincolati all'uso per il ripristino dei luoghi. La confisca non si applica nel caso in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto al ripristino dello stato dei luoghi.». ((c-bis) all'articolo 425, numero 2), dopo le parole: "industriali o cantieri," sono inserite le seguenti: "su aziende agricole,")
23	dicembre	2021	238	LEGGE	2022-01-17	12	Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020. (22G00004)	Art. 13 Disposizioni in materia di immissione sul mercato e uso di precursori di esplosivi. Attuazione del regolamento (UE) 2019/1148 1. Al decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni: (...) Art. 17-ter (Violazione dei divieti derivanti dall'articolo 5 del regolamento in materia di messa a disposizione, introduzione, detenzione e uso illeciti di precursori di esplosivi soggetti a restrizioni). - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque mette a disposizione di privati precursori di esplosivi soggetti a restrizioni è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda fino a 1.000 euro. 2. La pena di cui al comma 1 si applica altresì al privato che introduce nel territorio dello Stato, detiene o fa uso di precursori di esplosivi soggetti a restrizioni. 3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, sono considerate precursori di esplosivi soggetti a restrizioni anche le miscele contenenti clorati o perclorati di cui all'allegato I del regolamento, qualora la concentrazione complessiva di dette sostanze nella miscela superi il valore limite di una delle sostanze di cui alla colonna 2 del medesimo allegato. (...) 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda fino a 500 euro l'acquirente di un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni che, richiesto dall'operatore economico di fornire le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento, rende dichiarazioni false o reticenti. (...) Art. 17-sexies (Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 9 del regolamento in materia di omessa segnalazione di transazioni sospette, sparizioni e furti). (...) 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato sono puniti con l'arresto fino a dodici mesi o con l'ammenda fino a 371 euro l'operatore economico e l'utilizzatore professionale che, avendo subito il furto o constatato la sparizione di un quantitativo significativo di precursori di esplosivi disciplinati nella loro disponibilità, omettono nelle ventiquattro ore successive di darne segnalazione al punto di contatto nazionale»; (...) 3. Gli articoli 678-bis e 679-bis del codice penale sono abrogati. Art. 18 Attuazione della direttiva di esecuzione (UE) n. 2019/68 della Commissione, del 16 gennaio 2019, che

							stabilisce le specifiche tecniche per la marcatura delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali a norma della direttiva n. 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, e attuazione della direttiva di esecuzione (UE) 2019/69 della Commissione, del 16 gennaio 2019, che stabilisce le specifiche tecniche relative alle armi d'allarme o da segnalazione a norma della direttiva n. 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. Procedure di infrazione n. 2020/0211 e n. 2020/0212. (...) c) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente: «Art. 5-bis (Disposizioni particolari per gli strumenti da segnalazione acustica, gli strumenti lanciarazzi e gli strumenti di autodifesa). - 1. Il Banco nazionale di prova verifica, a spese dell'interessato, che gli strumenti da segnalazione acustica e quelli di cui all'articolo 2, quinto comma, della presente legge, nonché gli strumenti di autodifesa, qualora provvisti di camera di cartuccia, disciplinati dal regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 32, della legge 15 luglio 2009, n. 94, prodotti o importati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, siano conformi alle specifiche tecniche di cui all'allegato annesso alla direttiva di esecuzione (UE) n. 2019/69. Il Banco nazionale di prova fornisce i risultati delle predette verifiche agli omologhi punti di contatto degli Stati membri che ne facciano richiesta. 2. Chiunque produce o pone in commercio gli strumenti di cui al comma 1 senza l'osservanza delle disposizioni previste dal medesimo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.500 euro a 15.000 euro. Art. 19 Disposizioni per l'adeguamento alla direttiva n. 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/ 222/GAI del Consiglio. Procedura di infrazione n. 2019/2033. 1. All'articolo 615-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: «si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna» sono sostituite dalle seguenti: «si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti,» e le parole: «sino ad un anno» sono sostituite dalle seguenti: «sino a due anni»; b) al secondo comma, la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «tre» e le parole: «ai numeri 1) e 2) del» sono sostituite dalla seguente: «al»; c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici». 2. All'articolo 615-quinquies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

								a) le parole: «si procura» sono sostituite dalle seguenti: «abusivamente si procura, detiene,» e le parole: «mette a disposizione di altri» sono sostituite dalle seguenti: «mette in altro modo a disposizione di altri o installa»; b) alla rubrica, la parola: «Diffusione» è sostituita dalle seguenti: «Detenzione, diffusione e installazione abusiva». 3. All'articolo 617 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: «da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da un anno e sei mesi a cinque anni»; b) al terzo comma, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a otto anni». 4. All'articolo 617-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo comma è sostituito dal seguente: «Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, al fine di prendere cognizione di una comunicazione o di una conversazione telefonica o telegrafica tra altre persone o comunque a lui non diretta, ovvero di impedirla o di interromperla, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti o parti di apparati o di strumenti idonei a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche tra altre persone, è punito con la reclusione da uno a quattro anni»; b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche». 5. All'articolo 617-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: «da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da un anno e sei mesi a cinque anni»; b) al quarto comma, alinea, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a otto anni». 6. All'articolo 617-quinquies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: «installa apparecchiature atte» sono sostituite dalle seguenti: «al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti»; b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche». Art. 20 Disposizioni per l'adeguamento alla direttiva n. 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la

							pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio. Procedura di infrazione n. 2018/2335; caso EU Pilot 2018/9373. 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 600-quater: 1) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000»; 2) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Detenzione o accesso a materiale pornografico»; b) all'articolo 602-ter, ottavo comma, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «c-bis) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore»; c) all'articolo 609-ter, primo comma, dopo il numero 5-sexies) è aggiunto il seguente: «5-septies) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore»; d) all'articolo 609-quater: 1) dopo il secondo comma è inserito il seguente: «Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, chiunque compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni quattordici, abusando della fiducia riscossa presso il minore o dell'autorità o dell'influenza esercitata sullo stesso in ragione della propria qualità o dell'ufficio ricoperto o delle relazioni familiari, domestiche, lavorative, di coabitazione o di ospitalità, è punito con la reclusione fino a quattro anni»; 2) il terzo comma è sostituito dal seguente: «La pena è aumentata: 1) se il compimento degli atti sessuali con il minore che non ha compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi; 2) se il reato è commesso da più persone riunite; 3) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività; 4) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave; 5) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore»; e) all'articolo 609-quinquies, terzo comma, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «c-bis) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore»; f) all'articolo 609-undecies è aggiunto, in fine, il seguente comma: «La pena è aumentata: 1) se il reato è commesso da più persone riunite; 2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività; 3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave; 4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore».

								Art. 26 Disposizioni sanzionatorie in materia di abusi di mercato. Procedura di infrazione n. 2019/2130 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: (...) c) l'articolo 184 è sostituito dal seguente: «Art. 184 (Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate). - 1. È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014; c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a). 2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1. 3. Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1. 4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.
25	febbraio	2022	15	LEGGE	2022-02-28	49	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini	Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di provvedere alla proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, nonché di adottare misure organizzative essenziali per l'efficienza e l'efficacia dell'azione di pubbliche amministrazioni e magistrature, nonché in materia di innovazione tecnologica;

							legislativi. (22G00022)	Art. 3 Proroga di termini in materia economica e finanziaria (...) 2) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela indebitamente l'identità del segnalante è punito con la reclusione da due a sei anni. La stessa pena si applica a chi rivela indebitamente notizie riguardanti l'invio della segnalazione e delle informazioni trasmesse dalle FIU o il contenuto delle medesime, se le notizie rivelate sono idonee a consentire l'identificazione del segnalante".
25	febbraio	2022	13	DECRETO- LEGGE	2022- 02-25	47	Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili. (22G00021)⁵⁸⁹	Art. 2 Misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche 1. Al codice penale, approvato nel testo definitivo con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 240-bis, primo comma, dopo le parole: «629,» sono inserite le seguenti: «640, secondo comma, n. 1, con l'esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare, 640-bis,»; b) all'articolo 316-bis: 1) nella rubrica, le parole «a danno dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «di erogazioni pubbliche»; 2) al primo comma, le parole da «o finanziamenti» a «finalità» sono sostituite dalle seguenti: «, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste»; c) all'articolo 316-ter: 1) nella rubrica, le parole «a danno dello Stato» sono sostituite dalla seguente: «pubbliche»; 2) al primo comma, dopo la parola: «contributi,» è inserita la seguente: «sovvenzioni,»; d) all'articolo 640-bis, dopo la parola: «contributi,» è inserita la seguente: «sovvenzioni,». 2. All'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 13-bis è inserito il seguente: «13-bis.1. Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13 e all'articolo 121, comma 1-ter, lettera b), espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.»; b) al comma 14, le parole «con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni

⁵⁸⁹ Trattasi di testo di legge che non è stato convalidato, ma al contrario è stato abrogato ad opera della legge 28 marzo 2022, n. 25.

								o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell'intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni».
9	marzo	2022	22	LEGGE	2022-03-22	68	Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale. (22G00030)	Art. 1 Modifiche al codice penale 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 240-bis, primo comma, le parole: « e 517-quater » sono sostituite dalle seguenti: « , 517-quater, 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies »; b) dopo il titolo VIII del libro secondo è inserito il seguente: «TITOLO VIII-bis DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE Art. 518-bis (Furto di beni culturali). - Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500. La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge. Art. 518-ter (Appropriazione indebita di beni culturali). - Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata. Art. 518-quater (Ricettazione di beni culturali). - Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000. La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. Art. 518-quinquies (Impiego di beni culturali provenienti da delitto). - Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 518-quater e 518-sexies, impiega in attività economiche o finanziarie beni culturali provenienti da delitto è punito con la

							reclusione da cinque a tredici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. Art. 518-sexies (Riciclaggio di beni culturali). - Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000. La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. Art. 518-septies (Autoriciclaggio di beni culturali). - Chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, beni culturali provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000. Se i beni culturali provengono dalla commissione di un delitto non colposo, punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni, si applicano la reclusione da due a cinque anni e la multa da euro 3.000 a euro 15.000. Fuori dei casi di cui ai commi primo e secondo, non sono punibili le condotte per cui i beni vengono destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale. Si applica il terzo comma dell'articolo 518-quater. Art. 518-octies (Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali). - Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi. Art. 518-novies (Violazioni in materia di alienazione di beni culturali). - È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000: 1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;

								2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento. Art. 518-decies (Importazione illecita di beni culturali). - Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165. Art. 518-undecies (Uscita o esportazione illecite di beni culturali). - Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000. La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale. Art. 518-duodecies (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici). - Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000. Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000. La sospensione condizionale della pena è

							subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna. Art. 518-terdecies (Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici). - Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni. Art. 518-quaterdecies (Contraffazione di opere d'arte). - È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000: 1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico; 2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico; 3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti; 4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti. È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato. Art. 518-quinquiesdecies (Casi di non punibilità). - Le disposizioni dell'articolo 518-quaterdecies non si applicano a chi riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie di opere di pittura, di scultura o di grafica, ovvero copie o imitazioni di oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico, dichiarate espressamente non autentiche, mediante annotazione scritta sull'opera o sull'oggetto o, quando ciò non sia possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell'imitazione, mediante dichiarazione rilasciata all'atto dell'esposizione o della vendita. Non si applicano del pari ai restauri artistici che non abbiano ricostruito in modo

							determinante l'opera originale. Art. 518-sexiesdecies (Circostanze aggravanti). - La pena è aumentata da un terzo alla metà quando un reato previsto dal presente titolo: 1) cagiona un danno di rilevante gravità; 2) è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, commerciale, bancaria o finanziaria; 3) è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, preposto alla conservazione o alla tutela di beni culturali mobili o immobili; 4) è commesso nell'ambito dell'associazione per delinquere di cui all'articolo 416. Se i reati previsti dal presente titolo sono commessi nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale, si applicano la pena accessoria di cui all'articolo 30 e la pubblicazione della sentenza penale di condanna ai sensi dell'articolo 36. Art. 518-septiesdecies (Circostanze attenuanti). - La pena è diminuita di un terzo quando un reato previsto dal presente titolo cagioni un danno di speciale tenuità ovvero comporti un lucro di speciale tenuità quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità. La pena è diminuita da un terzo a due terzi nei confronti di chi abbia consentito l'individuazione dei correi o abbia fatto assicurare le prove del reato o si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori o abbia recuperato o fatto recuperare i beni culturali oggetto del delitto. Art. 518-duodevicies (Confisca). - Il giudice dispone in ogni caso la confisca delle cose indicate all'articolo 518-undecies, che hanno costituito l'oggetto del reato, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. In caso di estinzione del reato, il giudice procede a norma dell'articolo 666 del codice di procedura penale. La confisca ha luogo in conformità alle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dal presente titolo, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando non è possibile procedere alla confisca di cui al secondo comma, il giudice ordina la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore corrispondente al profitto o al prodotto del reato. Le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili, le autovetture e i motocicli sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria a tutela dei beni culturali sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne

							facciano richiesta per l'impiego in attività di tutela dei beni medesimi. Art. 518-undecies (Fatto commesso all'estero). - Le disposizioni del presente titolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero in danno del patrimonio culturale nazionale»; c) dopo l'articolo 707 è inserito il seguente: «Art. 707-bis (Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli). - È punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro 500 a euro 2.000 chi è colto in possesso di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli, dei quali non giustifichi l'attuale destinazione, all'interno di aree e parchi archeologici, di zone di interesse archeologico, se delimitate con apposito atto dell'amministrazione competente, o di aree nelle quali sono in corso lavori sottoposti alle procedure di verifica preventiva dell'interesse archeologico secondo quanto previsto dalla legge Art. 5 Abrogazioni 1. All'articolo 635, secondo comma, numero 1, del codice penale, le parole: «o cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate» sono soppresse. 2. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 639 del codice penale; b) gli articoli 170, 173, 174, 176, 177, 178 e 179 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
5	agosto	2022	135	DECRETO LEGISLATIVO	2022- 09-12	213	Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), n), o), p) e q), della legge 22 aprile 2021, n. 53. (22G00143) Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»), e in particolare gli articoli 268 e 269; Art. 15 Modifica dell'articolo 727-bis del Codice penale 1. All'articolo 727-bis del Codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla rubrica, dopo la parola «detenzione» sono inserite le seguenti: «e commercio»; b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, viola i divieti di commercializzazione di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, è punito con l'arresto da due a otto mesi e con l'ammenda fino a 10.000 euro.».

10	ottobre	2022	150	DECRETO LEGISLATIVO	2022- 10-17	243	Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari. (22G00159)	Art. 1 Modifiche al Libro I del codice penale 1. Al Libro I del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 20, è inserito il seguente: «Art. 20-bis (Pene sostitutive delle pene detentive brevi). - Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, le pene sostitutive della reclusione e dell'arresto sono disciplinate dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e sono le seguenti: 1) la semilibertà sostitutiva; 2) la detenzione domiciliare sostitutiva; 3) il lavoro di pubblica utilità sostitutivo; 4) la pena pecuniaria sostitutiva. La semilibertà sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva possono essere applicate dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a quattro anni. Il lavoro di pubblica utilità sostitutivo può essere applicato dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a tre anni. La pena pecuniaria sostitutiva può essere applicata dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a un anno.»; b) all'articolo 62, primo comma, numero 6), dopo le parole: «le conseguenze dannose o pericolose del reato» sono aggiunte le seguenti: «; o l'avere partecipato a un programma di giustizia riparativa con la vittima del reato, concluso con un esito riparativo. Qualora l'esito riparativo comporti l'assunzione da parte dell'imputato di impegni comportamentali, la circostanza è valutata solo quando gli impegni sono stati rispettati»; c) all'articolo 131-bis: 1) al primo comma, le parole: «massimo a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti «minimo a due anni» e dopo le parole: «primo comma,» sono inserite le seguenti «anche in considerazione della condotta susseguente al reato,»; 2) al secondo comma, il secondo periodo è soppresso; 3) dopo il secondo comma è inserito il seguente: «L'offesa non può altresì essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede: 1) per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive; 2) per i delitti previsti dagli articoli 336, 337 e 341-bis, quando il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni, nonché per il delitto previsto dall'articolo 343; 3) per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 391-bis, 423, 423-bis, 558-bis, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583, secondo comma, 583-bis, 593-ter, 600-bis, 600-ter, primo comma, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-undecies, 612-

							bis, 612-ter, 613-bis, 628, terzo comma, 629, 644, 648-bis, 648-ter; 4) per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 19, quinto comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194, dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo, e dagli articoli 184 e 185 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»; d) all'articolo 133-bis: 1) nella rubrica, dopo la parola: «economiche» sono inserite le seguenti: «e patrimoniali»; 2) al primo e al secondo comma, dopo la parola: «economiche» sono inserite le seguenti: «e patrimoniali»; e) all'articolo 133-ter, al primo comma, dopo la parola: «economiche» sono inserite le seguenti: «e patrimoniali»; le parole «da tre a trenta» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a sessanta»; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono dovuti interessi per la rateizzazione.»; f) all'articolo 135, le parole: «Quando, per qualsiasi effetto giuridico,» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, quando, per qualsiasi effetto giuridico,»; g) l'articolo 136 è sostituito dal seguente: «Art. 136 (Conversione delle pene pecuniarie non eseguite). - «Le pene principali della multa e dell'ammenda, non eseguite entro il termine di cui all'articolo 660 del codice di procedura penale indicato nell'ordine di esecuzione, si convertono a norma degli articoli 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689. La pena pecuniaria sostitutiva della reclusione o dell'arresto, non eseguita entro lo stesso termine, si converte a norma dell'articolo 71 della legge 24 novembre 1981, n. 689.»; h) all'articolo 152: 1) al primo comma, la parola: «delitti» è sostituita dalla seguente: «reati»; 2) dopo il secondo comma, sono aggiunti i seguenti: «Vi è altresì remissione tacita: 1) quando il querelante, senza giustificato motivo, non compare all'udienza alla quale è stato citato in qualità di testimone; 2) quando il querelante ha partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con un esito riparativo; nondimeno, quando l'esito riparativo comporta l'assunzione da parte dell'imputato di impegni comportamentali, la querela si intende rimessa solo quando gli impegni sono stati rispettati. La disposizione di cui al terzo comma, numero 1), non si applica quando il querelante è persona incapace per ragioni, anche sopravvenute, di età o di infermità, ovvero persona in condizione di particolare vulnerabilità ai sensi dell'articolo 90-quater del codice di procedura penale. La stessa disposizione non si applica altresì quando la persona che ha proposto querela ha agito nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale su un minore, ovvero di rappresentante legale di una persona minore o incapace, ovvero di persona

							munita di poteri per proporre querela nell'interesse della persona offesa priva in tutto o in parte di autonomia, ovvero di curatore speciale nominato ai sensi dell'articolo 121.»; i) all'articolo 159: 1) il numero 3-bis), è sostituito dal seguente «3-bis) pronuncia della sentenza di cui all'articolo 420-quater del codice di procedura penale»; 2) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Quando è pronunciata la sentenza di cui all'articolo 420-quater del codice di procedura penale il corso della prescrizione rimane sospeso sino al momento in cui è rintracciata la persona nei cui confronti è stata pronunciata, ma in ogni caso non può essere superato il doppio dei termini di prescrizione di cui all'articolo 157.»; l) all'articolo 163, ultimo comma, dopo le parole: «da lui eliminabili» sono inserite le seguenti: «nonché qualora il colpevole, entro lo stesso termine, abbia partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con un esito riparativo,»; m) all'articolo 168-bis, al primo comma, dopo le parole: «l'imputato» sono inserite le seguenti: «, anche su proposta del pubblico ministero,»; n) all'articolo 175, dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «La non menzione della condanna può essere concessa anche in caso di condanna a pena sostitutiva di una pena detentiva, entro i limiti di pena di cui al primo e al secondo comma.». Art. 2 Modifiche al Libro II del codice penale 1. Al Libro II del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 388-ter: 1) nella rubrica, la parola: «dolosa» è sostituita dalla seguente: «fraudolenta»; 2) al primo comma, le parole: «contenuta nel precetto» sono soppresse; b) all'articolo 582: 1) al primo comma, dopo le parole: «è punito» sono inserite le seguenti: «, a querela della persona offesa,»; 2) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Si procede tuttavia d'ufficio se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 61, numero 11-octies), 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell'articolo 577. Si procede altresì d'ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o per infermità.»; c) all'articolo 590-bis, dopo l'ottavo comma, è aggiunto il seguente: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa se non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dal presente articolo.»; d) all'articolo 605, dopo il quinto comma, è aggiunto il seguente: «Nell'ipotesi prevista dal primo comma, il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.»;

								e) all'articolo 610, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre la circostanza di cui al secondo comma.»; f) all'articolo 612, terzo comma, dopo le parole: «nell'articolo 339» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero se la minaccia è grave e ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva, ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità»; g) all'articolo 614: 1) il terzo comma è sostituito dal seguente: «La pena è da due a sei anni se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato.»; 2) il quarto comma è sostituito dal seguente: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio quando il fatto è commesso con violenza alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato o se il fatto è commesso con violenza sulle cose nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.»; h) all'articolo 623-ter, le parole: «612, se la minaccia è grave,» sono soppresse; i) all'articolo 624, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis).»; l) all'articolo 626, nella rubrica, le parole: «punibili a querela dell'offeso» sono sostituite con la parola: «minori»; m) all'articolo 634: 1) al primo comma, dopo le parole: «è punito», sono inserite le seguenti: «, a querela della persona offesa,»; 2) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: «Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.»; n) all'articolo 635, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente: «Nei casi previsti dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso in occasione del delitto previsto dall'articolo 331 ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.»; o) all'articolo 640, al terzo comma, le parole: «o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7» sono soppresse; p) all'articolo 640-ter, quarto comma, le parole: «taluna delle circostanze previste» sono sostituite dalle seguenti: «la circostanza prevista» e le parole: «, e numero 7» sono soppresse; q) all'articolo 649-bis, primo comma, dopo le parole: «ad effetto speciale» sono inserite le seguenti «, diverse dalla recidiva,» e le parole: «o se il danno

							arrecato alla persona offesa è di rilevante gravità» sono soppresse.
							Art. 3 Modifiche al Libro III del codice penale 1. Al Libro III del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 659, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: «Nell'ipotesi prevista dal primo comma, la contravvenzione è punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto abbia ad oggetto spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici, ovvero sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.»; b) all'articolo 660: 1) al primo comma, dopo le parole: «è punito» sono inserite le seguenti: «, a querela della persona offesa,»; 2) dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Si procede tuttavia d'ufficio quando il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.».
10	ottobre	2022	149	DECRETO LEGISLATIVO	2022- 10-17	243	Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. (22G00158) Art. 5 Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale 1. Al codice penale, articolo 371-ter, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «Nelle ipotesi previste dall'articolo 4-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 10 novembre 2014, n. 162, chiunque, non essendosi avvalso della facoltà di cui al comma 2, lettere b) e c), del medesimo articolo, rende dichiarazioni false è punito con la pena prevista dal primo comma. Il procedimento penale resta sospeso fino alla conclusione della procedura di negoziazione assistita nel corso della quale sono state acquisite le dichiarazioni ovvero fino a quando sia stata pronunciata sentenza di primo grado nel giudizio successivamente instaurato, nel quale una delle parti si sia avvalsa della facoltà di cui all'articolo 4-bis, comma 6, del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 162 del 2014, ovvero fino a quando tale giudizio sia dichiarato estinto.». Art. 36 Disposizioni transitorie delle modifiche al codice penale e alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale 1. Le disposizioni di cui all'articolo 5 si applicano a decorrere dal <i>((28 febbraio 2023))</i>

Si riportano di seguito i decreti-legge convertiti, nella tabella riportati solamente in corrispondenza della relativa legge di conversione:

1. DECRETO-LEGGE 1° aprile 2021, n. 44, Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. (21G00056), Decreto-

Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2021, n. 76 (in G.U. 31/05/2021, n. 128)

2. DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52, Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. (21G00064), Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87 (in G.U. 21/06/2021, n. 146).
3. DECRETO-LEGGE 8 settembre 2021, n. 120, Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile. (21G00130), Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2021, n. 155 (in G.U. 08/11/2021, n. 266).
4. DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021, n. 228, Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. (21G00255), Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 (in S.O. n. 8, relativo alla G.U. 28/02/2022, n. 49).

Si ha un decreto-legge non convertito: DECRETO-LEGGE 25 febbraio 2022, n. 13, Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili, non è stato convalidato, ma, al contrario, è stato abrogato ad opera dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

In definitiva, si contano 13 provvedimenti in materia penale, dei quali 5 nella forma del decreto legislativo, 7 nella forma della legge (dei quali 4 risultanti dalla conversione di decreti-legge) ed un decreto-legge non convertito. Detti provvedimenti si distribuiscono su un periodo della durata di 616 giorni, con una media di un provvedimento ogni 47 giorni.

4. La legislazione penale nella XIX legislatura.

4.1. Il governo Meloni I: dal 22 ottobre 2022⁵⁹⁰.

Data	N.	Denominazione Atto	Data GU	N. GU	Titolo Atto	Modifiche operate
30 dicembre 2022	199	LEGGE	2022-12-30	304	Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali. (22G00209)	Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno dei raduni dai quali possa derivare un pericolo per l'ordine pubblico o la pubblica incolumità o la salute pubblica; Art. 5 Norme in materia di occupazioni abusive e organizzazione di raduni illegali ((I. Dopo l' articolo 633 del codice penale è inserito il seguente: <i>"Art. 633-bis (Invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l'incolumità pubblica). - Chiunque organizza o promuove l'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di realizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000, quando dall'invasione deriva un concreto pericolo per la salute pubblica o per l'incolumità pubblica a causa dell'inosservanza delle norme in materia di sostanze stupefacenti ovvero in materia di sicurezza o di igiene degli spettacoli e delle manifestazioni pubbliche di intrattenimento, anche in ragione del numero dei partecipanti ovvero dello stato dei luoghi. È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di cui al primo comma, nonché di quelle utilizzate per realizzare le finalità dell'occupazione o di quelle che ne sono il prodotto o il profitto")</i>)) ((I-bis. All' articolo 634, primo comma, del codice penale , le parole: "nell'articolo precedente" sono sostituite dalle seguenti: "negli articoli 633 e 633-bis"))
2 marzo 2023	19	DECRETO LEGISLATIVO	2023-03-07	56	Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27	Vista la direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019 , che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni,

⁵⁹⁰ Occorre precisare che l'analisi qui esposta prende le mosse dal 22 ottobre 2022 e cessa con il 22 ottobre 2025, in corrispondenza del termine ultimo del triennio di dottorato di ricerca.

							novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere. (23G00027)	le fusioni e le scissioni transfrontaliere; Art. 54 False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare 1. Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 2. In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale.
5	maggio	2023	50	LEGGE	2023-05-05	104	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare. (23G00058)	Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare; Art. 8 Disposizioni penali 1. ((Al testo unico di cui al decreto)) legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 12, ((al comma 1)) le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni» e ((, al comma 3, alinea,)) le parole: «da cinque a quindici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a sedici anni»; b) dopo l'articolo 12, è inserito il seguente: «Art. 12-bis (Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina). - 1. Chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o ((in qualunque modo)) effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, quando il trasporto o l'ingresso sono attuati con modalità tali da esporre le persone a pericolo per la loro vita o per la loro incolumità o sottoponendole a trattamento inumano o degradante, è punito con la reclusione da venti a trenta anni se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta, la morte di più persone. La stessa pena si applica se dal fatto derivano la morte di una o più persone e lesioni gravi o gravissime a una o più persone. 2. Se dal fatto deriva la morte di una

							sola persona, si applica la pena della reclusione da quindici a ventiquattro anni. Se derivano lesioni gravi o gravissime a una o più persone, si applica la pena della reclusione da dieci a venti anni. 3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, la pena è aumentata quando ricorre taluna delle ipotesi di cui all'articolo 12, comma 3, lettere a), d) ed e). La pena è aumentata da un terzo alla metà quando concorrono almeno due delle ipotesi di cui al primo periodo, nonché nei casi previsti dall'articolo 12, comma 3-ter. 4. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui al comma 3, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti. 5. Si applicano le disposizioni previste dai commi 3-quinquies, 4, 4-bis e 4-ter dell'articolo 12. 6. Fermo quanto disposto dall'articolo 6 del codice penale, se la condotta è diretta a procurare l'ingresso illegale nel territorio dello Stato, il reato è punito secondo la legge italiana anche quando la morte o le lesioni si verificano al di fuori di tale territorio.». 2. All'articolo 4-bis, commi 1 e 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole: «all'articolo 12, commi 1 e 3,» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 12, commi 1 e 3, e 12-bis» 3. All'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, le parole «all'articolo 12, commi 1, 3 e 3-ter,» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 12, commi 1, 3 e 3-ter, e 12-bis» 4. All'articolo 407, comma 2, lettera a), ((numero 7-bis)) del codice di procedura penale, le parole «dall'articolo 12, comma 3,» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 12, comma 3, e 12-bis». <i>Art. 9-bis((Disposizioni in materia di delitti commessi nei centri o nelle strutture per richiedenti protezione internazionale).))</i> 1. All'articolo 14, comma 7-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: "all'articolo 10-ter" sono inserite le seguenti: "o in uno dei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ovvero in una delle strutture di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989,

							<i>n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39".</i>
2 6	maggio	202 3	56	LEGGE	2023- 05-29	12 4	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali. (23G00068) Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure di sostegno in favore delle imprese e delle famiglie per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale; Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure finalizzate a fronteggiare la carenza di personale medico presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio sanitario nazionale; Ritenuta, infine, la straordinaria necessità e urgenza di consentire agli uffici competenti di gestire in modo ottimale tutte le pratiche derivanti dalle norme in materia fiscale introdotte con la legge di bilancio per il 2023; Art. 16 Disposizioni in materia di ((contrasto degli atti di violenza)) nei confronti del personale sanitario 1. All'articolo 583-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella rubrica, le parole «gravi o gravissime» sono soppresse; b)((il secondo comma)) è sostituito dal seguente: « Nell'ipotesi di lesioni cagionate al personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività, si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni personali gravi o gravissime si applicano le pene ((di cui)) al comma primo.». ((1-bis. Al fine di garantire la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e le esigenze di prevenzione generale e di repressione dei reati nonché di assicurare l'incolumità degli esercenti le professioni sanitarie operanti nelle strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate dotate di un reparto di emergenza-urgenza, presso le strutture medesime, in considerazione del bacino di utenza e del livello di rischio della struttura, con ordinanza del questore possono essere costituiti posti fissi della Polizia di Stato nel rispetto delle vigenti disposizioni di carattere normativo e ordinamentale in materia di articolazioni territoriali

								<i>dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, compatibilmente con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica))</i>
3	luglio	2023	85	LEGGE	2023-07-03	153	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro. (23G00095)	Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre nuove misure nazionali di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di lavoro, di formazione, di istruzione, di politica attiva, nonché di inserimento sociale; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di rafforzare l'azione di Governo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, al fine di contrastare il crescente numero di infortuni sul lavoro e di intervenire per migliorare e ampliare il relativo sistema di tutele, anche economiche, dei lavoratori; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di orientare l'azione di Governo in materia di rafforzamento dell'attività ispettiva, per garantire il contrasto alle frodi nell'applicazione delle nuove misure di contrasto all'esclusione sociale, per implementare il sistema di controllo in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e per una efficace lotta al lavoro sommerso e al caporalato; Art. 8 Sanzioni e responsabilità penale, contabile e disciplinare 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio economico di cui all'articolo 3, ovvero il beneficio economico di cui all'articolo 12, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni. 2. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini del mantenimento del beneficio indicato al comma 1 è punita con la reclusione da uno a tre anni.
1 4	luglio	2023	93	LEGGE	2023-07-24	17 1	Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica. (23G00103)	Art. 3 Misure per il contrasto della pirateria cinematografica, audiovisiva o editoriale 1. Al comma 1 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su

							supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettuata la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita». 2. Dopo il numero 4) del terzo comma dell'articolo 131-bis del codice penale è aggiunto il seguente: «4-bis) per i delitti previsti dalla sezione II del capo III del titolo III della legge 22 aprile 1941 n. 633, salvo che per i delitti di cui all'articolo 171 della medesima legge».
24	luglio	2023	107	DECRETO LEGISLATIVO	2023- 08-11	187	Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online. (23G00114) Visto il regolamento (UE) 2021/784, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online; Art. 7 Sanzioni penali 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 100.000 a 400.000 euro il prestatore di servizi di hosting che: a) in violazione dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento, omette di designare o istituire un punto di contatto per la ricezione degli ordini di rimozione in via telematica e per l'immediata esecuzione dei medesimi ai sensi degli articoli 3 e 4 del regolamento, oppure omette di rendere disponibili al pubblico le informazioni relative al punto di contatto designato o istituito; b) non avendo lo stabilimento principale nell'Unione europea, omette di designare, per iscritto, una persona fisica o giuridica quale suo rappresentante legale nell'Unione ai fini del ricevimento, dell'attuazione e dell'esecuzione degli ordini di rimozione e delle decisioni emesse dalle autorità competenti, oppure designa un rappresentante legale che non risiede o non è stabilito in uno degli Stati membri in cui il prestatore di servizi di hosting offre i propri servizi, oppure omette di conferire al rappresentante legale i poteri e le risorse necessari per ottemperare agli ordini di esecuzione e per cooperare con le autorità competenti. 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da 100.000 a 400.000 euro il prestatore di servizi di hosting e il rappresentante legale designato ai sensi dell'articolo 17 del regolamento che: a) omettono di rimuovere i contenuti terroristici entro un'ora dal

								ricevimento dell'ordine di rimozione o di disabilitare l'accesso ad essi entro il medesimo termine; b) nel caso di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento, forniscono informazioni riguardanti la rimozione o la disabilitazione dell'accesso a contenuti terroristici; c) nel caso di cui all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento, non informano immediatamente della presenza dei contenuti terroristici l'autorità giudiziaria o altra autorità che a quella abbia l'obbligo di riferire. 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, quando l'omissione di cui al comma 2, lettera a), è sistematica o persistente, il prestatore di servizi di hosting e il rappresentante legale di cui all'articolo 17 del regolamento sono puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da euro 250.000 sino ad euro 1.000.000 o, laddove superiore, sino ad un importo pari al 4 per cento del fatturato realizzato a livello mondiale dal prestatore di servizi di hosting nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione. 4. Nei casi di cui al comma 1, quando il prestatore di servizi di hosting, nei quindici giorni successivi all'accertamento e alla contestazione delle violazioni, non provvede agli adempimenti omessi, l'autorità giudiziaria può disporre l'interdizione dell'accesso al dominio internet nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 321 del codice di procedura penale. 5. Le sanzioni previste dal presente articolo non si applicano al rappresentante legale di cui all'articolo 17 del regolamento che, entro quindici giorni dalla sua designazione, comunica all'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione e alla competente Direzione Generale del Ministero delle imprese e del Made in Italy di non disporre dei poteri e delle risorse necessari al corretto e integrale adempimento dei suoi compiti ai sensi del medesimo articolo 17.
10	agosto	2023	103	LEGGE	2023-08-10	186	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di	Considerato che il numero complessivo delle procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana è superiore alla media degli altri Stati membri dell'Unione europea comparabili con la Repubblica italiana e che, pertanto, è necessario adottare misure urgenti per ridurre il numero di dette procedure, nonché per evitare l'applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi dell' articolo 260, paragrafo 2, del Trattato sul

						infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. (23G00112) funzionamento dell'Unione europea (TFUE); Considerata, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di prevenire l'apertura di nuove procedure di infrazione o l'aggravamento di quelle esistenti, ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), attraverso l'immediato adeguamento dell'ordinamento nazionale agli atti normativi dell'Unione europea e alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea; Art. 23 ((Adeguamento)) dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2019/125 in materia di commercio di merci utilizzabili per infliggere la pena di morte o la tortura e al regolamento (UE) 2021/821 in materia di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (...) s) l'articolo 18 è sostituito dal seguente: «Art. 18 (Sanzioni relative ai prodotti a duplice uso). - 1. Chiunque effettua operazioni di esportazione di prodotti a duplice uso listati o di prodotti a duplice uso non listati, anche in forma intangibile, di transito o di trasferimento all'interno dell'Unione europea, ovvero presta servizi di intermediazione o assistenza tecnica concernenti i prodotti medesimi, senza la relativa autorizzazione ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false, è punito con la reclusione fino a sei anni e con la multa da euro 25.000 a euro 250.000. 2. Chiunque effettua le operazioni ovvero presta i servizi di cui al comma 1 in difformità dagli obblighi prescritti dalla relativa autorizzazione ((...)) è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000. 3. L'operatore che ((...)) nei casi previsti dagli articoli 4, paragrafo 2, 5, paragrafo 2, 6, paragrafo 2, e 8, paragrafo 2, del regolamento duplice uso, omette di informare l'Autorità competente è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro 15.000 a euro 90.000. La medesima pena si

							applica in caso di violazione dell'obbligo di informativa di cui all'articolo 9, comma 7. (...) 5) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Chiunque effettua le operazioni ovvero presta i servizi di cui al comma 1, lettere b) e d), in difformità dagli obblighi prescritti dalla relativa autorizzazione, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000.» ((5-bis) il comma 3 è abrogato)) (...) 1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. È punito con la reclusione fino a sei anni chiunque, in violazione dei divieti contenuti nei regolamenti (UE) concernenti misure restrittive: a) effettua operazioni di esportazione o importazione di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali; b) presta servizi di qualsiasi natura soggetti a misure restrittive unionali; c) partecipa a qualsiasi titolo a procedure per l'affidamento di contratti di appalto pubblico o di concessione soggetti a misure restrittive unionali o esegue, in tutto o in parte, uno o più dei medesimi contratti. 2. Chiunque effettua le operazioni di cui al comma 1 senza la prescritta autorizzazione, ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false, è punito con la reclusione fino a sei anni e con la multa da euro 25.000 a euro 250.000.»
26	settembre	2023	138	LEGGE	2023-10-10	237	Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche. (23G00146) Art. 1 1. L'articolo 589-bis del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 589-bis (Omicidio stradale o nautico). - Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da due a sette anni. Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una delle unità da diporto di cui all'articolo 3 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché degli articoli 53-bis,

							comma 2, lettera c), e 53-quater del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni. La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di un'unità da diporto di cui all'articolo 53-ter, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa la morte di una persona. Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una delle unità da diporto di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La pena di cui al quarto comma si applica altresì: 1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona; 2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona; 3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o, ad eccezione delle ipotesi di cui al quinto comma, di patente nautica,

							ove prescritta, o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore o l'unità da diporto sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo o unità da diporto sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente del veicolo o dell'unità da diporto cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto ». 2. Alla rubrica dell'articolo 589-ter del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e nautico ». 3. L'articolo 590-bis del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 590-bis (Lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime). - Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime. Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una delle unità da diporto di cui all'articolo 3 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché degli articoli 53-bis, comma 2, lettera c), e 53-quater del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime. La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di un'unità da diporto di cui all'articolo 53-ter, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio

							2005, n. 171, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime. Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una delle unità da diporto di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime. Le pene di cui al quarto comma si applicano altresì: 1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime; 2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime; 3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o, ad eccezione delle ipotesi di cui al quinto comma, di patente nautica, ove prescritta, o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore o l'unità da diporto sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo o unità da diporto sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia

							esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente del veicolo o dell'unità da diporto cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette. Il delitto è punibile a querela della persona offesa se non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dal presente articolo. 4. Alla rubrica dell'articolo 590-ter del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e nautiche».
9	ottobre	2023	13	LEGGE	2023-10-09	23	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione. (23G00149) Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di consolidare e rafforzare il contrasto al fenomeno degli incendi boschivi, in ragione della recente recrudescenza di episodi gravi e allarmanti; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere specifici interventi volti al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche; Art. 6 Modifiche <i>((agli articoli 32-quater, 423-bis e 423-ter) del codice penale</i> 1. All'articolo 423-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, <i>((le parole: "o foreste" sono sostituite dalle seguenti: ", foreste o zone di interfaccia urbano-rurale" e))</i> le parole «da quattro» sono sostituite dalle seguenti: «da sei»; b) al secondo comma, le parole: «da uno» sono sostituite dalle seguenti: «da due»; c) dopo il quarto comma, è inserito il seguente: «La pena prevista dal primo comma è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso al fine di trarne profitto per sé o per altri o con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti all'esecuzione di incarichi o allo svolgimento di servizi nell'ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incendi boschivi». <i>((1-bis. All'articolo 423-ter, secondo comma, del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché l'interdizione dai pubblici uffici e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio, per la durata di cinque anni".</i>

							1-ter. All'articolo 32-quater del codice penale, le parole: "423-bis, primo comma," sono soppresse)) Art. 6-bis (((Modifica all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157).)) ((1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è inserita la seguente: "c-bis) l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 4.000 a euro 10.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso bruno marsicano (<i>Ursus arctos marsicanus</i>)")) Art. 6-ter (((Modifiche al codice penale, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).)) 1. Il comma 1 dell'articolo 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: "1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da mille euro a diecimila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio". 2. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 24, comma 1, dopo le parole: "di cui agli articoli 316-bis, 316-ter," sono inserite le seguenti: "353, 353-bis,"; b) all'articolo 25-octies.1: 1) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 512-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote"; 2) al comma 3, le parole: "commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, 2 e 2-bis"; 3) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e trasferimento fraudolento di valori". 3. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 240-bis, primo comma, le parole: "dagli articoli 452-quater, 452-octies, primo comma" sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-sexies,

							<i>452-octies, primo comma, 452-quaterdecies";</i> <i>b) all'articolo 452-bis, il secondo comma è sostituito dal seguente:</i> <i>"Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi";</i> <i>c) all'articolo 452-quater, il secondo comma è sostituito dal seguente:</i> <i>"Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà")</i>)
13	novembre	2023	159	LEGGE	2023-11-14	266	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale. (23G00172) Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere interventi infrastrutturali per fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile nel territorio del comune di Caivano; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre disposizioni per il contrasto alla criminalità minorile e all'elusione scolastica, e per la tutela delle minori vittime di reato; Considerate, a tal fine, le esigenze di rafforzamento delle misure a tutela del rispetto dell'obbligo scolastico, in relazione all'incremento dell'elusione scolastica soprattutto in specifiche aree del territorio nazionale, ed al valore di incoraggiamento alla devianza che tale fenomeno comporta; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire approntando una più incisiva risposta sanzionatoria, correlandola all'intera durata dell'obbligo scolastico stesso nonché prevedendo misure disincentivanti l'elusione nei confronti degli esercenti la responsabilità genitoriale; Art. 4 Disposizioni per il contrasto dei reati in materia di armi od oggetti atti ad offendere, nonché di sostanze stupefacenti 1. All'articolo 4 della (legge 18 aprile 1975))

							<u>, n. 110</u>, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al terzo comma, primo periodo, le parole: «da sei mesi a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a tre anni»; b) al quarto comma, secondo periodo, le parole: «da uno a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a quattro anni»; c) al quinto comma, le parole: «da sei a diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a tre anni» <i>((1-bis. Dopo l'articolo 4 della citata <u>legge n. 110 del 1975</u> è inserito il seguente:</i> <i>"Art. 4-bis (Porto di armi per cui non è ammessa licenza). - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma per cui non è ammessa licenza è punito con la reclusione da uno a tre anni.</i> <i>2. Salvo che il porto d'arma sia previsto come elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso, la pena prevista dal comma 1 è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso:</i> <i>a) da persone travisate o da più persone riunite;</i> <i>b) nei luoghi di cui all'articolo 61, numero 11-ter), del <u>codice penale</u>;</i> <i>c) nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto;</i> <i>d) in un luogo in cui vi sia concorso o adunanza di persone ovvero una riunione pubblica"))</i> <i>((2. All'articolo <u>699 del codice penale</u>, il <u>secondo comma</u> è abrogato))</i> <i>2-bis. All'articolo <u>381, comma 2, del codice di procedura penale</u>, dopo la lettera m-quinquies) è aggiunta la seguente:</i> <i>"m-sexies) porto di armi per cui non è ammessa licenza, di cui all'articolo 4-bis, comma 1, della <u>legge 18 aprile 1975, n. 110</u>".</i> <i>2-ter. All'articolo 71, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al <u>decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159</u>, dopo le parole: "nonché per i delitti" sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo 4-bis della <u>legge 18 aprile 1975, n. 110</u>, e per quelli".</i> <i>2-quater. Nel libro II, titolo V, del <u>codice penale</u>, dopo l'articolo 421 è inserito il seguente:</i> <i>"Art. 421-bis (Pubblica</i>

								intimidazione con uso di armi). - Chiunque, al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica, fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da tre a otto anni". 2-quinquies. L'articolo 6 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, è abrogato. 2-sexies. All'articolo 4, comma 1, lettera g), del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo la parola: "condannati" sono inserite le seguenti: "per il delitto di cui all'articolo 421-bis del codice penale o") 3. All'articolo 73, comma 5, ((del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto) del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: «da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a cinque anni» ((ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Chiunque commette uno dei fatti previsti dal primo periodo è punito con la pena della reclusione da diciotto mesi a cinque anni e della multa da euro 2.500 a euro 10.329, quando la condotta assume caratteri di non occasionalità")) ((3-bis. All'articolo 85-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: "esclusa la fattispecie di cui al comma 5," sono soppresse)) Art. 12 Disposizioni per il rafforzamento del rispetto dell'((obbligo di istruzione)) 1. Dopo l'articolo 570-bis del codice penale è inserito il seguente: «Art. 570-ter (Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori). - Il responsabile dell'adempimento dell'((obbligo di istruzione)) che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, ((comma 1 del testo unico di cui al decreto legislativo) 16 aprile 1994, n. 297, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi,

							((la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione,)) o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni. Il responsabile dell'adempimento dell' ((obbligo di istruzione)) che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, ((comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell' ((obbligo di istruzione)) non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno.». 2. ((Quando acquisisce la notizia dei reati di cui all'articolo 570-ter del codice penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo)), il pubblico ministero ne informa ((senza ritardo)) il procuratore della Repubblica presso il ((tribunale per i minorenni)) per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell'articolo 336 del codice civile. 3. L'articolo 731 del codice penale è abrogato.
24	novembre	2023	168	LEGGE	2023-11-24	275	Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica. (23G00178) Art. 1 Rafforzamento delle misure in tema di ammonimento e di informazione alle vittime 1. All'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, al primo periodo, le parole da: « 581 » fino a: « consumato o tentato » sono sostituite dalle seguenti: « 581, 582, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter, 614 e 635, consumati o tentati » e, al secondo periodo, dopo le parole: « non episodici » sono inserite le seguenti: « o commessi in presenza di minorenni »; b) al comma 5, le parole: « 581 e 582 del codice penale » sono sostituite dalle seguenti: « 581, 582, 610, 612, secondo comma, 614 e 635 del codice penale »; c) dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti: « 5-ter. I provvedimenti emessi ai sensi del presente articolo e

							dell'articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, possono essere revocati su istanza dell'ammonito, non prima che siano decorsi tre anni dalla loro emissione, valutata la partecipazione del soggetto ad appositi percorsi di recupero presso gli enti di cui al comma 5-bis e tenuto conto dei relativi esiti. 5-quater. Le pene per i reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter, 614 e 635 del codice penale sono aumentate se il fatto è commesso, nell'ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l'ammonimento previsto dal presente articolo. 5-quinquies. Si procede d'ufficio per i reati previsti dagli articoli 581, 582, primo comma, 610, 612, secondo comma, nell'ipotesi di minaccia grave, 612-bis, 612-ter, 614, primo e secondo comma, e 635 del codice penale quando il fatto è commesso, nell'ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l'ammonimento previsto dal presente articolo ». Art. 6 Iniziative formative in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica 1. In conformità agli obiettivi della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità politica delegata per le pari opportunità, anche con il supporto del Comitato tecnico-scientifico dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica, sentita l'assemblea dell'Osservatorio stesso, fermo restando quanto previsto in materia di formazione degli operatori di polizia dall'articolo 5 della legge 19 luglio 2019, n. 69, predispone apposite linee guida nazionali al fine di orientare una formazione adeguata e omogenea degli operatori che a

							diverso titolo entrano in contatto con le donne vittime di violenza. 2. Nella definizione delle linee programmatiche sulla formazione proposte annualmente dal Ministro della giustizia alla Scuola superiore della magistratura, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, sono inserite iniziative formative specifiche in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica. Art. 9 Modifiche relative agli effetti della violazione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 387-bis: 1) dopo le parole: « tre anni » sono aggiunte le seguenti: « e sei mesi »; 2) è aggiunto, in fine, il seguente comma: « La stessa pena si applica a chi elude l'ordine di protezione previsto dall'articolo 342-ter, primo comma, del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio »; b) all'articolo 388, secondo comma, le parole da: « l'ordine di protezione » fino a: « ancora » sono soppresse. Art. 15 Disposizioni in materia di sospensione condizionale della pena 1. All'articolo 165 del codice penale, il quinto comma è sostituito dal seguente: « Nei casi di condanna per il delitto previsto dall'articolo 575, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, nonché agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata alla partecipazione, con cadenza almeno bisettimanale, e al superamento con esito favorevole di specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, accertati e valutati dal giudice, anche in relazione alle circostanze

							poste a fondamento del giudizio formulato ai sensi dell'articolo 164. Del provvedimento che dichiara la perdita di efficacia delle misure cautelari ai sensi dell'articolo 300, comma 3, del codice di procedura penale è data immediata comunicazione, a cura della cancelleria, anche per via telematica, all'autorità di pubblica sicurezza competente per le misure di prevenzione, ai fini delle tempestive valutazioni concernenti l'eventuale proposta di applicazione delle misure di prevenzione personali previste nel libro I, titolo I, capo II, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, fermo restando quanto previsto dall'articolo 166, secondo comma, del presente codice. Sulla proposta di applicazione delle misure di prevenzione personali ai sensi del periodo precedente, il tribunale competente provvede con decreto entro dieci giorni dalla richiesta. La durata della misura di prevenzione personale non può essere inferiore a quella del percorso di recupero di cui al primo periodo. Qualsiasi violazione della misura di prevenzione personale deve essere comunicata senza ritardo al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di condanna, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 168, primo comma, numero 1) ». 2. All'articolo 18-bis delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Nei casi di cui all'articolo 165, quinto comma, del codice penale, la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza la trasmette, al passaggio in giudicato, all'ufficio di esecuzione penale esterna, che accerta l'effettiva partecipazione del condannato al percorso di recupero e ne comunica l'esito al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza. Gli enti o le associazioni presso cui il condannato svolge il percorso di recupero danno immediata comunicazione di qualsiasi violazione ingiustificata degli obblighi connessi allo svolgimento del percorso di recupero all'ufficio di esecuzione penale esterna, che ne dà a sua volta immediata

							comunicazione al pubblico ministero, ai fini della revoca della sospensione ai sensi dell' articolo 168, primo comma, numero 1), del codice penale ».
6	dicembre	2023	224	DECRETO LEGISLATIVO	2024- 01-16	12	Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132. (24G00008) Visto il regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132; Art. 26 Disposizioni penali 1. All'articolo 2638 del codice civile, il comma 3-bis è sostituito dal seguente: «3-bis. Agli effetti della legge penale, alle autorità e alle funzioni di vigilanza sono equiparate le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE e al regolamento (UE) 2021/23 e alle relative norme attuative.». 2. Salvo che il fatto costituisca il reato di cui all'articolo 326 del codice penale, la violazione dell'obbligo di segreto di cui all'articolo 6 del presente decreto e all'articolo 73 del regolamento (UE) 2021/23 è punita a norma dell'articolo 622 del codice penale e si procede d'ufficio.
2 7	dicembre	2023	20 6	LEGGE	2023- 12-27	30 0	Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy. (23G00221) Art. 52 Modifica all'articolo 517 del codice penale in materia di vendita di prodotti industriali con segni mendaci 1. All'articolo 517 del codice penale, dopo la parola: «Chiunque» sono inserite le seguenti: «detiene per la vendita,».
22	gennaio	2024	6	LEGGE	2024- 01-24	19	Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del codice penale. (24G00016) Art. 2 Modifica all'articolo 518-duodecies del codice penale 1. All'articolo 518-duodecies, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «o in parte inservibili o» sono inserite le seguenti: «, ove previsto,». Art. 3 Modifica all'articolo 635 del codice penale 1. All'articolo 635 del codice penale, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro». Art. 4 Modifiche all'articolo 639 del codice penale

							1. All'articolo 639 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: «multa fino a euro 103» sono sostituite dalle seguenti: «multa fino a euro 309»; b) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il fatto è commesso su teche, custodie e altre strutture adibite all'esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro»; c) dopo il terzo comma è inserito il seguente: «Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con le pene di cui ai commi precedenti, raddoppiate».
2 3	febbraio	2024	18	LEGGE	2024-02-28	49	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi. (24G00033) Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di provvedere alla proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, nonché di adottare misure essenziali per l'efficienza e l'efficacia dell'azione delle pubbliche amministrazioni; Art. 4 Proroga di termini in materia di salute (...) 8-septies. La limitazione della punibilità ai soli casi di colpa grave prevista, per la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, dall'articolo 3-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, si applica altresì ai fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale commessi fino al 31 dicembre 2025 nell'esercizio di una professione sanitaria in situazioni di grave carenza di personale sanitario. 8-octies. Ai fini di cui al comma 8-septies, si tiene conto delle condizioni di lavoro dell'esercente la professione sanitaria, dell'entità delle risorse umane, materiali e finanziarie concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, del contesto organizzativo in cui i fatti sono commessi nonché del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche

							possedute dal personale non specializzato.
4	marzo	2024	25	LEGGE	2024-03-15	63	Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico. (24G00043) Art. 2 Promozione dell'informazione 1. Il Ministro dell'istruzione e del merito promuove iniziative di informazione e di sensibilizzazione sull'importanza del rispetto del lavoro del personale scolastico, utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione di progetti di comunicazione istituzionale. Art. 4 Modifica all'articolo 61 del codice penale 1. All'articolo 61 del codice penale, dopo il numero 11-octies) è aggiunto il seguente: «11-novies) l'avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni». Art. 5 Modifiche all'articolo 336 del codice penale 1. All'articolo 336 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il primo comma è inserito il seguente: «La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola»; b) al secondo comma, le parole: «persone anzidette» sono sostituite dalle seguenti: «persone di cui al primo e al secondo comma». Art. 6 Modifica all'articolo 341-bis del codice penale 1. All'articolo 341-bis del codice penale, dopo il primo comma è inserito il seguente: «La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo o amministrativo della scuola».
19	marzo	2024	31	DECRETO LEGISLATIVO	2024-03-20	67	Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo Art. 1 Modifiche al codice penale 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 582, secondo comma, le parole: «61, numero 11-octies),» sono soppresse e dopo la parola: «583» sono inserite le seguenti: «, 583-quater, secondo comma, primo periodo,»; b) all'articolo 635, quinto comma, primo periodo, dopo le parole: «dal

							per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari. (24G00052)	primo comma» sono inserite le seguenti: «, nonché dal secondo comma, numero 1), limitatamente ai fatti commessi su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, ai sensi dell'articolo 625, primo comma, numero 7),». Art. 4 Modifiche alla legge 30 aprile 1962, n. 283 1. All'articolo 12-ter, primo comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283, le parole: «della sola ammenda, ovvero la pena dell'ammenda, alternativa o congiunta» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ammenda, anche se alternativa». Art. 9 Disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità 1. Per il delitto di cui all'articolo 635 del codice penale, commesso prima della data di entrata in vigore del presente decreto, quando il fatto è commesso su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, si osservano le disposizioni dell'articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, ma i termini ivi previsti decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
29	aprile	2024	56	LEGGE	2024-04-30	100	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). (24G00074)	Art. 3 Misure per la prevenzione e il contrasto delle frodi nell'utilizzazione delle risorse relative al PNRR e alle politiche di coesione (...) 9. All'articolo 512-bis del codice penale <i>((è aggiunto, in fine, il seguente comma))</i>: «La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.». Art. 29 Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare (...) 4. All'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

								a) al comma 1: 1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'esercizio non autorizzato delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), è punito con la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro.»; 2) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Se non vi è scopo di lucro, la pena è dell'arresto fino a due mesi o dell'ammenda da euro 600 a euro 3.000.»; 3) il sesto periodo è sostituito dal seguente: «L'esercizio non autorizzato delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), è punito con la pena dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda da euro 900 ad euro 4.500.»; 4) il settimo periodo è sostituito dal seguente: «Se non vi è scopo di lucro, la pena è dell'arresto fino a quarantacinque giorni o dell'ammenda da euro 300 a euro 1.500.»; b) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nei confronti dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ovvero da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), o comunque al di fuori dei limiti ivi previsti, si applica la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.»; c) al comma 5-bis, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 1, e di distacco privo dei requisiti di cui all'articolo 30, comma 1, l'utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.»; d) dopo il comma 5-bis sono inseriti i seguenti: "5-ter. Quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l'utilizzatore sono puniti con la pena dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda di euro 100 per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.»; 5-quater. Gli importi delle sanzioni previste dal presente articolo sono aumentati del venti per cento ove,

							nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti.; 5-quinquies. L'importo delle pene pecuniarie proporzionali previste dal presente articolo, anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi, non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000. 5-sexies. Il venti per cento dell'importo delle somme versate in sede amministrativa, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e dell'articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, per l'estinzione degli illeciti di cui al presente articolo, sono destinate alle finalità di cui all'articolo 1, comma 445, lettera e), secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo le modalità ivi previste, fermi restando i limiti di cui alla lettera g) del medesimo comma 445".;
28	giugno	2024	90	LEGGE	2024-07-02	153	Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici. (24G00108) Art. 16 Modifiche al codice penale 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 240, secondo comma, numero 1-bis, dopo la parola: «635-quinquies,» sono inserite le seguenti: «640, secondo comma, numero 2-ter),»; b) all'articolo 615-ter: 1) al secondo comma: 1.1) all'alinea, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a dieci anni»; 1.2) al numero 2), dopo la parola: «usa» sono inserite le seguenti: «minaccia o»; 1.3) al numero 3), dopo le parole: «ovvero la distruzione o il danneggiamento» sono inserite le seguenti: «ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare»; 2) al terzo comma, le parole: «da uno a cinque anni e da tre a otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni»; c) all'articolo 615-quater: 1) al primo comma, la parola: «profitto» è sostituita dalla seguente: «vantaggio»; 2) il secondo comma è sostituito dal seguente: «La pena è della reclusione da due anni a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1)»; 3) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «La pena è della reclusione da tre a

							otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma»; d) l'articolo 615-quinquies è abrogato; e) all'articolo 617-bis: 1) dopo il primo comma è inserito il seguente: «La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1)»; 2) al secondo comma, le parole da: «ovvero da un pubblico ufficiale» fino alla fine del comma sono soppresse; f) all'articolo 617-quater, quarto comma: 1) all'alinea, le parole: «da tre a otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a dieci anni»; 2) il numero 1) è sostituito dal seguente: «1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615-ter, terzo comma»; 3) al numero 2), le parole: «da un pubblico ufficiale» sono sostituite dalle seguenti: «in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale» e la parola: «ovvero» è sostituita dalle seguenti: «o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o»; 4) il numero 3) è abrogato; g) all'articolo 617-quinquies: 1) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni»; 2) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni»; h) all'articolo 617-sexies, secondo comma, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a otto anni»; i) alla rubrica del capo III-bis del titolo dodicesimo del libro secondo, le parole: «sulla procedibilità» sono soppresse; l) nel capo III-bis del titolo dodicesimo del libro secondo, dopo l'articolo 623-ter è aggiunto il seguente: «Art. 623-quater (Circostanze

							attenuanti). - Le pene comminate per i delitti di cui agli articoli 615-ter, 615-quater, 617-quater, 617-quinquies e 617-sexies sono diminuite quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. Le pene comminate per i delitti di cui al primo comma sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova o nel recupero dei proventi dei delitti o degli strumenti utilizzati per la commissione degli stessi. Non si applica il divieto di cui all'articolo 69, quarto comma»; m) all'articolo 629: 1) al secondo comma, le parole: «nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «nel terzo comma dell'articolo 628»; 2) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità»; n) all'articolo 635-bis: 1) al primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni»; 2) il secondo comma è sostituito dal seguente: «La pena è della reclusione da tre a otto anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del

							sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato»; o) all'articolo 635-ter: 1) al primo comma, le parole: «utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni»; 2) il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti: «La pena è della reclusione da tre a otto anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici. La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3)»; 3) nella rubrica, le parole: «utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità» sono sostituite dalle seguenti: «pubblici o di interesse pubblico»; p) all'articolo 635-quater: 1) al primo comma, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni»; 2) il secondo comma è sostituito dal seguente: «La pena è della reclusione da tre a otto anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di

							investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato»; q) dopo l'articolo 635-quater è inserito il seguente: «Art. 635-quater.1 (Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico). - Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329. La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1). La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma»; r) l'articolo 635-quinquies è sostituito dal seguente: «Art. 635-quinquies (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni. La pena è della reclusione da tre a otto anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di

							investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici. La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3)»; s) nel capo I del titolo tredicesimo del libro secondo, dopo l'articolo 639-bis è aggiunto il seguente: «Art. 639-ter (Circostanze attenuanti). - Le pene comminate per i delitti di cui agli articoli 629, terzo comma, 635-ter, 635-quater.1 e 635-quinquies sono diminuite quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. Le pene comminate per i delitti di cui al primo comma sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova o nel recupero dei proventi dei delitti o degli strumenti utilizzati per la commissione degli stessi. Non si applica il divieto di cui all'articolo 69, quarto comma»; t) all'articolo 640: 1) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente numero: «2-ter) se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione»; 2) al terzo comma, le parole: «capoverso precedente» sono sostituite dalle seguenti: «secondo comma, a eccezione di quella di cui al numero 2-ter)»; u) all'articolo 640-quater, le parole: «numero 1» sono sostituite dalle seguenti: «numeri 1 e 2-ter)».
8	agosto	2024	112	LEGGE	2024-08-09	186	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre disposizioni per l'incremento del personale che opera in ambito penitenziario e minorile, ai fini del miglior funzionamento degli istituti di pena, nonché disposizioni in materia di personale amministrativo;

							giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia. (24G00133)	Ritenuta inoltre la straordinaria necessità e urgenza di introdurre disposizioni in materia di ordinamento penitenziario, per una razionalizzazione di alcuni benefici, di alcune regole di trattamento applicabili ai detenuti e per la semplificazione dell'accesso ai benefici; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di definire, anche in relazione agli obblighi euro-unitari, il reato di indebita destinazione di beni ad opera del pubblico agente; Art. 9 ((Modifiche al codice penale e al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)) 1. Al codice penale dopo l'articolo 314 è inserito il seguente: «Articolo 314-bis (Indebita destinazione di denaro o cose mobili). - Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. <i>((La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000))</i> <i>((2. All'articolo 322-bis del codice penale, al primo comma, alinea, dopo la parola: "314" è inserita la seguente: ", 314-bis" e, alla rubrica, dopo la parola: "Peculato" sono inserite le seguenti: ", indebita destinazione di denaro o cose mobili")</i> <i>2-bis. All'articolo 323-bis, primo comma, del codice penale, dopo la parola: "314" è inserita la seguente: ", 314-bis".</i> <i>2-ter. All'articolo 25 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, al comma 1, secondo periodo, le parole: "articoli 314, primo comma, 316 e 323" sono sostituite dalle seguenti: "articoli 314, primo comma, 314-bis e 316" e, alla rubrica, dopo la parola: "Peculato" sono inserite le seguenti: ", indebita destinazione di denaro o cose mobili" e le parole: "e abuso d'ufficio" sono soppresse))</i>
9	agosto	2024	114	LEGGE	2024-08-10	187	Modifiche al codice penale, al codice di	Art. 1 Modifiche al codice penale 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

							procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare. (24G00122) a) all'articolo 322-bis: 1) al primo comma, alinea, le parole: «, 322» sono sostituite dalle seguenti: «e 322» e le parole: «e 323» sono soppresse; 2) alla rubrica, le parole: «, abuso d'ufficio» sono soppresse; b) l'articolo 323 è abrogato; c) all'articolo 323-bis: 1) al primo comma, le parole: «e 323» sono sostituite dalle seguenti: «e 346-bis»; 2) al secondo comma, le parole: «e 322-bis» sono sostituite dalle seguenti: «, 322-bis e 346-bis»; d) all'articolo 323-ter, primo comma, dopo le parole: «ivi indicati,» è inserita la seguente: «346-bis,»; e) l'articolo 346-bis è sostituito dal seguente: «Art. 346-bis (Traffico di influenze illecite). - Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi. Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis. La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale

							o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio».
5	settembre	2024	129	DECRETO LEGISLATIVO	2024- 09-13	215	Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937. (24G00147) Visto il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937; Art. 30 Abusivismo 1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 2.066 a euro 10.329 chiunque: a) offre al pubblico token collegati ad attività ovvero ne chiede e ottiene l'ammissione alla negoziazione, in violazione dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1114; b) presta servizi per le cripto-attività disciplinate dal regolamento (UE) 2023/1114, in violazione dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento; c) emette token di moneta elettronica in violazione della riserva di cui all'articolo 48, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1114; d) offre al pubblico token di moneta elettronica ovvero ne chiede e ottiene l'ammissione alla negoziazione in assenza del previo consenso scritto dell'emittente di cui all'articolo 48, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2023/1114.
2 6	settembr e	202 4	14 1	DECRETO LEGISLATIVO	2024- 10-03	23 2	Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi. (24G00156) Visto il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione; Art. 3 Modificazioni al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e al decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6 1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,

							sono apportate le seguenti modificazioni: (...) b) dopo l'articolo 40 sono inseriti i seguenti: «Art. 40-bis. (Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati). - 1. Fuori dai casi di cui all'articolo 84 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, chiunque sottrae, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa i tabacchi lavorati di cui al titolo I, capo III-bis, del presente testo unico è punito con la reclusione da due a cinque anni. 2. Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. (...) Art. 40-ter (Circostanze aggravanti del delitto di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi). - 1. Se i fatti previsti dall'articolo 40-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata. 2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 40-bis, commi 1 e 2, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando: a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, l'autore faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato; b) nel commettere il reato o immediatamente dopo, l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità; e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di

							disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando. Art. 40-quater (Circostanze attenuanti). - 1. Le pene previste dall'articolo 40-bis, commi 1 e 2, sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'autore che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.
7	ottobre	2024	156	DECRETO LEGISLATIVO	2024- 10-21	247	Adeguamento della disciplina sanzionatoria prevista dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al regolamento (UE) n. 1259/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la comunità e i paesi terzi. (24G00172) Considerato che il regolamento (UE) n. 1259/2013 ha introdotto, tra l'altro, un'ulteriore categoria di precursori di droghe, la categoria 4, in aggiunta alle tre categorie contemplate dalla precedente normativa europea già oggetto di attuazione nell'ordinamento italiano, introducendo l'obbligo di autorizzazione da parte dei singoli Stati membri all'esportazione verso Paesi non appartenenti all'Unione Europea; Ritenuto necessario prevedere una disciplina sanzionatoria in relazione alla predetta categoria 4, a garanzia del rispetto dell'obbligo di autorizzazione di cui sopra; Art. 1 Modifiche all'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 1. All'articolo 70 del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni: (...) d) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Chiunque, in violazione dell'obbligo di registrazione di cui al comma 5, effettua taluna delle operazioni di immissione sul mercato di cui all'articolo 2, lettera c) del regolamento (CE) n. 273/2004, e di importazione o esportazione di cui all'articolo 2,

							lettere c) e d), del regolamento (CE) 111/2005, è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da 6.000 euro a 60.000 euro, qualora si tratti di operazioni relative a sostanze classificate nella categoria 2, dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 e con la reclusione fino a quattro anni e la multa fino a 2.000 euro, qualora si tratti di esportazione di sostanze classificate nelle categorie 3 e 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 111 del 2005. Se il fatto è commesso da soggetto titolare della licenza di cui al comma 3, ovvero da soggetto titolare di autorizzazione o registratosi per sostanze diverse da quelle oggetto dell'operazione, la pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da 9.000 euro a 90.000 euro qualora si tratti di operazioni relative a sostanze classificate nella categoria 2, dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 e della reclusione fino a cinque anni e della multa fino a 3.000 euro qualora si tratti di esportazione di sostanze classificate nelle categorie 3 e 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 111 del 2005. In tali casi, qualora si tratti di operazioni relative a sostanze classificate nella categoria 2, dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, alla condanna consegue la revoca della licenza, nonché il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di cinque anni.
7	ottobre	2024	143	LEGGE	2024-10-08	236	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico. (24G00161) Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure per esigenze fiscali e finanziarie indifferibili; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere proroghe di termini normativi, e interventi di carattere economico, anche in favore degli enti territoriali; Art. 6-ter ((Introduzione dell'articolo 174-sexies della legge 22 aprile 1941, n. 633).)) ((1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, nel titolo III, capo III, sezione II, dopo l'articolo 174-quinquies è aggiunto il seguente: "Art. 174-sexies. - 1. I prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione, ivi inclusi i fornitori e gli intermediari di Virtual Private Network (VPN) o comunque di soluzioni tecniche che ostacolano l'identificazione dell'indirizzo IP di origine, gli operatori di content

							<i>delivery network, i fornitori di servizi di sicurezza internet e di DNS distribuiti, che si pongono tra i visitatori di un sito e gli hosting provider che agiscono come reverse proxy server per siti web, quando vengono a conoscenza che siano in corso o che siano state compiute o tentate condotte penalmente rilevanti ai sensi della presente legge, dell'articolo 615-ter o dell'articolo 640-ter del codice penale, devono segnalare immediatamente all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria tali circostanze, fornendo tutte le informazioni disponibili.</i> <i>2. I soggetti di cui al comma 1 devono designare e notificare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni un punto di contatto che consenta loro di comunicare direttamente, per via elettronica, con l'Autorità medesima ai fini dell'esecuzione della presente legge. I soggetti di cui al comma 1 che non sono stabiliti nell'Unione europea e che offrono servizi in Italia devono designare per iscritto, notificando all'Autorità il nome, l'indirizzo postale e l'indirizzo di posta elettronica, una persona fisica o giuridica che funga da rappresentante legale in Italia e consenta di comunicare direttamente, per via elettronica, con l'Autorità medesima ai fini dell'esecuzione della presente legge.</i> <i>3. Fuori dei casi di concorso nel reato, le omissioni della segnalazione di cui al comma 1 e della comunicazione di cui al comma 2 sono punite con la reclusione fino ad un anno. Si applica l'articolo 24-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231")</i>
31	ottobre	2024	164	DECRETO LEGISLATIVO	2024-11-11	264	Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione Art. 5 Modifiche al codice penale 1. All'articolo 387-bis, secondo comma, del codice penale, le parole «previsto dall'articolo 342-ter, primo comma, del codice civile, ovvero» sono sostituite dalle seguenti: «previsto dall'articolo 473-bis.70, primo comma, del codice di procedura civile, o».

							dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. (24G00183)	
5	novembre	2024	173	DECRETO LEGISLATIVO	2024-11-28	279	Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali. (24G00191)	Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111 , con la quale è stata conferita delega al Governo per la revisione del sistema tributario; Visto, in particolare, l'articolo 21, comma 1, della predetta legge n. 111 del 2023 , a norma del quale il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, uno o più decreti legislativi, secondo la procedura di cui all'articolo 1, per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici attenendosi ai principi e criteri direttivi indicati nel citato articolo 21, comma 1; Vista la legge 8 agosto 2024, n. 122 , recante «Proroga del termine per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario mediante adozione di testi unici», e in particolare l'articolo 1, comma 1; Ritenuto di riordinare in un unico corpus normativo le disposizioni legislative vigenti in materia di sanzioni tributarie amministrative e penali;
18	novembre	2024	171	LEGGE	2024-11-25	276	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2024, n. 137, recante misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria. (24G00190)	Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza, attesa la recrudescenza di gravi episodi di violenza in danno dei professionisti e delle strutture sanitarie pubbliche, in particolare nei pronto soccorso, di adottare misure idonee a costituire un valido ed effettivo apparato di deterrenza e contrasto a tali episodi che colpiscono e mortificano il personale addetto a tali delicate funzioni e rischiano di depauperare il patrimonio sanitario pubblico; Art. 1 ((Modifiche agli articoli 583-quater e 635 del codice penale)) 01. ((All'articolo 583-quater, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: "dette professioni" sono inserite le seguenti: "e servizi di sicurezza complementare in conformità alla legislazione vigente")) 1. All' articolo 635 del codice penale , dopo il ((terzo comma)) è inserito il seguente: «Chiunque, all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione

								((delle condotte previste nell'articolo 583-quater, secondo comma)) distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose ((mobili o immobili altrui)) ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro. Se il fatto è commesso da più persone riunite, la pena è aumentata.».
25	novembre	2024	177	LEGGE	2024-11-29	280	Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. (24G00199)	Art. 1 Modifiche al codice della strada e al codice penale in materia di guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti (...) 2. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 589-bis, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero alla guida di una delle unità da diporto indicate all'articolo 3 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in presenza delle condizioni previste dagli articoli 53-bis, comma 2, lettera c), e 53-quater del medesimo codice della nautica da diporto, cagioni per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da otto a dodici anni»; b) all'articolo 590-bis, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero alla guida di una delle unità da diporto indicate all'articolo 3 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in presenza delle condizioni previste dagli articoli 53-bis, comma 2, lettera c), e 53-quater del medesimo codice della nautica da diporto, cagioni per colpa a taluno

							una lesione personale è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime». Art. 2 Abbandono di animali 1. All'articolo 727 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando il fatto di cui al primo periodo avviene su strada o nelle relative pertinenze, la pena è aumentata di un terzo»; b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «All'accertamento del reato di cui al primo comma consegue in ogni caso, ove il fatto sia commesso mediante l'uso di veicoli, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno». 2. Al primo comma dell'articolo 589-bis del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La stessa pena si applica a colui che abbandona animali domestici su strada o nelle relative pertinenze, quando dall'abbandono consegue un incidente stradale che cagiona la morte». 3. Al primo comma dell'articolo 590-bis del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le stesse pene si applicano a colui che abbandona animali domestici su strada o nelle relative pertinenze, quando dall'abbandono consegue un incidente stradale che cagiona le lesioni personali».
6	giugno	2025	82	LEGGE	2025-06-16	137	Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali. (25G00089) Art. 1 Modifica al titolo IX-bis del libro secondo del codice penale 1. La rubrica del titolo IX-bis del libro secondo del codice penale è sostituita dalla seguente: «Dei delitti contro gli animali». Art. 2 Spettacoli o manifestazioni vietati 1. All'articolo 544-quater, primo comma, del codice penale, le parole: «la multa da 3.000 a 15.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «la multa da 15.000 a 30.000 euro». Art. 3 Divieto di combattimenti tra animali 1. All'articolo 544-quinquies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: «da uno a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a quattro anni»; b) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e a chiunque partecipa a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni di cui al primo comma».

							Art. 4 Circostanze aggravanti nei reati contro gli animali 1. Al titolo IX-bis del libro secondo del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente articolo: «Art. 544-septies (Circostanze aggravanti). - Le pene previste dagli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 638 sono aumentate: a) se i fatti sono commessi alla presenza di minori; b) se i fatti sono commessi nei confronti di più animali; c) se l'autore diffonde, attraverso strumenti informatici o telematici, immagini, video o altre rappresentazioni del fatto commesso». Art. 5 Modifiche agli articoli 544-bis, 544-ter, 638 e 727 del codice penale 1. All'articolo 544-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «da quattro mesi a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000»; b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Se il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 10.000 a euro 60.000». 2. All'articolo 544-ter del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: «da tre a diciotto mesi o» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a due anni e»; b) al terzo comma, dopo le parole: «al primo» sono inserite le seguenti: «e al secondo». 3. L'articolo 638 del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 638 (Uccisione o danneggiamento di animali altrui). - Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora tre o più animali raccolti in gregge o in mandria, ovvero compie il fatto su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria, è punito con la reclusione da uno a quattro anni». 4. All'articolo 727, primo comma, del codice penale, le parole: «da 1.000 a 10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 5.000 a euro 10.000». Art. 7 Divieto di abbattimento o alienazione degli animali nelle more delle indagini e del dibattimento

							1. All'articolo 544-sexies del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Fatto salvo quanto disposto dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 260-bis del codice di procedura penale, quando si procede per i delitti di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 638 del presente codice e di cui all'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201, consumati o tentati, all'indagato, imputato o proprietario è vietato abbattere o alienare a terzi gli animali, anche qualora sugli stessi non sussista il vincolo cautelare del sequestro, fino alla sentenza definitiva». Art. 8 Introduzione dell'art. 25-undevicies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 1. Dopo l'articolo 25-duodevicies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente: «Art. 25-undevicies (Delitti contro gli animali). - 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 638 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. 2. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, o di decreto penale di condanna, ai sensi dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per i delitti di cui al comma 1 del presente articolo, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del presente decreto per una durata non superiore a due anni. 3. I commi 1 e 2 non si applicano ai casi previsti dall'articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale». Art. 9 Modifiche alla legge 4 novembre 2010, n. 201, in materia di protezione degli animali di affezione e da compagnia 1. Alla legge 4 novembre 2010, n. 201, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 4, comma 1, le parole: «e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale» sono sostituite dalle seguenti: «o delle necessarie certificazioni sanitarie o non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale» e le parole: «con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da quattro a diciotto mesi e con

							la multa da euro 6.000 a euro 30.000»; b) all'articolo 5: 1) al comma 1, le parole: «da euro 100 a euro 1.000 per ogni animale introdotto» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 200 a euro 2.000 per ogni animale introdotto»; 2) al comma 2, primo periodo, le parole: «da euro 500 a euro 1.000 per ogni animale introdotto» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.000 a euro 1.500 per ogni animale introdotto»; 3) al comma 4, le parole: «da euro 1.000 a euro 2.000 per ogni animale introdotto» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.500 a euro 3.000 per ogni animale introdotto»; c) all'articolo 6: 1) al comma 1, primo periodo, le parole: «commette tre violazioni» sono sostituite dalle seguenti: «commette due violazioni» e le parole: «da uno a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei mesi»; 2) al comma 2, primo periodo, le parole: «commette tre violazioni» sono sostituite dalle seguenti: «commette due violazioni» e le parole: «da uno a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei mesi»; 3) al comma 3, le parole: «commette cinque violazioni», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «commette tre violazioni» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, senza possibilità di conseguirla nuovamente». Art. 13 Modifiche agli articoli 727-bis e 733-bis del codice penale 1. All'articolo 727-bis, primo comma, del codice penale, le parole: «da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da tre mesi a un anno e con l'ammenda fino a 8.000 euro». 2. All'articolo 733-bis del codice penale, le parole: «fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da tre mesi a due anni e con l'ammenda non inferiore a 6.000 euro».
9	giugno	2025	80	LEGGE	2025-06-09	131	Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento Art. 1 Introduzione dell'articolo 270-quinquies.3 e modifica all'articolo 435 del codice penale in materia di delitti con finalità di terrorismo e contro l'incolumità pubblica 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 270-quinquies.2 è inserito il seguente: «Art. 270-quinquies.3 (Detenzione di materiale con finalità di terrorismo). - Chiunque, fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-

						penitenziario. (25G00088) quinqües, consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, di armi da fuoco o di altre armi o di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da due a sei anni»; b) all'articolo 435 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Fuori dei casi di concorso nel reato di cui al primo comma, chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso delle materie o sostanze indicate al medesimo comma, o su qualunque altra tecnica o metodo per il compimento di taluno dei delitti non colposi di cui al presente titolo puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni». Art. 2 Modifiche all'articolo 17 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, concernente le prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli per finalità di prevenzione del terrorismo 1. All'articolo 17 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) al primo periodo, dopo le parole: «prevenzione del terrorismo» sono inserite le seguenti: «nonché per la prevenzione dei reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale» e dopo le parole: «30 aprile 1992, n. 285» sono aggiunte le seguenti: «, nonché i dati identificativi del veicolo, con particolare riferimento al numero di targa, al numero di telaio, agli intervenuti mutamenti della proprietà e ai contratti di subnoleggio»; 2) dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Il contravventore è

							punito con l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a euro 206»; b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole «prevenzione e repressione del terrorismo» sono inserite le seguenti: «, nonché dei reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale»; c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli per la prevenzione di reati di particolare gravità».
12	giugno	2025	81	DECRETO LEGISLATIVO	2025- 06-12	134	Disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie. (25G00090) Art. 17 Modifiche alle disposizioni legislative in materia doganale nonché al sistema sanzionatorio doganale e delle accise 1. All'allegato 1 al decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 88: 1) al comma 2: 1. 1.) la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione a titolo di dazio doganale è superiore a 100.000 euro;»; 1.2) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: «e-bis) quando l'ammontare complessivo dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione diversi dal dazio doganale è maggiore di euro 500.000.». 2) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni: a) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione a titolo di dazio doganale è maggiore di euro 50.000 e non superiore a euro 100.000; b) quando l'ammontare complessivo dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione diversi dal dazio doganale è maggiore di euro 200.000 e non superiore a euro 500.000.»; b) all'articolo 96: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. È punito con la sanzione amministrativa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione, e comunque in misura non inferiore a euro 2.000, e, per le violazioni di cui all'articolo 79, in misura non inferiore a euro 1.000, chiunque, non ricorrendo le

							circostanze aggravanti di cui all'articolo 88, commette le violazioni di cui agli articoli da 78 a 83, salvo che, alternativamente: a) l'ammontare dei diritti di confine a titolo di dazio doganale dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione sia superiore a euro 10.000; b) l'ammontare complessivo dei diritti di confine diversi dal dazio dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione sia superiore a euro 100.000.»; 2) al comma 13, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Non si applicano le sanzioni amministrative e non si procede alla confisca in tutti i casi in cui la revisione della dichiarazione di cui all'articolo 42 è avviata su istanza del dichiarante, semprechè l'istanza sia presentata prima che il dichiarante abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.»; 3) al comma 14, dopo le parole: «150 per cento dei diritti di confine dovuti» sono inserite le seguenti: «o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione»; c) l'articolo 112 è sostituito dal seguente: «Art. 112 (Estinzione del reato - Cause di non punibilità) -1. Salvo quanto previsto dal comma 2, per i delitti di contrabbando punibili con la sola pena della multa, l'autore della violazione può effettuare il pagamento, oltre che dei diritti di confine eventualmente dovuti, di una somma determinata dall'Agenzia in misura non inferiore al 100 per cento e non superiore al 200 per cento dei diritti previsti per la violazione commessa, da versare prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Il pagamento della predetta somma e del tributo estingue il reato. L'estinzione del reato non impedisce l'applicazione della confisca, la quale è disposta con provvedimento dell'Agenzia. 2. I delitti di contrabbando, di cui agli articoli da 78 a 83, salvo che ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 88, comma 2, lettere a), b), c) limitatamente al caso in cui il fatto è connesso con altro delitto contro la pubblica amministrazione e d), non sono punibili se l'autore della violazione effettua il pagamento, oltre che dei diritti di confine dovuti, degli interessi e della sanzione a seguito del ravvedimento operoso di cui

							all'articolo 13, comma 1, lettere a), a-bis), b) e b-bis), del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali , di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 , e all'articolo 14, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 , sempreché il pagamento intervenga prima che l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali . La causa di non punibilità prevista nel presente comma impedisce l'applicazione della confisca, fermo restando quanto disposto dall' articolo 240, secondo comma, del codice penale .»; d) all'articolo 118, il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Salvi i casi di confisca disposti dall'Autorità giudiziaria, e qualora non siano vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione dei beni oggetto dell'illecito, l'Agenzia, ricorrendone le condizioni, consente, a richiesta del trasgressore, il riscatto delle merci confiscate in via amministrativa previo pagamento del valore delle stesse, dei diritti dovuti, degli interessi, delle sanzioni e delle spese sostenute per la loro gestione.»;
1 3	giugno	2025	89	LEGGE	2025-06-24	14 4	Disposizioni in materia di economia dello spazio. (25G00095) Art. 12 Sanzioni amministrative e penali (...) 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato , l'operatore che esercita un'attività spaziale senza avere conseguito l'autorizzazione o successivamente alla sua scadenza è punito con la pena della reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 20.000 a euro 50.000. Art. 30 Legge penale applicabile 1. Agli effetti della legge penale , gli oggetti spaziali immatricolati in Italia sono considerati come territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale straniera.
8	agosto	2025	119	LEGGE	2025-08-09	184	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché' ulteriori Art. 15 Disposizioni urgenti per la tutela degli arbitri e degli altri soggetti preposti alla regolarità tecnica delle manifestazioni sportive 1. All' articolo 583-quater del (codice penale) sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento

							disposizioni urgenti in materia di sport. (25G00127)	delle funzioni, nonché agli arbitri e agli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive, a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie a essa funzionali»; b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le disposizioni del primo comma si applicano anche se uno dei fatti ivi indicati è commesso in occasione ((di manifestazioni)) sportive nei confronti ((degli arbitri o degli altri soggetti)) che assicurano la regolarità tecnica delle stesse.». <u>2. Il comma 1-bis dell'articolo 6-quinquies della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è ((abrogato))</u>
2 3	settembre	2025	13 2	LEGGE	2025-09-25	22 3	Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale. (25G00143)	Art. 1 Finalità e ambito di applicazione 1. La presente legge reca principi in materia di ricerca, sperimentazione, sviluppo, adozione e applicazione di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale. Promuove un utilizzo corretto, trasparente e responsabile, in una dimensione antropocentrica, dell'intelligenza artificiale, volto a coglierne le opportunità. Garantisce la vigilanza sui rischi economici e sociali e sull'impatto sui diritti fondamentali dell'intelligenza artificiale. 2. Le disposizioni della presente legge si interpretano e si applicano conformemente al regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 . Art. 26 Modifiche al codice penale e ad ulteriori disposizioni penali 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: ((a) all'articolo 61, dopo il numero 11-decies) è aggiunto il seguente: "11-undecies))) : l'avere commesso il fatto mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale, quando gli stessi, per la loro natura o per le modalità di utilizzo, abbiano costituito mezzo insidioso, ovvero quando il loro impiego abbia comunque ostacolato la pubblica o la privata difesa, ovvero aggravato le conseguenze del reato»; b) all'articolo 294 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «La pena è della reclusione da due a sei anni se l'inganno è posto in essere mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale»; c) dopo l'articolo 612-ter è inserito il

							seguinte: «Art. 612-quater (Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale). - Chiunque cagiona un danno ingiusto ad una persona, cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio ovvero se è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, o di una pubblica autorità a causa delle funzioni esercitate». 2. All'articolo 2637 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La pena è della reclusione da due a sette anni se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale». 3. All'articolo 171, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo la lettera a-bis) è inserita la seguente: «a-ter) riproduce o estrae testo o dati da opere o altri materiali disponibili in rete o in banche di dati in violazione degli articoli 70-ter e 70-quater, anche attraverso sistemi di intelligenza artificiale». 4. All'articolo 185, comma 1, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La pena è della reclusione da due a sette anni e della multa da euro venticinquemila a euro sei milioni se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale».
3	ottobre	2025	147	LEGGE	2025-10-07	233	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di assicurare il contrasto delle attività illecite in materia di rifiuti, che interessano l'intero territorio nazionale, con particolare riferimento alle aree della c.d. «Terra dei fuochi»; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di contrastare il fenomeno dei roghi tossici di rifiuti urbani e speciali che mettono in pericolo la vita e l'incolumità delle persone, compromettendo altresì la salubrità dell'ambiente; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di assicurare il contributo di

							di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi. (25G00154) assistenza per l'autonoma sistemazione dei soggetti evacuati nelle zone colpite da gravi eventi calamitosi, anche dopo la cessazione dello stato di emergenza; Art. 1 Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: (...) b) all'articolo 255: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da millecinquecento a diciottomila euro. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da <i>((quattro))</i> a <i>((sei))</i> mesi <i>((. Si applicano le disposizioni di cui))</i> al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.»; 2) dopo il comma 1 <i>((sono inseriti i seguenti))</i>: «1.1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da tremila a ventisette mila euro. (...) c) dopo l'articolo 255 sono inseriti i seguenti: «Art. 255-bis (Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari). - 1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni se: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o <i>((per))</i> l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del

								suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. 2. I titolari di imprese e i responsabili di enti che, ricorrendo taluno dei casi di cui al comma 1, abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con la reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi. 3. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Art. 255-ter (Abbandono di rifiuti pericolosi). - 1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da uno a cinque anni. 2. La pena è della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. 3. I titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi. Quando ricorre taluno dei casi di cui al comma 2, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.»; d) all'articolo 256: <i>((1) al comma 1, le parole da: "è punito:" fino alla fine del comma</i>

								<i>sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da uno a cinque anni")</i>) 2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. La pena per i fatti di cui al comma 1, primo periodo, è della reclusione da uno a cinque anni quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi. (...) 4) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applica la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e sei mesi se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.»; 5) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: «3-bis. La realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata è punita con la reclusione da due a sei anni quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, la discarica è destinata, anche in parte, allo

							smaltimento di rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni. (...) <i>((6) il comma 4 è sostituito dal seguente:</i> <i>"4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena dell'ammenda da euro 6.000 a euro 52.000 o dell'arresto fino a tre anni nei confronti di colui che, pur essendo titolare di autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, non osservi le prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni o nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, sempre che il fatto riguardi rifiuti non pericolosi e quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1-bis, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b)")</i> ; 7) al comma 5, le parole: «di cui al comma 1, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «dell'arresto da sei mesi a due anni <i>((o))</i> con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro»; e) all'articolo 256-bis: 1) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, commi 1 e 1.1 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti. Se i fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 sono commessi in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti, le pene per i predetti reati non possono essere inferiori a quelle stabilite dal comma 1.»; 2) il comma 3 è abrogato; 3) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: «3-bis. La combustione di rifiuti non pericolosi è punita con la reclusione da tre a sei anni, quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. La combustione di rifiuti pericolosi, quando ricorre taluno dei casi di cui al periodo che precede, è punita con

								la reclusione da tre anni e sei mesi a sette anni. 3-ter. Se ai fatti di cui al comma 3-bis segue l'incendio, le pene ivi previste sono aumentate sino alla metà.»; 4) al comma 4, le parole: «il fatto di cui al comma 1 è commesso» sono sostituite dalle seguenti: «i fatti di cui ai commi 1 e 3-bis sono commessi»; 5) al comma 6, il primo periodo è soppresso; f) all'articolo 258: 1) al comma 2, primo periodo, le parole: «da duemila a diecimila euro» sono sostituite dalle seguenti: «da quattromila a ventimila euro»; Art. 2 Modifiche al codice penale 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 131-bis, terzo comma, dopo il numero 4-bis) è aggiunto il seguente: «4-ter) per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 255-ter, 256, commi 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis ((...)) e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»; b) all'articolo 452-sexies: 1) il secondo comma è sostituito dal seguente: «La pena di cui al primo comma è aumentata sino alla metà quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.»; 2) il terzo comma è abrogato; c) all'articolo 452-quaterdecies, dopo il secondo comma è inserito il seguente: «Le pene previste dai commi che precedono sono aumentate fino alla metà ((...)) quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

									b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell' articolo 240 ((del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,)) o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.».

Si riportano di seguito i decreti-legge convertiti, nella tabella riportati solamente in corrispondenza della relativa legge di conversione:

1. DECRETO-LEGGE 31 ottobre 2022, n. 162, Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia *((di termini di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, e di disposizioni relative a controversie della giustizia sportiva, nonché di obblighi di vaccinazione anti SARS-CoV-2, di attuazione del Piano nazionale contro una pandemia influenzale))* e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali. (22G00176), Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199 (in G.U. 30/12/2022, n. 304).
2. DECRETO-LEGGE 10 marzo 2023, n. 20, Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare. (23G00030), Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 (in G.U. 05/05/2023, n.104).
3. DECRETO-LEGGE 30 marzo 2023, n. 34, Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali. (23G00042), Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 2023, n. 56 (in G.U. 29/05/2023, n. 124).
4. DECRETO-LEGGE 4 maggio 2023, n. 48, Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro. (23G00057), Decreto-Legge

- convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 85 (in G.U. 03/07/2023, n. 153).
5. DECRETO-LEGGE 13 giugno 2023, n. 69 Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. (23G00080) Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103 (in G.U. 10/08/2023, n. 186).
 6. DECRETO-LEGGE 10 agosto 2023, n. 105, Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione. (23G00118), Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137 (in G.U. 09/10/2023, n. 236).
 7. DECRETO-LEGGE 15 settembre 2023, n. 123, Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale. (23G00135), Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 159 (in G.U. 14/11/2023, n. 266).
 8. DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2023, n. 215, Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. (23G00227), Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18 (in G.U. 28/02/2024, n. 49).
 9. DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19, Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). (24G00035), Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56 (in S.O. n. 19, relativo alla G.U. 30/04/2024, n. 100).
 10. DECRETO-LEGGE 4 luglio 2024, n. 92, Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della

- giustizia. (24G00111), Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2024, n. 112 (in G.U. 09/08/2024, n. 186).
11. DECRETO-LEGGE 9 agosto 2024, n. 113, Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico. (24G00136), Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 ottobre 2024, n. 143 (in G.U. 08/10/2024, n. 236)
 12. DECRETO-LEGGE 1° ottobre 2024, n. 137, Misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria. (24G00158), Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre 2024, n. 171 (in G.U. 25/11/2024, n. 276)
 13. DECRETO-LEGGE 11 aprile 2025, n. 48, Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. (25G00060), Decreto-Legge convertito dalla L. 9 giugno 2025, n. 80 (in G.U. 09/06/2025, n. 131)
 14. DECRETO-LEGGE 30 giugno 2025, n. 96, Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport. (25G00108), Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2025, n. 119 (in G.U. 09/08/2025, n. 184)
 15. DECRETO-LEGGE 8 agosto 2025, n. 116, Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi ((e per l'istituzione del Dipartimento per il Sud)), nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi. (25G00128), Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025, n. 147 (in G.U. 07/10/2025, n. 233)

Non si hanno decreti-legge non convertiti.

In definitiva, e fino al 22 ottobre 2025, si contano 37 provvedimenti in materia penale, dei quali 10 nella forma del decreto legislativo e 27 nella forma della legge (dei quali 15 risultanti dalla conversione di decreti-legge) Detti provvedimenti si distribuiscono su un periodo di analisi della durata di 1096 giorni, con una media di un provvedimento ogni 30 giorni.

5. Raffronto conclusivo delle risultanze.

Governo	da	a	Durata totale (n. giorni)	Provvedimenti in totale (n. atti)	Decreti legislativi	Leggi	Decreti-legge convertiti	Decreti-legge non convertiti	Densità intervento legislativo (n. atti/n. giorni)
Berlusconi IV	07.05 2008	15.11 2011	1287	38	21	17	9	0	1/34
Monti I	16.11 2011	27.04 2013	529	14	4	10	3	1	1/38
Letta I	28.04 2013	21.02 2014	300	9	3	6	4	0	1/33
Renzi I	22.02 2014	11.11 2016	1024	35	18	17	4	0	1/29
Gentiloni-Silvestri I	12.12 2016	31.05 2018	536	26	14	12	2	0	1/21
Conte I	01.06 2018	04.09 2019	461	11	3	8	3	0	1/42
Conte II	05.09 2019	12.02 2021	527	10	3	7	6	0	1/53
Draghi I	13.02 2021	21.10 2022	616	13	5	7	4	1	1/47
Meloni I	22.10 2022	22.10 2025	1096	37	10	27	15	0	1/30

